ATTI

DELLA

REALE ACCADEMIA

DI

SCIENZE, LETTERE E BELLE ARTI

DI PALERMO

ATTI

DELLA

REALE ACCADEMIA

DI

SCIENZE, LETTERE E BELLE ARTI

DI PALERMO

TERZA SERIE

(Anni 1904-5-6-7)

Volume VIII.

PALERMO
Stabil. Tip.-Litogr. dell'Impresa Generale d'Affissione e Pubblicità
GIÀ F. BARRAVECCHIA E F.°

1908

L'Accademia, *ai termini del suo Statuto, non si rende responsabile delle opinioni, dei sistemi e delle dottrine comprese nei discorsi dei suoi componenti qui pubblicati.*

Tavola delle materie

PATRONO

IL MUNICIPIO DI PALERMO

PROMOTORE

Il Sindaco di Palermo: Comm. FRANCESCO PAOLO TESAURO

SOCIO ONORARIO

S. A. R. LUIGI AMEDEO DI SAVOIA

Duca degli Abruzzi

MAGISTRATO ACCADEMICO

Presidente

Pitrè Comm. Giuseppe.

Vice-Presidenti

Venturi Comm. Adolfo, Professore di Geodesia Teoretica nella R. Università.

. . . .

Segretario Generale

Riccobono Salvatore, Professore di Istituzioni di Diritto Romano nella R. Università.

Classe di Scienze Naturali

Direttore

Macaluso Comm. Damiano, Professore di Fisica nella R. Università.

Anziani

Cervello Comm. Vincenzo, Professore di Materia Medica e Farmaceutica sperimentale nella R. Università.

Borzì Cav. Antonino, Professore di Botanica e Direttore dell'Orto Botanico.

Segretario della Classe

Gerbaldi Francesco. Professore di Geometria analitica e projettiva nella Scuola di applicazione per gli Ingegneri.

Classe di Scienze Morali e Politiche

Direttore

Ricca Salerno Comm. Giuseppe, Professore di Economia Politica nella R. Università.

Anziani

Romano Catania Dott. Giuseppe.

. . . .

Segretario della Classe

Papa D'Amico Lucio, Professore di Diritto Commerciale nella R. Università.

Classe di Lettere e Belle Arti

Direttore

Salinas Comm. Antonino, Professore di Archeologia e Direttore del Museo Nazionale.

Anziani

Paolucci Prof. Cav. Giuseppe.
Amico Prof. Cav. Ugo Antonio.

Segretario della Classe

Salomone-Marino Cav. Salvatore, Libero docente di Patologia speciale medica e Propedeutica clinica medica nella R. Università.

Segretario aggiunto

Russo-Giliberti Prof. Antonino.

Tesoriere

Zona Prof. Temistocle, Primo assistente all' Osservatorio Astronomico.

RELAZIONE ACCADEMICA

PER GLI ANNI 1903-4

Letta dal Segretario Generale

PROF. LUIGI SAMPOLO

nella tornata del 20 Novembre 1904.

Relazione per gli anni 1903-4

SOMMARIO: Fondazione di Studî Sensales—Congresso Zoologico in Rimini—Congresso petrarchesco in Arezzo — Congresso dell' Associazione artistica e letteraria in Marsiglia — Letture: Capitò, *Le foreste in Montagna;* Sampolo, *Una Lettera inedita di Giovanni Meli;* Pitrè, *Sulle Condizioni del Senato di Palermo cento e più anni fa;* A. De Gregorio, *Degli Aborigeni d'America*; G. De Gregorio, *Notizie dei risultamenti del Congresso degli Orientalisti nell' Aja* — Solenne tornata per il VI Centenario della nascita di Petrarca in Arezzo — Lizio Bruno, *Della Vita e delle opere di Marco Antonio Canini* — VII volume degli Atti dell' Accademia — Ricordo dei Soci trapassati: Mr. V. Di Giovanni; Prof. Francesco Randacio; Can. Giuseppe Montalbano; Mr. Maurizio Polizzi; Prof. G. Gemmellaro; Mr. Michelangelo Celesia; Vito La Mantia.

Il fatto più notevole nello anno che corre è il decreto del 26 giugno 1904 con cui è eretta ad ente morale la Fondazione di Studî Sensales, affidandone l'amministrazione alla nostra Accademia.

Nell' ultima mia relazione, commemorando il socio Giuseppe Sensales, parlai di quella Fondazione di studî e augurai che presto fosse riconosciuta come ente morale.

Il fondatore incaricò di stenderne lo Statuto tre funzionarî: il primo Presidente della Corte di Cassazione di Roma, il Sindaco di Roma e il Rettore di quella Università.

Il Primo Presidente G. B. Pagano Guarnaschelli, siciliano e palermitano, pensò che l'amministrazione della Fondazione dovesse affidarsi alla nostra R. Accademia, come la sola dal Sensales nominata, e prima chiamata a indire il concorso.

Il premio triennale sarà conferito da quattro Accademie:

La nostra R. Accademia;

La Società Reale di Scienze di Napoli;

La R. Accademia dei Lincei;

Il R. Istituto Lombardo.

Quanto pregio verrà da ciò alla nostra non occorre dire. La nostra, che ha goduto buona riputazione fra le consorelle, assurgerà ora a maggiore importanza, e per essa il primo concorso sarà un fatto grandissimo.

Dal curatore della eredità, Senatore Calcedonio Inghilleri, è stato reso il conto della sua gestione e fatta consegna degli effetti del fondatore.

Il concorso deve bandirsi un mese prima del triennio, ossia in dicembre.

Dell' onore che ci è stato conferito daremo lode all' illustre Presidente della Cassazione di Roma e all'On. V. E. Orlando, Ministro per la pubblica Istruzione: siciliani e palermitani entrambi, non hanno inteso rendere un favore, ma un atto di giustizia.

Il Presidente della R. Società di Scienze di Napoli scriveva a noi: " Con le rendite disponibili il primo sarà già un bel premio, e dopo estinti i legati, diverrà addirittura un premio cospicuo ".

Dal Presidente del Real Istituto Lombardo si ebbe una bella lettera di cui piacemi rilevare il principio:

" Accuso a V. S. ricevuta della di Lei lettera in data 26 scorso agosto, e a nome dell' Istituto Lombardo esprimo anzitutto il plauso degli scienziati italiani al rimpianto Senatore Giuseppe Sensales che con nobile pensiero istituì una fondazione di studî per lo incremento del sapere in Italia ".

La Giunta Amministrativa della fondazione è così composta: il Presidente *G. Pitrè*, il Segretario Generale *L. Sampolo*; e i tre membri elettivi nominati, per deferente incarico vostro, dal Presidente, il Vice-presidente *A. Venturi*, il Direttore della Classe di Scienze Naturali professore *D. Macaluso*, e il Prof. *Salvatore Riccobono*, anziano della Classe di Scienze morali.

La nostra Accademia, che è delle più antiche e si tiene in corrispondenza con molte di Europa e di America, riceve sempre inviti per prendere parte a Congressi ed a feste letterarie.

In Rimini, città famosa per ogni ragione di studi e per la sua importante storia, celebravasi nel 1903 il IV Congresso Nazionale Zoologico.

Noi vi abbiamo fatto adesione.

La tessera dei soci rappresenta da una parte la pianta di Rimini con ai quattro angoli l'arco trionfale eretto in onore di Augusto, il ponte costruito sul Marecchia tutto di marmo a 70 metri di lunghezza e cinque

archi, incominciato ai tempi di Augusto e terminato sotto Tiberio, il teatro, un'antica porta della città.

Dall'altra parte sono i ritratti di Giano Ranco, di Francesco Bonsi, di Giovanni Antonio Battarra, valente botanico che scrisse con molta sapienza sulla crittogama del territorio riminese (1).

Il quinto Congresso avrebbe dovuto aver luogo quest'anno in settembre, ma coincidendo col Congresso internazionale di Berna fu rimandato alla primavera del 1905. Infatti nel passato agosto si tenne ad Interlacken nel Cantone di Berna il VI Congresso zoologico internazionale; che per l'Italia ha avuto uno speciale interesse, essendosi riconosciuta la nostra lingua fra le ufficiali del Congresso.

***

Nel 1904 festeggiavasi in Arezzo il VI Centenario della nascita di Francesco Petrarca, che per avventura avvenne in quella città.

Ci rappresentò nella festa il prof. Plinio Pratesi, letterato toscano, R. Provveditore agli studî.

" L'adesione all'insigne Congresso — scrivevaci il Pratesi — della nobilissima Sicilia, culla della nostra poesia, fu assai accetta alla città nativa del Petrarca ed a quanti erano lì convenuti „.

Nella sezione italiana il Presidente Attilio Hortis, insigne erudito veneto, noto per alcuni lavori sul Petrarca, dopo avere rivolto un caldo saluto all'Accademia Petrarca di Arezzo, cedette la presidenza al Petrarchista francese De Nolhac, che salì al seggio tra vivissimi applausi.

Dopo la comunicazione di numerose adesioni, si lessero relazioni critiche sulla vita e sulle opere del Petrarca.

Monsignor Enrico Salvatori annunziò la pubblicazione dei codici petrarcheschi vaticani particolarmente illustrati e riprodotti in eliotipia. Attilio Hortis presentò le iconografie della Biblioteca Rossettiana di Trieste.

Il Congresso si chiuse approvando un voto di plauso, su proposta del Prof. Pizzini, ad un personaggio non voluto farsi conoscere che offrì un premio di L. 2500 pel miglior lavoro sul Petrarca in Toscana.

Nel pomeriggio s'inaugurò alla R. Accademia Francesco Petrarca la lapide commemorativa colla seguente iscrizione dettata dal Presidente Commendatore G. F. Gamurrini archeologo toscano:

---

(1) I convegni della Unione Zoologica italiana s'iniziarono in Bologna nei giorni 24-27 settembre 1900; secondo fu quello di Napoli 10-13 aprile 1901, il terzo seguì in Roma 31 ottobre-3 novembre 1902.

" A Francesco Petrarca — Il più gentile poeta d'amore — All' instaura-
" tore delle antiche lettere — Che francando la luce del pensiero — Di-
" schiuse all'Italia e al mondo — L'odierna civiltà — Che evocato l'italico
" valore — Mosse primo a libertà il bel paese con suo capo Roma — Nel
" 20 luglio 1904 — Secentesimo dal suo natalizio — La R. Accademia Pe-
" trarca — Commemorando poneva „.

***

Nel 26° Congresso dell'Associazione letteraria ed artistica internazionale di Marsiglia, fondata nel 1878 da Victor Hugo, congresso che si è tenuto in settembre, noi siamo stati rappresentati da Giulio Lermina, Segretario perpetuo di quella Associazione.

Mirò quel Congresso a far trionfare presso tutte le nazioni civili le sante idee della Convenzione di Berna intorno alla tutela della proprietà letteraria ed artistica; idee di progresso e di giustizia che quell'Associazione spera recare in effetto.

***

Parecchie letture sono state fatte nei due anni 1903-1904.

Di esse dirò poco. Voi tutti le ricorderete; le mie parole potranno non rendervi esattamente i concetti degli autori, onde mi son proposto darvene un cenno quanto più breve.

Il prof. M. Capitò con quella competenza che il lungo magistero e la larga esperienza gli hanno fatto acquistare, trattò: *Le foreste in montagna* (1).

Svolse il tema con profonda conoscenza della storia antica e moderna sull'argomento. Rilevò le cause, onde derivò il disboschimento. Fecero allora commendevole eccezione gli ordinamenti forestali della Repubblica di Venezia.

Sorta a nazione l'Italia si diè l'ultimo crollo alla tutela dei boschi con le istruzioni forestali del 1867.

Toccò l'A. la legislazione della Svizzera, della Spagna, della Russia e della Francia, la quale ottenne grande risultamento con la legge del 4 aprile 1882.

In Italia si proposero parecchi ritocchi alla legge del giugno 1877.

Chiuse il suo bel lavoro augurando una nuova legge che riconosca quale uno dei più elevati doveri dello stato l'imboschire i bacini ibriferi dei corsi d'acqua e il tutelare le foreste esistenti e le nuove che sorgeranno.

---

(1) Adunanza del 15 novembre 1903.

***

La presente relazione sull'andamento dell'Accademia vi ha ricordato specialmente la Fondazione di Studî Sensales di cui sopra abbiamo fatto cenno. Io leggevo poi e illustravo una lettera inedita di Giovanni Meli, posseduta dal nostro illustre socio Prof. Gabriele Torelli, lettera che descrive l'unico viaggio fatto dal Meli nel 1815, l'ultimo anno di sua vita (1).

***

Il Prof. Pitrè c'intrattenne *Sulle condizioni del Senato di Palermo cento e più anni fa*, facendo utili raffronti col presente stato di cose. Egli, autore di *Palermo cento e più anni fa*, molto versato nella storia del nostro paese, ha saputo raccogliere con la maggior cura le notizie più importanti della vita municipale di quel tempo (2).

***

Antonio M.se De Gregorio trattò: *Degli aborigeni di America.*

Questa questione è ancora insoluta. Nell'antico mondo i monumenti ricordano la gloria di popoli antichi.

Alcuni riferiscono l'origine delle Tribù Indiane ai Fenici ovvero ad altro popolo antico marittimo; altri scorgono pure delle loro parentele con gli Egizi e gli Indiani; altri trovano i loro precedenti nelle Tribù di Israele che divisarono andare in lontane contrade ove nessuno era mai stato traversando nell'America per la Islanda e dallo stretto di Bering, dall'Asia nord orientale.

Il Marchese De Gregorio divide il suo tema in tre parti.

Nella prima parte esamina i disegni di due petroglifi del Chilì e di un'antichissima iscrizione. I petroglifi rimontano ad epoca arcaica ed hanno rassomiglianze con altri petroglifi di America e della Oceania.

L'iscrizione è di epoca assai più recente, però molto anteriore alla scoperta di Colombo.

Nella seconda parte l' autore dà un cenno de' costumi e dello stato di ordinamento sociale degli abitanti di America al tempo del Colombo.

Nella terza dà un ragguaglio della navigazione degli antichi abitanti del vecchio continente riportando molti brani di autori greci e romani, dai quali egli ritrae che gli antichi arrivarono in America, specialmente i Fenici.

---

(1) Adunanza del 17 aprile 1904.

(2) Adunanza del 14 febbraio 1904.

* * *

Il Prof. Giacomo De Gregorio, che rappresentò nel Congresso degli Orientalisti nell'Aja la nostra Accademia, ci diè esatta notizia dei risultamenti di quel Congresso (1).

* * *

Solenne fu la tornata in cui celebravasi il 6° Centenario del nascimento di Francesco Petrarca.

L'illustre socio Prof. Ugo Antonio Amico innanzi eletto e numeroso uditorio fece una splendida conferenza, bella pel contenuto, elegante per la forma. Ed era egli degno dell'alto argomento perchè aveva fatto lunghi e severi studî sul Petrarca e brani non pochi avea tradotto dal poema *De Africa.* Rileggendo alla nostra Accademia il suo bel discorso dettato per il Liceo V. E. rispose al vivo desiderio di quanti non lo ebbero udito e qui riscosse unanime plauso.

* * *

Il Prof. Letterio Lizio Bruno trattò: *Della vita e delle opere di Marco Antonio Canini.*

Nel lavoro nutrito di concetti e di sentimenti, egli riguardò la vita e le opere del Canini, in relazione ai principii estetici, di cui toccò le quistioni più importanti.

Tratteggiò le fortunose vicende di lui, uomo di pensiero e di azione che trascorse tanta parte della sua vita fuori d'Italia, in Grecia, in Costantinopoli. Discorse delle sventure che specialmente negli ultimi tempi egli sofferse; e dei nobili aiuti che gli prodigò l'insigne indianista piemontese Gaspare Gorresio. Fece particolarmente un esame estetico delle opere poetiche, ponendole in relazione ora coi classici Greci e Latini, ora collo Schiller, col Geibel, col Moore, coll'Hugo.

Evocò verso il fine la splendida figura di F. P. Perez, di cui citò alcune eloquenti parole tendenti a scuotere dal torpore la gioventù, conchiudendo che le nobili e grandi idee nella vita pratica sono azioni generose e nel campo del pensiero opere d'arte (2).

---

(1) Adunanza del 18 aprile 1903.

(2) Adunanza del 17 luglio 1904.

*
* *

È uscito in questo anno il volume VII dei nostri Atti, nel quale sono importanti lavori della Classe di Scienze naturali, e delle altre due di Scienze morali e politiche e di Lettere.

Vi si leggono due lavori notevolissimi, l'uno: *La prima lotta di Federico II di Svevia col papato. Le finanze, e la Corte di Federico II di Svevia*, dell'illustre prof. Giuseppe Paolucci, che con queste e con le precedenti memorie lette nella nostra Accademia ha egregiamente illustrato i tempi di quel grande imperatore; ed uno del prof. Carlo Garufi: *I diplomi purpurei della Cancelleria normanna e Elvira prima moglie di Re Ruggero.*

*
* *

La morte in questi due anni 1903-4 ha assottigliato le nostre file.

Il mio discorso non è una commemorazione di soci trapassati; è invece una notizia di ciò che è avvenuto durante il biennio e non possono tacersi i nomi di coloro che in vita onorarono con le loro opere il nostro Istituto.

Io non posso ritrarre appieno dei parecchi che ci sono mancati, lieto se potrò di tutti bene tratteggiare le nobili figure.

È morto il 29 luglio 1903 nella natia Salaparuta M.r Vincenzo Di Giovanni, ma anni prima le sue facoltà mentali erano mano mano declinate ed oscurate.

Professore di Filosofia nel Seminario Arcivescovile e nel Liceo Vittorio Emanuele, passò infine all' Università. Studiosissimo della storia siciliana, promosse la conservazione di antichi monumenti.

Letterato, filosofo, teologo, i suoi scritti si dividono in letterari, filosofici e di apologia e archeologia cristiana.

Notevoli sono i lavori sulla storia della filosofia in Sicilia e gli altri sul Miceli, Hartman e Miceli: *Il padre Giuseppe Romano e l' ontologismo in Sicilia; Pico della Mirandola; Giordano Bruno.* Seguiva le teorie del Gioberti.

Illustrò con svariati scritti non pochi monumenti della città di Palermo, narrò la storia delle Accademie degli Accesi e dei Riaccesi e del Buon Gusto.

L'opera che gli dà più fama è la *Topografia antica di Palermo dal secolo X al XV*, per la quale meritò due medaglie d'oro.

Socio corrispondente dell'Istituto di Francia e di quello del Belgio, ve-

scovo di Teodosiopoli, il suo nome sarà ricordato con molta lode nei fasti della letteratura siciliana del secolo XIX quale insigne erudito, valente filosofo e apologista e qual Presidente di questa nostra Accademia.

* * *

Il prof. Francesco Randacio, nato in Cagliari, ebbe per seconda patria Palermo, ove dimorò per oltre quaranta anni.

Mentre i suoi discepoli gli preparavano solenni feste per il cinquantennio del suo insegnamento, egli spegnevasi serenamente nel febbraio del 1903.

Valoroso professore di anatomia formò nel nostro Ateneo un gabinetto anatomico, degno di esso.

Durante la funesta invasione colerica del 1866, nominato dal Municipio Direttore dei servizî sanitarî, adempì l'ufficio con la maggior cura e col maggior coraggio dovendo vincere i pregiudizi del popolo intorno alla origine del fatale morbo.

Il Municipio lo decorava di una medaglia con questa leggenda: " Per l'esimia assistenza durante il colera del 1866 ".

I suoi lavori scientifici e letterari lo chiariscono valente nella scienza anatomica e valente letterato.

* * *

A 28 aprile 1903 morì il Can. Giuseppe Montalbano da Piana dei Greci.

Alunno del celebre Seminario di Monreale, professore di umane lettere in quello Arcivescovile di Palermo, professore di rettorica e prefetto di studi in Cefalù, direttore del nostro Ginnasio Umberto I, poi della scuola magistrale maschile, indi della femminile, insegnò infine morale nella Scuola Superiore femminile Giuseppina Turrisi Colonna.

Dettò versi latini e greci e italiani e bellissime iscrizioni, ed erano sue quelle che in questa Accademia si lessero nelle solenni tornate: *Centenario del trasferimento dell'Accademia nel Palazzo Pretorio; Cristoforo Colombo; Filippo Parlatore.*

* * *

Maurizio Polizzi, alunno del Seminario Monrealese, vinse nel 1844 il concorso di M.r Paolo Di Giovanni.

Insegnò in quel religioso Seminario lettere italiane, latine e greche, nelle Scuole dei pp. Benedettini e del Seminario Arcivescovile, ed il magistero fu la carriera gloriosa della sua vita. Per lunghi anni tenne la prefettura al Convitto Arcivescovile dei Chierici Rossi.

Più tardi verso il 1878 fondò il Convitto Guglielmo Secondo; ritiratosi di là, tenne la direzione delle Scuole Arcivescovili. Scriveva con finitezza di gusto nella lingua italiana, latina e greca. È doloroso che di lui ci restino pochi lavori (1).

***

Moriva nel volgente anno l'illustre G. G. Gemmellaro, socio fin dal 1869, anziano della Classe di scienze naturali, Vice-presidente e infine Presidente onorario.

Professore di geologia e mineralogia nella nostra Università, seguì il novello indirizzo delle ricerche speciali. Versatosi nello studio analitico degli strati mesozoici della Sicilia, ne portò la conoscenza a grande altezza.

Son vanto di lui la scoverta della fauna parmiana di Palazzo Adriano e l'altra della grotta ad ossami e armi di pietra nei dintorni della Grazia di Carini.

Il Museo geologico del nostro Ateneo è degno di essere posto a raffronto delle collezioni paleontologiche del British Musaeum.

Lasciò parecchie opere, delle quali la più importante: *Fauna dei calcari con Fusulina della Valle del fiume Sosio nella Provincia di Palermo,* è rimasta incompiuta.

***

Il Cardinale Michelangelo Celesia, nostro socio onorario, fu Abate di Monte Cassino, Vescovo di Patti, Arcivescovo di Palermo. Stimato dal Pontefice Leone XIII, dotto nelle scienze sacre, ha lasciato parecchi volumi in cui sono raccolte tutte le sue pastorali di Monte Cassino, di Patti e di Palermo (2).

Destò ammirazione la sua condotta nel colera del 1885, quando Egli si vide in mezzo ai colerosi porgere parole di conforto e di speranza e prestare aiuti pecuniari. In tanta gara di abnegazione l'insigne Prelato profferivasi degno dell'alto suo ufficio.

Nel secolo XVII, gli Arcivescovi di Palermo erano i protettori eccle-

---

(1) Nel 1897 uscivano per la scuola tipografica del " Boccone del Povero ": *Esercizi di poesia latina e italiana fatti dagli alunni della Scuola Arcivescovile di Monreale sotto la direzione di M.r Maurizio Polizzi.*

(2) Vedi *Opere pastorali* edite ed inedite del Cardinale Michelangelo Celesia, Arcivescovo di Palermo, pubblicate per cura del Can. Giuseppe Ferrigno, e morto lui, dal Canonico Cascavilla. — Vedi CASCAVILLA: *Vita di Michelangelo Celesia.*

siastici dell'Accademia. E primo fu nominato Mons. Domenico Russo. Succedette a lui Mons. D. Giuseppe Melendez e poi Mons. Marcello Papiniano Cusani. A costui seguì D. Serafino Filingeri Cassinese, patrizio Napoletano, e poi Mons. Don Ferdinando Severino.

Secondo i nuovi ordinamenti dell'Accademia gli Arcivescovi possono essere iscritti nell'Albo dei Soci onorari.

***

Non posso chiudere questi brevi cenni senza un ricordo di Vito La Mantia, Presidente onorario di Corte di Appello.

Egli spese tutta la sua non breve vita nello studio della storia del diritto di Sicilia e anche d' Italia, e venne in altezza di fama fra i cultori più dotti della storia del diritto, specie della medioevale per le molteplici sue opere. Indagatore diligentissimo, ricercò, raccolse il nostro antico diritto. Lasciò ai suoi degni figli non di tesori eredità, ma l'esempio di una vita altamente operosa di studi (1).

***

Ho finito.

Parrebbe che dopo l'onore che alla nostra Accademia è venuto dalla Fondazione di Studî Sensales, di cui siamo gli amministratori, mettendosi la nostra accanto a quelle di Napoli, di Roma e di Milano, parrebbe, dico, che la nostra dovrebbe ottenere il pareggiamento con quella di Torino.

(1) Vedi nel *Circolo Giuridico,* Rivista, a pag. 164-5, anno 1904: *Vito La Mantia.*

RELAZIONE ACCADEMICA

PER GLI ANNI 1905-6
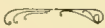
Letta dal Segretario Generale

PROF. SALVATORE RICCOBONO

nella tornata del 5 Agosto 1906.

Relazione per gli anni 1905-6

SOMMARIO: Ringraziamenti — Elezioni del magistrato accademico e di soci — Fondazione di Studî Sensales — Primo centenario dell'Ateneo palermitano — Dotazione del Municipio all'Accademia — *Bollettino* per gli anni 1903-5; VIII volume della III serie degli *Atti* — Letture: G. Pitrè, *Sul Viaggio di Goethe a Palermo nella primavera del 1787;* L. Azzolina, *La contraddizione amorosa del Petrarca;* A. Borzì, *Della biologia della germinazione dei semi di araucaria;* G. B. Siragusa, *Di una probabile rappresentazione dell'Aula regia o sala verde;* S. Riccobono, *Il valore delle interpolazioni nel Corpus iuris civilis per la conoscenza del diritto classico;* G. Pagano, *Popoli scomparsi; il popolo sicano-siculo;* G. Savagnone, *Sui Concili e Sinodi di Sicilia;* E. Besta, *Sulla Summa perusina* — Ricordo dei soci defunti: Luigi Sampolo; Raffaele Starrabba; Augusto Conti; Fedele Lampertico; Matteo Ardizzone; Michele Russo Onesto; Salvatore Di Bartolo; Francesco Di Chiara — Per il pareggiamento dell'Accademia.

Nell'adempiere ad un dovere così onorevole, di riferire sull' andamento della nostra Accademia negli anni 1905 e 1906, permettete che la mia prima parola sia di ringraziamento a Voi, illustri Colleghi, che mi voleste elevare all'ufficio di Segretario Generale. Io non mi riconosco alcun titolo per meritare in questo eletto consesso un grado così eminente; e come il più umile studioso non posso che dirmi grato di un attestato così lusinghiero di stima, che mi viene da Voi, Maestri provetti, che rischiarate il cammino in ogni ramo del sapere.

Ma di tanto onore ricevuto, null'altro sento di poter dare in contracambio se non la promessa di adoperare tutte le mie forze per rendermi degno della Vostra benevola fiducia.

* * *

Nella tornata del 17 dicembre 1905 Voi rinnovaste le cariche accademiche: confermaste Presidente il Comm. G. Pitrè, che con le sue opere geniali, vibranti di vivo amore cittadino, ha dischiuso nuovi orizzonti ed è salito al più alto grado di popolarità.

Nominaste Vice Presidenti il Barone Raffaele Starrabba e l'illustre Comm. Prof. Adolfo Venturi: Direttori di classe: il Prof. Comm. Damiano Macaluso: il Prof. Comm. G. Ricca Salerno; il Prof. Comm. Antonio Salinas: nomi tutti preclari nel mondo scientifico che tengono alte le insegne gloriose della scienza.

Altri mutamenti vi piacque fare tra gli Anziani delle varie Classi e i Segretari.

Socii onorari furono eletti: nella tornata del 18 giugno 1905, Arturo Graf, Rodolfo Renier, Pagano Guarnaschelli, ed inoltre i soci corrispondenti senatori Graziadio Ascoli e Paolo Lioy.

Nella tornata del 21 gennaio 1906, infine, il sen. Alessandro D'Ancona i quali tutti, pervenuti per altezza d'ingegno ai fastigi dell'arte e della scienza, onorano la patria.

Il 18 giugno 1905 furono promossi alla categoria di soci attivi: il prof. Giuseppe Cosentino, il Comm. Rosario Salvo di Pietraganzili, il Prof. Letterio Lizio Bruno; eletti soci collaboratori: il Prof. Oreste Zuretti e il Prof. Enrico Besta.

Nella tornata del 21 gennaio 1906 passaste il Prof. G. Federico-Pipitone alla categoria dei soci attivi: eleggeste soci collaboratori: il Prof. Nicola Zingarelli, il Prof. Guglielmo Savagnone ed il Prof. Giacomo Pagano.

* * *

La fondazione di studi Sensales, eretta ad Ente morale con Decreto 26 giugno 1904, non è ancora entrata nel periodo di sua attività.

Una lite molesta, suscitata da chi pretende aver diritto ad una quota del patrimonio Sensales, ha impedito ogni azione per il conferimento del premio triennale.

La nostra Accademia, cui è affidata l'amministrazione, vigila, per mezzo della Giunta amministrativa da Voi nominata, perchè quel patrimonio rimanga integro per il nobile fine, secondo la volontà del testatore.

La lite, che già nell'inizio ha subito alterne vicende, segue il suo corso ed è ancora nella sua prima fase. Auguriamoci che l'intoppo possa ben

presto esser rimosso, e che quel patrimonio destinato alla scienza dia i migliori frutti per l'alta cultura nazionale, per la gloria d'Italia.

***

Nel maggio ora scorso l'Ateneo Palermitano celebrò il suo primo centenario. L'Accademia vi prese parte, rappresentata dal Presidente.

Le feste si svolsero solenni, degne del nostro massimo Istituto di scienza, mercè l'opera illuminata del magnifico Rettore, Prof. Luigi Manfredi e la cooperazione degli studenti, che con l'entusiasmo della giovinezza e con nobile spirito goliardico conferirono alla solennità una nota altissima.

L'avvenimento era degno fosse ricordato, perchè esso segna pure il principio d'una nuova éra per il nostro Studio, iniziandosi il secolo secondo di sua vita con lieti auspici, con nuove forze per le nobili battaglie della scienza, per la maggior gloria del pensiero e del sapere.

***

La vita della nostra Accademia è stata fiorente più che mai in questi due anni.

Ma per fatale contrasto lo stato finanziario, che mai fu prospero, ebbe di recente un colpo inaspettato.

Il Municipio che fin dal 1791 aiutò l'Istituto con una tenue dotazione, che nel 1883 si era elevata a L. 2000, la negò nell'anno 1905.

Il danno che siffatto provvedimento avrebbe arrecato alla Accademia è evidente; ma il disastro potè essere scongiurato dall'opera energica e solerte del nostro beneamato Presidente, che cooperato da illustri cittadini, tra i quali a titolo d'onore ricordo il Comm. Avv. Leonardo Ruggiero ed il Prof. Comm. Vincenzo Cervello, ottenne che la dotazione fosse ripristinata. Ed il Consiglio comunale di Palermo fece opera civile, mostrandosi consapevole della missione e dei doveri che nell'orientamento dei popoli moderni ha lo Stato ed il Comune. Essi non possono esaurire il loro còmpito provvedendo soltanto ai bisogni materiali o spiegando semplicemente la loro azione giuridica; perchè la gloria civile delle nazioni e delle città singole è data dal sapere, da tutte le manifestazioni del pensiero.

Negl'istituti scientifici tutta la vita di una città è concentrata e riflessa come in uno specchio; da essi può misurarsi fin nei più piccoli particolari il grado di civiltà raggiunto, il posto che nel consorzio civile compete ad una città o nazione.

***

Or ora si è pubblicato il Bollettino per gli anni 1903-5 che dà contezza della composizione del magistrato accademico, quale lo voleste nel triennio 1903, 1904, 1905, e contiene insieme il catalogo degli Atti delle Accademie e Istituti scientifici che riceviamo in cambio dei nostri.

Sono circa 200 Accademie e Istituti scientifici, nazionali e stranieri, che hanno relazione con la Nostra.

Ed ora vi si aggiunge l'Accademia di Porto ed altri sodalizi di cultura, i quali ci hanno richiesto il cambio degli Atti.

In corso di stampa è il vol. VIII della serie III degli Atti, che conterrà la Relazione per l'anno 1904, letta il 20 novembre dello stesso anno e che fu, purtroppo, l'ultima presentata a Voi da Luigi Sampolo; conterrà poi comunicazioni e pregevoli scritti su vari argomenti.

***

Le letture si sono seguite senza interruzione. Le troverete raccolte nel volume degli Atti che vedrà la luce sullo scorcio dell'anno; qui mi piace ricordarvene gli argomenti, tutti di grande interesse storico e scientifico ed al cui svolgimento mostraste vivo gradimento.

Il nostro Presidente v'intrattenne nella tornata del 30 luglio 1905: *Sul Viaggio di Goethe a Palermo nella primavera del 1787,* ed altri chiarimenti sul geniale argomento aggiunse nella seduta del 19 novembre dello stesso anno.

Una memoria del prof. Liborio Azzolina dal titolo: *La contraddizione amorosa del Petrarca* fu presentata nella stessa seduta del novembre dal socio Prof. Alfonso Sansone. La memoria giudicata favorevolmente vedrà la luce negli Atti.

Il Prof. Antonino Borzì disse nella seduta del 16 aprile 1905 *della biologia della germinazione dei semi di araucaria.*

Il socio Prof. G. B. Siragusa trattò: *Di una probabile rappresentazione dell'Aula regia o sala verde in una miniatura del Codice 120 della Biblioteca civica di Berna.*

Data una notizia sommaria del codice predetto, contenente il *Carmen* o *Liber ad honorem Augusti* di Pietro da Eboli, Egli richiamò gli accenni

che della così detta *Aula Regia o sala verde* si leggono in Ugo Falcando, in Ibn Gubayr, nel poeta Abd-er-Rahman, nel cronista catalano Muntaner etc., e da questi accenni ricavò che l'Aula predetta dovette essere vastissima, annessa e sottostante al Palazzo Reale di Palermo e limitata, almeno da due lati, da portici e colonnati. Presentò quindi la riproduzione di una delle 53 miniature del codice di Berna, la quale rappresenta una specie di cortile fiancheggiato da portici e da colonne collegate da archi vagamente intrecciati, nel cui centro zampilla la Fons Arethuse e che dalla leggenda esplicativa è chiamata: *Teatrum imperialis palacii.* Dopo avere ricordato che l'*Aula Regia* del Palazzo reale di Palermo è da Abd-er-Rahman denominata con un vocabolo arabico che l' Amari traduce *Teatro*, che il Palazzo reale di Palermo potè essere chiamato imperiale sotto Enrico VI di Casa Sveva in cui onore Pietro da Eboli dettò il suo carme, e che questo poeta conobbe certamente la città di Palermo, i suoi edificii, i suoi quartieri, dei quali dà cenni assai precisi, e, infine, che le peculiarità della miniatura corrispondono a quelle dateci da altre fonti coeve, Egli chiude la sua interessante comunicazione dicendo che in quella miniatura del sec. XII si volle probabilmente rappresentare l'*Aula Regia* e che quindi essa ha una singolare importanza.

Nella stessa seduta, io v'intrattenni sul tema: *Il valore delle interpolazioni nel Corpus iuris civilis per la conoscenza del diritto classico.*

Il socio Prof. Giacomo Pagano nella tornata del 25 marzo 1906 lesse un lavoro dal titolo : *Popoli scomparsi; il popolo sicano-siculo.*

Due comunicazioni furono fatte nella seduta del 22 aprile 1906, dal Prof. Guglielmo Savagnone l'una, dal Prof. Enrico Besta l'altra.

Il Savagnone diede contezza di un suo lavoro: *Sui Concili e Sinodi di Sicilia,* nel quale, in una prima parte tratta largamente della storia dei Concilî provinciali, dei Sinodi e delle conferenze episcopali; e dà poi notizia di due Sinodi inediti, di Messina il primo dell'anno 1398, l'altro di Malta del 1668 ; nella seconda parte si occupa della struttura del Sinodo e del problema della maggiore o minore partecipazione del basso clero nella discussione ed approvazione delle costituzioni sinodali, venendo infine all'esame d'un problema gravissimo, cioè l'importanza delle norme contenute nelle costituzioni sinodali per lo sviluppo del diritto canonico e del diritto ecclesiastico siculo.

Il Prof. Besta comunicò i risultati d'uno studio critico sulla *Summa perusina.* Movendo dal concetto che la *Summa* più che come un monumento

di coltura romanistica, debba considerarsi come opera rivolta alla pratica ed alla pratica inspirata. Egli esamina sistematicamente il suo contenuto per riguardo al diritto pubblico, processuale e privato, riprendendo infine le quistioni relative all'età ed alla patria della stessa compilazione.

Del resto l'attività intellettiva dei nostri colleghi non va soltanto guardata nei nostri *Atti*. Alle pubblicazioni periodiche di Sicilia e del continente italiano i nostri consocî affidano i frutti del loro ingegno e delle loro sapienti indagini: e, fuori di quelle, han dato e danno alla luce opere a parte che onorano il senno e gli studî non pur della Sicilia ma della nazione tutta. Io mi astengo dal fare nomi per non offendere la loro modestia.

***

Lutti gravissimi hanno funestato la nostra famiglia accademica nel biennio trascorso.

Il 24 febbraio 1905 perdemmo Luigi Sampolo che tenne lungamente l'ufficio di Segretario Generale dell'Accademia.

Nella tornata del 19 marzo il nostro Presidente disse di Lui nobili e sentite parole e tolse in segno di lutto la seduta: indi il 18 febbraio 1906, nel primo anniversario di sua morte, ne fu fatta solenne commemorazione.

Pochi mesi addietro, il 12 maggio scorso, spegnevasi il Barone Raffaele Starrabba, che avevate eletto vice Presidente nell'ultima formazione del magistrato accademico. Altri dirà di lui come paleografo di grande valore, come storiografo di non comune diligenza: io non posso qui non ricordare le singolare benemerenze di Lui come erudito nelle discipline storiche dell'isola, e come patriotta nel miglior significato della parola.

Dei socî onorarî perdemmo Augusto Conti e Fedele Lampertico, l'uno e l'altro scrittori limpidi ed eloquenti, spesero nobilmente la vita per la scienza e per l'umanità, lasciando i loro nomi legati alla storia.

Perdita dolorosa è stata quella di Matteo Ardizzone, antico nostro consocio, che alla profondità degli studî filosofici accoppiava fine gusto per le lettere, larga conoscenza delle lingue classiche e straniere, che esercitò traducendo nella nostra in eletti metri poesie di sommi scrittori.

L'Avv. Michele Russo Onesto, da Segretario aggiunto dell'Accademia era stato molto attivo e solerte; promosso ad alti gradi nella magistratura,

abbandonò Palermo rimanendo pur sempre affezionato al nostro Istituto. Anche lui abbiamo perduto in Civitavecchia; e con lui in Palermo un dotto ecclesiastico, mons. Salvatore Di Bartolo, uno dei socî ordinarî componenti il nostro Magistrato accademico, e negli ultimi del mese di luglio ancora il D.r Francesco Dichiara, abile chirurgo nei suoi tempi ed autore pregiato di una guida all'anotomia chirurgica delle regioni.

Signori,

Il mio predecessore, che ebbe sempre per la nostra Accademia vivo interessamento, soleva chiudere le sue relazioni esprimendo, con tenacia Catoniana, il voto che la nostra Accademia possa ottenere il pareggiamento con le altre maggiori, onde aver con esse comuni i privilegi.

Ripetere questo voto forse potrà giovare, perchè noi non chiediamo un atto benevolo dal Governo, ma la riparazione d'una ingiustizia compiutasi a danno della Sicilia, che per questo riguardo, come in tanti altri, fu considerata come una accessione delle provincie vicine continentali.

Si volle così disconoscere e la storia e la gloria intellettuale di questa isola, che in ogni tempo fu uno dei più puri focolari del pensiero, di civiltà superiore.

CLASSE DI SCIENZE NATURALI ED ESATTE

RELAZIONE

SULLE MISURE DI GRAVITÀ RELATIVA

eseguite in Sicilia nel triennio 1904-06

Lettura fatta dal Vice-Presidente

PROF. ADOLFO VENTURI

nell'adunanza del 18 Novembre 1906.

RELAZIONE

SULLE MISURE DI GRAVITÀ RELATIVA

eseguite in Sicilia nel triennio 1904-06.

Signori,

Or compiono esattamente sette anni dal giorno in cui ebbi l' onore di intrattenere questa insigne Accademia sui primi risultati delle operazioni di gravità che nell'Isola nostra venivano istituiti per una scientifica intesa fra l'Osservatorio di Catania e l'Istituto di Geodesia affidato alle mie cure. Io mi limitai in quel giorno a riferire ai Colleghi ciò che più interessava conoscere in riguardo alle determinazioni che io, col personale dell'Istituto geodetico, aveva compiute nelle piccole isole che, quasi satelliti immobili, circondano l'isola madre, da tramontana a mezzogiorno. Quelle prime ricerche erano state condotte a termine mediante gli ajuti che agli scarsi mezzi del Gabinetto erano stati apprestati e dal Ministero della Marina, e dalla munifica azione che il Comm. Florio volle esercitare sulla Navigazione Generale Italiana in ordine ai trasporti marittimi. Ma quella prima campagna valse ad attirar su questi lavori l' attenzione benevola della Commissione reale che presiede alla Geodesia italiana; e da allora in poi, questo Istituto geodetico fu messo in grado di compiere altri lavori del genere, senza ricorrere alla privata cooperazione, non sempre pronta, non sempre adeguata, e mi si lasci dire, mai decorosa a chiedersi da un Istituto scientifico di Stato.

Non v'intratterrò di nuovo, o Signori, su quanto nella seduta del 14 no-

vembre 1899 ebbi ad esporvi sul problema internazionale che mira a riconoscere la vera forma della Terra in base, fra altro, alle misure del valore che assume la costante di gravità su tutta la superficie del globo. E quando dico *superficie del globo*, intendo, come vuole la teoria, tanto la superficie solida che la liquida, che insieme limitano all'esterno la massa del nostro pianeta. Intanto, considerate, o Signori, la sicurezza audace della scienza. Quando i geodeti volsero l'animo al gran problema di cui vi parlo, si era in grado bensì di far determinazioni di gravità sul suolo rigido delle terre, ma nessun mezzo si aveva di affrontare simili ricerche sulla superficie mobile dei mari, sui quali, evidentemente, il metodo pendolare possibile solo sopra sostegno rigidamente saldo, era affatto inapplicabile. Eppure i geodeti non, esitarono ad intraprendere i lavori, allora solamente possibili, di Terra ferma, che pure è la minor parte della superficie del globo, confidando, con balda fiducia, che si sarebbe trovato un adatto metodo per esplorare anche le vaste ed instabili superfici dei mari, senza il cui contributo sarebbero state le altre misure terrestri pressochè inservibli. E come la fortuna giova agli audaci, così l'invocato mezzo di studiare la gravità su plaghe interamente marine, venne acquisito alla scienza per merito degli illustri uomini Helmert ed Häckel. Il principio a cui quest'ultimo informò il suo metodo, era stato già accennato da Mascart; ma ad Häckel va il merito di averlo reso praticamente efficace. Quel principio consiste nel confrontare una tensione con un peso; la prima non dipende dalla gravità, il secondo, invece, è ad essa soggetto; se ora il peso e la tensione si equilibrano, questa, quando sia nota, dà la misura di quello, e fa quindi conoscere l'intensità della gravità, la quale, com'è noto a parità di massa, è proporzionale al peso. La tensione, nel metodo di Häckel è quella dell'atmosfera, determinabile direttamente coll'osservazione della temperatura a cui bolle l'acqua: il peso di cui sopra è parola, è quello della colonna barometrica; l'istromento, l'ipsometro. Il risultato dei primi studî relativi, è stato questo notevole, che dà nuova forza alle celebri ipotesi di Faye e di Pratt, cioè che la gravità oceanica segue molto da vicino la legge teorica, dalla quale, invece, più o meno si discostano i valori che di essa grandezza vanno determinandosi sui continenti e sulle isole.

Ma non è già dei risultati di Häckel ch'io venni ad intrattenervi, o Signori, sibbene di quelli più modesti che io ebbi a conseguire in Sicilia; e se dei primi fui portato a far cenno, gli è perchè i fatti cospicui e universali assorbono di più la nostra attenzione, e lasciano in una tal quale penombra quelli elementi o quelle circostanze che son d'indole più locale e particolare.

Dopo la campagna del 1899, distratto da altri uffici, non ebbi agio di

riprendere il lavoro se non nella estate del 1904. Occorre ricordare, che alla fine del 1899 le misure gravimetriche esistenti in Sicilia erano quelle poco prima eseguite dal Direttore dell'Osservatorio di Catania, Prof. Riccò, sulla costa orientale dell'Isola e attorno all'Etna, e quelle da me compiute oltre che a Palermo e a Trapani, nelle piccole isole Ustica, Favignana, Pantelleria: e di queste detti conto a questa illustre Accademia. Nel riprendere, dopo quattro anni il lavoro, si disegnava indispensabile un triplice programma, affin di giungere a distendere su tutta l' isola, una ben contesta ed uniforme rete gravimetrica. I tre rami di questo programma dovevano essere: 1° Esplorare l' interno dell' Isola, poichè sino allora non si avevano che determinazioni costiere, ed estendere queste ultime, sia operando lungo tutta la costa *Sud*, affatto inesplorata, sia completando lo studio della costa *Nord* da Termini a Milazzo; 2° Eseguire una nuova deduzione della gravità a Palermo, che per noi è stazione fondamentale, affine di esser maggiormente assicurati sul valore di quella costante che serve di sostegno a tutte le altre misure gravimetriche; 3° Effettuare una operazione comune in un luogo determinato, fra il Prof. Riccò e me, onde constatare se i due gruppi di misure, eseguite con istromenti diversi, con provenienze varie, e con metodi non interamente conformi, fossero comparabili, ossia, se potessero i due gruppi di misure venir riuniti in un sistema unico, uniforme, omogeneo, tale insomma da potersi considerare come il *sistema gravimetrico siciliano*, interessante assai il mondo geodetico, poichè la nostra sarebbe la prima grande isola completamente esplorata dal punto di vista gravimetrico. Voi intendete, o Signori, come un tal programma fosse di non poco momento, e non privo di cause emozionanti; chè anche la scienza ha le sue emozioni, e non solo l'arte; ogni volta che la mente si approssima al vero, si sente compresa da un senso di riverenza che è identico a quella che prova il credente a piè dell'altare. Ma nel mio caso l' emozione nasceva anche da ragioni subbiettive. Si trattava di saggiare i risultati da me ottenuti confrontandoli con altri omai sicuri, fuori di qui determinati con notevoli mezzi di precisione e di competenza. L'alea corsa era quella, o di avere assicurata, una volta per tutte, l'attendibilità delle mie determinazioni, o di veder vacillare l' edifizio con tanta fatica morale e materiale elevato. Chi conosce l'estrema delicatezza delle misure gravimetriche, sa che spesso basta un imprevedibile nonnulla, un decimo di secondo di dubbio nell'accertamento del moto diurno del pendolo, un'infinitesima flessione insospettabile del piano d'agata dell'apparato di Sterneck, e simili cause evanescenti, per compromettere irrimediabilmente anche la più coscienziosa ed accurata di tali operazioni. Era dunque naturale una certa preoccupazione: ma non trattenuto da questa, bensì solo curando la

severità del cimento, scelsi a controllo l' Osservatorio di Padova poichè l'illustre Direttore Lorenzoni è il più competente in materia che vanti l'Italia. E la doppia investigazione fu compiuta nell'estate del passato anno, riuscendo a risultati concordantissimi, quali posson dirsi quelli che differiscono fra loro di quantità inferiori alla tolleranza ammessa, che è di c.m 0,005.

Questo risultato confortante conferisce alle quantità gravimetriche dell'Isola una sicura attendibilità, la quale non potetti così recisamente affermare la prima volta che di questi studi vi diedi notizia, o Signori; imperocchè allora i pendoli di Sterneck non avevano subito che la iniziale campionatura di Vienna. La verifica di Padova, toglie omai ogni dubbio in proposito.

Ma, come sopra ho accennato, occorreva ancora concatenare le osservazioni orientali eseguite dal Prof. Riccò, con le occidentali, di mia competenza, affine di assicurarci che le une e le altre potessero riguardarsi come pertinenti ad una stessa famiglia. Fu scelto Milazzo come luogo di allacciamento ed insieme di verifica: in quella città il Riccò aveva stazionato nel 1898; io vi operai nell'agosto decorso... ed anche stavolta il coordinamento risultò più che soddisfacente, poichè la differenza fra i nostri due risultati non superò c.m 0,006; sempre vicinissima, quindi, alla tolleranza sopra dichiarata.

Da quanto ho esposto si rileva, quindi, che la rete gravimetrica della Sicilia è da considerarsi quale uniforme, omogenea, e poggiata sopra base sicura. Questi risultati importanti era opportuno di mettere in evidenza, anche senza rispettare l'ordine cronologico secondo cui si sono svolte le operazioni di gravità nel triennio 1904-5-6; ma dopo questa piccola infrazione, che spero sarà perdonata, vengo a dar breve conto, in ordine successivo, degli altri lavori eseguiti, e che al piano generale si riconnettono.

Nel 1904 le investigazioni furono di preferenza istituite nel massiccio centrale dell'Isola ove era interessante accertare se il fatto generalmente osservato della diminuzione di gravità nell' interno delle terre, trovasse, anche presso di noi, nuova conferma. A questo scopo, furono scelti tre punti configuranti un triangolo pressochè equilatero assimilabile al cuore dell'Isola, e a distanze non grandi, sì da poter reciprocamente sostenersi nella concatenazione dei risultati: Villalba (Vicaretto), Caltanissetta, Castrogiovanni. Come si prevedeva, risultò luminosamente provata la deficienza di gravità, in quel triangolo: e precisamente, a Villalba fu di c.m 0,018, a Castrogiovanni di c.m 0,027, a Caltanissetta di ben c.m 0,067. In quest'ultimo luogo si è dunque riscontrata la maggior deficienza di gravità sinora offerta dalle varie contrade della Sicilia, non esclusa la regione

Etnea, la cui anomalia negativa è di circa c.m 0,013. Ora, siccome al difetto di gravità, corrisponde un difetto di massa nel sottosuolo rispettivo, e tal difetto può esser dovuto a cavità, a materie disgregate, o poco dense, etc. si può, con gran probabilità di esser nel vero, affermare che il sottosuolo dell'Etna, per quanto solcato dalle gallerie di dejezione vulcanica, deve esser più pieno, più omogeneo, più denso dei terreni sottostanti al centro dell'Isola. Ed è, infatti, questa un'affermazione che non deve produrre meraviglia, se si osserva che Caltanissetta è nel bel mezzo di una regione solfifera, la quale, secondo i canoni della geologia, dato il suo modo di formazione, non poteva costituirsi che in seno di terreni frazionati e leggieri. E ciò è confermato anche dalla determinazione fatta a Girgenti l'anno dopo (1905), ove si riscontrò pure un difetto sensibile di gravità, ammontante a c.m 0,027: ed è noto come anche il territorio di Girgenti sia come quello di Caltanissetta, ricco di depositi solfiferi.

Ma nello stesso anno 1904, per essere in grado di fare dei confronti istruttivi, si operò anche in altro punto, che pure essendo interno non appartiene più al grosso del distretto minerario; intendo nominar Corleone. Qui la gravità si trovò in eccesso, quasi a confortar le vedute precedenti: ed esattamente fu l' anomalia positiva di c.m 0,059, tuttavia minore di quelle che si erano riscontrate sino allora sulle nostre coste, orientali e nord-occidentali, e di cui ebbi l' onore di intrattenervi nella precedente mia comunicazione. Ed anche questo fatto depone in favore delle teorie omai da tutti accettate; le quali assumono che l'eccesso più forte di gravità si debba verificare, salvo eccezioni specifiche, come quella che vedemmo a Girgenti, lungo le coste marine. E senza neppure ricorrere alle misure precedenti, dette saggio di ciò l'ultima stazione fatta nella fruttuosa campagna di quel medesimo anno (1904), nella città di Termini; ove l'eccesso di gravità salì a c.m 0,068, superiore, quindi, a tutte le altre anomalie scoperte in quella campagna.

Nell' anno successivo, nuovi fatti interessanti venivano messi in luce. Il programma consisteva nella esplorazione di tutta la costa Sud, da Mazzara a Vittoria, lungo la quale nulla si sapeva delle anomalie gravimetriche, ma che poteva presentare dei fatti singolari, in relazione alla strettezza del canale marino siculo-africano. E che la speranza non fosse insana, si assunsero di provarlo i notevoli risultati che dalle esperienze si trassero. Si è sopra ricordato, come le anomalie costiere sogliono essere forti perchè le linee littoranee si considerano quali plaghe di condensazione dovuta al formarsi della concavità marina: lungo la costa sud, invece, furono riscontrati eccessi di gravità assai deboli, rispetto a quelli congeneri della costa settentrionale ed orientale; poichè partendo da Tra-

pani con c.m 0,092 si giunge a Milazzo con c.m 0,120, e uscendo da Messina con c.m 0,108 si arriva a Pachino con c.m 0,147. Tali eccessi risultarono invece di c.m 0.039 a Mazzara; c.m 0.055 a Sciacca, c.m 0.012 a Licata, c.m 0,049 a Terranova. Di Girgenti ho già parlato: ed anzi, per esso, anzichè un debole eccesso, abbiamo un difetto di gravità, che può in parte connettersi alla natura del suolo. A Vittoria, invece, l'eccesso ritorna conforme agli altri, caratteristici dalle stazioni costiere, cioè c.m 0,110; ma si consideri che tal località, tiene tanto alla regione meridionale, quanto alla orientale dell'Isola: e in quest'ultima le anomalie son forti; avendosi p. e. c.m 0,187 a Pachino, c.m 0,155 a Siracusa, c.m 0,147 a Noto, etc. luoghi questi, tutti vicini a Vittoria, la quale, quindi, rientra nel sistema di questi ultimi.

Ma discutendo i risultati ottenuti sui rimanenti punti della costa meridionale, si può trarne, colla prudente riserva che mai deve scompagnarsi da argomentazioni siffatte, qualche lume che possa portar contributo a chiarire una celebre controversia geologica. Fu mai, in età indicibilmente remote, l'Africa congiunta colla Sicilia, e si venne da questa lentamente distaccando per abbassamento graduale del suolo? Argomento a tal congettura fu dato dalla piccolissima profondità del mare nel braccio più stretto del Mediterraneo, cioè da Mazzara a Tunisi. Quel canale può chiamarsi, un bassofondo, poi che la massima profondità che s'incontra al largo non arriva ai cento metri, mentre lungo le altre coste dell'Isola, il mare rapidamente si sprofonda in abissi, che raggiungono i 2000. 2500 metri, a poche miglia dalla costa.

Una scuola di geologi esteri, con a capo il *Suess*, quella stessa scuola catastrofica, che ha intravisto l'inabissarsi della favolosa *Tirrenide*, vuole ora predire la stessa sorte alla perla del Mediterraneo. Essa, basandosi sopra presunte analogie di ordine prevalentemente biologico, pone a base dei suoi criterî l'ipotetica unione dell' Africa colla Sicilia; e considerando il fondo marino da Mazzara a Tunisi, come un istmo sommerso, profetizza il graduale abbassamento di tutto il sistema insulare Siciliano, sino alla sua lenta scomparsa sotto gli azzurri flutti di quel mare che ora ne lambe i contorni, e che si aprirebbe per inghiottire quella terra che per lungo volgere di secoli esso, sempre infido, accarezzò col suo lieve riflusso, poi che le sue furie si fransero contro le rupi salde ed incrollabili che dell'Isola sono i baluardi potenti. Questa la previsione triste: e di questi giorni pure ne sentiste un eco, o Signori, nell' insistente preoccupazione di alcuni, sul presunto affondare di Malta. Invano i geologi italiani, non per sentimento, ma per validi argomenti, han combattuto e combattono tali teoriche... non perciò cessa la scuola avversaria di profetare un tempo,

in cui il navigante passando colla sua nave sul luogo ove ora Castrogiovanni estolle al cielo le torri del suo castello normanno, abbia melanconicamente ad esclamare: " Hic olim Trinacria fuit „ ; comechè ad esso la lontanissima tradizione avrà dovuto portare all' orecchio le meraviglie di questa classica terra.

Ma le misure gravimetriche della costa sud, debbono poter dire una parola al riguardo: parola nè assoluta nè definitiva, non dovendo noi oltrepassare, nell'interpretarli, il significato dei fenomeni, che la scienza ci svela; ma sempre parola che potrà orientare la nostra mente in un senso determinato. Ora, il significato della debole anomalia riscontrata sulla costa sud rispetto alla settentrionale e ancor più alla orientale, è che sotto il fondo del mar africo vi debbono essere delle deficienze di densità molto maggiori che non sotto i fondali delle coste rimanenti; e ciò tanto più, che questi essendo molto più profondi del braccio siculo-africano, dovrebbero meno agire sui pendoli-misuratori della gravità, mentre avviene il contrario.

Stabilito questo criterio che corrisponde a leggi fisiche determinate, ne discende a fil di logica essere difficilmente ammissibile che il letto del mare africano fosse una volta allo scoperto; poichè coll'abbassarsi di esso, la materia ond'è composto, avrebbe dovuto provare un addensamento, anzichè un' attenuazione od una costituzione cavernosa o frammentaria, alle quali circostanze par che accennino le misure gravimetriche sopra riportate. Anzi, volendo andare sino al fondo di queste deduzioni, si potrebbe anche azzardar l'ipotesi opposta a quella del Suess, ed opinare che il fondo del predetto mare vada lentamente sollevandosi: opinione che al dire del Di Stefano, è caldeggiata da varî geologi, che per altri criterî di investigazione, trovano dei segni certi di sollevamento nella stessa costa sud dell'Isola nostra.

Questi risultati già sono stati utili in altri rami di studio: citerò la Comm. geod. italiana, e le dotte ricerche sugli antichi porti della Sicilia istituite dal Ch.mo Prof. Columba.

Voi, vedete quindi, o Signori, qual prezioso contributo portino le misure di gravità nello studio della distribuzione delle masse costituenti la crosta solida del nostro pianeta; quale ajuto valido esse porgono, quindi alla geologia, e, sotto certi aspetti anche alla geodinamica; senza contare poi lo scopo intrinseco e generale che tali studî hanno in se stessi: intendo, la ricerca della vera forma della superficie meccanica della Terra, cioè di quella superficie riassumente nella sua configurazione l' effetto combinato delle forze nevotoniane e centrifughe che agirono al principio delle cose,

sulla massa fluida che allora costituiva il nostro pianeta. Quale problema terrestre più gigantesco e grandioso di questo? Esso è ben degno di affaticare tutte le nazioni civili; e nell'altezza del cômpito ben è facile ai singoli. attinger le forze bisognevoli per concorrere efficacemente. ad onta di fatiche ed ostacoli, alla soluzione di un problema che sarà onore perenne della Scienza e del secolo che l'ha concepito.

DETERMINAZIONE DELLA LATITUDINE

dell' Osservatorio Metereologico Geodinamico dell' Andria

IN MESSINA

Comunicazione fatta all'Accademia

DAL SOCIO

Prof. EMMANUELE SOLER

Essendosi costruito in Messina un nuovo Osservatorio Metereologico Geodinamico, detto dell'Andria *, stimammo assai opportuno sotto vari punti di vista, la determinazione della sua latitudine astronomica.

Esso difatti, sorgendo sopra un rialzo di terra ed in luogo isolato, è visibile da molti punti della Città e da tutte le alture circostanti alla stessa, e quindi è adatto a successivi lavori d'indole geodetica ed astronomica; oltrechè per lo scopo scientifico, cui è destinato, può sempre riuscire utile la conoscenza della sua posizione esatta. Si aggiunga che in Messina non esiste, per quanto sia a nostra conoscenza, alcun punto determinato astronomicamente.

Per la operazione accennata ci avvalemmo di uno strumento Universale Ertel, che ci era stato sin dal 1903 gentilmente concesso dalla Commissione Geodetica Italiana. Esso era stato da noi sottoposto a minuto esame, e già nella estate del 1903 avevamo fatto collo stesso alcune osservazioni di latitudine in una loggetta astronomica appartenente allo Istituto Tecnico e Nautico, e sito nello ex-Convento di S. Filippo Neri. Di tali osservazioni non ci potemmo valere per la determinazione della latitudine dell' Osservatorio, giacchè questo dista dalla loggetta circa 1 Km., e non ci fu possibile, per ragioni d'indole economica e topografica, eseguire tra i due punti un riattacco, cui si potesse prestare sufficiente fiducia pel trasporto della latitudine. Si riconobbe quindi necessario di stazionare sopra luogo, e solo nella estate di quest' anno ci fu possibile avere ne' locali dello Osservatorio una stazione adatta alle nostre osservazioni.

---

* L'Osservatorio dell'Andria fu fabbricato dalla Provincia e dal Comune, e la sua direzione è stata da qualche tempo affidata al Prof. di Fisica Terrestre della R. Università.

Nello spiazzato, che circonda il fabbricato, si scelse un punto adatto perchè la roccia, su cui si voleva fondare il pilastro di sostegno dello strumento, non fosse soverchiamente profonda rispetto al livello del suolo: e quivi sopra una solida base di calcestruzzo, si elevò un pilastro di mattoni alto m. 1, 20 sul suolo e del diametro di cm. 60.

Intorno ad esso si costruì un solido capannone di legno di figura quadrata (m. 2, 20 di lato), con apposita fessura nel meridiano, difesa da sportelli mobili intorno a cerniere. Una pedana di legno, alta m. 0, 14 sul suolo, sostenuta dalle pareti del capannone e da sottostanti sostegni in muratura, lasciava il pilastro completamente isolato.

L'altezza della faccia superiore del pilastro sul mare risultò di m. 54, 10, la quale altezza si determinò mediante la misura del dislivello tra la detta faccia ed il pozzetto del barometro dell'Osservatorio, essendo già nota l'altezza di detto pozzetto sul mare da una livellazione eseguita nella Città dallo Ufficio Tecnico Comunale.

Intanto noi nel giugno di quest'anno ci occupammo di rivedere lo strumento nella detta loggetta dello Istituto Tecnico: e nel luglio, agosto e settembre facemmo nella nuova stazione dell'Osservatorio una determinazione di latitudine, di cui diamo in seguito esteso resoconto.

Crediamo doveroso rendere vive grazie alla Commissione Geodetica Italiana, che gentilmente ci concesse lo Universale Ertel, ed al Prof. Giglio, Preside dello Istituto Tecnico di Messina, che ci permise di stazionare a più riprese nella loggetta di detto Istituto.

Messina, Ottobre 1905.

PARTE I.

Studio dell'Istrumento

Lo strumento Universale Ertel adoperato è a cannocchiale spezzato. Il cerchio azimutale, non reiteratore, è diviso sino ai 3', leggibile con nonio sino ai 6'', e mediante due microscopi micrometrici sino al 1''. Il cerchio zenitale, non reiteratore, è diviso sino ai 15', leggibile con nonio sino al 1', e mediante due microscopi micrometrici sino al 1''.

I detti due microscopi sono portati da un sostegno fisso all' asse, e che porta la livella zenitale.

Ecco le dimensioni principali dello istrumento:

Diametro del cerchio azimutale	m/m	400
» » zenitale.	»	250
Altezza sino ai cuscini	»	500
Diametro dell'obbiettivo	»	50
Distanza focale del cannocchiale.	»	510
Lunghezza tubo obbiettivo	»	230
Lunghezza albero orizzontale fra i cuscinetti	»	200
Diametro albero orizzontale	»	25

Lo strumento è provvisto di due oculari, con ingrandimento di 30 e di 40. Si adoperò sempre il primo.

Il campo s'illumina da un estremo dell'albero orizzontale. Non disponendo di lampadine elettriche, per non riscaldare lo strumento durante

le osservazioni, ci servivamo per la illuminazione del campo di lampade a petrolio fisse alle pareti del casotto.

Esponiamo qui sotto lo studio dell'istrumento per le parti che interessano le osservazioni di latitudine.

I.

Studio dei microscopi micrometrici - Error periodico delle viti

I microscopi micrometrici del cerchio zenitale, segnati con A e B, portano una seghetta con 15 denti. Lo intervallo della graduazione zenitale visibile ai microscopi è di $5'$, e comprende 5 denti. La vite micrometrica, per un intero giro di tamburo (la cui testa è divisa in 60 parti) sposta i fili da un dente all'altro. Ogni parte di tamburo vale quindi approssimativamente $1''$.

Per istudiare lo errore periodico delle viti adoperammo la solita formula binomia

$$a \cos l + b \sin l \tag{1}$$

dove l è la lettura del tamburo; a e b incognite da determinarsi.

È noto che la determinazione di dette costanti può aversi per mezzo di successive misure di un intervallo ben definito, p. e., di quello compreso tra i due fili micrometrici mobili.

Pertanto, scelto un tratto ben distinto della graduazione, collimavamo le stesso con uno dei fili mobili; quindi, dopo fatta la lettura del tamburo, lo collimavamo coll'altro; e poi, usando la vite micrometrica zenitale, portavamo il tratto sul filo precedente, e così via via finchè restava coperto lo spazio di 5 denti, incluso tra due tratti consecutivi della graduazione. A partire da un dato punto del tamburo l' operazione si rifaceva quattro volte; e per ogni microscopio, e per uno spazio anzidetto, si ripetè 16 volte, iniziando con letture diverse del tamburo.

Inoltre, poichè era nostra intenzione adoperare nelle osservazioni il metodo del *run*, e quindi leggere due tratti includenti uno degli zeri della seghetta, così ripetemmo l'operazione per due spazi di cinque denti, quelli cioè entro cui sarebbero potuti cadere i tratti della graduazione nelle letture zenitali. Si procedeva nel senso crescente delle letture del tamburo.

È noto che detto δ il valor vero dello intervallo compreso tra i due fili mobili, δ_0 il valor medio delle misure fatte nelle varie regioni della vite, e posto

$$\delta = \delta_0 + k$$

dove k è incognito, la (1), opportunamente trasformata, dà lo errore residuo di lettura, mediante la

$$\Delta = k + 2a \sin \frac{1}{2}(l_2 - l_1) \sin \frac{1}{2}(l_2 + l_1) - 2 b \sin \frac{1}{2}(l_2 - l_1) \cos \frac{1}{2}(l_2 + l_1) + \\ + \delta_0 - (l_2 - l_1) \qquad (2)$$

dove l_1 ed l_2 sono le due letture effettive del tamburo, collimando il tratto prescelto coi due fili; e $\delta_0 - (l_2 - l_1) = v$ lo scostamento dalla media di una data misura dello intervallo lineare.

Mediante la (2) si stabiliscono le varie equazioni per le varie regioni della vite esplorata, partendo da punti diversi del tamburo, e col metodo dei minimi quadrati se ne ricavano a, b, k.

Nei quadri seguenti riportiamo, pei due microscopi, le medie degli intervalli misurati nei due spazi anzidetti, corrispondenti a letture iniziali, che si tenevano ogni volta possibilmente identiche pei due spazi.

Tali medie potemmo adottare per la poca diversità dei valori dello intervallo rispondenti a letture iniziali vicine.

In detti quadri L_1 è la media delle letture iniziali; I il valore dello intervallo; v lo scostamento della media segnata a piè del quadro.

Microscopio A

L_1	I	v
0, 03 (p)	34, 44 (p)	+ 1, 43 (p)
4, 70	34, 16	+ 1, 71
10, 12	34, 80	+ 1, 07
12, 51	34, 99	+ 0, 88
15, 20	34, 85	+ 1, 02
20, 00	36, 15	— 0, 28
24, 19	35, 19	+ 0, 68
28, 00	36, 53	— 0, 66
31, 28	37, 74	— 1, 87
36, 02	37, 46	— 1, 59
40, 20	36, 15	— 0, 28
43, 46	35, 64	+ 0, 23
47, 81	37, 52	— 1, 65
51, 18	36, 57	— 0, 70
54, 51	35, 44	+ 0, 43
57, 24	36, 41	— 0, 54
Media : 35, 87		

Microscopio B

L_1	I	v
0, 02 (p)	45, 45 (p)	— 1, 12 (p)
6, 17	46, 32	— 1, 99
11, 15	44, 45	— 0, 22
12, 62	43, 78	+ 0, 55
15, 45	44, 92	— 0, 59
19, 19	44, 23	+ 0, 10
23, 02	42, 48	+ 1, 85
27, 30	42, 50	+ 1, 83
28, 60	45, 15	— 0, 82
33, 30	44, 92	— 0, 59
37, 62	43, 08	+ 1, 25
41, 22	44, 10	+ 0, 23
42, 65	44, 62	— 0, 29
44, 67	45, 03	— 0, 70
50, 45	44, 52	— 0, 19
56, 95	43, 67	+ 0, 66
Media : 44, 33		

Dalla (2) precedente si cavano per ciascun microscopio le equazioni :

Microscopio A

$$\begin{aligned}
\Delta = k &+ 1,89\,a + 0,45\,b + 1,43\\
1 &+ 1,48 \quad + 1,27 \quad + 1,71\\
1 &+ 0,50 \quad + 1,88 \quad + 1,07\\
1 &+ 0,00 \quad + 1,93 \quad + 0,88\\
1 &- 0,52 \quad + 1,86 \quad + 1,02\\
1 &- 1,42 \quad + 1,26 \quad - 0,28\\
1 &- 1,82 \quad + 0,64 \quad + 0,68\\
1 &- 1,86 \quad - 0,25 \quad - 0,66\\
1 &- 1,57 \quad - 0,94 \quad - 1,87\\
1 &- 0,97 \quad - 1,57 \quad - 1,59\\
1 &- 0,34 \quad - 1,87 \quad - 0,28\\
1 &+ 0,26 \quad - 1,89 \quad + 0,23\\
1 &+ 1,17 \quad - 1,42 \quad - 1,65\\
1 &+ 1,57 \quad - 1,03 \quad - 0,70\\
1 &+ 1,84 \quad - 0,55 \quad + 0,43\\
1 &+ 1,89 \quad + 0,82 \quad - 0,54
\end{aligned}$$

Microscopio B

$$\begin{aligned}
\Delta = k &+ 0,95\,a + 1,00\,b - 1,12\\
1 &+ 0,09 \quad + 1,31 \quad - 1,99\\
1 &- 0,51 \quad + 1,39 \quad - 0,22\\
1 &- 0,68 \quad + 1,33 \quad + 0,55\\
1 &- 1,04 \quad + 0,95 \quad - 0,59\\
1 &- 1,36 \quad + 0,55 \quad + 0,10\\
1 &- 1,58 \quad + 0,13 \quad + 1,85\\
1 &- 1,47 \quad - 0.57 \quad + 1,83\\
1 &- 1,12 \quad - 0,84 \quad - 0,82\\
1 &- 0,61 \quad - 1,28 \quad - 0,59\\
1 &- 0,14 \quad - 1,54 \quad + 1,25\\
1 &+ 0,50 \quad - 1,39 \quad + 0,23\\
1 &+ 0,72 \quad - 1,25 \quad - 0,29\\
1 &+ 0,96 \quad - 1,03 \quad - 0,70\\
1 &+ 1,40 \quad - 0,34 \quad - 0,19\\
1 &+ 1,39 \quad + 0,58 \quad + 0,66
\end{aligned}$$

Da questi quadri si ebbero le seguenti equazioni normali :

Microscopio A	Microscopio B
$16\,k + 2,10\,a + 0,59\,b - 0,12 = 0$	$16\,k - 2,50\,a - 1,00\,b - 0,04 = 0$
—— $29,51\,a + 0,62\,b + 6,99 = 0$	—— $16,45\,a - 1,98\,b - 5,67 = 0$
———— —— $29,17\,b + 15,40 = 0$	———— —— $17,68\,b - 3,88 = 0$

da cui, rispettivamente, i valori delle incognite:

Micros. A: $k = +0,057$ $\quad a = -0,230$ $\quad b = -0,524$

Micros. B: $k = +0,080$ $\quad a = +0,389$ $\quad b = +0,267$

I valori veri degli intervalli sono quindi dati rispettivamente da:

$$\delta = 35\overset{p}{,}93 \qquad\qquad \delta = 44\overset{p}{,}41$$

La correzione periodica, data dalla (1), si può presentare noti i valori di a e b, mediante le

Correz. $A = +\,0\overset{p}{,}57 \sin(l + 23^\circ, 41')$ Correz. $B = +\,0\overset{p}{,}47 \sin(l + 55^\circ, 30')$

Esse servirono alla correzione delle letture zenitali relative alla latitudine, sebbene restino inferiori agli errori temibili nelle osservazioni stesse.

II.

Valore del passo delle viti micrometriche

Per determinare il valore del passo delle viti micrometriche misurammo degl' intervalli di graduazione del cerchio zenitale, distribuiti di 5° in 5° sullo stesso. Si ripeteva ogni misura tre volte, e si partiva sempre dallo zero del microscopio.

Per le ragioni dette al § precedente, tale ricerca si fece, in ogni punto prescelto del lembo, per due intervalli consecutivi visibili al microscopio, partendo per ogni intervallo dallo zero relativo.

Delle due tavole seguenti la prima si riferisce al primo intervallo che diremo I-II, la seconda al secondo intervallo che diremo II-III.

In ciascuna son registrati sotto il simbolo L lo eccesso algebrico delle medie delle determinazioni fatte in ogni punto su 300, e sotto il simbolo v gli scostamenti di esse dalla media determinata per lo intervallo medesimo.

Intorvallo I–II.

Lembo	Micros. A		Micros. B		Lembo	Micros. A		Micros. B		Lembo	Micros. A		Micros. B	
	L	r	L	r		L	r	L	r		L	r	L	r
0°	— 0,5ᵖ	+ 0,1ᵖ	+ 1,2ᵖ	+ 0,1ᵖ	120°	+ 0,8ᵖ	1,2ᵖ	+ 0,5ᵖ	+ 0,8ᵖ	240°	0,1ᵖ	0,3ᵖ	+ 0,8ᵖ	+ 0,5ᵖ
5	— 0,6	+ 0,2	+ 0,6	+ 0,7	125	0,3	0,1	1,3	+ 2,6	245	0,6	+ 0,2	+ 2,9	1,6
10	— 3,4	+ 3,0	+ 4,3	3,0	130	0,6	+ 0,2	+ 2,5	1,2	250	+ 2,7	3,1	+ 0,8	+ 0,5
15	+ 2,6	— 3,0	+ 3,0	1,7	135	0,9	+ 0,5	+ 1,5	0,2	255	+ 2,1	2,5	+ 1,3	0,0
20	— 4,2	+ 3,8	1,4	+ 2,7	140	0,9	+ 0,5	+ 1,1	+ 0,2	260	+ 0,8	1,2	+ 3,6	2,3
25	— 1,4	— 1,0	+ 1,9	0,6	145	1,3	+ 0,9	+ 3,8	2,5	265	+ 3,9	1,3	+ 0,3	+ 1,0
30	+ 1,6	— 2,0	+ 1,8	0,5	150	1,9	+ 1,5	0,7	+ 2,0	270	+ 0,2	0,6	+ 0,9	+ 0,1
35	— 1,9	+ 1,5	+ 2,8	1,5	155	0,5	+ 0,1	+ 1,4	0,1	275	+ 2,5	2,9	+ 5,5	4,2
40	— 1,8	+ 1,4	1,1	+ 2,4	160	2,3	+ 1,9	0,0	+ 1,3	280	+ 2,8	3,2	+ 4,8	3,5
45	1,4	+ 1,0	+ 0,5	+ 0,8	165	+ 0,8	1,2	0,5	+ 1,8	285	+ 1,4	1,8	+ 1,2	+ 0,1
50	— 3,1	+ 2,7	+ 0,6	+ 0,7	170	0,9	+ 0,5	+ 4,5	3,2	290	4,1	+ 3,7	+ 0,7	0,6
55	— 3,5	+ 3,1	+ 3,0	1,7	175	0,8	+ 0,4	0,8	+ 2,1	295	0,9	+ 0,5	+ 5,2	3,9
60	— 2,3	+ 1,9	+ 1,8	0,5	180	+ 1,2	1,6	+ 1,5	0,2	300	0,9	+ 0,5	+ 1,3	0,0
65	+ 1,9	— 2,3	1,2	+ 2,5	185	0,9	+ 0,5	+ 1,2	+ 0,1	305	3,2	+ 2,8	+ 1,3	0,0
70	— 2,3	+ 0,9	+ 4,1	2,8	190	+ 1,1	1,5	+ 1,1	+ 0,2	310	+ 2,2	2,6	0,8	+ 2,1
75	— 2,4	+ 1,8	+ 3,1	1,8	195	0,0	0,4	0,1	+ 1,4	315	0,4	0,0	0,0	+ 1,3
80	+ 1,0	— 1,4	+ 1,9	0,6	200	2,3	+ 1,9	1,8	+ 3,1	320	+ 1,9	2,3	1,0	+ 2,3
85	— 0,6	+ 0,2	+ 5,1	3,8	205	1,6	+ 1,2	0,1	+ 1,1	325	3,5	+ 3,1	+ 0,9	+ 0,4
90	— 2,4	+ 2,0	+ 1,6	0,3	210	1,2	+ 0,8	0,1	+ 1,4	330	3,2	+ 2,8	1,3	+ 2,6
95	+ 3,3	— 3,7	+ 4,0	2,7	215	1,0	+ 0,6	+ 0,7	+ 0,6	335	+ 0,1	0,5	+ 3,7	2,1
100	+ 3,7	— 4,1	+ 3,3	2,0	220	1,7	+ 1,3	+ 0,7	+ 0,6	340	0,9	+ 0,5	+ 0,6	+ 0,7
105	+ 1,3	— 1,7	+ 3,7	2,4	225	2,2	+ 1,8	+ 0,2	1,1	345	3,6	+ 3,2	+ 1,0	+ 0,3
110	— 0,4	0,0	0,8	+ 2,1	230	1,3	+ 0,9	0,5	+ 1,8	350	1,2	+ 0,8	0,2	+ 1,5
115	+ 5,6	— 6,0	+ 0,8	+ 0,5	235	+ 1,3	1,7	0,7	+ 2,0	355	+ 2,6	3,0	0,1	+ 1,4

Intervallo II-III.

Lembo	Micros. *A*		Micros. *B*		Lembo	Micros. *A*		Micros. B		Lembo	Micros. *A*		Micros. *B*	
	L	*v*	L	*v*		*L*	*v*	*L*	*v*		*L*	*v*	*L*	*v*
° 0	p + 1,4	p − 1,8	p + 1,1	p − 0,6	° 120	p 0,4	p 0,0	p 1,6	p + 2,1	° 240	p 0,0	p − 0,4	p + 0,5	p 0,0
5	− 2,8	+ 2,4	+ 0,3	+ 0,2	125	− 1,4	+ 1,0	− 3,6	+ 4,1	245	− 1,6	+ 1,2	+ 0,7	− 0,2
10	− 2,0	+ 1,6	+ 2,4	− 1,9	130	− 1,6	+ 1,2	− 2,7	+ 3,2	250	+ 1,8	− 2,2	+ 0,2	+ 0,3
15	+ 1,3	− 1,7	+ 2,6	2,1	135	2,4	+ 2,0	+ 1,2	0,7	255	+ 2,8	3,2	+ 1,0	0,5
20	− 4,3	+ 3,9	− 2,0	+ 2,5	140	− 1,6	+ 1,2	− 1,2	+ 1,7	260	+ 1,6	− 2,0	+ 1,5	− 1,0
25	− 0,3	− 0,1	+ 2,6	− 2,1	145	− 1,8	+ 1,4	− 2,5	+ 3,0	265	+ 2,7	− 3,1	− 2,3	+ 2,8
30	+ 1,3	− 1,7	+ 1,4	− 0,9	150	− 2,2	+ 1,8	− 0,4	+ 0,9	270	+ 3,1	− 3,5	+ 2,3	− 1,8
35	− 2,5	+ 2,1	+ 1,9	− 1,4	155	− 1,5	+ 1,1	− 2,3	+ 2,8	275	+ 3,8	− 4,2	+ 5,4	− 4,9
40	− 2,8	+ 2,4	+ 0,9	− 0,4	160	− 3,8	+ 3,4	− 3,6	+ 4,1	280	+ 1,6	− 2,0	+ 5,1	− 4,6
45	+ 1,5	− 1,9	+ 1,4	− 0,9	165	− 1,3	+ 0,9	− 1,7	+ 2,2	285	− 1,5	+ 1,1	+ 0,5	0,0
50	− 3,3	+ 2,9	+ 1,0	− 0,5	170	− 3,2	+ 2,8	− 1,4	+ 1,9	290	− 0,8	+ 0,4	+ 1,8	− 1,3
55	− 3,0	+ 2,6	+ 4,5	− 4,0	175	− 1,5	+ 1,1	− 2,6	+ 3,1	295	+ 1,7	− 2,1	+ 1,7	− 1,2
60	+ 1,3	1,7	+ 1,3	− 0,8	180	− 1,1	+ 0,7	− 0,7	+ 1,2	300	2,2	+ 1,8	0,7	+ 1,2
65	+ 1,0	− 1,4	− 1,1	+ 1,6	185	− 2,0	+ 1,6	− 1,0	+ 1,5	305	− 2,9	+ 2,5	+ 1,3	− 0,8
70	− 1,2	+ 0,8	+ 2,5	2,0	190	+ 2,3	− 2,7	− 3,7	+ 4,2	310	+ 2,0	2,4	+ 1,7	1,2
75	− 1,9	+ 1,5	+ 2,3	− 1,8	195	− 1,4	+ 1,0	+ 1,0	− 0,5	315	− 2,7	+ 2,3	+ 0,4	+ 0,1
80	− 1,2	+ 0,8	+ 2,1	− 1,6	200	− 1,6	+ 1,2	− 1,5	+ 2,0	320	+ 1,9	− 2,3	+ 0,5	0,0
85	− 1,4	+ 1,0	+ 4,5	− 4,0	205	0,0	− 0,4	+ 2,4	− 1,9	325	− 2,9	+ 2,5	+ 3,6	− 3,1
90	+ 1,2	− 1,6	+ 1,4	− 0,9	210	+ 2,5	− 2,9	1,0	+ 1,5	330	− 1,4	+ 1,0	1,6	+ 2,1
95	+ 2,9	− 3,3	+ 4,2	− 3,7	215	+ 2,0	− 2,4	0,0	+ 0,5	335	− 1,0	+ 0,6	+ 1,1	− 0,6
100	+ 4,1	4,5	+ 4,5	− 4,0	220	+ 0,4	0,8	+ 2,3	− 1,8	340	+ 1,0	1,4	0,6	+ 1,1
105	− 0,7	+ 0,3	− 0,1	+ 0,6	225	− 3,1	+ 2,7	− 1,8	+ 2,3	345	− 3,8	+ 3,4	+ 1,7	− 1,2
110	− 1,0	+ 0,6	− 1,8	+ 2,3	230	− 2,3	+ 1,9	− 1,0	+ 1,5	350	+ 1,5	− 1,9	0,0	+ 0,5
115	+ 3,7	− 4,1	− 1,7	+ 2,2	235	− 1,5	+ 1,1	− 2,2	+ 2,7	355	+ 1,4	− 1,8	+ 1,4	− 0,9

Media L pel microscopio $A = -0\overset{p}{,}38$
» » » » $B = +1,28$

Intervallo I-II.

1 parte di tamburo di A vale $1'',001$
» » » » » B » $0'',996$

Media L pel microscopio $A = -0\overset{p}{,}44$
» » » » $B = +0,46$

Intervallo II-III.

1 parte di tamburo di A vale $1'',001$
» » » » » B » $0'',998$

Quindi il valore angolare di una parte di tamburo, ricavata dalla solita formula

$$1^p = \frac{300}{300 + L}$$

può ritenersi

pel microscopio $A = 1'',001$
» » $B = 0'',997$

Si ha inoltre

Intervallo I-II.

Micros. A { Error medio unitario $= \sqrt{\frac{[vv]}{71}} = 2\overset{p}{,}08$
» della L media $= \frac{1}{\sqrt{72}} \cdot 2,08 = 0,25$

Micros. B { Error medio unitario $= \quad = 1\overset{p}{,}81$
» della L media $= \quad = 0,21$

Intervallo II-III.

Micros. A { Error medio unitario $= \quad = 2\overset{p}{,}13$
» della L media $= \quad = 0,25$

Micros. B { Error medio unitario $= \quad = 2\overset{p}{,}15$
» della L media $= \quad = 0,25$

Si ha quindi in media:

Error medio unitario per A: $2\overset{p}{,}10$
» » » » B: $1,98$

III.

Errori accidentali di graduazione

I risultati del § precedente sceverati dallo errore personale di collimazione, possono valere a determinare la diversità di grandezza degli intervalli di graduazione.

Per determinare il detto errore personale si ripetè per 12 volte il puntamento di un tratto della graduazione con ciascuno dei due microscopi, e si ebbe come media delle due determinazioni

$$\varepsilon = 0,\overset{p}{3}72$$

Poichè i dati della tavola precedente provengono da collimazioni ai due tratti estremi di un intervallo, e ciascuno è la media di tre puntate, così si può avere lo error medio degli intervalli medesimi dalla

$$m_p = \varepsilon \sqrt{\frac{2}{3}} = 0,\overset{p}{3}03$$

Ciò posto, lo errore di graduazione del cerchio risulterà dalla

$$m_g = \sqrt{m^2{}_i - m^2{}_p}$$

dove m_i è lo error medio unitario, determinato nel § precedente.

Si ha quindi

pel Microscopio A: $m_g = 2'', 08$
» » B: » $= 1'', 98$

Si può perciò mediamente temere un errore di collimazione di

$$2'', 03$$

Questo errore, abbastanza sensibile, si cercò di eliminare in parte tenendo, come si accennò nei §§ precedenti, nelle osservazioni il metodo del *run*, ed inoltre disponendo opportunamente, come diremo nel Capitolo seguente, le osservazioni stesse.

IV.

Sensibilità della livella

Questa determinazione fu fatta mediante un provalivelle a leva e vite micrometrica della casa Salmoiraghi, posseduto dal Gabinetto di Geodesia della R. Università di Palermo.

Il passo di vite, secondo determinazioni fatte nel Gabinetto di Fisica della stessa Università, vale 100″, ed il tamburo è diviso in 100 parti numerate di 5 in 5″: e gl'intervalli sono così larghi da potere con piena sicurezza stimare il decimo di una parte.

Una prima determinazione del valore della parte della livella fu fatta nello ottobre del 1903. Come si vede dalla tavola relativa, si fecero diverse serie di prove.

Nelle prime quattro si faceva scorrere la bolla da un capo all'altro circa del tubo, che porta una graduazione continua da 0 a 60, provando in regioni diverse della vite del provalivelle.

Nelle altre quattro la corsa della bolla si tenne più ristretta, e si provò sempre in regioni diverse della vite.

Nello aprile del 1905 lo esame fu ripetuto, tenendo gli stessi criteri *.

Come vedesi alle tavole relative, il valor della parte, arrestato ai decimi, si era nello intervallo di tempo mantenuto costante.

Noi adottammo per detto valore

$$1'',9$$

---

* Trovandoci noi occupati a Messina, questo secondo esame fu eseguito dal D.r Mineo, assistente nel Gabinetto di Geodesia della R. Università di Palermo. Ci è grato ringraziare vivamente il detto D.r Mineo ed il Prof. Venturi, che ci permise l'uso del provalivelle.

(*Ottobre 1903*) **Sensibilità della livella zenitale**

Lettura tamburo	Centro bolla	Differenza	Sensibilità
	p		
50	41,5		
		p 5,1	'' 1,96
60	36,4		
		7,9	1,26
70	28,5		
		3,6	2,77
80	24,9		
		6,1	1,63
90	18,8		
		4,1	2,43
0	14,7		
		4,1	2,43
90	18,8		
		4,7	2,12
80	23,5		
		5,3	1,89
70	28,8		
		8,4	1,19
60	37,2		
		4,0	2,50
50	41,2		
0	41,0		
		6,1	1,64
10	34,9		
		6,9	1,45
20	28,0		
		6,1	1,63
30	21,9		
		4,9	2,04
40	17,0		
		3,1	3,22
50	13,9		
		3,8	2,63
40	17,7		
		4,8	2,08
30	22,5		
		6,2	1,61
20	28,7		
		6,8	1,47
10	35,5		
		5,4	1,85
0	40,9		

Lettura tamburo	Centro bolla	Differenza	Sensibilità
	p		
50	40,5		
		p 5,5	'' 1,81
60	35,0		
		6,0	1,66
70	29,0		
		6,3	1,59
80	22,7		
		3,8	2,63
90	18,9		
		4,9	2,04
0	14,0		
		5,0	2,00
90	19,0		
		5,8	1,72
80	24,8		
		5,2	1,92
70	30,0		
		5,9	1,69
60	35,9		
		6,1	1,63
50	41,0		
0	40,9		
		5,4	1,85
10	35,5		
		6,5	1,53
20	29,0		
		6,9	1,48
30	22,1		
		4,1	2,43
40	18,0		
		4,1	2,43
50	13,9		
		3,5	2,85
40	17,4		
		5,2	1,92
30	22,6		
		5,3	2,32
20	27,9		
		8,0	1,25
10	35,9		
		5,1	1,96
0	41,0		

Lettura tamburo	Centro bolla	Differenza	Sensibilità
	p		
55	36,3		
		p 5,9	'' 1,69
65	30,4		
		4,9	2,04
75	25,5		
		6,1	1,63
85	19,4		
		3,4	2,94
75	22,8		
		7,7	1,29
65	30,5		
		7,0	1,42
55	37,5		
85	36,8		
		6,4	1,56
95	30,4		
		5,8	1,72
5	24,6		
		4,4	2,27
15	20,2		
		2,2	3,54
5	22,4		
		7,6	1,32
95	30,0		
		6,3	1,59
85	36,3		
15	35,3		
		5,9	1,69
25	29,4		
		7,0	1,42
35	22,4		
		3,6	2,77
45	18,8		
		4,6	2,17
35	23,4		
		7,0	2,42
25	30,4		
		5,6	1,78
15	36,0		
45	36,5		
		6,5	1,54
55	30,0		
		5,8	1,72
65	24,2		
		5,2	1,92
75	19,0		
		5,6	1,78
65	24,6		
		6,0	1,66
55	30,6		
		7,0	1,43
45	37,6		

(Aprile 1905) **Sensibilità della livella zenitale**

Lettura tamburo	Centro bolla	Differenza	Sensibilità	Lettura tamburo	Centro bolla	Differenza	Sensibilità	Lettura tamburo	Centro bolla	Differenza	Sensibilità
	p	p	″		p	p	″		p	p	″
80	25,5			0	37,4						
		2.6	1,92			6,7	1,49	50	21,1		
75	28.1			10	30,7					4,3	2,32
		3,0	1,66			5,4	1,85	40	25,4		
70	31.1			20	25,3					5,9	1,69
		2.4	2,08			5,0	2,00	30	31,3		
65	33.5			30	20,3					7,0	1,42
		3,5	1,43			5,4	1,85	20	38,3		
60	37,0			40	14,9					8,7	1,15
		3,5	1,43			4,4	2,27	30	29,6		
55	40,5			30	19,3					4,2	2,38
		1,9	2,63			5,0	2,00	40	25,4		
50	42,4			20	24,3					6,2	1,61
		1,7	2,94			5,6	1,78	50	19,2		
55	40,7			10	29,9						
		2.2	2,27			6,7	1,49				
60	38,5			0	36,6						
		5,1	0.98								
65	33.4							80	13,2		
		2.2	2,27	0	18,2					3,9	2,56
70	31,2					3,6	2,27	70	17,1		
		2,2	2,27	90	21,8					4,9	2,04
75	29,0					7,2	1,39	60	22,0		
		3.4	1,47	80	29,0					5,9	1,69
80	25,6					5,0	2,00	50	27,9		
				70	34,0					6,0	1,66
						6,2	1.61	40	33,9		
0	15,3			60	40,2					5,2	1,92
		10,1	1,98			6,3	1,58	50	28,7		
80	25,4			70	33,9					5,7	1,75
		12,0	1,67			5,3	1,89	60	23,0		
60	37.4			80	28,6					4,6	2,17
		11,7	1,70			6,2	1,61	70	18,4		
80	25,7			90	22,4					5,1	1,96
		10,5	1,90			3,9	2,56	80	13,3		
0	15,2			0	18,5						

Sensibilità della livella (det. 1903) : 1″, 941 ± 0″, 041

» » » (det. 1905) : 1″, 863 ± 0″, 059

Sensibilità media dedotta dalle due serie di determinazioni :

1″, 902 ± 0, 005

PARTE II.

Determinazione della Latitudine dell'Osservatorio dell'Andria

I.

Determinazione del tempo

Il tempo fu determinato mediante un cronometro Weichert N. 2153, regolato a tempo medio. Per lo stesso già da parecchio si seguiva allo Osservatorio l'andamento mediante appulsi con un pendolo siderale, solidamente installato in una torretta in muratura, e la cui marcia è determinata dal personale dell'Osservatorio con uno strumento di passaggi Ertel, collocato in meridiano nella torretta stessa. Tali determinazioni, oltre che per gli usi dello Osservatorio, servono a dare il mezzogiorno alla Città.

Per quanto l'andamento del cronometro fosse sempre risultato abbastanza regolare, pure noi determinammo seralmente il tempo, mediante osservazione dei passaggi di due stelle orarie per il verticale della Polare nelle due posizioni del cerchio Est ed Ovest. Essendo l'oculare provvisto di 6 fili, il passaggio della polare si determinava ad uno dei due fili centrali.

Le stelle orarie che si accoppiavano alla polare, si facevano passare pei sei fili, e poi le osservazioni relative si riducevano allo ideale filo di mezzo, mediante la formula $\frac{f}{\cos \delta}$, ove δ è la declinazione serale della stella, ed f lo intervallo, ridotto in tempo, tra ciascuno dei fili ed il filo di mezzo.

Per le distanze dei fili, le quali erano state già determinate nel 1903 mediante osservazioni azimutali terrestri ed osservazioni stellari, e fu-

rono nuovamente determinate nel giugno 1905 nella loggetta dello Istituto Tecnico, si ebbero, come media, i valori seguenti:

Fili	I-II	II-III	III-IV	IV-V	V-VI
	4′, 44″, 6	4′, 34″, 8	0′, 41″, 0	4′, 28″, 0	4′, 39″, 4

Per la grande livella sovrapposta allo asse orizzontale il valor della parte fu determinato col provalivelle Salmoiraghi, con metodo simile a quello già precedentemente segnato per la livella zenitale, e si ebbe da 96 determinazioni da noi fatte nel 1903:

$$3'', 067 \pm 0, 026$$

e da altra serie di determinazioni fatte nel 1905:

$$3'', 150 \pm 0, 066.$$

Si tenne per valore della parte:

$$3''. 10.$$

La collimazione si rivedeva seralmente, adoperando una delle lanterne del Porto di Messina visibile da una finestra del casotto, e si correggeva, occorrendo.

Pei calcoli della correzione del cronometro si adoperarono le formule relative dello *Albrecht*, *Hülfstafeln für geographische Ortsbestimmungen*. Leipzig, 1894, pag. 26.

Per controllo di tali determinazioni, si pigliavano seralmente degli appulsi col pendolo siderale anzidetto.

Nella tavola seguente riportiamo le correzioni medie serali dedotte dalle due stelle orarie accoppiate alla Polare, e lo andamento giornaliero ed orario del cronometro.

Data	Nome delle stelle	Correzione media serale	Marcia diurna	Marcia oraria
13 Luglio 1905	η Ophiuchi β ”	h m s + 0, 42, 26, 80		
			s + 4, 60	s + 0, 191
19 ” ”	η ” β ”	42, 54, 40		
			4, 63	0, 193
21 ” ”	η ” β ”	43, 03, 69		
			4, 30	0, 179
24 ” ”	ν ” η Serpentis	43, 16, 59		
			4, 30	0, 179
26 ” ”	ν Ophiuchi η Serpentis	43, 25, 19		
			4, 32	0, 180
28 ” ”	ν Ophiuchi η Serpentis	43, 33, 84		
			5, 09	0. 212
31 ” ”	ν Ophiuchi η Serpentis	43, 49, 12		
			5, 07	0. 211
2 Agosto ”	λ Aquilae δ ”	43, 59, 27		
			5, 10	0. 212
4 ” ”	λ ” δ ”	44, 09, 48		
			4, 68	0, 195
7 ” ”	λ ” δ ”	44, 23, 54		
			4, 36	0. 181
9 ” ”	λ ” δ ”	44, 32, 26		
			4, 30	0, 179
10 ” ”	λ ” δ ”	44, 36, 56		
			4, 30	0, 179
12 ” ”	λ ” δ ”	44, 45, 16		
			4, 71	0, 196
21 ” ”	θ Aquilae β² Capricorni	45, 27, 51		
			4, 77	0. 199
23 ” ”	β² Capricorni 3 Acquarii	45, 37, 05		
			4. 50	0. 188
25 ” ”	β² Capricorni 3 Acquarii	45, 46, 05		
			4, 63	0, 192
26 ” ”	β² Capricorni 3 Acquarii	45, 50, 67		
			5, 08	0. 211
29 ” ”	c Sagittarii θ Aquilae	46, 05, 91		
			5. 11	0. 213
31 ” ”	c Sagittarii θ Aquilae	46. 16, 14		
			5. 10	0. 212
2 Settemb. ”	c Sagittarii θ Aquilae	46, 26, 34		

II.

Osservazioni di latitudine

Dati gli strumenti di cui disponevamo, credemmo opportuno tenere per la determinazione della latitudine il metodo delle distanze zenitali circummeridiane.

Come stelle circumpolari tenemmo l'α e la δ Ursae Minoris.

Per attenuare l'influenza della rifrazione atmosferica, scegliemmo le stelle australi colla intelligenza che la media delle loro zenitali corrispondesse all'incirca a quella delle Polare o della δ Ursae Minoris, secondo che si accoppiavano all'una od all'altra.

E qui è bene avvertire che disponendo di un circolo zenitale non reiteratore, e nel quale si era verificato, come si vide al § III del Cap. I, un errore di graduazione sensibile, credemmo di tenere delle stelle australi di declinazioni molto diverse, perchè le osservazioni relative cadessero in regioni discretamente lontane del circolo.

Cercammo sempre, per quanto ci fu possibile, affine di eliminare lo errore del cronometro, di distribuire le osservazioni simmetricamente rispetto al meridiano, e di non superare per le australi negli angoli orari i 10^m.

Per la δ Ursae ci spingemmo sin verso i 20^m, data la lentezza del suo movimento in prossimità del meridiano.

Cercammo pure di tenere nei vari puntamenti degl'intervalli regolari di tempo, per quanto ciò fosse permesso dalle condizioni metereologiche locali, giacchè per la prossimità dello Stretto si hanno delle produzioni rapide di vapori, che spesso durante le osservazioni ci impedivano di seguire la stella con la regolarità desiderata. E per diverse sere le osservazioni ci riuscirono incomplete, e dovemmo quindi eliminarle.

In quanto ai calcoli, ci valemmo delle formule contenute nello Albrecht, cioè per la Polare delle:

$$\varphi = 90^\circ - z - \pi \cos t + M \sin^2 t + N$$

$$M = \frac{1}{2} \pi^2 \sin 1'' \operatorname{tg} \varphi$$

$$N = \frac{1}{6} \pi^3 \sin^2 1'' (1 + 3 \operatorname{tg}^2 \varphi) \sin^2 t \cos t$$

dove, com'è noto z è la distanza zenitale vera, π il complemento della

declinazione della Polare nell'ora della osservazione, t lo angolo orario nello istante della stessa, ed M ed N son date dalle tavole 26 dello stesso *Albrecht*.

In quanto alla δ Ursae ed alle australi adoperammo la:

$$\varphi = \delta \pm z - A.\, m + A^2 \operatorname{cotg} (\varphi - \delta).\, n$$

$$\left(\begin{array}{l} + \text{ per le australi} \\ - \text{ per la } \delta \text{ Ursae} \end{array} \right)$$

nella quale tenemmo:

$$A = 1,\ 002738^2 \; \frac{\cos \varphi \cos \delta}{\sin (\varphi - \delta)}$$

poichè si osservava con cronometro a tempo medio; ed

$$m = \frac{2 \sin^2 \frac{1}{2} t}{\sin 1''} \qquad n = \frac{2 \sin^4 \frac{1}{2} t}{\sin 1''}$$

avvalendoci delle tavole 28 e 29 del detto Albrecht.

La rifrazione si calcolò mediante la formula di Bessel data dallo Albrecht sotto la forma:

$$\log R = \log \alpha \operatorname{tg} z + \log B + \log T + \lambda \log \gamma$$

avvalendoci delle tavole 34 $a - h$.

In detta formula z è la zenitale apparente della stella, B la lettura del barometro, T la temperatura indicata dal termometro annesso allo stesso, e $\lambda \log \gamma$ è il termine correttivo per la temperatura esterna, che nelle tavole s'indicò con t.

I dati barometrici e termometrici si determinavano varie volte durante la serata *. Quelli inscritti nelle tavole seguenti rispondono allo istante medio delle osservazioni per ciascuna stella; e le osservazioni barometriche sono ridotte a 0° ed al centro dello strumento.

Le tavole seguenti hanno una disposizione abbastanza chiara, perchè siano necessarie lunghe spiegazioni.

Accenneremo solo che le zenitali apparenti provengono dalla media delle letture fatte ai due microscopi tenendo sempre, come si disse avanti, il metodo del *run*, e corrette opportunamente degli errori di cui al Cap. I

---

* Tali dati si ricavarono da un barometro a mercurio Fortin e da un termometro al decimo grado, posseduti dall'Osservatorio, e già campionati.

e della livella, che si teneva sempre possibilmente centrata, e di cui si adottò per valor della parte:

1″, 90

A piede di ciascuna serie di osservazioni si trova la media delle latitudini singole inscritte nella ultima colonna delle tavole.

Le posizioni apparenti delle stelle per le sere di osservazioni, e per l'ora media delle stesse relativamente all'α Ursae, furono cavate dalla C des T.

In quanto ai periodi delle osservazioni diremo che dopo un primo periodo dedicato alla Polare, dovemmo espletare quelle relative alla δ Ursae, giacchè questa già nella prima metà di agosto passava al meridiano nelle primissime ore della sera. Nella seconda metà di agosto tornammo alle osservazioni della Polare e di stelle australi di declinazioni diverse di quelle tenute nel primo periodo.

13 Luglio 1905

α Ursae Minoris

$\alpha = 1^h, 25^m, 15^s, 26$ $\delta = 88°, 47', 44'', 06$ $B = 757^{mm}, 5$ $t = 25°, 8$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
	h m s	° ′ ″	′ ″	′ ″	° ′ ″
E	8, 12, 42, 0	52, 39, 45, 51	1, 11, 85	52, 43, 15	38, 11, 45, 79
E	14, 02, 0	39, 29, 73	83	52, 25, 90	44, 34
E	17, 12, 0	38, 48, 33	81	51, 44, 50	44, 36
E	19, 30, 0	38, 18, 45	79	51, 14, 09	43, 85
E	22, 01, 0	37, 45, 52	76	50, 40, 16	42, 88
E	24, 10, 0	37, 13, 25	75	50, 11, 37	46, 37
O	28, 10, 0	36, 17, 69	68	49, 16, 18	46, 81
O	31, 00, 0	35, 39, 68	65	48, 38, 69	47, 36
O	33, 05, 0	35, 08, 47	63	48, 08, 13	48, 03
O	36, 08, 0	34, 23, 24	59	47, 24, 95	50, 12
O	38, 40, 0	33, 48, 65	57	46, 48, 71	48, 49
O	42, 10, 0	32, 54, 98	53	45, 58, 05	51, 54

$\varphi = 38°, 11', 46'', 66$

ν Ophiuchi

$\alpha = 17^h, 53^m, 50^s, 32$ $\delta = -9°, 45', 34'', 36$ $B = 757^{m/m}, 4$ $t = 25°, 4$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	9, 42, 22, 2	47, 57, 04, 61	1, 00, 84	0, 44, 09	38, 11, 47, 00
E	45, 28, 5	56, 26, 57	82	0, 04, 99	48, 04
E	47, 36, 3	56, 20, 02	81	0, 00, 62	45, 85
O	51, 31, 3	57, 02, 61	84	0, 40, 21	48, 88
O	54, 01, 2	58, 04, 59	87	1, 37, 68	53, 42
O	56, 34, 5	59, 27, 04	93	3, 02, 41	51, 20

$\varphi = 38°, 11', 49'', 06$

η Serpentis

$\alpha = 18^h, 16^m, 26^s, 10$ $\delta = -2°, 55', 13'', 60$ $B = 757^{m/m}, 3$ $t = 25°, 2$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	10, 04, 43, 1	41, 07, 08, 89	0, 47, 85	0, 55, 82	38. 11, 47, 32
E	06, 14, 2	06, 36, 82	82	0, 26, 40	44. 64
E	08, 04, 5	06, 15, 49	81	0, 05, 38	44. 36
O	13, 29, 2	06, 50, 67	83	0. 35. 86	49. 04
O	15, 41, 9	07, 41, 56	84	1, 28, 02	47. 78
O	17, 32, 7	08, 47, 19	89	2. 29. 19	52. 29

$\varphi = 38°, 11', 47'', 57$

21 Luglio 1905

ν Ophiuchi

$\alpha = 17^h, 53^m, 50^s, 31$ $\delta = -9^\circ, 45', 33'', 92$ $B = 759^{m/m}, 6$ $t = 23^\circ, 4$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
	h m s	° ′ ″	′ ″	′ ″	° ′ ″
E	9, 11, 36, 5	47, 56, 44, 16	1, 01, 42	0, 22, 89	38, 11, 48, 77
E	13, 35, 4	56, 25, 03	40	0, 03, 81	48, 70
E	15, 35, 7	56, 23, 75	40	0, 00, 76	50, 47
O	19, 06, 3	56, 54, 99	42	0, 34, 20	48, 29
O	21, 35, 6	57, 45, 20	45	1, 27, 92	44, 81
O	23, 27, 5	58, 44, 47	49	2, 24, 25	47, 79

$\varphi = 38^\circ, 11', 48'', 14$

η Serpentis

$\alpha = 18^h, 16^m, 26^s, 11$ $\delta = -2^\circ, 55', 12'', 84$ $B = 759^{mm}, 6$ $t = 23^\circ, 2$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	9, 32, 26, 5	41, 07, 23, 37	0, 48, 34	1, 08, 91	38, 11, 49, 96
E	34, 29, 4	06, 33, 22	31	0, 21, 58	47, 11
E	36, 20, 2	06, 14, 67	30	0, 03, 28	46, 85
O	39, 22, 6	06, 18, 96	30	0, 08, 15	46, 27
O	41, 22, 4	06, 44, 27	31	0, 35, 05	44, 69
O	43, 18, 5	07, 31, 54	34	1, 19, 02	48, 02

$\varphi = 38^\circ, 11', 47'', 15$

α Ursae minoris

$\alpha = 1^h, 25^m, 23^s, 22$ $\delta = 88^\circ, 47', 44'', 87$ $B = 759^{mm}, 6$ $t = 23^\circ, 0$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	10, 01, 22, 5	52, 01, 49, 45	1, 11, 10	14, 40, 88	38, 11, 40, 33
E	03, 55, 0	01, 04, 49	07	13, 53, 68	38, 12
E	06, 20, 5	00, 15, 28	03	13, 12, 54	46, 23
E	08, 20, 5	51, 59, 41, 92	01	12, 31, 19	38, 26
E	10, 07, 5	59, 05, 22	10, 98	11, 57, 91	41, 71
E	12, 33, 5	58, 20, 65	95	11, 12, 44	40, 84
O	16, 38, 5	57, 07, 49	89	9, 55, 81	37, 43
O	18, 30, 5	56, 31, 01	86	9, 20, 90	39, 03
O	20, 13, 6	55, 56, 80	84	8, 48, 55	40, 91
O	22, 03, 0	55, 23, 50	81	8, 14, 21	39, 90
O	24, 13, 5	54, 42, 77	78	7, 30, 97	37, 42
O	26, 26, 5	54, 01, 55	75	6, 51, 43	39, 13

$\varphi = 38^\circ, 11', 39'', 94$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine

24 Luglio 1905

α Ursae minoris

$\alpha = 1^h, 25^m, 26^s, 21$ $\delta = 88^o, 47', 45'', 18$ $B = 755^{m/m}, 2$ $t = 25^o, 0$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
	h m s	° ′ ″	′ ″	′ ″	° ′ ″
E	8, 26, 57, 5	52, 25, 41, 11	1, 11, 21	38, 40, 67	38, 11, 48, 35
E	29, 16, 5	25, 07, 11	18	38, 01, 04	42, 75
E	32, 58, 5	24, 08, 17	14	37, 01, 30	41, 99
E	34, 48, 6	23, 36, 96	12	36, 31, 51	43, 43
E	36, 46, 0	23, 01, 68	09	35, 59, 56	46, 79
O	42, 28, 5	21, 40, 58	03	34, 41, 92	50, 31
O	45, 10, 2	20, 44, 43	00	33, 40, 50	45, 07
O	50, 42, 5	19, 12, 73	10, 92	32, 07, 36	43, 71
O	52, 55, 3	18, 32, 93	89	31, 29, 87	46, 05
O	55, 16, 0	17, 54, 12	86	30, 49, 81	44, 83

$\varphi = 38^o, 11', 45'', 33$

λ Aquilae

$\alpha = 19^h, 01^m, 15^s, 06$ $\delta = -5^o, 01', 17'', 00$ $B = 755^{m/m}, 1$ $t = 24^o, 0$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	10, 02, 16, 5	43, 14, 35, 87	0, 51, 61	2, 21, 67	38, 11, 48, 81
E	04, 48, 5	13, 17, 12	57	1, 05, 59	46, 10
E	06, 48, 1	12, 35, 12	55	0, 26, 05	43, 62
E	08, 49, 4	12, 14, 13	54	0, 04, 27	44, 40
O	12, 07, 2	12, 17, 19	54	0, 08, 32	43, 41
O	14, 24, 4	12, 48, 41	56	0, 39, 95	43, 02
O	17, 00, 0	13, 51, 98	59	1, 44, 33	42, 24
O	19, 10, 5	15, 09, 55	63	3, 01, 71	42, 47

$\varphi = 38^o, 11', 44'', 26$

28 Luglio 1905

α Ursae minoris

$\alpha = 1^h, 25^m, 30^s, 52$ $\delta = 88^o, 47', 45'', 76$ $B = 757^{m/m}, 7$ $t = 25^o, 0$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	7, 56, 05, 6	52, 29, 37, 77	1, 11, 63	42, 31, 21	38, 11, 41, 81
E	58, 33, 4	28, 59, 84	59	41, 53, 52	42, 09
E	8, 01, 56, 2	28, 09, 87	56	41, 01, 25	39, 82
E	04, 33, 4	27, 28, 35	53	40, 19, 36	39, 48
E	06, 39, 0	26, 55, 75	51	39, 47, 50	40, 24
O	14, 11, 0	24, 52, 71	43	37, 47, 54	43, 40
O	16, 35, 2	24, 14, 21	40	37, 07, 83	42, 22
O	18, 50, 0	23, 36, 81	37	36, 32, 19	44, 01
O	20, 54, 3	22, 59, 31	34	35, 58, 39	47, 74
O	23, 18, 0	22, 20, 26	31	35, 18, 83	47, 26

$\varphi = 38^o, 11', 42'', 80$

28 Luglio 1905 (segue)

λ Aquilae

$\alpha = 19^h, 01^m. 15^s, 07$ $\delta = -5°, 01', 16'', 68$ $B = 757^{mm}, 4$ $t = 24°. 4$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
	h m s	° ′ ″	′ ″	′ ″	° ′ ″
E	9. 47. 28. 5	43, 13. 48. 07	0, 51. 67	1, 41, 30	38. 11. 41. 76
E	49. 33. 2	12. 55. 99	65	0, 48. 12	42. 84
E	51. 21. 0	12. 25. 56	64	0. 18. 14	42. 38
O	10. 03. 43. 7	15. 34. 40	73	3, 25. 41	44. 04
O	05. 54. 5	17. 21. 86	78	5. 09, 89	47. 07
O	07. 29. 2	18, 51, 72	83	6, 38. 81	48. 06

$\varphi = 38°, 11', 44'', 35$

31 Luglio 1905

α Ursae minoris

$\alpha = 1^h, 25^m, 33^s, 49$ $\delta = 88°, 47', 46'', 33$ $B = 758^{mm}, 0$ $t = 25°. 8$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	7. 55. 44, 0	52, 26. 38, 12	1, 11, 33	39, 34. 28	38. 11. 44. 83
E	57, 44, 2	26, 03, 93	31	38, 56, 79	41. 55
E	59. 33, 5	25, 37. 13	29	38, 29. 86	41. 44
E	8. 02, 00, 0	24, 57. 73	26	37, 50, 72	41. 73
E	04. 26. 2	24, 20, 33	23	37, 11, 42	39. 86
E	07. 45, 0	23. 24, 51	18	36, 17, 63	41. 94
O	17. 31. 3	20, 37, 48	05	33. 35, 74	47. 21
O	19. 35. 4	20. 01, 90	03	33, 01. 28	48. 35
O	22. 07. 4	19, 26, 72	00	32, 18, 61	40. 89
O	24. 18. 0	18, 43, 71	10, 97	31, 41, 69	47. 01
O	26. 28. 2	18. 10. 14	95	31, 05, 02	43. 93
O	30. 16. 5	17. 01. 21	90	29. 59. 77	47. 66

$\varphi = 38°, 11', 43'', 86$

λ Aquilae

$\alpha = 19^h, 01^m, 15^s, 07$ $\delta = -5°, 01', 16'', 46$ $B = 757^{mm}, 9$ $t = 25°, 1$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	9, 32, 12, 0	43, 15, 52, 25	0, 51. 51	3, 42, 61	38. 11. 44. 69
E	34. 25. 1	14. 26, 41	47	2, 14, 33	47. 09
E	36, 36, 2	13, 23. 98	44	1, 09, 04	49. 92
E	38. 31. 5	12, 39, 50	42	0, 29, 41	45. 05
E	40. 34. 9	12. 16. 00	41	0, 05. 44	45. 51
O	43. 42. 0	12, 14, 42	41	0, 05. 52	43. 85
O	45. 44. 0	12, 35, 01	42	0, 29, 23	40. 74
O	47. 49. 1	13, 21, 89	44	1, 12, 88	43. 99
O	50. 45. 5	14. 56. 63	47	2, 47. 75	43. 89
O	51. 51. 0	15. 38. 17	51	3. 32. 87	40. 35

$\varphi = 38°, 11', 44'', 51$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine

4 Agosto 1905

δ Ursae minoris

$\alpha = 18^h, 03^m, 04^s, 12$ $\delta = 86^\circ, 37', 10'', 40$ $B = 756^{m/m}, 3$ $t = 26^\circ, 2$

	h m s	° ′ ″	′ ″	″	° ′ ″
E	8, 10, 28, 2	48, 25, 05, 80	1, 01, 58	37, 76	38, 11, 40, 78
E	13, 46, 4	24, 53, 05	57	24, 90	40, 68
E	16, 55, 3	24, 43, 06	56	15, 12	40, 90
E	20, 49, 5	24, 33, 11	56	6, 37	42, 10
E	24, 38, 4	24, 29, 65	55	1, 42	40, 62
E	28, 55, 2	24, 32, 68	55	0, 09	36, 26
O	33, 28, 2	24, 36, 95	55	3, 60	35, 50
O	36, 56, 3	24, 40, 94	56	9, 67	37, 57
O	41, 11, 3	24, 50, 95	57	21, 12	39, 00
O	45, 26, 3	25, 04, 03	58	36, 99	41, 78
O	49, 14, 4	25, 28, 72	59	54, 92	35, 01
O	51, 01, 2	25, 43, 71	60	1, 16, 23	41, 32

$\varphi = 38^\circ, 11', 39'', 27$

θ Aquilae

$\alpha = 20^h, 06^m, 26^s, 89$ $\delta = -1^\circ, 05', 55'', 90$ $B = 756^{m/m}, 4$ $t = 25^\circ, 8$

E	10, 22, 18, 0	39, 20, 08, 34	0, 44, 79	3, 09, 05	38, 11, 48, 18
E	24, 55, 3	18, 29, 21	75	1, 33, 08	44, 98
E	27, 26, 4	17, 35, 60	73	0, 32, 58	51, 85
O	33, 48, 9	17, 17, 56	72	0, 18, 22	48, 16
O	36, 13, 6	18, 03, 75	74	1, 04, 67	47, 92
O	38, 08, 5	18, 57, 47	76	2, 01, 84	44, 49

$\varphi = 38^\circ, 11', 47'', 59$

3 Acquarii

$\alpha = 20^h, 42^m, 46^s, 23$ $\delta = -5^\circ, 22', 15, 66$ $B = 756^{m/m}, 4$ $t = 25^\circ, 9$

E	11, 00, 43, 5	43, 34, 51, 37	0, 52, 72	1, 37, 17	38, 11, 51, 26
E	02, 42, 3	34, 00, 52	70	0, 47, 53	50, 03
E	04, 33, 8	33, 29, 18	69	0, 16, 92	49, 29
O	10, 40, 3	35, 36, 10	69	0, 25, 32	47, 81
O	12, 31, 2	34, 11, 55	70	1, 00, 82	47, 77
O	14, 39, 9	35, 13, 22	73	2, 01, 22	49, 07

$\varphi = 38^\circ, 11' 49'', 20$

7 Agosto 1905

δ Ursae minoris

$\alpha = 18^h, 03^m, 03^s, 27$ $\delta = 86°, 37', 11'', 10$ $B = 757^{mm}, 9$ $t = 23°, 9$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
	h m s	° ′ ″	′ ″	′ ″	° ′ ″
E	7, 45, 07, 2	48, 26, 28, 00	1, 02, 25	1, 56, 47	38, 11, 37, 32
E	48, 23, 2	26, 07, 01	24	1, 33, 16	35, 01
E	52, 20, 2	25, 38, 29	23	1, 08, 44	39, 02
E	56, 15, 1	25, 16, 69	22	0, 47, 07	39, 26
E	8, 00, 10, 0	25, 02, 04	21	0, 30, 65	37, 50
E	04, 14, 2	24, 44, 74	20	0, 16, 93	41, 09
O	21, 48, 0	24, 29, 27	18	0, 04, 11	43, 76
O	25, 36, 5	24, 39, 74	19	0, 11, 29	40, 46
O	29, 08, 4	24, 48, 03	20	0, 21, 11	41, 98
O	33, 02, 2	25, 02, 34	21	0, 35, 48	42, 03
O	36, 16, 2	25, 19, 99	22	0, 50, 22	39, 11
O	39, 59, 0	25, 38, 66	23	1, 10, 29	40, 50

$\varphi = 38°, 11', 39'', 75$

θ Aquilae

$\alpha = 20^h, 06^m, 26^s, 90$ $\delta = -1°, 05', 55'', 60$ $B = 757^{mm}, 9$ $t = 23°, 7$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	10, 13, 05, 5	39, 18, 25, 42	0, 45, 15	1, 27, 15	38, 11, 47, 82
E	14, 48, 5	17, 41, 51	13	0, 44, 17	46, 87
E	16, 31, 8	17, 14, 45	12	0, 15, 65	48, 32
O	20, 59, 6	17, 06, 13	12	0, 09, 18	46, 47
O	23, 31, 9	17, 54, 40	14	0, 49, 03	54, 91
O	25, 27, 2	18, 37, 26	16	1, 40, 18	46, 64

$\varphi = 38°, 11', 48'', 50$

3 Acquarii

$\alpha = 20^h, 42^m, 46^s, 25$ $\delta = -5°, 22', 15'', 39$ $B = 757^{mm}, 9$ $t = 23°, 6$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	10, 49, 19, 2	43, 34, 33, 91	0, 52, 48	1, 19, 61	38, 11, 51, 39
E	51, 11, 9	33, 46, 10	46	0, 37, 35	45, 82
E	53, 16, 6	33, 20, 23	45	0, 09, 00	48, 29
O	56, 30, 6	33, 18, 35	45	0, 03, 38	52, 03
O	58, 41, 5	33, 39, 76	46	0, 26, 07	50, 76
O	11, 00, 36, 3	34, 14, 11	48	1, 03, 52	47, 68

$\varphi = 38°, 11', 49'', 33$

9 Agosto 1905

δ Ursae minoris

$\alpha = 18^h, 03^m, 02^s, 60$ $\delta = 86°, 37', 11'', 60$ $B = 760^{m/m}, 0$ $t = 24°, 4$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
	h m s	° ′ ″	′ ″	″	° ′ ″
E	7, 46, 02, 3	48, 25, 26, 51	1, 02, 28	58, 85	38, 11, 41, 66
E	49, 19, 3	25, 20, 61	27	47, 55	36, 27
E	52, 48, 4	24, 54, 41	26	28, 15	43, 08
E	57, 48, 2	24, 44, 91	25	12, 67	37, 11
E	8, 02, 32, 7	24, 32, 51	24	3, 09	39, 94
E	06, 01, 5	24, 30, 61	24	0, 46	39, 21
O	09, 43, 8	24, 29, 65	24	0, 37	40, 08
O	14, 04, 2	24, 34, 81	24	4, 53	39, 08
O	19, 45, 9	24, 46, 92	25	16, 95	39, 38
O	24, 12, 5	25, 04, 28	26	32, 20	37, 26
O	28, 12, 2	25, 20, 07	27	49, 99	39, 25
O	32, 12, 3	25, 37, 26	29	1, 11, 77	43, 82

$\varphi = 38°, 11', 39'', 68$

β² Capricorni

$\alpha = 20^h, 15^m, 43^s, 31$ $\delta = -15°, 04', 37'', 49$ $B = 760^{m/m}, 0$ $t = 23°, 8$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	10, 11, 32, 5	53, 17, 48, 57	1, 14, 26	2, 32, 22	38, 11, 53, 12
E	13, 33, 2	16, 36, 20	21	1, 24, 98	47, 94
E	15, 14, 3	15, 58, 60	19	0, 47, 82	47, 48
E	17, 27, 1	15, 24, 10	17	0, 15, 13	45, 65
O	24, 01, 3	15, 36, 68	18	0, 25, 93	47, 44
O	26, 13, 8	16, 22, 09	20	1, 05, 79	53, 01
O	28, 12, 3	17, 10, 53	23	1, 56, 88	50, 39
O	29, 50, 2	17, 59, 67	29	2, 50, 08	46, 39

$\varphi = 38°, 11', 48'', 93$

10 Agosto 1905

δ Ursae minoris

$\alpha = 18^h, 03^m, 02^s, 23$ $\delta = 86°, 37', 11'', 80$ $B = 759^{mm}, 2$ $t = 25°, 0$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
	h m s	° ′ ″	′ ″	″	° ′ ″
E	7, 53, 13, 2	48, 24, 50, 84	1, 02, 07	14, 13	38, 11, 33, 02
E	57, 30, 3	24, 37, 15	06	5, 11	37, 70
E	8, 01, 14, 8	24, 31, 69	06	0, 91	38, 96
E	04, 45, 5	24, 31, 47	06	0, 08	38, 35
O	09, 31, 4	24, 34, 65	06	3, 77	38, 86
O	14, 13, 9	24, 40, 40	07	12, 87	42, 20
O	18, 05, 2	24, 52, 37	08	24, 36	41, 71
O	21, 06, 2	25, 03, 31	09	35, 88	42, 28

$\varphi = 38°, 11', 39'', 12$

ζ^2 Capricorni

$\alpha = 20^h, 15^m, 43^s, 31$ $\delta = -15°, 04', 37'', 48$ $B = 759^{mm}, 1$ $t = 24°, 0$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	10, 10, 40, 2	53, 16, 11, 63	1, 14, 06	0, 59, 18	38, 11, 49, 03
E	12, 51, 5	15, 30, 82	04	0, 22, 05	45, 33
E	14, 42, 8	15, 14, 78	03	0, 04, 66	46, 67
O	18, 42, 9	15, 25, 68	03	0, 10, 96	51, 27
O	20, 46, 7	15, 50, 75	05	0, 37, 60	49, 72
O	22, 41, 3	16, 33, 34	08	1, 16, 43	53, 51

$\varphi = 38°, 11', 49'', 25$

μ Acquarii

$\alpha = 20^h, 47^m, 34^s, 59$ $\delta = -9°, 20', 06'', 70$ $B = 759^{mm}, 0$ $t = 23°, 8$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	10, 42, 23, 2	47, 32, 01, 02	1, 00, 41	1, 06, 81	38, 11, 47, 92
E	44, 43, 4	31, 15, 60	39	0, 23, 12	46, 17
E	46, 31, 6	30, 56, 21	38	0, 04, 88	45, 01
O	52, 15, 8	31, 32, 42	40	0, 36, 68	49, 44
O	54, 25, 3	32, 24, 12	42	1, 23, 95	53, 89
O	56, 43, 4	33, 34, 36	46	2, 35, 67	52, 45

$\varphi = 38°, 11', 49'', 14$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine

12 Agosto 1905

δ Ursae minoris

$\alpha = 18^h, 03^m, 01^s, 50$ $\delta = 86°, 37', 12'', 20$ $B = 757^{m/m}, 6$ $t = 24°, 8$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
	h m s	° ′ ″	′ ″	″	° ′ ″
E	7, 34, 20, 3	48, 25, 28, 32	1, 02, 00	57, 09	38, 11, 38, 97
E	37, 11, 3	25, 16, 12	01, 99	43, 04	37. 13
E	40, 04, 2	25, 00, 28	98	30, 84	40. 78
E	44. 10, 5	24, 47, 08	97	16, 96	40. 11
E	48, 32, 3	24, 37, 14	96	6, 72	39, 82
E	53, 20, 2	24, 31, 98	96	0, 84	39. 10
O	59, 39, 9	24, 32, 44	96	1, 68	39, 48
O	8, 03, 12, 2	24, 36, 44	96	6, 66	40, 46
O	07, 03, 8	24, 47, 83	97	15, 10	37. 50
O	10, 40, 1	24, 56, 13	98	26, 48	40. 57
O	13, 43, 3	25, 10, 23	99	38, 60	38, 58
O	16, 46, 0	25, 22, 13	02, 00	52, 95	41. 02

$\varphi = 38°, 11', 39'', 46$

β² Capricorni

$\alpha = 20^h, 15^m, 43^s, 31$ $\delta = -15°, 04', 37'', 46$ $B = 757^{m/m}, 5$ $t = 24°, 5$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	10, 01, 47, 6	53, 16, 31, 69	1, 13, 78	1, 18, 79	38, 11, 49, 22
E	03, 37, 6	15, 53, 38	76	0, 40, 58	49, 10
E	05, 52, 5	15, 27, 99	75	0, 10, 87	53, 41
O	10, 37, 8	15, 23, 70	75	0, 10, 26	49, 73
O	13, 18, 2	15, 58, 16	76	0, 47, 04	47, 42
O	15, 21, 7	16, 41, 67	79	1, 33, 55	44. 45

$\varphi = 38°, 11', 48'', 89$

μ Acquarii

$\alpha = 20^h, 47^m, 34^s, 60$ $\delta = -9°, 20', 06'', 60$ $B = 757^{m/m}, 6$ $t = 24°, 6$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	10, 32, 25, 7	47, 32, 57, 64	1, 00, 16	2, 00, 66	38, 11, 50, 54
E	34, 36, 5	31, 57, 61	12	1, 01, 54	49. 59
E	38, 04, 6	31, 03, 46	09	0, 08, 11	48. 84
O	45, 24, 0	31, 51, 93	12	0, 59, 30	46. 15
O	47, 16, 6	32, 43, 56	15	1, 48, 25	48. 86
O	49, 45, 2	34, 08, 47	20	3, 15, 07	47. 00

$\varphi = 38°, 11', 48'', 49$

23 Agosto 1905

c Sagittari

$\alpha = 19^h, 56^m, 52^s, 02$ $\delta = -27°, 58', 14'', 05$ $B = 758^{m/m}, 6$ $t = 24°, 3$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
	h m s	° ′ ″	′ ″	′ ″	° ′ ″
E	8, 55, 05, 0	66, 10, 32, 69	2, 05, 05	2, 38, 38	38, 11, 45, 31
E	57, 33, 2	09, 26, 29	04, 94	1, 31, 47	45, 71
E	9, 00, 00, 1	08, 44, 40	87	0, 43, 16	52, 06
E	02, 12, 5	08, 11, 97	81	0, 14 96	47, 77
O	08, 07, 5	08, 08, 98	81	0, 11, 38	48, 36
O	10, 15, 0	08, 36, 42	86	0, 35, 69	51, 54
O	13, 00, 0	09, 25, 57	95	1, 27, 22	49, 25
O	15, 08, 2	10, 16, 67	05, 04	2. 22, 89	44, 77

$\varphi = 38°, 11', 48'', 09$

α Ursae minoris

$\alpha = 1^h, 25^m, 54^s, 15$ $\delta = 88°, 47', 51'', 16$ $B = 758^{m/m}, 6$ $t = 24°, 4$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	10, 00, 20, 1	51, 21, 09, 46	1, 08, 97	25, 56, 94	38, 11, 44, 63
E	02, 59, 0	20, 27, 59	94	26, 43, 71	39, 69
E	04, 48, 3	19, 58, 20	91	27, 15, 86	37, 03
E	06, 44, 2	19, 23, 86	89	27, 49, 86	37, 39
E	08, 52, 3	18, 45, 54	87	28, 27, 23	38, 36
E	10, 46, 8	18, 08, 10	84	29, 00, 44	42, 62
O	14, 05, 0	17, 11, 91	80	29, 57, 77	41, 52
O	16, 36, 0	16, 31, 97	78	30, 41, 14	38, 11
O	18, 48, 0	15, 50, 28	75	31, 18, 87	42, 10
O	21, 02, 2	15, 17, 71	73	31, 56, 98	36, 58
O	23, 35, 0	14, 29, 58	70	32, 39, 38	42, 34
O	26, 35, 0	13, 40, 50	67	33, 31, 05	39, 78

$\varphi = 38°, 11', 40'', 01$

25 Agosto 1905

α Ursae Minoris

$\alpha = 1^h, 25^m, 55^s, 88$ $\delta = 88°, 47', 51'', 74$ $B = 757{,}1$ m/m $t = 25°, 1$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
	h m s	° ′ ″	′ ″	′ ″	° ′ ″
E	9, 56, 05, 8	51, 19, 55, 88	1, 08, 61	27, 07, 86	38, 11, 47, 65
E	58, 10, 2	19, 28, 23	59	27, 39, 41	43, 77
E	10, 01, 12, 0	18, 35, 14	56	28, 32, 25	44, 05
E	03, 07, 8	18, 07, 29	54	29, 00, 97	43, 20
E	05, 28, 8	17, 19, 74	52	29, 46, 75	44, 99
E	07, 33, 1	16, 49, 45	50	30, 22, 53	39, 52
O	11, 32, 2	15, 36, 08	45	31, 30, 94	44, 53
O	13, 34, 0	15, 05, 88	43	32, 05, 97	39, 72
O	15, 41, 2	14, 30, 54	41	32, 41, 55	39, 50
O	18, 05, 0	13, 47, 48	38	33, 22, 05	42, 09
O	20, 03, 0	13, 17, 28	36	33, 54, 27	40, 09
O	23, 02, 0	12, 21, 22	32	34, 44, 99	45, 47

$\varphi = 38°, 11', 42'', 88$

δ Capricorni

$\alpha = 21^h, 41^m, 50^s, 76$ $\delta = -16°, 33', 12'', 27$ $B = 757{,}1$ m/m $t = 25°, 0$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	10, 36, 04, 2	54, 44, 53, 25	1, 17, 72	1, 05, 05	38, 11, 53, 65
E	37, 39, 0	44, 20, 53	70	0, 35, 21	50, 75
E	39, 05, 8	43, 56, 93	68	0, 15, 85	46, 49
E	40, 46, 4	43, 47, 05	67	0, 02, 95	49, 50
O	44, 42, 6	44, 00, 64	68	0, 12, 91	53, 14
O	46, 53, 2	44, 23, 57	70	0, 42, 65	46, 35
O	49, 00, 0	45, 05, 45	73	1, 22, 02	48, 89
O	51, 48, 4	46, 35, 25	80	2, 53, 43	47, 35

$\varphi = 38°, 11', 49'', 51$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine

26 Agosto 1905

c Sagittarii

$\alpha = 19^h, 56^m, 52^s, 00$ $\delta = -27°, 58', 14'', 26$ $B = 758{,}1$ m/m $t = 25°, 5$

	h m s	° ′ ″	′ ″	′ ″	° ′ ″
E	8, 46, 52, 6	66, 09, 03, 31	2, 04, 31	1, 01, 68	38, 11, 51, 68
E	49, 01, 4	08, 29, 04	26	0, 27, 98	51, 06
E	51, 11, 7	08, 05, 93	23	0, 06, 93	48, 97
O	55, 19, 2	08, 04, 09	23	0, 05, 84	48, 22
O	57, 50, 0	08, 31, 61	26	0, 30, 16	51, 45
O	9, 00, 22, 3	09, 10, 00	32	1, 13, 93	46, 13

$\varphi = 38°, 11', 49'', 58$

α Ursae minoris

$\alpha = 1^h, 25^m, 56^s, 73$ $\delta = 88°, 47', 52'', 03$ $B = 758{,}0$ m/m $t = 25°, 4$

E	9, 50, 12, 5	51, 20, 39, 09	1, 08, 61	26, 29, 36	38, 11, 42, 94
E	52, 12, 2	20, 06, 44	59	27, 04, 55	40, 42
E	54, 11, 0	19, 31, 99	57	27, 39, 38	40, 04
E	56, 15, 2	18, 55, 76	55	28, 10, 52	45, 17
E	58, 25, 3	18, 16, 46	52	28, 53, 45	41, 57
E	10, 00, 35, 0	17, 42, 28	50	29, 31, 21	38, 01
O	05, 14, 2	16, 22, 94	45	30, 51, 27	37, 34
O	07, 38, 0	15, 42, 62	42	31, 32, 35	36, 61
O	09, 32, 2	15, 05, 93	40	32, 07, 06	38, 61
O	12, 24, 0	14, 18, 85	37	32, 53, 43	39, 35
O	14, 23, 0	13, 45, 41	35	32, 26, 36	39, 88
O	16, 59, 2	12, 58, 94	32	34, 10, 60	42, 14

$\varphi = 38°, 11', 40'', 17$

δ Capricorni

$\alpha = 21^h, 41^m, 50^s, 76$ $\delta = -16°, 33', 12'', 28$ $B = 758{,}0$ m/m $t = 25°, 3$

E	10, 33, 07, 5	54, 44, 27, 65	1, 17, 70	0, 43, 96	38, 11, 49, 11
E	35, 46, 0	43, 55, 70	68	0, 09, 39	51, 71
E	37, 44, 8	43, 42, 20	67	0, 00, 15	47, 44
O	40, 36, 3	43, 52, 96	68	0, 11, 99	46, 37
O	43. 08, 9	44, 23, 11	70	0, 47, 55	40, 98
O	45, 11, 0	45, 11, 82	74	1, 32, 94	44, 34

$\varphi = 38°, 11', 46'', 66$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine

29 Agosto 1905

α Ursae minoris

$\alpha = 1^h, 25^m, 58^s, 73$ $\delta = 88^\circ, 47', 52'', 94$ $B = 752^{m/m}, 1$ $t = 27^\circ, 0$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
	h m s	° ′ ″	′ ″	′ ″	° ′ ″
E	9, 04, 10, 2	51, 30, 55, 00	1, 08, 16	16, 12, 85	38, 11, 43, 99
E	08, 48, 5	29, 33, 21	11	17, 38, 46	40, 22
E	11, 31, 1	28, 43, 29	08	18, 29, 25	39, 38
E	13, 33, 0	28, 02, 20	05	19, 05, 47	44, 27
E	15, 56, 3	27, 23, 98	03	19, 49, 11	38, 88
O	22, 40, 0	25, 21, 76	07, 55	21, 49, 71	40, 98
O	24, 46, 0	24, 36, 09	52	22, 29, 29	47, 10
O	26, 55, 2	24, 01, 90	50	23, 08, 05	42, 55
O	20, 50, 8	23, 30, 64	48	23, 42, 66	39, 22
O	31, 51, 0	22, 30, 80	44	24, 36, 43	45, 33

$\varphi = 38^\circ, 11', 42'', 19$

ζ Capricorni

$\alpha = 21^h, 21^m, 17^s, 61$ $\delta = -22^\circ, 49', 05'', 36$ $B = 752^{m/m}, 3$ $t = 27^\circ, 1$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	9, 58, 48, 0	61, 00, 25, 37	1, 37, 81	1, 12, 85	38, 11, 44, 97
E	10, 00, 46, 2	60, 59, 49, 76	78	0, 36, 46	45, 72
E	02, 46, 4	59, 29, 37	76	0, 12, 10	49, 67
O	08, 58, 3	59, 35, 32	77	0, 19, 78	47, 95
O	10, 58, 1	61, 00, 04, 27	79	0, 49, 02	47, 68
O	12, 47, 2	00, 40, 62	82	1, 26, 97	46, 11

$\varphi = 38^\circ, 11', 47'', 01$

α Piscis austr.

$\alpha = 22^h, 52^m, 27^s, 02$ $\delta = -30^\circ, 07', 13'', 60$ $B = 752^{m/m}, 2$ $t = 27^\circ, 1$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	11, 30, 40, 0	68, 17, 31, 92	2, 16, 21	0, 47, 48	38, 11, 47, 05
E	32, 31, 3	17, 06, 35	18	0, 21, 73	47, 20
E	34, 12, 5	16, 50, 67	17	0, 06, 94	46, 30
O	40, 06, 0	17, 02, 38	18	0, 19, 76	45, 20
O	42, 06, 7	17, 31, 19	21	0, 47, 10	46, 70
O	43, 47, 2	18, 09, 03	27	1, 18, 77	52, 93

$\varphi = 38^\circ, 11', 47'', 56$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine

31 Agosto 1905

α Ursae minoris

$\alpha = 1^h, 25^m, 59^s, 99$ $\delta = 88°, 47', 53'', 54$ $B = 759^{mm}, 4$ $t = 25°, 3$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
	h m s	° ′ ″	′ ″	′ ″	° ′ ″
E	8. 55. 01. 2	51, 31, 14, 79	1, 09, 33	15, 46, 74	38, 11, 49, 14
E	57. 23. 0	30, 30, 01	31	16, 35, 43	45, 25
E	59. 33. 4	29, 50, 95	28	17, 18, 13	41, 64
E	9. 01. 30. 0	29, 16, 42	26	17, 50, 25	44, 07
E	03. 56. 0	28, 33, 81	24	18, 35, 88	41, 07
E	06. 10. 5	28, 01, 86	22	19, 06, 95	41, 97
O	10, 11. 0	26, 37, 18	17	20, 30, 04	43, 61
O	12. 15. 1	25, 58, 98	15	21, 07, 52	44, 35
O	14. 06. 2	25, 25, 58	12	21, 40, 86	44, 44
O	16. 31. 0	24, 42, 77	10	22, 24, 78	43, 35
O	18, 28. 2	24, 07, 73	08	23, 02, 91	40, 28
O	21. 34. 0	23, 11, 15	05	23, 55, 55	44, 25

$\varphi = 38°, 11', 43'', 62$

ζ Capricorni

$\alpha = 21^h, 21^m, 17^s, 60$ $\delta = -22°, 49', 05'', 48$ $B = 759^{mm}, 5$ $t = 25°, 4$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	9, 51, 06. 7	61, 00, 18, 85	1, 39, 32	1, 05, 85	38, 11, 46, 84
E	53, 16, 5	60, 59, 44, 83	29	0, 28, 61	50, 03
E	54, 53, 0	59, 23, 68	27	0, 10, 84	46, 63
O	58, 16, 5	59, 25, 44	27	0, 10, 90	48, 33
O	10, 02, 18. 0	59, 50, 65	30	0, 38, 32	46, 15
O	04, 45, 2	61, 00, 40, 26	35	1, 26, 99	47, 14

$\varphi = 38°, 11', 47'', 52$

α Piscis austr.

$\alpha = 22^h, 52^m, 27^s, 03$ $\delta = -30°, 07', 13'', 80$ $B = 757^{mm}, 5$ $t = 25°, 3$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	11, 19, 51. 0	68, 18, 28, 39	2, 18, 55	1, 44, 73	38, 11, 48, 41
E	22. 02. 8	17, 46, 89	47	0, 57, 68	53, 88
E	24. 16. 5	17, 10, 08	41	0, 24, 18	50, 51
O	31. 45. 0	17, 02, 77	41	0, 16, 53	50, 85
O	35. 48. 4	18, 06, 47	53	1, 19, 92	51, 28
O	37. 38. 5	19, 44, 55	61	2, 04, 20	45, 16

$\varphi = 38°, 11', 50'', 01$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine

2 Settembre 1905

α Ursae minoris

$\alpha = 1^h, 26^m, 01^s, 41$ $\delta = 88^\circ, 47', 54'', 13$ $B = 757^{m/m}, 1$ $t = 24^\circ, 0$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
	h m s	° ′ ″	′ ″	′ ″	° ′ ″
E	8, 45, 21, 0	51, 31, 46, 06	1, 09, 36	15, 20, 89	38, 11, 43, 69
E	49, 27, 0	30, 28, 55	31	16, 37, 70	44, 44
E	51, 24, 0	29, 54, 15	29	17, 13, 12	43, 44
E	53, 03, 0	29, 24, 56	27	17, 43, 09	43, 08
E	56, 32, 0	28, 19, 92	23	18, 46, 74	44, 09
E	59, 26, 0	27, 33, 54	20	19, 39, 95	37, 31
O	9, 05, 56, 0	25, 28, 50	12	21, 38, 17	44, 21
O	08, 04, 0	24, 54, 31	10	22, 16, 70	39, 89
O	09, 45, 2	24, 29, 71	09	22, 35, 06	46, 14
O	14, 43, 0	22, 49, 16	03	24, 16, 04	45, 77
O	21, 35, 0	20, 49, 91	08, 55	26, 18, 14	43, 40
O	26, 06, 0	19, 30, 09	50	27, 37, 68	43, 73

$\varphi = 38^\circ, 11', 43'', 26$

ζ Capricorni

$\alpha = 21^h, 21^m, 17^s, 60$ $\delta = -22^\circ, 49', 05'', 60$ $B = 757^{m/m}, 2$ $t = 23^\circ, 9$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	9, 41, 59, 0	61, 00, 43, 97	1, 39, 60	1, 30, 10	38, 11, 47, 87
E	44, 15, 0	60, 59, 54, 83	55	0, 43, 49	45, 29
E	46, 00, 1	59, 35, 34	53	0, 18, 96	50, 31
O	52, 49, 1	59, 34, 99	53	0, 19, 02	49, 90
O	54, 32, 4	59, 58, 30	55	0, 43, 06	49, 19
O	56, 42, 0	61, 00, 41, 48	59	1, 26, 92	48, 55

$\varphi = 38^\circ, 11', 48'', 52$

α Piscis austr.

$\alpha = 22^h, 52^m, 27^s, 04$ $\delta = -30^\circ, 07', 14'', 00$ $B = 757^{m/m}, 0$ $t = 23^\circ, 9$

Posizione cerchio	Tempo medio	Distanza zenitale apparente	Rifrazione	Riduzione al meridiano	Latitudine
E	11, 12, 10, 0	68, 18, 22, 36	2, 18, 75	1, 36, 31	38, 11, 50, 80
E	16, 01, 5	17, 10, 29	61	0, 26, 81	48, 09
E	18, 02, 1	16, 47, 05	57	0, 07, 63	43, 99
O	23, 01, 2	16, 50, 52	57	0, 10, 42	44, 67
O	24, 56, 0	17, 11, 26	61	0, 30, 56	45, 31
O	28, 24, 5	18, 19, 38	75	1, 34, 16	49, 97

$\varphi = 38^\circ, 11' 47'', 14$

Quadro riassuntivo

Data	Stelle	Numero delle doppie osservazioni	Latitudine	Latitudine media per ciascun giorno
13 Luglio 1905	α Ursae minoris Stelle Sud	6 6	38° 11′ 46″, 66 48, 32	38° 11′ 47″, 49
21 " "	α Ursae minoris Stelle Sud	6 6	39, 94 47, 64	43, 79
24 " "	α Ursae minoris Stelle Sud	5 4	45, 33 44, 26	44, 79
28 " "	α Ursae minoris Stelle Sud	5 3	42, 80 44, 35	43, 57
31 " "	α Ursae minoris Stelle Sud	6 5	43. 86 44. 51	44. 18
4 Agosto "	δ Ursae minoris Stelle Sud	6 6	39, 27 48, 39	43, 83
7 " "	δ Ursae minoris Stelle Sud	6 6	39, 75 48, 91	44, 33
9 " "	δ Ursae minoris Stelle Sud	6 4	39. 68 48, 93	44. 30
10 " "	δ Ursae minoris Stelle Sud	4 6	39. 12 49, 19	44, 15
12 " "	δ Ursae minoris Stelle Sud	6 6	39, 46 48, 69	44, 07
23 " "	α Ursae minoris Stelle Sud	6 4	40. 01 48. 09	44. 05
25 " "	α Ursae minoris Stelle Sud	6 4	42, 88 49. 51	46. 19
26 " "	α Ursae minoris Stelle Sud	6 6	40. 17 48. 12	44. 14
29 " "	α Ursae minoris Stelle Sud	5 6	42, 19 47, 28	44, 73
31 " "	α Ursae minoris Stelle Sud	6 6	43, 62 48. 76	46. 19
2 Settembre "	α Ursae minoris Stelle Sud	6 6	43, 26 47, 83	45, 54

Dal quadro precedente si cava:

1° periodo	α Ursae min. (media di 28 osservazioni doppie)	$\varphi = 38°, 11', 43'', 72$
	Stelle Sud (» » 24 » »)	$\varphi = 38°, 11', 45'', 82$
2° periodo	δ Ursae min. (» » 28 » »)	$\varphi = 38°, 11', 39'', 45$
	Stelle Sud (» » 28 » »)	$\varphi = 38°, 11', 48'', 82$
3° periodo	α Ursae min. (» » 35 » »)	$\varphi = 38°, 11', 42'', 02$
	Stelle Sud (» » 32 » »)	$\varphi = 38°, 11', 48'', 26$

Si ha quindi:

1° periodo (media di 52 osservazioni doppie)

$$\varphi = 38°, 11', 44'', 77 \pm 0'', 634$$

2° periodo (media di 56 osservazioni doppie)

$$\varphi = 38°, 11', 44'', 13 \pm 0'', 080$$

3° periodo (media di 67 osservazioni doppie)

$$\varphi = 38°, 11', 45'', 14 \pm 0'', 398.$$

Dalla α Ursae si cava quindi come media delle 119 osservazioni doppie dei due periodi relativi:

$$\varphi = 38°, 11', 44'', 95 \pm 0'', 378$$

e dalla α e dalla δ Ursae si ricava, come media di 175 osservazioni doppie, per valore della Latitudine dell'Osservatorio (pilastrino di osservazione):

$$\varphi = \mathbf{38°, 11', 44'', 54}$$

con un errore sulla media di

$$\pm 0'', 280.$$

Volendo poi determinare la latitudine di un punto dell' Osservatorio più facilmente visibile, scegliemmo l'asta del parafulmine, situato sulla torre, che porta il pendolo sismografico.

La distanza del pilastrino all' asta e lo azimut della direzione pilastrino-asta, ricavato con osservazioni della Polare, risultarono:

$$e = 16^{m}, 75 \qquad \alpha = 46^{o}, 12', 25'', 2$$

Dalla formula

$$\Delta \varphi = -\frac{e \cos \alpha}{R \sin 1''}$$

si cava

$$\Delta \varphi = -0'', 376$$

quindi la latitudine di tal punto sarebbe:

$$\varphi = 38^{o}, 11', 44'', 16$$

È da avvertire però che per mancanza di strumenti adatti non potemmo eseguire una piccola triangolazione per la misura della distanza anzidetta, e che essa risulta quindi solo da misure dirette.

Non ci fu possibile determinare la deviazione locale in latitudine, perchè mancano punti di 1° ordine della Rete Geodetica dello Stato visibili da Messina, e quindi non è possibile avere la latitudine ellissoidica dell'Osservatorio con sufficiente sicurezza.

CLASSE DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

POPOLI SCOMPARSI

IL POPOLO SICANO-SICOLO

CONFERENZA DEL SOCIO

PROF. GIACOMO PAGANO

nell'adunanza del 25 Marzo 1906.

POPOLI SCOMPARSI

Il popolo sicano-sicolo

Uno dei più notevoli avvenimenti storici, che attira l' attenzione degli studiosi per rendersi ragione delle cause del fenomeno che appare misterioso, è senza dubbio quello per il quale, in epoche relativamente recenti, popoli che ebbero una storia spariscono a un tratto, quasi che, sulla scena della vita, fossero stati inghiottiti da un trabocchetto.

L'indagine sul passato trova accresciute a dismisura le difficoltà dell'indagine sul presente. Precipua tra le tante cause quella della facilità grandissima di dimenticare la maggior parte delle circostanze normali vissute. Se nella storia della vita la esperienza delle circostanze anormali attraversate si fissa nello istinto, con la costituzione di movimenti riflessi quasi istantanei individuali, nella storia della psiche, che si sviluppa prodigiosamente nelle specie sociali, il distacco dall'animalità avviene lentissimamente, e, nell'Umanità, con la costituzione sociale di suoni e di segni, sui quali si appoggia la facoltà della memoria organizzata attraverso un numero stragrande di generazioni, del quale, prima del secolo XIX, l'Umanità non aveva neanco il sospetto.

Il fascino contenuto nella concezione unitaria della *creazione dal nulla*, leggenda assiro-ebraica, impediva di riconoscere che la Cronologia non è la Storia, dapoichè la Cronologia è prodotto di civiltà e gli uomini la usarono migliaia di secoli dopo che, a piccoli passi inavvertiti e dimenticati, i loro pensatori misero in relazione il tempo con le vicende lunari e solari.

Il racconto dei casi umani—pericoli ed eroismi, gesta gloriose e vigliaccherie e tradimenti, passioni profonde e intense, lirismi e imprecazioni.

nenie e splendori — scritto o tradizionale, mascherava un fondo di consimili vicende circonfuse nei nebulosi contorni di miti e di leggende

senza tempo tinte.

Quando l'Umanità, nel faticoso suo cammino, vagheggia come Progresso la sopraelevazione della Morale e non il maggior consenso sociale umano ai suoi precetti regolatori di convivenza, essa corre dietro a una chimera che sconforma la realtà. Il fondo di affettività umana, sin dall'apparire della specie l'investigazione scientifica lo accerta fu quello che è oggi, egoistico ed altruistico insieme, ritmico, morale, amorale ed immorale, e neanco la potenza filosofica di Platone, come le altre di Budda e di Confucio, lo mutarono di un ette (1).

Figurarsi se scrittori pigmei, contemporanei a noi, che hanno proclamato pomposamente *il fallimento della Scienza*, faranno passar per buona la loro pretesa che il sapere dovesse rifare a nuovo la natura umana!

Il Progresso è una verità incontrastabile se lo si comprende come campo sconfinato di adattamento umano all'Infinito, mercè la complicazione della psiche. Sotto lo impulso ereditario ed irriducibile dei sentimenti e delle passioni, malgrado lo scatto delle loro aberrazioni, che si ripetono generazione per generazione, l'uomo si districò dalle condizioni primitive dell'animalità con la organizzazione del linguaggio parlato, e, dopo lunghissimo percorso di secoli, scritto.

Le forme di movimento, lo sappiamo appena adesso ed in modo incompleto e imperfetto, non arrivano alla coscienza umana, con la medesima velocità di onda attraverso i sensi corporei. Ci son differenze di percorso fisiologico tra le percezioni tattili, olfattive, di gusto e le percezioni sonore e visive, e ci son pure tra esse profonde differenze di intensità e di estensione (2).

Ciò spiega perchè, nella storia degli avvenimenti umani, l'accento e il colorito mascherano non solo tutte le percezioni che si confondono nel concetto dell'*utile*, radicato nella coscienza per mezzo dello istinto, ma impediscono o rendono difficilissimo lo avvertire la lentissima e graduata costituzione dei sensi psichici (Bene, Bello, Giusto e Vero) nelle vicissitudini di quella parte dello ambiente sociale, che è il linguaggio.

Nella vita degl'individui, come in quella degli aggregati sociali, piccoli

(1) Il corrispondente errore deriva dalla sublimazione della solidarietà umana, la quale, invece di restringersi per mancanza di comunicazioni e di contatti ai primitivi e piccoli aggregati sociali, oggi si estende all'intera specie: l'Umanità.

(2) Ciò che costituisce quell'elemento variabile di percezione e di osservazione che si chiama l'equazione personale.

o grandi che essi siano, le vibrazioni di sentimento originate dall'attraenza o dalla repulsione (1) sono assai più rapide delle vibrazioni di coscienza determinanti il consenso sociale. Lo scoppio di quelle, accompagnato com'è da scintillìo o bagliore, investe e sorprende la convivenza priva dell'organizzazione di nessi inibitori. Le più nobili espressioni, come la gloria, l'onore, la fede, oppure le più brutali come la violenza e il terrore, s' imprimono nella memoria individuale e tradizionale, con la energia di fascino o di prestigio che accompagna le azioni non comuni o anormali.

Non avviene lo stesso nel lento acquisto delle imagini di relazione, generalizzazione e distinzione, e nelle applicazioni delle facilitazioni di movimento (2). La corrispondente invenzione, preparata da una inavvertita elaborazione di assai intelletti non comuni di generazioni precedenti, è un passo in avanti, una evoluzione (nei tre aspetti noti di complicazione, retrogradazione o stazionarietà apparente), progresso e civiltà. Queste conquiste, incruente nel loro diffondersi, dolorose soltanto per il logorìo psichico dei loro autori e per lo strascico neurastenico nella loro discendenza, richiedono per avverarsi tempo grandissimo, incomprensibile finchè durò lo errore della leggenda della creazione dal nulla, che fu formola semplicista delle prime ipotesi umane.

Ma in tutta la Storia dell' Umanità, sin dal suo apparire, ciò che ha grandissimo interesse è il determinare con approssimativa certezza il distacco della specie umana dalle condizioni di vita, per dir così, semplicemente animali, e il modo come, qua e là, per latitudini e longitudini diverse, questo distacco si accentuò più o meno rapidamente col costituirsi del capitale mentale ed economico, attraverso le fasi tipiche costanti dei contrasti sentimentali e passionali.

Sta in ciò il segreto della Storia, custodito gelosamente dal fatto positivo e indiscutibile della dimenticanza, delle ombre e delle penombre, che coprono le nostre azioni e le corrispondenti battaglie psicologiche che le prepararono e le accompagnarono.

Chiunque degli umani voglia aver vaghezza di chiedere alla propria memoria le ricordanze di tutta la catena logica degli avvenimenti ai quali ha preso parte, anche se dotato di memoria prodigiosa, si accorgerà di leggieri che egli non può rivedere con la imaginazione tutte le circostanze nei loro particolari ma solo le più salienti che lo impressionarono. E queste medesime circostanze, chiare, nette, ben distinte nel loro insieme caratteristico, sono suffuse in tale indeterminatezza di contorni da lasciar

(1) Emotività.

(2) Tranne le risultanze associatrici del fenomeno di coincidenza.

luogo a varietà d'interpetrazioni. Questa condizione si accresce a dismisura allorchè, invece d'interrogare le proprie ricordanze, si voglia rivedere con l'imaginazione il corso degli avvenimenti contemporanei oppure quello dei nostri genitori e progenitori. Lo stato abissale in cui si profondono i fatti e, più che i fatti, i motivi e i particolari di essi, ottenebra e cancella le impressioni memoriate, quasi come, nelle profondità dell'Oceano, la mancanza di diffusione della luce impedisce di vedere il fondo del mare e le specie viventi vegetali ed animali che esso contiene.

Questa similitudine, delle indagini oceonografiche e delle indagini storiche, giova assai per comprendere la importanza e i limiti dello ammaestramento della Storia, la quale non può arbitrariamente contenersi, come altra volta supponevasi, entro i confini dei miti, delle leggende, e forsanco delle tradizioni e dei documenti scritti. Per investigare i misteri del mare adoperiamo la sonda e la draga che ne rivelano l'orografia e l'attività biologica, ma per investigare la profondità del passato della nostra specie la guida più sicura la ricaviamo dalle testimonianze dell'attività umana nei periodi sino a pochi anni addietro ignorati, e dalle idee più precise che abbiamo del tempo e dello spazio.

Indubbiamente la Storia è un campo ed un museo di esperienze fatte. Positiva dal punto di vista che i fatti avvenuti sono immutevoli, non è però suscettiva di sperimentazione per il giuoco del libero arbitrio, assicurato dalla ignoranza delle cause e degli effetti, e dalla varietà stragrande dei temperamenti, dei caratteri, delle attitudini e delle tendenze.

Per i contrasti perenni tra l' eredità e l' ambiente, una legge naturale domina i processi storici: il ritmo incessante, continuo, più o meno avvertito, tra l'attività funzionale degl'individui e la forza d'inerzia delle masse. Siccome però nel movimento antropologico delle geneologie nessuno ha saputo, nè probabilmente saprà mai, prevedere dove e quando si manifesteranno, nè con quale espressione, energie individuali, così, nei varî momenti storici, non è facile nè forsanco possibile riconoscere le leggi per le quali le conquiste psicologiche, e perciò il Progresso e la Civiltà, procedono più lente o più rapide o in ordine retrogradante in questo o quel-l'altro momento.

Ciò che però si può riconoscere è: che questa andatura ondulata, in complicazione di cause ed effetti, è, per eccellenza, il processo delle manifestazioni universali del movimento, e che, nella natura di tutte le cose, non avvengono salti nè linee diritte e rigide.

La storia della variazione delle specie, anteriore alla storia delle variazioni etniche della specie umana, narra in tutte le sue fasi l'evoluzione, sopra un fondo comune e tipico, del concorso e dell' intreccio di cause nuove operanti.

Lo sviluppo prodigioso, sebbene apparentemente lento attraverso migliaja di secoli, della psiche umana, per virtù di convivenza in aggregati radi e piccoli, che, si fecero gradatamente densi e grossi, per vicende climatiche ed economiche e per fatti d'industria, di commerci e di guerra, addimostra che sul fondo primitivo e comune persistente dei canti giocondi e lieti dell' amore o delle nenie tristi del dolore, s'innesta, più o meno coltivato e ricco di frutta, il ramo delle generalizzazioni e delle idee astratte, materiate in suoni sillabici e poi in segni grafici, che permettono la sopraelevazione continua e indefinita delle costruzioni ideologiche.

Generazione per generazione l'uomo di tutte le latitudini e longitudini, e poi di tutte le altitudini alle quali si adatta, sente le strette o il rigoglio delle esigenze fisiologiche e l'attraenza più o meno squisita degli splendori e dell' armonia delle forme, ma la causa sostanziale delle sue variazioni civili sta nello accumolo di una ricchezza mentale, che facilita e trasforma continuamente la sua attività conquistatrice sulle forze della natura.

Nel movimento accelerato moderno, dovuto principalmente alla compenetrazione maggiore vicendevole tra le varietà umane, non scompajono, e probabilmente non scompariranno mai, le cause accascianti o deprimenti della salute e della vita, ma i loro effetti si renderanno meno sensibili per l'aumento delle correnti di pensiero e d'idealità.

L'attività scientifica quindi—che si svolge sempre più nello indirizzo di ricavare dalla vasta analisi degli avvenimenti storici naturali ed umani, le poderose visioni sintetiche delle leggi che governano le varie organizzazioni sociali — è condotta ad applicare le affermazioni dell' Energetica alla interpretazione dei fatti di qualsiasi tempo e di qualsiasi luogo.

Nei contrasti pacifici o violenti tra i varî aggregati sociali, l'egemonia o il predominio di un aggregato sull'altro raramente diviene annullamento antropologico o linguistico, ma, per lo più, fondendo nelle generazioni elementi disparati, dà luogo a trasformazioni di fisonomie e di tipi, determinate dalla vittoria di superiorità psichiche dovute a sopraelevazioni raggiunte in seno dei varî aggregati in contrasto.

* * *

Come, nelle esplorazioni sotterranee delle ricerche minerarie, cessa a un tratto il giacimento metallico o metalloide che si coltivava, e permette la classificazione in filoni, ammassi o lenti, isolati nelle originarie infiltrazioni o nei depositi in depressione e spezzati in seguito per faglie e scontorcimenti, così pure è accaduto nel corso delle vicende umane.

Le differenze grandissime appariscenti tra le razze e varietà umane, e

determinate dal clima e dalla topografia, e dalla flora e dalla fauna, coi quali è in contatto qualsiasi aggregato sociale, sono oggi assai più comprensibili di una volta, poichè, dietro il sipario gigantesco della elaborazione mentale della civiltà romana, ellenica ed ebraica, si vengono lumeggiando le civiltà anteriori: assira ed egizia, e quelle dell'Iran e del Turan, dell'India e della Cina, e le altre ancor più remote, che, il primo sentimento di sorpresa e di meraviglia, alcune diecine di anni fa, chiamò impropriamente *preistoriche*, quasi che l'antichità dell'apparizione della specie umana e le fortunose vicende della sua disseminazione su tutta la superficie della Terra, per singolare attitudine allo adattamento, potessero separarsi e distinguersi dal periodo, imprecisato e indefinito cronologicamente, dei documenti grafici.

Come anche oggi avviene nelle contrade poco esplorate e perciò estranee al movimento di onda delle popolazioni, ci furono periodi lunghissimi nei quali fu elementare e scarsissimo il patrimonio mentale, e la vita delle società umane non lasciò traccia di se che nei residui o rifiuti delle alimentazioni, nei ricoveri degli abitati e nei prodotti delle industrie primitive.

Il correlativo accertamento scientifico lo abbiamo dagli studî specializzati di Linguistica e di Antropologia, che ci hanno permesso di riconoscere gli effetti della legge sociologica per la quale: gli aggregati sociali che prima occuparono una contrada e ci si adattarono—e che si chiamarono *aborigeni* od *autoctoni*—acquistarono caratteristiche condizioni di resistenza organica alle innovazioni foniche e fisiologiche, ed alle influenze patogeniche del proprio ambiente (immunità organica).

Nelle ignorate vicissitudini di migliaja di secoli, i gruppi sociali, isolati dalle distanze, non ebbero e non si diedero un nome, perchè mancò l'eccitazione necessaria a costituire l'imagine della convivenza. Perchè una banda, un'orda, e, in prosieguo di tempo, un clan e una tribù, avessero un nome fu necessario avvenisse contatto pacifico o violento tra gruppi diversificati.

La lotta vitale per l'esistenza, allorchè, per progresso civile, prende lo aspetto di concorrenza e contrasto tra gruppi sociali, assicura la prevalenza psicologica al gruppo più forte mentalmente per ricchezza d'imagini, dovuta a esperienze meglio avvertite, ed il suo *nome* si estende ai gruppi più omogenei per consanguineità vicina o di poco remota.

***

Non ci è dato però, per difetto di documentazione, di seguir passo passo lo avverarsi della sparizione di alcuni dei gruppi speciali primitivi.

Ci è più agevole invece togliere ad esame le ragioni per le quali, nei ricordi graficamente documentati , si fa il silenzio e il mistero attorno a popolazioni le quali riempirono con le loro gesta l' attenzione del mondo conosciuto.

I tipi *classici* di questo fenomeno sono :

a) Gl'Ittiti (o Kittei) e i Fenici.

Degl'Ittiti si parla nel vecchio Testamento. Se ne è tornato a parlare recentemente nei tentativi fatti per lumeggiare la storia dell'alfabeto. Dove sono adesso gl'Ittiti ?

b) L'Africa australe.

Qui non abbiamo ricordo di *nome*. Non abbiamo che rovine di monumenti colossali, a 3300 piedi sul livello del mare, nella regione del Mascionaland, centro di una coltivazione mineraria che esaurì il suo ciclo sociale , senza influenzare la vita di popolazioni indigene sopravvissute, e che, se furono in contatto col popolo che la tradizione ancor vivente tra i Mascioni dice bianco di pelle , non appresero i metodi industriali, la lingua, nè la virtù organizzatrice di quella civiltà scomparsa che lasciò, sola orma di se, fortezze, che sono nello stesso tempo, tempî e palazzi, e custodia dei tesori auriferi strappati alle viscere della terra.

Il primo che ne parlò (1), il portoghese *de Barros* nella prima metà del secolo XVI, e per relazioni probabilmente avute con viaggiatori arabi, scrisse che gli indigeni chiamavano questi edifici *Zimbaoé*, che per essi equivaleva a *residenza regale*. E avvertiva che Tolomeo avea dato all'Africa australe il nome di *Agizimba*, forse, più che semplice coincidenza fonica, ricordo che l'antichità classica avea sentito l'eco lontana che si riattaccava a siffatti monumenti misteriosi (2) di un popolo sin da allora scomparso e del quale non si hanno più traccie.

---

(1) Da un articolo di TH. HOLLER : ZOAO DE BARROS , *Asia Portughese*, 1ª decade, l. VIII, c. V.

(2) Il nome con il quale sono oggi indicati dagli indigeni è : *Zimbabié ;* vagamente se ne avea notizia, nei racconti per informazioni raccolte da THOMAS BAYNES, IOHN SWINBURN, BURTON e LIVINGSTONE, con precisione nella relazione entusiastica del mineralogo CARLO MAUCH nel 1871, e assai di più nella publicazione : *The ruined cities of Mashonoland*, Londra 1893, di THEODORE BENT. La descrizione di queste rovine architettoniche diè fondamento alla ipotesi che i loro costruttori possedevano una organizzazione reli-

c) Qualche cosa di simile rivelano le ruine monumentali in alcune contrade dell'India e della penisola Maja nell'America centrale (queste forse più recenti delle ruine indiane posteriori in data alle africane). Anche in esse, come nell'Africa Australe, la flora tropicale, invadente le rovine e i ruderi, ha contribuito potentemente a conservarli come documenti storici di vita sociale.

Ignoriamo completamente le sorti de' popoli che abbandonarono le città distrutte, e nascoste adesso dalle foreste e dalle liane.

d) I Tasmaniani.

L'ultimo degli abitanti trovati nella Terra di Van Diemen è morto verso la metà del secolo XIX. Se potesse, al concetto di varietà etnica umana, estendersi la imagine di specie, potremmo dire che ci troviamo in presenza di una specie estinta. Nulla, antropologicamente, sopravvive di quella razza.

e) I *mounts* della immensa vallata del Mississipì.

Alla parola *mounts* gli Americani moderni hanno sovrapposto il significato della imagine di quelle colline alle quali popoli scomparsi diedero forme animali gigantesche e che contengono tombe e vestigia di civiltà e di condizioni agricole vissute, là dove sopravvenne non solo il silenzio ma la scomparsa misteriosa dell' agricoltura, poi che le popolazioni occupanti il territorio, all'epoca della colonizzazione europea, erano nomadi e dedite alla caccia (1).

Le vestigia imponenti di una convivenza civile sono rimaste. Ci mancano i mezzi per constatare l'elemento etnico che le fabbricò; è evidente la rivelazione che gli aggregati umani che vissero attorno ad esse, aveano

---

giosa animata dal simbolo solare, e perciò trovavansi aver raggiunto uno stato di civiltà assai avanzato.

È però da avvertire che recentemente l'archeologo Randall-Maciver nel suo libro *Medieval Rhodesia*, eseguendo una missione affidatagli dalla *Società inglese per il progresso della scienza*, ha ricondotto queste costruzioni a tempi posteriori all'XI secolo e ad un popolo indigeno e barbaro.

(1) Appartengono pure a questo tipo *(mounts)* sebbene dinotano una civiltà più avanzata per l'uso murario della pietra:

Le *mura ciclopiche* (in Grecia; nelle isole di Pantelleria e di Lampedusa col nome di *sesi*);

I *Nuraghi* o *Nur-aghe* in Sardegna;

Le *Sperchie* o i *trulli* in Terra d'Otranto;

I *Beehive-houses* in Irlanda;

I *Bothan* nelle isole Ebridi;

I *Castellieri* in Istria;

Talayoti nelle Baleari.

già una economia da proteggere insieme alla propria esistenza, e che perciò si era già costituito l'organismo politico della difesa contro possibili offese di altri aggregati sociali.

*
* *

La scienza che studia il fenomeno sociale deve seguire passo passo, sin dalle sue origini, i fatti relativi alle convivenze umane. Sotto questo aspetto ci è lecito affermare che essa sia scienza positiva e sperimentale. Senonchè, la sperimentazione non potendo mai essere volontaria, perchè non può rifare gli avvenimenti nè le condizioni loro, essa può lavorare efficacemente soltanto sopra le esperienze, cioè sul passato, il quale, con imagine vivace, possiamo rassomigliare ai pozzi e ai sotterranei delle miniere nei quali quanto più cresce la profondità tanto più diminuisce la possibilità della penetrazione della luce, anche se artificialmente prodotta dall' uomo. Aggiungi, nel servirci della imagine di relazione, che le manifestazioni dell'attività umana — dal momento in cui essa cominciò a distaccarsi dalle condizioni puramente animali della ricerca di cibo, e dalla conseguente ricerca sessuale e di ricovero — si complicarono sempre per una evoluzione psicologica la quale si annida nei documenti materiati delle varie convivenze umane e per un corso finora insospettato di generazioni. Ora è questo appunto, della entrata in azione dell'elemento psicologico che si combina col fisiologico, ciò che dà alla scienza sociale il carattere induttivo e sintetico, che la conduce a vivificare le risultanze storiche dei fatti positivi, che, con laboriosità crescente, e con critica rigorosa, e prudente riserva di facili generalizzazioni, vengono continuamente in luce.

Qualsiasi documento umano, e specialmente l'archeologico e l'altro che si trova depositato nelle stratificazioni geologiche del periodo quaternario e forse del pleistocene, non è più, come gli altri fenomeni anteriori della storia naturale, un argomento di prova di semplici condizioni di esistenza zoologica, ma costringe a indagare con la massima approssimazione possibile, lo stato d'animo e degli scambî mentali di ognuno degli stati sociali che legittimamente possono attribuirsi a un determinato periodo preso nel suo insieme.

Risalendo dal noto all'ignoto, riesce di grandissimo vantaggio la comparazione tra le condizioni delle società più evolute in civiltà, cioè in azione di adattamento all'Umanità delle cose e della energia in esse contenute, con le condizioni delle società meno progredite, col racconto vivo del passato che ci rivelano i nostri bambini, con lo stato mentale delle

stratificazioni inferiori esistenti nelle nostre società contemporanee civili (1).

* * *

Da queste considerazioni generali ritornando all'argomento che trattiamo, e allo stato attuale delle cognizioni umane, siamo in grado di affermare che il fenomeno storico della scomparsa di popoli si può attribuire nelle sue cause a tre grandi categorie:

a) Scomparsa del nome;

b) Scomparsa dell'autonomia politica per fusione antropologica e sociale;

c) Scomparsa per cause naturali: climatiche, economiche e patologiche.

A) Nella evoluzione civile di tutte le genti umane ci è sempre un momento storico in cui, l'aggregato sociale numericamente limitato, viene in contatto con un altro aggregato scarso, anche per mezzo di qualcuno degli appartenenti all'aggregato. Il *caso nuovo*, origina una imagine, e un fenomeno di coscienza, che si precisa nella formazione di uno speciale suono articolato, che diviene un *nome*. Generalmente parlando, il fenomeno linguistico della *creazione* della parola è fenomeno di vita. Nasce, si sviluppa tenace più o meno, si deforma o si complica, deperisce, muore.

Tra i due aggregati in contatto apparisce, per quanto embrionale, la coscienza sociale della propria compagine in relazione a un' altra compagine *prima ignorata*. Questa relazione, governata dal ritmo occasionale di simpatia di congenere e di occasionali antipatie, dà origine ad attraenza sessuale, a scambio d' imagini ed a scambio di prodotti, *motivi d'intreccio* di condizioni, differenziate più o meno: fisiologiche, psicologiche ed economiche insieme. La banda si trasforma in orda, e questa si riorganizza, attorno ai suoi individui meglio dotati, in *clans* e in tribù. Ognuna di queste aggregazioni anch'essa prende o riceve un nome.

Sotto un certo punto di vista si può ben dire che la storia della civiltà umana s'inizia ed evolve sulla costruzione dei nomi e del riflesso del movimento: ciò che grammaticalmente chiamiamo *sostantivo* e *verbo,* statica e

---

(1) È questo uno dei capitoli più importanti degli studî di sociologia.

Giova però avvertire che la grande massa umana, sul fondo comune della vita emotiva e passionale, svolge principalmente la propria attenzione sulle relazioni personali di sentimento-pensiero e d'interessi-pensiero. Da ciò la facilità grandissima dello sperpero di forze nella chiacchiera, nel pettegolezzo—*occuparsi dei fatti e delle azioni della gente.* Da ciò la lentezza relativa della penetrazione sociale delle idee astratte e della rapidità relativa dello apprendimento delle loro applicazioni, che chiamiamo *praticità di vivere.*

dinamica del linguaggio. Su questa base sicura è avvenuta la grande complicazione delle imagini di relazione qualitative e quantitative, concernenti le persone e le cose.

Questo è il fenomeno generale, ossia sociale: visto nel suo insieme. E siccome, nella realtà delle cose, esso è il prodotto mentale di un individuo adatto che lo trasmette immediatamente alla propria convivenza, questa, adattandosi a farne uso e, *apprendendolo*, se ne avvale inconscientemente per plasmare l'anima delle generazioni sopravvegnenti. In tal modo, invece della precedente organizzazione bio-psicologica nello istinto, si realizza nella specie umana la organizzazione della obbiettivazione delle imagini nella parola parlata e poi scritta. Questa formazione o creazione continua ed incessante è, quasi contemporaneamente, individuale e sociale, e perciò *diviene*, diversamente dallo istinto, ambiente sociale, dotato della singolare energia di radiare sul presente e sull'avvenire.

Il paragone col fatto positivo attuale della scoperta dei raggi X, del polonio e del radio, cade opportuno.

Con generale sorpresa, perchè sconvolge completamente le nostre cognizioni sulle proprietà della materia, che sarebbe meglio dire sulla realtà delle cose, la scoperta del radio ci mette in presenza di un elemento commisto intimamente con la sostanza di altri elementi e difficile a separare e ad isolare da essi, che emana luce e calore senza nulla perdere, a quanto sembra, del proprio volume e del proprio peso.

Non altrimenti avviene con l'obbiettivazione d'imagini nella parola parlata o scritta, mezzo sociale acquistato ed accresciuto di continuo attraverso stenti infiniti da un numero sterminato di umane generazioni. L'isolamento e la precisione della sua virtù radiante, fanno sì che questa virtù, eminentemente diffusiva, nulla perde della propria efficacia per il sopravvenire di onde di popolazioni contemporanee o future. Insegnata la sua tecnica, ossia acuìta la facoltà visiva del suo significato, la sua forma materiata, o, con altro modo di esprimerci, la sua statica si trasforma in dinamica, cioè, in eccitazione di movimento emotivo e intellettuale, in fenomeno di coscienza individuale e sociale.

Ora, per tornare al nostro argomento, il nome che riceve o che assume un aggregato sociale primitivo che viene a contatto con altro aggregato, ha in se il carattere precario e transitorio della propria convivenza e sottostà alle vicissitudini e perciò alle condizioni storiche della stessa. Nella lotta per la vita, per lo più pacifica, tra i varî aggregati sociali ancor poveri di obbiettivazioni d'imagini, si avvera anche la lotta psicologica tra i loro nomi. La ineguaglianza naturale delle loro dotazioni di energia, dà egemonia o prevalenza all'aggregato meglio dotato. Il nome di uno

degli aggregati scompare, attratto come è od assorbito da un nome che significa energia maggiore o facilitazione di movimento.

B) Da questo primo caso a carattere spiccato psicologico, possiamo, nella storia della civiltà, passare all'altro della entrata in azione dell'elemento politico nella forma primitiva di forza militare organizzata per fini già prevedibili o preveduti della offesa o della difesa. La compagine sociale, in tal caso, ha cessato di esser *sentita* soltanto nel fatto del convivere. Sotto la *pressione* del pericolo, o sotto l'altra delle cupidigie violenti, si è manifestato il fenomeno corrispondente della maggiore *adesione* degli elementi sociali, e perciò della disciplina di essi attorno a un Capo e a gerarchie che ne organizzano o ne dirigono le azioni. Sul fatto quasi inorganico ed amorfo del convivere, cominciano a rivelarsi le tendenze sociali all'organizzazione politica. Al sentimento vago e confuso del fatto del convivere succede il sentimento sempre più chiaro, della lenta formazione di un organismo vero e proprio che, per il nome che assume o riceve di *clan*, *tribù*, e poi *civitas* e *Stato,* si distacca, come imagine, dal fatto sociale di massa e si precisa nei suoi contorni, in quell'associazione d'imagini che i popoli civili chiamano *autonomia.*

Il vincolo sociale di una convivenza organizzata a imprese di caccia e di guerra, dal fatto necessario (incosciente che diviene cosciente) di disciplina, trasformò lo stato sociale di banda e di orda e lo fece divenire *clan* prima, tribù poi.

La loro autonomia però essendo un carattere secondario acquisito — il politico — sottostà a quelle vicende di lotta politica, che, per molti pensatori, e per tanto tempo e con sopravvivenza avvertibili, furono credute il fondo o il canevaccio della storia. Perlochè, in relazione alle circostanze, può durare e può anche scomparire.

Il giorno in cui un'autonomia politica scompare si è avverata già una azione politica e militare che ha soffocato nella dimenticanza il *nome.* Ed è sembrato che col nome sia stato annullato il popolo che lo possedeva e siasi distrutta la sua stirpe.

Se questa è la parvenza tutt' altra è la realtà. Nel corso suo vitale l'uomo, meno come individuo e più come convivenza sociale, dimentica assai più cose di quello che impari. Nella catena genealogica, invece, la successione è ininterrotta, malgrado le parziali lacune delle morti senza discendenza. Qualsiasi entrata di un elemento qualitativo diverso nello incrocio delle geneologie animali non si sperde più, e, in proporzione della sua quantità iniziale, riapparisce in quel fenomeno che si chiama *ritorno atavico*, che eccita le cure eliminatrici degli allevatori e dei giardinieri, ma sul quale si arresta l' attività umana, che non può esercitare facoltà eliminatrici incapaci di acquistare carattere giuridico.

Allorchè gli studî antropologici saranno progrediti così da vivificare e condurre a nuove e precise classificazioni le tabelle statistiche demografiche, la scienza avrà il mezzo di constatare la sopravvivenza e le quantità d'incrocio dei varî elementi etnici penetrati in epoche più o meno remote in una massa sociale.

Ed allora si saprà dove sono i Kittei, i Fenici, i Goti, i Vandali, che lampeggiarono sul fondo annuvolato della nostra atmosfera storica.

C) Ha però carattere di vera sparizione di popoli quella che è stata cagionata dalla soccombenza nella lotta vitale contro le circostanze ambientali della flora e della fauna. L'organismo vegetale è intimamente collegato, oltre che al suolo che gli fornisce gli elementi nutritivi, alla gamma climatica (temperatura e umidità). Se le variazioni di questa gamma sono in eccesso nei minimi o massimi precedenti, le condizioni di accumolo ereditario, e perciò di resistenza, trovandosi impari al bisogno dinanzi alla variazione improvvisa o brusca, soccombono, mancando loro, forse, il tempo necessario allo adattamento — la specie scompare. Così anche avviene per le specie animali alle prese, per necessità alimentare, con l'ambiente vegetale od animale. La sparizione del pasto abituale; o la sopravvegnenza di nuova alimentazione contenente particelle fisico-chimiche dannose alla propria organizzazione; oppure il contatto con specie o varietà nuove apportanti colture microbiche patogeniche contro le quali queste hanno acquistato per adattamento una relativa immunità, fa avverare le condizioni storiche che chiamiamo: deficienza alimentare, avvelenamento alcoolico, epidemie o endemie diffuse. La mortalità grandissima e rapida, prima negli infanti e nei vecchi, e in prosieguo negli adulti; la natalità diminuita, alterano profondamente lo stato demografico sino a distruggere completamente la varietà etnica impreparata alla resistenza. L'esempio dei Tasmaniani a questo riguardo è luminoso.

Nell' evo remoto la disseminazione della specie umana, dovuta alla energia espansiva dei gruppi sociali, contribuì potentemente a distanzarli e, nello isolamento dell' abitato nuovo, ad imprimer loro differenziazioni fisiologiche ed anatomiche, per le quali furono rese immuni o predisposte a tutto quel gruppo di malattie, che soltanto adesso sappiamo derivare dall'attività per noi morbosa di assai microrganismi.

Sotto questo aspetto la certezza scientifica è stata raggiunta, e non si annoverano più tra i *castighi di Dio* le virulenze delle invasioni microbiche che, per le grandi e frequentate vie di comunicazioni mondiali, hanno tratto tratto infestato, atterrito e distrutto assai convivenze umane.

L'uomo civile moderno si difende con intelligenti barriere sanitarie, con la ricerca del microrganismo patogenico e delle sue condizioni vitali, con

la profilassi e l'igiene — quando il fatalismo orientale ancora fa accasciare altre razze innanzi alla inesorabilità del destino.

Ma così, per mancanza di cognizione, non poteva farsi dall'uomo quanto più si risale col pensiero il suo lungo, stentato e faticoso processo storico.

Contro la tisi e la tubercolosi, contro gli avvelenamenti alcoolici favoriti dal piacere dell'ebbrezza, contro la disciplina delle abitudini sedentarie, i Tasmaniani rapidamente e totalmente, le Pelli rosse più lentamente e parzialmente, spariscono (1), lasciando grandi lacune nella storia dell'Umanità, che non saranno mai più riempite, quasi fossero salti o spezzature, apparenti e non reali, nella catena delle esistenze umane. Tolto a questo esempio il fattore alcool, che è moderno, le altre cennate cause di sparizione completa, è assai probabile, dovettero avverarsi nel remoto passato, e, allo stato attuale delle conoscenze umane, si presentano alla nostra intelligenza come la soluzione dell'intricato problema.

II.

Non appartiene però a queste categorie di popoli scomparsi o dimenticati il popolo sicano-siculo, del quale Omero e gli scrittori greci s'intrattennero, nei vaghi ricordi di leggende e di miti, che dimostrano, nel primo loro apparir letterario, la mancanza di contatti marittimi diretti, quasi eco affievolita di qualche rara impresa cipriota o cretese, o della vaga penetrazione del segreto che i Fenici mantenevano intorno alle loro colonie dell'Occidente del Mediterraneo.

Per l'isola maggiore di questo mare, felicemente situata tra le correnti di scambio con la costa africana, e come punto di espansione e di approdo per l'Occidente e l'Oriente del vasto bacino marittimo, si è avverato quel fenomeno di allucinazione visiva, che, per cause varie, altera i contorni e le sembianze delle cose. Grandissima analogia ci è tra il fenomeno storico del *miraggio orientale* delle relazioni etniche eurasiane contro il quale si è ribellata la critica storica moderna, e l'altro fenomeno storico dello studio delle popolazioni sicano-sicule attraverso il materiale letterario raccolto dagli scrittori greci. Senonchè, come dietro il sipario delle vicende dei Celti e degli Arii vennero in luce, per le scoperte da sessant'anni in qua, stati di civiltà anteriori, che impropriamente furon dette *preistoriche* quasi che la Storia dell'Umanità avesse una Cronologia sicura, come narrava il Libro moderno della Genesi, e non si riattaccasse indissolubilmente alla zoologia, alla paleontologia, alla geologia — semplice episodio della storia

---

1) E così anche altre popolazioni delle isole del Pacifico.

della Terra e dell'Universo — così pure per la Storia delle popolazioni sicane, dietro il sipario greco è stata , da un trentennio appena, messa in luce una civiltà ignorata.

I pochi geroglifici della stele egiziana scoperta dall'attività archeologica di Maspero, continuatore dell'operosità di Mariette, e che io in copia ingrandita (1) sottopongo alla vostra attenzione, narrano, con la pomposità solita alle Monarchie orientali, la vittoria riportata, sui Libî alleati con altre popolazioni ai Sardi e ai Sicoli, dal Faraone Thoutmes III (Miframutosi). E questi due ultimi popoli sono indicati provenienti su navi.

***

In una nota di Vittorio Spinazzola, letta all'Accademia Reale di Napoli nella tornata del 10 giugno 1902 (2), col titolo: *Di alcune antichità sarde*, trovansi armonizzate le risultanze degli scavi fattisi dalla metà del secolo XIX in Sardegna con l'affermazione storica che è venuta fuori dalla scoperta più recente, di questa stele egiziana che risale all'anno 1625 a. C.

Forse, a mio modo di vedere , lo Spinazzola fu timido (e forse per la influenza delle idee dominanti la nostra prima abitudine di pensare) nel fissare la data dei monumenti archeologici sardi tra il XIII al VII secolo a. C., quando invece la data della stele induce a ricondurre la fiorente *età del bronzo* in Sardegna prima del XVII secolo.

Lo stesso può indursi per la corrispondente civiltà sicano-sicola.

Oggi, che la influenza di relazioni tra l'Egitto, l'Asia Minore, la Grecia, e le isole di Sicilia e Sardegna non è più un mistero , il quesito storico che si presenta all' attenzione dello studioso è questo : È evidente che la base di esse relazioni fu marittima — espansione commerciale e politica — ma l'Egitto non fu mai, e principalmente nella durata delle sue prime dinastie di Faraoni, una potenza marinara. Glielo vietava la sua posizione geografica, dominata da un mare interno e dall'estuario del Nilo, che ritardò la trasformazione sociologica della pagaia in remo (3). Sembra invece che

---

(1) E ne ringrazio pubblicamente il signor Francesco Lionti.

(2) Società Reale di Napoli. Rendiconto delle tornate e dei lavori dell'Accademia di Archeologia , lettere e belle arti. Nuova Serie. Anno XVI, maggio a dicembre 1902, pagg. 217 a 334.

(3) Cfr. gli studî sulla marina degli antichi fatti dell' ammiraglio IURIEN DE LA GRAVIÈRE.

La eccitazione sociale che viene dall'ambiente fluviale o da mari interni poco vasti, è meno vivace dell'altra del mare che apparisce come imagine di cosa che non abbia confini. Nella corrispondente tempra di temperamenti e di caratteri—lentamente fornita

le popolazioni costiere dell'Asia Minore e del mare Egéo, come quelle di Sicilia e di Sardegna, siansi lentamente adusate ad allenare la loro energia sul mare (per un processo storico forse indipendente ma simile) sia nel bacino orientale che nell'occidentale del Mediterraneo. È assai probabile che scorrerie e commerci partissero verso l'Egitto, anzichè dall'Egitto verso l'Asia Minore e l'Egéo, oppure verso Sicilia e Sardegna, assai distanti, mentre queste, per affinità etnica e per prossimità marittima e facilità di correnti (e poi di venti dominanti riconosciuti per esperienza), ebbero continuità di relazione coi Libî. Confermerebbero questa induzione i monumenti egizî, che mettono in evidenza i prigionieri fatti sulle popolazioni costiere del mare Mediterraneo designate con nomi scomparsi, e che, in un periodo storico di avventure, è probabile dovettero essere attaccanti più che attaccate, e perciò in inferiorità numerica come combattenti.

Nel processo storico dell'evoluzione psicologico-sociale umana, le imagini concrete precedono di molto le imagini astratte. L'Impero Egizio, attratto dall'immediato, svolse la sua operosità sociale-politica al mezzogiorno e all'oriente, dove la sua situazione continentale la facilitava per terreni pianeggianti. Non si spinse mai oltre la catena libica che gli nascondeva i tramonti del Dio solare (1). Invece, per le popolazioni costiere del Mediterraneo, il mare fu il campo naturale dell'energia espansiva sociale, con le audacie che questa suggerisce. Quando, all'epoca neolitica, succedette l'eneolitica per la comparsa del bronzo, questo non fu in Sicilia e Sardegna prodotto territoriale (2), ma prodotto d'importazione e perciò di commerci o di bottino di guerra. Per la potenza suggestiva del contatto col fatto nuovo — bronzo — assai più utile dell'arme e dello strumento di pietra levigata, esso divenne l'imagine di *metallo prezioso*, oggetto di desiderî, di cupidigie, che poi, nei secoli posteriori, portò a violare le tombe, vincendo financo le già inveterate credenze sul culto dei morti. Le scoperte archeologiche seguitesi in Sardegna da più di mezzo secolo, e quelle che, con geniale evoluzione di singolari attitudini e scrupolosa applicazione di metodi scientifici, ha iniziato, con mezzi assai limitati, il Prof. Paolo

---

dalle imagini dei pericoli che si sperimentano e che, rimanendo nel cervello con la memoria, dànno luogo a fenomeni di coscienza accumolati o concentrati nelle generazioni e nei racconti di vita vissuta — le popolazioni che si organizzano politicamente, cioè con formazioni di gerarchie e con propositi espansivi, nel mare, hanno nella loro compagine sociale elementi più avventurosi e audaci di quello che siano gli altri, delle compagini sociali viventi in un vasto territorio continentale che abbia poca zona marittima.

(1) Cfr. il *Libro dei morti.*

(2) Per la mancanza dello stagno necessario alla lega col rame.

Orsi a Siracusa (1) nel campo inesplorato delle terre siciliane, lumeggiano una civiltà fino a pochi anni fa ignorata, e che è anteriore alla premicenica, scoperta dallo Schliemann e che scombussolò tutta l'archeologia classica.

La stele egiziana del 1625 (2) a. C. irradia questa civiltà di luce nuova. Come ebbi già ad osservare qualche anno fa, a proposito di questa breve enunciazione di una vittoria riportata da un Faraone sui Libî alleati ai Sicoli e ai Sardi, lo studioso trovasi in presenza di un atto politico-militaro federativo, accompagnato dal trasporto marittimo di guerrieri, partiti dalle due maggiori isole del Mediterraneo verso le sponde libiche.

Ora è assai probabile che in Sicilia come in Sardegna, debbano esistere, in tombe inesplorate ancora, assai più documenti storici di quelli finora raccolti, per l'operosità intelligente di pensatore, nel Museo di Siracusa (3).

Tutti sanno, o dovrebbero sapere, che ci fu un lunghissimo stato sociale di civiltà umana, in tutto il mondo, in cui l' armamento guerresco e industriale dell'Umanità si esplicò sul proprio ambiente petrografico. È prova evidente di questo fatto la scoperta continua che si fa di armi o strumenti apparecchiati sui materiali geologici delle proprie contrade. Questi materiali sono: per lo più la selce, la giada, il basalto e l'ossidiana (4). In Sicilia, finora, l'ossidiana si è trovata soltanto a Pantelleria *(Cossyra)* e nel gruppo delle isole Eolie. Nel Museo di Siracusa, per tombe esplorate dal Prof. Orsi e che risalgono al periodo Sicano — e forse quando ancora non erano sopravvenuti il fatto e la dizione di Sicoli — sonosi ritrovati armi e strumenti di ossidiana di epoca paleolitica. È perciò da presumere che sin da quell'epoca remota c'era una navigazione che permetteva gli scambî tra il territorio di Siracusa e quello, assai distante per allora, di Pantelleria e Lipari.

Ora il quesito storico che s'impone agli studiosi è questo: C' era tra i Sicani, come tra i Sardi è stato acclarato, uno speciale allenamento militare nelle due divisioni combattenti di lancia, spada e pugnale, e arcieri?

---

(1) In quel Museo nazionale che, per lo indirizzo moderno ricevuto, può a buon diritto considerarsi come una sua creazione.

(2) Cfr. il mio studio su *Le forme di Governo e la loro evoluzione popolare*. Palermo, 1900, vol. 2°, pag. 230, e la monografia *La Sicilia, elemento di civiltà italiana*, nell'Archivio storico siciliano 1901.

(3) Degli altri Musei di Sicilia grandi o piccoli, non è ancora il caso di parlare, mancando ancora in essi lo spirito di ricerca, di classificazione e di diffusione scientifica.

(4) Di giada e di basalto trovasi nel Museo geologico e nel Museo nazionale di Palermo qualche campione dell'epoca neolitica. I campioni di ossidiana sono assai più antichi.

Che nello stato sociale dell'età del bronzo, quando si maturò l' alta concezione di una guerra federata, di popolazioni familiarizzate col mare, contro il più potente organismo politico di quel tempo, è cosa assai probabile. Ma precedentemente, nelle età neolitica e paleolitica, una simile preparazione a quali avvenimenti diè luogo?

È prudenza aspettare il responso delle rivelazioni archeologiche.

Per il sociologo però rimane aperto il campo delle investigazioni. Non ci sono, nella Storia dell' Umanità, imprese di guerra, anche allo stato primitivo di razzìa, che si spingano sull'ignoto. Perchè avvenga tra due gruppi sociali, piccoli o grossi, un urto violento, è di mestieri sian preceduti un *contatto* e una *cognizione*, e perciò una organizzazione scientifica. Sia per terra che per mare, qualsiasi spedizione in contrada distante dal proprio abitato, è preceduta dal fatto, casuale nei periodi primitivi e premeditato (psicologico nella susseguente evoluzione civile, di uno (o pochi individui) di un aggregato sociale che, per vaghezza di avventure od anche per semplice azzardo, siasi spinto al di là del territorio *solitamente sbattuto* e vi abbia trovato un aggregato sociale sconosciuto, e sia tornato tra i suoi a darne contezza, infiammando la loro imaginazione col racconto delle differenze con lo stato sociale proprio che lo colpirono, e destando l'amor del nuovo o il desiderio di cose che la fantasia riveste spesso di forme assai più seducenti del vero.

Per il sociologo — che sfugge le astruserie metafisiche che distraggono dallo esame attento della realtà delle cose, che conduce alla lenta e così stentata cognizione delle cause dei fenomeni della Natura — l'esempio di Cristoforo Colombo e l' altro più recente dei celebrati esploratori dell' Africa, è radioso per rifare la storia dell' Umanità primitiva, malgrado la enorme differenza che qualifica il moderno movimento *pensato e volontario* e lo distingue dai primitivi movimenti *accidentali e involontarî*, che, assai lentamente, *divennero* organizzazioni psicologiche e sociali. Per quanto scarso e debole, sin dall' età paleolitica — e le prove archeologiche oramai sono evidenti — il distacco insensibile dalle condizioni di vita delle altre specie animali, gli aggregati sociali umani aveano iniziato la evoluzione civile della loro espansione commerciale per lo più e belligera tratto tratto), che permise i contatti e gl'incroci tra genti, diverse per lunga azione di ambiente climatico e topografico.

Come per gli studî geologici l' Umanità ha acquistato la certezza: che i periodi storici si sono susseguìti in durata decrescente, massima essendo la primitiva nella quale la vita organica non era ancora apparsa e minima la fase attuale che si percorre da noi, così avviene negli studî biologici, psicologici e sociali.

Le stesse leggi naturali che organizzano, per l'azione combinata dell'eredità (1) e dell'ambiente, l'istinto, agiscono alla base dell'organizzazione della psiche nelle specie animali, sino a che e dopo che apparisce la specie umana.

La leggenda di popolazioni già civili, che governò dispoticamente il pensiero umano sino a poco tempo fa, e per la quale l'uomo nacque di gitto, armato di parola e investito di supremazia monarchica sulle cose e sulle specie di questo mondo, quella leggenda è oramai distrutta. Lo esame dei fatti ha provato, che essa non era altro che una ipotesi semplicista venuta da osservazioni assai più incomplete di quelle che oggi trovansi raccolte. Se dell' uomo primitivo non abbiamo traccie che possano darci la certezza delle sue condizioni anatomiche, ciò è dovuto al fatto indiscutibile: che esso apparì (come tutte le altre specie animali) nell' ordine zoologico nè armato nè usante un linguaggio articolato capace di fissare in un uomo associazioni d'imagini nelle parole che costituiscono la organizzazione di ambiente mentale e sociale. Animale, come gli altri, egli dovea provvedere soltanto alla sua alimentaziono, riparandosi alla meglio dalle intemperie, difendendo se, la sua donna, i figliuoli (2) dalle offese della fauna selvaggia: impulsivo e passionale; incapace di ovviare alle condizioni deleterie delle malattie, e alla mortalità grande degl'infanti, dei vecchi e dei deboli, abbandonati al loro destino. Nè sepolture nè tombe. Queste sono già indizio di civiltà. Le ossa, quindi, disseminate sul suolo, esposte all'aria e al sole che le dissolve in cenere. Casualmente la inondazione o lo interrimento le ricoprono, e l'incosciente Natura le conserva nelle stratificazioni geologiche allo azzardo delle scoperte, sulle quali gli studiosi potranno chiarire lentamente i particolari di una storia che l'Uomo ancora non conosce.

Dei documenti umani, il più remoto è quello che prese nome di *avanzi di cucina* (3). Io qui espongo ai vostri occhi uno dei tre pezzi di conglomerato che si conservano nel Museo di Geologia nell'Università di Palermo, e che, insieme a questi cartoni ai quali sono attaccati armi di pietra scheggiata, coltelli, punte di freccia, perforatori, appartengono al primo periodo della lunghissima epoca paleolitica.

---

(1) Successione delle generazioni.

(2) L'altruismo sin dalle origini.

(3) *Kjökken möddings*, illustrati per il primo dal danese Svendrup, e che sonosi ritrovati dapertutto.

Bisogna però avvertire che siffatta parola composita, come la frase *avanzi di cucina*, indica un fatto generico della storia dell' Umanità. I casi e i tempi nei quali essi si avverarono furono svariatissimi. Sono i conglomerati e le serie di stratificazioni per inondazioni sopravvenute che, in modo approssimativo, dànno indizî delle loro remote formazioni.

I tre frammenti provvengono dalla grotta dell'*Addaura*, quì presso le falde del Montepellegrino. Contengono, com'è facile vedere, conchiglie, pezzetti di ossa di animali, armi di selce e, ciò che è più notevole, pezzetti di legno brucicchiato o allo stato di carbone. Le armi e gli strumenti, qua e là trovati, sono simili a quelli che oramai son raccolti nei moltissimi Musei publici e privati del nostro mondo civile.

La ipotesi finora incontrastabile, che si presenta alla nostra attenzione, è questa: quei nostri remoti progenitori, derivanti da una specie che avea saputo usare soltanto il bastone e il ciottolo, aveano già acquistato, quando occuparono le spiaggie e le caverne siciliane, il maneggio delle armi e degli strumenti di selce e l'uso del fuoco? La presenza delle conchiglie e delle ossa rivela la condizione altruistica della convivenza primitiva: provvedere all'alimentazione delle femine e dei nati nel ricovero della caverna.

Sono queste popolazioni il primo sostrato, gli *autoctoni*, che gradatamente si sparsero per tutta l'isola, vi prolificarono con crescente adattamento all'ambiente, addomesticarono animali, trovarono e mantennero poi l'addomesticamento delle piante, per arrivare a quell'età del bronzo col nome di Sicani e Sicoli, con un processo storico di centinaja di secoli ajutato dalla navigazione a remi, così efficace per osare di spingersi sul mare?

Noi sogliamo chiamare *autoctone* oppure indigena, la popolazione storicamente abbarbicatasi a un territorio, nel quale ignoriamo *se e quando* vi pervenne. Per risolvere il grosso ed oscuro problema delle origini, lo spirito umano scientifico procede sulla traccia delle seguenti ipotesi:

a) La successiva e continua espansione per via dei continenti della specie umana, seguente per latitudini e longitudini le linee di minore resistenza ed arrestandosi perciò al mare largo, perchè non avea acquistato ancora il mezzo di traversarlo con galleggianti.

E questa ipotesi dà origine alla teoria monogenetica, cioè dell'unico primitivo centro d'irradiazione demografica, e dell'unica prima coppia generatrice, sia sotto lo aspetto ipotetico di essere stata *creata di scatto,* oppure sotto l'altro aspetto ipotetico più recente di due individui differenziati per caratteri acquisiti simili, e che nel loro accoppiamento li trasmisero ai loro discendenti formando una varietà di una specie precedente.

Questa ipotesi monogenetica è la più seducente, perchè corrisponde allo imperioso bisogno dello spirito umano di partire da una unità intravveduta per arrivare ad una unità più perfetta ed elevata, per composizione d'imagini armonizzanti. E questa ipotesi ha a favor suo il lunghissimo

allenamento mentale della civiltà eurasiana (1), che si adagiò nella concezione assiro-ebraica del Libro della Genesi, e costituisce l'intimo e profondo sentimento-pensiero della fratellanza e solidarietà del genere umano.

b) Sta di contro alla detta ipotesi l'altra della poligenesi, cioè dei vari centri geografici di apparizione della specie umana, che permisero la costituzione, sotto somiglianti influenze ambientali, di una varietà *homo sapiens,* derivata da specie antropomorfa anteriore, della quale ancora non sonosi trovati campioni anatomici indiscutibili.

Per la prima ipotesi il problema delle razze si risolve col mettere in evidenza la legge della trasmissione ereditaria dei caratteri acquisiti primarî, che costituiscono il fondo tipico *Umanità*, in contrasto con la legge delle influenze ambientali, che costituiscono i caratteri secondarî differenziatori che formano le diversità etniche. Per la seconda ipotesi si sopprime l'azione della eredità, oppure si trasporta ad epoca geologica anteriore, cioè a specie antropomorfe in evoluzione, e si dà la prevalenza alle influenze ambientali formatrici dei tipi umani diversi per colorito, forme di cranio, statura, tendenze psicologiche.

Una enorme difficoltà si oppone ancora a districare il problema, in entrambe le ipotesi, ed è quella naturale della gamma (2), limitata nei suoi estremi, delle *forme* di tutte le specie viventi vegetali od animali. Le stesse forme craniche umane, divenute tipiche anche per opera d'incrocio, sono di numero limitatissimo; la loro varietà tonale fluttua tra poche unità ossia pochi gradi quasi come le note musicali. Eppure la combinazione e l'intreccio di poche note, lo sappiamo tutti, dà luogo ad espressioni musicali infinitamente variate! (3).

Tutte queste considerazioni ci conducono a ritenere: che, allo stato attuale delle conoscenze umane, il problema della monogesi o della poligenesi non può ancora avviarsi a soluzioni di approssimativa certezza.

* * *

Limitando la discussione al popolo sicano-sicolo, il quale appare nella storia col documento *avanzi di cucina*, che per la cortesia dei professori Giu-

---

(1) Cioè europea ed asiatica.

(2) Gamma di temperatura, di colori, di suoni etc. espressa nelle sue imagini composite dalla parola *tonalità.*

(3) Questa verità assoluta, ha avuto recente conferma dagli studii antropometrici. Le impronte delle linee della palma della mano sono la rivelazione caratteristica della individualità, meglio della fotografia che, raccogliendo la imagine individuale nel suo insieme, può dar luogo alle incertezze della somiglianza. Nelle impronte della mano si avverte la inesistenza d'identità e perciò la variazione tra individuo e individuo, indice sicuro di personalità.

seppe Di Stefano ed Emerico Carapezza del nostro Gabinetto di geologia mi è dato sottoporre alla vostra attenzione, e che, oltre la nota grotta dell'Addaura, è assai probabile possa raccogliersi in altre grotte o spiagge di Sicilia, è facile discutere il *tenore di vita* che il documento racconta e che rivela popolazioni fissate al suolo.

Erano esse immigrate in epoche anteriori per facilità scomparse di comunicazioni terrestri (1), oppure erano esse il prodotto evolutivo di specie antropomorfa precedente ancor essa scomparsa?

Atteniamoci per prudenza d'investigatori alla ipotesi della emigrazione per passaggi di popolazioni differenziate per sesso e per età.

In questo caso la soluzione approssimativa del quesito storico è costretta ad eliminare lo elemento marittimo. In quel momento, periodo od epoca, l'uomo non avea imparato ancora la navigazione. E, così ristretto il campo delle ricerche, ci troviamo in presenza di due ipotesi: o la immigrazione diffusiva stessa che occupò le spiagge settentrionali africane e per la linea geografica segnata oggi dalle emergenze isolane di Lampedusa e Pantelleria (comunanza di tipo libico), oppure la immigrazione del tipo ibero-ligure, avvenuta in assai decorso di secoli per diffusione lungo le coste italiche e transitanti lo stretto di Messina. In poche parole: o un movimento demografico dal Sud al Nord o quello inverso da Nord a Sud.

Pur convenendo che gli studî in proposito siano appena iniziati e assai incompleti, nel campo antropologico ed archeologico (2), io debbo far note le mie impressioni visive provate a Girgenti in occasione di una processione religiosa, durante la quale sfilavano innanzi a me congregazioni laiche di artigiani indossanti il sacco bianco col cappuccio, che non suole ivi coprir la faccia ma la contorna e permette di osservare il tipo delle fisonomie, che a me apparì berbero. Ciò avvalorò in me la ipotesi — raccolta sul vivo e senza preconcetti sopra un gruppo sociale poco incrociato — dell'affinità del tipo sicano-sicolo col tipo berbero o libico.

Questa affinità darebbe valore alla lunga durata di scambî mentali e commerciali tra le isole maggiori del Mediterraneo ed i Libî — che si manifestarono poi luminosamente nell'alleanza politico-militare del XVII secolo a. C. contro l'Egitto. Però altri dati positivi occorrono, e special-

---

(1) Come indurrebbero a pensare i bassi fondi colleganti le spiaggie siciliane alle africane, e sui quali sembra si avveri un movimento di nuova emersione.

(2) Le stesse difficoltà sonosi presentate per la tanto dibattuta, e insolubile forse, quistione del miraggio orientale (Salomone Reinach informi), della diffusione umana dall'altipiano centrale dell'Asia. Resistono ogni giorno più alla ipotesi asiatica le continue scoperte di documenti archeologici nella vallata del Nilo.

mente indagini linguistiche e glottologiche, per avvalorare o respingere la ipotesi. A tal riguardo mi sembra non dubbio il fenomeno del carattere italico delle popolazioni sicule, calabre, dei meridionali e dei Laziali fino alla sponda sinistra del Tevere, dove è ancor vivo il ricordo di Sicoli. Dalla sponda destra del Tevere verso il Nord l'elemento sicano-sicolo non apparisce più prevalente, per la quantità soverchia di elementi etnici sopravvenuti e sovrapposti (per la legge naturale delle facilità migratorie sui continenti) e, in maggior parte, celti ed arii.

A me però non sembra dubbio, che, la forte vitalità organica di questa razza, sicano-sicola, sia quel fondo tipico comune che domina la costituzione del suo linguaggio e la salda coscienza sociale che si manifestò nelle tendenze irresistibili alla costituzione politica recente dalla nazionalità italica.

La navigazione primitiva nacque — moltissimi secoli dopo dell'apparizione dell'uomo, e perciò quando questo era già entrato da un pezzo in evoluzione civile—dall'osservazione di un tronco d'albero galleggiante, capace di sostenere un individuo che coi suoi arti inferiori gl'imprime movimento e direzione. Le prime forme rudimentali, poichè storicamente non si possedevano altro che strumenti di pietra scheggiata, capaci come scalpelli di scavare un vuoto nei tronchi d'albero, furono (e son sopravvissute) le *piroghe*. Per osservazioni lentamente fatte e lentamente raccolte e organizzate da individui più adatti, appariscenti tra le popolazioni costiere o ripuarie, fu applicata alla piroga la forma della prora fendente e della poppa serbatojo di provvigioni.

Noi, che viviamo in epoca di movimento accelerato, per il capitale mentale ed economico raccolto e accumolato in un decorso di secoli insospettato, abbiamo il dovere di rendere nota, e di diffondere, la cognizione della somma immensa di sforzi muscolari e di abilità manuale che occorsero, a molte generazioni umane susseguentesi, per arrivare alla invenzione della sega e all'applicazione al legno della costruzione della tavola, che permette di fabbricare, per giunture imperniate e impeciate, la barca, e, coi lisciatoi e laminatoi, il remo.

Come bene avvertì il Iurien de la Gravière, barca e remo, indici di civiltà, sono l'inizio di un periodo nuovo di attività umana, mezzo possente di espansione dell'onda di popolazione — nelle forme, commerciale, coloniale, politica e militare, tutte commiste insieme.

Ma il fenomeno, universale per le popolazioni costiere, sebbene non sincrono, cioè contemporaneo, nelle varietà etniche, per legge costante storico-sociologica, non si può comprendere se non quando, con analisi accurata e scrupolosa, si fa chiara all'intelletto umano la visione del periodo

lungo e dimenticato, degli sforzi enormi muscolari e manuali che occorsero ad una qualsiasi popolazione costiera, per arrivare ad organizzare nella sua psiche la cognizione dell'uso della nave e, per assai esperienze, governate dal principio naturale del tentativo e del brancicare sull'ignoto, dar luogo alla formazione lenta della *previsione* di relazioni umane fuor dalla propria cerchia di convivenze.

Ecco perchè, nella storia dell'Umanità, il concetto di fine o di scopo, dovuto ad associazioni d'imagini trasmesse ed accumulate per eredità ed esempio, è un carattere secondario acquisìto per progresso civile.

La piroga prima, la barca poi, sono un abitato ristretto di convivenza umana. L' azione del navigare deve obbedire a tre esigenze basilari: il motore, l'approvvigionamento, la capacità di trasporto per la mercanzia e le armi.

Il primo motore storico è l'individuo umano adulto agitante la pagaja e poi il remo, con movimento ritmico e cadenzato per riuscire più efficace. Il ritmo e la cadenza sono fenomeni psicologici che animano l'applicazione sociologica dei movimenti combinati: canto, danza, azione marinara, e perciò regole o norme di condotta.

Con la pagaja (1) la piroga può esser maneggiata da un solo individuo, ma con raggio d'azione assai limitato. Invece con il remo, i rematori, se si propongono di superare in barca distanze maggiori della piroga, e in vista delle coste (2), accoppiano il movimento dei due remi laterali con un'azione disciplinata, cioè organizzata dal principio che chiamiamo meccanico: ottenere il massimo rendimento col minimo sforzo possibile. Allorchè, in periodi storici remoti, la barca, ingrandite le sue proporzioni, divenne nave mossa da più coppie di remi, i rematori aumentarono di numero, disciplinati sotto la guida di un capitano e di un pilota, occupanti uno spazio notevole dello scafo. Non essendoci distinzione (3) tra marina mercantile e marina militare, l'equipaggio si trasformava facilmente, per le armi che portava con se, in manipolo di combattenti, e, per le necessità alimentari della propria convivenza, teneva a bordo, oltre le mercanzie pei traffici le provviste indispensabili alla propria sussistenza.

Per l'argomento che tratto innanzi alla vostra benevola attenzione, io sento il dovere di farvi constatare le condizioni delle prime navi in rela-

---

(1) Sopravvive anche oggi nelle nostre società civili nell'uso limitatissimo del *sandolino* come mezzo di *sport*.

(2) Non manca qualche raro esempio, come quello del capitan Fondacaro, di navigatori in barca che affrontano l'Oceano. Ma trattasi di un caso di eccezionale tempra di carattere, accompagnato dalla vasta intellezione moderna delle leggi del navigare.

(3) Avvenuta solo in tempi a noi vicini.

zione al fenomeno demografico, ben diverso tra popolazioni isolate dal mare — delle quali si espande fuor del proprio abitato la sola parte maschile adulta e animata da spirito avventuroso — e popolazioni viventi sui continenti che possono muoversi in massa.

La ristrettezza dello spazio nelle prime navi, principalmente occupato da un equipaggio di maschi adulti, dotati di forza muscolare e di spirito avventuroso commerciale e qualche volta di bramosìa d'imprese di guerra, non permetteva, che raramente, la presenza di qualche donna (1).

Tutta la storia remota delle relazioni marinare e coloniali del bacino del Mediterraneo è perciò, come dalle mie continue ricerche sono stato sempre più convinto, governato dal fenomeno demografico della *infiltrazione* anzichè della *sovrapposizione* di elementi etnici nuovi. E conforta la mia covinzione lo esempio di colonizzazioni recenti le quali, composte nel maggior numero di elementi maschili, si fondono rapidamente per imperiose ragioni fisiologiche con la popolazione abbarbicata in sito e perciò più adatta all'ambiente climatico e topografico (2).

Anche in epoche recenti, o relativamente recenti, le incursioni e le in-

---

(1) Cf. la mia monografia: *La Sicilia elemento di civiltà italiana* a pagg. 27 e seguenti. Virgilio nel canto V dell'*Eneide*, che narrava avvenimenti anteriori a lui più di un millennio, non era, nè forse per le condizioni del suo tempo poteva esserlo, un critico storico. Da ciò quindi deriva il suo anacronismo del contrasto tra i Trojani di Enea e le colonie greche, ancora non venute all'epoca omerica in Sicilia.

Da ciò deriva anche la supposizione fantastica della quantità di donne trojane trovantesi a bordo della flottiglia del suo eroe peregrinante sette anni per il Mediterraneo alla ricerca della culla dei suoi padri. Il geniale poeta latino, innamorato della Sicilia da lui percorsa e che dà tanta realità d'imagini ai suoi canti, rende coi suoi versi l'incanto dei lacci d'amore coi quali per un anno Didone avvince Enea; ma, tutto compreso della figura del suo eroe, Virgilio non poteva ideare che anche tra i Trojani di quelle navi, approdati alle spiaggie siciliane, lacci d'amore dovevano avvincerli a donne sicano-sicole, alle quali, forse, più che alle poche donne trojane (se la tradizione pervenutagli narrava avvenimenti veri) deve attribuirsi l'incendio a piè del monte Erice appiccato alla sua flottiglia, e il rilascio forzato di una parte del suo equipaggio, avvinto al suolo siciliano dalla stanchezza del lungo peregrinare e dall'attrattiva possente dei vincoli contratti con attraenti e gelose donne sicano-sicole.

(2) Una prova per analogia mi è fornita per la Sicilia dei tentativi d'introduzione di tori svizzeri per modificare sotto il punto di vista dello accrescimento lattifero e carneo la razza bovina. Come mi conferma l'egregio Prof. Griglio di veterinaria, questi tentativi fatti con la introduzione o infiltrazione successiva di soli tori hanno dato buoni risultati alla prima ed alla seconda generazione — metà, e un quarto d'incrocio.

Gli effetti *utili* s'indeboliscono alla terza — un ottavo d'incrocio; si annullano e non si avvertono più alla quarta. L'elemento indigeno — vacche — riprende il sopravvento. I tentativi fatti da proprietari allevatori intelligenti sono stati abbandonati sotto la minaccia di un disastro industriale.

vasioni marittime non raggiungono mai le parvenze sociologiche terrestri di una massa intera (mista con donne e fanciulli) che si rovescia sopra un'altra massa. L'esempio della guerra combattuta contro l'Italia nel Tigrè dal negus Menelik è evidente: al cozzo violento di due elementi etnici diversi, la civiltà meno progredita provvede con una organizzazione militare nella quale la donna accompagna il suo uomo e ajuta a portare i viveri e nello stesso tempo ne consuma. Tutta la storia delle civiltà remote è stata luminosamente illustrata da questo esempio. Il *ver sacrum* degli Arii e fors'anco dei Celti, fu, quasi un'espulsione polare dell'uovo, la uscita dalla massa sociale di un'intera predisposta generazione arrivata allo stato adulto, maschi e femine, per recarsi in altro territorio, abitato oppur no, e perciò pacificamente o violentemente, a fissarvisi in convivenza (1).

Una popolazione completa, che si *sovrappone* a un'altra preesistente *in situ*, obbedisce ancor essa alle leggi fisio-psichiche dell'attraenza sessuale. Ma alla fusione popolare dei due elementi diversificati, nello accoppiamento naturale o legale esogamico, occorre assai più tempo, e perciò decorso di parecchie generazioni, per produrre la trasformazione in unità tipica nuova.

Invece la *infiltrazione* nelle coste, specialmente delle isole, di adulti selezionati per dotazione qualitativa ricevuta dalla loro geneologia, li trova, per imperiose ragioni fisiologiche, meno capaci di resistere all'attraenza sessuale ed alla simpatia nascente dalle nuove relazioni intersociali, alle quali sono facilmente condotti quanto più ci è affinità o poco distacco di condizioni etniche: ed il loro apporto antropologico, nell'equilibrio instabile dell'aggregato sociale in cui penetrano, rappresenta nel corso delle generazioni $^1/_2$ alla prima, $^1/_4$ alla seconda, $^1/_8$ alla terza e così via. Le loro speciali qualità, acquisite nell'aggregato sociale dal quale partirono, modificano, con lo esempio e con le trasmissioni ereditarie, e per sopravvegnenze periodiche di colonizzatori maschi, l'equilibrio instabile della convivenza nuova, e imprimono un movimento, quasi intermolecolare, che agli studiosi è possibile vedere nel suo insieme e approssimativamente, ma che è impossibile seguire con analisi accurata.

---

(1) Questa visione scientifica delle condizioni sociologiche, applicata alla guerra in Abissinia, spiega le ragioni del successo ottenuto dal generale San Marzano contro il negus Giovanni e l'insuccesso del Barattieri ad Adua. È cattivo condottiero di guerra quegli che corre dietro il fantasma delle brillanti fazioni e non vede il vero. Anche l'azion violenta è sottoposta alla legge delle minime resistenze, ed è vittorioso anche l'uomo di guerra che vince senza combattere e sparger sangue, e fa fuggire il nemico sapendone esaurire le risorse. Sono ancora sopravvivenze di stati sociali poco evoluti l'ammirazione pei violenti, e i canti epici.

Una società civile vince assai più nobilmente col mettere in opera tutte le risorse della sua aristocrazia democratica, e perciò della sua ricchezza mentale.

*
* *

Mi sono un po' dilungato in queste considerazioni per mettere in rilievo: che il fondo attuale delle popolazioni siciliane è costituito da quel tipo etnico remoto rivelato dagli *avanzi di cucina* della grotta dell'Addaura, e che in tutta la sua storia fu intaccato o modificato, lentamente *e per infiltrazione*, dalla venuta alle coste dell'isola di genti diverse, sempre numericamente inferiori alla gente, che fu denominata sicana, e poi sicola, e che, principalmente nelle coste, seguì una evoluzione psicologica e civile propria, con caratteri tipici.

Nulla a parer mio contrasta la induzione che questa stirpe sicana, ramo distaccatosi assai probabilmente dal tronco che avea occupato la costa nord africana (1), lentamente sparsasi per l' isola, così accidentata da colline, montagne e monti, tra i quali l'Etna maestoso, sia divenuta densa nei suoi varî abitati, non avversata ancora dalla malaria, che l'affligge adesso per la distruzione delle sue allora vaste e copiose foreste.

Le cosiddette mura ciclopiche (e non cementate), nelle due forme note: o di pietre messe a posto procurando di combaciarle insieme allo stato in cui trovansi nella campagna vicina, oppure di massi squadrati per arte umana in blocchi cubici anche trasportati da lontano, si trovano in una serie lineare da Lampedusa e Pantelleria sino al settentrione dell'isola di Sicilia (2).

Queste costruzioni murarie eccitate dall'abbondanza della pietra silicea o calcare-silicea alla superficie del suolo (3), sono indice sicuro di stati di

---

(1) La ricca raccolta nel Museo geologico di Palermo di denti, mandibole ed ossa di elefanti, che sono forse varietà locale (per adattamento all'ambiente) dell' *elephas africanus e primigenius* vissutovi assai tempo per variata e abbondante provvigione di pastura vegetale.

È tra le cose probabili che la Sicilia non subì come l'Europa continentale, la influenza trasformatrice di clima, flora di uno o più dei periodi glaciali, oppure la risentì in proporzioni minime, quasi alla coda delle grandi perturbazioni atmosferiche.

Questa ipotesi sarebbe in armonia col fatto della lunga durata della vita della specie siciliana *elephas* alla quale erano necessarie foreste abbondanti ed erbe alte e folte (clima caldo umido più che adesso), e sarebbe pure in armonia con la ipotesi della evoluzione pastorale ed agricola siciliana in avanzo sulla corrispondente evoluzione nel rimanente del bacino del Mediterraneo.

(2) Le ricerche e investigazioni intorno ad esse, sono ancora parziali e assai incomplete.

(3) È questa abbondanza, ovunque la pietra soverchia, che ostacola la evoluzione civile del mattone, mentre invece nei territorî dove essa difetta è più presto eccitata la costruzione delle mura a mattoni dove gli aggregati sociali hanno a portata di mano l'argilla.

guerre già lungamente sperimentati attraverso la navigazione, dapoichè il nemico non poteva venire che dal mare, e la *rocca*, che lo arrestava nella sua azione scorazzante, gli opponeva ostacoli quasi insuperabili e ne esauriva più o meno rapidamente le risorse alimentari. Sono esse l'esponente di una evoluzione civile già ricca d'imagini astratte, che permettono di antivedere gli effetti del fenomeno della guerra e perciò di preparare e raccogliere gli elementi della organizzazione della difesa (1).

Non abbiamo ancora però trovato indizî sufficienti per attribuire con approssimativa certezza queste costruzioni all'età del bronzo, o alla neolitica, od alla paleolitica nelle sue ultime fasi. Senza dubbio concorsero alla raccolta, al trasporto, alla scelta e al dirozzamento di quei massi assai braccia umane, dirette da menti superiori al livello comune, e disciplinate intorno ad esse. Per la legge (anche sociologica) del procedere nel tempo da un movimento impercettibile in principio a un movimento sempre più lentamente accelerato attraverso un numero decrescente di generazioni, le prove archeologiche che sapremo accumolare, se spingeranno più indietro dell'età del bronzo lo stato sociale rivelato dalle *mura ciclopiche* delle vette sicane, permetteranno di sospettare la durata dello stato sociale da cui vennero fuori.

Una induzione importante ci è lecito fare: quelle popolazioni che le edificarono erano affezionate, e perciò radicate, al suolo dell' isola maggiore e delle isolette vicine da moltissimi secoli e per una convivenza riattaccantesi a origini comuni, dapoichè il *tipo* delle loro manifestazioni fisio-psicologiche ci apparisce evidente.

La formazione di un tipo etnico—varietà o specie che voglia dirsi—richiede assai tempo, e sopravvive e riprende sempre la sua vitalità organica superiore, come nei vegetali il ceppo sull'innesto. Pòi che è riconosciuto oramai come verità, che la missione, conservatrice — biologica o sociale — è affidata naturalmente al sesso feminile, è la donna delle isole che assimila nella massa sociale le differenze etniche dei relativamente pochi maschi, differenziati da un processo etnico diverso, che approdano con barche a remi. La perduranza della radicale *sic* (dura nella denominazione fonica di una stirpe con le parole: *sicano* e *sicolo*, che nella evoluzione civile divenne poi dolce nelle parole: *siceliota* e *siciliano)*, e la tenacia conservatrice di usi e costumi, e il carattere, costruttivo, artistico, letterario, a qualità proprie, fanno pensare alla lunghissima preparazione del loro costituirsi.

(1) È questo il primo fenomeno politico che sussegue all' altro dell' autorevolezza e dell'autorità che assume un individuo *meglio dotato* di un aggregato sociale oppure gli si riconosce inconscientemente e poi coscientemente.

I miti pastorali ed agrari dell'età preomerica, ricordati nel poema del più famoso degli aédi, dimostrano che la Sicilia, ricca di armenti e di biade, avea una popolazione densa ed attiva.

*
* *

Per acquistare la chiara cognizione del raggiungimento di siffatte condizioni, partendo dagli *avanzi di cucina* della grotta dell'Addaura, la investigazione scientifica, ripeto, deve raccogliere sempre nuovi documenti e tentar di colmare le lacune storiche per le quali ci sembra che il progresso sociale siciliano sia avvenuto a sbalzi.

Giova certamente eccitare la critica intorno ai periodi di dominio: greco e cartaginese, romano, musulmano e spagnuolo, che, nella storia dell'isola, furono appoggiati da forze militari più numerose degli altri periodi. Ma giova ancor di più poter seguire storicamente il lento addensarsi e incivilirsi della stirpe sicana, che costituisce, nella sua sopravvivenza antropologica, la massa della popolazione dell'isola e che, con gli apporti di ricambio tra le convivenze dell'interno e le convivenze costiere, ha sempre potentemente contribuito ad assimilare e fondere nel proprio tipo le varie e successive infiltrazioni straniere.

Se non è possibile largamente indagare le condizioni di vita del sicano *primitivo,* dapoichè l'uomo primitivo non avea acquistato ancora articolazione di linguaggio e obbiettivazione d'imagini astratte nella parola, e perciò mancava di culto e di concezioni religiose e lasciava insepolte per via le sue ossa, è pur possibile ricostruire approssimativamente il suo tenore di vita meno misera e stentata, nella evoluzione della tomba, procurando di seguire la serie delle trasformazioni del culto dei morti. Il passato essendo nella realtà delle cose, tanta parte del presente e dell'avvenire, è bene lumeggiare il fenomeno storico dello addomesticamento degli animali e poi di quello delle piante, avvenuto nella marcia delle popolazioni sicane, forse, in epoca anteriore che altrove, mentre altrove per favore d' ambiente, ci fu anteriorità nell'appropriazione e nell'uso dei metalli. Potremo così approfondire il problema delle relazioni di mutua dipendenza di questi fatti storici diversi, e la impronta caratteristica delle differenze tra sicani e stranieri, quando vennero in contatto e s'influenzarono a vicenda.

Sono perciò le tombe a cupola e poi le altre scavate nella roccia, e il loro contenuto, accuratamente raccolto e con la onestà scientifica di evitare preconcetti e di esaminare scrupolosamente il riferimento alla stratificazione geologica (1), che possono gittar luce sulle condizioni morali e materiali

(1) Unica cronologia che è possibile di determinare.

di popolazioni, che, 1625 anni a C., appariscono aver concepito il vasto disegno di muover guerra allo Impero egizio e di averlo attuato, mercè alleanza con altre popolazioni isolane e con le continentali libiche.

Questo oramai possiamo affermare per il 17° secolo avanti l'era cristiana: *a*) che la barca siciliana come la sarda si era resa ardita e capace, quando la greca era ancora prudentissima e forse più piccola (1); *b*) che quella era abituata a contenere provvigioni alimentari abbondanti così da permettere al suo equipaggio di affrontare il mare libero e di vivere sulle proprie riserve se i casi la portavano a coste inospitali; *c*) che lunga consuetudine preesisteva di commerci e di relazioni mentali tra le grandi e piccole isole del Centro e dell'Occidente del Mediterraneo e le coste libiche, mentre erano scarse le relazioni con l'Oriente e infine, *d*) che le provviste derivavano da una pastorizia pervenuta allo stadio industriale del caseificio o di un'agricoltura più o meno progredita nella raccolta di semi di piante leguminacee e granaglie.

Tutte queste circostanze sono indizi sicuri di uno stato sociale di civiltà, laboriosamente acquistata per via di tentativi, d'insuccessi e di organizzazioni avvenuti in un corso di generazioni impossibile a sottoporre a calcolo.

Allo stato attuale delle umane cognizioni, sono però indiscutibili due fatti: 1.° erano da parecchi secoli prima delle colonie greche (2) venuti in Sicilia i Fenicî a trafficare, ma non vi lasciarono impronta sensibile della civiltà propria, differenziata dalla sicana; 2.° i grecî, invece, in pochi secoli di contatti e di dimora coloniale che permise largamente la loro infiltrazione antropologica, riuscirono: a dare alla lingua loro carattere di lingua ufficiale in Sicilia; e dare la impronta loro politica alle forme di Governo; ed a lasciare nella storia isolana la potente illusione del nome ellenico ed un periodo di civiltà d'arte e di pensiero, nascondendo fino ad ora i caratteri che differenziarono dalla greca la civiltà siciliana.

Ma lo studio di queste differenze è già iniziato e lascia trasparire come verità la ipotesi: che le popolazioni sicano-sicole possedevano una civiltà propria, affine, forse per meno prossima comunanza di origine, alla civiltà greca, ma con andatura e indirizzo in parte diverso.

---

(1) Nel canto V dell'*Eneide*, Virgilio fa cenno della timidezza del primo pilota della flottiglia di Enea, solita a navigar *costeggiando*, nel consentire all'ordine di partenza per affrontare la traversata del basso Adriatico. Questa flottiglia, per fantasia di poeta osservatore della realtà delle cose, è descritta *potersi tirare facilmente a secco sulle rive*.

(2) La prima colonia corinzia nell'isoletta di Thapsos (isola Magnisi) risponde all'anno 765 A. C.

Sul riguardo dei due quesiti proposti, le mie indagini conducono ad ipotesi, che sottopongo all'attenzione vostra e degli studiosi:

1.° Il carattere psicologico predominante nei Fenicî fu l'attitudine mercantile e commerciale, che arrivò ad eccitare la concezione, facilitatrice di relazioni umane, dell'alfabeto e della scrittura fonica, e la loro creazione e diffusione. Non era ancora avvenuta la pressione politico-militare che li condusse a *fondare* Cartagine ed a renderla possente per imprese militari (1). Or lo spirito mercantile rifugge dalle imprese di guerra, che richiedono spese di energia superiori alla spesa che richiede lo scambio delle merci e delle derrate. Le colonie dei Fenicî sulle sponde del Mediterraneo, ebbero e conservarono il carattere di fattorie di commercianti. La loro influenza sociologica perciò si svolse nel campo dei traffici, e con quei metodi esclusivi, che Karl Marx racchiuse nella sua formola semplicista della interpetrazione della storia.

La notevole deficienza psicologica della concezione materialistica delle azioni umane, impedì ai Fenicî lo svolgimento della loro egemonia sull'anima delle popolazioni con le quali furono a contatto. Come ebbi nella prima parte di questa conferenza a dirvi, essi sparirono nella storia, non come elemento antropologico perchè questo sopravvive, ma come organismo sociale (corpo politico, arte, credenze, diritto, scienza), che essi non ebbero attitudine a comporre saldamente nei loro contatti coloniali con gli aggregati sociali *autoctoni*. La stessa ricchezza materiale finanziaria, che seppero raccogliere, nocque loro, perchè là dove riuscirono a dominare, per mezzo di reclutamento di truppe mercenarie, uno Stato, la loro superiorità economica li espose alla distruzione per fatti di guerra.

Locchè mi conduce ad affermare che non è, esclusivamente, la ricchezza economica che permette agli Stati ed alla civiltà di durare a lungo senza scosse.

L'anima Fenicia non vibrando all'unisono o con leggieri antagonismi con l'anima sicano-sicola (2), dei Fenicî in Sicilia non rimase traccia di nome.

---

(1) È evidente in questa evoluzione di civiltà fenicia a Cartagine la influenza di esempio delle sventure patite per fatto di guerra. L' organizzazione originaria economica, mercantile e commerciale, sociologicamente, tende a trasformarsi in politico-militare, col mezzo noto: assoldamento di mercenari. Questa impronta caratteristica della potenza cartaginese, fu la ragione della sua forza prima dell'urto con la potenza romana, e la causa dei suoi insuccessi quando si scontrarono sui campi di battaglia eserciti di mercenari e legioni di cittadini.

Le diversità dell'elemento morale, fattore di vittoria, nelle coscienze sociali delle due compagini in contrasto, determinò il successo dell'elemento più evoluto di convivenza civile.

(2) Con altre parole potremmo dire: la diversità del *genio* dei due popoli.

2.° Tutt'altra fu la evoluzione della stirpe ellenica nelle varie fasi della sua storia, e malgrado il periodo d' arresto delle invasioni doriche, come gli altri periodi dell'esodo delle sue classi dirigenti e intellettuali attratte a Roma e in Italia e della enorme pressione del dominio turco. Il carattere greco fu composito, fu contemporaneamente trafficante, marinajo ed oplite, artista e filosofo sino all'esagerazione o aberrazione del sofisma. Il suo territorio, così frastagliato dai meandri del suo arcipelago, eccitò quel carattere di astuzia e furberia che domina le sue relazioni mercantili, e che somiglia a quello degli ebrei e dei cinesi, eccitato da condizioni ambientali diverse.

La sua lingua melodiosa, innamorata delle armonie delle proporzioni; la precedenza storica sua nei conflitti tra le oligarchie e le demagogie, che spingevano fuori delle sue città gli elementi sociali più raffinati, quando vennero in contatto con popolazioni, come le sicano-sicole, non troppo distanzate da civiltà e condizioni etniche diverse, rivelavano uno stato sociale così ricco di *virtù di esempio* da irradiare potentemente, quasi come vernice sopra un piano di legno, di tela o di metallo. Con la complicità incosciente dell'imitazione e della moda, con la cooperazione del carattere etnico sicano-sicolo così ospitale, non è da meravigliare se la vernice greca coprì le manifestazioni della operosa vita politica, estetica e letteraria dei sicano-sicoli.

Ebbi già ad osservarlo (1) a proposito di Empedocle (a parer mio, più che greco, sicano-sicolo-greco), non sono sufficienti otto o dieci generazioni per trasformare del tutto un ambiente sociale con la entrata di un elemento catastrofico maschile in una convivenza fortemente conservatrice per l'attraenza anabolica feminile. Supporre la prevalenza dell'*uno* maschile importato contro il *parecchio* feminile assorbente in territorio, vale lo stesso che cozzare contro la realtà delle cose. La concezione empedoclea della Divinità si differenzia di assai dal pensiero dei filosofi greci del suo tempo perchè rivela una mente non asservita alle organizzazioni dominanti delle credenze politeistiche. Empedocle, come la società sicano-sicolo-greca del V secolo a C., non avea contatti diretti con la società ebraica, e perciò con le organizzazioni mentali monoteistiche della razza semitica. È quindi lecito supporre: che egli impersonava influenze d'incrocio di razze affini, influenze che trovavansi diffuse e sparse nella coscienza sociale di parecchie generazioni precedenti, sopra un sostrato indigeno di preesistente evoluzione mentale.

Come l'individuo, per gli studi svariati e complessi sulla vita organica, è l'esponente *tipico* di assai variazioni lentamente avveratesi in un numero

---

(1) Cf. nella mia monografia: *La Sicilia elemento di civiltà italiana*, pag. 33.

indeterminabile di generazioni, così anche appare nelle umane convivenze (1).

Ciò che sembra genio, ingegno o qualità fuor del livello mediocre o comune di una determinata convivenza in un determinato momento storico, non è che un lento accumolo organico o psichico condensato per elaborazione ereditaria ignorata. In fondo, e il paragone giova, il fenomeno è lo stesso del lampo e del tuono, che, nella realtà delle cose sono avvertiti generalmente come fatti improvvisi per lo incontro di due correnti elettriche a tipo diverso, l'una positiva e l'altra negativa; mentre le cognizioni oramai acquisite mettono in grado di riconoscere: che essi sono cagionati nell'involucro atmosferico del nostro pianeta, da una grandissima quantità di emanazioni elettro-magnetiche del nostro globo, diffuse per lo spazio. Nelle umane società, gli elementi impercettibili e imprecisabili di migliaia di osservazioni confuse ed incerte, preesistono alla mente meglio preparata e perciò più adatta a cavarne fuori una sintesi, o associazione d'imagini, che si costituisce nelle forme d'ipotesi, le quali, appunto perchè per la massa sociale sono confuse e non chiare, come nella mente che le organizzò, acquistano, quanto più è basso il livello psicologico dello stato sociale, il carattere di credenza.

Sento adesso il dovere di sottoporre a voi le risultanze delle mie indagini intorno al fenomeno storico del pregiudizio, che ebbe così lunga durata, sulla parvenza greca, che si sovrappose alla sostanziale attività civile della stirpe sicano-sicola.

Ed anzitutto una considerazione storica e perciò positiva: Allorchè una impresa coloniale — invece di rimanere nel campo esclusivo delle relazioni commerciali per l'accoglimento pacifico delle relazioni stesse da parte delle popolazioni preesistenti — sotto la pressione del sentimento di cupidigia e delle velleità disoneste e ingiuste di dominio (2), si trasforma in organismo politico-militare, il mezzo più comune che adopera è sempre quello classico cartaginese: assoldare nella popolazione indigena truppe mercenarie. Dimodochè alla influenza psico-sociale, e all'altra antropologica degli accoppiamenti sessuali, si aggiunge la nuova dello allenamento e dell'attrazione al maneggio di armi più perfezionate, sieno essi di pietra levigata

---

(1) Cf. il mio lavoro: *Individui e società nella storia.*

(2) Il fenomeno perdura ossia sopravvive nella storia contemporanea delle nazioni civili, che non sanno districarsi dalla ipocrisia di formole convenzionali che mascherano propositi iniqui od ingiusti. All'attività etica dei pensatori, non sono pochi gli uomini di Stato che rispondono giustificando azioni di conquista col pretesto: *diffondere la civiltà!*

oppure futili a ripetizione. Inconsciamente, e per la trafila di abusi, miserie e dolori, la guerra è stata, e probabilmente sarà sempre, una grande lezione di cose, e perciò una espressione di energia sopraelevante il livello psico-sociale.

Alle preesistenti deficienze mentali di associazioni d'imagini nell'elemento indigeno provvede naturalmente, con lenta penetrazione, lo scambio. Invece l'allenamento militare ha energia diffusiva più rapida. Per legge naturale, e perciò incosciente e più operosa, l'aggregato sociale politico-militare, prepara con l'attrazione e l'educazione di mercenarî la costituzione di forze sociali, che, fatalmente, nello avvenire si volgeranno bene organizzate contro i dominatori. L'esempio sicano-siculo di Ducezio, organizzatore politico-militare di una riscossa contro l'imperio di Siracusa, prova la verità di quella legge, come la provarono recentemente le ribellioni coloniali. Nè, sul riguardo, gl'insuccessi di condottieri sono prova contraria, dappoichè spesso cotali insuccessi sono dovuti alla mancanza storica di forti gerarchie secondanti il Capo (1), e perciò di deficienza casuale di successori suoi, diretti o indiretti, capaci di continuarne le imprese.

Lo allenamento militare dei mercenari, preparato da elementi etnici più progrediti per maggior copia di suoni e di segni facilitanti l'umana attività, e perciò godenti una maggior ricchezza di simboli, diffonde nella loro massa la lingua di comando, ed assicura ancor di più il fenomeno sociologico della coesistenza di due lingue, una, per dir così, ufficiale, per le relazioni politico-militari, giuridiche e commerciali, e l'altra dialettale per le tenaci sopravvivenze delle relazioni familiari, consanguinee, dei piccoli abitati e dei gruppi d'arte e mestieri.

In questa lotta per la esistenza tra espressioni etniche diverse, l'interesse economico delle relazioni con l'elemento etnico colonizzatore e meglio organizzato prevale, ed agisce come pressione o plasmatura sociale, con la forza coercitiva dell'uso, e senza azion diretta di potere politico (2). La

(1) La grande energia sociologica della cooperazione di forti gerarchie all'azion politica ha la sua massima espressione storica (classica) nell'esempio egizio delle dinastie di Faraoni.

(2) Non deve far meraviglia la differenza sensibile tra questo processo sociologico coloniale e l'altro che avviene nelle sovrapposizioni etniche dei continenti, in qualsiasi periodo storico. Nei continenti il movimento è inverso. La stratificazione etnica sopravvenuta rifugge, per le sue condizioni mentali avvalorate dalla coscienza che dà la forza muscolare e il simbolismo della vittoria, dal consentire cooperazione alcuna, alla stratificazione sottoposta indigena, nelle azioni di guerra. Non le richiede (anche nella sua evoluzione feudale) altro principalmente che cooperazione economica di vettovagliamento e di arredamento militare. Perlochè avvengono i fenomeni seguenti: *a)* l'elemento dominatore, specie dove e quando è numericamente inferiore al dominato, progredisce in

forma linguistica più facile nell' espressione sonora e grafica, e più ricca d'imagini e di associazioni d'imagini fissate nelle parole o nei segni, e perciò meglio dotate di *energia simbolica*, non soffoca, è vero, la vitalità dialettale precedente, ma la confina in un rango inferiore al suo, e diviene mezzo o strumento di vita di relazione politica, artistica e giuridica.

È assai probabile che nel 765 a. C., data della *fondazione* della prima colonia greca a Thapsos, i Corinzi fossero già pervenuti a quello stato sociale che si chiama *età del ferro.* Ed è pure probabile che la loro evoluzione civile fosse già arrivata al grado o livello di usare una scrittura, o abilità grafica di trasmissione del pensiero, che i sicani-sicoli non possedevano.

Fra poco ritornerò su questo grosso quesito storico, sottoponendo alla vostra facoltà visiva una dimostrazione appoggiata a fatti positivi.

La frase *fondare una città,* e perciò una convivenza, per le civiltà pelasghe o mediterranee, come per le Arie, ha un significato assai diverso dell'altra: *costruire un gruppo di abitazioni per una convivenza.* L' anima del fatto positivo *fondazione* è costituita dalla concezione idealistica di affermare il vincolo di convivenza con il culto alla divinità protettrice dell'aggregato, distinto dal culto alle divinità familiari. Da ciò il rito del solco sacro segnante i *limiti* della *civitas,* organizzazione mista religiosa e politica.

Invocare una Deità è espressione di uno stato civile assai avanzato. L'uomo primitivo e l'uomo dei periodi susseguenti sino all'età del bronzo, che furono lunghi in durata decrescente mentre il periodo primitivo fu lunghissimo, non erano stati ancora capaci di organizzare una così potente associazione d'imagini.

La fondazione di una città o di una colonia per le forme solenni del rito, sia per gli attori che per gli spettatori, era un fatto nuovo dotato di una energia simbolica eccezionale. È lecito quindi supporre che il *gruppo fondatore*, prevalentemente se non totalmente formato di adulti maschi, venuto a contatto in un' isola con popolazioni indigene nella condizione demografica ordinaria di parità numerica di maschi e femine, avesse eccitato attraenza o simpatia sopra una parte di queste popolazioni, allo stesso modo come è probabile avesse eccitato repulsione o antipatia sull'altra.

Con queste vedute sociologico-storiche gli avvenimenti di Sicilia dall'ot-

---

inferiorità numerica per le continue perdite demografiche che subisce sui campi di battaglia anche se vittorioso; *b)* l'elemento dominato invece, per la energia economica che spiega a soddisfare le esigenze dei dominatori e per la organizzazione o riorganizzazione delle sue associazioni d'arti e mestieri e mercantili, esercita (con il suo fondo linguistico che rivela la sua attività psicologica più progredita, e per mezzo anche delle sue donne) una influenza assimilatrice, nella propria massa, dell'elemento dominatore.

tavo al terzo secolo a. C. si rischiarano di luce nova, anche sulla guida dell'imperfetta documentazione archeologica e scritta che è in possesso nostro. Tra la pochezza dello apporto feminile dalla madre patria (per insuperabili difficoltà opposte dai mezzi di navigazione del tempo) e l'abbondanza feminile dei gruppi sociali fissati da centinaia di secoli nelle isole. è verità assoluta l'assimilazione antropologica e psicologica dell' elemento etnico sopravvenuto nella massa sociale completa. Senonchè, per la stessa legge naturale di fusione popolare, la virtù di esempio di forme più elette e più facili in associazioni d'imagini, parlate o scritte, agente sulle donne attratte dall'amore e sui figli nati dall'accoppiamento, imprime socialmente un movimento che modifica la vita di relazione: usi, costumi, abitudini, che si differenziano con caratteri misti derivati dai due elementi in incrocio, prevalendo il sentimento-pensiero dell'elemento autoctone nella espressione morale, allo stesso tempo che prevalgono le concezioni astratte dell'elemento etrico sopravvenuto, se entrambo gli elementi trovansi adatti alla evoluzione civile in complicazione. E lo stesso avviene nelle manifestazioni artistiche. L' arte sicano-sicola, subì modificazioni dalla sopravvegnenza di esempio di artisti greci, ma conservò il tipo proprio di espressione, che differenzia i monumenti e la produzione artistica siciliana da quella greca.

Ed ora permettetemi che io sfogli innanzi a voi e presenti ai vostri occhi l'album che illustra uno dei più curiosi Musei privati, raccolto in Francia da Edouard Pierre nella grotta del *Mas d'Azil* (Ariège) (1) sulla riva sinistra dell'Arise (affluente della Garonna).

Procedendo con esattezza coscienziosa, il Pierre, aprì nella grotta una trincea che, nella sua sezione, mise in luce le varie stratificazioni dovute ai depositi pluviali ed alle inondazioni della riviera, che, nelle sue vicissitudini climatiche, raggiunsero fino a 14 metri d'altezza sul livello attuale.

Tra le altre cose riguardanti le convivenze umane, che successivamente per moltissimi secoli occuparono la grotta del Mas d'Azil, questa racconta la sparizione, per ragioni climatiche, delle popolazioni dell'età della renna ricche di attitudini artistiche, che non poterono perciò trasmettersi alle sopravvegnenti dopo la cessazione del più recente periodo glaciale.

La grotta del Mas d'Azil rivela nove stratificazioni o assise di periodi

---

(1) L' album è stato publicato nel supplemento al N. 4 (luglio-agosto 1896) della rivista *L'Anthropologie*.

La memoria esplicativa fu publicata nei N.i 3 del 1895 ed 1 e 4 del 1896. Seguì nel N. 6 lo studio di H. Fischer sulle conchiglie della grotta.

diversi. Nella quinta stratificazione a partire dalla roccia di base, il Pierre ha scoperto i ciottoli colorati, dei quali, i fogli dell'album che io vi mostro vi offrono una imagine visiva assai tangibile. Con prudenza assai notevole il Pierre lascia agli studiosi il còmpito di confermare, modificare oppure completare le prime interpetrazioni. Ci troviamo in presenza forse di un materiale scolastico o simbolico importantissimo, del quale la parte che accenna al culto solare manifesta la costituzione di un elemento jeratico. Non sono più, per civiltà raggiunta, segni semplici pittografici o ideografici. Rappresentano quella fase storica, apparsa da scavi fatti ad Hissarlik, a Creta e in altri siti, che precede la formazione dell'alfabeto fonico. Non è più, come anche oggi tra popolazioni non progredite in civiltà, l'êra dei messaggi formati con treccie a vari colori, o con conchiglie colorate variamente disposte. Rivive invece quella fase civile che sa esprimere coi segni le imagini e le associazioni d'imagini, e che ne usa e ne insegna la tecnica, col mezzo scolastico primitivo che, forse, fu l'iniziazione.

Noi, scopritori, adesso che la tecnica è dimenticata, e l'iniziazione non è più possibile, stentiamo a comprendere la virtù ascosa in quei segni, che furono una volta di facile intelligenza, e ci proviamo uno stento maggiore di quello che risentiamo nel trovarci alle prese con una lingua vivente per suoni e per segni, che l'orecchio e l'occhio nostro ancor non percepisce negli elementi loro analitici.

La convivenza umana dell'assisa aziliana, come l'ha chiamato il Pierre, sapeva contare e far calcoli, e trasmettere ai contemporanei il suo pensiero, e frazionare le sue espressioni foniche in elementi costitutivi.

Questa luminosa projezione sul passato e con documenti storici adesso scoperti io mi proposi di farvela allo scopo di dimostrarvi l' intima connessione tra i fenomeni di convivenza e gli altri di continua organizzazione complessa della psiche umana. Noi non possiamo abbracciare col pensiero la poderosa sintesi del progresso umano, se non arriva chiara al nostro cervello la percezione: che il suolo, che permette al viandante di posar sicuro il piede mentre si spinge avanti o in sù con l'altro, è la obbiettivazione delle imagini o delle associazioni d'imagini sentite nella sua coscienza, e comunicate alle coscienze dei conviventi, e depositate in queste (senza saperlo) per trasmettersi alle venture generazioni col mezzo di suoni e segni di comune intesa.

Una delle più gloriose conquiste della Scienza è stata la proclamazione della verità: che nello studio dei fenomeni bisogna eliminare la concezione unilaterale del tempo, che non ha importanza alcuna se si mette in relazione con la durata vitale di una qualsiasi generazione. Nella realtà delle cose i numeri, come gli anni e i secoli, sono un termine di paragone, un

mezzo, uno strumento, per fissare in modo simbolico la successione degli avvenimenti. Ma la quantità stragrande delle onde di movimento, inafferrabile dalla nostra mente, opera sempre in modo impercettibile al di fuori e al di sopra della personalità umana, anche se, come imaginò Dante, il

cammin di nostra vita

si svolga nella media di settant'anni, ciò che non è.

Era assai comoda, conveniamone pure, la ipotesi della leggenda assira, cioè di un popolo civile che, invertendo l'ordine paleontologico dell'apparizione dei sessi, mise il primo uomo a conversare tu per tu con la Divinità e con idee astratte, o associazioni d'imagini per le quali invece furono necessari lunghissimi lassi di tempo.

Ma con le moderne esperienze che abbiamo raccolte di vocabolari limitati a due o trecento parole, e di lenta costruzione sillabica nei nostri bambini, noi abbiamo acquistato la convinzione che il linguaggio, parlato o scritto, come tutti i fenomeni della vita e dell'Universo, si è organizzato lentissimamente, e con esso si è contemporaneamente organizzata la coscienza individuale e sociale.

Una popolazione, o convivenza primitiva, che comincia a percepire l'al di là, e il disopra del suo abitato e delle sue relazioni sociali di sentimento con associazioni d'imagini fissate in una parola nuova, sopraeleva il proprio livello mentale, ed acquista una energia di disquilibrio verso altri aggregati sociali che non hanno percorso lo stesso cammino.

Il fenomeno si ripete sempre sotto i nostri occhi per le continue applicazioni scientifiche. Una invenzione, una scoperta, una trovata, una teoria più evidente, dovunque appaja, si diffonde per il nostro mondo e diviene egemonia mentale, economica, politica. Lo scambio quotidiano tra le nazioni moderne, agevolato dalle rapide comunicazioni, accelera il movimento della civiltà, per la medesima ragione del movimento iniziale remoto: la scoperta delle linee di minore resistenza.

Allorchè, nell'ottavo secolo a. C., i Greci vennero in contatto con le popolazioni sicano-sicole, è assai probabile che essi, per le armi e gli strumenti di ferro, per l'organizzazione linguistica parlata e scritta, si trovassero in condizioni di dislivello mentale sugli aggregati sociali dell'isola.

Le poche scoperte archeologiche finora fatte in quest'ultima, nulla hanno rivelato che somigli ai tesori aziliani.

La trasmissione del pensiero era ai Greci più facile, e la energia loro colonizzatrice si diffuse in Sicilia come virtù di esempio e funzione educatrice. È assai probabile che la svegliatezza d'ingegno siciliano, il carattere ospitale e simpatizzante *per il forestiero*, le sparse tendenze alla sopraelevazione mentale, ricevessero in pieno la spinta del genio ellenico, recata per il tramite dell'elemento più avventuroso che sfidava le vicende della navigazione.

Dimodochè non è da meravigliarsi se, mentre l'elemento ellenico veniva antropologicamente attratto e assimilato dalla massa sicano-sicola, le parvenze dello incrocio di due tendenze civili in parte diverse furono greche, e greco divenne il nome delle nuove organizzazioni politiche.

A prova però che ci troviamo dinanzi a un fenomeno di parvenza, o, come dissi per servirmi d'imagini tangibili, di semplice vernice, stanno i fatti indiscutibili della graduata cancellazione della impronta greca nei tempi posteriori, e malgrado la ripresa storica delle influenze bizantine. Così poderoso era il ceppo sicano-sicolo, dopo la riscossa contro il dominio musulmano, da mostràre il suo rigoglio etnico e nazionale con lo elevare a dignità di lingua il parlar dialettale, comune nel suo fondo organico alla espressione del pensiero di tutta la stirpe italica.

* * *

La dimostrazione storico-sociologica che ho avuto la fortuna di sottoporre alla vostra attenzione, mi conduce naturalmente a tener conto dello stato attuale della documentazione archeologica e delle esigenze sociali riguardanti le ricerche interessantissime sulla civiltà sicano-sicola.

Per vie diverse durante il corso della mia vita sono sempre pervenuto allo stesso crocicchio: la Sicilia è un campo ancora quasi intatto di ricerche e di esplorazioni. Le sue remote abitazioni costiere e montanare, celano nel loro suolo, nelle prossime grotte e caverne, nelle tombe ancora intatte sfuggite alle ingordigie predatrici, materiali storici preziosi. La breccia aperta in questo campo dal prof. Orsi — alla mente del quale, allenata ad altri indirizzi, balenò il sospetto che la civiltà sicano-sicola ignorata avesse caratteri di grandezza rivaleggianti con altre civiltà del periodo quaternario — se in lui animò una fede e mise in evidenza le sue non comuni qualità di classificatore e di organizzatore, nel publico colto, posto a contatto dei fatti positivi raccolti nel Museo di Siracusa, eccitano facoltà integratrici di idealità a raggiungere.

Gli altri Musei dell'isola, publici e privati, seppure hanno un qualche

valore come semplice raccolta di poche armi di selce o di ceramica primitiva, non impressionano il visitatore per la mancanza di spirito critico e di studio coscienzioso di ricerche, messe in armonia con le stratificazioni e diffuse nel pubblico con monografie opportune.

La dotazione per gli scavi, che era scarsa in principio, divenne assolutamente irrisoria quando la politica finanziaria della *lesina* — oggi divenuta un anacronismo — pesò come una coppa di piombo sulle Biblioteche e sui Musei, che sono il *punctum* di Archimede per muover la Terra.

Meglio assai delle precedenti generazioni noi siamo armati per le investigazioni scientifiche. Le comunicazioni migliorate facilitano nell'isola nostra le escursioni podistiche sui terreni accidentati. Sotto la sapiente organizzazione di una forte volontà, che abbia a sua disposizione mezzi opportuni, i miracoli fatti a Siracusa, per metter su e rendere evidente la lezione di cose che nasce dalla rivelazione di una civiltà vissuta, sarebbe relativamente facile attrarre giovani animosi e ricchi di fede, che vadano per le nostre montagne raccogliendo le fotografie (unico formato ed unico criterio dirigente) dei varî siti dove trovansi costruzioni ciclopiche. Questo manipolo di giovani potrebbe, con pazienti cure, raccogliere e classificare in fotografia tutte quelle figurine in terracotta che manifestano le foggie e gli usi delle età diverse, ponendole in luce di comparazione. Otterremmo così l'inizio di quegli studî di antropologia e di sopravvivenze etniche, i quali in Sicilia, centro d'infiltrazioni e d'incroci popolari, è assai probabile debbano dare risultati meravigliosi.

Così soltanto si vivifica la Storia, che se, da un punto di vista, è scienza assolutamente passiva per il carattere sperimentale di racconto di avvenimenti sui quali nulla od assai poco può la volontà dell'uomo, è però dotata dello elemento radiante e perciò dell'energia di movimento, impressa nel simbolismo dei suoni, dei segni e di tutti i prodotti dell'umana attività.

Noi abbiamo il dovere di eccitare le latenti forze sociali dei giovani aristocratici, che son contenute nella nostra compagine democratica, ad uscirne fuori con energia di lavoro mentale. Ci sia di sprone lo esempio della nostra emigrazione, che, in ambienti nuovi e con facilità di movimento, riduce la percentuale della delinquenza al disotto della media delle popolazioni con le quali viene in contatto; adatta all'agricoltura, all'industria ed al commercio la svegliatezza dell'ingegno, e impingua la ricchezza della patria italiana col rapido accumolo dei suoi risparmî, frutto delle condizioni etniche — sobrietà e parsimonia — qualità fondamentali di una forte razza, che riattiverà il movimento di espansione mentale ed economica, per il

quale la Sicilia divenne celebre coi suoi migliori, nelle epoche più gloriose della sua storia.

E lasciatemi terminare con l'augurio che io faccio a me stesso, già avanti negli anni, che mi sia dato di veder cominciato lo studio sociologico della vita dei nostri Padri, così lontani da noi nel tempo, ma dei quali siamo eredi e successori.

IL CONTENUTO GIURIDICO

DELLA

SUMMA PERUSINA

Comunicazione fatta dal socio

PROF. ENRICO BESTA

nella tornata del 22 aprile 1906

Il contenuto giuridico della Summa perusina.

I.

Indole della Summa perusina e suo scopo.

Nel rifarmi a studiare la c. d. *Summa perusina* in base all'ottima edizione del Patetta, muovo da un punto di vista un po' diverso dal solito: (1) non la considero infatti come indice di studio delle fonti giustinianee e come monumento dottrinale di coltura romanistica, bensì come opera, che, tendendo a scopi pratici più che scientifici, mirava effettivamente a servir di norma per i rapporti giuridici vigenti nel tempo, nel luogo e nella società in mezzo a cui l'autore viveva.

Che l'autore delle *adnotationes codicum* (2) sia stato cattivo esegeta del diritto giustinianeo, cui spessissimo fraintendeva in tal modo da ren-

---

(1) *Adnotationes codicum domini Iustiniani (Summa perusina)*, Roma 1900, estr. dal *Bull. dell'Ist. di dir. rom.* XII. La nuova edizione, condotta con soda dottrina e con impeccabile diligenza, ha reso antiquata quella dello Heimbach, *Anecdota*, Lipsiae 1840, II, p. 1-144. Per brevità indico le *adnotationes* con la sigla *S. P.*

(2) Il Patetta p. XIII ha inconfutabilmente dimostrato che il collettore dei sommarii così chiamati fu persona diversa dal loro autore e che dal primo va pur distinto l'amanuense cui si deve il ms. delle *Summa* ora conservato: distanza di secoli potè divider l'uno dall'altro. Pur decisive mi sembrano le sue critiche all'ipotesi che la *Summa* fosse volgarizzamento di sommarii redatti precedentemente, e forse a più riprese, con migliore latinità e con maggiore esattezza sostanziale (Niebuhr, *Zeitsch. f. gesch. Rechtsw.* III, 391) o una spropositata versione catapodistica di σύντομοι greci (Tamassia in *Arch. giur.* XC, p. 266-267 e *Atti R. Ist. Ven.*, Ser. VII, vol. IX): che l'autore dei *summaria* lavorasse direttamente sulle fonti si trae, più ancora che dal ritorno sporadico di locuzioni proprie di esse (Patetta p. XXVI), da certe papere che possono spiegarsi

der difficile il cogliere un nesso sicuro tra il riassunto e il testo compendiato, è cosa indiscutibile: ma, se lo storico del diritto romano può limitarsi a constatare la scarsa familiarità col linguaggio delle fonti e la conseguente inettitudine a dominarne il contenuto, lo storico del diritto italiano deve andar più oltre ricercando la causa di quegli errori. E così la struttura e il valore di quel lavoro, che a un giurista moderno può parere a tutta prima un monumento di madornale insipienza (1), appariscono sotto meno obliqua luce: l'ignoranza non fu l'unica ragione di tali e tanti traviamenti ed ebbe ragione il Conrat (2) astenendosi dal pronunciare una troppo recisa condanna contro quell'interessante documento della nostra vita giuridica medioevale.

Le lacune e le scorrezioni del manoscritto perugino non furono tutte nell'archetipo e spesso non all'autore sono da imputarsi, ma all'amanuense inetto a vincer le difficoltà della scrittura originaria (3) o alle vicende subite del codice cui questi attinse che, forse per una smarginatura troppo profonda, già presentava i sommarii più o meno gravemente mutilati (4). Per spiegar poi le papere di cui realmente si può accagionar l'autore convien ri-

---

soltanto con erronee lezioni del ms. o con falsa lettura di parole o frasi delle fonti stesse. L'unità dell'autore appare poi incontestabile per l'unità dello stile e pel ricorrere di locuzioni caratteristiche in tutte le varie sue parti: moltissime altre prove di questa uniformità di linguaggio si addurranno nel corso del lavoro; qui, come una delle più significative, ricordo l'uso del *nihil esse* in S. P. 1. 22. 5; 1. 23. 4; 2. 4. 13, 23; 2. 22. 2; 2. 55. 6; 3. 3. 1; 3. 6. 1; 3. 11. 2; 4. 1. 5; 4. 2. 17; 4. 19. 5, 6; 4. 20. 3, 4; 4. 29. 3, 15, 16; 4. 36. 1; 4. 38. 2, 3; 5. 12. 13; 5. 14. 5; 5. 16. 5; 5. 59. 2; 5. 7 1. 8. 10; 6. 21. 4; 6. 25. 4; 6. 26. 5; 6. 31. 5; 6. 37. 6; 6. 40. 3; 6. 44. 1; 7. 10. 4, 6, 7; 7. 11. 5; 7. 14. 13; 7. 33. 6, 8; 7. 45. 1; 7. 73. 6; 8. 15. 7; 8. 16. 4; 8. 38. 1; 8. 41. 3. Quanto allo stile osservo essere a mio avviso caratteristico dell'autore l'esporre la protasi delle singole disposizioni, come l'apodosi, in forma positiva con l'indicativo e non ipoteticamente col condizionale: adottato questo criterio la punteggiatura dovrebbe essere leggermente modificata in più luoghi per distinguere l'una dall'altra con un punto e virgola.

(1) PATETTA p. XXVI.

(2) CONRAT, *Gesch. d. Quell. u. Lit. d. röm. Rechts im älteren Mittelalter*, Leipzig 1889.

(3) PATETTA p. XIV. L'editore dimostrò all'evidenza che l'archetipo del ms. perugino dovette essere un codice a scrittura longobarda continua; di qui l'imbarazzo dell'amanuense nella divisione delle parole e nella interpretazione di alcune lettere o nessi di lettere.

(4) Si può dire che ben pochi sono i sommarii giunti in forma completa. Lacunose sono pur le leggi riportate testualmente: ond'io sarei tratto a supporre che queste fossero talvolta segnate marginalmente per supplire alle lacune di un ms. epitomato in modo analogo a quello che si riscontra nel ms. pesarese descritto dal PATETTA, *Di un nuovo manoscritto del codice epitomato*, Roma 1895, estr. dal *Bull. dell'ist. di dir. rom.*, a. VII. Le c. 1. 7. 5; 1. 30. 3; 1. 32. 1; 1. 35. 2; 1. 36. 1; 1. 37. 2; 1. 39. 13; 1. 50. 7-9; 1. 54. 1; 1. 56. 1; 2. 3. 25; 2. 4. 42; 2. 7. 16, 17; 2. 11. 10, 17; 2. 17. 4; 3. 12. 5; 3. 34. 2-5; 3. 34. 9-12; 3. 36. 1-3, 7,

cordare che la visione del presente, anche là dove la deviazione dal testo non fu voluta, potè ottenebrargli la intuizione del passato. Movendo infatti fra leggi in molta parte dissuete ei non seppe emanciparsi dal modo con cui i varii istituti giuridici erano configurati e regolati intorno a lui e dalle accezioni nuove che nella favella volgare avevano assunto le voci giuridiche e le frasi già classiche: evitare codeste influenze era troppo difficile per chi, pur conoscendo accanto al Codice le Istituzioni (1) e le Novelle (2), difettava di quel serio corredo di nozioni giuridiche e storiche che sarebbe stato necessario per poterle scientificamente dominare. L'angustia delle sue idee corrispondeva alla involuzione che intorno a lui era avvenuta nella vita giuridica: sotto il linguaggio volgare intese forme e concetti giuridici volgari.

Or qui appunto comincia il compito dello storico del diritto italiano: fattosi padrone della caratteristica latinità della *Summa*, egli, cercando a dovere per quali cause e per quali vie sieno sorte le difettose interpretazioni che meritarono le giuste critiche dei romanisti, deve cogliere e segnare le linee di quello ch'era allora il diritto attuale. Data la mancanza d'ogni traccia d'influenza germanica (3), le deviazioni ch'essa presenta dal tipo giustinianeo vanno sicuramente considerate come indici di usi volgari per quest'aspetto la *Summa* non è men degna di studio della *Lex romana curiensis* (4).

Checchè si sia pensato o scritto la *Summa perusina* non è il prodotto d'una scuola; nel cap. 5. 17. 8 si legge bensì: *Ex quibus causis detur repudius prese[n]s lectio declarat*, ma la voce *lectio* qui, come nei *Summaria capitum* all'Epitome di Giuliano (5), non equivale punto al nostro

---

12-13, 16-18, 22-24; 3. 37. 5; 4. 2. 3; 4. 8. 2; 4. 30. 12; 4. 32. 11; 4. 35. 21; 5. 1. 3; 5. 18. 4; 5. 25. 2; 5. 44. 3, 4; 5. 53. 1; 5. 62.25; 5. 65. 2; 6. 2. 19; 6. 21. 11; 6. 22. 5; 6. 23. 26; 6. 24. 5, 12; 6. 25. 5, 6; 6. 37. 4; 6. 37. 26; 6. 38. 3; 6. 41. 1; 6. 42. 20, 30; 6. 53. 2; 6. 53. 5, 6, 8; 6. 54, 7; 7. 1. 3; 7. 5. 1; 7. 16. 38; 7. 27. 2; 7. 56. 2, 3; 7. 72. 8; 7. 74. 1; 8. 16. 3; 8. 35. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16; 8. 39. 2; 8. 41. 7; 8. 46. 2; 8. 47. 2 mancano in generale nei manoscritti epitomati.

(1) Cfr. S. P. 4. 27. 1 e Inst. 2. 9. 5.

(2) Cfr. S. P. 5. 12 e 20; 5. 14. 10 e Epit. Iul. XC.

(3) La dimostrazione del Patetta p. XXXIII deve considerarsi come esauriente: ed è quindi inutile ch'io torni ad insistere su di essa.

(4) Da quest'aspetto l'importanza della *L. r. c.* fu ben rilevata dal Brünner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Leipzig 1887, I. 361 segg. e dallo Schupfer nelle quattro memorie inserite nelle *Mem. Acc. Lincei* Cl. scienze morali ser. III vol. VII e X, ser. IV vol. III e vol. VI: alla conoscenza di quel diritto volgare ho cercato anch'io di contribuire nella nota critica su la stessa legge pubblicata nella *Riv. ital. per le scienze giuridiche* a. 1901 ed ora altro contributo e assai più largo ci viene dal Meier, *Die Entstehung der Lex utinensis* in *Mittheil. d. Instituts fur österreichische Geschichtsforschung* XXVI.

(5) *Summ.* ad cap. 314.

" lezione „. Piuttosto la rivelano opera di un pratico la tendenza a ridurre in precise formole notarili (1) o processuali (2) certe norme delle fonti e il suo rivolgersi come consigliera ai giudicanti. Caratteristico è per questo riguardo il cap. 3. 1. 13: *hoc et de pedaneo iudice liceat iudicare.*

Un maestro, per quanto di poca levatura, avrebbe probabilmente studiata un po' più la forma: al pratico invece, curante più del contenuto che d'altro, bastava farsi capire. E in fatti non mise troppo impegno nel non lasciar scorgere sotto il velo d'una latinità superficiale le linee del volgare in via di formazione: esso fa capolino non solo nella capricciosa anarchia dei casi e in certe forme verbali, ma pur nell'uso di alcune locuzioni e nella costruzione sintattica irregolare ricca di espressivi anacoluti.

Fornito poi di una cultura a pena mediocre il nostro *summator* non avendo il sussidio di opere che gli agevolassero il suo lavoro d'interpretazione, perchè appena si giovò di qualche rara glossa esplicativa di singoli vocaboli (3) o tutt'al più di qualche notabile (4) o di qualche regola (5), capì naturalmente delle fonti solo quel tanto che gli riuscì di capire. E dove, non potendo intendere, non ricorse ad uno sbrigativo *require legem* (6) e volle cavare un costrutto della sua lettura, necessariamente sbagliò.

Ma codesti fraintendimenti sono interessantissimi.

In alcuni casi si potrebbe dubitare che la norma risultante da essi non fosse valida come per esempio là dove, per aver interpretato con troppo frettolosa lettura *lupanar* il *lubrico lapsa* d'una costituzione dioclezianea negò la successione del figlio alla madre corrotta (7) o dove, interpretando per *advo-*

---

(1) S. P. 3. 28. 12; 6. 20. 20; 6. 23. 10, 11; 6. 23. 27; 6. 25. 7; 6. 42. 10; 6. 44. 1; 7. 4. 9; 7.4.14; 8. 16. 9; 8. 40. 19.

(2) S. P. 6. 9. 6; 7. 33. 12; 7. 65. 3; 7. 75. 5.

(3) S. P. 1. 5. 81 *dampnationem quatuor sinodorum;* 2. 40. 3 v. *legatas;* 2. 58. 2 v. *patronus;* 3. 22. 24 v. *postliminium;* 4. 44. 8 v. *palatini;* 3. 9. 7 v. *obesse;* 6. 30. 18 v. *delata;* 6. 35. 9 v. *clam;* 6. 46. 6. v. *peremptum;* 6. 50. 4 v. *abolitio;* 7. 63. 1 v. *apostolos hoc est literas ad indicem.* Un riflesso di qualche definizione tradizionale può scorgersi in 8. 4. 11 per la voce e in 3. 15. 2 per il *plagiarius.* Da una glossa deriva fors'anche la locuzione *guvernantes rebus venerabilibus* in S. P. 1. 3. 5 con cui son rese le voci *archigerontes et dioecetae ergasiotanorum.*

(4) S. P. 1. 26. 1; 1. 31. 1; 2. 6. 7; 2. 44. 2; 4. 32. 25; 5. 12. 11; 5. 17. 8; 6. 29. 9; 7. 15. 22; 7. 35. 5; 7. 62. 23; 7. 32. 36; 7. 62. 38; 8. 35. 14.

(5) S. P. 2. 3. 17; 2. 7. 12; 2. 18. 23; 2. 19. 7; 3. 1. 11.

(6) S. P. 3. 36. 4, 15-25; 3. 37. 2; 7. 56. 2, 3; 8. 39. 2. Cfr. *lege ipsam legem* [S. P. 3. 36. 4; 6. 50. 1; 5, 6; 6. 53. 6, 8; 7. 25. 1; 7. 51. 16; 8. 35. 13, 14, 16] *ab isto loco utere legem* [6, 20. 18]; *ipsa lege relegit* [7. 25. 1]; *presens lectio declarat* [5. 17. 8].

(7) S. P. 2. 34. 2. Nel glossario del Cod. Vat. 1459 Cfr. Corp. gloss. V. 1904 *dissertos-scolasticos.*

catus il *desertor* della fonte, attribuì la libertà al servo nominato avvocato. Per altro invece la realtà della norma è indubitabile (1) e fu proprio la diversa figurazione del caso che trasse il compilatore a pensare ad una regola diversa da quella presupposta dal testo.

Appunto per ciò mi è parso opportuno l'esporre sistematicamente il contenuto della *Summa perusina* in quanto si attiene al diritto pubblico, alla procedura e al diritto privato: meglio che non dal sistematico riassunto delle epitomi delle fonti (2), che pur contenevano sempre larga parte di norme inapplicabili, potremo per tal via raggiungere una giusta idea della pratica giuridica in un paese che avrebbe dovuto essere di diritto giustinianeo.

II.

L'organizzazione amministrativa e giudiziaria.

Incomincio dalla determinazione del significato che l'autore della S. P. potè aver dato alle voci *civitas* e *provincia*. È uno dei pochi punti in cui mi scosto dalle conclusioni cui giunse con sottile procedimento critico il Patetta: mentr'egli infatti non sospettò che i due vocaboli abbiano mutato contenuto di fronte all' accezione tecnica delle fonti a me pare e forse parrà anche ad altri che in realtà così fosse avvenuto.

Notevole è anzitutto che l' autore di solito non parla di *civitates* in plurale, ma singolarmente di una *civitas* (3) a cui contrappone a mo'

(1) Nelle S. P. 4. 61. 12 il *carcere* devesi senza dubbio ad una scorrezione del ms. che leggeva così invece di *carere;* in S. P. 5. 6. 7 l' *ignis interdictione* ad una falsa lettura di *ignis iniectione;* in 6. 5. 6 il *coronis* a una falsa lettura di *colonis.* Altre papere derivanti dalla incapacità di afferrare il contenuto delle norme si colgono in S. P. 1. 3. 5 dove il compilatore non capì che cosa fossero i *rationales;* in S. P. 1. 3. 7 dove non comprese che cosa fosse la *quaestio;* in S. P. 1. 4. 6 in cui scambiò i *sinoditae* coi dannati dal sinodo; in S. P. 2. 3. 39 ove prese la promessa di non *uti fori prescriptione* per una promessa *ut secretum non publicaretur;* in S. P. 3. 26. 7 dove intese *gravitas* per angaria; in S. P. 4. 61. 11 dove attribuì alle voce *manceps* il significato di *mancipium*; in S. P. 5. 30. 2 ove confuse la *capitis deminutio* con l'infamia e in 4. 10. 2 e in 7. 53. 5 ove non arrivò a comprendere che cosa fossero i *nomina* etc. Cfr. Patetta p. XXIII e segg.

(2) Cfr. Conrat, *Die Lex romana canonice compta (Römisches Recht in frühmittelalterlichen Italien) in systematischer Darstellung*, Amsterdam 1904, lavoro che secondo l'intenzione dell'autore, dovrebbe far da noi riscontro all' altro *Breviarium alaricianum (Römisches Recht im fränkischen Recht) in systematischer Darstellung*, Leipzig 1903.

(3) S. P. 1. 48. 1; 2. 4. 12; 3. 43. 12; 4. 44. 17; 4. 63. 6; 6. 23. 32; 6. 25. 11; 8. 10. 3, 6, 8; 8. 11. 6. Il plurale si trova però in S. P. 8. 11, 11.

di pertinenze o appendici dei *castra* (1), delle *villae* (2), dei *loca*: (3) si direbbe, sol per questo, ch'egli normalmente non abbia spinto l' occhio più in là del distretto amministrativo in cui viveva, un distretto che non doveva poi esser tanto ampio se non conteneva che una *civitas* o un grosso centro amministrativo urbano in antitesi a quello che oggi chiameremmo il contado (4). Dove poi quella voce indicò presso lui l'aggregato dagli edifici che ne costituiva la base materiale della *civitas* (5) allora, se non m'inganno, *civitas* e *urbs* (6) ebbero per lui il medesimo contenuto (7) e *civitas* fu una determinata città, ove già le rovine cominciavano a diffondere intorno a sè l'incubo melanconico della decadenza, ma abbondavano ancora e si volevano difendere contro il vandalismo privato (8) i monumenti grandiosi, che con le forme decorose del *publicus aspectus* ne costituivano l'*ornatus* (9), e v'era un'ampia cerchia di mura, che si voleva oggetto di circospetta vigilanza (10) per assicurarne la difesa. Al di là della *civitas* gli stessi consudditi apparivano a lui come *exteri* (11), come *extranei* (12): la *civitas* era pei singoli la vera *patria* (13).

In relazione al mutato significato della *civitas* va poi figurata la *provincia*. Sembra infatti che con tal voce abbia generalmente inteso il territorio rustico in contrapposizione al centro urbano (14): certo *provincialis* appar spesso sinonimo di *rusticus*. Così in S. P. 1. 54. 4 il *gravamen rusticorum* del testo si cambiò in un *gravamen provinciae*, in S. P. 4. 62. 4 gli *onera provincialium* furono intesi come *onera ruri facta* e nella S. P. 1. 54. 5 finalmente il *provinciales* del compendio rese la *plebs* delle fonti. È troppo azzardata dopo ciò l'ipotesi che le *provinciae*, cui voleva alludere il compilatore, fossero di solito i *castra* o i *loca* dipendenti dalla *civitas*? (15)

La *civitas* con le *provinciae* formava un tutto amministrativo a sè:

---

(1) S. P. 6. 23. 32. — (2) S. P. 8. 10. 6. — (3) S. P. 5. 40. 2. — (4) S. P. 1. 48. 1; 4. 44. 17; 4. 63. 6 (*consuetudo negotii* della *civitas*). — (5) S. P. 3. 43. 12; 4. 63. 6; 8. 10. 3, 6; 8. 11. 11. — (6) S. P. 5. 33. 1; 8. 44. 8. — (7) D' altronde la *civitas* era giuridicamente considerata come un organismo fornito di capacità propria, ond' è che la S. P. 4. 44. 17 parla di *pecunia civitatis* spesa per la provvisione di vettovaglie dal di fuori. Cfr. 2. 4. 12; 4. 63. 6. — (8) S. P. 8. 10. 6, 8; 8. 11. 5, 14. — (9) S. P. 8. 10. 2, 6, 7. — (10) S. P. 8. 10. 9; 8. 11. 10, 11, 13. Curioso è che, dove le fonti parlano di *publicae aedes*, il compilatore fa sempre parola di *publica mura*: parrebbe dunque che questi fossero per lui le *publicae aedes* per eccellenza. — (11) S. P. 4. 44. 17. — (12) S. P. 6. 24. 11. I *cives* [4. 62. 12] sono contrapposti agli *advenae* anche in S. P. 7. 72. 1. Sinomina di *advena* parrebbe esser stata la voce *peregrinus* in S. P. 6. 24. 7. — (13) S. P. 2. 11. 9. — (14) S. P. 2. 7. 6, 9; 3. 8. 1; 3. 11. 1; 3. 24. 1; 5. 33. 1; 5. 38. 2; 5. 62. 2; 7. 33. 12; 8. 10. 10. — (15) In S. P. 5. 40. 2 i *loca* corrispondono alla *provinciae* delle fonti. In. 5. 32. 1 si parla significantemente d' un *ordo curie provincie*.

non era però illimitatamente autonoma e ne persisteva la subordinazione alla unità politica dell'impero. Contro coloro che pensassero esser gli accenni all'autorità imperiale pure reminiscenze storiche suggerite e sorrette dalla autorità delle fonti protesterebbero i luoghi in cui il compilatore ne fa parola indipendentemente da esse: di qui infatti bisogna dedurre che, quand'anche il vincolo ond'eran soggette all'imperatore fosse molto rilassato, nondimeno l'autorità imperiale non fosse ridotta ad un' ombra senza soggetto (1). L'*oraculum* imperiale non era muto (2) e i *rescripta* (3) uscivano tuttavia frequenti per dispensare dignità ed onori, per autorizzare l'esercizio dell'avvocatura (4), per rimeritare i servigi resi all'impero (5), per ordinare dislocamenti di eserciti (6). Ancora intorno all'imperatore vi era una ressa di *petitiones* (7), di *preces* (8), di *suggestiones* (9) dirette ad ottenere privilegi e dispense magari in modo surrettizio (10); a lui si rivolgevano i funzionarii che volevano aver licenza d' assentarsi dalle loro sedi (11) o di fare acquisti in provincia (12), e i privati che desideravano aver concessa la esportazione dei *publici ornatus* della città (13) o la occupazione di terreni ed opere pubbliche (14) o quelli che aspiravano ad ottenere straordinarie dilazioni giudiziali (15) o volevano essere autorizzati ad adozioni eccezionali (16) od a testare con numero di testimonii inferiore al legale (17) o quelli che comunque intendessero ottener doni e benefici (18). Era il giudice supremo che con la propria tacitava ogni altra giurisdizione emanando sentenze che avevano virtù di legge ne' casi analoghi (19) e v'eran cause riservate a lui come forse quelle delle vedove e de' pupilli (20): a lui andavano gli appelli da' giudicati dei giudici locali del prefetto, degli arbitri (21). Dov'egli non poteva giungere delegava le sue funzioni ai *vicarii* (22). Anche era il supremo legislatore che con le sue *iussiones* emanava disposizioni nuove e interpretava e modificava le vecchie (23). Le statue, che riproduce-

---

(1) Cfr. PATETTA, op. cit. *Princeps* fu costantemente sinonimo di imperatore: Cfr. *principalis iussio* in S. P. 1. 52. 1. e 1. 39. 3, 15; 8. 48. 6; 3. 11. 2; 2. 36. 3; 1. 52. 15. — (2) S. P. 1. 19. 8. — (3) S. P. 1. 15. 1; 1. 19. 2; 6. 23. 9; 7. 39. 3; 8. 47. 6. *Sacra* semplicemente son detti in S. P. 1. 23. 1, 2, 3; 7. 39. 3; 8. 47. 6. Altrove anzichè *sacra*, son detti *auctoritates* [1. 23. 4] o *constitutiones* [1. 15. 1; 7. 51.6] o *iussiones* [1. 14. 3; 1. 22. 5; 1. 39. 9; 1. 52. 1; 1. 24. 5]. — (4) S. P. 2. 6. 8.— (5) S. P. 6. 60. 7. — (6) S. P. 1. 28. 4. — (7) S. P. 1. 14. 3. — (8) S. P. 1. 19. 2. — (9) S. P. 7. 61. 2. Cfr. l'uso della voce *interpellare* in S. P. 1. 19. 6; 1. 20. 1; 1. 21. 1. — (10) S. P. 1. 19. 7. — (11) S. P. 1. 39. 9, 15. — (12) S. P. 1. 52. 1. — (13) S. P. 1. 11. 3; 1. 24. 1. — (14) S. P. 8. 11. 14; 1. 24. 1; 1. 11. 3. — (15) S. P. 1. 19. 2. — (16) S. P. 8. 47. 6. Altrove si avverte invece [8. 48. 6] che il rescritto del principe non era necessario per l' emancipazione. — (17) S. P. 6. 23. 9. — (18) S. P. 7. 37. 3; 7. 39. 3; 7. 51. 6.—(19) S. P. 1. 14. 11.—(20) S. P. 3. 14. 1.—(21) S. P. 1. 36. 2; 1. 39. 3; 3. 11. 2.—(22) S. P. 1. 26. 2; 2. 26. 3. — (23) S. P. 1. 14. 3, 10, 11.

vano la sua imagine, erano sempre oggetto di venerazione (1) e fonte di protezione a chi cercava rifugio appo loro (2): i sudditi riputavano ancora onorevole per se il lasciare a lui e all'augusta i propri beni (3).

Ma qual era l'imperatore cui il compilatore avea riguardo? Senza dubbio il bizantino. Egli era infatti conscio dei vincoli che già aveano legata la sua *civitas* con altre provincie orientali come l'Egitto (4) o l'Illirico (5) e volentieri ricordava Costantinopoli.

È dubbio invece che ancora intendesse per bene il complicato congegno di alte cariche amministrative che si rispecchia nella legislazione giustinianea (6).

La S. P. accenna ripetutamente ad un *quaestor* (7) e al suo *officium* (8); ma, se potrebbe parere a prima vista che si dovesse identificare col *quaestor sacri palatii* (9) poichè da esso si facevano dipendere i *viri devoti in sacro scrinio militantes* (10) e numerosi *chartularii* (11), d'altro canto la S. P. 1. 30. 4 subordina i *questores* ai *rectores provinciarum* e al prefetto: a questo dovevano trasmettersi gli appelli interposti presso di loro (12) o presso i loro *chartularii* (13) che fanno capolino anche nella S. P. 7. 63. 5 corrispondendo agli *epistulares* delle fonti. Neppur la distinzione fra il *laterculum minus* e il *maius* era più compresa dal compilatore, il quale ci dà la notizia rilevante che i *quaestores* erano preposti ai *laterculi minores* e che i *medii* dipendevano dal *magister militum* (14).

Mentre poi dalla S. P. 3. 13. 6 potrebbe parer probabile la persistenza del *magister officiorum* poichè ad un *magister officiorum* pensò appunto il compilatore interpretando la *magisteria potestas* della corrispondente costituzione teodosiana, il modo con cui trattò il titolo 1. 31 induce a credere che, se v'era tuttavia un magistrato di tal nome (15), avesse altra importanza e più ristrette funzioni.

Lo stesso è a dirsi ne' riguardi del *comes rerum privatarum*. La S. P. 3. 26. 6 accenna bensì a un *comes privatorum* che giudicava tra gli *homines fiscales*: ma codesto *comes* che attendeva ai *commoda fiscalia* (16) doveva essere qualche cosa di diverso da quello poichè dalla S. P. 7. 62. 26 si trae ch' ei stava *in provinciis*, che cioè non apparteneva all' amministrazione centrale. Forse il *comes privatorum* della S. P., che in materia fiscale pare

(1) S. P. 1. 14. 2, 3; 7. 62. 16. — (2) S. P. 1. 24. 4. — (3) S. P. 6. 22. 6, 7; 3. 3, 16. — (4) S. P. 1. 20. 1. Cfr. S. P. 4. 23. 4; 4. 61. 9. — (5) S. P. 1. 28. 4. — (6) Cfr su. questo punto il CALISSE, *Storia del diritto italiano*, Firenze 1903, II, p. 16 e segg.; il DIEHL, *Etudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne*, Paris 1888; lo HARTMANN, *Untersuchungen zur Geschichte d. byzantinischen Verwaltung in Italien*, Leipzig 1889, p. 35 e seg. — (7) S. P. 1. 30. 4; 7. 62. 32, 37. — (8) S. P. 1. 30. 4. — (9) MOMMSEN, *Disegno del dir. pubblico romano* (vers. Bonfante), 1904, Milano. — (10) S. P. 1. 30. 3. — (11) S. P. 7. 62. 37. — (12) S. P. 7. 62. 37. — (13) S. P. 7. 62. 37. — (14) S. P. 1. 30. 1, 2. — (15) Potrebbe anche trattarsi di una glossa che il compilatore fece passar nei sommarii. — (16) S. P. 1. 32 [33] 1.

avesse una competenza indipendente da quella del *praefectus*, era preposto a singole circoscrizioni fiscali. Da lui non saprei distinguere il *comes sacrarum* cui allude la S. P. 3. 27. 11.

Non più esatta è la figurazione dei *vicarii*, che, lungi dell' essere intesi come i preposti alle diocesi dell'impero (1), appariscono ufficiali giudicanti nelle cause civili *vice principis* (2) e quelle dei legati (3), dei proconsoli (4) e dei consoli, dignità ridotte probabilmente a semplici titoli onorifici. Anche i *pretores*, se pur v' erano ancora, erano ben diversi dai romani costituendo dei magistrati giudiziarii locali (5) subordinati al prefetto (6).

Neppure, mi pare, vi sono indizi decisivi della continuità della prefettura del pretorio. Sostenendo l'opinione contraria il Patetta (7) si fondò sopratutto sulla S. P. 1. 26. 3 che parla dell' *ordinatio* dei *rectores provinciarum* da parte di un *praefectus;* e certo, se le *provinciae* intese dal compilatore fossero state le provincie romane, non poteva trattarsi che del prefetto del pretorio. Ma la prova non risulta perentoria ove si ammetta che la voce *provincia* abbia avuto anche il significato già posto in evidenza: allora acquista invece maggior peso il fatto, che non distinguendosi più i caratteri differenziali delle singole *praefecturae*, l'autore di solito parla di un *praefectus* in modo generico (8).

Il *praefectus*, cui il compilatore allude pare sia stato essenzialmente il *praefectus urbi* o il magistrato supremo della *civitas* ch'ei teneva di mira (9) intermediario diretto fra essa e l'imperatore. Non solo provvedeva alle necessità amministrative (10), all'annona (11), alle opere pubbliche (12), alla polizia interna e alla difesa dai nemici esteriori (13), ma esercitava funzioni giudiziarie di prima e di seconda istanza giudicando gli appelli dalle sentenze dei giudici locali (14). Su questi aveva poi poteri di controllo assai lati: ed era anzi egli stesso che li nominava (15) o almeno ne confermava la nomina con le sue *probaturiae* (16). Da lui, che aveva intorno a sè un proprio *consistorium* (17) o un proprio *officium* (18) o *comitatus* (19), ove entravano

(1) S. P. 1. 36. 2. — (2) S. P. 2. 26. 3. — (3) S. P. 1. 33. 1. — (4) S. P. 7. 62. 19; 2. 7. 18; 2. 11. 5. — (5) S. P. 1. 37 1, 2. — (6) S. P. 7. 62. 17. Notisi che la voce *praetarium* fu usata a indicare ogni tribunale. Cfr. S. P. 3. 22. 6; 1. 39. — (7) Patetta p. LXII. — (8) In S. P. si parla di più *prefecti* : ma la locuzione *indices vel prefecti* è sempre equivoca. — (9) Cfr. C. I. 2. 7. 5, 7 e il corrispondente sommario. — (10) S. P. 1. 27. 3. — (11) S. P. 1. 26. 5. — (12) S. P. 1. 27. 1. I *curatores operum pubblicorum* erano spariti. — (13) S. P. 1. 27. 4. — (14) S. P. 1. 19. 1. 2. 6. 1; 7. 65. 5. Nell'*urbs* egli nominava i tutori [1. 49. 2; 5. 33. 1]. — (15) S. P. 1. 25. 3: *ordinabat*; 3. 3. 17: *dirigebat in provinciam.*—(16) S. P. 1. 31. 2, 3, 1. 26. 2. — (17) S. P. 1. 50. 2. Forse appunto questi *obsequentes* del prefetto furono chiamati *palatini* nella S. P. 2. 31. 16 benchè altrove a traverso l'uso d'una glossa i *palatini* siano esattamente definiti come ufficiali in *exactione pubblica.* Cfr. S. P. 1. 39. 16 e 4. 44. 18. — (18) S. P. 1. 27. 2. — (19) S. P. 2. 7. 25; 7. 35. 3.

specialmente in buon numero gli *advocati* (1): dipendevano altresì il *magister census* che era preposto ad un vero ufficio di cancelleria e di registrazione (2) costituito da parecchi *notarii scrinii* aventi un proprio *tribunus* (3) e il *prefectus vigilum* addetto alla polizia urbana (4) e il *prefectus annonae* incaricato dell'approvvigionamento della *civitas* (5): da lui dipendeva anche in qualche modo lo stesso *exercitus* (6).

Il limite della dipendenza di questo è però segnato nella S. P. 1. 82. 1 "*prefectus in milites non abeat potestatem*": il prefetto poteva richiedere cioè l'aiuto delle *militia* e delle sue *scholae* (7) quando fosse parso mestieri, ma non dovea ledere quel privilegio d'autonoma organizzazione e di separata giurisdizione che godevano i *milites* sotto gli ordini dei *tribuni*, dei *comites* o *duces* (8) e dei *magistri militum* (9) che, posti alla loro testa, aveano anch'essi il proprio *officium* e, i *proprii apparitores* (10), i proprii *quaestores* (11).

Che nella *civitas* vigesse ancora un *senatus* potrebbe poi argomentarsi dalla S. P. 1. 14. 9 che con tal voce rese il *patres conscripti* della costituzione originale fissando la norma che la *lex que in senatum non est recepta nec valere liceat* e dovrebbe altresì ammettersi che pretendesse tuttavia di funzionare come organo legislativo, se non direttamente con la promulgazione di norme nuove, con la *receptio* delle norme promulgate da altri (12) poichè l'autorità dei *senatus consulta* doveva essere inconcussa ed era delitto il cercar di eliderli con privilegi imperiali (13). Anche nella S. P. 3. 24. 2 si fa parola di *senatores*.

Ma uscendo fuori della *civitas* non s'incontrano indici sicuri della persistenza dell'antica costituzione municipale: l'autonomia locale, se pur non era del tutto soffocata (14), avea già fatto generalmente luogo ad un regime accentratore che legava le amministrazioni periferiche alla centrale subordinandole al reggimento di persone preposte dall'imperatore e governanti in suo nome.

L'autore delle *Adnotationes codicum* era sì poco familiare con l'ufficio dei *duoviri* che, mentre la c. S. C. I. 6. 9 richiedeva il loro intervento a certi atti, egli accenna solo alla necessaria presenza di *duo testes*.

---

(1) S. P. 2. 7. 5. — (2) S. P. 2. 1. 2; 6. 23. 18. — (3) S. P. 2. 7. 21. — (4) S. P. 1. 40. 1. — (5) S. P. 1. 51. 1. — (6) S. P. I. 26. 4; 17. 7. — (7) S. P. 1. 31. 3. 4. 5. In S. P. 6. 21. 2 si parla di *commilitones*.—(8) *Comites* [S. P. 1. 44. 2. 4]; *duces* [1. 44. 4; 1. 50. 6]. In 1. 44. 4 il *dux* ha preso luogo del *comes* delle fonti: e quindi parrebbe che i due titoli si corrispondessero non già che vi fosse un *dux* preposto ai *comites*. — (9) S. P. 1. 30. 2; 1. 28. 2. — (10) S. P. 1. 28. 2. — (11) S. P. 1. 30. 2; 6. 21. 16. — (12) Ad affermare la *potestas praecipiendi* del *senatus* poco giova invece la S. P. 1. 37. 2. — (13) S. P. 1. 16. 1. — (14) I *cives* compaiono nella S. P. 4. 62. 2 autorizzati alla determinazione ed assunzione di un *census*.

Nè, come ben notò il Patetta (1), conosceva meglio la carica del *defensor civitatis:* non parla mai al singolare di un *defensor*, ma sempre, al plurale, di più *defensores* (2), e poi spesso, dove le leggi parlano di *defensores civitatis aut loci*, ei parla di *curiales* (3) o di *curia* (4). Per lui i *defensores* erano dunque dei *curiales* e forse erano dei *curiales* pur i *municipes* con cui nella S. P. 3. 1. 15 rese il *defensores locorum vel duumviri principales* delle fonti. Anche nelle S. P. 7. 9. 3 il *libertus municipum* è diventato un *libertus curialis.*

Ma esisteva almeno la *curia?*

Il Patetta, apparentemente suffragato dai numerosi luoghi in cui di *curia* (5) o *curiales* (6) si fa parola mentre le fonti discorrevano di *magistratus municipales*, affermò che sì: io mi sentirei portato ad un maggior scetticismo. Più che ai capitoli in cui le sue parole possono avere una accezione compatibile con la romana, mi sembra infatti debbasi badare a quelli in cui vi è un' assoluta incompatibilità con essa (7).

Or nel maggior numero dei casi i *curiales*, che non contavano certo fra i più abbienti ed erano anzi spesso *censu minimi* (8), figurano come *liberi* (9) soggetti verso il fisco ad una condizione di dipendenza che ne investiva anche la prole (10). *Administrabant publico* (11), o, poichè nella S. P. *administrare* tanto vale quanto *servire* (12), servivano al fisco pei beni da loro posseduti e goduti dovendo ad esso dei *census* e delle *angariae* (13): pur quando il curiale diventava *inluster* e personalmente non *administrabat,* dovea dare *quod competebat curiae* (14). Era dunque un *homo fiscalis* (15), un *colonus publicus* (16). E appunto il vincolo verso il fisco o il *publicum* impediva che i *curiales* potessero scostarsi dalle terre in cui risiedevano per *sociare se in alia terra* (17): da veri *pertinentes* erano revocati e mantenuti a forza su quelle (18). Ma, se così è, la *curia* non poteva essere alla sua volta se non l'organismo economico da cui dipendevano i curiali, i quali, per la stessa loro subordinazione, si trovavano in una condizione sociale inferiore che li rendeva inetti a certi uffici come al giudicare (19) e a certe professioni come quella dell'avvocato (20). *Curia* fu cioè sinonimo di *curs* e che i *curiales* fossero dei *curtenses* si deduce

---

(1) Patetta p. LIII. — (2) S. P. 1. 54, 2. 56. — (3) S. P. 1. 3. 16. — (4) S. P. 7. 40. 2. — (5) S. P. 5. 32. 1; 5. 34. 6; 5. 46. 1; 5. 75. 2. 3, 6; 7. 1. 4. — (6) S. P. 5. 34. 5; 7. 16. 28. — (7) Patetta p. XLIX. — (8) S. P. 1. 2. 16. — (9) S. P. 7. 16. 28. — (10) S. P. 7. 9. 3; 7. 64. 8. — (11) S. P. 1. 5. 7; 3. 23. 3. — (12) S. P. 7. 16. 10; 7. 62. 7; 8. 46. 5. — (13) S. P. 1. 2. 2, 1. 50. 9. *Curiales* debitori in S. P. 2. 53. 3; 4. 13. 3; 7. 9. 3; 7. 64, 3, 4, 8; 7. 66. 4. — (14) S. P. 1. 2. 21. — (15) S. P. 3. 26. 6. — (16) S. P. 2. 16. 7: cf. 7. 9. 3. — (17) S. P. 3. 23. 2. — (18) S. P. 7. 64. 3, 4, 8. Caratteristico è per questo aspetto lo *ad curiam pertinore* della S. P. 1. 2. 12 che assimila la *pertinentia curiae* alla *pertinentia ad patronum si habuit.* — (19) S. P. 7. — (20) S. P. 2. 7. 2. 3. Anche non potevano essere *defensores* [1. 54. 2] dipendendo anzi dai *defensores* [1. 54. 5] che venivano da loro eletti [1. 54. 7].

infatti anche da ciò che v'erano pure dei curiali appartenente a privati: i curiali dei cattolici doveano essere cattolici (1), quelli degli ebrei ebrei (2). Nel loro comune vincolo di soggezione i curiali pubblici trovavano una ragione di vicendevoli diritti e doveri: in difetto di *propinqui* doveano assumer la tutela dei figli del loro compagno (3) e a lui succedevano mancando gli eredi legittimi (4).

Ma la voce *curialis* ebbe pure un altro significato: data la sinonimia tra *curia* e *curs* indicò non solo il soggetto, ma anche il preposto all'amministrazione della curia. E precisamente come nella *Lex romana curiensis*, che accanto a dei curiales *qui fiscum dabant* (5) ne presentava altri *qui fiscum vel publicum actum exigebant* (6), nella *Summa perusina* a lato ai *curiales censuales* (7) si trovano dei *curiales exactores*. Per questi ebbe ragione il Patetta attribuendo loro il compito dell'esazione dei tributi (8); esattori furono senza dubbio i *curiales cui periculum exactionis imminebat* della S. P. 4. 46. 2 e 4. 46. 3 e cui doveasi dare *solacium pro exigendam canonem vel aliam utilitatem* (8) e gli altri cui la S. P. 1. 54. 1 facea obbligo di *adnuntiare exactionem ante tres menses* e la S. P. 5. 71. 13 concedeva di poter mettere in vendita i beni altrui vincolati al fisco *propter censum* (9). Tali, avendo *in suo obsequio* varii dipendenti, devono pur esser stati i *curiales* che nei singoli *loca* figuravano come *defensores* delle *deiectae personae* (10).

Ma qui non si esauriscono tutti i significati della voce *curia;* vi hanno capitoli della S. P. in cui questa appare non già come un organismo economico, ma come un organismo giudiziario-amministrativo che ai suoi componenti era di onore, non di onere (11). Alla *curia* ricorreva l'assente per far valere i suoi privilegi in ordine alla prescrizione (12): ricorreva il figlio del *freneticus* per esser autorizzato alle nozze (13): ricorreva il pupillo per aver un tutore (14): ricorreva il privato per esser autorizzato a manumissioni solenni (15) e ad altri publici *actus* (16).

---

(1) S. P. 1. 4. 16. — (2) S. P. 1. 9. 8 *ut iudei curiales sint inter eos.* Sarebbe banale il supporre che *curialis* qui valesse quanto *humanus:* fu migliore assai la congettura del Patetta che *curialis* significasse *exactor* e che codesto frammento volesse dire riservato agli ebrei la facoltà di esiger tributi fra i loro correligionarii. — (3) S. P. 1. 3. 20; 5. 33. 1. Il Patetta p. LII pensa che i *curiales* qui indicati lungi dall'essere dai *pertinentes eiusdem curiae*, fossero i partecipi dell'*ordo municipalis.* — (4) S. P. 6. 61. 5 — (5) L. r. c. 4. 1. 2. — (6) L. r. c. 12. 2. 1. — (7) La voce *decurio* appare in due luoghi soltanto: S. P. 1. 2. 12; 3. 23. 1 e il Patetta p. XLIX ha già acutamente pensato che dov'essa è usata, il compilatore può aver attinto a glosse più antiche.—(8) Patetta p. XLIX. — (9) S. P. 4. 61. 10 non erano soggetti a fustigazione [2. 11, 5].—(10) Cf. S. P. 5. 71. 14. — (11) S. P. 1. 54. 3. — (12) S. P. 7. 71. 5; 7. 40. 2. — (13) S. P. 1. 3. 20. — (14) S. P. 7. 40. 2. — (15) S. P. 7. 1. 4. — (16) S. P. 1. 2. 17.

Tutto ciò non implica però che nel fatto codesta curia fosse proprio l'*ordo municipalis*. Come ben avvertì anche il Patetta la *curia* poteva essere in codesti luoghi il tribunale locale: il *summator* che rese in S. P. 7. 16. 24 l'*apud acta* delle fonti con un *apud curiam*, anche nelle S. P. 4. 1. 12 pensò alla *curia* là dove le fonti richiedevano una *actorum testificatio*: l'*actum* fu sempre posto da lui in relazione con l'esercizio della funzione giudiziaria (1) e per questo tramite appunto ricollegato alla *curia* (2).

D'altronde, se come organismo municipale la *curia* era scomparsa, ne avevano forse preso il luogo altri consigli o accolte di *cives* cui il giudice rispondeva della sua gestione e il vescovo dava conto della amministrazione delle pie cause (3), consigli che deliberavano forse nei singoli *loca* la prelevazione di censi straordinarii per supplire a straordinari bisogni (4).

Alla testa dell'amministrazione locale stavano del resto nelle terre minori dei ministri del potere centrale che la S. P. designò appunto come *rectores* (5) o *moderatores* (6) o *praesides* (7) o *iudices provinciarum* (8). Giudici ordinarii nelle cause civili e penali dei loro *provinciales* (9) erano a un tempo degli ufficiali amministrativi procedendo o sorvegliando alla esazione dei pubblici tributi, sollecitando la prestazione delle angarie o dei servizi personali e ruoli dovuti per costruzione di mura, di torme, di ponti, di acquedotti ecc. (10). Eletti o *ordinati* dal prefetto erano a lui subordinati come al *maior iudex* (11): da loro a lui si appellava ed a lui (12) o al principe (13), essi, che avevano a proteggere i *minores* contro le oppressioni dei *potentes* (14) erano tenuti a trasmettere i reclami dei provinciali senza adontarsene (15). Non doveano esercitar la mercatura nel luogo di loro reggimento (16) nè potevano assentarsi senza licenza imperiale (17).

Del principe erano ritenuti in qualche modo *procuratores* o *vicarii*: certo nella S. P. 3. 34. 7 fu reso con *iudex provinciae* il *procurator noster* delle fonti (18).

Anch'essi avevano il loro *officium* composto da *consiliarii* (19), da *adses-*

---

(1) S. P. 7. 62. 6. 24. — (2) Nel GOETZ, *Corp. gl.*, V, p. 348 la *curia* è definita *domus consilii*. — (3) S. P. 1. 2. 30. — (4) S. P. 4. 62. 2. — (5) S. P. 1, 96. 3; 1. 39. 1, 2, 3, 4. — (6) S. P. 1. 39. 9, 15; 3, 25. 1. — (7) S. P. 3. 1. 15; 3. 8. 1; 3. 36. 7; 7. 61, 2; 7. 62. 5. 5. 70. 2; il *decretum presidis* si mutò in *iussus iudicis*. — (8) S. P. 3. 3. 5; 3. 34. 7; 7. 53. 9; 7. 37 e spesso si parla di *iudices* senz'altro intendendo sempre i medesimi funzionari. — (9) S. P. 1. 39. 3. — (10) S. P. 3. 12, 3, 6; 8. 11. 6, 11, 16. — (11) S. P. 1. 26. 3. — (12) S. P. 1. 39. 4. — (13) S. P. 1. 39. 3. — (14) S. P. 1. 39. 2. Invece di *si potest minorem obprimere* va naturalmente letto " *si potens minorem obprimat* ". — (15) S. P. 1. 39. 5. — (16) S. P. 1. 39. 8. 10; 4. 44. 18. — (17) S. P. 1. 39. 15. — (18) Cfr. S. P. 3. 13. 1; 3. 26. 3. — (19) S. P. 1. 50. 1, 12; 1. 52. 1; 7. 62. 21; 7. 65. 3.

sores (1), da *domestici* (2), da *cancellarii* (3), da *apparitores* (4), da *executores* (5).

Codesti giudici sono appunto quelli che la S. P. chiama *publici* (6) per distinguerli dagli *iudices privati* (7) che traevano la loro *facultas iudicandi* (8) dalla delegazione d'altri giudici o dall'accordo delle parti e quindi dagli *iudices compromissari* (9) o *arbitres* (10) e dagli *iudices extraordinarii* (11) o *pedanei* (12). Presso gli *iudices publici* era la *plena legis actio*: gli *iudices privati* avevano invece una più limitata competenza (13).

Alle modificazioni dell'ordinamento burocratico dell'impero ne corrispondevano del resto altre non meno profonde nel sistema delle funzioni cui era destinato: e già un'idea viva di quelle mutazioni si può ricavare dell' esame dell'ordinamento tributario.

Il compilatore della S. P. distingueva bene il patrimonio delle *civitas* che pur aveva le sue *res publicae* e le sue *pecuniae* (14) e i suoi *census* (15), da quello dello impero che costituiva il *fiscus* (16) o il *publicum* (17) per eccellenza risultante anch'esso:

a) da beni mobili e immobili, la cui proprietà spettava all' imperatore (18);

---

(1) S. P. 2. 6. 8. — (2) S. P. 1. 52. 1. — (3) S. P. 1. 52. 1. — (4) S. P. 2. 15. 2. — (5) S. P. 1. 44. 2; 1. 3. 2, 31; 1. 47. 1; 6. 21. 16. — (6) S. P. 2. 46. 3; 7. 45. 14; 7. 62. 31; 8. 47. 1; 8. 47. 4. Così di *iudicium publicum* si parla in S. P. 1. 2. 31; 5. 71. 18; 7. 20. 2. — (7) S. P. 2. 46. 3; 2. 58. 2; 7. 45. 14. Di *iudicium privatum* discorre la S. P. 5. 71. 18. Il *privatus* è contrapposto al *miles* in S. P. 1. 44. 1, 2 e la persona *privata* alla *publica* in S. P. 3. 11. 6. — (8) S. P. 2. 46. 3. — (9) S. P. 2 55. 2 e 2. 46. 3. I *compromissarii dati a iudicibus* erano qui distinti da quelli *ex comuni sententia partium electi.* Cfr. pure in relazione alle fonti la S. P. 4. 20. 18. — (10) S. P. 3. 3. 3, 4; 3. 11. 2; 7. 45. 14. — (11) S. P. 3. 11. 2. — (12) S. P. 3. 1. 13 e in relazione alle fonti 3. 3. 4, 5. — (13) In S. P. 3. 3. 2, 3, 5 figurano come *arbitri deputati propter occupationem iudicis:* e parrebbero quindi eletti del giudice stesso, che li poteva all' uopo sostituire [3. 3. 4]. La loro autorità derivava quindi dalla *commissio* di questo e doveva contenersi entro i limiti della *commissio* stessa [3. 2. 1]: ma d'altro canto v'erano cause non suscettibili di delegazione come le liberali [3. 11. 2]. Nelle cause penali parrebbe che avessero solo podestà di inquirire e udir la causa [3. 8. 3]. Spesso la loro attività si risolveva in una *aestimatio* [5. 11. 3]. Dalle loro sentenze v' era appello [3. 3. 66]. — (14) S. P. 4. 44. 17. — (15) S. P. 4. 62. 2. — (16) S. P. 2. 17. 1, 3, 4; 2. 36. 1, 2, 3; 2. 50. 5; 4. 46. 1; 7. 11. 5; 7. 13. 2; 8. 18. 2; 8. 25. 8; 8. 42. 2 etc. — (17) S. P. 2. 17. 2; 7. 65. 8; 8. 11. 1, 5; 8. 13. 6; 8. 17. 3, 4; 8. 18. 4; 8. 25. 3 etc. Cfr. il *fisco sociari* della S. P. 3. 46. 1 col *publico sociari* della S. P. 6. 1. 3. — (18) *Res fiscales* [S. P. 7. 37. 1, 2], *res publicae* [8. 11. 5]: *solidi publici* [8. 11. 7]. Numerosi dovevano essere ancora i *servi fiscales* [7. 11. 6] i quali non devono essere confusi con gli *homines fiscales* [3. 26. 2, 11] che potevano essere anche semplicemente dei *liberi conditionales.*

b) da beni demaniali, della cui proprietà era già soggetto la *respublica*, ma che ora erano, non meno dei precedenti che costituivan quasi la lista civile dell'imperatore, nell'amministrazione e nella disposizione di questo;

c) da beni di proprietà dello stato, ma devoluti a pubblici usi (1);

d) da redditi e prestazioni dovute dai cittadini in generale o in ispecie da alcune categorie di essi obbligate verso il fisco da speciali condizioni;

e) dal gettito di certi monopolii (2);

f) dal provento delle confische (3) e delle multe (4).

Non solo più non si distingueva tra *aerarium* e *fiscum* poichè nella S. P. 7. 37. 2 l'erario delle fonti è reso appunto con *fiscus*, ma non si scernevano nemmeno i *bona patrimonialia* dai *bona rei privatae* poichè nella S. P. 4. 61. 13 i *vectigalia patrimonialia* delle fonti si mutarono in *vectigalia publica* senz'altro. Il fisco era diventato dunque a un tempo e la cassa generale dell'impero e quella speciale dello imperatore (5).

Che si avessero ancora imposte dirette parrebbe potersi dedurre della esistenza di *delegatores* (6), i quali precisamente distribuivano tra le varie città e borghi il censo imposto all' unità provinciale o fra i cittadini il censo assegnato alle città o al castello (7): ma potrebbe parere che la *capitatio terrena* tendesse già a trasformarsi in un onere reale gravante sui benifondi, in un *tributum* (8) o *fiscum* (9) o *canon* (10) o *census* (11) che seguiva la terra in tutti i suoi passaggi pesando sul proprietario (12) o sull'enfiteuta (13) in misura ormai consuetudinaria e immutabile (14) che,

---

(1) *Praetoria* [8. 11. 2], *portae civitatis* [8. 11. 6], *palatia* e *portica* [8. 11. 16, 17, 19], *mura* o *moenia fiscalia* o *publica* in S. P. 1. 11. 5 e 8. 10, 9-11, 13. — (2) S. P. 4. 6, 1, 11. Saline e 6. 61. 5; *fabri fiscales*. — (3) Cfr. S. P. 1. 5. 10: *fiscus substantiam eius occupet* e S. P. 1. 7. 1; 1. 14. 1; 2. 6. 8; 8. 10. 6 *(infiscari)*. — (4) La multa è sempre concepita come un *fisco dare* [S. P. 1. 39. 6, 14; 1. 41. 2; 1. 44. 2; 1. 48. 1; 1. 53. 10; 2. 6. 7; 4. 69. 2]. Altre frasi, in cui il *fiscus* appare come persona, sono le seguenti *fisco dare* [2. 18. 16], *reddere* [2. 17. 3; 7. 73. 5, 7; 8. 18. 2], *vindicare* [8. 11. 2], *deputare* [2. 17. 2], *vendere* [2. 36. 2, 3], *proficere* [6. 1. 8], *obligare* [7. 8. 2; 7. 73. 4; 8. 21. 8], *obnoxiare* [7. 73. 6], *obponere* [8. 18. 4], *solvere* [1. 11. 8], *sociari* [3. 26. 2], *publico administrare* [1. 5. 7; 6. 61. 1] e *obligari* [8. 17. 4; 8. 25. 3], *contra fiscum agere* [2. 36. 1], *cum fisco litigare* [3. 11. 6], *a fisco tolli* [7. 11. 5] o *dari* [7. 13. 2] o *excludi* [6. 61. 1], *fisci esse* [1. 50. 3], *publico addici* [4. 62. 29]. Di *erarium publicum* si parla in 4. 61. 13. — (5) Cfr. Patetta p. LIX. Le pubbliche terre erano solitamente sfruttate per mezzo di locazioni dietro il pagamento di *census* [S. P. 8. 14. 1] o di *publicae pensiones* [4. 31. 13], onde il nome di *censuales* [6. 23. 18; 8. 14. 1] e di *tributarii* [5. 41. 1] ai cessionarii. *Conductores fiscales* in 4. 8. 3; 5. 62. 9. — (6) S. P. 3. 11. 3. Cfr. Patetta p. LI che connette questo luogo colla *deputatio per pittacia* ricordata da Cassiodoro Var. I. 18 e III. 35 e dall'Ed. Theod. 126. — (7) Hartmann. *Biz. Verf.* p. 93. — (8) S. P. 4. 46. 1-3. — (9) S. P. 7. 62. 18. — (10) S. P. 4. 61. 5, 10; 7. 65. 4. — (11) S. P. 1. 9. 15; 4. 47. 1-3. — (12) S. P. 7. 39. 1, 2; 4. 47. 1-3. — (13) S. P. 4. 47. 1-3. — (14) S. P. 4. 62. 1-3.

insoddisfatto il *publicum debitum* (1), conduceva all'espropriazione dei beni per pubblica vendita (2); invalida era l' alienazione della terra senza il corrispondente onere del *census*, il quale non era dovuto in denaro ma in generi (3). I *milites* non ne erano esonerati (4); vi sfuggivano invece i *negotiatores* (5) che però erano soggetti ad altri tributi sentendo, forse più che tutti, il peso delle imposte indirette.

Che queste dovessero essere gravose, si può facilmente desumere dalla S. P.: ma indarno vi cercheremmo una precisa indicazione delle varie loro forme e del loro ammontare. Accanto ai veri tributi c'erano poi altri *commoda fiscalia* (6) o altre *immunitates* (7) come l' *hospitium* o l'obbligo di dar quartiere alle milizie (8) e *angariae* che non erano men gravemente sentite perchè consistevano, anzichè in prestazioni di denaro o di generi, in prestazioni di lavoro (9).

Tante *actiones fiscales* (10) rendevano naturalmente ancora necessaria una schiera numerosa di *delegatores* (11), di *exactores* (12), di *acceptores publici* (13), di *curiales* (14), di *actores* e *procuratores fisci* (15) che assicurassero l'entrata delle rendite monetarie e in natura (16) entro le casse o nei magazzini pubblici. Alla verificazione dei *ratiocinia* pare attendessero gli *scrinia* (17) ricordati dalle S. P. 2. 1. 2 e 1. 26. 1, dai quali emanavano ai contribuenti le ricevute per cui doveva risultar soddisfatto il loro debito verso lo stato.

Alla eventuale difesa giudiziaria delle ragioni fiscali (18) badavano poi gli

---

(1) S. P. 5. 71. 12, 13; 7. 65. 4. Codesti crediti fiscali avevano pur sempre dei privilegi che rendevano più critiche [S. P. 4. 9. 1; 7. 63. 1-8] le condizioni dei *debitores fisci* [7. 11. 5] o dei *debitores fiscales* [7. 71. 2]. — (2) S. P. 2. 50. 5; 4. 46. 1, 2. Che esistessero ancora dei *poliptica* o catasti per la ripartizione dei *census* potrebbe dedursi dalla S. P. 4. 62. 4; 7. 16. 33; 8. 53. 7 vi si considerano le conseguenze che pel servo aveva la *scriptio censi*. Cfr. 4. 61. 1. — (3) S. P. 4. 61. 7. — (4) S. P. 4. 61. 5. Pel *census* degli ebrei cfr. 1. 9. 15.— (5) S. P. 1. 2. 25; 2. 7. 23. — (6) S. P. 1. 50. 11; 2. 7. 19. La vera immunità fu invece indicata con la voce *excusatio* [2. 7. 19, 20]. — (7) S. P. 1. 2. 1; 2. 7, 20. L' *hospitium* corrisponde qui al *metatus* delle fonti. Per gli ebrei cfr. 1. 9. 3. — (8) S. P. 1. 2. 2; 1. 33. 2; 3. 26. 7; 4. 33. 4. Dalla S. P. 4. 33. 4 si ricava che *angaria* era anche la requisizione delle navi da parte del *fiscus* e dalla S. P. 3. 26. 7 che dalle *angariae* erano esenti i *coloni publici*. L'ordinare le angherie spettava allo *iudex provinciae* [3. 12. 3] il quale però non doveva far lavorare la domenica [3. 11. 2, 3, 6]. — (9) S. P. 7. 45. 5. — (10) S. P. 3. 11. 3.— (11) S. P. 4. 45. 3. — (12) S. P. 3. 26. 10. — (13) Cfr addietro a p. 13. — (14) S. P. 3. 26. 1 con giurisdizione sui servi *publici* [3. 26. 1], non su altri [3. 22. 2; 3. 26. 3] a meno che non fossero scelti a compromissarii. *Actor publicus* era naturalmente colui cui toccava di *actiones fiscales tenere* [7. 45. 5]. — (15) Prestazioni in natura furono forse i *capita* cui accenna la S. P. 1. 26. 2; 1. 51. 1.—(16) *Orrea publica* in S. P. 8. 10. 11; *publica frumenta* in 4. 40. 2; *tritica publica* in 1. 39. 14; *annonae* in 1. 26. 1; 1. 27. 1.—(17) S. P. 2. 1. 2; 2. 7. 21.— (18) S. P. 2. 8. 4.

advocati fisci scelti di solito fra i *consiliarii* del prefetto (1). Di nomina biennale (2), oltre agli emolumenta di cui godevano durante la carica (3), allo scader di essa, che *superiori fruebatur gradu* (4), godevano ancora ampie immunità e per sè e per le famiglie loro (5); però, come pel loro ufficio doveano prima vegliare perchè il *publicum* non fosse gravato, poi non potevano agire contro di esso (6).

III.

Ordinamento giudiziario e procedura

Ad una regolare costituzione del giudizio occorreva non solo che le parti fossero capaci ad agire (7), ma che la causa venisse promossa dinanzi al giudice per legge chiamato a deciderla (8).

Sull' attribuzione della competenza influiva anzi tutto la condizione delle persone impetite.

Non solo cioè i *milites* avevano proprii giudici negli *iudices bellatores* (9), ma pur il clero fruiva d'una giurisdizione speciale: pei clerici infatti, sì nelle cause civili (10) sì nelle penali (11), giudice naturale era il vescovo, cui solevano ricorrere anche i privati ottenendo sentenze che costituivano senz' altro delle *res iudicatae* escludenti l'appello (12) e, pur quando erano tratti innanzi ai tribunali comuni, gli ecclesiastici avevano una posizione privilegiata in quanto non poteano esservi coartati dall'*executor* (13), erano esonerati dal giuramento (14), testimoniavano *cum honore* (15). Forse avevano un proprio foro costituito da *arbitri mercatores* anche i mercanti (16). Nel conflitto tra varie competenze *ratione personarum* vigeva la regola, d'altronde generale, che l'attore dovesse seguire il foro del convenuto (17).

Non essendovi invece nella persona una causa di deviazione dalla normale attribuzione di competenza, questa soleva esser fatta in base al rapporto di cittadinanza o d'incolato con un dato territorio (18) o eccezionalmente in

(1) S. P. 2. 7. 10. — (2) S. P. 2. 7. 12, 25. — (3) S. P. 2. 7. 15. Nella S. P. 2. 7. 22 i loro *emolumenta* erano fissati ancora in sessanta libbre d'oro. — (4) S. P. 2. 7. 21; 2. 7. 24; 2. 7. 25. — (5) S. P. 2. 7. 19; 2. 8. 3. Erano esenti da *tributa* e dagli *ospitia* e, soggiunge il compilatore, dalle *sportulae*: forse anche le *sportulae*, lungi dall' essere il compenso per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, erano dei tributi. Cfr. S. P. 2. 7. 20. — (6) S. P. 2. 8. 1, 2. — (7) S. P. 3. 6. 1-3. — (8) Altrimenti la sentenza doveva *effectum non habere* [S. P. 7. 48. 4; 3. 3. 1]. — (9) S. P. 3. 13. 5, 6, 7.—(10) S. P. 1. 3. 13.—(11) S. P. 1. 3. 12.— (12) S. P. 1. 3. 7, 8 — (13) S. P. 1. 2. 2, 32. — (14) S. P. 1. 1. 25. — (15) S. P. 1. 1. 8. Ne era esonerato il vescovo [1. 1. 7]. — (16) S. P. 3. 3. 5. — (17) S. P. 3. 13. 5. Cfr. 3. 22. 2. — (18) S. P. 3. 15. 1. Il servo s'impetiva ond'era fuggito [3. 22. 1, 4, 5]: altrove però si dice che si poteva agire *in omni preturio* contro chi pretendesse a libertà [3. 22. 6].

base al luogo del delitto (1) o del contratto o quasi contratto (2) o della sede della cosa controversa (3) o in base al mutuo accordo delle parti (4).

La competenza poteva anche derivare dalla continenza delle cause perchè le cause convenzionali e riconvenzionali dovevano essere *simul finitae* (5) e le cause pregiudiziali dovevano essere definite là dové si trattava la principale (6). Cause pregiudiziali erano quelle di stato o le cause sul *genus* e sulla condizione di libertà o di servitù di una delle parti (7).

Adito un giudice non era lecito, nemmeno per scambievole consenso, il ricorrere ad un altro e su questa misura il compilatore calcò con singolare insistenza (8) rivelando una delle più frequenti e gravi magagne del tempo. Naturalmente il divieto aveva luogo soltanto quando la causa fosse già stata incominciata (9).

L'*ordo iudiciarius* (10) era poi in via normale il seguente.

La lite o la *causatio* (11) si apriva con la *petitio* (12) o la *reclamatio* (13), con l'enunciazione cioè delle pretese o de' reclami dell'attore innanzi al giudice (14): l'uso del *libellus conventionalis*, se pur non era del tutto scomparso, non era più assolutamente necessario (15). Nè più occorreva la specificazione dell'azione che s'intendeva muovere contro il *pulsatus* o il convenuto (16): tutto porta a credere che, non distinguendosi delle più fisse categorie di *actiones*

---

(1) *Provincia* o *locus*. Cfr. p. 8. *Provincia* è usata nell'accezione amministrativa romana in 7. 62. 23 e 2. 24. 1. — (2) S. P. 3. 21. 1. — (3) S. P. 3. 17. 1; 3. 19. 3. — (4) Cfr. S. P. 3. 18. 1 per chi prometteva *certo loco restituere pecuniam*. Se la restituzione non era fatta sopra luogo poteva agirsi altrove. — (5) S. P. 4. 31. 6, 14. — (6) S. P. 3. 8. 2. — (7) S. P. 3. 32. 10, 13; 6. 17. 1; 7. 19. 2, 3, 5-7. *Liberum se clamare* [7. 16. 2] o *pro libertate clamare* [7. 17. 2; 7. 18. 3; 7. 19. 7] dicevasi l'agire da parte di chi voleva constatare il proprio *status libertatis* [7. 16. 40]: *servum dicere* [7. 19. 5] *ad servitutem petere* [7. 18. 3; 7. 19. 1] o *pulsare* [7. 19. 4] da parte di chi pretendeva rapporti di *dominium* su altri. Il servo doveva dare fideiussione o prestare *cautio iuratoria* di stare al giudizio [7. 17. 1]: e anche il rivendicante doveva *cavere* [7. 18. 3]. A questi spettava poi la prova del *dominium* se era attore [7. 19. 1]: a quello la prova della libertà che si raggiungeva in via principale con lo scritto e solo sussidiariamente coi *testes*. — (8) S. P. 3. 1. 10; 3. 13. 4. — (9) *Cepta lite* [S. P. 3. 1. 10]: *inchoata lite* [S. P. 3. 13. 4]. Era consentito invece il *dicere ad maiorem iudicem* se il giudice già adito non avesse *comprehensum iudicare* [S. P. 3. 8. 1] o si fosse rifiutato a giudicare. — (10) S. P. 7. 45. 4. — (11) S. P. 4. 49. 15; 6. 37. 20. Cfr. *causare* in S. P. 4. 14. 6; 7. 32. 10. — (12) Cfr. l'uso di *petere* per *agere* in 2. 18. 15; 4. 16. 6; 7. 35. 2; 7. 58. 1; 8. 40. 18. Corrispondentemente l'attore si disse *petitor* in S. P. 2. 1. 8; 2. 52. 6; 7. 45. 14; 8. 35. 10. — (13) Cfr. l'uso del verbo *clamare* in S. P. 7. 20. 1. Invece troviamo il verbo *postulare* in 1. 19. 3; 2. 30. 4 e *appellare* in più luoghi. — (14) *Ambulare ad iudicium* è a questo proposito la frase tecnica [S. P. 3. 1. 15, 5 e 7. 62. 5]. Cfr. *L. r. c.* 1. 9. 2. — (15) S. P. 1. 40. 2. — (16) Gli esempi dell'uso della voce *pulsare* per impetire son tanti che non val la pena di moltiplicare le citazioni. Avverto che altre locuzioni usate nel senso di

si desse solo una generica *actio* (1), che, nel momento stesso in cui era promossa, dovea essere fondata con una sommaria allegazione di prove (2). La *plus petitio* importava sempre la perdita dell'azione (3): la *minus petitio* poteva sanarsi con un'*actio in supplementum* (4).

Alla *petitio* dell'attore seguiva la citazione del convenuto (5) fatta di pubblica autorità in conseguenza a quella: d'una convenzione stragiudiziale la S. P. nulla dice nè offre argomenti indiretti per lasciarne arguire l'esistenza di fatto (6). Al marito non era lecito l'impetire in giudizio la moglie senza l'autorizzazione del giudice (7) e il figlio non emancipato non doveva convenire il padre (8) nè il liberto il patrono (9).

Nel giorno fissato per la udienza, prima ancora d'iniziare il giudizio, l'attore prestava giuramento di calunnia (10) con la formula *se per calumniam non petere* (11) e il convenuto dava la *cautio iudicatum solvi.* Quindi si iniziava tra le due parti o tra i due *causatores* (12) ovvero *causidici* (13) o *causatici* il dibattito giudiziale, la *causae dictio* (14). L'attore tornava ad esporre le sue ragioni e i fondamenti giuridici su cui poggiavano (15); il convenuto rispondeva allegando i propri diritti od opponendo le eccezioni (16) onde potevano essere elise le pretese avversarie. Alle repliche succedevano le

---

convenire sono nella S. P. *ad causam provocare* [4. 49. 1], *in ius vocare* [2. 2. 1], *in iudicio vocare* [2. 2. 2], *ad iudicium* o *in iudicio petere* [1. 2. 22; 2. 2. 3; 7. 16. 9]; *ad iudicium plicare* [1. 28. 2]; *contestare* [4. 30. 14; 7. 32. 10] e forse *ad iudicium delegare* [3. 13. 5]. La *pulsatio* [6. 47. 4; 7. 33. 2] o *contestatio* [7. 40. 2] si risolveva in un *inquietatio* e quindi *inquietari* nella S. P. tanto valse quanto esser soggetto ad azione [3. 42. 9; 4. 12. 2; 6. 17. 2; 6. 33. 3; 7. 1. 1; 7. 16. 7; 7. 21. 1; 5-7; 7. 33. 1; 7. 39. 2, 8; 7. 73. 7; 7. 75. 3; 8. 29. 5; 8. 44. 18, 19].— (1) Cfr. 2. 1. 4; 3. 37. 1; 3. 38. 7; 5. 51. 4; 7. 33. 1; 8. 27. 12, 20; 8. 44. 4, 27. Il compilatore distingueva nondimeno fra azioni reali e personali [8. 13. 14; 6. 43. 1; 2. 18. 23], civili e criminali [3. 35. 3] e parla di *actiones ex pacto* [2. 3. 13] e *legis aquilie* [3. 35. 1]. L'*actio praescriptis verbis* si è mutata presso lui in un *actio in scripturam*. *Agere perperam* [1. 39, 11, 12] valse presso lui quanto *proponere actionem calumniosam* [1. 37. 6]. *Non impedit* disse egli d'un atto che non toglieva l'azione [6. 23, 1, 4, 12, 23; 2. 57. 1]; *preiudicium facit* o *preiudicat* di quello che la toglieva [2. 18. 8; 2. 21. 5; 3. 37. 2; 3. 32. 22 etc.].— (2) S. P. 8. 47. 3. — (3) S. P. 3. 10. 1. — (4) S. P. 3. 1. 2. — (5) *Denuntiatio* è detta in S. P. 7. 43. 2. — (6) I poteri discrezionali del giudice sono presentati come una *facultas praevidendi* [S. P. 3. 38. 5; 5. 24. 1; 5. 34. 6; 5. 49. 1; 5. 51. 2; 5. 53. 5; 6. 42. 7; 8. 11. 3; 8. 46. 1]. — (7) S. P. 3. 10. 1. — (8) S. P. 2. 2. 3. — (9) S. P. 2. 2. 2. — (10) S. P. 3. 1. 12; 4. 1. 9. — (11) S. P. 3. 2. 1. — (12) S. P. 2. 10. 1; 4. 39. 2. Cfr. *L. r. c.* 4. 19. 5; Reg. farf. n. 197 e n. 1275, a. 811 e 1098. — (13) S. P. 2. 12. 25; 2. 55. 4; 5. 58. 1; 6. 33. 3; 7. 45. 16; 7. 51. 3. — (14) S. P. 1. 9. 13; 1. 48. 1; 7. 56. 1; 8. 35. 3; 7. 16. 3; 8. 27. 3. Cfr. *L. r. c.* 4. 19. 3 e Reg. farf. n. 46 a. 750. — (15) S. P. 2. 1. 4; 3. 1. 2. — (16) La S. P. 8. 35. 6 ricorda l'*exceptio de dolo;* la S. P. 8. 35. 7 e 4. 30. 14 quella *de non numerata pecunia*, la S. P. 8. 35. 8 quella *de prescriptione.*

controrepliche fino a che la causa fosse pienamente chiarita (1). L' azione era immutabile nel corso del processo (2).

Delle eccezioni quelle tendenti alla ricusazione del giudice (3) o a declinare il foro (4) dovevano essere proposte in principio della lite: le dilatorie invece erano sempre opponibili fino alla sentenza (5).

Così se ambo le parti fossero stati presenti al giudizio: se una delle due non fosse comparsa si procedeva alla *inclamatio* dell' assente (6) per tre volte e, se dopo le tre chiamate non compariva, incorreva nelle conseguenze della contumacia. Se contumace era l'attore veniva spogliato dei suoi diritti d'agire (7): se il convenuto si procedeva contro lui *per heremodicium*. Nè poteva sottrarsi agli effetti della condanna che ripresentandosi in giudizio (8) dopo aver rifuso alla parte avversa le spese incontrate e aver dato ampia garanzia di stare al giudicato.

Ambe le parti potevano valersi normalmente dell'opera di *advocati* (9) o *scholastici* (10) che, eletti dal prefetto (11) con vincoli di giuramento (12), solevano fare del *tractare causas* (13) la propria professione (14) esercitando l'ufficio di *patroni causarum* (15) dietro compenso (16): per munirsi

---

(1) Lo schema processuale è chiaramente offerto dalla S. P 4. 2. 9, dove troviamo l'attore che *mutuas pecunias postulabat restitui* e il convenuto obbligato *aut soluta ostendere aut reddere*. Se questi eccepiva il dolo l'attore doveva dimostrarne l'assenza [4. 30. 3]; se la *non numerata pecunia* il pagamento effettuato [4. 30. 5]. Se il debitore non negava il debito si reputava quale convinto [4. 15. 3] e si costringeva a saldarlo [4. 15. 4; 4. 21. 1] o si surrogava il creditore nell' azione contro i debitori di lui [4. 15. 2, 5]. — (2) S. P. 2. 9. 3.— (3) S. P. 3. 1. 14. 15. 16. — (4) S. P. 8. 35. 12. 22. Non oserei però affermare che il compilatore abbia rettamente comprese le costituzioni riassunte. A lui la *prescriptio fori* parve altrove come una *inscriptio in foro*. Cfr. 1. 2. 39. Più caratteristico è il cap. 2. 3. 30 dove il patto di non usare della *praescriptio fori* si mutò in un patto *ut secretum non publicetur*. La esplicazione dell'errore può trarsi dall' uso della voce *praescriptio* in 3. 43. 6. — (5) S. P. 3. 1. 11. — (6) S. P. 7. 17. 1; 7. 43. 2, 5. *Se absentare* era la locuzione tecnica per indicare la latitanza del contumace. Cfr. Reg. farf. n. 105.— (7) S. P. 3. 1. 13. — (8) S. P. 3. 1. 13 [*redire ad iudicium*]. — (9) S. P. 2. 6. 10. — (10) S. P. 1. 3. 14; 2. 7. 1. — (11) S. P. 2. 7. 5. 7. — (12) Giuravano di non *suscipere malum negotium*; di *non agire iniuriose*, di non suscitare e alimentare i litigi [S. P. 2. 6. 6]: non potevano negare senza ragione il loro patrocinio [2. 6. 7]: dovevano essere cristiani [2. 6. 8], non potevano cumulare l'ufficio dell'avvocato con quello del giudice [2. 7. 6] o quello di *minister in provinciis* [2. 7. 9] o di *curialis* [2. 7. 2, 3]. — (13) S. P. 2. 7. 1, 6. O del *defendere*. Cfr. 7. 43. 3. — (14) Professione altamente pregiata che li voleva *honorati a prefecto* [2. 7. 5, 7]: spesso erano assessori [2. 6. 8; 2. 7. 11] e da loro si toglievano talvolta il prefetto o altri dignitari [2. 7. 18]. — (15) S. P. 2. 6. 4; 2. 7. 1. — (16) S. P. 2. 6. 7: non potevano esigere per compenso una *quota litis* [2. 6. 5]. Il loro onorario era considerato come un *castrense peculium* [2. 7. 4, 8].

del loro consiglio (1) le parti potevano chiedere ed ottenere speciali *induciae* (2).

Accolto senza limitazione il principio della rappresentanza (3) le parti potevano anche agire e rispondere per mezzo di altri che o si trovavano con loro in certe personali relazioni di parentela da supporre una quasi identità di interessi (4) o erano instituiti procuratori (5) con regolare mandato (6).

Agire per procuratore era imposto agli *honorati* e ai dignitarii (7): libero agli altri (8). Istituito il procuratore, prima o durante il corso della causa (9), la parte non poteva a lui sostituirsi (10) salvochè la revocazione del mandato fosse giustificata da sopravvenuta inimicizia (11) o dalla infermità del mandatario (12). Questi, che non dovea essere un *reus criminis* (13) e non poteva esser tolto fra i *milites* (14), *ante omnia* era tenuto a prestar cauzione per la ratifica da parte del mandante (15), e del suo doloso operato rispondeva verso il mandante (16): nulla era la causa che alcuno avesse sostenuto in vece altrui eccedendo i limiti del proprio mandato (17).

A prescindere dalla *confessio in iudicio* (18), la quale non pare fosse considerata come prova, l'*argumentum* (19) principe era lo scritto (20). Pieno valore probatorio avevano gli atti di pubblici ufficiali muniti di *fides publica* (21) e i *documenta* (22) o *instrumenta* redatti e completi (23) da *scribae* (24) o *tabelliones* (25)

(1) Quel che l'*advocatus* allegava era come fosse stato detto dalle parti [2. 9. 1]; dei consigli mal dati esso era responsabile verso le parti [2. 7. 1] che dovevano essere indennii [2. 9. 3]. — (2) S. P. 3. 11. 1, 4, 6. Il giudice poteva del resto supplire alle allegazioni delle parti [2. 10. 1]. — (3) S. P. 2. 12. 2, 26. — (4) Così il figlio agiva pel padre [S. P. 2. 12. 11] coll' assenso di lui o per la madre [2. 12. 12] e il marito poteva *agere causam uxoris* [2. 12. 13, 21]. *Agere causas* per indicare la attività del procuratore *ad lites* è termine tecnico: cfr. 2. 12. 5, 13; 2. 18. 14. Nessuno era tenuto per forza a far da procuratore ad altri [2. 12. 16]. — (5) La locuzione *instituere procuratorem* trovasi nella S. P. 2. 12. 3, 9, 10, 19. — (6) S. P. 2. 12. 12, 21. — (7) S. P. 2. 12. 8, 25. — (8) S. P. 2. 12. 26. — (9) S. P. 2. 12. 19. — (10) S. P. 2. 12. 23; 7. 45. 2. — (11) S. P. 2. 12. 22. — (12) S. P. 2. 12. 22. — (13) S. P. 2. 11. 6. — (14) S. P. 2. 11. 7, 12. Doveva anche esser libero, pare, argomentando a *contrariis* dalla S. P. 2. 6. 2 che ammette il liberto ad essere *procurator cause*. Dalla *procuratio* erano escluse le donne e i pupilli [2. 12. 17]. — (15) S. P. 2. 12. 5, 21. Era ciò imposto anche al marito che avesse agito *sine mandato uxois*. — (16) S. P. 2. 11. 9. — (17) S. P. 2. 11. 9. — (18) Dalla S. P. 7. 59. 1: "*quod in iudicio confitetur negari non potest*" e dalla S. P. 4. 21. 6 sembrerebbe che la *confessio* fosse poi inattaccabile: ma dalla S. P. 7. 16. 24 parrebbe che potesse inficiarsi dallo stesso confidente con una prova contraria e lo stesso risulta dalla S. P. 7. 16. 41 che dà fede alla *confessio* in quanto è avvalorata dai *testes*. — (19) Cfr. S. P. 4. 19. 4. — (20) Per provare l'età si ammetteva ancora l' *inspectio corporis* [S. P. 4. 19. 9]. — (21) Cfr. S. P. 4. 21. 4. Cfr. *gesta* 7. 52. 6. — (22) S. P. 1. 2. 39; 3. 32. 19; 3. 38. 5; 3. 42. 4, 6, 9; 4. 2. 10; 4. 21, 3, 8, 13, 15, 20; 4. 34. 5; 4. 50. 1, 5; 5. 12. 15; 6. 42. 24; 7. 16. 25, 26; 7. 33. 7; 7. 75. 6; 8. 16. 3; 8. 44. 9. — (23) S. P. 4. 21. 17. — (24) S. P. 4. 21. 17; 6. 23, 4, 23; 6. 22. 8 [*scriba publicus*]. — (25) S. P. 6. 23. 7; 8. 40, 4.

pubblicamente autorizzati (1): le scritture private sembra dovessero invece essere corroborate da altri elementi. Dello *instrumentum* o del *preceptum* doveva di regola presentarsi in giudizio l'originale (2), ma all'originale era pareggiata la rinnovazione, che in caso di smarrimento (3), fosse stata fatta di esso giudizialmente dopo l' audizione dei testimoni che erano intervenuti ed avevano sottoscritto all'atto (4).

L'esibizione dei documenti (5) non poteva essere imposta al convenuto nell'interesse dell'attore e viceversa (6).

Intorno alle forme dei documenti la S. P. dà scarse informazioni: solo sono bene individuate la *cautio* con cui alcuno *spondebat se debere solidos* (7), e la *securitas* con cui si rilasciava quitanza al debitore (8). Se la *stipulatio* corrispondesse in tutto alle *cautio* non ben si vede (9).

Una annotazione fatta a proprio favore non era provante (10) e nemmeno si dava efficacia probatoria ad un testamento per ciò che concerneva l'obbligazione o la situazione giuridica di un terzo (11).

Qualora il documento fosse stato *accusatus* (12) o sospettato di falsità (13) se ne appurava la *fides* (14), vale a dire la sincerità, con la *manus conlatio* (15) o con la comparazione delle scritture.

Era tuttora in vigore la *querela non numeratae pecuniae* per inficiare le dichiarazioni d'una *cautio* (16): ma è dubbio il termine (17) entro cui dovea farsi valere oscillando esso apparentemente fra il mese e il biennio (18).

Veniva in secondo luogo la prova testimoniale (19) per la cui validità i testi doveano essere di buona fama (20), non interessati direttamente nella causa (21), non legati da parentela o da vincolo di soggezione per-

---

(1) S. P. 6. 22. 8. Le semplici *scedae* non avevano tale efficacia [S. P. 4. 21. 17]. Nella S. P. 7. 52. 6 il *gestis inserire* non indica altro probabilmente se non la redazione in un atto notarile.—(2) S. P. 1. 23. 3; 1. 19. 8. La copia è detta *exemplar*.—(3) S. P. 4. 19, 12, 20, 21. — (4) S. P. 4. 19. 21.— (5) *Proferre documenta* [2. 1. 2]: *ostendere documenta* [2. 1. 7]: *edere* [2. 1.6]. — (6) S. P. 4. 19. 23; 4. 20. 7; 2. 1. 4, 7-8. Contro apparentemente 2. 1. 6, ma invece di *iustum* deve leggersi *iniustum*. — (7) S. P. 2. 4. 2. — (8) S. P. 2. 4. 4; 4. 20. 15.—(9) S. P. 2. 2. 41; 2. 4. 40. — (10) S. P. 4. 19. 6. 7. Per l'esistenza di titoli al portatore non autorizza ad una negazione recisa la S. P. 4. 19. 20 ove è detto che alla proprietà non dà titolo il possesso del documento, ma bensì l'aver causa da chi già era padrone della cosa. — (11) S. P. 3. 38. 9. — (12) S. P. 4. 11. 3. — (13) Già n' erano argomento le cancellature [S. P. 8. 42. 22].—(14) S. P. 3. 42. 6.—(15) S. P. 4. 21. 19, 20.—(16) S.P. 4. 30. 1. 2, 3, 4, 7. — (17) *Intra certum tempus* [S. P. 4. 30. 7-9]. — (18) S. P. 4. 30. 14. Dubbia è l'interpretazione della S. P. 4. 30. 16. Dalla S. P. 4. 30. 1 parrebbe che la *datio pignoris* non la escludesse.—(19) *Consignificare* S. P. 3. 28. 30. Cfr. il *consignare* del Reg. farf. n. 97 e 103.— (20) S. P. 4. 20. 5: *bone opinionis*. — (21) S. P. 4. 20. 10. 11. Non doveasi testificare *in rem propriam* ma *in extraneis causis*.

sonale al producente (1), non a lui malaffetti per inimicizia (2). Dovevano essere almeno due (3), ma due bastavano (4) se pure le leggi non ne richiedevano caso per caso un numero maggiore (5). Per produrli erano concesse *induciae* che erano naturalmente varie secondo la distanza, secondo cioè che si potevano cercare *intra* od *extra provinciam* e *trans mare* (6). Essi doveano essere addotti al giudizio *sine dispendio* o delle spese erano indennizzati (7): non potevano rifiutarsi alla testimonianza e se vi si opponevano eran tratti all'udienza per forza (8). Del valore delle loro deposizioni che, si badi, doveano essere rese *civiliter* o *sine armis* (9) (parrebbe dunque che da certuni s' usasse un diverso costume) era arbitro il giudice (10).

Il giuramento in fine, ammesso solo in mancanza di scritto e di testimonianze (11), dovea essere prestato *in curia* (12) su formula data dal giudice (13); di solito era deferito (14) alla *principalis persona* (15) che la poteva riferire all' altra parte. Accettato o ceduto il giuramento non era lecito un' ulteriore *replicatio* (16) o una impugnazione di esso, salvo che il giuramento fosse stato estorto per violenza dal giudice o *ex necessitate iudicis* (17) o che fosse stato prestato da chi non lo potea prestare (18).

Allorchè le parti avevano finito di esporre le loro ragioni e alla *interlocutio* del giudice se avessero altro ad aggiungere (19) avevano data risposta negativa, si avverava la *contestatio litis*. Ritenendosi ormai piena la cognizione della causa (20), si poteva far luogo alla sentenza o alla *denuntiatio* (21) che di regola non era pronunciata singolarmente dal giudice che dirigeva il processo, ma era suggerita da tutto il complesso dei

---

(1) S. P. 4. 19. 5: *domestice probationis nichil est* e 4. 20. 3: *domestici testes nichil est.* Cfr. poi S. P. 4. 20. 6, 8. Il liberto non poteva testificare contro il patrono [4. 20. 12]. — (2) S. P. 4. 20. 16. — (3) S. P. 4. 20. 4: "*unius testimonium nichil est*„ e 4. 20. 9: "*unius testis fides non amittitur*„.—(4) Per la prova del pagamento di un debito, restando integra la *cautio*, si esigevano cinque testimoni [S. P. 4. 20. 15]. — (5) S. P. 4. 20. 15. — (6) I termini sono presi dalle costituzioni giustinianee senza modificazione variando così dai tre ai nove mesi [S. P. 3. 11. 1, 3, 7]. Dovevano essere dati *causa cognita* [3. 11. 4] e in contraddittorio delle parti qualora si riconoscesse giusta la domanda di rinvio [3. 11. 5] anche ne' riguardi del fisco [3. 11. 5]. — (7) S. P. 4. 20. 17. La spesa era probabilmente sostenuta dalla parte soccombente. — (8) S. P. 4. 20. 17. Ricordisi però che ciò era vietato per i preti [1. 2. 8] e che il vescovo era esonerato dal testificare [1. 2. 7].—(9) S. P. 4. 20. 14.— (10) S. P. 4. 20. 18. — (11) S. P. 4. 1. 10. Il giuramento è detto sovente *fides*. S. P. 3. 41. 3; 2. 1. 5; 4. 1. 5. Altrove *fides* è sinonimo di *probatio:* cfr. 3. 8. 2; 7. 16. 15; 2. 1. 2; 2. 4. 10. — (12) S. P. 4. 1. 12. — (13) S. P. 4. 1. 12. — (14) *Obiicere* o *subiicere sacramentum* [3. 32. 20; 3. 42. 4]. — (15) S. P. 4. 1. 10. – (16) S. P. 4. 1. 2, 8. — (17) S. P. 4. 1. 3. — (18) S. P. 4. 1. 4, 5. — (19) S. P. 3. 1. 9; 3. 9. 1. Il giudice doveva tener conto delle *allegationes* sì del *petitor* che del *pulsatus* [S. P. 8. 35. 10].—(20) S. P. 7. 45. 14; 7. 57. 5.—(21) S. P. 3. 30. 3.

suoi *auditores* (1) e pubblicata in nome di tutta l'*audientia* (2). Non sempre era necessario lo scritto sia che si trattasse di sentenze interlocutorie emanate *ante finem litis* (3) sia che si trattasse di sentenze definitive (4): quando poi lo scritto era redatto dovea essere munito della sottoscrizione del giudice (5). Essenziale era che la sentenza, pronunciata in giorno feriale (6) e non in periodo di vacanze (7) col vangelo sott'occhi (8), fosse letta in udienza alla presenza delle parti (9). Di regola doveva esser proferita nel *pretorium* (10) o *in publico* (11): ma si faceva eccezione per cause che potevano esigere un sopraluogo come le possessorie (12).

La sentenza (13), che non poteva essere *in suspenso* o condizionale (14), soleva contenere fra l'altro la condanna del succombente o *addictus* (15), alle spese processuali (16) per viaggi, trasferte (17) e forse per le *sportulae* (18) da darsi al giudice. Pronunciata la sentenza era irretrattabile (19) dal giudice che l' avea proferita (20): non però era tolto alle parti ogni mezzo di sottrarsi alla sua esecuzione qualora non fosse stata emanata secondo le leggi e la giustizia.

Erano invalide *absque appellatione* (21) e quindi, parrebbe, eliminabili con semplice eccezione di nullità (22) le sentenze infette da corruzione (23), da violenza (24), da dolo (25) o prodotte dietro una insufficiente istruttoria

---

(1) Scelti di volta in volta dal giudice stesso [S. P. 1. 41. 1]. — (2) S. P. 7. 72. 2. In S. P. 1. 50. 1 è detta *concistorium;* in 7. 45. 6; 7. 62. 21; 7. 65. 3 *officium.*—(3) S. P. 7. 45. 16.— (4) S. P. 7. 44. 1. — (5) S. P. 7. 57. 3. — (6) Per rapporto alle ferie la S. P. si attiene fondamentalmente al Codice. — (7) I tribunali tacevano l'ottava prima e l'ottava dopo la Pasqua [3. 12. 7] e la Quaresima [3. 12. 8]: dubbio è invece se fossero osservate ancora le vacanze per la raccolta delle messi e delle uve [3. 12. 4]. — (8) S. P. 2. 58. 2. — (9) S. P. 7. 44. 1, 3. — (10) S. P. 3. 22. 6. — (11) S. P. 1. 47. 1. — (12) S. P. 3. 19. 3. — (13) Di regola aveva effetti solo per le parti contro cui era stata pronunciata [S. P. 7. 56. 1. 4 = 7. 60. 1, 2. — (14) S. P. 7. 45. 3.—(15) *Addictio* in S. P. 1. 18. 1; 1. 21. 1; 1. 19. 5; 2. 7. 1; 2. 56. 1 ; 3. 6. 1; 3. 42, 6; 4. 15. 2; 7. 16. 3, 31, 41 ; 7. 43. 3, 6; 7. 46. 3; 7. 52. 4, 5; 7. 53. 4; 7. 54. 3; 7. 55. 1; 7. 57. 4; 7. 58. 2, 4; 7. 62. 29; 7. 64. 3, 10 ; 7. 67. 1. — (16) Il giudice stesso poteva estimare o *arbitrare* il danno subito dalle parti [S. P. 3. 43. 1]. Dove però era tenuto a emanare un *iudicium* non poteva *arbitrare* [7. 61. 1] : qui il significato della parola è oscuro; forse qui significa piuttosto: condurre ad una amichevole composizione. — (17) S. P. 7. 51. 1-3. — (18) Dubbio è se le *sportulae* fossero ancora rettamente intese. Cfr. S. P. 2. 7. 20. Nella S. P. 1. 2. 25 lo *sportulum* è però contrapposto al *commodum* o all' onorario del *procurator* evidentemente perchè andava invece al giudice.—(19) S. P. 7. 44. 2. Pel significato della voce *retractari* cfr 1. 18. 13; 2. 4. 35; 7. 43. 4; 7. 44. 2; 7. 45. 9, 13; 7. 50. 1; 7. 61. 1 ; qui parrebbe sinonima di *resolvi* [1. 18. 1; 1. 52. 1; 2. 4. 39; 7. 27. 2] o *rescindi.* In 7. 62. 15 corrisponderebbe invece al nostro ritrattare, riprendere indietro, revocare. —(20) E tanto meno dal giudice inferiore. — (21) S. P. 7. 48. 2; 7. 64. 1, 6, 7, 8. — (22) Con prova della *causa nullitatis* [7. 58. 3, 4].— (23) S. P. 7. 49. 1; 7. 64. 7. Sanzioni penali si aggiungevano e contro la parte corruttrice [7. 49. 1] e contro il giudice corruttibile [7. 47. 2]. — (24) S. P. 7. 45. 4. — (25) S. P. 7. 52. 1.

e cognizione della causa (1) o su documenti e allegazioni false (2) o senza sufficiente motivazione (3) o nella assenza delle parti (4) o contro chi, come il minore (5), non aveva la *persona agendi* o in giorni feriali (6) e in luogo diverso da quelli legalmente fissato all' esercizio della giurisdizione (7) o da giudice incompetente (8) o in antitesi alla lettera legale (9).

Nell'ambito procedurale rientra anche la *restitutio in integrum* la quale, per decreto del giudice (10), toglieva efficacia ad atti che per se stessi sarebbero perfetti. Essa era concessa ai minori per annullare gli effetti delle vendite immobiliari (11), delle donazioni (12), delle manomissioni (13), delle transazioni (14), delle ricuse d'eredità (15), delle pignorazioni (16), dei pagamenti indebiti (17), dei giudicati pronunciati contro loro in assenza del tutore (18), delle prescrizioni (19) e per supplire a mancata adizione d'eredità (20) o a mancata querela da *inofficioso testamento* (21); ai militi contro la prescrizione (22) o contro gli atti eseguiti per omissione di pagamenti imputabile alla loro assenza per causa pubblica (23); ai maggiori impiegati in pubblici affari per le ragioni stesse (24); ai *captivi* (25). L' *actio de minori atate* (26) o, in generale, l'*actio de restitutione* (27) era perenta se non fosse stata promossa dall'interessato o dal suo procuratore entro un anno dal congedo (28) o entro un quadriennio del raggiungimento della maggiore età (29). Ma il *beneficium* (30) non cadeva per la morte del minore o del *miles* o di colui cui direttamente spettava e l'azione poteva esser promossa dai suoi eredi (31): a questi si accordava allora una proroga di termini.

Indipendentemente dall'azione di nullità o di reintegra chi si sentiva gravato (32) da una sentenza poteva poi cercar di *resolvere* il giudicato (33) per mezzo di un appello all'autorità giudiziaria immediatamente superiore a quella

---

(1) S. P. 7. 57. 5; 7. 44. 2. — (2) S. P. 7. 52. 4; 7. 58. 1-2. — (3) S. P. 7. 57. 7. — (4) S. P. 7. 43. 17, 11; 7. 64. 1; 3. 12. 4. — (5) S. P. 7. 43. 6; 7. 64. 8. — (6) S. P. 7. 43. 4. — (7) S. P. 7. 43. 5; 7. 64. 6. — (8) S. P. 3. 3. 1; 7. 48. 1-4.— (9) L'agire per nullità era indicato col verbo *replicare* [S. P. 1. 18. 29; 2. 4. 5, 25, 34, 36; 2. 11. 18; 2. 20. 5; 2. 29. 1; 2. 42. 1; 3. 38. 1, 3, 6, 8; 4. 7. 5; 4. 29. 22; 4. 30. 2; 4. 32. 13, 26; 6. 25. 36; 8. 25. 11]. In 2. 31, 1, 2 parlasi di *revocare in irritum*. — (10) Sì giudice pubblico che privato [S. P. 2. 46. 3]. — (11) S. P. 2. 27. 1-2. Anche se la vendita era fatta per debiti fiscali [2. 36. 1-3]. Contro mutui [2. 37. 2]. — (12) S. P. 2. 29. 2. — (13) S. P. 2. 30. 1-4. — (14) S. P. 2. 31. 1-2; 2. 46. 2. Contro la dote [2. 33. 1]. — (15) S. P. 2. 38. 2; 2. 29. 1. 2. — (16) S. P. 2. 28. 1-2. — (17) S. P. 2. 32. 2. — (18) S. P. 2. 24. 2; 2. 26. 4, 5. — (19) S. P. 2. 43. 1, 2. — (20) S. P. 2. 21. 2; 2. 40. 3. — (21) S. P. 2. 40. 2. — (22) S. P. 2. 50. 1, 4, 8; 2. 52. 2. — (23) S. P. 2. 50. 5, 6. — (24) S. P. 2. 53. 1, 3. — (25) S. P. 2. 53. 5. — (26) S. P. 2. 42. 3. — (27) S. P. 2. 21. 7; 2. 24. 1, 3. — (28) S. P. 2. 50. 1. 2. — (29) S. P. 2. 50. 4. — (30) *Beneficium legis* [S. P. 2. 38. 1; 2. 40. 1], *auxilium* [2. 42. 2]. — (31) S. P. 2. 50. 3. — (32) Sull'uso di *gravare* cfr. S. P. 1. 18. 3. — (33) S. P. 7. 62. 4.

che l'aveva emesso (1). Da giudizi minori, pare, si appellava di regola al *rector provinciae* (2), da questo al *praefectus* (3), dal *praefectus* all'imperatore (4): non ben chiara è la facoltà di *appellationem suscipere* spettante al *questor* (5) o al *comes rerum privatarum* (6). In ogni caso non erano ammesse più di due istanze (7), più di due *iudicia* (8).

La *Summa perusina* insiste ripetutamente, indizio di tempi, sulla liceità dell'appello (9) *dato iudicato* (10) senza che in esso dovesse scorgersi alcunchè di ingiurioso per chi aveva data la sentenza (11). Ed era ammesso sì per le cause interlocutorie sì per le definitive (12).

Doveva interporsi per iscritto od a voce (13) dalla parte che si sentiva gravata o dal suo procuratore (14) entro il termine legale (15): dopo di che altri termini erano dati per la consegna degli atti (16) e per il ritiro degli *apostoli* (17) o delle *literae* al giudice che doveva ricever l'appello (18). Entro il biennio l'appellante dovea, sotto pena di decadenza, presentarsi al secondo giudizio da lui promosso (19) e *reddere rationes* (20). Se moriva nel frattempo, non perciò si arrestava il corso dell'appellazione (21) sostituendosi a lui di regola l'erede (22): a vantaggio di questo il biennio era allora prorogato di quattro mesi (23).

---

(1) Invece di *appellatio* è usata qualche volta, nel medesimo senso, la voce *interpellatio*. Cfr. S. P. 1. 22. 1-2. Per appellare la S. P. 3. 1. 15 parla di *ad maiorem iudicem ambulare*. Cfr. 7. 62. 5. — (2) S. P. 7. 62. 5, 19. — (3) S. P. 1. 19. 1; 7. 62. 33, 17. Questi ultimi due sommarii riescono molto oscuri. Il primo parrebbe dire che nei reclami contro il *rector provinciae* per gravami tributarii il prefetto [*p. p.*] dovesse sedere col *magister militum*. — (4) S. P. 1. 19. 3; 7. 62. 15, 34. — (5) S. P. 7. 62. 32, 37. — (6) S. P. 7. 62. 26. — (7) S. P. 7. 70. 1. — (8) S. P. 7. 16. 3; 7. 32. 38. — (9) S. P. 3. 11. 5. Appelli non ammessi contro gravami fiscali non provati [7. 65. 4, 8]. — (10) S. P. 1. 18. 1; 7. 45. 16; 7. 62. 2, 7, 22. Il che si intende per la proibizione dell'appello *ante iudicium* [7. 65. 1, 7].— (11) S. P. 3. 11. 5; 7. 62. 12, 19, 20, 25; 7. 67. 1, 2. Pene contro il giudice rifiutante l'accoglimento dell'appello [7. 62. 20]. — (12) Appello da sentenza per errore commesso *in iudicio* [1. 18. 7 e *a contrariis* 1. 18. 9]; per falso computo *in iudicio* [2. 5. 1; 7. 62. 10]; per false allegazioni [1. 22. 3; 7. 58. 1-4]; per mancata condanna dell'avversario nelle spese [7. 64. 10]; per *retractatio* di precedente sentenza [7. 61. 1]. L'appello interposto da uno dei condannati non giovava ai soci nella condanna che fossero stati minori [7. 68, 1-2]. — (13) S. P. 7. 62. 14. — (14) S. P. 7. 62. 6; 7. 65. 10. Se la prima causa era data sostenuta per procuratore l'assenza di questo non impediva che nella seconda agisse direttamente la parte principale. — (15) *Intra certos dies* [S. P. 3. 17. 1]: entro due o tre secondo che la causa era trattata dalla parte solo o per mezzo di procuratore [7. 62. 6]. — (16) S. P. 7. 62. 6, 25: trenta giorni. — (17) S. P. 7. 63. 1: due mesi. — (18) 7. 63. 1; 7. 62. 5, 31. Il giudice publico avea sei mesi per dar gli apostoli, il privato quattro. — (19) Come *petere* indicava la prima azione, *repetere* indicava l'agire in appello nella seconda causa. S. P. 1. 18. 7; 2. 5. 5; 2. 4. 32; 2. 21. 2. 26. 5; 2. 36. 3; 7. 45. 8; 7. 5, 4. 12. Cfr. *in secundo iudicio agere* [2. 51]; *in alio iudicio causam dicere* [7. 62. 28] e *causam redicere* [7. 62. 11].— (20) S. P. 7. 62. 36; 7. 63. 3, 5. — (21) S. P. 7. 62. 5. – (22) S. P. 7. 63. 2; 7. 66, 1. 2, 4, 5. — (23) S. P. 7. 66. 6.

Nel secondo giudizio non era lecito mutar l' azione o il *de alia causa tractare* (1): ma ben si poteva riparare alle omissioni del primo processo con prove suppletive (2).

Se poi la sentenza non era appellata o intrinsecamente nulla passava in giudicato (3) nè più era concesso all'*addictus* di sottrarsi alla sua esecuzione o alle conseguenze che da essa derivavano (4). Egli dovea *conservare iudicium* (5) e forse alla osservanza di essa poteva obbligarsi *intentione decisa* con una apposita *sponsio* (6).

L' eseguire la sentenza (7) spettava su precetto del giudice (8) all' *executor* (9): questi, eletto dal giudice e soggetto al suo controllo (10), procedeva ai varii atti esecutivi per costringere alla *solutio* del debito giudiziale il condannato (11) o i suoi debitori (12), per procedere in caso ch'ei vi si rifiutasse ad apprensione (13) e subastazione di pegni (14), per immettere nel possesso tediale de' beni del contumace la parte diligente (15), per procedere a sequestri conservativi (16). Salvo rarissime eccezioni non era ammesso che l' individuo si rendesse giustizia da sè: anche l' *occupatio pignorum* in seguito a sentenza o a confessione giudiziale doveva avvenire per decreto del giudice (17) e col ministero dell'esecutore (18) o *per officium* (19).

Procedendosi all'esecuzione era anzitutto privilegiato il fisco per le spese giudiziali (20): poi i debitori pignoratizi o ipotecarii aveano privilegio di fronte ai chirografarii (21). L' ipoteca per ragione dotale andava innanzi

---

(1) S. P. 7. 63. 4. – (2) S. P. 7. 62. 6; 7. 63. 4. – (3) S. P. 7. 45. 5, 8; 7. 46. 4; 7. 50. 1, 2; 7. 62. 7. Cfr. 2. 6. 1. — (4) S. P. 7. 52. 3. Anche se la condanna era stata ingiusta [7. 62. 8]. — (5) S. P. 7. 64. 6. — (6) S. P. 2. 4. 27. — (7) *Compellere* in S. P. 5. 37. 9, 15; 5. 11. 4. *Exsequi* significa invece conseguire in 8. 44. 35; 3. 16. 1. Dalla S. P. 7. 54. 2, 3 parrebbe che l'esecuzione dovesse esser fatta entro quattro mesi: la mora nel pagamento del debito giudiziario importava l'onere degli interessi [7. 54. 1]. — (8) S. P. 7. 53. 6, 9; 7. 57. 2. — (9) S. P. 7. 53. 8; 1. 3. 2, 30. All'*executor* corrispose forse il *discussor* della S. P. 7. 65. 8. — (10) S. P. 3. 2. 2. — (11) S. P. 4. 15. 3, 4; 7. 53. 8. — (12) S. P. 4. 15. 5. — (13) S. P. 8. 16. 7. — (14) S. P. 7. 54. 1-3; 7. 53. 9. – (15) S. P. 8. 13. 3. — (16) S. P. 7. 19. 7. — (17) S. P. 8. 13. 3, 11; 8. 21. 1, 2. Le cose mobili erano *prosignatae* [S. P. 2. 16. 2]: alle immobili si applicava il *titulus* [2. 14; 2. 15]. — (18) S. P. 8. 22. 1, 2, 3. — (19) S. P. 2. 1. 1. Il procedere all'esecuzione è indicato spesso col verbo *exigere* usato transitivamente [2. 18. 12, 20, 22; 2. 19. 1; 3. 42. 8; 4. 2. 15; 4. 5. 2; 4. 10. 8; 4. 35. 6, 10; 5. 11. 4, 6; 5. 16. 1, 11; 5. 18. 9; 5. 37. 10; 5. 39. 3; 5. 56. 3; 7. 54. 3; 7. 55. 1; 7. 62. 8; 7. 67. 1; 8. 38. 5; 8. 39. 1, 4; 8. 40. 5; 17, 24; 8. 44. 21; 8. 53. 2]. E il diritto del vincitore era considerato come un *ius recipiendi*. Cfr. l'uso di *recipere* in 2. 18. 3, 10, 13, 14, 18; 2. 19. 3; 2. 32. 2; 3. 31. 4; 3. 32. 5, 9, 17; 3. 33. 16; 3. 43. 3; 4. 29. 9, 18; 4. 35. 4, 11; 5. 12. 10; 5. 18. 2; 7. 33. 3; 7. 75. 1; 8. 2. 1; 8. 3. 9; 8. 25. 9; 8. 27. 5; 8. 40. 11, 15; 8. 44. 9. 1. 2. La persona non era pignorabile [8. 16. 6]. Il creditore pignoratizio aveva privilegio sugli altri [7. 72. 6]. — (20) S. P. 8. 17. 2. — (21) S. P. 8. 17. 5, 7-9; 8. 19. 3.

alle altre (1): l'ipoteca generale prevaleva poi sulle speciali e tra ipoteche di uguale estensione la graduatoria era determinata dal tempo dell' accensione (2).

Della procedura civile doveva differire di poco la penale. Solo qui invece che una *reclamatio* da parte dell'offeso si aveva una *accusatio* o una *suggestio* (3) o una *contestatio* (4) che poteva anche esser mossa da parte di autorità investite come i *difensores civitatis* di funzioni di polizia (5), e nel sistema delle prove si poteva ricorrere alla tortura per estorcere una confessione.

VI.

I soggetti dei diritti e la capacità giuridica.

Cause generali e normali di limitazione nella capacità giuridica erano il sesso, l'età, l' infermità mentale: cause speciali la professione, la classe sociale, la schiavitù, la religione.

Conforme al diritto giustinianeo la donna non poteva garentire per altri (6) neppure pel marito (7): era però autorizzata alla gestione del proprio patrimonio e al compimento di tutti gli atti che a quella si riferivano (8). Neppure le era conteso di amministrare quale tutrice il patrimonio dei figli quando fosse premorto il marito (9).

Invece ciò era rigidamente negato al minore (10) o *parvulus* (11) o *adultus* (12) e al *furiosus* (13). Costoro, senza l'assistenza di altre persone (14), non potevano alienare per vendita (15) o permuta (16) o donazione (17) o manumissione (18), i propri beni; nè darli in pegno (19); nè costituirvi usufrutti a favore d'altri (20), nè procedere a divisioni (21), a compromessi e transazioni (22), a fideiussioni (23), a liti sia come attori sia come convenuti (24), a procure (25).

---

(1) S. P. 8. 17. 10, 12. — (2) S. P. 8. 17. 6. — (3) S. P. 1. 54. 4; 7. 61. 2. — (4) S. P. 7. 26. 1; 7. 62. 2. — (5) S. P. 1. 53. 5; 1. 54. 5, 6, 8. *defensores civilatis;* 1. 40. 1: *praefectus vigilum.* — (6) S. P. 4. 29. 1. 3, 9, 16, 20, 22. — (7) S. P. 4. 29. 14. — (8) S. P. 4. 29. 25; 4. 32. 23. — (9) S. P. 4. 29 [*gerere pro filio*]. Cfr. 5. 35. 2; 5. 45. 1; 5. 46. 1-3; 8. 14. 6. — (10) La *legitima etas* si raggiungeva ai 25 anni [S. P. 2. 21. 3]. — (11) S. P. 6. 21. 6 Cfr. Liutp. 129. Tale dovette esser considerato chi era sotto i *duodecim annos* [5. 28. 3]. — (12) S. P. 2. 18. 17; 5. 31. 1; 5. 34. 1; 5. 36. 2; 5. 71. 4. Costui corrisponde al *puber* delle fonti. — (13) S. P. 5. 70. 2, 6, 7. — (14) O tutori o curatori. — (15) S. P. 2. 23. 1. — (16) S. P. 5. 71. 4. — (17) S. P. 7. 32. 3. — (18) S. P. 7. 4. 5; 7. 10. 6; 7. 11. 4, 6, salvo che avesse avuto i servi sotto tale condizione [6. 21. 4]. — (19) S. P. 5. 71. 1; 8. 13. 13. — (20) S. P. 3. 32. 16. — (21) S. P. 3. 37. 4; 3. 38. 8. — (22) S. P. 3. 13. 3; 2. 31. 1. — (23) S. P. 8. 37. 7; 8. 38. 1. — (24) S. P. 7. 62. 8. — (25) S.P. 2. 12. 13.

Degli atti formati a suo danno il minore poteva, vedemmo, riparare le conseguenze con l'ottenimento di una *restitutio in integrum* che la S. P. considerò essenzialmente come un *beneficium minoris* (1): per esso *in suo statu reportababur causa* (2). Ma, a prescindere dai casi in cui era negato per punizione di frode, come quando il minore si fosse finto maggiore e ciò avesse giurato (3), o per ratifica del minore stesso (4), a tal beneficio non poteva pretendere chi avesse chiesto od ottenuto dal giudice (5), la *venia aetatis* onde il minore era autorizzato ad *agere utilitates suas* cioè all'amministrazione del suo patrimonio escluse le alienazioni (6) e le manumissioni (7).

Uno *ius singulare* avevano pel loro ufficio i *milites* e gli *ecclesiastici*.

Il *cingulum militare* (8) distingueva appunto i militi dai *privati*, da quelli che noi diremmo i borghesi, ma *post cingulum* (9) o *post expleta militia* (10) rientravano nell' orbita del diritto comune. Il maggior privilegio stava nell'avere un foro speciale (11) che naturalmente supponeva anche l' esistenza di uno speciale diritto le cui particolarità singole ci sfuggono (12): il beneficio di testar senza osservanza delle forme legali (13) e il beneficio di aver sospeso a proprio vantaggio il corso delle presunzioni (14) erano limitati al tempo in cui erano *in expedito* o, come oggi si direbbe, in servizio attivo di guerra (15). D' altronde la qualità del milite generava anche delle incapacità come quella d'esser procuratori per altri (16) o conduttori (17) su fondi altrui.

Maggiori novità si riscontrano rispetto al diritto giustinianeo nei riguardi delle persone e delle cose ecclesiastiche. Dei privilegi delle chiese e del clero (18) l'autore della S. P. infatti fu piuttosto tenero insistendo ripetutamente sulla necessità di loro osservanza (19): e, coscientemente o incoscientemente, ebbe tendenza a spingerli oltre i confini legali avocando

---

(1) S. P. 2. 27. 1. Che la voce *beneficium* possa qui avere, come il Conrat dubita, il significato di una concessione reale, mi sembra escluso. Cfr. anche 2. 40. 1; 2. 52. 1. Era una *subventio minori aetati* [2. 44. 1, 2; 2. 12. 13]. Contro il fisco doveva chiedersi *intra quadriennium* [2. 50. 5; 2. 52. 7]. — (2) S. P. 2. 49. 1. La *reintegratio* si esplicava sovente in una *introductio possessionis* [2. 40. 1; 2. 43. 3]. — (3) S. P. 2. 42. 1-3. — (4) S. P. 2. 45. 1, 2. — (5) S. P. 2. 44. 4; 2. 52. 5. — (6) S. P. 2. 44. 2. — (7) S. P. 7. 4. 5. — (8) S. P. 3. 21. 2; *Militia* acquistata per danaro [S. P. 3. 28. 30 ; 4. 7. 3]. — (9) S. P. 1. 50. 3. — (10) S. P. 1. 2. 27; 3. 21. 2. — (11) *Iudices bellatores* [S. P. 3. 8. 4; 78. 4. 2]. — (12) S. P. 3. 28. 30, 4. 28. 7. 4. 61. 3. — (13) S. P. 6. 21. 5, 8, 15, 17; 3. 58. 59. — (14) S. P. 2. 52. 1-4; 2. 51. 1, 2; 2. 53. 1, 3. — (15) S. P. 6. 21. 13; 7. 35. 1. D'altronde non è detto che il *miles* fosse sempre dedito alle armi: si ebbe anche uno *militio* civile, con cui forse è da esplicare la S. P. 1. 26. 4. — (16) S. P. 1. 65. 31, 35. — (17) S. P. 4. 65. 31. Non parrebbe che fosse più vietato il matrimonio [6. 21. 10; 6. 26. 8]. — (18) Gli ecclesiastici sono detti talvolta *religiosi* [1. 1. 25, 32] e *religiositas* il loro stato [1. 3. 22]. — (19) S. P. 1. 2. 33.

p. es. alla chiesa invece che allo stato la successione del clerico tornato alla vita laica e la successione ai pagani o agli eretici. (1) Insieme alla esenzione dai *publica* e dalla prestazione delle *angariae* (2) volle salvaguardato il privilegio del foro ecclesiastico con ampia competenza: al vescovo assegnò come propria funzione la tutela dei *debiles* (3), la sorveglianza all' esecuzione delle ultime volontà (4), alla amministrazione degli orfanotrofi (5), alla dazione de' tutori a chi non ne aveva già di legittimi e dativi (6). Ben si vede tra le righe che l'importanza del clero e sopratutto dell'alto clero era andata crescendo e che con l' aumentar della potenza forse già incominciava una maggior corruttela onde il compilatore stesso sentiva la necessità di ribattere sulla convenienza di affidare il ministero spirituale a persone *sine querela* o *bonae opinionis* (7) e di combattere la simonia (8). Lo voleva alieno dalle faccende mondane; un po' men presto a bazzicare nella *curia* coi laici (9), un po' meno politico; e riprovava che le case dei vescovi fossero sede di *conventiculae* non destinate sempre a pio scopo (10). Alle limitazioni che già le leggi romane ponevano all' attività giuridica del *religiosus* che, regolare, dovea avere il suo erede nel monastero (11) e, secolare, non poteva testare che sui beni venutigli dai parenti (12), aggiungeva quella ch' ei non potesse legalmente ammogliarsi (13). Ebbe invece il privilegio di non esser coatto al giuramento (14).

Che vi fosse già anche un diritto speciale per la nobiltà invece non risulta benchè i *nobiles*, distinti dalle *dignitas natalium* (15) e dalla *honestas* (16) si trovino contrapposti ai *minores* (17), ai *debiles* (18), ai *deiecti* (19).

La schiavitù vigeva sempre e, poichè le file degli schiavi vieppiù si as-

---

(1) S. P. 1. 5. 9. — (2) S. P. 1. 2. 2. — (3) S. P. 1. 2. 40. Pel significato della voce *debiles* cfr. 1. 2. 18. — (4) S. P. 1. 2. 28, 37. — (5) S. P. 1. 2. 30. — (6) S. P. 1. 3. 20. — (7) S. P. 1. 2. 6. — (8) S. P. 1. 2. 29. — (9) S. P. 1. 2. 17. — (10) S. P. 1. 2. 15. — (11) S. P. 1. 2. 29. — (12) S. P. 1. 2. 38. Gli acquisti per ragion del beneficio [1. 2. 32, 38] andavano alla chiesa dove aveva servito [1. 2. 20]. Si faceva eccezione pel vescovo [1. 2. 32]. — (13) S. P. 1. 2. 18. Contro 1. 2.19 dove parrebbe che la proibizione fosse limitata nei riguardi delle vedove. — (14) S. P. 1. 2. 25. Per quanto concerne la costituzione della chiesa è notevole che accanto ai *presbiteri*, *diaconi*, *suddiaconi*, *exorcistae*, *lectores*, *ostiarici* [1. 2. 7] la S. P. ricordi ancora le diaconesse [1. 2. 9] e ancor più che i chierici solessero essere ordinati *ex ipso vico* [1. 2. 11]. Qui si tratta naturalmente di plebano o vicarii o parroci. — (15) S. P. 8. 50. 7; 4. 63. 3. — (16) S. P. 2. 12. 8. Tenevano luogo tra codesti maggiorenti gli *illustres* [6. 56. 5]. Cfr. 1. 2. 21. Delle titulature bizantine nella S. P. 2. 7. 11 riesce l'*eminentissimus* attribuito al prefetto, in 2. 7. 20 l'*illuster* attribuito all' *advocatus fixi*. In 2. 7. 21 si parla di *spectatilis*, in 2. 24. 1 di *clarissimi*. — (17) S. P. 6. 56. 5. — (18) S. P. 1. 2. 18; 1. 2. 40. — (19) S. P. 1. 54. 3. Tra i *nobiles* erano i *milites* [8. 13. 27].

sottigliavano, s'eran fatti più preziosi e più aspra la lotta per mantenerli. Tant'è vero che, mentre dall'un canto il compilatore insisteva sui mezzi con cui il *dominus* poteva reclamare ai suoi vincoli il servo fugace (1) o quello cha avesse cercato di sottrarsi alla sua padronanza coll'entrare nella carriera delle *dignitates* e degli *honores* (2), dall'altro sentì poi il bisogno di difendere la libertà riaffermando che il libero per nascita non si potesse asservire per lungo servigio prestato come dipendente su terre altrui (3) nè per prescrizione (4) nè per allevamento (5), che il ritardo della manumissione non dovesse nuocere ai figli della *statu libera* (6); che libero restasse il figlio della donna la quale per un quinquennio fosse vissuto in libertà (7) o colui che manomesso in buona fede, da un terzo, avesse goduto pacificamente la libertà per un quinquennio (8) o colui che, libero di nascita, avesse sposata una schiava (9) e che la manumissione non potesse esser ritrattata (10) salvo il concorso di cause intrinseche di nullità come la frode (11) o di cause legali sopravvenute *post factum* come l'ingratitudine verso il patrono (12).

Il commercio servile (13) ingrossava ancora le file degli schiavi indigeni, cui la *macula libertatis* (14) derivava dal rapporto di figliazione da donne schiave (15); e parrebbe fosse anche ammessa una servitù convenzionale (16) che però differiva sempre dalla schiavitù originaria per ciò che agli schiavi volontarii si facilitava il ritorno alla libertà (17).

---

(1) S. P. 4. 55. 5; 4. 58. 3; 3. 22. 1. Spesso erano *constituti in actionem* o proposti all'azienda o a qualche ramo dell'azienda padronale [4. 25. 1-6; 8. 37. 1; 8. 42. 4]. — (2) S. P. 7. 16. 11; 7. 38. 16. — (3) S. P. 7. 14. 6. 13; 7. 16. 16. 36. — (4) S. P. 7. 2. 13; 7. 14. 6; 7. 16. 10; 7. 22. 3. — (5) S. P. 1. 3. 18; 7. 14. 2; 8. 51. 1-3. Nè per consuetudine di concubinato [7. 16. 34]; cfr. pure 7. 14. 4, 7; 7. 16. 39. — (6) S. P. 7. 4. 3, 4, 9; cfr. 4. 19. 17; 6. 56. 6. — (7) S. P. 7. 21. 1-2, 5, 6. — (8) S. P. 7. 21. 4. — (9) S. P. 7. 16. 4. — (10) S. P. 7. 14. 9; 7. 16. 7, 9, 19, 20, 22, 25, 27, 30, 33; 7, 19. 1; 7. 30. 2. — (11) Sia a danno del proprietario per parte dei terzi [S. P. 4. 6. 6; 4. 36. 1; 4. 49. 7; 7. 2. 9; 7. 4. 6, 8; 7. 10, 1, 5, 7; 7. 11. 2, 5; 7. 12. 2; 7. 18. 3; 8. 29. 2, 3] sia per parte del proprietario a danno di terzi [1. 2. 5; 7. 8. 2, 3, 4; 7. 11. 1, 5]. — (12) S. P. 4. 6. 4; 6. 7. 1-4; 7. 16. 30. L'azione di rivendicazione è indicata nella S. P. con le locuzioni *ad servitium pulsare* [7. 16. 14; 7. 19. 4; 3. 22. 3]; *ad servitium petere* [6. 17. 1; 7. 18. 3; 7. 19. 1], *ad servitium replicari* [7. 14. 9; 7. 16. 21, 30], *in servitio vocare* o *revocare* [1. 2. 4; 7. 8. 5; 7. 14. 5, 10; 7. 16. 20, 28, 31; 7. 21. 2; 7. 38. 1]. Le frasi *ad servitutem trahi* [7. 17. 1] o *in servitio detineri* indicano piuttosto uno stato di fatto che di diritto.—(13) Pel prezzo degli schiavi cfr. S. P. 6. 43. 3. — (14) S. P. 7. 16. 36. — (15) S. P. 4. 19. 17; 7. 16. 29. 42; 7. 30. 2; 7. 38. 1. — (16) Essa parrebbe esclusa dalla S. P. 4. 10. 12 ove dicesi: *liber pro debito servire non licet* e dalla S. P. 7. 16. 12; 7. 14, 1, 2: ma poi in S. P. 7. 14, 10 si parla di una *mulier libera* che *se vendi permisit*, nè qui si tratta di una vendita di sè *pro pretio partecipando* come in S. P. 7. 18. 1. — (17) S. P. 7. 16. 1. Cfr. pei figli venduti dai genitori 4. 43. 1-2; 7. 16. 37. Pei servi originarii il vincolo era invece così saldo che neppure la *captivitas* lo spezzava [8. 50. 10]. *Liber venditus invitus* in 7. 16. 5, 6 e 7. 14. 7.

I servi continuavano ad essere oggetto di dominio e di condominio (1), di locazione (2), di commodato (3), di pegno (4), di alienazione per donazione (5) o vendita (6): ma la loro personalità giuridica era ormai incontrastata e nel campo del diritto civile e nel campo del diritto penale. Anche in stato di servitù l'uomo aveva, con la facoltà di acquisire ed obbligarsi (7), quella di agire in proprio nome (8); e possedendo in proprio avea facilitata la via del riscatto con denari propri o mutuati da altri (9). E se pur quà e là si vede responsabile il padrone per le obbligazioni (10) e i delitti del servo (11) non può farsene una regola assoluta: era necessario a tal effetto che il *dominus* avesse partecipato direttamente o indirettamente all'atto con una *iussio* (12) o almeno con una implicita autorizzazione come nel caso del servo *negotiator* (13) o con una tolleranza cosciente che presupponesse l'*animus nocendi* (14) sicchè, se attestava con giuramento la sua *ignorantia* (15), salvo naturalmente a rispondere dell'indebito arricchimento, ogni responsabilità si raccoglieva sul servo (16). Daltronde si limitò al *peculium* la responsabilità del servo per i debiti del padrone (17).

Il *dominus* poteva *libertare* (18) il suo schiavo con una dichiarazione verbale (19) *circa sacrosanctum altare* (20) od *ante curiam* (21) o con una dichiarazione scritta per atto fra vivi o a causa di morte col mezzo di una *epistula* (22) o di un *testamentum* (23); nel primo caso la prova della liberazione era affidata alla memoria dei *testes* (24), nel secondo alla *cartula* che era sempre il principale argomento con cui il *libertus* (25) poteva difendere la sua libertà troppo facilmente attaccata (26).

---

(1) S. P. 4. 27. 3; 7. 7. 1-2. — (2) S. P. 7. 10. 4. — (3) S. P. 4. 23. 2. — (4) S. P. 3. 1. 7; 7. 8. 5; 8. 13. 25, 26; 8. 25. 1. — (5) S. P. 4. 6. 6; 5. 16. 2. — (6) S. P. 2. 12. 18; 3. 42. 1; 4. 55. 1-3; 4. 56. 1-3; 4. 58. 1-4; 5. 16. 9; 7. 26. 1-5; 7. 30. 2; 8. 37. 8; 8. 44. 12, 18; 8. 44. 26. — (7) S. P. 4. 26. 7, 11. — (8) S. P. 3. 1. 6; 3. 26. 8. — (9) S. P. 4. 6. 9; 8. 50. 6, 12, 16. — (10) S. P. 4. 25. 6; 4. 26. 6. 7; 8. 37. 14. — (11) S. P. 3. 41. 2, 3; 3. 42. 2. — (12) S. P. 4. 25. 6; 4. 26. 6, 7; 8. 37. 14. — (13) S. P. 4. 26. 3. — (14) S. P. 3. 41. 2. — (15) S. P. 3. 41. 3. — (16) S. P. 4. 20. 8 *[pro suo facto requiritur]*; 3. 41. 4. *[pro criminale amissione servus tenetur]*. — (17) S. P. 4. 25. 2; 4. 26. 7, 10, 12. — (18) S. P. 1. 5. 5; 7. 2. 6, 14; 7. 8. 4; 7. 10. 3. Cfr. *facere liberum* o *libertum* in 7. 2. 15; 7. 4. 5, 7, 16, 7. 7. 2. — (19) S. P. 7. 2. 10, 15; 7. 6. 1. — (20) S. P. 7. 15. 1. — (21) S. P. 7. 1. 4. — (22) S. P. 7. 6. 1; 7. 16. 23; 8. 53. 5. — (23) S. P. 7. 2. 1; 6, 7, 11, 12, 15; 7. 10. 3; 1. 13. 1; 7. 4. 8. La manumissione per testamento poteva avvenire direttamente [7. 4. 1, 7, 8] o indirettamente con una raccomandazione fatta *precario nomine* all'erede o al legatario. La validità della manumissione fu svincolata da quella del testamento [7. 2. 11, 12] e dalla adizione dell'erede [7. 2. 3, 6. 12]. — (24) S. P. 7. 6. 1. — (25) S. P. 4. 29. 24. — (26) La S. P 7. 9. 1 parrebbe dire che, se un servo fiscale era stato manomesso con la sostituzione di un vicario, fuggendo questo tornava in servitù, ma forse manca la negativa. Così dubbio è il c. 7. 18. 2 in cui il servo del ladrone fatto servo fiscale è dichiarato non suscettibile di manumissione: il divieto dovea esser relativo.

Indipendentemente dal *dominus* la liberazione poteva anche avvenire *ipso iure* in conseguenza di certi atti del padrone come l'abbandono del servo (1), il concubinato con l'ancella (2), la prostituzione di questa contro le condizioni d' acquisto (3), la unione della serva con un libero (4), l'istituzione del servo a proprio erede (5) o la di lui nomina a tutore dei proprii figli (6) o per certi atti del servo stesso che parevano degni di premio come la vendetta della morte del padrone (7) o la denuncia di reati commessi da costui (8) o da altri a danno dei diritti maiestatici (9). Che potesse aver suo fondamento nella *prescriptio* parrebbe invece escluso dalla S. P. 7. 22. 1 (10); ma è dubbio poichè quell' esclusione riguarda il *servus fugax* contro cui v'era la *manus iniectio* (11), non quello che *bona fide* si riteneva e agiva come libero (12).

La manumissione però o l'*absolutio a servitute* (13), se pur segnava, per chi già era stato schiavo, l'inizio d'una nuova vita sì che più non rispondeva delle *obligationes ex delicto* prima contratte (14) e neppur delle *obligationes ex contractu* quando non avesse avuto già un *peculium* (15), non soleva generalmente spezzare ogni vincolo tra lui e il padrone e i loro eredi. Normalmente era subordinata alla continuata prestazione di servigi verso l'antico *dominus* e i suoi aventi causa e all' *honor patronatus* (16), che avea più che altro un contenuto di *obsequium* (17), si univa il dovere di render loro le *operae* così fissate. Per ciò dai liberti traeva sopratutto fonte ed alimento la ampia categoria dei *conditionales* (18); messi ad una stregua coi liberi in 7. 3. 1 appaiono esclusi dagli *honores dignitatis* in 6. S. 2.

Mentre i servi si affacciavano alla soglia della libertà altri, che già eran liberi, degradavano verso la servitù. Il compilatore della S. P. ripetè le norme legali contro i pagani di cui volea rovinati i templi, soppressa ogni esteriore manifestazione di culto (19), annichiliti i diritti di cittadini (20) e ripetè e aggravò pure quelle contro gli eretici che si scostavano dalla retta fede o dalla *fides apostolica* (21) e contro gli apostati che, conosciuto il Cristo, l'aveano abbandonato. Non solo dovea chiudersi ad essi la carriera degli onori e

(1) S. P. 7. 6. 1. — (2) S. P. 7. 15. 3; 8. 51. 2. — (3) S. P. 4. 56. 1; 7. 6. 1. — (4) S. P. 7. 6. 1. Il matrimonio tra i *servi* e i *liberi* parrebbe fosse ancora vietato [7. 24. 1]. — (5) S. P. 6. 49. 13. — (6) S. P. 5. 28. 5; 7. 4. 10. — (7) S. P. 7. 13. 1. — (8) S. P. 7. 13. 3. — (9) S. P. 7. 13. 2 [falsi monetarii]. — (10) Cfr. S. P. 7. 21. 8; 3. 22. 6. — (11) S. P. 4. 55. 2; 6. 1. 1, 2. — (12) S. P. 7. 22. 2. — (13) S. P. 8. 13. 26. — (14) S. P. 3. 41. 1; 4. 14. 1, 4. — (15) S. P. 4. 14. 2, 5-6; 7. 2. 4; 7. 23. 1. — (16) S. P. 7. 16. 8. — (17) S. P. 6. 6. 1-8; 7. 16. 30. Dall'*obsequium* era liberata l'ancella divenuta sposa al padrone [6. 3. 1]. E dal c. 6. 4. 3 parrebbe che vi fosse pur sottratto il servo che si riscattava per prezzo. — (18) Per la conditio cfr. S. P. 7. 14. 1, 11. 7, 20, 2; 7. 20. 2; 6. 3. 10; 6. 4. 1. Cfr. Ep. Iul. 449. Non si confondano i liberti cogli *statu liberi* che, nell'attesa del momento in cui dovevano essere *liberi*, continuavano ad essere di fatto *servi* [7. 2. 2]. — (19) S. P. 1. 11. 1-8. — (20) S. P. 1. 11. — (21) S. P. 1. 6. 2; 1. 9. 10.

dei pubblici ufficii (1) e togliersi ogni privilegio (2): ma erano privati della *testamenti factio* attiva (3) e passiva (4) avendo per erede il fisco in mancanza di figli cristiani (5), e potevano testimoniar solo fra loro, non contro i fedeli (6), e venivano considerati in certo qual modo come dei *servi publici* o dei *pertinentes ad publicum* (7).

Meno avversati furono gli ebrei: i privilegi largiti loro dall'impero furono in gran parte ripetuti (8), nè si negò loro la pubblica tutela finchè non inquietassero e ledessero i cristiani. Da questi però doveano vivere appartati (9), senza promiscuità di vita (10) e senza possibilità di rapporti dominicali a loro riguardo (11).

Non era da ultimo causa di perdita o di diminuzione di diritti l'assenza che pur nella S. P. si confonde nel maggior numero dei casi colla *captivitas* (12): l'assente che ritornava (13), dovea dunque essere immesso, entro l'anno pare, nel possesso dei suoi beni e oltre al non essere *exheredatus* (14) poteva anche riaver la moglie se pure, dopo tre anni delle ultime sue notizie, ella non avesse preferito consolarsi della di lui lontananza con una nuova unione (15). Alla successione dell' assente si facea luogo soltanto quando si fosse avuta certa notizia della sua morte (16): fino a quel momento i suoi beni erano affidati per l' amministrazione ad un *curator* con opportune cautele (17). Non ne era consentita l'alienazione (18) nè l'acquisto per prescrizione (19).

V.

Diritti di famiglia

La compagine domestica appare nella S. P. saldamente costituita intorno al proprio capo: il *pater* era tanto considerato come il *dominus* della casa che i figli stessi figuravano a suo confronto come *servi familiae* (20).

---

(1) Cadevano *de militiam dignitatis* [S. P. 2. 5. 8]; non potevano essere *curiales* [1. 3. 16; 1. 2. 12]; non avvocati [1. 3. 14]. — (2) S. P. 1. 5. 1. Confisca dei loro templi [1. 5. 3, 5, 9].— (3) S. P. 1. 5. 2, 4, 6, 12; 1. 6. 3; 1. 7. 4. — (4) S. P. 1. 7. 4. Non potevano aver servi cristiani [1. 2. 42, 1. 10. 1]. — (5) S. P. 1. 5. 10, 11; 1. 7. 4. — (6) S. P. 1. 5. 11; 1. 7. 4. — (7) S. P. 1. 3. 1. — (8) S. P. 1. 9. Se ne rispettavano le sinagoghe [1. 9. 13, 15] e le ferie [1. 9. 11].— (9) S. P. 1. 9. 6: *christiani cum iudeo vivendi nichil commune habeant.* — (10) S. P. 1. 9. 4, 5.— (11) S. P. 1. 10. 1.—(12) S. P. 1. 3. 11; 5. 12. 27; 5. 18. 5; 8. 50. 19, 20.—(13) S. P. 8. 50. 9, 11, 18. — (14) S. P. 8. 50. 1, 5, 10, 14, 17. — (15) S. P. 5. 17. 2; cfr. 5. 18. 5. La cattura della madre non nuoceva alla libertà dei figli [8. 50. 8, 13]. — (16) S. P. 8. 54. 4. — (17) S. P. 8. 50. 3. — (18) S. P. 8. 50. 4. — (19) S. P. 8. 5. 1, 2. — (20) S. P. 8. 15. 6.

Alla famiglia dava legittima base il matrimonio regolarmente risultante dai due momenti degli sponsali e delle nozze.

Ma gli sponsali non avevano ancora raggiunta la importanza che li fece poi riguardare come il fondamento delle nozze stesse e continuavano ad essere semplicemente una *mentio et repromissio futurarum nuptiarum*: nè inducevano una coazione alla esecuzione di esse. Tutt'al più la rottura loro importava una rifusione di danni e la perdita dell'arra (1) o il pagamento di un multiplo dell'arra stessa secondo i casi (2).

Il matrimonio in realtà si perfezionava colle *nuptiae* che nella S. P. sono dette solitamente *vota* (3) o *coniunctio* (4) e appunto nel *dies coniunctionis* soleva avvenire la consegna della sposa e con essa la *traditio* o la *scriptio dotis* (5) e da parte dello sposo corrispondentemente la *traditio* o la *scriptio* degli *sponsalicia* (6); la parte ricevente faceva all'altra opportuna sicurtà per i casi di eventuale restituzione del suo apporto.

La dote (7) consistente in beni mobili o immobili (8), corporali o incorporali (9), divisi o indivisi (10), poteva essere costituita dalla donna stessa (11) o da chi avea l'onere di dotarla (12) oppure da terze persone (13) in suo favore. Diretta a porre le basi economiche della famiglia era ripetibile se il matrimonio non si fosse effettuato (14): ma, avvenute le nozze, era irrevocabile (15) ed inalienabile (16); e parrebbe che fosse vincolata ai figli sì che solo in assenza di questi la donna potesse restare dalla metà di essa (17).

---

(1) S. P. 1. 2. 42. La donna non avea volontà sua in questi rapporti: e della figlia disponeva il padre [3. 28. 22]. — (2) Si rendeva *in simplum* se il matrimonio fosse stato disciolto perchè la donna *sponsata* o il fidanzato volesse darsi a vita religiosa [S. P. 1. 2. 42; 1. 3. 15] o se il rifiuto delle nozze fosse stato giustificato da qualche causa [5. 12. 11]: nel doppio se fossero stati ritardate o rotte senza motivo [5. 12. 11].—(3) S. P. 5. 11. 3; 5. 17. 3; 5. 18. 8. — (4) S. P. 5. 11. 1; 5. 14. 9; 6. 46. 4; 6. 55. 4; 6. 60. 5; 7. 2. 8. Cf. Ep. Iul. 349, 350. — (5) S. P. 5. 11. 1. — (6) S. P. 5. 73. 5. — (7) Ma non ve n'era necessità assoluta. Cf. S. P. 5. 11. 1. La dote non implicava rinuncia alle ragioni ereditarie [6. 20. 2]. — (8) Su nuda proprietà [S. P. 5. 12. 18]. — (9) In un *certus redditus* [S. P. 5. 12. 32], in una *cautio debitoris* [5. 13. 5], in usufrutti [3. 33. 6]. — (10) S. P. 5. 12. 5, 23, 26. Se in dote erano dati beni altrui contro il dotante potea agirsi, per dolo, parrebbe, ma non per evizione [5. 12. 1] se la dote era stata costituita *sine scriptis*, altrimenti il dotante era *obnoxius* [5. 16. 23]. — (11) S. P. 5. 11. 4. 8. — (12) Quest'onere incombeva solo al padre [5. 11. 5, 7; 5. 12. 13, 22] e, morto lui, ai fratelli [S. P. 5. 11. 5, 7]; non alla madre [S. P. 5. 12. 14] che pure di fatto soleva adempiere quello che, se non era per lei un dovere giuridico, era nondimeno un dovere morale [5. 12. 2, 8, 13, 14, 15, 18; 5. 18. 10]. Così per la nonna [5. 12. 6]. — (13) S. P. 3. 3. 10; 5. 11. 4; 5. 14. 1. — (14) S. P. 5. 16. 7. — (15) S. P. 5. 12. 13, 25; 5. 16. 2, 5. 18. 2. Il dotante rispondeva per l'evizione [5. 16. 23]; il ritardo al pagamento della dote dava luogo ad usure [5. 11. 2]. — (16) S. P. 4. 44. 13; 5. 12. 23, 25: sì da parte del marito, sì da parte dei costituenti. Impignorabilità dei beni dotali da parte della donna senza l'assenso del marito [8. 27. 11]; manumissione di servi dotali vietata da parte della moglie e del marito [7. 81. 7]. Eccezione in 5. 16. 22. — (17) S. P. 8. 37. 4.

Alla costituzione della dote poteva bastare la promessa verbale (1), ma più spesso si ricorreva allo scritto onde la locuzione *in dotem scribere* o *conscribere* (2).

I beni dotali, soggetti per lo scopo loro a restituzione, potevano d'altronde essere dati con o senza stima (3): nel primo caso passavano in proprietà del marito ch'era solo tenuto a renderne il valore (4); nel secondo parrebbe ch'ei non ne avesse se non l'usufrutto (5). Suoi erano però i frutti della dote (6) e i beni con questi acquisiti (7): e di essi, a differenza di ciò che avveniva pei beni parafernali *super dotem ad maritum delata* (8) di cui poteva essere ma non era di diritto l'amministratore (9), non dovea render conto (10). Il marito o gli eredi poi, se eran tenuti a rispondere della consunzione o della perdita da beni dotali (11), aveano anche diritto a compenso per le migliorie (12).

Al marito non era concesso di dar fideiussori *pro conservanda dote* (13), ma per il suo credito la donna godea tacita ipoteca sui beni di lui (14) ed era privilegiata di fronte a tutti gli altri creditori compreso il fisco (15): non però era esso imprescrittibile (16). E appunto per evitare dei pregiudizi alla donna si ammetteva sempre che essa o i suoi potessero procedere a ripetizione della dote anche quando il marito per la mala amministrazione volgesse ad inopia (17): ciò non era invece consentito per semplice assenza (18) chè regolarmente la ripetibilità si aveva solo allo sciogliersi del matrimonio.

In tal caso (19), se non v'erano figli, chè questi erano allora successori ne' beni della genitrice (20), al marito o ai suoi eredi (21) incombeva cioè il dovere di restituire la dote a chi l'avea costituita nel caso di dote avventizia e, nel caso di dote profettizia, al padre (22) o ai fratelli o ai *propinqui* della moglie (23): costoro aveano facoltà di ripeterla in essa con gli *sponsalia* (24) entro l'anno dalla *amissio coniugii* (25) o dalla *dissolutio*

---

(1) S. P. 5.11.6; 5.12.1, 6, 7, 15; 5.13.1. — (2) S. P. 3.30.1; 5.11.4; 5.12.4. — (3) S. P. 5.12.5; 5.23.1.—(4) S. P. 5.12.5, 10.21. — (5) S. P. 5.12.26.—(6) S. P. 5.12.12; 5.16.8; 5.33.1. — (7) S. P. 5.12.12. — (8) S. P. 5.14.8, 9, 11. — (9) S. P. 5.14.8: dalla S. P. 5.18.7 parrebbe che i beni ereditati *post dotem* non potessero reputarsi in dote cfr. 5.16.9.— (10) S. P. 5.14.16. — (11) S. P. 5.12.11, 12; 5.16.17; 5.18.11. — (12) S. P. 5.12.10. — (13) S. P. 5.20.1. — (14) S. P. 5.12.11, 12. L'ipoteca generale veniva a concretarsi su speciale porzione di beni al momento della restituzione [5.23.1]. — (15) S. P. 5.12.9.— (16) S. P. 5.12.30. La prescrizione correva dal dì della morte o dalla constatazione della *inopia* sua. — (17) S. P. 5.12.28. La dote non rispondeva che pei debiti contratti dalla donna antecedentemente al matrimonio [5.12.23], non per quelli del marito [4.29.21]. — (18) S. P. 5.18.5. — (19) E anche nel caso che il matrimonio fosse annullato p. es. per aver sposato per errore un servo [S. P. 5.18.3]: in quest'ipotesi la dote era detratta dal peculio.—(20) S. P. 5.12.8.—(21) S. P. 5.18.11; 5.19.1; 5.12.8. — (22) S. P. 5.18.4.—(23) S. P. 5.13.1.— (24) S. P. 5.15.3. — (25) S. P. 5.12.15.

matrimonii (1) previa naturalmente la dimostrazione della effettiva consegna. Così di regola; però le norme legali potevano derogarsi per effetto di convenzioni speciali come quelle che garentivano alla donna la facoltà di testare liberamente anche a favore del marito (2) o addirittura assicuravano al marito la successione di essa nel caso che non vi fossero figli o che a lui premorissero (3).

Di fronte alla dote stava d'altronde, come già accennai, da parte del futuro marito, l'obbligo dello *sponsalitium* (4) o degli *sponsalia* (5) che, salvo patto in contrario, erano proprietà della donna se non v'erano figli (6). Era uso che l'ammontare di questi pareggiasse l'ammontare di quella (7) e l'un apporto seguiva le sorti dell'altro (8). Ma poi durante le nozze ogni altra donazione fra i coniugi, salvo che si trattasse dell'imperatore e della imperatrice (9), era vietata sotto pena di nullità (10) e potea solo acquistar efficacia dopo la morte del donante se questi non avesse mutato volontà; *si in ea voluntate permanserit* (11) o *perseveraverit* (12) o *non retractaverit* (13).

Il matrimonio si poteva sciogliere, oltre che per morte, per divorzio (14), chè l'istituto romano non era ancora caduto dinanzi alle ostilità ecclesiastiche e vigeva anche nella forma *bona gratia* (15). Motivi legittimi di *repudium* (16) potevano essere, pare, la assenza ultra triennale (17), la impotenza del marito (18) o gravi colpe da parte della moglie non imputabili al caso (19): ma anche il padre poteva toglier la moglie al marito e imporre così un *divortium* in forza della sua *patria potestas* (20). Il coniuge divorziante dovea rendere all'altro gli apporti da lui ricevuti (21) e perdeva inoltre il diritto a ripetere quelli da sè dati se il divorzio avveniva per sua colpa (22). Se la donna non avea portato dote aveva diritto alla *quarta uxoria* (23). Il giudice provvedeva alla sorte dei figli (24).

Passando così ai rapporti tra genitori e figli è da avvertire anzitutto il mitigamento della *patria potestas*: il padre non poteva più disconoscere o

---

(1) S. P. 5. 12. 21; 5. 14. 9; 5. 15. 1, 3; 5. 18. 1; 7. 39. 7. — (2) S. P. 5. 12. 24. — (3) S. P. 5. 1. 3, 5, 6. Altri patti trovansi ricordati in S. P. 5. 14. 4 e 6. 49. 12. — (4) S. P. 5. 73. 6. — (5) S. P. 5. 12. 20, 29. — (6) S. P. 5. 12. 31. — (7) S. P. 5. 12. 20; 5. 14. 10. — (8) S. P. 8. 14. 10. Cfr. anche 5. 16. 6. Sugli *sponsalia* gravavano solo i debiti contratti prima della loro costituzione [5. 16. 13; 7. 75. 2]. — (9) S. P. 5. 16. 26. — (10) S. P. 5. 16. 4. Vietata anche la promessa delle usure pel marito [S. P. 2. 3. 11; 4. 29. 13] e il *fideiubere* per lui [4. 12. 1]. Cfr. inoltre 4. 50. 5; 5. 16. 5. — (11) S. P. 5. 15. 2; 5. 16. 24. — (12) S. P. 5. 16. 1, 3, 10. — (13) S. P. 5. 16, 15, 27. — (14) S. P. 5. 17. 6. — (15) *Ex consensu* [S. P. 5. 17. 9]. — (16) S. P. 5. 17. 8. — (17) S. P. 5. 17. 2, 7. — (18) S. P. 5. 17. 10: ultra biennale e *propter senectutem*. — (19) S. P. 5. 17. 1. — (20) S. P. 3. 28. 22; 5. 17. 5: non la madre [5. 17. 4]. — (21) S. P. 5. 17. 9; 3. 38. 2. — (22) S. P. 5. 16. 18; 5. 18. 8, 9; 5. 21. 1. Anche doveano rendersi le cose occultate [5. 21. 2, 3]. — (23) S. P. 5. 17. 11. — (24) S. P. 5. 24. 1. Obbligo della resa dei conti nel divorzio: S. P. 5. 16. 8, 9, 11, 18; 5. 18. 8, 9; 5. 21. 1, 2, 3.

abnegare la prole che gli veniva da regolare matrimonio nè ad essa negare gli alimenti (1): solo gli era lecito in caso di carestia di vendere i figli o di darli in pegno (2).

Non è ben chiaro se a fondare la *patria potestas* potesse ancor giovare la *legitimatio* che la S. P. conosce solo, a quanto pare, sotto la forma della *legitimatio per subsequens matrimonium* (3) nella fattispecie della *concuba post legitima effecta uxor* (4): il compilatore ebbe sopratutto presenti i suoi effetti in ordine al diritto successorio (5).

E uguale incertezza si ha per la adozione, che fatta di solito per carta dinanzi a pubblici ufficiali (6), mirava pur sopratutto ad attribuire i diritti successorii del figlio a chi non era in relazione di discendenza diretta col *de cuius,* fosse pure un'*extranea persona* (7).

Mentre poi da un lato si restringeva l'ambito e l'importanza degli istituti generatori della patria potestà, si facilitava al figlio il diventare *liber a patre* (8).

Eliminate le impaccianti formalità (9) sembra che nell' emancipazione non fosse più essenziale l'intervento del *publicus index* nè fosse mestieri di procedervi *ante curiam* o d' aver la *principis auctoritas*, vi si poteva giungere in via del tutto privata per mezzo di una *chartula*, onde risultasse la volontà paterna di emancipare il figlio (10). E si deve anche osservare che, se pure dalla S. P. 2. 4. 1 parrebbe potersi indurre che il matrimonio non rendesse di per se stesso *sui iuris* chi lo contraeva, il *filius uxoratus* figura però normalmente emancipato nel momento stesso in cui costituiva una separata economia (11) e parrebbe che vi fosse tendenza

---

(1) S. P. 8. 46. 6. Dal c. 7 h. t. parrebbe potersi indurre che i figli non nati *ex voto* o *ex iustis nuptiis*, cioè i figli naturali non fossero *in potestate* del padre. Cfr. 5 25. 1, 3, 4. — (2) S. P. 4. 43. 1, 2. — (3) S. P. 5. 27. 10, 11 — (4) S. P. 5. 27. 10, 11. Cfr. PITZORNO: *La legittimazione nella storia delle istituzioni familiari del medio evo.* Sassari, 1904. p. 98. — (5) S. P. 5. 27. 12. — (6) S. P 8 47. 1, 4, 5, 11. Ad attribuire lo stato di figlio legittimo non bastava l'esser dichiarato tale dal preteso genitore *per epistulas* [S. P. 6. 23. 5]: nè bastava all'adozione l'aver fatto rediger la *cartula* da un *tabellio* [S. P. 8 47 4. 11]. Dalla S. P. 8. 47. 6 parrebbe richiesto un rescritto imperiale nel caso che l' adottante fosse una *criminosa persona.* — (7) S. P. 8. 47. 1. Adozione del figliastro [8. 47. 5], della figlia della libertà [8 47. 8], del servo [8. 47. 9]. Dalla S. P. 8. 47. 7 che in forma generica dice: "*Per legem homo filium sibi legibus adoptare licet*„ e dalla S. P. 8. 47. 1 che dice "*Extranea persona licet adoptare filium sibi* parrebbe che l'insistenza nel giustificarne la liceità legale sia indizio della poca vitalità che l'istituto aveva nella pratica. — (8) S. P. 8. 18. 2. Emancipazione del nipote [8. 48 5]. — (9) Come nella *L. r. c.* così nella S. P. invece di *emancipare* si usò sovente la forma *mancipare* [2. 29. 2; 3. 12. 7; 6. 20. 17]. — (10) S. P. 8. 48. 3. Dovea però trattarsi d'una *solemnis scriptura.* Emancipazioni ulteriori fatte dall'emancipato in 8. 48. 1, 4. — (11) S. P. 2. 41. 1.

a giungere a quel principio giuridico che la *Lex romana curiensis* più tardi affermò *pro constanti* (1). Che in S. P. 8. 8. 1-3 si alluda ad una emancipazione per *commendatio* non mi sembra invece così probabile come altra volta mi parve (2). Comunque in occasione dell'emancipazione, che poteva revocarsi per ingratitudine, il figlio soleva avere un *premium* (3) il cui ammontare si ragguagliava per lo più alla porzione che gli sarebbe spettata sull' asse paterno se si fosse allora proceduto ad una divisione della sostanza domestica: avveniva così una specie di anticipata successione che pur in territorio romano poteva dar luogo ad un istituto analogo alla lombarda *exfiliatio*.

Teoreticamente, all'infuori del *peculium castrense* e *quasi castrense* (4), gli acquisti del figlio in *patria potestate* continuavano a spettare al padre (5): ma la S. P. 8. 46. 3 c'insegna che il padre non poteva alienarli se non quando il figlio gli si fosse mostrato *contumax* o irriverente e la S. P. 6. 60. 4 degli acquisti del figlio come dei *bona adventitia* (6), gli attribuisce d'altronde il semplice usufrutto. La responsabilità paterna pei debiti del figlio fu ridotta ai casi in cui fossero stati contratti per suo ordine (7) e ne avesse tratto profitto (8) nè vi si ricorreva se il peculio del figlio fosse bastato ai creditori (9): d' altronde il figlio non rispose, vivente il padre, dei costui debiti (10).

Morto il padre la sua *potestas* continuava nella vedova che i figli dovevano del pari riverire e servire (11). Qualora essa avesse giurato di non passare a seconde nozze, con generale ipoteca dei suoi beni (12), ne era tutrice di diritto o, per meglio dire, rendeva superflua la nomina d' altri tutori, che ridiventava necessaria, sotto sanzioni penali assai gravi, quando

---

(1) L. r. c. 23. 7. 1, 2.—(2) S. P. 8. 49. 1.—(3) S. P. 6. 20. 17; 3. 29. 5; 5. 71. 7.—(4) S. P. 3. 31. 28; 6. 60. 8; di essi il figlio poteva disporre per testamento. Per il concetto del *peculium castrense* cfr. 6. 60. 7 e 2. 7. 8. — (5) S. P. 6. 60. 6; 3. 31. 10. — (6) S. P. 6. 60. 1, 2, 6, 8; 4. 59. 1, 2, 3, 4. Se il padre era sotto la *potestas* dell'avo, morendo il figlio, spettava l'usufrutto all'avo [6. 60. 3]. Pei *bona materna* cfr. 1. 18. 5; 6. 59. 1-4.—(7) S. P. 4. 13. 1; 4. 26. 1, 4; 4. 28. 4, 5. — (8) S. P. 4. 25. 2. — (9) S. P. 4. 26. 7; 2. 28. 6; 6. 60. 8. — (10) S. P. 2. 3. 23; 4. 13, 1-4. Il figlio emancipato poteva fideiubere pel padre [4. 29. 8], non il figlio in potestate [2. 23. 2]. A figli emancipati si riferisce anche il c. 4. 20. 1 che parla di *sponsiones* del padre pel figlio: il figlio di famiglia non potea di per sè contrar mutui [2. 22 1; 4. 28. 3] nè agir in giudizio *sine mandato patris* [2. 12. 11]. Nè potea naturalmente pignorare o alienare i beni paterni [8. 15. 4, 6; 6. 22. 3]. — (11) S. P. 8. 46. 4, 5. Il figlio poteva agire contro il padre, ma *cum reverentia* [2. 23. 1]. — (12) S. P. 5. 35. 2, 3. Il giuramento era prestato sugli evangeli: il contenuto di quella *sacramentaria cautio* parrebbe esser stato formalmente “ *ad alias nuptias non veniam* „. La madre non era obbligata all'assunzione della tutela [4. 65. 19] e potea chieder la nomina d'altri tutori [5. 31. 7] senza rispondere della loro gestione [5. 31. 9; 5. 50. 9].

si fosse rimaritata (1). Ma anche allora, se pur l'amministrazione dei beni dei figli le era tolta, le si affidava normalmente la loro educazione (2).

A proposito poi della *tutela* e della *cura*, parrebbe che si desse tutore al *parvulus* che non avea ancor toccato i dodici o i quattordici anni (3) e il curatore invece all'*adultus* (4): sì che, appunto quando il minore toccava i diciotto anni, il tutore avrebbe dovuto rimettere o *refundere* (5) al curatore eletto dal giudice (6) la di lui azienda ricevendo una correlativa *scriptura* di accettazione roborata da numero idoneo di testi (7). Ma d'altro canto *tutor* e *curator* sono spesso usati indifferentemente come equivalenti (8).

La S. P. distingueva pure ancora la tutela testamentaria, la legittima e la dativa o *pubblica* (9) secondo che il *tutor* era *datus testamento* (10), o, in mancanza di disposizioni testamentarie che lo determinassero, dalla legge (11), o, mancando alcuno di quelle due categorie, era costituito od *ordinatus* d'ufficio nel qual caso conferivano la tutela il *praefectus* nell'*urbs* (12), il *iudex* o la *curia* nelle *provinciae* o nei *loca* (13). Finchè v' era un tutore legittimo non si faceva luogo al dativo (14).

La tutela legittima incombeva ai *propinqui* (15) sì della linea paterna che della *materna* (16) con riguardo alla maggiore prossimità di grado e con preferenza dell'agnazione sulla cognazione (17) escluse le donne oltre la madre e l'ava (18). Se, morto il padre senza ascendenti (19) v' era un fratello maggiorenne (20) egli era preferito (21): se no toccava agli zii

---

(1) S. P. 8. 14. 6; 6. 55. 3. — (2) S. P. 5. 49. 1. Se no l'educazione si affidava ai parenti più vicini [S. P. 5. 49. 2]. — (3) S. P. 5. 60. 3 secondo cui pei maschi valeva il termine dodicennale, per le femmine l'altro; vedi però 5. 28. 3 dove il primo termine parrebbe esser stato osservato anche per queste. — (4) S. P. 5. 39. 1, 5; 5. 62. 1; 5. 71. 16. — (5) S. P. 5. 48. 1. — (6) S. P. 5. 31. 1. 2; 5. 37. 2 e *a contrariis* 5. 52. 1, 2. 3. Competente era l'*ordo curiae* del luogo dove era il *patrimonium patris* [5. 32. 1; 5. 34. 5]. La nomina del curatore poteva esser chiesta dai parenti dell'*adultus* [5. 31. 1], dalla madre [5. 31. 3, 6, 8], dalla zia paterna [5. 31. 5] ecc., dal liberto [5. 31. 2], dal creditore [1. 38. 8; 5. 31. 4], direttamente o per procuratore [5. 31. 8]. — (7) Così restavano distinte le due responsabilità [2. 32. 1; 5. 57. 1]. — (8) S. P. 5. 43. 4. Il *curator* è distinto dall'*actor* in 5. 61. 1. Tutore del furioso in 5. 70. 1, 3. 5. Il tutore continuava spesso ad esser curatore dell'adolescente benchè non vi fosse obbligato [5. 36. 5; 5. 51. 11; 5. 60. 1; 5. 62. 20. Curatori nei conflitti tra pupillo e tutore [5. 44. 2] o nell'assenza del tutore [4. 44. 1]. — (9) S. P. 5. 64. 1, 2. — (10) S. P. 5. 28. 1; 3. 7. 8; 5. 29. 2; 5. 43. 3. Cfr. *t. testamento institutus* in 5. 28. 5, 6; 5. 29. 3; 5. 62. 11, 12; 5. 47. 4; 6. 37. 8; 6. 38. 4. Nell'esistenza di più testamenti si stava naturalmente al più recente [5. 28. 2] essendo valida anche la designazione fatta con parole greche [5. 28. 8]. Pur il padre naturale poteva dare un tutore al figlio [5. 29. 4]. — (11) S. P. 5. 44. 5; 5. 63. 3. — (12) S. P. 5. 28. 2; 5. 33. 1. Il tutore poteva anche esser chiesto dai creditori del pupillo [5. 34. 8]. — (13) S. P. 5. 29. 1, 3; 5. 31. 2, 3, 4. — (14) S. P. 5. 34. 9, 10. — (15) S. P. 5. 30. 3. — (16) S. P. 5. 30. 4. — (17) S. P. 5. 30. 4. — (18) S. P. 6. 35. 1. Quanto ai liberti cfr. 5. 62. 5. — (19) S. P. 5. 30. 5: oltre cioè i venticinque anni. — (20) S. P. 5. 70. 6. — (21) S. P. 5. 30. 4: anche uterini [6. 62. 21].

paterni (1) e materni (2) o al cugino (3) e così via: nè si potevan sottrarre a quel loro dovere se non quando esistessero legittimi motivi di escusazione (4) che doveano farsi valere entro certo termine (5) innanzi al giudice (6) ed esser da questi appurati (7). Avevano diritto ad essere esonerati gli esattori di pubblici tributi (8), i *milites* (9), i veterani (10), i silenziari (11), chi aveano in Roma tre e fuori cinque figli (12), chi già avea amministrato quattro tutele (13), i ciechi, i muti, i sordi (14), i vecchi d'oltre settantanni (15), chi aveano lite col defunto (16), gli infami (17). I *curiales* non dovevano essere tutori agli *illustres* e i *navicularii* a persone estranee al loro *corpus* (18). Il servo non poteva esser tutore che per testamento ricevendo per esso il beneficio della libertà (19).

Nell'assumere il suo ufficio ogni tutore avea obbligo d'erigere inventario della sostanza che si accingeva ad amministrare (20): l'obbligo di prestar cauzione (21) era invece imposto solo al dativo, mentre il legittimo e il testamentario non erano tenuti che ad un giuramento di *fideliter agere* (22). Assunta però l'amministrazione il tutore non poteva esserne rimosso se non per suspicione in seguito a dolosa condotta (23) o per infermità sopraggiunta (24) o per pubblico incarico (25); se vasto era il patrimonio (26) poteva chiedere che altri gli fossero aggiunti (27) rispondenti solidalmente con lui (28).

Il tutore non si sostituiva di regola al pupillo, ma ne integrava la limitata capacità con la propria *auctoritatis interpositio* che secondo la S. P. 3. 6. 3. parrebbe essersi concretata in un semplice *permissus* (29): col suo concorso il minore poteva così compiere ogni atto d'amministrazione all'infuori dell'alie-

---

(1) S. P. 5. 30. 1, 2. — (2) S. P. 5. 62, 14, 22. — (3) S. P. 5. 31. 10. — (4) S. P. 5. 28. 6, 7; 5. 34, 12, 13; 5. 37. 9, 26; 6. 62. 21; 5. 63. 1, 2, 3. L'*ab administratione se subtrahere* o l'*administrationem deserere* era però concesso a quelli che erano *loco tutorum* [5. 63. 1] e che si potevano *repellere* [5. 63. 3]. — (5) Cinquanta giorni [S. P. 5. 62, 6, 11, 12, 18]. L'*excusatio* non era più ammessa se chi vi poteva aspirare erasi ingerito nella tutela. — (6) S. P. 5. 29. 1. — (7) Con una *iussio* speciale [S. P. 5. 62. 22]. — (8) S. P. 5. 62. 10. Non i publici *conductores* [5. 62. 8]. — (9) S. P. 5. 34. 4. — (10) S. P. 5. 65. 1, 2. — (11) S. P. 5. 62. 25. — (12) S. P. 5. 66. 1. — (13) S. P. 5. 69. 1. — (14) S. P. 5. 68. 1. Non il guercio [5. 62. 9]. — (15) S. P. 5. 67. 1. — (16) S. P. 5. 62. 16. — (17) S. P. 6. 62. 17. Non era motivo di scusa l'aver ragioni di credito verso il pupillo [5. 62. 7]. — (18) S. P 3. 33. 2; 5. 62. 24. Il marito non poteva esser curatore della moglie minorenne [5. 24. 2; 5. 71. 8]. — (19) S. P. 5. 28. 5; 5. 34. 7; 5. 62, 13. — (20) S. P. 1. 3. 19; 5. 37. 24; 5. 51. 13; 5. 52. 3; 5. 53. 2-5; 6. 30. 22. — (21) S. P. 5. 37. 25, 26; 6. 30. 32. — (22) S. P. 8. 1. 19; 6. 37. 8. — (23) Se era non *idoneus aut male agens* [S. P. 5. 36. 4; 5. 43. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9; 5. 44. 4]: altrimenti pel tutore arbitrario [5. 62. 3]. — (24) S. P. 5. 60. 1. — (25) S. P. 5. 36. 1. — (26) *Propter maiorem substantiam* [5. 62. 11]; *pro magna substantia* [5. 60. 1]. — (27) S. P. 5. 36. 3, 5; 5. 52. 1, 2; 5. 60. 1; 5. 40. 1. — (28) S. P. 5. 60. 2; 5. 59. 5; *[simul ad rationem vocati]*. Al tutore morto se ne sostituiva un altro [5. 31. 3; 5. 32. 5. — (29) S. P. 5. 59. 1-4.

nazione degli immobili che, anche in presenza d'una giusta causa (1), dovea essere autorizzata con un apposito *iudicium* (2), o con una *iudicis iussio* (3) di cui si faceva specifica menzione nell' atto (4). Poteva e doveva *litem agere* pel pupillo (5) rispondendo però della *lis calumniosa* che avesse suscitata frodolentemente (6): ne esigeva i crediti (7), ne pagava i debiti (8): avea facoltà di venderne i beni mobili (9) per dare il ricavato a mutuo e percepirne usure a vantaggio del pupillo. La conferma dell' obbligo di passar a questo i convenienti alimenti (10) non basta per indurre che al di là di questo limite il tutore fosse autorizzato a far proprii i frutti del patrimonio amministrato: questo dovea essere non solo conservato, ma possibilmente accresciuto. Così il tutore dovea astenersi da ogni atto che ne implicasse una diminuzione certa o un pericolo: non solo non poteva manomettere i servi del pupillo (11), non poteva sposarne l' ancella (12), ma non avea facoltà di condurre in suo nome delle *res fiscales* (13). Si manteneva anche sempre il divieto delle nozze fra il tutore e la pupilla (14) e il divieto di reciproche alienazioni o compere (15).

Al finir della tutela il tutore per esonerarsi d'ogni ulteriore responsabilità (16) dovea presentare poi il suo rendiconto, *rationes facere* (17) od *edere* (18) in base all'inventario (19): e s'ei non vi procedeva spontaneamente il pupillo poteva costringervelo con una *actio* o *questio de tutela* (20) o con una *conventio ad restituendam tutelam* (21). Rispondeva allora delle perdite derivanti da dolo o negligenza (22), non da caso fortuito (23), dovendo rifondere il prezzo dei beni pupillari abusivamente alienati (24) o pignorati (25), restituire le somme che, levate dal patrimonio del pupillo, fossero state da lui impiegate a proprio vantaggio (26), indennizzare il pupillo del danno che avesse incorso per la recadenza di fondi enfiteutici in seguito a mancato pagamento del canone (27); d'altro canto avea di-

---

(1) S. P. 5. 37. 16, p. es. debiti paterni [4. 16. 4; 4. 53. 1]. — (2) S. P. 5. 71. 2, 10, 11. — (3) S. P. 5. 71. 2, 3, 5, 10, 11, 12; 5 72. 1: di *decretum* si parla invece in S. P. 5. 71. 14; 5. 72. 3, 4; 5. 74. 1. 2, 3; di *auctoritas iudicis* in S. P. 5. 71. 15, 16, 18; di *iussio iudicis* in 5. 71. 12, 16. Il *decretum principis* rendeva superfluo il *decretum iudicis* [5. 72. 2]. — (4) S. P. 5. 71. 6. — (5) S. P. 5. 42. 1-4: 5. 45. 2. — (6) S. P. 5. 37. 6. — (7) S. P. 5. 39. 2. — (8) S. P. 4. 16. 4. — (9) S. P. 5. 37. 22, 26. — (10) S. P. 5. 50. 1, 2. — (11) S. P 7. 16. 35; 7. 11. 7. — (12) S. P. 6.27.3. — (13) S. P. 5. 41.1. — (14) S. P. 5. 62. 4. — (15) S. P. 4. 38. 5. — (16) O *se absolvere* [S. P. 5. 37. 5]. — (17) S. P. 5. 43. 3; 5. 45. 1; 5. 51. 8; 5. 54. 2; 5. 58. 1; 5. 71. 10. — (18) S. P. 5. 37. 4; 5. 54. 2; 2. 18. 5. 6. — (19) S. P. 5. 51. 13. L'inventario è detto spesso *inventaneus* [1. 3. 19: 5. 37. 24: 5. 51. 13: 5. 52. 3: 5. 53. 2. 5: 6. 30. 22]. — (20) S. P. 5. 51. 2. L'azione non era tolta se il tutore avea istituito erede il pupillo [2. 12. 7]. — (21) S. P. 5. 43. 2: 5. 51. 5. Cf. 3. 1. 2: 7. 72. 9: *ad rationes compellere* in 2. 18. 21. Si poteva agire anche contro i fideiussori [5. 57. 1-2]. — (22) S. P. 2. 3. 22; 4. 31. 11; 5. 51. 7; 5. 37. 8, 10, 11, 12, 19, 20. 21; 5. 55. 1. 2. — (23) S. P. 5. 38. 3. 5. — (24) S. P. 5. 37. 3, 7. 16: 2. 27. 2: 5. 42. 5; 5. 51. 3. 6. — (25) S. P. 5. 71. 9; 8. 15. 3. — (26) S. P. 5. 52. 3; 5. 56. 1, 2. — (27) S. P. 5. 37. 23.

ritto alla rifusione delle spese necessarie per lui sostenute (1). Qualora il tutore si fosse rifiutato di esibir l'inventario per l'accertamento dello stato patrimoniale del pupillo al momento in cui avea assunto la tutela si stava al giuramento del tutelato: morto il tutore la sua responsabilità patrimoniale passava all' erede (2), ma contro questo, in mancanza d' inventario, non si stava all'asserzione giurata dell'interessato, bensì si procedeva giudizialmente ad una inchiesta tra vicini (3).

Contemplammo fin qui essenzialmente la filiazione legittima, ma accanto al matrimonio vigeva ancora il concubinato vietato solo in concorrenza con un matrimonio legittimo (4): e vi portavano largo contributo non pur le ancelle (5), ma le libere (6). Il costume però forse riprovava codeste unioni concubinarie più che le leggi: al compilatore della S. P. esse apparivano come *adulteria* e *adulterina* gli sembrava la prole nata da esse (7), onde con una disposizione che è nuova di zecca voleva ad essa chiusa la via degli onori (8).

La *matrimoniatio* (9) della madre legittimava tuttavia sovente pur i figli delle unioni tra liberi e schiave che, seguendo la condizione materna avrebbero dovuto essere servi (10) e dava loro diritti pari a quelli dei legittimi (11) costituendoli *similes a questi*.

VI.

Diritto ereditario

Ancor più interessante, per le modificazioni che vi si intravvedono di fronte all'assetto giustinianeo, è il diritto successorio. La successione legittima appare predominante di fronte alla testamentaria, chè, se già nella legislazione imperiale della decadenza si era affermato il concetto che l'*hereditas* fosse *quasi debita posteritati*, il vincolo alla posterità si era fatto poi più certo e più saldo e, nella normalità dei casi, indipendentemente dal volere del *de cuius*, l'erede era già designato dalla natura. In presenza della *posteritas* tornava cioè superflua e pareva ostica e quasi immorale una designazione d'erede all'infuori della sua cerchia: e anche per la S. P. *haeredes* furono quindi per eccellenza i figli o i discendenti. Ond'è che nell'esposizione sistematica del diritto successorio in essa descritto giova dare il primo posto alla successione *ab intestato*: essa avveniva secondo le regole seguenti.

---

(1) S. P. 2. 18. 2; 4. 15. 1; 7. 72. 9; 4. 16. 6; 5. 58. 2. — (2) S. P. 5. 51. 10, 12; 5. 54. 1, 3, 4. — (3) S. P. 5. 53. 2. 3. — (4) S. P. 5. 26. 1. — (5) S. P. 6. 54. 6. — (6) S. P. 5. 27. 10; 7. 16. 34. — (7) S. P. 6. 54. 5. — (8) S. P. 6. 54. 5. — (9) S. P. 5. 27. 11. Schol. Iul. 316. — (10) S. P. 7. 9. 2; 7. 16. 42; 4. 57. 2. — (11) S. P. 5. 27. 10. 11.

Succedevano in primo luogo i figli legittimi (1) e succedevano, in assenza di disposizioni speciali che favorissero l'uno o l'altro (2), in quote uguali (3) senza distinzione di sesso (4). Dalla S. P. 6. 14. 1 e 6. 20. 1, ove si afferma valida la istituzione fatta a favore del figlio emancipato, potrebbe trarsi che di regola invece succedessero solo i figli rimasti in casa col padre e sotto la sua podestà e per codesta interpretazione starebbe altresì la S. P. 6. 14. 3 che, in concorrenza con altri discendenti, esclude dalla successione il nipote nato dal figlio emancipato e qualche dubbio potrebbe sorgere dal c. 6. 30. 1: d' altro canto però ai figli emancipati era fatto obbligo di conferire il *premium emancipationis* (5) e alle figlie maritate di conferire la loro dote (6) e, se la S. P. 6. 57. 10 dovesse leggersi, come non è improbabile: *Qui filios suos emancipavit non illi abstollatur aditio vel a posteris eorum*, avremmo anche una regola generale atta a corroborare la tesi opposta, alla quale non ripugna la S. P. 6. 54. 4 stabilendo: *Fili emancipati et parentes invicem sibi succedant.*

In linea discendente il principio della rappresentazione era ammesso incontestabilmente: i nipoti prendevano il luogo del figlio premorto (7) succedendo in *stirpem* (8) e così eventualmente avveniva pei pronipoti (9).

Dall'onere della collazione (10) che avea lo scopo di garentire la maggiore equità nella ripartizione con l'*adducere in divisionem* (11) tutti i beni che già erano stati dati dal padre, gli eredi potevano essere esonerati dal testatore stesso (12) e si riteneva anzi che ne fossero stati esonerati sempre che nel suo testamento di quella non avesse fatto cenno (13). Contro il debito di collazione, che non si estendeva agli acquisti fatti dal figlio (14) beneficato con un *premium emancipationis* o con una *dos* o con altre liberalità (15), potevano però naturalmente opporsi per la compensazione le ragioni di credito che il figlio stesso, emancipato s'intende, potesse addurre

---

(1) S. P. 6. 14. 2; 6. 56. 1, 3, 5; 6. 57. 1; 6. 61. 1; 8. 2. 1. — (2) Anche se adottivi [S. P. 6. 53. 4]. — (3) S. P. 6. 20. 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20; 3. 8. 30 *[equum devidant]* e specialmente 6. 57. 13. La parità di trattamento tra i varii coeredi era quindi indicata nella persona singola con l'uso dell'aggettivo *equalis* [2. 3. 15; 3. 8. 30] e codesta accezione, dirò così, realistica dell'*equitas* in rapporto alla successione spiega il curioso fraintendimento della S. C. 1. 3. 32 ove la *pars aequitatis* della fonte fu addirittura intesa come una *medietas*. — (4) S. P. 6. 20, 2 *[frater et soror dotata..... eque dividant]*; 6. 20. 16 *[soror cum fratres equum divident]*. — (5) S. P. 6. 20, 6, 11, 17. Solo se tutti i figli eran stati emancipati. Cfr. 6. 20. 18. In 6. 20. 9 il *premium emancipationis* è detto *dos*. — (6) S. P. 6. 20. 12. — (7) S. P. 6. 14. 2; 6. 16. 1; 6. 54. 11. — (8) S. P. 6. 54. 2, 8. — (9) S. P. 6. 51. 1. — (10) In luogo di *conferre* la S. P. usa spesso la voce *confundere* [6. 20. 7, 8, 14, 17], o *refundere* [6. 20. 3, 4, 5]. Non ha però nulla a che fare con la collazione il *refundere* della S. P. 6. 42. 12. — (11) S. P. 6. 20. 12. — (12) S. P. 6. 20. 1, 3. — (13) S. P. 6. 20. 7, 20. — (14) S. P. 6. 20. 21. — (15) S. P. 6. 20. 21.

verso il padre, per aver pagato p. es. dei suoi debiti (1). E nemmeno v'era l'obbligo di conferire quando tutti i concorrenti all' eredità fossero stati antecedentemente beneficati in proporzioni uguali (2).

I figli consanguinei concorrevano con i germani sol nella eredità paterna: gli uterini nella eredità materna (3).

I figli naturali, che pur da soli avean diritto all'asse paterno costituendo anche dei legittimarii (4), erano tuttavia postergati ai legittimi. Anzi gli *adulterini* nemmeno succedevano alla loro madre se era *illustris*, mentre concorrevano con quelli *ex nuptiis* se era *minor* (5).

In mancanza di discendenti succedevano poi forse in secondo luogo gli ascendenti (6) in concorrenza coi fratelli (7) o coi nipoti, che per rappresentanza tenevano il luogo di questi (8), e dico forse perchè in S. P. 6. 57. 8 gli avi sono esclusi dai fratelli e in 6. 57. 12 ai fratelli è attribuita la proprietà dei beni del fratello dandosene al padre sol l'usufrutto. Mancando ascendenti ereditavano i fratelli soli (9) o i nipoti per stirpe (10): quindi venivano, secondo la prossimità di grado (11), gli altri collaterali o *propinqui* (12). Una certa preferenza all'agnazione risulterebbe dalla S. P. 6. 57. 6 che preferisce lo zio paterno al materno e dalla S. P. 6. 67. 13 che preferisce i *nepotes ex frate* a quelli *ex sorore*.

Infine in mancanza di *propinqui* il coniuge succedeva il coniuge (13) o il patrono succedeva ai liberto (14) o il *corpus* al collega (15) o l'eredità ricadeva al fisco (16).

Il maggior riguardo al diritto naturale di successione importò naturalmente maggiori limitazioni nella disposizione del patrimonio (17).

Ai discendenti diretti dovea esser sempre salva la *falcidia* (18), agguagliata costantemente, come nella *Lex romana curiensis* (19), alla *quarta pars ex omni substantia* (20): non più un diritto di ritenzione dell'erede

---

(1) S. P. 6. 30. 2. — (2) S. P. 6. 20. 9. — (3) S. P. 6. 57. 18. — (4) S. P. 8. 47. 1, 10. — (5) S. P. 6. 56. 5. — (6) S. P. 6. 54. 4; 6. 55. 1, 2; 6. 26. 8; 8. 2. 3; 3. 31. 6. — (7) S. P. 6. 54. 10; 6. 55. 7; 6. 57. 13. — (8) Non *iure proprio* [S. P. 6. 15. 7; 6. 57, 3]. — (9) S. P. 6. 56. 2; 6. 57. 13; 8. 2. 2. — (10) S. P. 6. 54. 8; 6. 55. 7. — (11) Omettendo uno l'eredità succedevano gli altri [S. P. 6. 16. 1]. Dalla S P. 6. 20. 19 parrebbe però che concorrendo figli e abbratici quelli avessero il vantaggio di un terzo della sostanza. — (12) S. P. 1. 2. 20; 1. 20. 9, 6. 9. 2, 7, 8; 6. 10. 2; 6 21. 13; 6. 57. 5, 7, 14. *Consobrini* eredi del consobrino in 6. 15. 1. — (13) S. P. 6. 18. 1. — (14) S. P. 6. 42. 3. Se non aveva figli e genitori [6. 42. 3]. Il *dominus* succedeva anche all'*ancilla* sposata a un libero [6. 57. 17]. — (15) S. P. 6. 61. 1, 2, 3, 4. 5. Non però il socio al socio se ben mi riesce d'interpretare la S. P. 6. 24. 8. Nè il *nutritor* all'*alunnus* [6. 57. 17]. — (16) S. P. 6. 61. 1. Per la succedibilità del fisco cfr. 6. 24. 12. — (17) S. P. 6. 30. 6; 6. 42. 1, 4; 6. 23. 13. 14. — (18) S. P. 6. 26. 6; 1. 2. 37; 3 28 31, 32; 6. 37. 15; 6. 42. 12, 6. 47. 2; 6. 49. 1-7, 14, 19; 6. 52. 6. — (19) Cf. Schupfer in *Mem. Acc. Lincei*. Cl. scienze sociali ser. IV. vol. III, p. 82 seg. e VI p. 313 seg.; Tamassia: *La falcidia nei più antichi documenti del medio evo*, Venezia, 1905, estr. dalle *Memorie del R. Istituto veneto*. — (20) S. P. 3. 28. 8; 6. 20. 20: *tres unciae* [3. 28. 6; 6. 21. 3] 6. 49. 1, 4, 6.

di fronte ai legatarii o fidecommissarii, ma era una riserva a favore degli eredi naturali, che, ove fosse stata violata, e nel testamento e nelle donazioni (1) e nelle doti (2) infirmava la validità dell'atto. Con una *querela de inofficioso testamento* (3) si poteva annullare, pare, il testamento stesso o con una *querela de falcidia* (4) si otteneva l'integrazione di quanto sarebbe a sè spettato legittimamente (5); al primo mezzo si ricorreva, sembra, quando si fosse avuta una preterizione; al secondo quando la *haeredatio* fosse stata al disotto del minimo legale. Negate ai collaterali salvo che ai fratelli nel caso che l'istituito fosse una persona indegna (6), codeste *actiones* erano ammesse generalmente a favore dei discendenti, figli (7) e nipoti *ex filio* (8), e degli ascendenti immediati (9); ma avevano luogo soltanto quando già per altra via a titolo di *premium emancipationis* (10) p. es. o di dote o di *sponsalia* (11) i legittimarii non avessero avuto tanto del patrimonio da uguagliare l'ammontare la falcidia (12) o non avessero avuto qualche altro beneficio (13). L'erede di colui che avrebbe potuto esercitarle (14), le poteva pure esperire purchè già non si fosse adita l'eredità o non si fossero pagati i legati senza ritenuta (15).

La preterizione del discendente o, come la *Summa* si esprime la sua *exhaeredatio* (16), non produceva però la nullità del testamento se vi fossero state in lui delle *culpae* tali da legittimarla tra cui fu noverata la ingratitudine, non l'allontanamento dalla casa o l'*in peregre profectio* (17): e anche la preterizione degli ascendenti (18) dovette avere una causa giusta nelle colpe di quelli p. es., riguardo alla madre, nella sua *turpis actio* (19), che va intesa in relazione col *turpe agere* della S. P. 1. 3. 30.

---

(1) S. P. 3. 29. 1, 4, 5, 6, 8, 9. Quindi le donazioni si affermavano con la riserva della falcidia ai legittimarii [3 29. 2, 7]. — (2) S. P. 3. 30. 1. La figlia avea l'opzione tra la dote e la *falcidia* [5. 18. 19]. — (3) S. P. 3. 28. 12; 6. 28. 1-2. Non vi era annullabilità se il preterito era premorto [3. 28. 34]. — (4) S. P. 6. 21. 12. — (5) S. P. 6. 49. 5, 6. Dal c. 3. 28. 33 parrebbe che l'erede stesso potesse escludere l'annullamento del testamento col *recipere in portionem* chi avesse avuto meno della *falcidia*: dopo ciò costui dovea tacere sotto pena di perdere il terzo di quel che gli competeva. — (6) S. P. 3. 28. 27. Cf. 1. 2. 32. — (7) S. P. 3. 28, 15, 21, 28; 6. 12. 1. — (8) S. P. 3. 28. 7. — (9) S. P. 3. 28. 18. — (10) S. P. 3. 28. 25. Quindi si toglieva l'*actio de inoff.* al *filius votis coniunctus* o ammogliato. — (11) S. P. 3. 28. 30. — (12) Ma era inattaccabile se fosse stata data la *quarta* [S. P. 3. 28. 8]. Se fosse valido il testamento in cui il figlio era istituito erede in porzione minore della falcidia con la clausola *ut hoc sibi in portione sufficiat* è dubbio perchè di fronte alla S. P. 3. 29. 3 sta la 3. 28. 35 ove potrebbe però mancar la negativa. — (13) Per es. S. P. 3. 28. 23. — (14) S. P. 3. 28. 5. — (15) S. P. 6. 49. 19. Dovea esser esercitata o entro l'anno [3. 28. 36] o entro il quinquennio [3. 28. 16]. — (16) S. P. 3. 28. 6, 15, 17, 20, 28, 29, 30, 2; 3. 21. 4; 6. 28. 3. — (17) S. P. 6. 25. 4. Poteva agire contro il testamento anche l'*arenarius* [3. 28. 11]. — (18) S. P. 3. 28. 18, 28; 3. 29. 4. — (19) S. P. 6. 28. 2. Cfr. il *turpe facere* di Roth. 190, 191.

Anche il *testamentum* della *Summa perusina* non era più lo schietto testamento romano (1); si ripete, è vero, che sol con esso poteva farsi una instituzione d'erede (2) o una *haeredatio* (3), ma d'altronde questa non era essenziale per la sua validità e non avea poi integralmente il contenuto e la portata della instituzione romana. Nel maggior numero dei casi non mirava che ad una migliore *ordinatio* del patrimonio tra gli eredi legittimi, e, dal momento che non creava l'erede, si risolveva in un complesso di *deliberationes* (4), di disposizioni particolari a vantaggio di persone care o di pie instituzioni. Anche la *Summa perusina* dà a vedere che il principale movente a testare era quello di *pauperibus relinquere* (5) o *propinquis dimittere* (6).

Prima condizione per la validità del testamento, che, come poteva provvedere a un *institutio haeredis*, così poteva provvedere ad una *substitutio* (7), era ch'esso rispondesse realmente alla volontà del *de cuius:* dovea quindi esser fatto, come scrive il summatore, arieggiando la formula, *propria voluntate dictante, non alio suadente seu dictante* (8), e se il *de cuius* vi avea proceduto *invitus*, il che nel linguaggio delle S. P. suona quanto "contro suo genio" o per esterna costrizione (9), era nullo (10). Naturalmente lo era anche quando, senza subire la *vis* altrui, il testatore fosse stato incapace a volere per il suo *furor* (11) o per altra infermità psichica o per età minore o per soggezione altrui.

Il testare fu quindi negato agli impuberi (12), ai pazzi (13), ma non

---

(1) S. P. 1. 2. 24, 28, 37; 1. 5, 12; 1. 6. 3; 2. 3. 15; 3. 8. 1; 3. 28. 1-4, 7-9, 11, 13-18, 20, 23, 25, 27, 34-37; 3. 31. 3; 3. 36. 26; 3. 38. 9, 12; 4. 1. 13; 4. 19. 6, 11; 4. 51. 7; 5. 10. 1; 5. 12. 19; 5. 16. 25; 5. 28. 2-4, 6-8; 5. 29. 1-3; 5. 47. 1; 5. 51. 1; 5. 62. 11, 12 ecc. Raramente ricorre invece il verbo *testari* [1. 2. 32; 3. 31. 8; 5. 12. 14; 5. 14. 15; 6. 21. 4, 6, 8, 13, 15-18; 6. 23. 2-6, 15; 6. 30. 6] che in qualche luogo è adoperato nel senso di portar testimonianza [1. 2. 40; 3. 28. 14]. Sinonimo di *testamentum* sono le sue voci *placitum* [3. 28. 1; 6. 46. 3] e *iudicium* [1. 5. 2]; di *testari* il verbo *deliberare* [1, 2, 3. 38. 72, 39; 6. 25, 7; 6. 37. 22; 6. 51. 36. Reg. sublac. Doc 16] o *predeliberare* [1. 5. 4] o *estraneare* [1. 7. 4; 5. 16. 25; 8. 36. 1, 28]. — (2) S. P. 6. 23. 11; 6. 35. 4; *haeredem instituere* [3. 4. 6. 24. 4, 7; 6. 26. 11, 12. 8. 6. 38. 4]: *heredem facere* [3. 23. 3, 17, 18, 20; 5. 12. 29; 6. 24. 3, 6; 6. 27. 1]; *scribere* [6. 27. 2. 10]; *dimittere* [1. 5. 12; 3. 28. 13; 7. 2. 6]. — (3) S. P. 6. 23. 10. — (4) Più spesso *deliberatio* indica la complessiva manifestazione d'ultima volontà. Cf. S. P. 6. 22. 8; 6. 23. 11, 32; 6. 42. 7; 6. 49. 6. — (5) S. P. 1. 2. 24, 28, 37. — (6) S. P. 5. 10. 1. — (7) Due forme sopratutto appariscono conosciute dalla S. P.; la pupillare [6. 26, 1, 4, 8, 10, 11; 3. 28. 26] in cui, se l'erede raggiungeva la maggiore età, il sostituto era senz'altro escluso [6. 26. 8] e la volgare [3. 28. 12; 2. 30. 21; 6. 24. 3; 6. 26. 1; 6. 33. 1; 6. 37. 23; 6. 28. 4]. Non era lecita la sostituzione al *filius legitime etatis* [6. 26. 5]. Poteva anche il testamento contenere una *exhaeredatio*, la quale doveva però *consignificare* in che l'*exhaeredatus* fosse *culpavilis* [3. 28. 30]. — (8) S. P. 6. 23. 19. — (9) S. P. 6. 34. 1. 6. 36. 6. — (10) S. P. 6. 42. 18. — (11) S. P. 6. 22. 2. — (12) Al disotto dei quattordici anni [6. 21. 4, 5, 18; 6. 22. 4; 6. 42. 14]. — (13) S. P. 6. 22. 2.

ai vecchi (1), o agli infermi (2) d'una malattia che non ledesse la psiche (3).

Potevano testare, almeno riguardo al peculio castrense o quasi castrense, i figli *in potestate patris* (4), non però le figlie: e anche ebbero la testamentifazione attiva i peregrini (5) mentre non ebbero invece facoltà di testamento, come vedemmo, gli eretici (6) e gli esiliati (7).

A questi fu in modo assoluto contesa anche la testamentifazione passiva (8): e in modo relativo fu negata ai figli incestuosi verso i loro genitori (9); a chi voleva estorcere a forza un testamento verso il *de cuius* (10); a chi non avesse vendicata la morte del parente ucciso dai servi (11) o gli avesse negata la sepoltura (12).

Perchè l'instituzione fosse valida occorreva, s'intende, che l'instituito potesse essere erede e la designazione dell'erede o comunque dei beneficati doveva esser fatta in modo chiaro e completo; nulla era la *deliberatio* se vi fosse stato errore sulla persona dell'istituito (13). Anche la quota di cui si disponeva dovea essere ben precisata: il testamento era invalido se fatto *de rebus incertis* (14) o su cose altrui (15).

Una presupposizione della volontà del defunto l'annullava poi altresì per la nascita di un postumo (16) quando pur fosse morto appena nato (17) se già era giunto a maturanza (18).

Ma non bastava che il testamento rispondesse al voler del *de cuius:* occorreva che fosse *legibus factum* (19), vale a dire ossequente alle leggi, non solo nel suo contenuto materiale che non dovea offendere nè il diritto (20) nè la morale (21), ma anche nella forma osservando a puntino le *solemnitates legitime* (22).

A questo proposito, se mal non mi appongo, l'autore dei sommarii perugini non è molto fedele ai tipi ammessi dalla legislazione giustinianea.

---

(1) S. P. 6. 22. 30. — (2) S. P. 6. 22. 3. — (3) Non fu intestabile il cieco nè l'eunuco [S. P. 6. 22. 8, 5]. — (4) S. P. 6. 22. 3. — (5) S. P. 6. 24. 7, 11 — (6) S. P. 1. 5. 12; 1. 6. 3. — (7) S. P. 6. 24. 5. — (8) S. P. 1. 7. 4; 1. 8. 1. — (9) S. P. 6. 56. — (10) S. P. 6. 34. 2; 6. 35. 6. — (11) S. P. 6. 35. 3, 9, 10. — (12) S. P. 6. 35. 5. — (13) S. P. 6. 24. 4. 6. 25. 14; o se mancava la designazione dell'erede [6. 23. 11, 30]. — (14) S. P. 6. 24, 13. Non si confonda l'*incertum* con l'*indivisum* [6. 22. 1. 6. 42, 15]. — (15) S. P. 6. 25. 4. Poteva esser instituito o sostituito erede anche il servo [6. 27. 2, 5, 6] e da ciò seguiva la liberazione di questo: ma era proibita codesta instituzione o sostituzione se il servo fosse stato dato in pegnò ad altri [6. 27. 6]. Era lecita una istituzione *sub conditione* [S. P. 6. 25. 1-3, 7-8; 6. 27. 64. Illecito era il disporre a favor della moglie sotto condizione di non riprender marito o di non *migrare ad secundas nuptias* [6. 40. 2. 3]: la condizione era considerata come non posta. — (16) S. P. 6. 12. 2; 6. 20. 17. 10. 3; 6. 29. 14. — (17) S. P. 6. 29. 2. — (18) S. P. 6. 29. 2. — (19) S. P. 1. 18. 8; 6. 23. 12, 13. — (20) S. P. 6. 23. 12, 13; 6. 42. 29. — (21) S. P. 6. 21. 11. — (22) S. P. 6. 42. 23.

Egli conosce e descrive come solita una forma di testamento, che, svoltasi dal noncupativo, presentava in confronto ad esse dei caratteri differenziali assai notevoli di cui il più spiccato è forse questo che le dichiarazioni d'ultima volontà doveano essere redatte in iscritto da un *publicus scriba* (1) o *tabellio* (2): la carta così redatta era poi munita delle sottoscrizioni (3) e dei sigilli dei testimonii (4) che regolarmente doveano essere sette (5) ad otto (6) in città e cinque in campagna. Solo in caso di epidemia e di *mortalitas* (7) era concesso di usare di un numero inferiore al legale (8). I testi poteano essere tratti da ogni condizione sociale, purchè fossero liberi (9): e doveano esser consci del contenuto del testamento potendo esser chiamati ad attestarlo un giuramento (10) in giudizio quando occorresse supplire o rettificare la dichiarazione dello scriba. Non è ben chiaro se fosse necessario che tutti gli atti or ricordati avvenissero *uno contextu* (11); e forse non lo era: ciò che più importa notare è del resto che mentre il testamento nuncupativo romano era sempre un testamento privato la nuova forma, per l'intervento del notaio, già aveva assunto un carattere pubblico. Privatamente si poteva provvedere alle dichiarazioni delle proprie ultime volontà con testamento olografo.

Delle altre forme speciali di testamento parrebbe che continuasse ad essere in uso il testamento militare (12) libero da ogni formalità; ma, caduti di già alcuni dei privilegi ad esso concessi, si era avvicinato al tipo normale. Così, per quanto alcuni capitoli della S. P. escludano a suo riguardo la *querela de inofficioso testamento* (13), anche ad esso fu esteso l'obbligo di riservare agli eredi la falcidia (14). Seguire le *consuetudo militaris testandi* era poi concesso solo ai *milites* che erano *in expeditione* o in attività di servizio.

La S. P. parla ancora di un *codicillum* che, a differenza dal testamento, non poteva contenere istituzione (15) o sostituzione d'erede (16) e che,

---

(1) S. P. 6. 23. 4. In S. P. 6. 23. 23 si parla di *scriba* dove il testo riassunto accennava semplicemente al *testamentum conscribere;* che lo *scriba* dovesse esser *publicus* risulta dalla S. P. 6. 22. 8. — (2) S. P. 6. 23. 8. — (3) S. P. 6. 23. 32. — (4) S. P. 6. 23. 20, 32. — (5) S. P. 6. 11. 2; 6. 23. 15, 21, 25, 26, 32. — (6) S. P. 6. 22. 8; 6. 23, 11, 21. In questi due ultimi capitoli l'otto è sostituito al sette delle costituzioni originali: l'aggiunta dell'ottavo testimonio si aveva quando il testatore fosse illetterato. — (7) S. P. 6. 23. 8. — (8) S. P. 6. 23. 8, 9; 6. 32. 2: a meno che non vi fosse un rescritto imperiale che lo concedesse in via di privilegio. — (9) S. P. 6. 23. 1, 20. — (10) S. P. 6. 23. 32. — (11) La S. P. 6. 23. 32 dice però che i testimoni erano chiamati a sottoscrivere *post expletum testamentum.* — (12) S. P. 6. 21. — (13) S. P. 3. 28. 9, 24. Il cap. 3. 29-37 aggiunge però che *non dicitur de inofficioso testamento si non abent filios.* — (14) Contro S. P. 6. 49. 7. — (15) S. P. 6. 35. 4. — (16) S. P. 6. 37. 6. La S. P. 6. 36. 7 parrebbe dir l'opposto, ma forse cadde la negativa.

supponendo un testamento (1), avea a scopo il modificarlo e completarlo (2), ma non poteva supplirlo (3) benchè la clausola codicillare giovasse tuttavia a reggere in piedi un testamento invalido (4). D' altronde è dubbio che realmente l'autore dei sommarii ne raffigurasse per bene la struttura perchè intendeva il codicillo come un *parvum scriptum* (5) redatto e roborato con l'intervento di cinque testimoni (6).

Il testamento continuò a mantenere la caratteristica romana della revocabilità: appunto per omaggio a quel principio furono nulle le clausole penali ad esso aggiunte (7). E doveva poter esser revocato anche se scritto a favore dell' imperatore (8). La revocazione dovea però esser fatta con certe forme almeno davanti a tre testimoni (9). Dati più testamenti fra loro contrarii il più recente annullava il più vecchio (10): salvo che non fosse possibile l'accordarli fra loro traendo il più recente al più vecchio (11).

Del resto convien notare che, accanto al testamento la Summa perusina, pur ripetendo qua e là i divieti romani (12), parrebbe aver anche conosciuta una successione convenzionale ammettendo patti *de substantia eius qui prius moreretur* (13) tra madre e figlio (14), tra fratelli (15) e forse tra estranei (16).

Come distinse fra legatario ed erede così la S. P. fece, pare, distinzione tra legatarii e fidecommissarii, tra *legata* (17) e *fidecommissa* (18): ma è difficile il determinare le differenze tra questi. Sembrano entrambi concepiti come delle *iussiones* a pio scopo (19): e solo potrebbe qua e là sospettarsi che il *legatarius* fosse veramente il beneficato (20) e il *fideicommissarius* invece un *executor supremae voluntatis* (21). Però la costruzione non è sicura.

Naturalmente legati e fidecommessi, istituiti per testamento, per codicillo, per noncupazione (22), erano esigibili solo alla morte del *de cuius* (23)

---

(1) S. P. 6. 36. 4, 5. — (2) S. P. 6. 36. 1, 2, 7, 8. — (3) S. P. 6. 36. 3. — (4) S. P. 6. 36. 8; 7. 2. 11. — (5) S. P. 6. 42. 22. — (6) S. P. 6. 23. 21; 6. 36. 8. Il più recente codicillo annullava di regola il precedente [6. 36. 3]. — (7) S. P. 6. 41. 1. — (8) S. P. 6. 22. 6, 7. — (9) S. P. 6. 23. 27, 30. — (10) S. P. 6. 23. 21. — (11) S. P. 6. 37. 22. — (12) S. P. 2. 3. 15. — (13) S. P. 2. 3. 1. — (14) S. P. 2. 4. 6. — (15) S. P. 2. 3. 19. — (16) S. P. 2. 3. 31. Vietata era la rinuncia all'eredità futura [6. 31. 3]. Contro 6. 57. 8 dove si ammette un *repudium successionis paterne patre vivente*. — (17) S. P. 4. 1. 13; 4. 2. 1; 4. 11, 1; 6. 37. 13, 14, 17-19; 4. 31. 5; 6. 42, 25, 29; 4. 5. 7; 3. 17. 1; 6. 52. 1; 6. 37. 21 [legati d' annualità]. — (18) S. P. 3. 17. 1 [si chiedono *ubi facultas est*]; 4. 5. 7; 6. 42. 25; 6. 42. 29 [seguono le sorti del testamento; 6. 31. 5 *[debitum ex fidecommisso]*; 6. 42. 30. — (19) S. P. 6. 42. 14. — (20) S. P. 6. 36. 1; 6. 37. 5, 6; 6. 37. 20, 25; 6. 38. 1; 6. 42. 61. 24, 32; 6. 43. 2, 2; 6. 49. 4; 6. 49. 1. 50. 15; 6. 52. 1, 3; 7. 17. 2; è contrapposto allo *haeres*. In Goetz. *Corp. gloss.* V, 507 il *legatarius* è reso con *dispensator, distributor*. — (21) S. P. 6. 37. 25. Cfr. *distribuere* [S. P. 1. 5. 3]. — (22) S. P. 6. 42. 22. — (23) S. P. 6. 37, 14, 19; 6. 42. 8. Con riduzione della falcidia. Legati non si ammettevano ove non si avesse erede [6. 47. 3].

se pure, essendo condizionali, la loro esigibilità non dipendeva anche dall'avverarsi delle condizioni (1). Erano validi i legati di cose altrui o di cose date in pegno intendendosi che l' erede dovesse al caso comperar quelle (2) e riscattar queste (3): non era ammessa invece per riguardo ai legatarii la sostituzione (4).

Il pagamento di legato era un dovere dell' erede o del sostituto o dei loro aventi causa (5) che avessero preso legalmente possesso dell'eredità (6), anche se questa era soggetta ad una condizione (7). Perdutosi il testamento l'ammontare del legato si determinava con giuramento deferito dal legatario all'erede (8).

Dopo la interpellazione l'erede era tenuto agli interessi moratorii (9).

La accettazione della eredità come quella dei legati (10) era facoltativa, non coatta (11): onde la persistenza delle necessità di un' *aditio haereditatis* (12) che determinasse la persona dell' erede e lo abilitasse ad agire contro gli *iniusti detentatores* (13) e a trasmettere i proprii diritti ai *posteri* (14). Con un prestito fatto alla procedura romana per la *bonorum possessio*, che ormai era del tutto confusa con l'eredità (15), parrebbe che si fosse intensificata in una *intromissio ope iudicis* (16) la quale era spesso subordinata ad una *cautio adimplendi legem* (17). La adizione, che nel caso di istituzione condizionale (18) era subordinata all'adempimento della condizione (19) poteva avvenire, contro il termine legale (20) da parte dell'istituito stesso se aveva superato i dodici anni (21) o altrimenti dal padre pel figlio (22) e dal tutore pel pupillo (23): la mancata adizione di uno dei coeredi non nuoceva agli altri (24).

Correlativa alla necessità dell'*aditio* per il trasferimento della eredità in capo all'erede instituito fu la facoltà di rinunciare all' eredità con un *repudium* che per lo più era motivato dal desiderio di sottrarsi per tal modo

---

(1) S. P. 6. 37. 6, 6. 46. 1-6. — (2) S. P. 6. 37. 1; 6. 53. 3. — (3) S. P. 6. 37. 3; 6. 42. 6. — (4) S. P. 6. 37. 6. — (5) S. P. 6. 42. 2, 5; 6. 48. 2. — (6) S. P. 6. 39-1. 3; 6. 42. 23; 6. 37. 10, 21; 6. 43. 2; 6. 47. 2; 6. 42. 21; 4. 2. 1; 4. 11. 1; 4. 16. 7; 7. 72. 1. Se l'erede rinunciava non vi era naturalmente tenuto [6. 42. 27]: la negligenza dell' erede nell' accettazione invece non doveva nuocere al legatario. — (7) S. P. 6. 25. 8. — (8) S. P. 6. 42. 31; 4. 1. 13. — (9) S. P. 6. 47. 1, 2. — (10) S. P. 6. 47. 36. — (11) S. P. 6. 30. 13, 16, 21. — (12) S. P. 6. 30. 8. — (13) S. P. 6. 30. 4. — (14) S. P. 6. 30. 7. — (15) S. P. 1. 18. 2. — (16) S. P. 8. 3. 1. — (17) S. P. 8. 3. 1. — (18) S. P. 6. 25. 3. — (19) S. P. 6. 25. 1, 2, 7. — (20) S. P. 6. 30. 3. Per la *facultas deliberandi* op. 6. 37. 11; 6. 42. 16. Dalla S. P. 6. 54. 1 parrebbe che il termine fosse di cento giorni pei *propinqui*. Pei figli non v' era alcun termine [6. 9. 5; 6. 30. 9; 6. 9. 1, 4, 7. 8] se non emancipati [6. 9. 5]. Per questi il termine era d' un anno. — (21) S. P. 6. 17. 2. — (22) S. P. 6. 30, 4, 18. — (23) S. P. 6. 30. 12, 18; 6. 9. 7. — (24) S. P. 6. 10. 1.

alle passività esorbitanti della *facultas* a lui deferita (1). Parrebbe per verità da qualche capitolo della S. P. che l'erede rispondesse di solito solo *intra vires hereditatis* (2): ma non per ciò l'istituto cadde. La rinuncia o l'*abstentio a successione* (3) impediva ogni ulteriore *aditio* (4) e ogni atto dispositivo sull'eredità (5). Che poi dovesse essere scritta non risulta (6): bastava una dichiarazione di non voler adire (7).

L'azione con cui si facevano valere i proprii diritti successorii era l'*hereditatis petitio* che sostanzialmente non differiva gran che dalla *rei vindicatio*. Oggetto di essa era l'ottenimento dell'*hereditas cum fructibus* (8): imprescrittibile, pare, di sua natura (9) poteva muoversi contro chiunque detenesse l'eredità salvo a questo un diritto di retenzione per le spese fatte (10). Il foro competente era in codeste liti quello nelle cui giurisdizioni si trovavano i beni in questione (11).

VII.

I diritti reali

Dei varii diritti reali cercheremmo indarno una definizione nella S. P.: ma possiamo ben credere che le traduzioni si mantenessero fedeli al dritto romano.

Dei modi d'acquisto originarii delle proprietà la S. P. contempla specialmente l'usucapione della quale distingue due forme (12); l'una che basata sull'esistenza vera e ipotetica d'un titolo (13) si compieva, secondo che le parti erano o no presenti in una stessa provincia, in un decennio o in

---

(1) Come l'erede succedeva nell'attivo [S. P. 31. 1. 2; 8. 30. 1. etc.] così succedeva nei debiti del *de cuius*, [6. 30. 10; 6. 31. 1-2; 6. 24. 6; 4. 2, 1. 9; 4. 10. 14; 4. 11. 1; 4. 18. 1; 4. 19. 3; 4. 26. 2, 4, 8; 4. 35. 8; 6. 42. 27; 7. 30. 3; 7. 72. 1; 8. 30, 1, 3; 8. 37. 8, 13, 15; 8. 40. 6; 8. 44. 24, 30]. — (2) S. P. 4. 26. 2. Il figlio pagava i debiti paterni solo in quanto avesse presso di se dei beni del padre [6. 31. 1, 2], i debiti gravavano sull'erede *pro portione hereditatis* [6. 49. 2; 4. 17. 1]; le usure non si potevano chiedere per *mora* se non era *pulsatus* l' erede. — (3) S. P. 7. 2. 3. I verbi solitamente usati per indicare il rifiuto dell' eredità furono *facultatem repudiare* [1. 18. 2; 2. 11. 7; 2. 38. 2; 2. 39. 1] o *substantiam renuntiare* [6. 30. 11; 6. 42. 27]. — (4) S. P. 3. 31. 9. — (5) S. P. 6. 30. 11. — (6) Di *scriptis repudiare* si parla però in S. P. 3. 31. 9. — (7) Il *repudium* era irrevocabile [S. P. 6. 19. 2]; nè poteva annullarsi se non perchè fatto in frode [6. 19. 2; 6. 31. 4; 6. 42. 19] o compiuto dal minore sine tutore [6. 31. 5]. — (8) S. P. 3. 31. 2. *Receptio possessionis* dopo la prova del titolo a succedere [8. 2. 1]. — (9) S. P. 3. 31. 7; 6. 9. 4; 6. 30. 9. — (10) S. P. 3. 31. 6. Muovendosi contro l'erede prima questo doveva essere immesso nel possesso dell' eredità [6. 33. 2, 3]. — (11) S. P. 3. 17. 1. — (12) *Annositas* [cfr. S. P. 4. 52. 1] e *prescriptio*. — (13) S. P. 3. 32. 23; 7. 26. 1, 2, 9; 7. 33. 4, 5; 7. 29. 4; 7. 32. 6; 4. 1. 2. *pro emptore, pro donato, pro herede, pro dote, post transactionem*. Cfr. 7. 32. 11.

un ventennio per gli immobili (1) o in un triennio per i mobili (2) e l'altra che, prescindendo dall'esistenza del titolo si maturava in trenta o quarant'anni (3) di *iusta* (4) o *recte possessio* (5) vale a dire di un possesso non infetto da *pervasio* o *violentia* (6) o clandestinità e diuturnamente pacifico (7). Usucapire non si poteva a danno di minori (8), d' assenti (9), di militi (10), di cattivi (11), di socii (12). La *annositas* (13) costituiva un munimento pel possessore (14) e produceva una *exclusio* del proprietario negligente dando fondamento ad una *oppositio* legittima contro le sue tardive rivendicazioni (15).

Accanto all'usucapione la S. P. contempla l'accessione nella forma della alluvione (16) e in quelle della *inaedificatio* o della *plantatio* in suolo altrui pel caso in cui un *extraneus* all'insaputa del *dominus terre* si fosse collocato nei suoi terreni e v' avesse eretto edifici e fatte piantagioni (17). Del primo istituto si occupa per determinare che sui nuovi incrementi del suolo dovessero gravare i censi imposti al fondo principale come nel caso di bonifica (18); dal secondo per salvaguardare i diritti del proprietario in confronto a quelli dell'inquilino che vi si era onappesto *in suo domino* (19).

Dei modi di acquisto derivativo non conta il parlare a lungo poichè poco di nuovo v'è a notare (20).

Anche in ordine alle limitazioni della proprietà (21) la S. P. si attenne in generale alle norme romane: e di esse tocca d'altronde fugacemente per affermare nell'*urbs* l'obbligo di demolire e ricostruire (22) le case senza ledere il *publicus aspectus* (23); per vincolare alle case urbane le colonne,

---

(1) S. P. 7. 33. 1, 11, 12; 7. 35. 7; 7. 39. 8; 6. 33. 3. — (2) S. P. 7. 28. 1; 7. 31. 1. — (3) S. P. 7. 39. 1-2. — (4) S. P. 3. 6. 1. — (5) Per il significato di *recte* e *iuste possidere* cfr. 8. 4. 1; 8. 6. 1; 8. 19. 2; 8. 27. 18; 8. 44. 22. Forse era necessaria la *bona fides* [7. 33. 6, 7, 9; 7. 35. 7]. — (6) La voce *occupare* è usata spesso nel senso di staggire da parte del fisco [S. P. 3. 31. 12; 8. 3. 5, 7; 8. 5. 1]. — (7) *Diuturna possessio* [S. P. 7. 33. 4] senza usurpazione [7. 33. 2, 9, 10; 7. 32. 10] o *pulsatio* [7. 32. 5]. — (8) S. P. 7. 35. 3; 2. 21. 5.— (9) S. P. 7. 35. 1, 2. — (10) S. P. 7. 35. 8. — (11) S. P. 3. 32. 23. — (12) S. P. 7. 29. 1-3; 7. 34. 3. — (13) S. P. 5. 73, 1; 5. 74. 2; 6. 2. 8; 6. 9. 7; 6. 30. 8; 7. 26. 7; 7. 27. 1. La stessa locuzione si trova nel napoletano come ben notò il Patetta. — (14) S. P. 4. 52. 1; 6. 30. 8. — (15) S. P. 6. 9. 3. — (16) S. P. 7. 41. 1-2. — (17) S. P. 3. 32. 2, 11. — (18) S. P. 7. 41. 1-2. — (19) Si applicava qui la massima *inaedificatio solo coedit.* — (20) Il cessionario doveva essere *introductus in possessionem* dal cedente: e l'*introductio in possessionem* era legale solo coll'*auctoritas domini* [7. 32. 2, 4; 7. 53. 3; 7. 32. 6; 7. 73. 7; 7. 65. 6] chè, altrimenti si mutava in un'*invasio.* — (21) *Dominium* [S. P. 3. 32. 1], *proprietas* [4. 65. 25; 8. 12. 4], *possibilitas* [2. 3. 20; 3. 32. 27; 7. 35. 2; 8. 11. 11] erano considerati come sinonimi per indicare *quod competebat alicui* [5. 12. 2; 8. 25. 2; 8. 29. 2; 8. 38. 2, 3. Per indicare il *condominium* si usò spesso la voce *commune* [3. 37. 5] e *coheres* fu sinonimo di *condominus* [4. 52. 2; 4. 38. 14]. — (22) S. P. 8. 10. 8. — (23) S. P. 8. 10. 2. 3.

i marmi e gli *ornatus* (1); per far osservare la voluta distanza dagli *horrea* (2) e dalle mura della città (3); per mantenere una zona intermedia di confine tra i varii fondi (4); per concedere al proprietario il diritto di estirpare l'albero del vicino che ledesse le fondamenta del suo edificio (5); per accordar al primo occupante il diritto di edificare sulle *muralia deserta* (6). Dalla S. P. 8. 11. 17 parrebbe potersi anche trarre che lo stato avesse un diritto d'espropriazione forzata dietro compenso al privato.

Il principio che il condominio non dovesse essere mantenuto a forza si ripete poi nella S. P. 3. 33. 17. Le costruzioni fatte sul suolo comune s'intendevano comuni salvo naturalmente al socio costruttore il diritto di farsi rifondere le spese dall' altro (7): trattandosi di riparazione di casa se il rifacimento delle spese non avesse avuto luogo entro il quadrimestre il condomino riparatore ne acquistava la proprietà (8).

Negli *iura in re aliena* parrebbe che si distinguessero ancora le servitù personali e le prediali.

L'usufrutto, che poteva essere costituito per convenzione e per testamento (9), era assolutamente personale e si spegneva con la vita dell'usufruttuario (10) che naturalmente non poteva appropriarsi per usucapione la cosa posseduta (11): a lui incombeva l'obbligo di riparare le case godute (12), ma aveva d'altro canto il diritto di farsi rifondere le spese che rappresentavano un incremento del loro valore (13). E come non poteva alienare i beni soggetti ad usufrutto, così non poteva neppur locarli quando, come rispetto ai servi, la locazione o l'*in obse quium alterius dare* rappresentava un rischio troppo grave per l'integrità degli oggetti stessi (14): era tenuto a dar di ciò cauzione (15).

Distinta dall' usufrutto era l'*habitatio* che come comprendeva un diritto di *manere* nella casa lasciata in uso, così comprendeva quello di locarla (16): anche lo *ius habitandi* cessava colla morte dell'utente (17).

Delle servitù prediali la S. P. ricorda le servitù *luminis immittendi* (18), *ne luminibus officiatur* (19), *oneris ferendi* e *altius non tollendi* (20) tra

---

(1) S. P. 8. 10. 6, 7. — (2) S. P. 8. 10. 11. — (3) S. P. 8. 10. 9. — (4) S. P. 3. 39. 5. — (5) S. P. 8. 1. 1. — (6) S. P. 8. 10. 10. Evidente qui *muralia* corrisponde ai *casalini* dei documenti. — (7) S. P. 3. 32. 16. — (8) S. P. 8. 10. 4. Contro 8. 10. 5: ma l' antinomia si esplica probabilmente perchè in questo caso si trattava di spese voluttuarie e non necessarie. — (9) S. P. 3. 33. 1, 5, 13. Per lo più con un lascito di usufrutto il marito provvedeva alle sorti della propria vedova [3. 33. 6, 10, 12]. In S. P. 1. 2. 4 l'usufrutto è detto *solacium*. Si vedano le locuzioni *usufructuarius constitui* [S. P. 3. 33. 3, 4] e *usufructium relinquere* [3. 33. 1, 5, 10] o *facere* [3. 33. 12]. — (10) S. P. 3. 33. 3, 14. — (11) S. P. 3. 33. 8. — (12) S. P. 3. 33. 7. — (13) S. P. 3. 33. 7. — (14) S. P. 3. 33. 9. — (15) S. P. 3. 33. 4 *[fideiussio de non minuendo]*. — (16) S. P. 3. 32. 14. — (17) S. P. 3. 33. 11. — (18) S. P. 3. 34. 8. — (19) S. P. 3. 34. 1. — (20) S. P. 3. 34. 5, 8, 9.

le urbane e quelle di passaggio (1), d'acquedotto (2) e di presa d'acqua (3) e di non toglier il vento all'aia (4) tra le rustiche. Era generalmente ammesso che le servitù potessero acquisirsi anche per prescrizione decennale o ventennale (5).

Le disposizioni più interessanti per noi sono del resto quelle che si riferiscono alla tutela delle proprietà e del possesso: importanti modificazioni s'erano avverate a questo riguardo tanto che gli *interdicta* non erano assolutamente più compresi dall'autore della S. P. (6).

Per riguardo alla proprietà egli non conosceva che la rivendica (7) il cui effetto era un *recipere* (8): prescrittibile solo in un trentennio (9) essa poteva muoversi contro ognuno che detenesse ingiustamente (10) la cosa altrui per ottenere colla restituzione della *iniusta possibilitas* quella dei frutti (11). Il possessore di mala fede non aveva diritto a compenso per migliorie o spese (12). Naturalmente la restituzione era subordinata alla prova del proprio diritto acquistato originariamente con la prescrizione o con l'occupazione o con l'accessione oppure derivativamente (13) per qualche titolo traslativo di dominio: a dimostrare l'esistenza di questo in mancanza di scritto (14) si ammettevano anche le testimonianze (15).

Prima di decidere in petitorio si discuteva il possessorio (16): e anche il proprietario che avesse spogliato il possessore doveva anzi tutto integrar questo nel possesso. La S. P. 4. 65. 25. 26 dice chiaramente "*prius redde et sic proponis de proprietate*", rivelando meglio d'ogni altra fonte quanto antiche sieno le origini della *actio spolii.*

Azione possessoria per eccellenza fu l' *actio de momento* (17) con cui si costringeva l'ingiusto possessore *ad restituendam possessionem* (18): dovea muoversi entro l'anno dalla *expulsio* (19) o dalla *occupatio* violenta (20) o

---

(1) S. P. 3. 34. 11. — (2) S. P. 3. 34. 2, 3, 7, 12. — (3) S. P. 3. 34. 6, 10. — (4) S. P. 3. 34. 13. — (5) S. P. 3. 34. 1, 13, 14. — (6) S. P. 8. 1. 1-4. — (7) *Actio in rem* [S. P. 3. 34. 2].— (8) S. P. 3. 32. 5, 9. — (9) S. P. 8. 4. 11; 3. 39. 6. — (10) S. P. 3. 32. 5 *[iniuste rem tenere]*; 3. 32. 9 *[tenere]*; 3. 32. 4 *[mala fide tenere]*.—(11) Coi *fruges retro tempore* [S. P. 3. 32. 5, 28; 8. 4. 4; 4. 32. 12; 4. 51. 7; 3. 32. 1, 17, 21]. Quindi il servo e le sue *operae* o meglio la mercede delle sue opere [3. 32. 1.] e il fondo con le *pensiones* [3. 32. 5]. — (12) S. P. 3. 32. 5.— (13) S. P. 4. 19. 15, 16; 4. 21. 8. — (14) S. P. 3. 32. 19. Il possesso della *carta* di per sè non diceva nulla [4. 19. 21]: l'esibitore dovea mostrare che egli era appunto colui che avea acquistato il diritto in forza di essa o un suo avente causa. — (15) S. P. 3. 32. 10. Indici di proprietà erano anche i *tituli* [2. 15. 1-2]. — (16) S. P. 8. 6. 1. — (17) Ben distinta dall'*actio de proprietate* [S. P. 8. 6. 1; 8. 35. 5]. Pel significato della voce *momentum* cfr. il *momentum reddi* della S. P. 8. 5. 1. Implicava la restituzione della cosa e il rifacimento del danno attestato con giuramento [8. 4, 9]. — (18) S. P. 3. 31. 11: cfr. 8. 4. 8; 8. 5. 2. — (19) S. P. 8. 4. 2. — (20) S. P. 8. 4. 3.

dalla *pervasio* (1) giacchè non pare che per l'*actio de momento* fosse necessario uno spoglio violento (2).

La violazione dell'altrui proprietà o dell'altrui possesso era anche tutelata con disposizioni penali collegate all'ultimo stadio del diritto romano che obbligava il violento occupatore dell'altrui proprietà a render la cosa e un *tantundem* (3) e al proprietario che volesse farsi ragione da se stesso con una violenta espulsione dell' invasore comminava la perenzione del proprio diritto di agire (4).

Che accanto alla *actio in rem* fossero poi conosciute distintamente due azioni *communi dividundo* e *familiae herciscundae* non pare: bensì l' *actio finium regundorum* parrebbe accennata nella S. P. 3. 38. 39 che farebbe credere la segnatura dei confini fosse fatta con l' intervento di un *agrimensor*.

VIII.

Le obbligazioni.

Più largo riguardo ebbe nella S. P. la materia delle obbligazioni: e anche qui sono evidenti le traccie delle concezioni e delle pratiche volgari. Il compilatore non penetrava più o credeva superflue le distinzioni della scienza giuridica romana; nè ciò avvenne soltanto per quelle che erano suffragate sopratutto da ragioni storiche. ma anche per quelle che. non legate a cause contingenti, paiono sgorgare dalla indole stessa di codesti rapporti. Così non solo nell'opera sua non v'è un'eco neppur lontana dell'antico divario fra *pacta* e *contractus* e fra *pacta nuda* e *pacta vestita* poichè già forse dinanzi alla sua mente vi era un tipo generico di contratto: ma neppur vi si distingue tra contratto di stretto diritto e di buona fede e tra obbligazioni civili e naturali. La buona fede dominava ormai tutta la materia contrattuale ed era principio generale che ogni promessa dovesse essere adempiuta (5): d'altro canto poi la *repetitio indebiti* non era più consentita se non quando un debito inesistente era stato pagato per ignoranza o per errore o per dolo (6) credendo p. es. tuttora acceso un debito estinto o di aver una veste giuridica, p. es. quella di erede importante con sè debiti che non aveano ragione d' essere nell'individuo indipendentemente dalla successione (7) o adempita una condizione che invece non lo era.

---

(1) S. P. 8. 4. 9. Per l'uso di *pervadere* cfr. S. P. 8. 3. 6, 9. — (2) S. P. 8. 4. 8. — (3) S. P. 8. 4. 4. — (4) S. P. 8. 4. 7, 10. — (5) S. P. 2. 3. 13; 4. 7. 7; 4. 18. 3 *[de quacumque re homo spondit tenetur]*. — (6) S. P. 4. 3. 1; 4 6, 8; 4. 11. 4. 6; 8. 40. 15. — (7) S. P. 4. 3. 5.

Naturalmente una valida obbligazione (1) non sorgeva se, esistendo nei soggetti la capacità a contrarre, non vi fossero state anche nella prestazione che dovea formarne l'oggetto i requisiti della possibilità, della liceità (2), della determinabilità (3). Illecita era la compra delle liti (4) e la *cessio in potentiorem* (5) o al fisco allo scopo di fatigare il proprio avversario (6): in qualche modo era altresì riguardata come frodolenta la simulazione volendosi rigorosamente applicata la regola che *id valet quod gestum est* (7). La rescissione per lesione enorme era però ancora limitata alla vendita.

In ogni contratto era sempre insita la clausola di tacita risoluzione se l'altra parte avesse mancato alla sua promessa (8). Anzi se, adempiuta la prestazione da una delle parti, l' altra agisse in modo da far pericolare la controprestazione si accordava alla prima il diritto di esigerla *ante tempus* o prima del termine (9).

V'era anche tendenza a limitare la responsabilità individuale al fatto (10) proprio (11): e ciò si avverava pur nei rapporti fra padrone e servo chè il padrone già non rispondeva se non in quanto il servo avesse agito per ordine suo (12). Omai di fronte al principio *per extraneam personam adquiri non posse* che escludeva il contratto a favore di terzi vi era quello *per extraneam personam obligari non posse:* l'una e l'altra possibilità non nasceva se non quando vi fosse di mezzo una *procuratio* pel libero (13) o una *in actionem constitutio* pel servo (14).

Il fondamento della obbligatorietà del contratto era posto nella *voluntas* dei contraenti (15): e sul requisito del consenso la S. P. ripetutamente insiste. Il consenso dovea essere libero e il negozio giuridico compiuto dall' *invitus* (16) non avea consistenza. Or, come una vera volontà non s'ha laddove si agisce sotto la pressione del terrore o del raggiro (17)

---

(1) Per le obbligazioni condizionali cfr. S. P. 4. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 9 ove indipendentemente dalle fonti si afferma il principio delle repetibilità del *datum sub conditione* ove l'adempimento di questa non fosse stato reso impossibile da un caso fortuito [4. 6. 10].— (2) S. P. 8. 37. 5. — (3) Per le obbligazioni alternative cfr. S. P. 4. 5. 10. — (4) S. P. 8. 36. — (5) S. P. 2. 13. 2. La cessione dei crediti genericamente era ammessa [4. 10. 6] e la *traditio cartulae* era una delegazione di credito [4. 39. 7]. — (6) S. P. 2. 17. 1-2. — (7) S. P. 4. 22. 1, 3-5; 4. 38. 3. — (8) S. P. 2. 6. 3. — (9) S. P. 4. 9. 1. — (10) Atto lecito: [S. P. 3. 35. 1-3; 5. 41. 1-3]; voluto e non voluto, ma provocato o non saputo sfuggire con la propria negligenza. Giova qui avvertire che nella S. P. la *negligentia*, ben distinta dall' *ignorantia* [5. 38. 5] e distinta anche del *dolus* [5. 43. 4] o dalla *fraus* [5. 43. 9], veniva spesso a contenere in sè un qualche elemento di frode accanto a quello della *culpa* [4. 6. 10; 5. 14. 11; 5. 37. 12; 5. 37. 26; 5. 38. 1; 5. 44. 5; 5. 51. 7 *negligere et fraudare*]. — (11) S. P. 4. 10. 5 *[debitum contrai ex voluntate, non aliter]*. Però cfr. 3. 41. 1-4; 5. 42. 2. — (12) S. P. 4. 25. 2, 5, 6.— (13) S. P. 4. 27. 1, 2. — (14) S. P. 4. 25. 1, 3, 4. — (15) *Debitus ex voluntate contraitur* [S. P. 4. 10. 5]. — (16) S. P. 4. 39. 3 etc. — (17) *Circumventio* [S. P. 2, 3. 3].

o dell' ignoranza (1), così dal vizio del consenso per violenza (2), per dolo (3), errore (4) od ignoranza (5) deriva la nullità dell' atto: non solo le convenzioni viziate non davano valide azione al creditore, ma il debitore avea anche azione per ripetere l'indebito (6). Ma non sempre per la validità dell' atto era del resto necessaria una espressa dichiarazione del proprio assenso: questo poteva risultare anche dal fatto stesso, onde pur il silenzio poteva obbligare quando si fosse taciuto là dove, conoscendo l'atto compiuto, nell' ipotesi di un dissenso la parte avrebbe dovuto reagire (7).

Per quanto poi concerne il vincolo contrattuale in sè è notevole che la S. P. non faceva dipendere il suo nascimento da un eccessivo formalismo: e cautela più che elemento essenziale del negozio giuridico fu anche la scrittura (8). E nondimeno la *carta* era di prammatica e la stessa *stipulatio* romana, come ben vide il Patetta (9), diventò una *scriptura:* il documento cui si appoggiava aveva finito con l'assorbirla in sè e da contratto verbale si mutava in letterale. Confrontando il sommario della c. 16. 4. 47 parrebbe che la *stipulatio* e la *cautio* fossero una medesima cosa, ma forse la *stipulatio* non fu che il genere di cui la *cautio* o il *chirographum* (10) fu la specie. Se una stessa cosa era stata ceduta a due e cioè oralmente all'uno e per scrittura all'altro, ove non fosse intervenuto l'elemento della *traditio*, questo prevaleva a quello (11). Con la cessione dei propri diritti sulla cosa il cedente soleva consegnare anche i documenti, in cui essi potevano trovare la loro prova: solo nel caso che questi ancor gli giovassero li tratteneva con sè rilasciando una *cautio* in cui si obbligava *ut quando necesse fuerit manifestaret illas* (12).

L'obbligazione si estingueva normalmente col pagamento (13) che doveva esser fatto al creditore o a chi per suo espresso mandato (14) o per le proprie relazioni di dipendenza verso di lui (15) fosse autorizzato a ricevere per lui. Era valido anche se compiuto da un terzo per conto del debitore: e in tal caso di fronte a questo quegli si surrogava nei diritti e nei privilegi del creditore. Il pagamento riceveva legge dal contratto: se doveva farsi in moneta il mutamento del valore era a carico del debitore (16).

All'atto del pagamento, se il debito fosse risultato da una carta, il de-

---

(1) S. P. 1. 18. 10; 5. 38. 5. — (2) S. P. 2. 19. 2. 12; 8. 37. 9; 8. 38. 4, 5. — (3) S. P. 4. 5. 3. — (4) S. P. 4. 5. 3, 7, 11; 8. 40. 15. — (5) S. P. 4. 5, 4, 6. — (6) S. P. 4. 29. 5. — (7) S. P. 2. 3. 29. — (8) Patetta p. 347. — (9) S. P. 3. 29. 21. — (10) S. P. 2. 3. 21. — (11) S. P. 6. 42. 24. — (12) S. P. 4. 26. 13 *[debitum reddere]*. — (13) S. P. 8. 42. 5. — (14) S. P. 8. 42. 5. — (15) S. P. 4. 10. 1; 8. 18. 4; 8. 19. 3. — (16) S. P. 4. 2. 8.

bitore avea diritto di chiederne e il creditore avea dovere di farne la restituzione (1), o, quando questa non fosse possibile, o anche accessoriamente a quello, di rilasciare una dichiarazione di quitanza, un *desusceptus* (2) o una *securitas* (3). Con ciò venivano a sciogliersi le garanzie accessorie dell'obbligazione (4).

Alla dazione in pagamento si hanno accenni nella S. P. 4. 44. 9; 8. 42. 20, 24 che provano come fosse sempre ammessa: di notevole v'è poi questo che la S. P. la considerava come una *compensatio*.

La compensazione (5) poi è concepita come una reciproca elisione di *mutue petitiones* (6) o di mutue ragioni di debito e credito (7): nella coesistenza di un debito verso il debitore il credito del creditore agente si riduceva alla differenza fra il loro ammontare e solo su questa si dovevano al caso le usure moratorie (8) che si potevano evitare con l'offerta reale di essa. La compensazione, ammessa solo per debiti liquidi (9), avea luogo anche in riguardi del fisco (10): era esclusa di fronte a debiti derivanti da vendita (11). Dalla S. P. non parrebbe che la compensazione fosse *ipso iure* operativa di effetti: conveniva che fosse offerta dal debitore al creditore (12).

Ancor più sformati appariscono i caratteri della *novatio;* colla designazione di *innovatio*, che prese il luogo di quella, la S. P. intese generalmente la rinnovazione delle *cautiones* che periodicamente si faceva per sfuggire alla prescrizione (13) o la documentazione di un debito prima verbalmente contratto (14). Naturale quindi che per essa fosse nulla la *novatio* di un debito insussistente e necessaria una piena rispondenza tra il documento rinnovato e l'antecedente (15).

Dal principio che l'obbligazione dovesse essere eseguita precisamente nel

---

(1) S. P. 3. 42. 9; 4. 9. 2. Di fronte al *cautionem emittere* del creditore al momento dell'accensione del debito sta dunque il *cautionem recolligere* del debitore all'atto della sua estinzione. Restituire il documento tanto valeva quanto riconoscere svincolato il debitore da ogni impegno: e il legato che imponeva all'erede di consegnare le *cautiones* ad alcuno dei suoi debitori fu appunto concepito come un legato liberatorio [8. 25. 7[. Se uguali effetti avesse la *conscissio cartae* non è chiaro [5. 70. 4]. — (2) S. P. 4. 2. 17; 4. 5. 11; 4. 30. 14; 6. 9. 7. Doveva esser redatto con almeno tre testimonii e in esso doveva esservi le dichiarazione del creditore *nil sibi amplius deberi* [2. 4. 24]. — (3) S. P. 4. 21. 15; 4. 30. 14. — (4) S. P. 8. 13. 21, 22. — (5) Sulla compensazione nella S. P. cfr. Cuturi, *La storia e la teoria della compensazione nel diritto civile italiano* negli *Annali delle Univ. di Perugia*, VII. fasc. 4. — (6) S. P. 4. 31. 6. — (7) *Si invicem sibi debeant* [S. P. 4. 31. 4]. Cfr. 4. 16. 5. — (8) S. P. 4. 31. 4. — (9) S. P. 4. 31. 1, 3, 13. — (10) S. P. 4. 31. 9.— (11) S. P. 4. 31. 9, 10. — (12) S. P. 8. 41. 13. — (13) S. P. 8. 41. 1. — (14) S. P. 8. 41. 2, 8. In 8. 41. 4 la *innovatio* parrebbe valere quanto *dilatio*. — (15) S. P. 8. 42. 13; 4. 2. 6; 8. 40. 1.

tempo e nel modo prestabilito implicava che la *tardatio* (1) all'esecuzione importasse sempre il pagamento delle usure moratorie da parte del debitore (2) purchè naturalmente l'indugio non fosse invece imputabile al creditore. In questo caso il debitore sfuggiva agli effetti della mora con la offerta reale (3), su cui la S. P., fin qui trascurata, dà informazioni copiose e precise. Quando il creditore fosse stato assente o non avesse voluto ricevere il pagamento il debitore si liberava depositando il danaro in un sacchetto sigillato (4) presso un terzo (5) o presso una chiesa (6) : è appunto questo il deposito che la S. P. indica costantemente con la voce *sequestrum* (7). Con ciò cessava il corso delle usure (8) e cadeva da parte del creditore ogni diritto di pegno (9).

L'obbligazione continuava anche a perimersi col tempo (10): l'*annositas* spogliava il creditore dal suo diritto d'agire purchè naturalmente la *taciturnitas* (11) non avesse avuto una scusante nell'*expeditio publica* (12), nell'assenza per *occupatio* o *legatio publica* (13), nell'età (14). Il termine di prescrizione era da 30 a 40 anni (15).

Tra le garanzie delle obbligazioni non richiedono lungo discorso da noi il giuramento e la clausola penale (16): più meritano riguardo il pegno e la fideiussione che avevano assunto caratteri diversi dai giustinianei.

L'insistenza con cui la S. P. batte sul dovere del creditore pignoratizio di vendere il pegno al pagamento del debito (17), sul diritto del debitore di riscattare il pegno pagando (18) e sul divieto al creditore di *occupare sine iudice* le *res sibi oppositae* (19) fa credere che la pratica avesse opposte tendenze e che o per fatti implicanti la *cessio pignoris* in caso di mancato pagamento (20) o per consuetudine si ritenesse insita la clausola commissoria nell'istituto del *pignus* che volgarmente conservava parecchio della fiducia. Il debito aveva tanta tendenza a immedesimarsi col pegno che la perdita di questo per colpa del creditore perimeva l'obbligazione (21).

---

(1) S. P. 7. 4. 4, 15. — (2) S. P. 4. 32. 16; 4. 49. 4, 10, 12; 4. 65. 2, 17. — (3) S. P. 4. 31. 12; 4. 4. 1. — (4) S. P. 4. 32. 6; 8. 13. 20. — (5) S. P. 4. 31. 12. — (6) S. P. 7. 72. 10. — (7) S. P. 4. 4. 1; 4. 31. 12; 4. 32. 6. 1 9; 8. 13. 20; 8. 30. 3; 8. 27. 8; 8. 42. 9. — (8) S. P. 4. 32. 6. — (9) S. P. 8. 27. 8; 8. 28. 2; 8. 30. 3.—(10) S. P. 7. 36. 1, 2; 7. 39. 3, 7, 9. — (11) S. P. 7. 36. 1. — (12) S. P. 2. 50. 1, 4, 8; 2. 51. 1, 2; 2. 52. 1-3. Il privilegio si estendeva anche alle mogli del *miles* [2. 51. 1-2]. — (13) S. P. 4. 53. 1, 3. — (14) Cfr. quanto fu osservato a proposito del trattamento giuridico fatto ai *minores*. — (15) S. P. 7. 39. 3. — (16) S. P. 2. 3. 14; 4. 32. 15. — (17) S. P. 4. 24. 11, 12; 8. 13. 21. — (18) Cfr. *recolligere pignus* in 4. 24. 4. Il riscatto del pegno poteva esser fatto dall'erede [8. 13. 12]. — (19) S. P. 8. 13. 12. — (20) S. P. 8. 13. 1, 2; 8. 34. 4. — (21) Così spesso, contro S. P. 8. 13. 25. In ogni caso poi è strana l'usucapibilità del pegno da parte del creditore [4. 24. 10; 8. 13. 5] negata però in 8. 13. 8.

Legalmente però il creditore non avrebbe dovuto avere altro diritto che quello di vendere il pegno o nell'intero (1) o in una parte corrispondente al suo importo (2) per soddisfarsi sul prezzo ricavato da esso (3) e la vendita avrebbe dovuto esser fatta con intervento del giudice. Nella pratica doveano essere invece assai usitate le clausole che permettevano una vendita stragiudiziale: *ut si certo die pignum debitor non recolligeretur venderetur* (4). Nella vendita giudiziale, che era lecita solo se dai frutti del pegno il creditore non avesse già cavato tanto da soddisfarsi (5), l'autorità pubblica stessa manteneva *securus* il compratore di fronte al debitore (6).

Di regola il pegno era posseduto dal creditore (7) che con patto anticretico se ne appropriava i frutti imputandoli *in debitum* in quanto eccedevano le usure pattuite (8): ma talvolta restava nelle mani del debitore avendosi in questo caso una *obligatio bonorum* affine all'ipoteca (9). Questa *obligatio* (10) poteva essere generale e speciale (11): per essa il creditore acquistava un *actio in rem* sulla *res obligata* che gli permetteva di seguirla nelle mani di ogni possessore (12) senza perciò elidere nel debitore ogni diritto di dominio sulla cosa stessa tanto che eragli lecito pur l' alienarla (13).

Se il pegno (14) restava presso il creditore (15) questi rispondeva dei deterioramenti che in esso avvenissero (16): aveva d'altronde diritto a compenso per le migliorie o per le spese fatte in dipendenza da esso (17). Il pegno poteva esser dato in suppegno dal creditore (18).

Più rigorosa si era fatta anche la fideiussione che si contraeva indifferentemente con lo scritto o con la parola (19): invece di *fideiubere* la S. P. usa la voce *spondere* (20) e *fidem dicere* e qualche volta anche chiama *mandator* il *fideiussor* (21) quasi che questo fosse stato un mandatario al

---

(1) S. P. 8. 27. 2. — (2) S. P. 8. 27. 6. — (3) Il ricavato oltre l'importo del debito dovea esser reso al debitore [8. 29. 1]: chè se il ricavo era inferiore a quello il creditore manteneva, per la differenza, delle ragioni di credito contro il debitore e gli eredi [8. 27. 3]. — (4) S. P. 4. 24. 4. — (5) S. P. 8. 27. 1. — (6) S. P. 8. 27. 13; 8. 29. 5. — (7) S. P. 8. 13. 5; 8. 19. 2; 8. 23. 1; 8. 27. 2, 3. — (8) S. P. 8. 24. 2. — (9) S. P. 4. 24. 9. — (10) *Obligare*, *pignorare* in S. P. 8. 13. 16, 14; 8. 14. 1, 4; 8. 15. 3. 5, 8; 8. 16. 3. Invece si usa *opponere* in S. P. 7. 32. 9; 8. 13. 9, 12, 13; 8. 14. 6; 8. 15. 1. L'ipoteca appare in S. P. 7. 72. 10. — (11) *Obligare omnem substantiam* [S. P. 8. 13. 2. cfr. 4. 18. 2; 8. 25. 3]. Ipoteche tacite in S. P. 4. 14. 6 [dei figli sui beni delle madre tutrice], [del locatore pei beni del locatario in caso di mancato pagamento dei fitti]. — (12) S. P. 8. 13. 24, 15; 8. 28. 1. Il debitore non poteva costringere il creditore alla *persecutio rei* [8. 13. 14]. — (13) S. P. 8. 13. 14. Il punto è dubbio. — (14) Erano inpignorabili le *res religiosae* [S. P. 8. 16. 1]; le cose altrui [S. P. 8. 16. 2. 5], le persone libere [8. 16. 6]. Il pegno dei *documenta agri* si risolveva in pegno dei fondi stessi [8. 16. 3]. — (15) Fino a pagamento del debito [S. P. 4. 10. 10; 4. 39. 8; 8. 23. 1. — (16) S. P. 4. 24. 5, 6. — (17) S. P. 8. 13. 6. — (18) S. P. 8. 23. 2. — (19) S. P. 8. 40. 12, 27. — (20) S. P. 8. 40. 12; 8. 41. 1; *sponsiofideiussio* in 4. 65. 7. — (21) S. P. 8. 40. 22. 8.

pagamento. La posizione sua s'era infatti aggravata molto di fronte a quella che aveva per diritto giustinianeo: se non era sostituito al debitore principale esso ne diventava quasi un correo (1); e il creditore poteva rivolgersi indifferentemente a quello e a questo (2). E per tal guisa era sì rafforzata la garanzia personale che con essa si riscattava il pegno (3). V'era d'altronde nel debitore l'obbligo di *conservare fideiussorem* (4) e il fideiussore pagato il debito avea contro di lui un diritto di regresso (5). Prestar fideiussione era negato non solo alle donne, ma ai *milites* (6) e, cosa notevole, ai *curiales* (7).

La solidarietà non si presumeva (8), ma doveva essere tassativamente convenuta dalle parti (9): nel caso di solidarietà passiva il debitore solidale aveva regresso verso i suoi *colligantes* o condebitori (10).

Il debitore insolvente poteva essere coatto giudizialmente al pagamento, e, se non pagava, era carcerato: volendo sfuggire alle *iniuria carceris* o alla *custodia* (11) poteva però ottenere ai creditori la *induciae quinquennales* (12) o procedere alle *cessio bonorum.*

E si può ora passare all'esame dei contratti speciali.

La vendita, che, come ogni altro contratto, per esser valida dovea essere immune da violenza (13) e dolo (14) e liberamente contratta (15) tra soggetti capaci di diritto (16), diventava perfetta con lo scambio tra il prezzo e le merci (17): non era più un contratto essenzialmente consensuale, ma uno scambio diretto che solo con patti accessorii poteva scindersi in più momenti concedendosi p. es. delle dilazioni nel pagamento del prezzo (18) o nella consegna della cosa. Dal momento del pagamento del prezzo il compratore era considerato come il *dominus rei* (19) sì che a lui andavano i frutti della cosa stessa (20) e il venditore non poteva di questa ulteriormente disporre con alienazioni (21) o manumissioni (22): fino al momento della *traditio* questi, che per la mora era tenuto al *quod interest* verso il

(1) S. P. 8. 40. 11. I più fideiussori non erano però solidali fra loro [8. 40. 3, 10, 20, 26]. — (2) S. P. 8. 40. 5. Non solo nel caso che il debitore fosse assente [8. 40. 3]. — (3) S. P. 8. 40. 2. — (4) S. P. 2. 12. 1. — (5) S. P. 4. 35. 10, 18; 8. 40. 11. — (6) S. P. 4. 65. 31. — (7) S. P. 4. 65. 30. — (8) S. P. 4. 2. 5; 2. 3. 27. — (9) S. P. 4. 18. 2; 4. 2. 5; 4. 65. 14. Parrebbe poi che la formula della obbligazione solidale fosse questa: *singuli et in solido cavere* [4. 2. 5; 7. 55. 1]. — (10) S. P. 4. 2. 12. — (11) S. P. 7. 71. 7. 12; 12. 7. 71. 1. — (12) S. P. 7. 71. 7: dovevano essere concesse dall' assemblea dei creditori. — (13) S. P. 4. 44. 1; 4. 45. 1. — (14) S. P. 4. 44. 5; 4. 48. 3. — (15) S. P. 3. 38. 11, 13. L'*actio de dolo* doveve farsi valere intra *annum* [7. 75. 6]. — (16) Cfr. quanto ebbi a dire parlando dei minori, degli infermi di mente; delle donne. — (17) S. P. 4. 99. 4. Cfr. Arnò. *La Const. 2 Cod.* 4. 48 *nella Summa Perusina*, Modena 1902 estr. dall'*Arch. giur.* — (18) S. P. 4. 54. 2. — (19) S. P. 4. 49. 5. — (20) S. P. 4. 49, 13, 16 [i parti delle pecore]. — (21) Il verbo *alienare* è sinonimo di *vendere* in S. P. 3. 37. 1. — (22) S. P. 4. 49. 11.

compratore (1), rispondeva dei deterioramenti o della perdita della cosa venduta e la sua responsabilità era sì rigorosa che comprendeva persino le perdite derivanti dalle incursioni o dai saccheggi dei nemici (2).

La vendita poteva effettuarsi anche per mezzo di rappresentanti ed era quindi ammessa fra assenti (3): pur se fatta con denaro altrui si intendeva conclusa in nome di colui che forniva i denari (4). Il procuratore però non poteva vendere senza mandato speciale (5) e la vendita o la compera fatta dal *negotiorum gestor* non si validava se non colla ratifica(6).

Continuava ad essere vietata la vendita della cosa altrui (7) od obbligata altrui (8) e della cosa litigiosa (9) e si mantenevano pure i divieti per la vendita delle *vestes regales* (10), dei *publica frumenta* (11), per la compera degli eunuchi (12) e per la vendita di merci (13) e sopratutto di armi (14) ai nemici (15).

Nella vendita di servi od animali si ammetteva la rescissione per vizii redibitorii (16): la S. P. si occupa anzi specialmente dal servo *vitiosus* e sopratutto del *servus fugax* (17). Il venditore non rispondeva per la fuga se già prima non avesse conosciuto questo vizio e se si fosse appurato oltre l' anno della consegna (18) : ricorrendo gli estremi della redibizione il compratore avea diritto alla restituzione del prezzo e al *quod interest* (19).

Spesso la vendita si confermava con lo scritto (20): ma, salvo che si trattasse d'immobili (21), poteva anche effettuarsi *absque instrumento* (22). Per gli immobili era pur necessaria la *traditio* senza che però occorresse compierla sull'immobile stesso.

Il contratto di compravendita poteva assumere delle note speciali per l'inserzione di patti o *placita* (23) accessorii tra i quali sembrano esser stati specialmente usati quelli che concedessero il riscatto della cosa venduta con la restituzione del prezzo (24) o la rendevano inalienabile ad altri che al compratore (25) o promettevano la restituzione della cosa ad arbitrio del compratore (26) o, trattandosi di servi, ne vietava la prostituzione (27) o ne vietava (28) o ne imponeva la manomissione (29).

---

(1) S. P. 4. 49. 4, 10. — (2) S. P. 4. 23. 1. — (3) S. P. 4. 50. 9. — (4) S. P. 4. 50. 1-3. Eccezioni in S. P. 4. 50. 4-5. — (5) S. P. 7. 32. 7. — (6) S. P. 4. 21. 10. — (7) S. P. 3. 26. 4; 3. 37. 1; 4. 51. 1, 2, 5. Così era nulla la vendita della *res communis* [4. 52. 1, 2, 3, 4; 3. 37. 2; 3. 38. 7] : però era lecita la vendita della propria quota divisa [3. 38. 2]. — (8) S. P. 4. 24. 10; 4. 44. 14. — (9) S. P. 3. 37. 1; 8. 36. 2, 3. – (10) S. P. 4. 40. 1. — (11) S. P. 4. 40. 3. — (12) S. P. 4. 42. 1, 2. — (13) S. P. 4. 40. 2; 4. 41. 1; 4. 63. 2. — (14) S. P. 4. 41. 2. — (15) Nullità della compera della cosa propria [S. P. 4. 38. 10]. — (16) S. P. 4. 58. 1. — (17) S. P. 4. 58. 2, 3, 5. — (18) S. P. 4. 58. 2. — (19) S. P. 4. 58. 1. — (20) S. P. 3. 38. 6. — (21) S. P. 4. 3. 1. — (22) S. P. 4. 21. 10. — (23) S. P. 4. 54. 8 e, probabilmente, 4. 54. 1. — (24) S. P. 4. 54. 7. — (25) S. P. 4. 54. 9. — (26) S. P. 4. 58. 4. — (27). S. P. 4. 56. 1-3. — (28) S. P. 4. 57. 5. — (29) S. P. 4. 57. 1-4, 6.

Il venditore aveva verso il compratore il duplice obbligo della *restauratio* (1) o della *dupli pretii redditio* (2) nel caso di evizione e quello della *defensio* o *authorizatio* (3) nel caso che altri chiamasse in giudizio il suo avente causa per la cosa venduta. La *renuntiatio auctoris* dovea esser fatta da questo prima che la causa finisse (4); altrimenti egli non avrebbe più potuto rivalersi contro il suo autore o l'erede suo se l'avesse *in litem praetermissum* (5) litigando e perdendo *absque auctore* (6). Alla *laudatio* da parte sua seguiva la *conventio* (7) o *contestatio auctoris* (8) per cui si accordavano apposite *induciae* (9), e, se quegli rifiutava di presentarsi in giudizio il compratore evitto avea diritto a riavere il valore della cosa *secundum documentum* computate le migliorie (10).

Nella donazione il principio della irrevocabilità fu normalmente mantenuto (11): solo l'ingratitudine la rendeva rescindibile (12); e naturalmente cadeva anche se, essendo condizionale (13), non s' avverava la condizione cui era subordinata. Nè la donazione poteva ledere il diritto dei legittimarii: un'*actio de inofficiosa donatione* serviva qui a ridurla nei suoi giusti limiti (14). Parrebbe che più non occorresse per la sua validità l'insinuazione (15).

Sulla *permutatio* non giova soffermarsi poichè essa fu retta evidentemente dalle stesse regole che disciplinarono la vendita (16). Piuttosto v'hanno molte cose ad osservare a proposito della locazione che, concludibile anche verbalmente (17), era concepita come una cessione dell'uso delle proprie cose o terre dietro il corrispettivo di annuali *pensiones* (18) o *canones* (19) o *fisci* (20) garantiti con tacita ipoteca sui beni del conduttore (21) e non suscettibili di aumento (22). Il conduttore rispondeva dei deterioramenti e della perdita della cosa se fosse avvenuta per suo dolo o colpa (23): e a lui incombeva anche l'onere della custodia salvo che speciali condi-

---

(1) S. P. 4. 52. 5. Cfr. Tamassia, *La defensio nei doc. mediev. ital.* Modena, 1904 [estr. dall' *Arch. giur.*]. — (2) S. P. 7. 17. 2; 8. 44. 25. — (3) S. P. 4. 39. 1, 2; 4. 48. 1. — (4) S. P. 3. 39. 1, 2; 2. 3. 4.—(5) S. P. 2. 3. 2; 8. 44. 8.—(6) S. P. 8. 44. 7; 4. 48. 1.—(7) S. P. 8. 44. 3.—(8) S. P. 8. 44. 9. Ciò si diceva anche *ad auctorem recurrere* [8. 42. 13] o *redire* [2. 3. 4].—(9) S. P. 3. 19. 2. — (10) S. P. 8. 44. 9. Per l'uso della frase *res meliorata* cfr. Reg. farf. 37, 42, 43, 44, 49 etc. — (11) S. P. 4. 6. 7; 8. 53. 3, 7. — (12) S. P. 4. 3. 8. 4, 7. — (13) S. P. 4. 6. 2, 3; 4. 10. 8 [sub placito]. P. es. divieto d'alienabilità [4. 6. 3]. — (14) S. P. 3. 29. — (15) Vedemmo già vietate le donazioni fra coniugi e fornite di speciali caratteri quelle *ob nuptias contrahendas* [S. P. 4. 6. 8]. È alquanto dubbio se come donazione fosse ancora raffigurato il *suffragium* [4. 3. 1]. — (16) S. P. 4. 64. Per gli immobili era di prammatica la *scriptura* [4. 64. 1, 6], pei mobili no [4. 64. 7]. — (17) S. P. 4. 65. 24, 27.—(18) S. P. 4. 65. 2, 3, 8, 18, 19; 4. 34. 5; 4. 37. 2; 4. 14. 5.— (19) S. P. 4. 61. 5, 10; 7. 65. 4. Nella S. P. 4. 65. 7 si parla anche di *canonicarii* addetti alle loro riscossioni. — (20) S. P. 7. 30. 1 *[res desertas suppetit colere ut fiscum solveret]*. Cfr. *census* in 7. 41. 2. 3. — (21) S. P. 8. 14. 7. — (22) S. P. 4. 65. 16. — (23) Non per caso fortuito [S. P. 4. 65. 29].

zioni non ne facessero invece obbligo al *dominus* (1). Se però adempiva regolarmente al pagamento del censo (2) e non faceva malo uso della cosa (3) o, trattandosi di case, il padrone non volesse recarvisi ad abitarle volesse farvi delle costruzioni (4), non poteva essere licenziato senza pena (5) prima del termine neppure se altri facesse migliori offerte (6). Sotto pena del duplo (7) egli dovea render integra la cosa alla sua scadenza (8) senza che l'erede potesse accampare pretese alla successione (9) con diritto però al compenso per le migliorie (10).

In alcuni casi la *conductio* cui allude la S. P. si avvicina alla *concessio ordine libellario* (11) in quanto il *conductor* della S. P. poteva sublocare le *res sibi locatae* sebbene dovesse a ciò richiedere la *voluntas domini* (12) mentre ciò non era consentito al locatario secondo il tipo normale del *placitum locationis* (13). Però il *conductor* non era considerato ancora come un *quasi dominus* del fondo: l'idea del condominio è esclusa dalle affermazioni precise ch'ei teneva le terre pel *dominus* (14), locuzione non estranea anche ai documenti medievali di livello (15). Così è che mentre di questa *locatio-conductio* spesso si parla, della enfiteusi a pena si fa menzione in base alle fonti (16).

L' assuntore di più late aziende si chiamò, come *conductor* (17), così spesso anche *procurator* (18) e forse codesta accezione va data per l'appunto a quella parola là dove si vieta di essere *procuratores* ai *milites* (19) e ai *curiales* (20) e al *procurator* si proibisce la vendita della *res domini* (21).

D'altronde questi *conductores* non vanno confusi coi *censuales* (22) la cui condizione era similare a quello del *colonus* (23). Che qui esistesse un legame imprescindibile alla terra non pare poichè il compratore della terra poteva rimuovere il colono se non vi era legato da patti col suo autore. Erano anch'essi degli affittuarii, ma degli affittuarii minori la cui efficienza sociale era nulla a confronto di quella dei *conductores-procuratores* (24).

---

(1) S. P. 4. 65. 3. — (2) S. P. 4. 65. 17. — (3) S. P. 4. 65. 3. — (4) S. P. 4. 65. 3. — (5) S. P. 4. 65. 15. — (6) S. P. 4. 65. 21. — (7) S. P. 4. 27. 35. — (8) S. P. 4. 65. 29. — (9) S. P. 4. 65. 10. — (10) S. P. 8. 42. 24. — (11) S. P. 4. 65. 6. Non pare che la voce *libellus* abbia il senso medievale in S. P. 4. 65. 22. — (12) S. P. 4. 65. 5. — (13) S. P. 4. 65. 16. — (14) S. P. 4. 65. 3. — (15) Notevole è che in queste locazioni non si riducevano gli affitti per sterilità [4. 65. 18]. — (16) S. P. 4. 66. 1-3. Si scioglieva per un triennio di mancato pagamento del canone [4. 66. 2]. — (17) S. P. 4. 10. 3. — (18) S. P. 4. 35. 12. — (19) S. P. 4.65.35. *Procurator* pure 8. 15. 1 e 8. — (20) S. P. 4. 65. 31. — (21) S. P. 3. 26. 4. 12. 15; 7. 32. 7, 12. — (22) S. P. 6. 23. 18; 8. 14. 1. — (23) S. P. 4. 65. 27; 4. 10. 11; 7. 34. 1. Anche il colono *absque domini consensu* [2. 12. 15] non poteva alienare [7. 32. 5, 12] nè poteva dar a pegno le *res domini* [8. 15. 8; 8. 16. 5] nè usucapirle col lungo pagamento delle *pensiones* [7. 32. 5]. Per gli *hospites* che *se collocabant* in terre altrui cfr. 3. 32. 2, 18. — (24) I quali erano spesso degli *exactores* a loro confronto [S. P. 4. 10. 3]. Cfr. per il *conductoractos predii* la S. P. 2. 12, 18, 4. 55. 58. 42. 19; *Conductores publici* [4. 62. 4].

Non manca neppure nella *Summa* qualche accenno, tanto più interessante quanto più rado, alla *locatio operis* o alla prestazione del proprio lavoro dietro il pagamento di una *merces* (1), di un *salarium* (2).

Nè solo i servi erano dati *in obsequium* dai loro signori (3) che così traevan profitto da quei loro animati strumenti: ma anche tra i liberi v'erano persone disposte a cedere a prezzo le proprie braccia ed erano appunto i *mercenarii* (4).

Il mutuo, che poteva aver per oggetto denaro e merci (5), dovea essere normalmente fruttifero: tant'è vero che nella *Summa* le voci *mutuare* e *foenerare* (6) appariscono sinonime. È dubbio però se per riguardo alle usure vigessero ancora i limiti legali fissati da Giustiniano all'infuori di quello che impediva la loro eccedenza sull' ammontare del capitale (7), e forse è più probabile che fossero caduti: ma, a prescinder dalla mora, il debito delle usure non si presupponeva là dove non fossero state esplicitamente pattuite (8) o a voce (9) o per iscritto (10), anche *ex nudo pacto* (11), o nella convenzione stessa con cui si dava vita al negozio giuridico del mutuo o adiettiziamente ad esso (12). Fissato una volta l'ammontare delle usure non si poteano poi crescere (13); anzi si riducevano per sempre se per qualche tempo, senza rimostranze da parte del creditore, fossero state pagate in misura più tenue (14): continuava tuttavia ad esser condannato l'anatocismo (15).

Per le somme ricevute a mutuo il mutuatario, che non poteva essere validamente nè un *filius familias* (16) nè un servo (17) senza lo *iussus* del padre o del *dominus* (18) nè, per motivi facilmente intelligibili di polizia, un amministratore di provincia (19), soleva rilasciare, innanzi ad almeno tre testimoni (20), una *cautio* (21) onde risultava il suo debito: anche il verbo *cavere* nella *Summa perusina* è costantemente usato in relazione a quell'atto (22). Se poi il mutuante non avesse consegnato a dovere le somme promesse o non le avesse consegnate affatto (23) egli avea

(1) S. P. 7. 53. 11. *Merces stipendium* in S. P. 7. 53. 4. — (2) S. P. 4. 35. 17; 4. 6. 4. — (3) S. P. 8. 14. 5. — (4) S. P. 7. 14. 11. Cfr. il *sub locatione esse* di S. P. 7. 16. 18. — (5) S. P. 4. 2. 8. 4. 23. 2. — (6) S. P. 4. 42. 8: 4. 29. 13; 3. 33. 5. — (7) S. P. 4. 32. 10, 18 e 4. 32. 25. 26. — (8) S. P. 4. 32. 1, 22. 24. — (9) S. P. 4. 32. 1, 3. — (10) Curioso è che nella S. P. 4. 32. 21 si connette la validità della stipulazione delle usure al *datum pignus*. — (11) S. P. 4. 32. 11. — (12) S. P. 4. 32. 1. — (13) S. P. 4. 32. 4. Prima il creditore si soddisfaceva delle usure, poi del capitale [8. 42. 1]. — (14) S. P. 4. 32. 5, 8. Le usure illecite continuavano ad essere inesigibili anche se garentite con pegno [4. 35. 19]. — (15) S. P. 4. 32. 27. — (16) S. P. 4. 28. 1. 3. — (17) S. P. 4. 26. 6. — (18) S. P. 4. 26. 1, 4; 4. 27. 3: 4. 28. 4. 7. — (19) S. P. 4. 2. 3. — (20) S. P. 4. 2. 17. — (21) S. P. 4. 2. 12, 17; 8. 17. 11; 8. 16. 9; 8. 25. 7. La *cautio* era necessaria per la costituzione della ipoteca [4. 2. 14]. — (22) S. P. 4. 6. 4; 4. 9. 4: 4. 30. 2, 13, 15. — (23) S. P. 4. 28. 2.

un'eccezione per riaver la *cautio* (1) ed annullare il negozio giuridico già concluso (2). Codesta querela *de non numerata* (3) o *non tradita* (4) *pecunia* dovea però esser fatta valere entro un certo termine (5) che ora era di un mese (6), ora si estendeva ad un' intero biennio (7): trascorso quel tempo la *cautio* faceva piena prova (8). Ma tale eccezione, che si poteva muovere e contro il mutuante e contro il suo *fideiussor* (9) o il suo *actor* (10), non era più ammessa se già il debitore avesse cominciato la restituzione del suo debito (11).

Dal mutuo la S. P. distingue bene il conmodato o *praestitum* (12) stabilendo che della perdita della *res comodata* il comodatario non rispondesse se derivava da caso fortuito (13): ma l'avvicinò invece alla *locatio in usum*.

Più a lungo s'intrattiene sulla *commendatio* o sul deposito che conobbe nella doppia forma del deposito irregolare e del deposito regolare. Nel primo caso, che si verificava generalmente quando oggetto del deposito fosse del denaro (14), v'era solo l' obbligo di rendere il *tantundem* della cosa depositata: nel secondo invece dovea rendersi precisamente la cosa stessa (15), nè era permesso l'usarne per utilità del depositario. Altrimenti questi era tenuto a pagare il *quod interest* al depositante (16) o a rifondere il doppio valore della cosa (17). Anche il depositario non rispondeva del caso fortuito: bensì della *culpa lata* e *levis*. Sottospecie di deposito individuato per caratteri proprii figurano nella *Summa* il *sequestrum* e il deposito delle carte in cui il depositario era obbligato all' esibizione di esse ogni qualvolta occorresse al suo avente causa (18).

Qualche norma a sè speciale aveva il mutuo marittimo, di cui pur si occupa la S. P. mostrando di esser stata redatta in un luogo dove la navigazione a scopo commerciale non era del tutto caduta e forse accanto ad una navigazione di piccolo cabotaggio ve n'era ancor una che si avventurava in alto mare sopratutto verso la costa africana (19). Essa contempla specialmente il rischio delle merci o denari spedite per mare: incombeva di regola al creditore (20), ma si riversava poi sul *nauclerius* o sull'assuntore del mutuo se la nave teneva una rotta diversa da quella fissata quand'anche la perdita del carico derivasse da forza maggiore (21).

---

(1) S. P. 4. 30. 1. — (2) Ciò si desume dall' uso del verbo *replicari* in S. P. 4. 30. 2.— (3) S. P. 4. 30. 4, 5, 6. — (4) S. P. 4. 30. 1. — (5) *Intra certum tempus* [S. P. 4. 30. 7, 8, 16]. — (6) S. P. 4. 30. 14. — (7) S. P. 4. 30. 14. — (8) S. P. 4. 30. 7. — (9) S. P. 4. 30. 11. — (10) S. P. 4. 30. 16. — (11) S. P. 4. 30. 4. — (12) S. P. 4. 23. 1. — (13) S. P. 4. 23. 2. — (14) S. P. 4. 35. 7, 8. — (15) S. P. 4. 34. 1. 10. — (16) S. P. 4. 34. 3, 4. — (17) S. P. 4. 34. 3. — (18) S. P. 4. 34. 5, 6. — (19) S. P. 4. 33. 4. — (20) S. P. 4. 33. 2. — (21) S. P. 4. 33. 4, 5.

Delle società la S. P. tiene sopratutto presente la forma in cui alcuni soci contribuivano col capitale (1), altri coll'opera: e forse quella appunto intese col nome di *collegium* (2). Qui scorgeremmo dunque una forma analoga alla *colligantia* veneziana: mentre piuttosto si potrebbe ravvisar la *compagnia* nel *consortium* (3) in cui i soci contribuivano tutti al capitale sociale dividendo *communiter* le cose *communiter* acquisite (4). Tipo della *societas omnium bonorum* dovea essere la società fraterna poichè la S. P. parla ripetutamente di *fratres* laddove le fonti parlano di *socii* (5). Notevole è poi che la S. P. considerò come causa di rescissione della società l'infermità del socio (6) e sentì il bisogno di chiarire che non la scioglieva invece il raggiungimento degli *honores* da parte del socio (7).

Interessantissimo è anche l'accenno che al contratto di soccida si trova nella S. P. 3.3. 8, tra i più antichi che di esso si parlino; la divisione dei frutti soleva qui farsi *ope iudicis*.

Il mandato era variamente concepito ora come una *mandatio actionis* (8), ora come una procura ad *lites*, ora come una *commissio negotii* (9) che poteva farsi anche *per litteram* (10). Il mandatario doveva curare diligentemente gli interessi del mandante rispondendo del dolo e della colpa (11): e gli acquisiti fatti da lui si consideravano fatti senz'altro dal mandante (12) che, se quello tardava nella consegna delle case per lui comperate, avea diritto a ripeterle (13) cogli interessi (14). Il mandatario aveva d'altronde azione verso il mandante per *recipere expensas* (15) vale a dire per farsi indennizzare delle spese (16).

Anche il *negotiorum gestor* fu considerato come un *quasi actor* (17) i cui atti traevano validità dalla ratifica di colui per cui avesse amministrato (18): la sua frode non nuoceva al *dominus* (19).

Il *mandatum* come *institutio ad agendam actionem* si confonde invece colla *locatio* (20): l'*actor* in tal caso non era che un *conductor*, cui natu-

---

(1) S. P. 4. 37. 1. — (2) S. P. 4. 66. 1. Altrove significa *corpus* [6. 24. 8]. *Collega socius* in S. P. 7. 55. 1: *socius* in 8. 20. 1; 8. 40. 11. — (3) S. P. 4. 38. 1. — (4) S. P. 4. 37. 3. — (5) S. P. 3. 38. 7. — (6) S. P. 4. 37. 6. — (7) S. P. 4. 37. 7. Agendo pel socio conveniva dare la *cautio de ratihabitione* [3. 40. 2]. — (8) S. P. 4. 35. 3; 4. 5. 6. 22; 8. 40. 14. — (9) S. P. 4. 50. 7. — (10) S. P. 4. 35. 7. Il mandato si scioglieva con la morte del *susceptor* 4. 35. 15. — (11) S. P. 4. 35. 13; 6. 10. 13. Senza mandato non si poteva esigere l'altrui credito [8. 42. 5]. *Per mandatum obligari* [8. 42. 13]. — (12) S. P. 4. 50. 7. — (13) S. P. 4. 35. 14. — (14) S. P. 4. 35. 18. — (15) S. P. 4. 35. 4, 11. — (16) S. P. 4. 35. 4, 6, 10, 11, 18. — (17) S. P. 8. 37. 3. Aveva diritto a rifusione delle spese [2. 18. 3, 10, 12, 14, 16, 17]. — (18) *Utilitatem agere* [S. P. 2. 18. 24] senza proprio interesse [2. 18. 20] *pro bona voluntate*, *bona fide* [2. 18. 18]. — (19) S. P. 8. 42. 19. — (20) S. P. 2. 20. 5. Sul significato di *actio administratio* vedi S. P. 5. 48. 1; 4. 25. 1.

ralmente non era concesso di vendere o di transigere senza l'assenso del padrone (1). I doveri di codesto *acceptor* o *susceptor actionis* (2) sono ben definiti nel doc. farf. 45 del 757 in cui l'*actor* si assumeva appunto di *actionem in curte tenere et sine omne neglecto vel fraude laborare et qualescumque cause agende essent in ipsa erunt tam de terris quam et de familiis et casis peragere* conservando il tutto *fideliter tamquam proprias causas* etc. Quindi esigeva i censi, fermava il suo fuggitivo etc.

Dalla S. P. 4. 7. 5 potrebbe dedursi che fosse in uso e considerato come giuridicamente lecito il contratto di prossenetico: non si comprenderebbe diversamente la necessità di affermare valida la *datio pro accipienda uxore* mentre la costituzione riassunta e fraintesa fa parola della *mercalis uxor* a meno che non si ritenesse così indicato il prezzo del mundio.

L'atto della transazione (3), che era caratterizzato sempre dall'aver per oggetto una *res dubia* (4) sia che avvenisse in giudizio o fuori (5) dalla S. P. è solitamente indicata col verbo *pactuare* (6), ma qualche volta anche con il verbo *finire* (7), il che suppone una sinonimia tra la voce *transactio* e le altre *pactum* e *finis* (8). Essa poteva essere stabilita con lo scritto e con la parola (9): ed era di solita implicita nella *securitas* (10).

La S. P. inculca ripetutamente lo stretto dovere di attenervisi (11): ma per affermarla solevasi pur ricorrere a clausole penali (12) con l' interposizione della *stipulatio aquiliana* (13) o al giuramento (14).

Non si potea transigere per azioni penali (15) nè, nel campo civilistico, per liti alimentarie (16).

Un elemento transattivo era pure insito nel contratto divisorio che per essere inattaccabile (17) doveva essere redatto in iscritto (18) o affermato con giuramento (19). La ripartizione dell'asse ereditario in quote soleva forse esser fatta privatamente tra fratelli o soci (20) quando tutti fossero maggiori: ma essendovi in giuoco l'interesse di minorenni era certo necessario l'intervento del giudice (21).

La S. P. conferma ripetutamente l'obbligatorietà del compromesso (22):

---

(1) S. P. 2. 4. 7; 2. 12. 18. Il *dominus* poteva pur *dicere* contro la compera fatta dall'*actor* in suo nome [4. 39. 3]. — (2) S. P. 4. 35. 5. — (3) Non poteva naturalmente transigere chi non poteva obbligarsi come il furioso. Cfr. S. P. 4. 38. 2. — (4) S. P. 8. 42. 6. — (5) S. P. 2. 4. 20. — (6) S. P. 3. 4. 6, 9; 7. 60. 3; 2. 31. 23. — (7) S. P. 2. 24. 4. — (8) S. P. 2. 4. 37. — (9) S. P. 2. 4. 6, 28, 33. — (10) S. P. 2. 4. 4, 24, 25. — (11) S. P. 2. 4, 2, 4. 5, 15, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 30 salvo naturalmente la frode [2. 4. 12, 19, 21] e l'errore essenziale [2. 4. 19]. — (12) S. P. 2. 4. 40. — (13) S. P. 2. 4. 3. — (14) S. P. 2. 4. 41; 2. 12. 18. — (15) S. P. 2. 4. 18. — (16) S. P. 2. 4. 8. Fatta la transazione non era lecito cercar di annullarne l'efficacia con la contestazione di stato con la *dictio de fide generis*. Cfr. S. P. 2. 4. 10. — (17) S. P. 3. 38. 18; 3. 37. 38. — (18) S. P. 3. 38. 6. — (19) S. P. 3. 38. 6. — (20) Naturalmente anche il contratto divisorio era infirmato se doloso o frodolento [3. 38. 3; 4. 21. 9]. — (21) S. P. 3. 37. 1 - 5; 3. 38. 5, 10. — (22) S. P. 2. 55. 3. Almeno se era fatta o *cum scriptura* [2. 55. 4].

il lodo dei *compromissarii* (1) a differenza di quello degli *iudices arvitres* (2) era inappellabile (3). Si soleva corroborare con una penale da pagarsi dal contravventore (4). Non si poteva compromettere nelle mani di una donna (5).

IX.

Diritto penale.

Alla larga massa di notizie che la S. P. ci offerse intorno al diritto privato non risponde quella che se ne può trarre ne' riguardi del diritto primitivo: la parte che di questo trattava *ex professo* andò infatto perduta. Ma qualche dato non trascurabile si può ricavare anche da ciò che è rimasto (6).

Intorno alla imputabilità e alla responsabilità di chi commise un reato (7) la S. P. non si ferma presupponendo un sistema già fissato per comune consenso: la S. P. 2. 34. 1, 2 potrebbe a tutta prima interpretarsi nel senso che la *minor etas* non costituisse una discriminante, ma in realtà vuol dir solo che al minore il quale avesse avuto l'*animus nocendi* non si accordava la restituzione in integrum. Piuttosto è notevole l'affermazione del *tutamen inculpatae tutelae* per chi uccideva il ladrone sul fatto (8) o il *miles* sull'atto stesso della violenza (9). Il complice era punito come il reo principale (10).

La responsabilità criminale veniva d'altronde considerata come un *quid* personale: non si trasmetteva all'erede (11) e non risaliva più dal servo al padrone in quanto la responsabilità civile del padrone non faceva sfuggire il servo alla punizione legale (12).

Il sistema penale stesso, quà mitigato là inasprito, non era precisamente il giustinianeo. La *deportatio* era andata in disuso e veniva confusa o con

(1) Pareva fossero legati da giuramento [S. P. 2. 55. 4]. — (2) Cfr. p. 16. — (3) S. P. 2. 55. 5; 3. 11. 2; 3. 13. 1. — (4) S. P. 2. 55. 5. — (5) S. P. 4. 55. 6. — (6) Fissato il principio che *qui contra legem agit penis subiacebit* la S. P. si rimette appunto alle leggi per le singole determinazioni di esse [6. 2. 9]. In più luoghi si limita ad indicare che un' azione dovea tenersi per delittuosa senza richiamar la pena. Cfr. S. P. 22. 28. 33 [interdizione altrui della facoltà di testare]; 3. 1. 10 e 3. 12. 13 [convenzione ad un secondo giudizio dopo aver già adito un primo giudice]. — (7) Cfr. la dizione *criminalis admissio* in S. P. 3. 41. 4 e le altre *crimen admittere* [3. 24. 1, 3], *aliquid mali admittere* [3. 26. 9] e l'*admissum* della S. P. 3. 41. 3. Per la violazione della legge la S. P. 3. 26. 8 usa *praeter facere* in generale: il *crimen* denotava una violazione grave. Notevole è anche la frase *in crimine iacere* [7. 16. 37]. — (8) S. P. 3. 27. 1. — (9) S. P. 3. 27. 2. — (10) S. P. 1. 2. 41. — (11) S. P. 6. 2. 14. — (12) S. P. 6. 2. 21.

l'*exilium* (1) che importava la perdita dei diritti civili (2) o una *deminutio capitis* (3).

Della pena di morte le forme più frequenti erano la *suspensio* (4) o la *decollatio* (5): in qualche raro caso la *crematio* (6). Alle condanne capitali (7) conseguiva poi normalmente la confisca (8) definita come un'*amissio substantiae* (9) o *rerum* (10).

Che si ricorresse al carcere perpetuo (11) non pare: il carcere più che una pena a sè era un mezzo per costringere a soddisfare le pene pecuniarie (12). Invece, benchè usati per lo più come strumenti di costrizione alla confessione (13), furono anche pene a sè i *tormenta* (14) così come la *fustigatio* (15) o la *corporalis disciplina* (16).

(1) S.P. 6. 24. 1. — (2) S.P. 7. 12. 1; 7, 66, 3; 3. 36. 5. L'esilio comminavasi contro l'apostata [S. P. 1. 7. 6], e i matematici o i maghi [1. 3. 10], contro l'ebreo che circoncidesse il cristiano [1. 9. 14], contro il giudice che violasse le consuetudini locali [4. 63. 6]; contro il prefetto che non osservava le norme di legge pel *libellus conventionalis* [1. 50. 2], contro chi mutuava danari al giudice per compere illecite [4. 2. 16], contro il tutore che si appropriava i beni del minore [8. 4. 6], contro chi usava di titoli abusivi [2. 14. 1; 2. 15. 2]. — (3) S. P. 6. 54. 9. — (4) Più rara della decapitazione. — (5) Contro lo stupratore di monache [S. P. 1. 2. 41], contro il giudice militare che si ingerisse nel civile [3. 13. 5]. — (6) S. P. 1. 9. 2 contro l' ebreo che ostacolasse la conversione del correligionario. La pena del rogo fu invece soppressa dalla S. P. 3. 26. 9.—(7) Le frasi generiche *capite puniatur* [S. P. 1.2.5, 10; 1. 47. 1] od *occidatur* [1. 10. 1; 1. 12. 5] o *ad supplicium veniat* [1. 12. 4] o *poena supplicii consequitur* [1. 21. 3] o *suppliciis adfligatur* [1. 8. 1] non permettono di stabilire il genere di morte inflitto a chi ingiuriava gli ecclesiastici nell'esercizio delle loro funzioni [1. 2. 10], a chi faceva tumulti in chiesa [1. 12. 74], a chi vendeva i pubblici frumenti [4. 40. 3. 4], ai malefici [1. 10. 1], ai manumissori dei servi altrui [4. 55. 4], ai violatori dell' asilo ecclesiastico [1. 12. 5], al giudice che traesse al giudizio una matrona [1. 47. 1], a chi segnava la croce in luoghi turpi [1. 8. 1], a chi appellava a lite non finita [1. 21. 3]. — (8) Comminata contro chi carpiva surrettiziamente un rescritto [S. P. 2. 6. 8], contro l' uccisore del servo fiscale [2. 26. 2], contro il dissipatore dei *publici ornatus* [8. 16. 6, 7; 8. 10. 99], contro chi abusava dei *tituli publici* [2. 15. 1], contro il servo che non difendesse il padrone [6. 35. 12], contro chi non vendicava il *de cuius* [6. 35. 3]. — (9) S. P. 1. 5. 6; 1. 39. 8. — (10) S. P. 1. 5. 8; 1. 12. 6. O *bonorum* [1. 32. 4]. Anche trovasi detta *prescriptio bonorum* [1. 50. 10], *infiscatio* [1. 7. 1; 2. 6. 8], *adfiscatio* [1. 32. 4; 2. 6. 8], *publicatio* [1. 7. 2]. V'era pure una confisca speciale consistente nella perdita del grado o dell'onore [2. 7. 15; 3.13.7; 2.7.14; 1.11.1; 1. 2.30] o di singoli *negotia* [2. 1. 24; 2. 5.5; 3. 15. 6] o cause [6. 35. 3]. — (11) S. P. 7. 2. 11. Mitigazioni del carcere in 1. 3. 4, 9. — (12) Codeste multe, concepite come *dationes* al fisco [S. P. 1. 39. 14; 1. 41. 2; 1. 44. 2; 1. 48. 1; 1. 50. 3; 1. 53. 1. etc.] vanno nella *Summa Perusina* dalle 3 [1. 30. 4; 1. 47. 3], alle 5 [3. 2. 1], alle 6 [8. 11. 12], alle 10 [1.50. 5,6, 13; 4.65.32], alle 20 [2.12.25; 7.65.6], alle 30 [1.41.2; 1.54.10], alle 50 [1. 2. 13; 1. 9. 16; 1. 32. 2; 1. 39. 14; 1. 44. 2; 1. 48. 1; 1. 22. 3; 2. 7. 6; 8. 11. 8, 19; 8. 12. 1; 7. 65. 5], alle 100 [1. 3. 14; 2. 6. 8], alle 150 [1. 39. 6], alle 300 lire [1. 2. 22; 2.15. 2]. Lo *ius multandi* [1. 50. 12; 1. 39. 9, 15; 1. 53. 1; 8. 11. 8, 9] par negato al *procurator fisci* [1. 53. 2]: il *prefectus* pare l'avesse sino a 50 lire [1. 53. 4]. — (13) S. P. 4. 62. 12. — (14) S. P. 1. 6. 4; 8. 16. 7. — (15) S. P. 1. 39. 12; 1. 74. 12. N'erano esenti i *curiales* [2. 11. 3, 14]. — (16) S. P. 3. 2. 1. Servitù come pena in 4. 61. 11 per chi esportava sale.

L'infamia o la *decoloratio* (1), oltre al conseguire alle sentenze capitali (2) e alle condanne per ingiurie ai magistrati (3) o per calunnia (4) o per peculato (5) era pena a sè per il giudice prevaricatore (6) o denegante giustizia (7), pel senatore violento (8), per l'elettore simoniaco del vescovo (9), per il compratore doloso di refurtiva (10), per il dilapidatore di sostanze a lui affidate (11), per l' usuraio (12), pel violatore di patti giurati (13), pel litigatore temerario (14), per la monaca scostumata (15), per la vedova che violava l'anno del lutto (16), per chi dava ludibrio di se stesso (17).

Dei reati contro lo stato la S. P. combatte anzitutto il reato di lesa maestà assimilato ancora al sacrilegio (18) con l' offesa alle statue imperiali (19), il temerario ingresso nel *cubiculum* dell' imperatore (20), la negata obbedienza alle *iussiones imperatorum* (21) e i reati contro la sicurezza dello stato come il porto d'armi ai nemici (22). Quindi gli attentati alla publica prosperità come la vendita dei pubblici frumenti o di terre pubbliche (23); la renitenza al pagamento dei tributi (24); le combinazioni monopolistiche (25); l'usurpazione dei pubblici edifici e statue (26). Poi l' abuso nell' esercizio delle pubbliche funzioni da parte di ufficiali come l' assenza dalla loro sede (27), la prevaricazione (28), la violazione della competenza altrui (29), le pignorazioni arbitrarie (30), le negligenze nell'amministrazione (31), le esazioni indebite (32), le multe eccessive (33), le convenzioni arbitrarie (34), il rifiuto di accogliere appelli e reclami (35), le sentenze ultronee (36) e d'altro canto le manovre per deviare i giudici e gli amministratori dal loro ufficio con appelli abusivi (37) e corruttele (38). Infine l'usurpazione di pubblici uffici (39) e l'esercizio di pubblici poteri allo scader delle cariche (40).

Di reati contro la religione e la chiesa la S. P. contempla in primo

---

(1) S. P. 1. 2. 29; 1. 24. 1; 1. 53. 1; 5. 30. 2; 2. 19. 6. — (2) Non però al carcere [2. 11. 1] o alle *fustigatio* [2. 11. 15] se non era accompagnata da una *clamatio preconis*, nè all' *ammonitio* [2. 11. 19]. — (3) S. P. 2. 11. 5. — (4) S. P. 2. 11. 10. — (5) S. P. 2. 11. 6, 9. — (6) S. P. 2. 11. 16; 1. 53. 1. — (7) S. P. 7. 62. 19, 21. — (8) S. P. 2. 19. 6. — (9) S. P. 1. 2. 29. — (10) S. P. 2. 11. 8. — (11) S. P. 2. 11. 12. — (12) S. P. 2. 11. 20. — (13) S. P. 2. 11. 18, 22 e pel violatore di testamento [4. 55. 4], non per chi rifiutava l' eredità paterna, [2. 11. 7, 11]. — (14) S. P. 2. 14. 1. — (15) S. P. 1. 3. 3. — (16) S. P. 6. 55. 4; 2. 11. 15. — (17) S. P. 2. 11. 21. — (18) S. P. 1. 23. 5. — (19) S. P. 1. 24. 2, 3. — (20) S. P. 1. 47. 3. — (21) S. P. 1. 39. 1. — (22) S. P. 4. 41. 2. — (23) S. P. 4. 40. 3, 4. — (24) S. P. 4. 61, 4. — (25) S. P. 4. 59. 2. — (26) S. P. 1. 24. 1. — (27) S. P. 1. 39. 15; 1. 44. 12. — (28) S. P. 1. 26. 3. — (29) S. P. 1. 32. 2; 1. 44. 2. — (30) S. P. 8. 16. 7; 9. 3. 2. 1. — (31) *Perperam agere* [S. P. 1. 39. 12, 17]. — (32) S. P. 1. 39, 7, 8; 1. 4. 15; 1. 50. 3. — (33) S. P. 1. 53. 1. — (34) S. P. 1. 47. 1. — (35) S. P. 1. 22. 3; 1. 41. 2. — (36) 1. 50. 2, 11. L'ordinar viaggi in stagioni vietate [S. P. 1. 39. 6]. — (37) S. P. 1. 21. 3. Quindi fu mantenuto per essi il sindacato [1. 48. 1; 1. 50. 3]. — (38) S. P. 49. 1, 2; 3. 1. 10. — (39) S. P. 1. 31. 4. — (40) S. P. 1. 39. 7.

luogo l'eresia (1) e l'apostasia (2), poi l'esercizio della *mathematica* o della fattucchieria (3), il disprezzo della croce (4), la simonia (5), l'impedimento al sacerdote nell'esercizio delle sue funzioni (6), la violazione della giurisdizione ecclesiastica (7). Una speciale protezione fu data alle persone degli ecclesiastici e specialmente del vescovo o alle proprietà della chiesa (8): e certi delitti furono puniti più gravemente (9) se commessi contro o da persone ecclesiastiche.

De' reati contro le persone si ricorda il plagio (10) o la *vocatio* di persona libera *in servitutem* (11), l' eunuchizzazione (12): de' reati contro la libertà individuale la coazione al testamento (13); de' reati contro la famiglia la mancata vendetta del parente ucciso dai servi (14): de' reati contro la persona e l'onore lo stupro e il ratto aggravato se si trattava di donna sacrata (15), e le ingiurie al clero o al magistrato (16).

Il furto, concepito come un'occulta *delatio rei alienae* (17), era generalmente punito nel quadruplo (18) così come il peculato (19) e il furto calamitoso (20). Al furto fu assimilata l'assunzione di danaro da un servo altrui (21) e l' impiego abusivo del denaro dato in accomandita (22): il ricettatore era punito come il ladro (23). Il *duplum* si pagava invece pei danni recati alle proprietà altrui (24), per la morte colposa di animali

---

(1) S. P. 1. 3. 6; 1. 6. 2. Confisca ai nestoriani [1. 5. 7]; *tormenta* ai *religiosi* che non fossero ossequenti ai loro *presules* [1. 6. 4]. — (2) S. P. 1. 7. 6 con pena capitale; 1. 9. 2 pena del rogo al giudeo che vieta al giudeo di farsi cristiano; 1. 9. 13 esilio al giudeo che circoncide il cristiano; 1. 7. 1, 2, 5 confisca al cristiano che si fa giudeo, 1. 10. 1 pena capitale a chi cerchi di convertire il servo. Gli ebrei conservavano le loro sinagoghe [1. 1. 6], ma una multa di lire 50 era imposta a chi ne edificasse di nuove [1. 9. 16]. — (3) S. P. 1. 11. 1, 3 pena capitale ai *malefici*, 1. 3. 3 esilio ai *mathematici*. — (4) S. P. 1. 8. 1: pena capitale a chi segnasse la croce *in turpibus locis*. — (5) S. P. 1. 2. 29. — (6) Pena capitale contro chi inquietava il vescovo nelle sue funzioni [1. 2. 10] o mentre sedeva *in sacrario* [1. 2. 14]. — (7) Multa di lire 50 al chierico appellante dal vescovo al giudice pubblico [S. P. 1. 3. 24]. — (8) Qui si notano molte disposizioni nuove come quelle che multavano in 300 lire d'oro l'accusatore ingiusto del vescovo [S. P. 1. 2. 22] e in lire 50 chi violava i privilegi ecclesiastici e che condannavano alla confisca e alla perdita del grado l' *executor* che convenisse malamente il vescovo [1. 2. 31]. — (9) Stupro di monache punito con pena capitale [1. 2. 5]. Turpitudini monacali 1. 3. 2. — (10) Definizione in 3. 15. 2. Cfr. 7. 16. 6, 37; 7. 49. 1, 2. — (11) S. P. 7. 14. 5. — (12) S. P. 4. 42. 1. — (13) S. P. 6. 34. 1-3; 3. 28. 23. — (14) S. P. 6. 35. 3, 12. Concubinato punito in 7. 15. 3. — (15) S. P. 1. 2. 41. — (16) S. P. 1. 2. 10. — (17) S. P. 4. 20. 3. *Sociare sibi rem alienam* è sinonimo di *furare* in S. P. 1. 24. 1. Il *furtus* è contrapposto alla *violentia* in 2. 19. 1. — (18) S. P. 3. 41. 4; 1. 2. 11. Dalla S. P. 4. 8. 1 parrebbe che in caso di complicità il *quadruplum* non si esigesse singolarmente dai correi, ma una volta per tutti. — (19) Il *quadruplum* si dava anche per le vendite imposte con la violenza se agivasi entro l'anno. Furto e *occultatio* di servi in S. P. 6. 2. 6, 10, 14, 20. — (20) S. P. 6. 2. 16. — (21) S. P. 1. 16. 1. — (22) S. P. 6. 2. 1. — (23) S. P. 6. 2. 12. — (24) S. P. 3. 35. 4.

indebitamente catturati (1), per l' uso della cosa comodata (2) o depositata (3) o del servo affidato per la *nutritio* (4), per l' invasione violenta delle proprietà altrui (5), per la eccedenza nell' esazione dei tributi (6), pel rifiuto di rendere la cosa presa in conduzione (7). La manumissione del servo altrui era punita nel duplo se il servo era di privati, nel triplo se del fisco (8).

La rimozione dei confini era punita colla perdita della *res* (9): la vendita frodolenta di sè stesso colla perdita della libertà (10). Dei delitti di falso, che si ricordano nelle fattispecie della falsificazione di documenti (11) e degli incendi dolosi non si specificano le pene (12).

(1) S. P. 3. 35. 5. — (2) S. P. 6. 2. 18. — (3) S. P. 4. 34. 3. Per la vendita della cosa altrui cfr. 8. 44. 63; 4. 52. 5: essa è raffigurata come *furtum* in 7. 26. 7. Il *duplum* si doveva anche nelle *predationes* a danno di giudei e pagani [1. 11. 6].— (4) S. P. 6. 2. 15. — (5) S. P. 8. 4. 5, 7, 10, 15. — (6) S. P. 2. 11. 2. — (7) S. P. 4. 65. 33.— (8) S. P. 7. 10. 7. Cfr. pure 2. 30. 3. — (9) S. P. 3. 39. 4. — (10) S. P. 7. 13. 5; 7. 18. 5. — (11) S. P. 4. 20. 2, 30; 4. 42. 2. Falsificazione della *subscriptio imperatoris* in 1. 23. 6. La frodolenta richiesta di rescritti contrarii ai *senatusconsulta* era punita con la confisca del terzo degli averi [1. 17. 1] e con piena confisca punivasi se per essi si nominava avvocato un non cristiano [2. 6. 8] comminandosi insieme la confisca della metà dei beni al giudice che l' avesse preso quale assessore. — (12) S. P. 3. 35. 2.

APPENDICE I.

Età e patria delle Adnotationes.

L'esame or compiuto, richiamando nel fiotto della storia viva un monumento troppo spesso trascurato come irrilevante o incomprensibile, conferma essenzialmente in rapporto alle questioni dell'età e della patria sua le conclusioni del Conrat e del Patetta. La immunità dall'influenza del diritto longobardo accerta invero che fu redatto fuori del *regnum langobardorum* e malgrado alcune note stilistiche grecizzanti, come l'uso del verbo al singolare col soggetto al plurale (1), e malgrado il ricorrere di termini specialmente usati nel ravennate (2), poichè nè l'uno nè l'altro fatto può considerarsi assolutamente peculiare di quella regione, convien pensare che la origine romana sia sempre la più probabile come quella che già è suggerita da ciò che sotto il nome di *capitula iustinianae legis* le *Adnotationes Codicum* furono spesso allegate in carte romane (3). A questa ipotesi dà appoggio il fatto che il manoscritto originario delle *adnotationes* fu probabilmente scritto in caratteri longobardi (4) e d'altronde anche il contenuto intrinseco della *Summa* la corrobora.

L'organizzazione giudiziario-amministrativa della *civitas*, a cui appartenne il suo compilatore, corrisponde infatti sufficientemente a quella che Roma ebbe nel medio evo.

---

(1) Cfr. Arch. giur. XI, p. 266-267. — (2) Di *causidici* si parla anche in Roma. Cfr. Lib. pont. [ed. Duschesne] I. 330, 359. — (3) Cfr. il CONRAT. *Gesch. d. Quellen u. Lit. d. röm Rechts im früh. Mittelalt.* Leipzig. 1889, che cita i doc. del 999 e del 1014 del Reg. farf. n. 437-492, e il PATETTA, p. XLV, che alle testimonianze addotte da lui ne aggiunge un'altra del 996 desunta dallo Hartmann. *S. Mariae in Via lata tabularium* n. 24. I capitoli citati sono la S. P. 4. 21. 19, 20, di cui potremmo scorger l'influenza anche in Reg. farf. 658 [a. 1012], e la S. P. 7. 43. 8-9 di cui potremmo pur veder traccie nel Reg. farf. 535 [a. 1021] e 657 [a. 1011]. — (4) Donde il non rado sostituirsi del *t* all'*a* e dell'*a* all'*u* e dell'*r* all'*s*. Cfr. PATETTA, p. XV. Nessuna speciale conclusione può trarsi dal fatto che l'*e* si sia frequentemente mutato in *i* [*potis, abis, debis*] e l'*i* in *e* [p. *solves*] nè dall'anarchia dei casi onde spesso l'accusativo si è messo al posto del nominativo e fin dell'ablativo solo esteriormente confondendosi con questo per la caduta della *m* finale.

Se pur non è noto quale sia stata realmente la sorte della *prefectura urbis* dopo il 600 poichè dal 597 in poi i documenti tacciono a suo riguardo, non si può tuttavia concludere senza più alla sua caduta. E già il Cohn (1) pensò che l'antica magistratura fosse sopravissuta mutando forse natura e importanza: certo è che sotto Adriano I (772-795) il *praefectus urbis* ricompare (2) con ampie funzioni giurisdizionali, nè sembra che fosse di recente risuscitato (3) e più d'un indizio farebbe credere che appunto il *praefectus urbis,* non l'esarca, nominasse gli *iudices*, gli ufficiali del territorio che, forse non a caso, pur il *Liber pontificalis* designò talvolta come *provincia.* Come nella *Summa* nel territorio romano troviamo anche dei *comites* proposti a singole borgate (4).

Nè a Roma mal s'attaglia quello che la *Summa perusina* lascia scorgere intorno all'attività del *senatus.*

L'opinione dello Hegel il quale, movendo da una troppo letterale accezione delle lamentele gregoriane sulle rovine di Roma e degli ordini suoi avea creduto che il senato romano fosse già spento agl'inizii del secolo settimo ha perso terreno dopo le obbiezioni del Cohn, del Patetta e recentemente del Meyer (5): il *Liber pontificalis* II, 8 e il *Codex carolinus* 24 e 131 offrono invece buon argomento a sostenere che esistesse ancora un corpo senatorio distinto dalla *militia*, dal *clerus* e dalla *plebs* nè è inverosimile che avesse tuttavia qualche parte nell'amministrazione urbana esplicando magari qualche funzione legislativa per mezzo dei suoi *senatus consulta* (6).

Neppure fa ostacolo il ricordo di un *censor:* di un *magister census* si ha menzione sotto Paolo I (757-767) e appare ancora nell'822 e nell'850 e in tempi a noi più vicini con funzioni rispondenti a quelli che la *Summa* gli attribuisce: a lui mettevano capo le varie *stationes* di *tabelliones* (7).

E pur quel che sappiamo intorno all'*exercitus romanus* non contrasta con ciò che la *Summa* dice: in Roma si mantenne lungamente la organizzazione in *banda* dipendenti nel loro complesso dal *magister militum* o dal *dux.* Ufficiali subalterni erano i *comites* e i *tribuni* (8). E distintivo dei *milites*, legati forse da apposito giuramento e stipendiati dal pubblico, fu in Roma come in Ravenna, il *cingulum* che veniva smesso dopo la *missio.*

---

(1) Cohn, *Die Stellung d. byzantinischen Statthalter* in *Ober und Mittel Italien,* Berlin 1889, p. 39 seg. — (2) Lib. pont., ed. Duschesne, p. 490. Cfr. anche Armbrust, *Dieterritoriale Politik d. Päpste vom 500 bis 800,* Göttingen 1885, p. 29 e il Keller, *Die sieben römischen Pfalzrichter im byzantinischen zeibatter,* Ssuttgast 1904, p. 12, n. 3. — (3) Di *iudices publici* contrapposti evidentemente ai *privati* è cenno in *Cod. dipl. cajet.*, n. 285 a 1109 e in *Neap. Arch. Mon.* n. 228 a 992 e n. 567 a 1117. — (4) Cfr. Gregorovius, *Storia della città di Roma*, Roma 1901, I, p. 381, 590, 634 e seg. — (5) Meyer, *Die Schenkungen Constantins u Pipins*, Tübingen 1904, p. 20, n. 20. Cfr. Keller, p. 135. — (6) Il Kehr, *Papsturkunden in Mailand* in *Nachrichten d. Gesell. d. Wiss. von Göttingen* (1902), p. 83 n. 4 riporta una decretale falsificata che dovrebbe essere del 932-942 e che ricorda esplicitamente un *caput senatus.* — (7) Vedi la prefazione delle Hartmann al *Tabularinus d. Mariae in via lata;* e il *Tab. S. Mariae nove* n. 9 in cui nel 1038 una donazione appar redatta *coram conspectui subnotatis prudentissimis et sollertissimis censoribus.* — (8) Il Cod. car. ricorda nell'ottavo secolo *duces, cartularii, comites, tribunenses.*

Ma anche altri argomenti di diversa natura potrebbero suffragare l'origine romana. La *civitas*, in cui l'autore viveva, era centro di una certa navigazione (1), ma d'altronde non si trattava di una navigazione di lungo corso e il *magister navis* delle fonti si tramutò in un *artifex navis*, ciò che difficilmente sarebbe avvenuto p. es. in Ravenna (2). Poi era anche sede di cultura: al *magister studiorum liberalium* delle fonti la *Summa Perusina* sostituì il *gramaticus* (3) rivelando l'esistenza di usi che si propagarono poi fino all'età irneriana (4) e *gramatici* non mancarono mai in Roma (5), dove, sebbene il greco non fosse molto diffuso, v'era pur chi poteva valere della lingua greca nei testamenti e nei giudizi (6).

Per quanto riguarda la patria della *Summa perusina* son dunque pienamente d'accordo col Patetta. Se qualche divario d'opinione vi potesse essere fra noi questa concernerebbe soltanto la questione dell'età: io tenderei a crederla alquanto più recente di quel ch'ei non pensi appunto per il fatto che la prefettura del pretorio era sparita. Secondo lo Zachariae, in base alle fonti bizantine, dovrebbe ammettersi che ciò fosse avvenuto già nella prima metà del secolo settimo e sotto Eraclio (610-641) o sotto il suo successore (7); ma secondo l'Hartmann (8), il Diehl (9), il Cohn (10) e il Patetta (11) stesso, avrebbe vissuto un pò più a lungo, benchè non oltre la fine del secolo. Ancora nel 681 si fa menzione di un *praefecturius* e, scartata giustamente l'ipotesi del Duchesne (12) che fosse con tal vocabolo indicato un ufficiale addetto alla prefettura, si deve certamente ammettere col Patetta (13) che, come nelle epistole di Gregorio magno (14) denotasse l'*ex praefectus,* l'ἀπο ἐπάρχου (15) poichè il documento, in cui è rammentato (16), esclude che la parola possa essere stata semplicemente usata, come nel glossario cassinense (17), ad indi-

---

(1) E anche d'un certo commercio. Cfr. S. P. 4. 60. 1; 4. 63. 1, 3, 5. *Negotium* nella S. P. val spesso quanto *merces* [3. 38. 4; 7. 48. 1; 1. 3. 2; 4. 41. 1; 4. 63. 2; 4. 32. 23; 4. 61. 5; 4. 63. 1]. — (2) S. P. 4. 25. 4. — (3) S. P. 3. 28. 37. — (4) Pier Damiani *Sum.* 39 parla di *contubernales in liberalium artium studiis* e ancora nelle glosse d'Irnerio al *Digestum vetus* si ricordano le scole di grammatica come tipo di società. Nel *Corp. gloss.* il *gramaticus* è spiegato appunto come un *doctor liberalium literarum.* — (5) S. P. 7. 2. 14; 7. 45. 11. — (6) Si aggiunga a tutto ciò che alcune voci e frasi usate nelle *Adnotationes* non furono da me incontrate che in documenti meridionali come *annositas=praescriptio* [cfr. Mon. neap. arch. n. 863 e *Lib. Pont.* I. 213 a.1116] e *rationalis=conductor* [cfr. Reg. farf. 114 a 778 e 147 a. 789]. Altro argomento potrebbe essere offerto dalla relazione con le glosse all'*Epitome Iuliani* di cui parla il Conrat a p. 194 e segg., per cui cfr. specialmente le esplicazioni di *dos, usufructarius, privatus, magistratus, falcidia, administrare, eque, sponsalia, fisco, civitatem, pretorium, curialis, obponere,* e con i glossarii sorti nell'Italia meridionale col cassinese 402 p. es. dove son notevoli le esplicazioni di *censorius, decoloratio, obnoxius, prefectorius* e col vaticano 3321 ove meritano riguardo le esplicazioni di *administrat,* di *advena,* di *adoptivus,* di *adsertor,* di *aerarium,* di *causatur,* di *clam,* di *censores,* di *censum,* di *census,* di *contumax,* di *commodat,* di *collegium,* di *depositum,* di *duces,* di *emancipet,* di *exsul,* di *ignominiosus,* di *induciae* etc. — (7) ZACHARIAE, v. Lingenthal, *Geschichte d. griechisch-rom. Rechts,* p. 353. — (8) HARTMANN, p. 41. — (9) DIEHL, p. 157-166. — (10) COHN, p. 10. — (11) PATETTA, p. LXIII e segg. — (12) DUCHESNE, *Lib. pont.,* I. 519 n. 76. — (13) PATETTA, p. LXIII, n. 4. — (14) Greg. I *Ep.,* IX, 15. — (15) Cfr. SCHLUMBERGER, *Sygillographie de l'empire byzantin,* 1886, p. 211. — (16) Cfr. MARINI, *Pap. dipl.* 132; FANTUZZI, *Mon. rav.,* VI, 263-264; TROYA, *Cod. dip. long.,* 347. — (17) *Corpus glossariorum latinorum* ed. GOETZ, V. p. 850.

care colui *qui preeret urbi*, accezione che si sviluppò nell'Italia meridionale lungo i secoli nono e decimo (1): però ove ciò si ammetta non v'è necessità di escludere che i *summaria* perugini, i quali in 3. 11. 3 considerarono come sinonimi le voci *praefectus* e *praefecturius* applicandole al *praefectus urbis*, possano essere anche pur della fine del secolo settimo.

E forse sono anche un pò posteriori poichè, laddove si accenna ad una diretta dipendenza del *praefectus urbis* dall'imperatore, non si trova traccia della sua dipendenza da alcun altro più alto ufficiale imperiale p. es. dall'esarca. Il Patetta osservò con ragione che il non trovare esplicitamente ricordata questa dignità non basterebbe ad escluderne l'esistenza, poichè, data l'origine dei *summaria* che furono in origine una esplicazione riassuntiva della legislazione giustinianea e non volutamente un manuale del diritto dal tempo, era ben spiegabile che l'autore non vi inserisse il ricordo di un dignitario che nel Codice non figurava: tuttavia, poichè è innegabile ch'egli modernizzò spesso inconsciamente la materia che avea per le mani, il fatto or rilevato ha sempre molta importanza. Ma si sa che nel principio del secolo ottavo Roma tendeva già a scindersi da Ravenna opponendo all'esarca un proprio duca-patrizio.

L'età più recente della *Summa* dovrebbe parer tanto più probabile a quelli che nella *commendatio* della 4. 8. 8. S. P. volessero scorgere una *emancipatio per commendationem* e nella *uxor mercalis* volessero ravvisare un accenno ai matrimoni con l'acquisto del mundio, ipotesi però che non sono per me troppo sicure.

(1) Ciccaglione, *Le istituzioni sociali e politiche dei ducati napolitani*, Napoli 1892, p. 108.

APPENDICE II.

Proposta di correzioni e supplementi

Lo studio minuzioso della *Adnotationes* mi ha fatto parer probabile, accanto a quelle acutissime del Patetta, le altre emendazioni che seguono (1); segno in corsivo le lettere o le parole aggiunte e fra parentesi quadre quelle che leverei:

1. 1. 1 lin. 9 sub *pari;* lin. 12 motus *animi;* 1. 2. 1 lin. 1 *pe*cun*i*ariis, *ab* ospites; 1. 2. 2 *ab* executore, rogatio*n*e, profici*at*; 1. 2. 6 *et* ostiariis *et gerentes*, vel *bona;* 1. 2. 9 dia*conissa*; 1. 2. 13 auri *pena;* 1. 2. 14 si quis *est ibi* ad; 1. 2. 15 *de* domum; 1. 2. 16 *et* honera privilegi*is*; 1. 2. 9 nam *ad*; 1. 2. 20 *si* decesserint, 1. 2. 21 *d*at quo*d*; 1. 2. 22 *aliquem* ad iudicium, salve*n*tur; 1. 2. 23 ab*o*lita 1. 2. 25 p*r*o sportulo, p*r*o commodo; 1. 2. 27 qui*etus* in mini*sterio*; 1. 2. 28 *si* reliquerit, 1. 2. 19 iudic*io*, decoloratus *sit*, orphanotroph*us*, *universitati* civium; 1. 2. 35 *ad* aliam; 1. 2. 37 ecclesia*sticus*, *ad* pauperes, *ab* episcopis *f*it, 1. 2. 39 non pote*st* uti hi*s*; 1. 2. 40 *debeant* impendere; 1. 2. 42 *se* deum, *et* post ad; 1. 3. 2 *si ab* episcopo; 1. 3. 7 fueri*nt*; d. 3. 8 *a definitione* episcopi; 1. 3. 10 conducend*i*; 1. 3. 14 *vel* alia; 1. 3. 17 *si cui debuerat* erogari; 1. 3. 18 *et*si, *proposita* evangelia; 1. 3. 20 ip*se* spondeat; 1. 3. 21 Contra pupillum debitorem, *ad* episcopum; 1. 5. 9 *ad* heretica; 1. 5. 10 here*ti*cis, here*ti*cos; 1. 5. 12 testamenta *valeant;* 1. 6. 4 pres*u*libus *non;* 1. 7. 5 qu*i*, fidei *doctrinam* etiam *imperii* amissione; 1. 8. 1 turpi*bus*; 1. 9. 6 i*u*decis; 1. 9. 9 festivitat*is solemnia;* 1. 9. 13 eius *concrement;* 1. 9. 15 *p*residibus; 1. 9. 16 offic*io* mu*ni*atur; 1. 11. 5 vindicet [ur] christian*a*; 1. 11. 7 *au*de*ant; 1. 11. 8 *locus s*acro; 1. 12. 1 *propter* crimen; 1. 12. 3 *et* requisitus, culp*e* f*ugisse*, defendi*t*; 1. 12. 5 U*t*i, *in* sacrosanctis, possi*nt*; 1. 14. 2 *non* in; 1. 14. 3 cause *cognitione;* 1. 14. 5 qu*e*, sacramenta *confirmata;* 1. 14. 9 hac *in urbe*; 1. 15. 17

---

(1) Mi è rimaste in tutto o parzialmente indecifrata la S. P. 1. 2. 1, 27; 1. 3. 9; 2. 3. 24; 2. 11. 4, 2. 29. 2; 3. 24. 2; 3. 36. 19; 3. 38. 10; 3. 42. 4, 6; 2. 4. 3; 4. 5. 4; 4. 7. 3; 4. 10. 11; 4. 21. 19; 4. 30. 16; 4. 34. 9; 4. 37. 4; 4. 38. 13; 4. 44. 14: 4. 49. 6; 4. 61. 8; 4, 63. 6; 5. 22. 1, 3; 5. 31. 11; 5. 37. 28; 5. 38. 2. 5; 5. 38. 6; 5. 39. 5; 5. 43. 6; 5. 54. 1, 5. 57. 1; 6. 21. 14; 6. 35. 2; 7. 4. 12; 7. 7. 1; 7. 29. 1; 7. 55. 2; 7. 70. 1; 8. 1. 2; 8. 3. 1, 7; 8. 11. 5; 8. 13. 3, 8; 8. 14. 4; 8. 34. 1; 8. 35. 6, 9; 8. 37. 8.

late leges, prohibet; 1. 18. 1 *et* addictus *es;* 1. 18. 9 factus *est;* 1. 18. 13 *sub*veniatur *ut possit id in;* 1. 19. 2 *non* valeant, ledent; 1. 19. 4 quisquis; 1. 19. 5 secundis *causis*; 1. 19. 7 preter *quam;* 1. 19. 8 oraculum *datis*, 1. 22. 1 imper*ialibus rescrip*tis; 1. 23. 3 *ab* imperatore; 1. 23. 4 leg*un*tur; 1. 23. 5 ali*cui*us, obviari *audet,* sacrileg*us*; 1. 23. 6 *purpura*; 1. 24. 3 imperator*um*; 1. 24. 4 imp*eratori* dic*ata*s fueri*nt*; 1. 26. 3 et *ipsi*, egeri*nt* 1. 26. 5 q*ue* ad ministrationem; 1. 26. 1 *facit* annonarum, capitu*m*, *ne* provinciales; 1. 27. 1 *qui* de*beat*; 1. 27. 2 advocandas *sint*; 1. 27. 4 corpora*torum*; 1. 28. 3 pl*aci*tare; 1. 28. 3 tribut*ari*orum; 1. 30. 4 *si quis* sua, *dignitatem* et; 1. 31. 2 *resideat*; 1. 31. 3 *cuiquam*; 1. 30. 5 *aliquem* sine; 1. 32. 2 *rerum* privatarum, *penam* inferat; 1. 37. 3 inquisitio*nem vel, a* patre *liberandi* vel emancipa*n*di; 1. 39. 2 obprimere *audeat*; 1. 39. 4 *ut* qui, m*a*ior nec: 1. 39. 7 *g*erit *si* futura; 1. 39. 8 gesserit, substantiam et officium eius; 1. 39. 17 *in eum* qui; 1. 40. 1 manifestet *ut punia*tur; 1. 41. 1 casum qua*eren*di; 1. 41. 2 *exigend*a; 1. 44. 3 pre*g*esserit *et*; 1. 44. 4 commorari *debeant*; 1. 46. 1 *su*stineantur; 1. 47. 2 *si quis de h*onoratos, ingress*us est si*; 1. 49. 1 vicari*us*, 1. 50. 3 iudic*is*, *eis* quos gravav*erint*; *ei* quem; 1. 50. 6 domestic*i*, retinentur; *qui retinet* penam; 1. 50. 10 *si* fuerit; 1. 52. 1 *preti*um qui, *absque* veste, edificari *facere;* 1. 53. 6, efficit, *auri* rector provinciae multetur; 1. 53. 10 a[b]usu; 1. 54. 2 fa*cultatem hab*eant 1. 55 rub. iuri*di*ci; 2. 1. 1 [t]ra[di]tiones; 2. 1. 5 *et* de; 2. 16 *in*iustum; 2. 2. 3 *autem* non; 2. 3. 1 *eius* qui; 2. 3. 2 pulsatus *tenetur* de re; 2. 3. 3 Resti*tuto*; 2. 3. 5 *propter* beneficia; 2. 3. 7 faeta, esse *debeant;* 2. 3. 8 *et* fetus; 2. 3. 15 ut *filia* moriente; 2. 3. 16 cedat *valet;* 2. 3. 19 *al*terius; 2. 3. 20 traditio*ne et*, fi[e]t; 2. 3. 21 pactum *habent*; 2. 3. 27. debitor*is*, *exigat;* exigere; 2. 3. 29 *quod* dicat; 2. 3. 30 *is* cui; 2. 3. 31 pacisc*i*, homin*is* viventis 2. 4. 1 *cum* tertio; 2. 4. 2 *per* cautionem; 2. 4. 9 de*d*it; 2. 4. 11 est *pater;* 2. 4. 12 q*uod* administratu*s* es[t], *si* post gravamen; 2. 4. 20 ex*tra*; 2. 4. 23 *si* post; 2. 4. 24 *post* traditas; 2. 4. 25 *ad* abunculos, *remisi*sti; 2. 4. 28 in verbo *facta*; 2. 43, 1 pacto *sunt* si; 2. 4. 33 scrip*tura*; 2. 4. 35 transactio*ne*; 2. 4. 41 *post* posita; 2. 4. 42 *de* servili; 2. 5. 1 *plus* reddere; 4. 6. 1 *a* prefect*i*, iussio*ne*; obtempera*bi*s; 2. 6. 5 *si* exinde, extra *iudi*cium; 2. 6. 6 quod *si,* suscepi*sse* cognosci*t*, suscepto *negotio*, pos*t* sedere; 2. 6. 8 christianos advocatos, si *quis*, *ei* qui; 2. 7. 1 [si], *per* sententiam; 2. 7. 5 *probaturia* recepta; 2. 7. 6 auri *libras;* 2. 7. 7 dignitat*e* f[ie]r*ui*; 2. 2. 10 consiliarius *fuit;* 2. 7. 11 advocatos *habere*; 2. 7. 14 *si* in; 2. 7. 17 *advocationem* fori; 2. 7. 18 *et* honores; 2. 7. 20 biennio *transacto*, ab sportulis *immunes sint;* 2. 7. 21 *sint* sine; 2. 7. 24 *fisci* patroni; 2. 7. 2 com*m*eatu[m]; 2. 8. 1 post *actionem*, 2. 8. 3 advoca*tus*; 2. 8. 4 finian*tur*; 2. 9. 1 *est* velud; 2. 9. 3 iam *dato non licet; cause* litigatorum; 2. 10. 1 *si* quod; 2. 11. 1 *fuerint*, fi*unt*; 2. 11. 2 plus *debito;* 2. 11. 5 pro consuli[s]; 2. 11. 6 pertinuerit *iudex*; 2. 11. 11 *sibi* obvenit; 2. 11. 13 pat*er* filium; 2. 12. 19 designavit *auctorem*; 2. 12. 1 *man*dator; 2. 12. 2 *per* procuratores; 2. 12. 3 *ipse* litigat; 2. 12. 8 *pro*curatorem; 2. 12. 10 constitu*unt*; 2. 12. 14 *su*scipere; 2. 12. 15. *Si a* procuratore *quis;* 2. 12 17 *per* procurationem, pupillo *procura*tio *licet*; 2. 12. 18 actor*i dominum*; 2. 12. 21 *si*cut; 2 12. 21 n*isi* crimen *aut* i*n*imicitia, casus *intervenerit*; 2. 12. 23 domini *litis*; 2. 12. 24 si *procurator*; 2. 12. 25 *si* per; 2. 13. 2 creditore*s* cau[sa]tionem *habentes*; 2. 14. 1 poena.....; 2. 15. 1 *si* qui, *res* publice; 2. 15. 2 poena *multen*tur; 2. 16. 1 advers*ari*i; 2. 18. 4 gubernandum *suscepit*; 2. 18. 6 *ei qui*, filiorum: 2. 18. 7 abes *actionem reliquit*; 2. 18. 11 *pro* filiis, recipi*et*; 2. 18. 13 *propter* funus; 2. 18. 14 causa *eorum*; 2. 18 16 *si* quod, *censum* fisco; 2. 18. 17 *a successoribus* curator*is*; 2. 18. 19 coher[ed]es tu*us ra*tum; 2. 18. 21 rationes *edendas*; 2. 18. 22 *si* quod; 2. 18. 23 *si* qui, qui*d d*anni, reputari *debet*; 2. 19. 1 *per* vim; 2. 19. 4 *in* simplo; 2. 19. 5 re*m* petat; 2. 19. 9 *v*olente; 2. 20. 4 *et* promisit, *quos* abet; 2. 20. 5 instituisti *patrem*; 2. 20. 6 ex insidiis *do*lus; 2. 20. 7 *hereditatem* fratris; 2. 21. 2 *in* hereditatem, e*a*m *i*mpe*d*it; 2. 21. 4 contra *emptorem, si* quod, potes*t*; 2. 21. 7 *si male* egit; 2. 21. 8 *si* que; 2. 22. 2 *propter* patrem; 2. 23. 1

heredita*tis*, *evictione* non; 2.24.1 minori*s*; 2.24.2 *si minores praesente* tutori; 2.24.4 quo*d*; 2.26.1 *et* tibi, potes[t]; 2.26.2 *si que* contra; 2.26.3 sententia*ns*, *post* per; 2.26.4 *in* integrum: 2.26.5 *si* contra; 2.27.2 *propter* fraudulentas; 2.28.1 ea *si*; 2.29.1 potes[t]; 2.29.2 in *te et*; *in alium trasferendo* nihil, *ei* patre; 2.30.1 *libertatem* non, libert*i a curatoribus*; 2.30.3 viginti *quinque*, potes[t], tal*ibus*; 2.31.1 quo*d*; 2.32.2. *non* sunt; 2.33.1 minoribus a*nn*is, omnes *res*, potes[t]; 2.34.4 fili*is*; 2.36.2 *vel* privatis; 2.37.1 scie*ns*; 2.37.8 *alicui* pro; 2.38.1 *propter* illum non; 2.38.1 si *avi*, es[t], etatem *salvatur*; 2.39.1 pater*na*; 2.40.3 *tempus* non; 2.40.5 repetitio*ni tempus*, aliter *quam*; 2.41.2 familiaritat*is causa*; 2.42.3 potes[t]: 2.42.4 ut*ique*, iudici*s*; 2.43.1 es[t]; 2.44.1 illi*s*; 2.44.2 pro agen*das*, [hoc], propter*ea*; 2.44.3 quoa*d*, 2.44.4 quo*d*, *in*firmum; 2.45.1 quo*d*; 2.45.2 quo*d*, *si* ratum; 2.46.1 *imp*erator*i*s; 2.47.1 restitutio*ne si* 2.48.1 restitutio*nis causa*; 2.50.1 restitutio *militi*: 2.50.4 restitutio*nis in*, 2.50.6 restitui*tur*, debito*r*; 2.51.1 *si* in, ei*us*, *vel* post; 2.53.2 restitut*io*, *cum esses* in, occupatus *eras*; 2.52.3 *debita* fuerit, e[s]; 2.52.4 tuis *restitutio*, per *restitutionem*, successio; 2.52.5 restitui*tur*; 2.52.7 *post* annum post, *intra* quadriennium; 2.53.1 *si* qui*s*; 2.53.2 *si* q*uis*; 2.53.3 *si* curialis, moratus *est*; 2.53.4 annuitur *civitati*; 3.53.5 *op*ponitur; 2.54.1 si *quis*; 2.55.3 ob*serva*veris; 2.55.4 si*ne*, *ut*, causedicum, *ante* iudicium; 2.55.5 *appellare* non licet, quo*d*; 2.55.6 iudicare *susceperit*; 2.56.1 pro *se* causatorem; 2.57.2 ante *quem*cumque; 2.58.2 *quod* si causa; ill*am*, prestent *an*te; procuratore *e*ius *presente*, 3.1.2 con*dic*ere potes[t]; 3.1.3 abe*s*; 3.1.7 t*ibi*; 3.1.9 requirat c*ausiticos*; 3.1.10 *si* exinde; 3.1.10 *de* expensas redden*das*; 3.1.13 inde *iudex*; 3.1.14 iu*dices* a[u]dire, *li*cet; 3.1.15 *et si* que; 3.3.1 *si* que; 3.3.2 [et]; in 3.3.4 mun*eri*s absen*tes* si*nt*; 3.4.1 convent*io*; 3.8.3 audi*unt* [et]; 3.8.4 *in* personam; 3.11.1 p*recem* offeret; 3.11.3 dat*ur*; 3.11.5 oblat*a*; 3.12.1 *si* apellationem, fecerit; 3.12.6 fact*um*; 3.12.9 fia*nt*; 3.13.14 iudicis *iudicio*; 3.13.5 decolle[n]tur; 3.13.6 militi*s*; 3.15.1 *ad*missum; 3.22.3 constitutus *est*; 3.22.6 *agi*t*ur* causa; 3.26.2 socie*n*tur; 3.26.3 Procurator[i]; 3.26.4 *a* procuratore; 3.26.8 *non* petis *sed per*; 3.26.10 publicus *si* pre*ter fecit*; 3.26.11 *si* q*uid* mali; 3.27.1 i*n* h*o*ris nocturnis, *et* occisus; 3.27.2 *si* mortuus; 3.28.3 *si* alio; 3.28.10 public*o*; 3.28.11 *de* inofficioso; 3.28.12 *si* ille; 3.28.14 quu*m*; 3.28.20 *et* uxorem; 3.28.21 *de* inofficioso; 3.28.22 si filia; 3.28.25 *ad* providendum; 3.28.26 filium *heredem*; 3.28.27 *frater* heredem; 3.28.29 scrip*tis si*; 3.28.30 suo *si*, eo; 3.28.31 pre*ter quam in*; 3.28.32 [non]; 3.28.33 *si* heres; 3.28.36 annum *adiet*, [propter]; 3.29.1 ali*is*; 3.29.2 potes[t]; 3.29.4 exhereda*vit*; 3.29.5 emancipat[i]o[nem]; 3.29.7 con*dic*ere; 3.31.2 *et* ex; 3.31.4 expe*n*disti; 3.31.5 qu*um*; 3.31.6 potes[t]; 3.31.7 remot*a*; 3.31.9 potes[t]; 3.31.11 confitea[n]tur; 3.31.12 eda*nt*; 3.32.4 in *empto*rem; 3.32.6 *ad* suum; 3.32.8 militi*s*, illiu*s*; 3.32.10 *libello* dotali; 3.32.11 inscio *domino*; 3.32.12 praetio *dici*; 3.32.14 si*ne consensu*; 3.32.20 *in* tuum, *si* obiecto; 3.32.23 [si]; 3.32.25 qui*a*; 3.33.1 indemne*m*; 3.33.7 *quid* accepit, *expensas* recipiunt; 3.33.10 certam *praestationem*; 3.33.14 *in* domum; 3.33.16 expe*ndit*; 3.34.1 temporis *spatium*, pro*p*ter vim; 3.34.13 *si* usum, presentes *non utitur*; 3.34.14 tame*n rebus*, personas *usus acquiritur* 3.35.2 incendio concremat, *is*; 3.35.3 *legis aquilie* vel; 3.36.10 constitui*t ut*; 3.36.11 *non* designavit; 3.37.3 di*vide*bis; 3.37.4 *cum* divid*i*sti, etate *est*; 3.38.3 facta *est*; 3.38.4 *de* res; 3.38.9 re[m]; 3.39.3 ostendat *possessionem*; 3.39.5 *vacent*; 3.40.1 exc*a*usare, *socio* non; 3.41.1 *et* posteus; 3.41.4 *et* dominus; 3.42.2 present*a*re; 3.43.3 pulsari *si cepit*; 3.42.7 *si* non; 3.42.8 *a* debitore, si*s*; 3.43.3 consentiente, donari *licet*; 3.43.3 expe*n*di*sti*; 3.43.4 *corpus* sepulcri; 3.43.5 iussio*ne*; 3.43.13 *si heres*; 4.1.1 conse*nsu* par*ti*um; 4.1.2 finito *iudicio*; 4.1.4 iura*sti*; 4.1.5 *iuramento* accepto; 4.1.10 absque *scriptura*; 4.1.11 *non* volueris, suscip*ere*; 4.1.13 *et* heres; 4.2.1 legata*riis*; 4.2.2 *ad* suum, cu-

i*us*; 4. 2. 4 tuo nomin*e*; 4. 2. 7 *et* spondisti; 4. 2. 9 restitui *tibi*; 5. 2. 10 *in solidum* recipere; 4. 2. 12. *a* colligante; 4. 2. 15 [s]pe*t*ivit; 4. 2. 16 *si* quis; 4. 2. 17 *si* cautio, facta *est*; 4. 3. 1 documentus *fiat*; 4. 4. 1 Qu*um*; 4. 5. 1 *si* probaveris; 4 5. 2 *si* qu*is*; 4. 5. 3 *si* indebita, soluta *est*; 4. 5. 4, *si in*debite; 4. 5. 5 here[de]s 4. 5. 6 reddidisti *pecuniam*; 4. 5. 9 credit*oris procuratore*, potes*t*; 4. 5. 9 *non* potes*t*; 4. 6. 3 res t*ibi da*tas; 4. 6. 6 *non* manumisit; 4. 6. 8 potes*t*; 4. 6. 9 dedit *ut*, *dominus* amonetur; 4. 7. 1 *quod* non, *a* creditores; 4. 7. 5 potes[t]; 4. 8. 1 f*u*rtum, *a* duo*bus*; 4. 10. 1 potes *a creditore*; 4. 10. 2 si *de*; 4. 10. 5 contrai*tur*, 4. 10. 6 tuo *nomine*; 4. 10. 7 *creditor* dominus; 4. 10. 8 *non* potes; 4. 10. 10 *creditor* refundat; 4. 11. 1 debitori*s*; 4. 13. 1 *sine iussu* contraxit; 4. 13. 3 curialis, pro *eo* pater; 4. 14. 1 *ex eo* quod; 4. 14. 2 *qui* in; 4. 14. 3 promissa *tibi*; 4. 14. 5 domino, debeb*a*t; 4. 14. 6 *de* anteriores; 4. 15. 1 *pecuniam* de; 4. 15. 2 persona *debitoris*; 4. 15. 3 negat *debitum;* 4. 15. 4 solutionem *debiti;* 4. 15. 5 debitores *debitoris;* 4. 16. 1 potes[t]; 4. 16. 3 costring*itur* re*d*dere, *non* eius; 4. 16. 7 legat*a*; 4. 19. 6 *si* in; 4. 19. 10 defend*u*nt; 4. 19. 11 in *te*, *si* casu, 4. 19. 12 perdito *est;* 4. 19. 19 initia *litis;* 4. 19. 20 vel *conditionalis*; 4. 19. 21 *eis* utendum; 4. 19. 23 *si* ncn; 4. 20. 2 documenta *proferantur;* 4. 20. 3 test*i*s dictum; 4. 20. 6 non veni*u*nt; 4. 20. 7 *non* compellit; 4. 20. 11 *cuique* testium; 4. 20. 12 produci*tur;* 4. 20. 15 debit*i*; solutio p*er* scripta; 4. 20. 16 redemptor *exhibens;* 4. 20. 17 in*qui*rantur; 4. 21. 3 accusato[r] documento; 4. 21. 5 *si* debito; 4. 21. 6 prebita; 4. 21. 6 solutus es[t]; 4. 21. 11 emancipatio*nis* chartu*la si;* 4. 21. 15 qu*od*; 4. 21. 18 peti*tori*; 4. 21. 20 alterius documenti *editio* fiat; 4. 21. 20 *si eam* accusare; 4. 22. 1 scriptum est; 4. 22. 2 *si* mulier *se;* 4. 23. 1 *si* ab, suum *esse*, *de* comparatas; 4. 23. 2 *si* quod; 4. 23. 3 se*questre;* 4. 23. 4 debit*or*, *ut si infra* certum; 4. 24. 2 de*dit*, 4. 24. 2 *in debitum* reputetur; 4. 24. 4 debit*or si*, *ut infra* certum; 4. 24. 5 *si debitoris* pignus; 4. 24. 6 *si* pignus, 4. 24. 7 colendi; 4. 24. 10 *de* positum; 4. 24. 11 reddito *creditori;* 4. 24. 12 *totum* non; 4. 25. 2 *ad* opus, expe*n*dit; 4. 25. 6 *a* libero; 4. 26. 2 si *pater*, domino *si*, *in* domini; 4. 26. 5 *maior* vigintiquinque, *si* pro; 4. 26. 11 ancille dominus reddet; 4. 26. 12 *debitum* domino; 4. 27. 3 *si* ab uno; 4. 27. 2 *si* in, *pater* tenetur; 4. 29. 5 *et* tacebas; 4. 29. 6 *si* quod; 4. 29. 7 suas *obligavit non;* 4. 29. 8 patris *debito*, 4. 29. 30 *si* pro; 4. 29. 11 conductionem *uxoris;* 4. 29. 14 heres *mariti;* 4. 29. 23 *et* scriptis; 4. 29. 24 libert*atem*; 4. 29. 25 abentes *si*; 4 30. 1 dato *et*, si*bi* de; 4. 30. 2 de*bitor*; 1. 30. 3 *de* dolo; 4. 30. 4 *non* potes[t]; 4. 30. 5 *de* pecunia, *a*gitur, 4. 30. 9 *si* debitum, 4. 39. 10 que*rela*; 4. 30. 10 *de* non, *non* potest; 4. 30. 11 pecunie *questio;* 4. 30. 12 *non* potes[t]; 4. 30. 14 *Nullam excepti*o*nem non numerate* pecunie, *si habetur* securitas, pecunie *questione;* debi*tor an*te iudices; 4. 30. 15 creditori*s*; 4. 30. 16 *etsi* sacramentus legatur; 4. 31. 2 *pecunia* soluta; 4. 31. 3 qu*a*, persolve*s*; 4. 31. 7 pro*curatori*; 4. 31. 8 qui *a* te; 4. 31. 10 Qu*um*; 4. 31. 11 *ab eo* quo*d*, expe*n*dit; 4. 31. 12 sequestra*re debet;* 4. 3. 13 *et* nichil, solve*b*is; 4. 11. 14 ut *solvat* et; 4. 32. 1 *de* usuras; 4. 32. 2 *si* pretium; 4. 32. 2 *si* eas; 4. 32. 4 *et* conventa; 4. 32. 5 *propter* maiorem; 4. 32. 5 *et* si, ali*bi*; 4. 32. 7 cauti*onib*us; 4. 32. 8 stipulatus *es*, *cogi* non potes[t]; 4. 32. 9 de*bitas*; 4. 32. 10 per tempora; 4. 31. 14 de*dit*, usuris *domum inhabitaret valet;* 4. 32. 15 *ut si in* diem, *quadru*plus *de* usuras; 4. 32. 16 *in* certum; 4. 32. 17 fund*i*; 4. 32. 18 *pro* capitanea; 4. 32. 20 tardius *pulsatus;* 4. 32. 25 *pro* usuras; 4. 32. 26 *si iudicium* finitum, *propter* usuras; 4. 33. 2 creditori*s*, quo*d*; 4. 33. 3 non exigi*tur*, consti*tu*tum; 4. 33. 4. si[et]; 4. 33. 5 fenera*tas*, si perier*it navis*; 4. 34. 1 commune*s si*; 4. 34. 3 *si* usuaverit; 4. 34. 7 *ad* restituendum; 4. 34. 11 unus*quisque*; et *si*; 4. 35. 2 *pro* reddendas; 4. 35. 6 manda*ta*; 4. 35. 7 potes[t]; 4. 35. 8 et iam servus *mu*tu*a*sset, here[de]s; 4. 35. 10 potes*t*; 4. 35. 12 *a* dominum *ra* tum; 4. 35. 14 *si* quas; 4. 35. 18 *ad id* quod; 4. 35. 17 finito *opere*; 4. 35, 19 *a* debitore; 4. 35. 20 mandat*i*; 4. 35. 3 communit*er* divide[n]tur; 4. 37. 5 tempus *quod*; 4. 37. 7 un[i]us in; 4. 38. 9 *retractatur*

quia ill*a*; 4. 39. 5 si*bi*; 4. 39. 7 *acc*epta; 4. 39. 8 creditori[s]; 4. 40. 2 inimic*as*; 4. 40. 4 transmitt*untur*; 4. 41. 2 punia[n]tur; 4. 44. 2 mino*ri* pretio, restitut*o*; 4. 44. 7 *iu*ste venditas; 4. 44. 8 *aut pretium* adimplere; 4. 44. 14 obnox*ias*; 4. 44. 17 civitat*is*, ipse; 4. 47. 1 *in* dotem; 4. 47. 2 Possessio *si*ne 4. 47. 3 *censum* reddat; 4. 48. 2 vendito*ris periculum*; 4. 47. 4 [emptori erit res]; 4. 47. 5 *et* casu; 4. 49. 2 pervas[i]or; 4. 29. 3 vide*n*tur; 4. 49. 9 [preponi]; 4. 49. 12 *si* ex eo; [et] emptori*s*, venditori*s*; 4. 49. 16 *si* apud; 4. 50. 3 pecunias *datas*, *nec* tu; 4. 50. 6 solid*os*; 4. 50. 1. longi temporis, *quod* alienas; 4. 50. 2 longi temporis; 4. 51. 6 fili*i*; 4. 52. 1 de *eo*, vendito*re* abe*t*; 4. 53. 1 tuto*ri* vel curato*ri*; 4. 54. 1 *si* intra; 4. 54. 3 si *infra;* 4. 54. 4 sed *petat;* 4. 55. 2 manus *in*iectio; 4. 55. 3 *si* venditor; 4. 56. 1 *per* iudicem eam *liberam;* 4. 57. 3 effic*iat*ur, *e*que, filius *si*; 4. 57. 5 *ut* non, retolli*t*; 4. 58. 1 inlat*um*; 4. 58. 4 reddere *possit*; 4. 59. 2 de*n*t; 4. 61. 2 illi lis; 4. 61. 6 communite*r*; 4. 61. 10 *a* curiales. de*n*tur; 4. 61. 10 *per* preces; 4. 62. 4 *si* nova; 4. 63. 5 negotiatorum; 4. 63. 6 Qui annosam; 4. 64. 7 [at] *si*; 4. 65. 1 *si* quod; 4. 65. 3 *conductor* expelli; 4. 65. 8 lucri *divisione*; 4. 65. 11 rem *colere;* 4. 61. 13 repellit; 4. 65. 15 tempus *constitutum* te; 4. 65. 24 scriptura *valet;* 4. 60. 25 redda*s*; 4. 66. 28 casu[s]; 4. 65. 35 *si* egeri*t*; 4. 66. 3 potest *vendere nisi nuntiet*, ali*as*; 5. 1. 2 *que* uni, iudicare *in*; *extraneos;* 5. 11. 4 accipia*s*, 5. 11. 5 *a* socero; 5. 11. 6 *sibi* est, exigit*ur*; 5. 12. 1 *scriptis* promissa, *si* evictio*ne*; 5. 12. 2 *si* filia 5. 12. 3 patre *testata est;* 5. 12. 5 estimat*ione*; 5. 12. 6 dote*m illi*; 5. 12. 8 quam; 5. 12. 9 quam, et *decessit;* 5. 12. 10 *ad reddendum* estimationem; 5. 12. 11 *leguntur* verba, parente *si*, [et]; 5. 12. 12 predi*um*, *fundus* dotalis; 5. 12. 13 in *te*, [non]; 5. 12. 15 qu*am*, scriptur*a*, amission*em* coniugi*s*; 5. 12. 18 *de* dotemquam, pe*n*sio non; 5. 12. 19 un*um* 5. 12. 21 qu*am*, restituere *deberet*, [et]; 5. 12. 22 quem; 5. 11. 23 quam; 5. 12. 26 tene*n*tur; 5. 12. 27 absente; 5. 12 28 *ux*ori, sponsalia *habeat;* 5. 12. 29 mulier*i*; 5. 12. 30 mulier*i*; 5. 12. 31 que[m]; 5. 13. 1 *et* pe*r* aliam, propinquos uxori*s*, *si* intra mortem uxori*s*; 5. 14. 5 *si* sine; 5. 14. 6 *in* dot*e*; 5. 14. 7 qu*um*; 5. 14. 8 *si* quod, *sed licet* tenere; 5. 14. 9 *relictis* filiis; non *con*venit; 5. 14. 10 parte*m dedit*, maiore; 5. 14. 11 dotem *ali*quid, exigere *permiserit*; 5. 15. 2 *ab* heredes; 5. 15. 3 *si* intra 5. 16. 5 *s*uo, replicare *potes*, *retractari* non, *a*ctum 5. 66. 6 se*d* dos, ipsi*us* [ei]; 5. 16. 7 *si* ex, potes[t], 5. 16. 9 repetere potes[t]; 5. 16. 10 eas tolli; 5. 16. 11 quo*d*; 5. 16. 14 *si* in; 5. 16. 15 posterioribus *creditoribus;* 5. 16. 16 here*d*es resti*tuunt*, preti*um* recipis; 5. 16. 19 es[t]; 5. 16. 20 mulier*is*; 5. 16. 22 uxori*s*; 5. 16. 24 *si* usque; 5. 16. 25 *non* memorare*n*t [non], parte*m haberent;* 5. 16. 27 *si* donatio intercessit; 5. 16. 28 *si* donatio, 5. 17. 5 genero *et filiam;* 5. 17. 7 prefecti; 5. 17. 10 *non* amittat dotem; 5. 17. 11 *is* per; 5. 18. 1 imple*an*tur, sua *reddantur;* 5. 18. 2 potes[t]; 5. 18. 3 quam, recipi*t*; 5. 18. 5 pote*n*t; 5. 18. 10 propter *nuptias;* 5. 21. 3 remot*um*; 5. 22. 1 omn*ia*, *in eis* que; 5. 23. 1 eligat *habeat;* 5. 23. 2 propter *hoc;* 5. 24. 1 *pre*videri; 5. 25. 3 [in]certum, *s*e expelli*t*, *s*ibi; 5. 24. 4 *s*ibi; 5. 28. 1 miscuit *hereditati*, 5. 28. 1 novissimus valet *testamentus;* 5. 28. 4 *si* per, si, *ille* facit; 5. 28. 5 libertare; 5. 28. 8 grecis liter*is*; 5. 29. 1 ex c[a]usare; 5. 29. 3 legitimus *non est;* 5. 29. 4 h*e*redem; 5. 30. 3 excusare *se*; 5. 31. 1 adulti[s], iudice *dari;* 5. 31. 4 abe[n]t; 5. 35. 7 *alium* tutorem, ad*ministr*ationibus; 5. 31. 8 neglegenti*a*; 5. 31. 11 tutorem *naturalibus filiis mater petat;* 5. 32. 1 *licet tutorem* petere; 5. 33. 1 decernimus *ut*; 5. 39. 5 *apud* iudicem aut curia*m*; 5. 34. 7 persone; 5. 34. 8 debitori*s*; 5. 35. 10 licet *et* si; 5. 35. 13 *curator* vel; 5. 35. 1 potes[t]; 5. 35. 5 tactis *evangeliis;* 5. 36. 5 *alius* subiungi; 5. 37. 1 *si* que; 5. 37. 2 credit*ur* illi*us*; 5. 37. 4 ration[al]es; 5. 37. 7 sic administret, 5. 37. 8 *et* alius; non *egistis*; 5. 37. 9 a*b* administratione *se*; 5. 37. 15 *sed* compellitur; 5. 37. 16 *Per* administratores; 5. 57. 18 nec; 5. 37. 19 co*g*i *de*bet, 5. 37. 20 debito *etsi;* 5. 37. 22 mancipi*a*, *ad* usuras; 5. 37. 24 *f*aciat pupilli[s], serve*n*tur, 5. 37. 25 *ita* ut; 5. 38. 3 consumptas *si*;

5.38.4 tutor*i*; 5.40.2 *tutelam* diviserunt; 5.41.1 *pro fundo* fiscali; 5.42.1 caus*as*; 5.42.2 si... vel si; 5.42.4 propinquis *pupilli* [tutori]; 5.43.6 extraneis *concedit*; 5.43.8 ad administrandu*m*; 5.44.1 abe*nt*; 5.42.2 possi*t*; 5.44.5 su*i*; 5.47.1 ordinatus *est*; 5.50.1 alimenta *si*, *pro* sumptus; 5.51.2 iudici*s*; 5.51.5 qu*am*; 5.51.8 ob*stat*; 5.51.10 fene*us*; 5.51.11 si *tutelam*, curatione[s]; 5.51.13 periculo; 5.53.2 *de* tutores; 5.52.3 [et]si; 5.53.2 iudicis; 5.53.3 quantu*m*, iurare[t], fuisse*t*; 5.53.5 iudici*s*; 5.55.1 pretermiseri*nt*, potes[t]; 5.56.3 s*ibi*; 5.58.2 contra *tutorem;* 5.58.2 pupill*a*; 5.59.3 pupillo; 5 59.4 Minori*bus*; 5.60.1 adul*tis*; 6.62.3 potes[t]; 6.62.4 potes[t], es[t]; 6.62.5 libert*is* patrona*rum*; 6.62.6 *a* parentes; 6.62.11 es[t]; 6.62.12 tutor[is]; 6.62.16 con*fess*us es[t] aliqu[i]a; 6.62.17 nutric*em*; 6.62.22 presidi*s*; 6.63.1 a[d]; 6.63.2 tutel*e* occasione *excusare se;* 6.65.1 vetran*us*; 6.68.1 excusa*tur*; 6.70.2 *a* tutore vel curatore; 6.70.3 ameus *est*; 6.70.5 *ab* emancipatis; 6.70.6 inchoationem *morbi;* 6.71.2 qu*od*; 6.71.3 tutorem; 5.71.4 pupill*is*, adult*is*; 5.71.5 iudicis iussi*onem*; 5.71.6 procurato*r* res; 5.71.9 et *si*; 5.71.10 qu*um*; 5.71.11 minori[s] preti*o*; 5.71.12 iudici*s*; 5.71.13 curiali*s*, 5.71.15 qu*am*; 5.71.16 iudici*s*, recipie*t*; 7.71.17, a[d]minore[m], venit; 5.72.1 *et* possessionem, iudicis iussionem *interrogare* [restituire]; 5.72.2 necess*ita*tur in*ter*rogare; 3.73.2 alienum *fundum;* 5.74.3 qu*i*; 5.75.1 *quo*s illi; 5.75.5 *post* tempus; 6.1.1 *p*rescriptionem; 6.1.2 solidos *det;* 6.1.5 fugitivum *recipit*; 6.1.6 re*cipit*; 6.1.7 coniunxerit *ipsa ancilla et filii fisco proficiant;* 6.1.8 proficiant; 6.2.2 qu*am*; 6.2.6 domino *e*ius; 6.2.7 furti[m]; 6.2.8 furti[m]; 6.2.9 furti[m]; 6.2.10 qu*od*, furti[m]; 6.2.9 poena*e*; 6.2.12 furti[m]; 6.2.13 *a* domino de furto transactio*ne*; 6.2.14 a*u*ctoris; 6.2.15 l. 2 *s*i eum, furt*i*; 6.2.21 liber*tus*; 9.2.21 *si* furt*um*; 6.2.22 cui*us*; 6.3.1 [non]; 6.3.7 liberti*s*; 6.3.9 potes[t]; 6.3.10 factus *est*; 6.3.11 libert*us*, abita[n]t, *in servitutem* redigi; 6.4.2 iur*a*; 6.4.3 honore *ei*; 6.5.2 liberos *vel* parentes; 6.6.1 [in]d*am*nietatem; 6.6.4 libert*us*; 6.6.6 reservata*s*; 6.6.7 liber*tum*; 6.7.1 iuss*u*, *propter* culpas; 6.7.2 iniuria *f*ec*it*, fili*i* *e*ius, nascuntur *servi sint*, [non]; 6.7.3 *si* contra, here*des*, egeri[n]t; 6.8.1 si *mal*e; 6.9.1 filio pete*ntem*; 6.9.2 Propinqu*us* *si*, ce*n*tum; 6.9.3 pete*ntes*; 6.9.4 intestato *sit*, tempus i*us* s*ibi*; 6.9.6 petere potest; 6.9.7 successione*m*, adi*vit*; 6.9.8 opponitur; 6.11.1 fa*l*sus accusatus, successor*em*; 6.11.2 pe*r* septem, roborato *debetur;* 6.12.1 invicem leg*ata* pr*aes*t*a*re *licet;* 6.14.2 here*des*; 6.15.1 consubri*no*; 6.17.1 *in* minori, *et* ille, acc*ipitis*; 6.17.2 [te]stato; 6.19.1 re*petere*; 6.20.1 her*e*dem; 6.20.3 *a* parentes, *in* hereditate, mixt*a*[s]; 6.20.5 *mulier* refundat; 6.20.7 quam; ut *facultates*; 6.20.8 n*u*nc; 6.20.9 *aliter* non; 6.20.10 *ra*tum, fili*us*; 6.20.13 equ*um*; 6.20.19 reliquid *dividant* 6.20.20 [non]; 6.20.21 adquisitio*nes*; 6.21.1 ex *successione* parentum; 6.21.2 rebus *instituit;* 6.21 3 *per* testamentum; 3.21.5 militi*s*; 6.21.6 *u*t; 6.21.7 *et*; 6.21.9 here*dem*; 6.21.10 *non* ignorat; 6.21.12 militi*s*; 6.21.1 unusq*uisque* 6.22.2 *qui*; 6.22.7 *si* posteus; 6.22.8 publicus *subscribant;* 6.23.1 inventus *est*; 6.23.4 *aliud* nomen pro, heredi*s*; 6.23.5 qu*od*, *in*firmum; 6.23.8 necessita*te*, numeru*s* testimoniorum *tunc;* 6.23.9 sacro imperi*i*; 6.23.11 a[u]t; 6.23.12 a*b*, legat*ariis*; 6.23.13 fuerit fi*rmum est;* 6.23.14 octo [u]t*unc*, fueri*nt*; 6.23.16 si*nt*, *ea* solvat; 6.23.16 *si* minus; 6.23.18 testament*a*[m]; 6.23.19 se*u*, distante *factum;* 6.23.21 *a* testatore, [voluntate], rel*e*cto, *s*i septem, firmaverint vali*dum est*, subscrib*a*[n]t, signe[n]t, sine *scripto;* 6.23.23 *non* legibus; 6.23.24 N*unc*, sic*ut*; ut testatoris; 6.23.25 pos[i]ti o*m*nem, testa*toris*; 6.23.27 *si* testatos, re*vocare* licet; 6.23.28 congregationem...; 6.23.30 si *testator vel* testes; 6.23.32 In civitate septem testes *sub*scribant testamentum et in castris quinque, *qui* et, hered*is*; 6.24.1 deporta[n]tur; 6.24.8 [heres) sine; 6.24.10 he*red*em; 6.24.11 in*colae*; 6.24.13 *de* ce*r*tas; 6.24.14 nomen *voluit*; 6.25.3 emancipatio*nis* her*e*des; 6.25.4 *non* erant, es[t]; 6.25.8 Qui *sub*; 6.25.9 *ut* si; 6.26.1 substitutus *fe-*

cerit; 6. 26. 3 her*e*dem; 6. 26. 3 *tunc* per; 6. 26. 4 iussit *ut*; 6. 26. 8 substituto*s*; 6. 26. 10 *ut* si; 6. 27. 1 *nomine* pignoris; 6. 27. 2 *li*bert*i*; 6. 27. 3 *et* lucra*t*; 6. 27. 4 e 5 he*re*dem; 6.27.5 vel *si*; 6. 27. 6 *si* a; 6. 28. 2 pat*rem* *tua*, *si* *te*; 6. 28. 3 al*it*er, masculo*s*; 6. 29. 1 aliqu*is*; 6. 30. 1 *non* succedit, defuncti; 6. 30. 3 *tu* si, *petere* non neglegas; 6. 30. 4 *adi*re debet; 6. 30. 5 tut*or* adire; 6. 30. 9 potes[t]; 6. 30. 18 infanti, *d*elato; 6. 30. 20 siat *ut*, repudiare d*ebeat*; 6. 30. 21 testator*is*, [quod], 6. 30. 22 annos *adeat*, LXta, legat*ariis*, legatarii[s], abea*nt*, *id* quod reser*a*tionem, abe*nt*, heredi*s*; 6. 31. 1 nom*ine*, [a]ut, [in]ven*di*tione[m], *pro* debitum; 6. 31. 2 potes*t*; 6. 31. 6 patri*s*; 6. 33. 2 si*bi*; 6. 33. 3 causitici[s], inquie*te*tur; 6. 34. 2 her*e*des, est *reus*; 6. 35. 6 off*en*dit; 6. 35. 7 succedi*t*; 6. 35. 8 *est* similis *causa*, *ei* quem; 6. 35. 9 auctori*s*, interpraetat*ur*; 6. 35. 10 propinqui[s]; 6. 36. 1 *s*i postu*m*um, *si* que; 6. 36. 6 ab invito [invitus]; 6. 36. 8 esse *constet*, vale*nt*; 6. 37. 8 [relict]; 6. 37. 9 accusa-tu*r*, *iudex* *iubebit* legata; 6. 37. 10 legat*o* reliq*uid*; 6. 37. 12 q*uem*, *a* *legatariis*; 6. 37. 13 testa*t*ori; 6, 37. 14 testatore[m] *vivente;* 6. 37. 15 *si* quod; 6. 37. 16 nom*ine*, precipiet *d*ari; 6. 37. 19 consequa[n]tur; 6. 37. 22 testatori*s*; 6. 37. 24 transigere; 6. 38. 1 *dare* non, si *sibi*; 6. 38. 5 a*d* eos, ant*e* filios, e*is* legat*a*; 6. 38. 6 substa*ntiam*, *iudici* *provi*dendum; 6. 39. 2 adi*r*ent[e], prestet; 6. 39. 3 persolvi*tis*; 6. 40. 1 uxori[s], migrare*t*; 6. 40. 2 *de* substantiam; 6. 40. 3 li maritus, superst[it]es; 6. 42. 1 ea s*ibi*; 6. 42. 2 proherade*s*; 6. 42. 5 *non* succedis *in* ei *sed*; 6. 42. 6 re*m* obligata*m*, legatariis; 6. 42. 10 etsi *testamentum;* 6. 42. 16 ade[m]pta; 6. 42. 17 acc*e*dere; 6. 42. 18 *ali*cui; 6. 42. 19 es[t]; 6. 42. 23 *et* adibisti, possession*um*; 6. 42. 29 s*ed* ipsi he*re*des *tunc*; 6. 43. 1 legatari*o*s *ab* exactio*ne*, que; 6. 43. 3 *minor* [decem] decem annorum [decem]; ccmate si o*p*tio; 6. 44. 1 pro*b*ata fueri*nt*; 6. 44. 2 que*n*dam; 6. 44. 3 fuisse[t]; 6. 44. 4 *si* dotem qu*a*m, *s*ignific*a*s quod; 6. 44. 5 accepisse et eam reddi*disse*; 6. 46. 2 deseru[i]eris; 6. 46. 3 deseru[i]eris; 6. 46. 4 [et]; 6. 46. 5 *ux*or tua[m]; 6. 46. 7 testator *s*i; 6. 49. 1 institutus *est*, tollet *et*, legati *nomine*, *ab* illis; 6. 49. 4 propinqui[s]; 6. 49. 4 in*de* *novem;* 6. 49. 5 heredes; 6. 49. 5 deliberaveri*nt*; 6. 49. 8 *heres* scriptus, he*r*edem, acc*ipe*re, potes[t]; 6. 49. 14 q*uam*, *ei* *qui* *pro* falcidia; 6. 49. 16 he*re*dem; 6. 49. 18 heredib*us*; 6. 51. 1 *sibi* debitam; 6. 52. 1 legatarii[s]; 6. 52. 2 legat*ariis*, derelict*us*, eo*rum*; 6. 52. 4 uxor *a*, accipere *deberet*; 6. 52. 6 iussus es[t]; 6. 53. 3 distract*a*; 6. 53. 4 *advers*us *de*bitore*s*; 6. 54. 3 frat*ris*, ab intestato; 6. 54. 4 natu*r*ales adulteri*n*us; 6. 54. 9 succe*dit*; 6. 55. 2 ab intestato; 6. 55. 4 done*t*, *p*atrimonio; 6. 55. 5 fili*i*, secundas *nup*ti*as*; 6. 55. 6 si ad [et]; 6. 55. 7 *in* usumfructum; 6. 56. 2 mortuus *est;* 6. 56. 5 *alios* *filios*; 6. 56. 6 matri; 6. 57. 1 patri*s*; 6. 57. 3 f*r*atri *succedit* [moritur]; 6. 57. 4 intra quattuordecim; 6. 57. 9 ill*e*; 6. 54. 11 a*d*itio *nec*; 6. 54. 12 patris; 6. 57. 17 nutritor e*i*; 6. 57. 18 f*r*atre [et]; 6. 59. 3 *tunc* sunt, e[s]t, servand*um*, avo; 6. 59. 4 si*ve*, [non] an; 6. 60. 1. *Quod* filius, patr*is*; 6. 60. 2 quo*rum*cumque casu *ab*; 6. 60. 3 fili*um*; 6. 60. 4 adquisiti*onum*, distraxeri*nt*; 6. 60. 5 *patri*s [primum]. q*uod* ipsa, *s*ibi *a* patre *at*que, patris, 6. 60. 1 omni*um* adquisitionum, compute*n*tur; 6. 60. 8 p*atris* est, aut*em* filio, *n*oluer*it*, quo*d*, *et* filius, *in* hoc, facere *testamentum*; 6. 61. 2 militan*s*; 6. 61. 3 constitut*us* *est*; 7. 2. 2 testator*i*; 7. 2. 3 reddes; 7. 2. 6 here*di*; 7. 2. 8 *liberum* fecit; 7. 2. 9 he*re*dem; 7. 2. 11 val*eat*; 7. 2. 12 *si* recte factus *est*; 7. 2. 13 rep*li*cari; 7. 2. 15 ips*is* libert*is*; 7. 2. 16 libert*us*; 7. 4. 2 libert*us*, neglexi[s]t is; 7. 4. 3 *ut* *intra* certum; 7. 4. 4 *partus*; 7. 4. 6 legat*um*; 7. 4. 8 uxori*s*; 7. 4. 9 ante *ad*impletam; 7. 4. 10 p*ropter* hoc; 7. 4. 11 *ade* iudicem; 7. 4. 13 qu*am*; 7. 4. 14 qu*i*; 7. 4. 15 libertat*em*, *et* iudex; 7. 4. 16 si *heres* moratus, poste[i]us; 7. 4. 17 libertatem *habere*, pretium *servi* servo, *iiij* menses; 7. 6. 1 *s*int, *vel* *si* dominus, *si* ante lectum, heredi*s*, [a] p*i*lleati, consens*i*sti, dixerit "filius *meus* es,, mox; 7. 7. 1 cohere[de]s, manumissori *ita* ut redd*at*; 1. 7. 2 liber *factus* f*u*it; 7. 8. 1 e*id*em non; 7. 8. 4 creditori*s*; 7. 8. 5 pignori[s]; 7. 8. 6 *s*ibi de; 7. 8. 7 *de* dotem [non]; 7. 9. 1 e*t*, *si* fuga, q*ui* manumissus, *non* redit;

7. 9. 2 quam, *in* servitium; 7. 10. 2 alterius, fuit *datum*; 7. 10. 13 *non* adimpletur; 7. 11. 2 manumitti; 7. 11. 4 *minori* viginti; 7. 11. 5 [non] est; 7. 11. 6 *servus* in servitio; 7. 11. 7 replicatur; 7. 13. 1 domin[u]i, vindicatur *liberatur;* 7. 13. 3 servus *eius* qui, domini, [eius] manifestaverit; 7. 14. 1 liberatus; 7. 14. 2 *propter* nutrimenta *dominium;* 7. 14. 3 *si* postea; 7. 14. 4 factus *servus*; 7. 14. 8 statu(i]; 7. 14. 4 in *obsequium*; 7. 15. 1 si *quis*, sed sunt, domino; 7. 15. 3 si ancilla sua concuba; 7. 16. 2 in iudicio, condempnatum, *pro* vi[n]dendum; 7. 16. 4 *nec* se; 7. 16. 5 servus; 7. 16. 10 Liberi *si* quamcumquae; 7. 16. 11 servi[s]; 7. 16. 13 potes[t]; 7. 16. 18 potes[t]; 7. 16. 19 sibi; 7. 16. 21 potes[t]; 7. 16. 24 illius; 7. 16. 17 non *impedit*; 7. 16. 27 here[de]s; 7. 16. 29 servum te *non* redemit; 7. 16. 31 *te* liberum, filii[s]; 7. 16. 32 *adversus* te; 7. 16. 34 potes[t]; 7. 16. 36 pro *hoc quod in* obsequio; 7. 16. 39 adpellentur; 7. 16. 31 Que, apud te per; 7. 17. 1 mortuus; 7. 18. 2 hominem *liberum*, a[d]mittit; 7. 19. 1 *servum* probet, *servum* esse; 7. 19. 4 [et], potes[t]; 7. 19. 7 clama[n]t; 7. 19. 8 repetat[ur], quam; 7. 20. 1 servisse, permanes; 7. 21. 1 *et* quinque; 7. 21. 2 sit filius; 7. 21. 3 sibi propter; 7. 21. 8 etsi; 7. 22. 1 faciunt; 7. 22. 3 *Si* homo; 7. 23. 1 *et* peculium; 8. 24. 1 amputata[m]; 7. 26. 1 Si servus; 7. 26. 2 emptori, non adiuvat; 7. 26. 3 quam; alienam *esse*; 7. 24. 4 quam, cuius; 7. 26. 2 ex par[en]te; 7. 26. 7 emptori[s]; 7. 26. 8 transactione; 7. 24. 9 *rem* comparavit; 7. 27. 1 *vel* qui; 7. 29. 2 heredi; 7. 30. 1 domino *adiuvat*; 7. 30. 3 potes[t]; 7. 31. 1 adquisita si ex; 7. 32. 2 tuum, in possessione, sciente, potes[t]; 7. 32. 3 [a], minor[e] res tibi; 7. 32. 4 adquisita *erat*; 7. 32. 5 iustum *habet*; 7. 32. 10 *Pro* possessionem quam; 7. 32. 12 procurator res; 7. 33. 1 actione *si*; 7. 33. 3 he res, intercesserint; 7. 33. 4 possessio *sine*; 7. 33. 12 provincia *usucapitur*; 7. 34. 1 quam, prescriptione; 7. 34. 4 *aliquo*; 7. 34. 5 possit; 7. 34. 7 possessori *possessio*, condici[o]; 7. 36. 2 etsi; 7. 37. 3 *Si* ab, *et* si non; 7. 38. 3 [in]; 7. 39. 2 *non* inquietetur, ius *proprietatis*; 7. 39. 3 actiones; 7. 39. 5 *prescriptio* quadraginta annis; 7. 39. 8 anni[s], 7. 39. 8 etsi, *si* postea; 7. 39. 9 aliquem; 7. 39. 2 rogare *debet* ita *ut*, *Si* cui; 7. 41. 2 *in* eum absentem; 6. 41. 4 *in te* absentem; 7. 41. 5 iudicaris *te* absente[s]; 7. 41. 9 contumacem *vocatum;* 7. 41. 10 quod; 7. 41. 11 *et* si non; 7. 45. 1 quam se; 7. 45. 2 liber[i]; 7. 45. 3 *quod* iudicavit; 7. 45. 5 quod; 7. 45. 7 [non], potes[t]; 7. 45. 10 posse; 7. 45. 11 non *dixit*; 7. 45. 16 nec; 7. 46. 1 non dixit; 7. 47. 3 potest *dici*; 7. 47. 3 adimples; 7. 47. 1 quod, iudicis; 7. 59. 1 *per premium*, reddat *ei*; 7. 50. 2 *ante* finem; 7. 51. 3 *In* litis, addicere *licet*; 7. 52. 5 potes[t]; 7. 52. 6 fides; 7. 53. 3 *quod* supra; 7. 53. 5 *contra* quem; 7. 53. 7 remorata; 7. 34. 2 reddat; 7. 34. 3 a[d]; 7. 55. 2 quisque; 7. 57. 3 iudicato *a iudice;* 7. 57. 6 terrores *interponit*; 7. 58. 1 allegata; 7. 53. 3 quod; 7. 58. 4 *allegationibus*; 7. 60. 2 *de* sua; 7. 60. 3 *in* facultate 7. 62. *si* noluerit; 7. 62. 5 *et* mortuus; 7. 62. 7 *in* administrationem; 7. 62. 9 potest; 7. 62. 10 adultus, *et* litigavit; 7. 62. 18 *et* intra; 7. 62. 19 iusta causa *habet appellat*; 7. 62. 24 pars accipiat; 7. 62. 35 *in* omnibus; 7. 62. 27 *a* iudicato; 7. 62. 30 *ab* omnibus; 7. 62. 34 quum, iudicis, quales; 9. 62. 36 *ei* qui; 7. 63. 1 conquiesca[n]t, peta[n]t; 7. 64. 2 si *dixit*, infirmum *esse*; 7. 64. 3 esses; 7. 64. 7 quod; 7. 64. 10 victori[s] *non* liceat; 7. 66. 3 cause; 7. 66. 6 heredi, augeantur *ut possit*; 7. 71. 1 cesserit; 7. 71. 2 *non* compelleris; 7. 71. 3 quod; aufferri; 7. 71. 4 cesserit; 7. 71. 5 debitum *obnoxia sint*; 7. 72. 4 suscepi[s]t[i]; 7. 72. 6 pignus *habet*, equalesque; 7. 72. 9 potes[t]; 7. 72. 10 possunt qui; 7. 74. 6 obnoxius; 7. 74. 6 quam; 7. 75. 2 potes[t]; 7. 75. 5 fundum; 8. 1. 3 *fundum* esse; 8. 2. 1 *si* te; 8. 3. 1 scriptus *es*, legatarius, sed...., mumquam; 8. 4. 2 restitutio *detur*; 8. 4. 3 dominii *ius*; 8. 4. 5 vim *eas*; 8. 4. 6 *si* dolo; 8. 4. 7 *si* alienam; 8. 4. 9 *si* iuraverit; 8. 4. 10 possessionis; 8. 4. 11 *in* presenti; 8. 5. 1 sed *sibi;* 8. 6. 1 *nunc*; 8. 8. 1 comendati *aliis*; 8. 8. 2 *ut presentet* filium; 8. 9. 1 repetere *potes ab* eo qui *res* tenet quia; 8. 9. 2 restitutionem *petere*; 8. 10. 1 edificari *in*; 8. 10. 7 curiales *domum*, possessores *domus*; 8. 10. 9

q*uin*decem; 8. 10. 11 q*uin*decem; 8. 10. 12 loco *valent*; 8. 10. 13 *ad*dictus; 8. 11. 4 vetere *Roma*, *de* suum; 8. 11. 7 *ab una* ad alia, si valet usque ad q. l. arg.; 8. 11. 9 *si* sub; 8. 11. 10 red*ituum sump*tibus; 8. 11. 11 *iuxta* possibilitate; 8. 11. 12 *vel* nova, vel *vetera*, pro multa; 8. 11. 14 *domos* ruinatas; 8. 11. 15 distr*u*ctas; 8. 11. 18 *murium* restauratione; 8. 11. 19 *in totum* vel; 8. 11. 20 *neque* nuptias, 8. 12. 1 *pro* ratiociniis, *si* fraudem; 8. 13. 4 reddito *debito;* 8. 13. 6 *creditor* in publico; 8. 13. 7 *detinentes* pignus; 8. 13. 9 a debitore *tibi venditur;* 8. 13. 10 definire *licet per iudicem;* 8. 13. 12 *ab* uxore[s]; 8. 13. 14 actio*nem exer*cere; 8. 13. 15 fidecomisso *retinquere;* 8. 13. 16 cui*us*, *eius* qui, *restitui* debes; 8. 13. 20 debitor[e]; 8. 13. 21 debito[r]; 8. 13. 22 creditor con*creditori*; 8. 13. 25 mortuus; 8. 13. 27 post *contractum;* 8. 14. 5 pignoris *causa;* 8. 14. 7 bon*a*; 8. 15. 3 obliga*re*; 8. 15. 4 obl*i*gare; 8. 15. 5 *ali*quam; 8. 15. 7 et*si*; 8. 16. 2 *et* ce*teras* res; 8. 16. 3 *de* agros; 8. 16. 7 executor *si*; 8. 16. 8 *instrumenta* unde agr*a*; 8. 16. 9 *n*ec non que ab*iturus*; 8. 17. 1 creditori[s]; 8. 17. 4 q*ui* generaliter; 8. 17. 7 preponitur *posterioribus;* 8. 17. 8 priori[s]; 8. 17. 10 *ei*; 8. 17. 11 *in* secretis; 8. 11. 2 *censum*; 5. 18. 3 *solvat* qui; 8. 19. 2 *si* vindicet; 8. 22. 1 obliga*sti*; 8. 22. 3 s*ed*; 8. 23. 1 *pignus* quem; 8. 25. 1 *contra* te a[d]misit; 8. 25. 9 *si* ipse; 8. 25. 10 *cr*editoris, *op*positas; 8. 25. 6 *si* fiet; 8. 27. 3 *si* quot; 8. 27. 4 fraudem *debitoris;* 8. 27. 5 a debitore noleret; 8. 27. 11 *creditor* vendere; 8. 27. 13 a creditore *vendito;* 8. 27. 15 *si* a; 8. 27. 16 uni*us*; 8. 27. 17 obligatas *creditori;* 8. 27. 19 uxori*s*, illi *mulier*, potes*t*; 8. 27. 20 *de superfluo* non; 8. 29. 2 qu*i*; 8. 29. 4 su*perfluum* petere; 8. 29. 5 *a* debitore; 8. 3. 2 heredis; 8. 31. 1 d*ebitor* solserit; 8. 32. 1 pro*b*as; 8. 33. 2 sub*stantiam* sui[s]; 8. 33. 3 iuret; 8. 34. 4 cau[sa]tio; 8. 35. 1 unusq*uisque de portione;* 8. 35. 2 de domo *portionem*; 8. 35. 4 *defensio* integra; 8. 35. 5 cotio de, post de *proprietate*; 8. 35. 7 contra *debitorem;* 8. 35. 8 o*b*ici, posteus; 8. 35. 10 petitori*s*; 8. 35. 11 pretermussa *exceptione*; 8. 35. 14. *in*tra *spatium* unius; 8. 35. 21 *pr*escrip*tionem* d*ilatoriam* pretermiserit; 8. 36. 3 sed *litem;* 8. 36. 4 q*ui* sciens, *si* qui, *dotem* in nuptias; 8. 37. 1 *epistolam* servo; 8. 37. 2 *si* quod; 8. 37. 6 *si* fuerit; 6. 37. 8 et mo*ritur post*; 8. 37. 9 *vel timorem* mortis; 8. 37. 10 no*n* solemniter, pro p*er*fecta; 8. 37. 14 quod; 8. 37. 15 *si* non; 8. 38. 2 *ei* qui; 8. 39. 3 mutu*am*; 8. 40. 1 *unus*q*uis*q*ue* unicuique; 8. 40. 2 fideiussorem *det*; 8. 40. 3 absenti*a*; 8. 40. 4 *si non* fiat; 8. 40. 5 relicto *debitore;* 8. 40. 7 pecunias *recipit*; 8. 40. 1 *si* spondit; 8. 40. 7 *si tibi* pignus; 8. 40. 11 *ab alio* non *recipit*, pot*est*; 8. 40. 14 manda*ta*; 8. 40. 15 qu*od*; 8. 40. 16 tenere *licet*, post*ea*; 8. 40. 17 creditor*i* omisso; 8. 40. 18 minore; 8. 40. 19 potes[t]; 8. 40. 23 debitore ex*igit*; 8. 40. 24 pro reliquo; 8. 40. 26 debitor, *non* absolvitur; *si* vult; 8. 40. 27 occupatio; 8. 40. 28 *de* duobus; 3. 41. 4 creditori*s*; 8. 42. 1 qu*i*, capitane*am*; 8. 42. 6 [6]; 8. 42. 7 debito rem, *pro* usuras; 8. 42. 9 sequestrat*us*, es[t]; 8. 42. 11 *cogi* non potest; 8. 42. 11 exigi*t*; 8. 49. 12 reddit *alii*; 8. 42. 10 *non* licet; 8. 42. 18 es[t]; 8. 42. 19 *a*liquo in*strumen*to; 8. 42. 21 *ita* ut; 8. 42. 24 *el de* plus; 8. 43. 1 here[*de*]s *pro* debito; 8. 44. 2 *si* quod; 8. 44. 4 *Si* debito*r* res alteri[us]; 8. 44. 6 reddit etsi; 8. 44. 6 *et* perdit; 8. 44. 9 *si* in, e*t* victus; 8. 44. 9 alienos *esse*; 8. 44. 10 qu*am*; 8. 44. 11 recipi*s*; 8. 44. 13 *si* eas; 8. 44. 14 contra *patrem*; 8. 44. 15 pignus e*victi*onis; 8. 14. 16 *de* reditibus; 8. 44. 17 qu*am*; 8. 44. 19 *per* legitimum; 8. 44. 20 *et* emptor; evictioni*s*; 8. 44. 21 h*unc*, qu*em*; 8. 44. 23 *si* evictus heredes; 8. 44. 24 *esse* constiterit; 8. 44. 27 alienum f*undum*; 8. 44. 28 venditori*s*, quo*d*; 8. 45. 1 *a* publicus; 8. 46. 1 judici*s*; 8. 46. 3 vend*at*; 8. 46. 5 *erga*te; 4. 47. 1 sibi *licet*; 8. 47. 9 non *licet*, publico *fiat*; 8. 47. 11 fieri *debet;* 8. 48. 1 emancipatur; 8. 48. 3 emancipatio*nis*; 8. 48. 4 a*b*, emancipatu*r*; 8. 50. 1 *si* de, he*r*edes; 8. 50. 2 coniug*em*; 8. 504 nec... nec, distraha*n*tur; 8. 50. 7 fili*a*, *si* in prosti*tutionem*; 8. 50. 8 qui natus est *liber est*; 8. 50. 9 heredita*t*e, fraude*tur*; 8. 50. 10 domin*is*; 8. 50. 12 retulit *capti*vos; 8. 50. 19 captivus *non exheredatur* sed, tene*n*tur, 8. 51. 2 *serve* vel; 8. 52. 2 concordan*s*; 8. 53. 6 *in* absente; 8. 54. 7 *si* est.

AGGIUNTE E CORREZIONI

Correzioni. — A p. 5 l. 19 leggasi: "volgari e„; a p. 6 n. 3 l. 1 "1.5.8;„. l. 2 "3. 32. 23„ e "6. 9. 7„. l. 3 "iudicem„; a p. 6. n. 4 l. 1 "7. 15. 42„. l. 2 "7. 62. 36„; a p. 7 l. 1 "disertor„; a p. 7 n. 1 l. 2 sopprimasi "1. 52. 15„ leggendo invece "in corrispondenza colla *imperialis iussio* della S. P. 1. 24. 5 e 1. 28. 4„; a p. 7 n. 3 l. 4 leggasi 1. 23. 7; a p. 7 n. 22 "1. 36. 2„; a p. 6 n. 6 l. 2 "6. 50. 1„; a p. 8 n. 12 l. 2 "sinonima„; a p. 9 n. 1 sopprimasi "1. 52. 15„; a p. 10 n. 1 leggasi "1. 24. 2, 3„; a p. 10 n. 2 "1. 25. 1„; a p. 10 n. 3 "6. 23. 3, 16„; a p. 10 n. 4 leggasi "1. 26. 1 Cfr. S. P. 1. 35. 1, 2. 7. 13„; a p. 11 n. 6 leggasi "praetorium„ "e 21. 39. 14„; a p. 11 n. 8 "iudices„; a p. 11 n. 11 "1. 26. 1„; a p. 11 n. 14 "1. 19. 1;„; a p. 11 n. 16 "1. 31. 5„ e "1. 25. 2„; a p. 11 n. 17 l. 2 "1. 39. 16„; a p. 12 l. 7 "1. 28. 1„; a p. 12 l. 12 sopprimes l'e; a p. 12 l. 22 leggasi "3. 24. 2; 5. 62 13„; a p. 12 n. 6 leggasi "1. 25. 4„ e sopprimasi "1. 7. 7„; a p. 12 n. 8 leggasi "1. 44. 1, 4„; a p. 12 n. 10 trasportisi il "6. 23. 16„ segnato alla n. 11; a p. 13 n. 5 sopprimasi il "5. 46. 1„; a p. 13, n. 11 leggasi 3. 22. 3; a p. 13 n. 13 "1. 2. 2„; a p. 13 n. 16 "3. 26. 7„ e "7. 9. 1„; a p. 13 n. 18 l. 2 "pertinere„; a p. 13 n. 19 "2. 7. 2„; a p. 14 n. 1 "1. 3. 16„; a p. 14 n. 2 l. 3 "riservata„; a p. 14 n. 4 "6. 61. 4„; a p. 14 essendosi nel testo ripetuto per errore il richiamo (8) la n. 9 risponde al secondo (8), la n. 10 al richiamo (9), l'11 al (10), e la n. 12 al (11) dandosi la segnatura (12) al richiamo "7. 40. 2„; a p. 15 l. 4 leggasi "nella„; a p. 15 l. 18 leggasi "reali„ e a l. 19 "terme„; a p. 15 n. 15 "1. 26. 3; a p. 15 n. 7 "In 5. 70. 2; a p. 15 n. 8 "In 7. 57. 2, 8, 6 e altrove„; a p. 16 l. 13 "della„; a p. 16 n. 4 pongasi il richiamo "6. 21. 16 che fu posto invece alla n. 5„; a p. 16 n. 5 leggasi "1. 2. 2, 31„; a p. 16 n. 13 in fine "3. 3. 3„; a p. 16 n. 17 l. 3 "3. 26. 2„; a p. 17 l. 18 "alla„; a p. 17 n. 1 l. 2 "8. 10. 9; 8. 11. 10, 11, 13„; a p. 17 n. 2 "4. 61. 11: saline„ e "6. 61. 5„; a p. 17 n. 4 l. 2 "1. 54. 10; 2. 6. 8„; a p. 17 n. 4 l. 3 "2. 17. 4„ e "deputari [2. 17. 3]„ a p. 17 n. 4 l. 4 "8. 21. 2„; a p. 17 n. 4 l. 7, invece di "7. 11. 5„, "5. 16. 14; a p. 17. l. 8 "7. 62. 29„; a p. 17 n. 5 l. 3 sopprimasi "6. 23. 18„; a p. 17 n. 5 l. 4 sopprimasi "4. 8. 3„ e leggasi "5. 62. 8; a p. 17 n. 12 tolgasi il ", 2„; a p. 18 manca fra le note la 3 "S. P. 4. 61. 8„ e le n. 3-17 corrispondono ai richiami 4-18 mentre la n. 18 si riferisce a ciò ch'è detto nella prima linea della pagina seguente; a p. 18 n. 2 l. 3 leggasi "ove si„; a p. 18 n. 9 l. 4 "3. 12. 2, 3, 6„; a p. 19 n. 5 "dai„; a p. 19 n. 14 "1. 2. 25„; a p. 19 n. 17 "3. 13. 2„; a p. 20 n. 1 "3. 24. 1„; a p. 20 n. 7 l. 4 "servitium„; a p. 20 n. 11 tolgasi "7. 35. 2„; a p. 20 n. 14 sopprimasi ", 5„; a p. 20 n. 15 leggasi "7. 40. 2„; a p. 21 l. 24 "7. 21. 1, 5-7„; a p. 21 n. 1 sopprimasi quanto si legge da *Agere perperam* a 1. 37. 6 poichè sta invece che *perperam agere* valse quanto abusare dei proprii poteri nell'esercizio delle funzioni a sè competenti; a p. 21 n. 7 "2. 2. 1„; a p. 21 n. 11 "3. 1. 12„; a p. 21 n. 13 l. 2 tolgasi "7. 16. 3„ e leggasi "8. 27. 4„; a p. 22 l. 6 "state„; a p. 22 n. 2 "2. 29. 2„; a p. 22 n. 5 "4. 19. 19„; a p. 20 n. 6 l. 1 "7. 43. 8, 9„; a p. 22 n. 9 "2. 6-10„; a p. 23 n. 1 l. 3 "indenni„; a p. 23 n. 10 "7. 45. 1„; a p. 20 n. 25 "8. 47. 4„; a p. 24 l. 12 "alia„; a p. 24 n. 5 "2. 1. 4„; a p. 24 n. 9 "2. 3. 31„; a p. 24 n. 12 "4. 19. 25„; a p. 26 n. 15 "7. 48. 4„; a p. 26 n. 19 l. 3 "1. 18. 11; 4. 1. 4; 7. 27. 3„; a p. 26 n. 22 l. 3 "7. 57. 1. 6„; a p. 27

l. 9 "sarebbero stati„; a p. 27 n. 4 "3. 1. 11„; a p. 28 l. 6 "dei„; a p. 28 n. 8 "7. 62. 28„; a p. 28 n. 11 "3. 12. 1„; a p. 28 n. 19 "2. 5. 1„, "2. 21. 4„; a p. 28 n. 19 l. 4 invece di 2. 51 leggasi "4. 20. 18 e 7. 16. 3„; a p. 29 n. 9 "7. 65. 7„; a p. 29 n. 17 "2. 16. 1, 2„; a p. 29 n. 19 l. 8 "8. 44. 9, 12„; a p. 30 n. 5 "civitatis„; a p. 30 n. 6 "4. 21. 1, 2, 3, 9, 10, 16„; a p. 30 n. 7 "4. 29. 7, 14„; a p. 31 l. 9 "aetatis„; a p. 31 l. 18 "prescrizioni„; a p. 31 n. 1 "2. 27. 1; 2. 38. 1„; a p. 31 n. 5 "2. 44. 3, 4„, a p. 31 n. 11 "7. 48. 2„; a p. 31 n. 12 "3. 28. 30; 4. 28. 7;„; a p. 30 n. 13 "3. 28. 24„; a p. 31 n. 15 l. 2 "una militia„; a p. 31 n. 16 "4. 65. 31„; a p. 31 n. 18 "1. 2. 17, 20 e 1. 2. 22„; a p. 32 n. 2 "1. 2. 1, 2„; a p. 32 n. 14 l. 2 "ostiarii„; a p. 32 n. 6 "1. 3. 20, 21„; a p. 32 n. 15 l. 4 "fisci„ e spectabiles; a p. 33 l. 4 "e che„; a p. 33 l. 18 "filiazione„; a p. 33 n. 2 "7. 38. 1„; a pag. 33 n. 17 l. 4 "7. 16. 6; cfr. 7. 14. 12„; a p. 38 n. 6 l. 2 sopprimasi "5. 33. 1„; a p. 40 l. 17 leggasi "iudex„; a p. 40 n. 7 l. 2 "liberta„; a p. 41 n. 11 "2. 2. 3„; a p. 41 n. 12 l. 5 "5. 51. 9„; a p. 47 n. 14 l. 2 "6. 57. 16„; a p. 48 n. 16 l. 2 "3. 29. 4„; a p. 49 n. 1 l. 4 "1. 2. 38; 1. 18. 5; e 6. 21. 3, 5; 6. 49. 3. 6; 8. 49. 3„; a p. 49 n. 1 l. 8 "due„; a p. 49 n. 1 l. 8 "1. 2. 1, 38; 1. 18. 5; e 6. 21. 35„; a p. 49 n. 1 l. 9 "8. 36. 25„; a p. 49 n. 2 "6. 26. 10, 11„; a p. 49 n. 2 l. 3 "3. 28. 3„; a p. 49 n. 7 l. 4 invece di 6. 28. 4 leggasi "6. 39. 1„; a p. 49 n. 9 "6. 34. 1„; a p. 50 n. 7 "6. 24. 1„; a p. 50 n. 9 "6. 56. 5„; a p. 50 n. 13 "6. 24. 14„; a p. 50 n. 15 l. 4 "6. 27. 4„; a p. 50 n. 15 l. 6 "6. 40. 1-3„; a p. 50 n. 16 levisi "10. 3„; a p. 51 l. 7 leggasi "dà sette„; a p. 51 n. 2 "6. 23. 7„; a p. 51 n. 5 "6. 23. 14„; a p. 51 n. 12 "6. 21. 9„; a p. 52 n. 3 "6. 36. 2„; a p. 52 n. 16 l. 2 "6. 57. 2„; a p. 52 n. 20 l. 2 "6. 42. 6, 24, 32; 6. 43. 2„ e 6. 49. 9, 16„; a p. 53 l. 6 "del„; a p. 53 l. 15 "ini*us*ti„; a p. 53 l. 2 "entro„ a p. 53 n. 1 "6. 37. 6„; a p. 53 n. 5 tolgasi "6. 48. 2„; a p. 53 n. 9 "6. 47. 1 4„; a p. 53 n. 12 "6. 30. 8, 13„; a p. 53 n. 20 "cfr. 6. 37. 11„; a p. 54 l. 16 "tradizioni„; a p. 54 l. 18 "della„; a p. 54 l. 20 "vera e„; a p. 54 n. 1 "8. 31. 1, 2„; a p. 54 n. 1 l. 3 "6. 42. 21„ "8. 30. 1, 2„; a p. 54 n. 7 l. 2 "6. 42. 27„; a p. 55 l. 3 "recta„; a p. 55 n. 4 "8. 6. 1„; a p. 55 n. 6 l. 1 "da parte di terzi o del fisco„; a p. 55 n. 7 "2. 32. 25„; a p. 55 n. 21 tolgasi "8. 38. 2. 3„; a p. 56 n. 9 l. 3 "usufructuarium„; a p. 56 n. 16 "3. 33. 11„; a p. 57 l. 21 "4. 65. 25, 26„; a p. 58 n. 6 "4. 8. 1. 5„; a p. 58 n. 7 "45. 5„; a p. 59 n. 1 l. 2 "della„; a p. 59 n. 17 "2. 3. 9„; a p. 60 alla n. 8 leggasi S. P. "2. 3. 17„ e alla n. 9 "Patetta p. 347„; a p. 61 l. 7 "8. 42. 10, 20; a p. 61 l. 8 "S. P. 8. 42. 7„; a p. 61 n. 2 l. 2 "6. 49. 7„; a p. 61 n. 11 "4. 31. 7. 10„; a p. 61 n. 12 "8. 31. 13„; a p. 61 n. 14 "8. 41. 2. 8; 8. 43. 2„; a p. 61 n. 15, invece di 8. 40. 1 "8. 41. 8„; a p. 62 l. 21 "rendere„, a p. 62 l. 24 "patti„; a p. 62 n. 12 "alla moglie„; a p. 62 n. 20 "8. 34. 3„; a p. 62 n. 21 "8. 13. 7„; a p. 63 n. 21 n. 10 "obligare = pignorare„; a p. 63 n. 12 "8. 13. 4„ e "8. 13. 24„; a p. 63 n. 16 "4. 23. 3, 7„; a p. 63 n. 21 "4. 30. 11„; a p. 63 n. 20, "sponsio = fideiussio„; a p. 64 n. 17 "4. 49. 4„; a p. 65 n. 20 "4. 38. 6„; a p. 65 n. 24 "4. 54. 1, 7„; a p. 66 n. 2 "8. 44. 17, 25„; a p. 66 n. 12 "4. 3. 4, 7„; a p. 66 n. 16 "4. 64. 2-5„; a p. 67 n. 1 "4. 65. 4„; a p. 67 n. 3 "4. 65. 3, 28; a p. 67 n. 5 "4. 65. 13, 15„; a p. 67 n. 21 "3. 26. 4; 2. 12. 15„; a p. 67 n. 24 "conductor = actor„ e "2. 12. 18; 4. 55. 5; 8. 42. 19„; a p. 68 n. 1 "merces = stipendium„; a p. 68 n. 5 "4. 2. 8; 4. 23. 2„; a p. 69 n. 5 "4. 30. 7, 8, 9, 16„; a p. 70 l. 13 "2. 3. 8„; a p. 70 n. 2 "collega = socius„; a p. 70 n. 20 "actio = administratio„; a p. 71 n. 11 "2. 4. 2, 4, 5, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39„; a p. 71 n. 4 tolgasi "2. 12. 18„; a p. 71 n. 17 leggasi "3. 37. 4„; a p. 72 n. 6 l. 5 "6. 28. 33„.

Citazioni da aggiungere. — A p. 19 n. 8 in principio "S. P. 3. 4. 1„; a p. 20 n. 1 in principio "S. P. 3. 15. 1„; a p. 21 n. 11 "2. 58. 1, 2„; a p. 23 n. 20 "Cfr. 2. 42. 4„; a

p. 24 n. 11 "6. 44. 1-5 „; a p. 24 n. 14 "4. 19. 24 „; a p. 20 n. 1 in fine "5. 62. 13 „; a p. 25 n. 4 in principio "Arg. S. P. 6. 42. 32 „; a p. 25 n. 13 "Cfr. 7. 45. 11 „; a p. 25 n. 16 "Contro 4. 21. 7 „; a p. 26 n. 13 "Cfr. 2. 40. 4 „; a p. 26 n. 24 "Cfr. 7. 57. 1. 6 „; a p. 27 n. 4 "7. 43. 10 „; a p. 27 n. 9 in principio "S. P. 1. 22. 6; 3. 1. 8; 7. 45. 13; 7. 64. 5 „; a p. 28 l. 6 n. 16 "Per gli *acta legitima* cfr. 2. 57. 2 „; a p. 28 n. 19 in pr. "Cfr. S. P. 7. 42. 1 „; a p. 29 n. 3 "2. 4. 32; 4. 31. 2 „; a p. 29 n. 4 in fine "Cfr. 2. 47. 1 „; a p. 29 n. 21 "Cfr. 8. 18. 1 „; a p. 30 n. 2. "Cfr. 8. 19. 21 „; a p. 30 n. 10 in pr. "Cfr. S. P. 2. 21. 4; 2. 41. 2; 5. 34. 11 „; a p. 30 n. 24 "Cfr. 2. 26. 1 „; a p. 31 n. 4 "Cfr. 2. 25. 1 „; a p. 32 n. 1 "Cfr. 1. 2. 42 „; a p. 49 n. 12 in fine "Cfr. 6. 57. 4 „; a p. 49 l. 34 "6. 30. 21; 6. 23. 24 „; a p. 50 n. 3 in principio "S. P. 6. 42. 10 „; a p. 50 n. 15 l. 4 "6. 23. 24 „; a p. 50 n. 16 "6. 25. 9 „; a p. 51 n. 14 agg. "S. P. 6. 21. 9 „; a p. 51 n. 14 in pr. "S. P. 6. 21. 9 „; a p. 52 n. 16 "Cfr. pure 6. 57. 15 „; a p. 53 n. 9 "Cfr. 3. 31. 1 „; a p. 53 n. 14 "Cfr. 6. 57. 9 „; a p. 54 n. 1 in pr. "S P. 6. 42. 17 „; a p. 54 n. 2 in fine "Cfr. 3. 31. 1 „; a p. 54 n. 4 in fine "Cfr. 6. 42. 26, 27; 6. 39. 2 „; a p. 55 n. 4 "Cfr. 7. 3. 29 „; a p. 55 n. 11 "Cfr. 7. 35. 6 „; a p. 56 n. 20 in fine "Cfr. 8. 10. 1 „; a p. 57 n. 12 in fine "Cfr. 8. 44. 16 „; a p. 17 in fine "Cfr. pure 7. 69. 1 „; a p. 58 n. 15 in fine "Cfr. 4. 10. 4 „; a p. 58 n. 6 in fine "Cfr. 4. 23. 3 „; a p. 59 n. 3 "Cfr. 8. 37. 10 „; a p. 59 n. 8 "Cfr. 4. 7. 8 „; a p. 60 n. 2 "Cfr. 2. 4. 13 „; a p. 60 n. 4 "Cfr. 1. 18. 9 „; a p. 60 n. 7 "Cfr. 8. 25. 4 „; a p. 62 n. 2 in fine "4. 34. 2 „; a p. 63 n. 5 "Cfr. 8. 29. 4 „; a p. 63 n. 8 "Cfr. 4. 24. 2, 3; 8. 14. 3 „; a p. 63 n. 12 in fine "Cfr. 8. 9. 1 „; a p. 63 n. 13 Contro 8. 25. 10; vedi anche "8. 27. 2. 15, 17 „; a p. 64 n. 2 "Cfr. 8. 13. 8 „; a p. 64 n. 9 "Cfr. 3. 2. 18 „; a p. 64 n. 16 "Cfr. 2. 9. 4, 5. 9; 4. 38. 11, 13 „; a p. 64 n. 20 "Cfr. 8. 44. 1 e 3. 32. 12 „; a p. 65 n. 4 "Cfr. anche 4. 50. 8; 8. 13 17; 3. 32. 6 „; a p. 66 n. 8 "Cfr. anche 8. 25. 4; 7. 75. 4; 6. 42. 11 „; a p. 65 n. 16 "Cfr. 4. 9. 14 e 8. 44. 17 „; a p. 66 n. 3 "Cfr. 8. 44. 28 „; a p. 66 n. 6 "Cfr, 3. 19. 1 „; a p. 69 n. 4 "Cfr. 3. 42. 8 „; a p. 69 n. 14 "Cfr. 3. 32. 6 „; a p. 71 n. 4 "Cfr. 2. 4. 38 „; a p 71 n. 18 "Cfr. 3. 36. 11 „.

Aggiunte — A p. 9 n. 19: I rescritti imperiali a differenza dalle leggi [1. 14. 1] non erano suscettibili di estensione a persone diverse dai destinatarii chè solo il giudicato imperiale poteva esser di base ad applicazione analoghe [1. 14. 11]. Essi erano irretrattabili [1. 14. 11]. — A p. 19 n. 1: Il giudizio dovea essere aperto a tutti coloro che volessero adirlo [3. 1. 3] senza che però vi fosse coazione ad agire [3. 7. 1]. — A p. 19 n. 16: Un foro speciale aveano anche, pare, gli *acceptores publici*. — A p. 20 n. 6. La causa pregiudiziale precedeva la principale. — A p. 21 n. 1 l. 28: In S. P. 2. 20. 1, 2, 3, 4, 8 e in 8. 44. 11 si parla anche di un *actio ex dolo* proponibile entro il biennio dall'atto doloso. — A p. 21 n. 1 in fine: *Proponere actionem* leggesi anche in 3. 42. 5. Propor l'azione utilmente non poteasi dopo una quiescenza o una *taciturnitas* più che trentennale [2. 21. 1; 7. 39. 7] salvo che non si trattasse d'un *actio ipotecaria* per cui occorreva la quadragennale [7. 40. 1] o che la prescrizione non fosse sospesa per minore età [2. 21. 1, 8, 9] o per assenza [2. 53. 5]. — A p. 23 l. 17: Che la prova incombesse all'attore risulta come regola dalla S. P. 4. 29. 8, 14, 15. A p. 23 n. 4 l. 26: Non la moglie pel marito [2. 12 4] nè il consorte pel consorte [3. 40. 1]. — A p. 23 n. 4 in fine: "Parrebbe che anche il procuratore dovesse *giurare non malam causam defendere* [2. 58. 2]. — A p. 24 n. 23 in fine: Che la forza probatoria della scrittura potesse essere annullata da testimonianze contrarie si dedurrebbe da 4. 21. 14: ma forse il frammento è guasto. In 4. 25. 2, 5 e in 4. 25. 11 la prova testimoniale si sostituisce alla scritta solo per la perdita della *cartula*. — A p. 25 n. 15: Possibilità di prestar giuramento per altri col costui volere in 3. 1. 7. — A p. 26 n. 13: La sentenza era valida anche se pronunciata

in greco [9. 45. 12]. — A p. 26 n. 15: " La condanna dovea essere in una misura certa o almeno determinabile [7. 46. 2]. Non era nulla la sentenza in cui il giudice avesse omesso le usure [7. 46. 1-2; 7. 47. 1] „. — A p. 26 n. 22: Il giudice non dovea temere i *patrocinia potentum* [2. 13. 1]. Dovea esser libero [5. 45. 7]. — A p. 27 n. 6. "Dalla S. P. 7. 45. 1 parrebbe nulla la sentenza pronunziata nell'assenza del procuratore benchè fossero presenti le parti „. — A p. 27 n. 9 " a tal caso deve riferirsi la facoltà di *resecare* la sentenza *perperam* facta cui si allude in 1. 39. 17. Sulla interpretazione delle leggi cfr. 1. 14. 1-8 e 1. 17. 1-2 e sull'efficacia delle consuetudini 8. 52. 1. 3: sulla retroattività delle leggi 4. 32. 36 „. — A p. 27 n. 30 "Potea chiedersi pur per procuratore [2. 48. 1] „. — A p. 28 n. 15. " Trascorso il termine nemmeno ricorrendo all'imperatore era possibile di sospendere gli effetti della sentenza [1. 21. 2] e di sottrarsi alla condanna [6. 62. 12] „. — A p. 28 n. 21 " Anche se moriva in esilio [7. 62. 5] „. — A p. 29 n. 3 " *Finis iudicati* in 7. 52. 2. — A p. 29 n. 9. "Le esecuzioni erano vietate le domeniche [3. 12. 9]. — A p. 29 n. 17. " Alla pignorazione sfuggivano gli strumenti di lavoro [8. 16. 7-8]. — A p. 30 n. 7. "Ma poteva garentire per sè [4. 29. 1] e forse a favor delle figlie per la dote [4. 29. 12]. Anche poteva prestar cauzione per l' esercizio della tutela [4. 29. 6] „. — A p. 30 n. 8. " Pur non dovea esserle facile il *factum suum retractare* se agiva con dolo [1. 18. 13] „. — A p. 30 n. 25. "L'atto nullo pel minore non lo era per chi scientemente lo garantiva [2. 23. 2] „. — A p. 31 n. 6. "Potea ottenersi a diciott'anni per le donne, a venti pei maschi „. — A p. 31 n. 17. " La milizia poteva ancora acquisirsi per denaro [4. 7. 3; 8. 13. 27]. Nè poi era lecito abbandonarle per altre professioni: p. es. *excepto militia principilarum* il milite non potea chiericarsi senza esser revocato al suo ufficio [1. 2. 27 „. — A p. 33 n. 13. " Pel prezzo degli schiavi cfr. 6. 1. 3; 4. 43. 3; 7. 7. 1 „. — A p. 37 n. 1. " Per la semplice *promissio dotis* e pei suoi effetti cfr. 5. 11. 3, 6; 5. 12. 2, 6, 7, 25. Se nel prometter la dote non ne fosse stato fissato precisamente l'ammontare la commisurazione di essa era fatta da arbitri [5. 11. 3] „. — A p. 39 n. 24: " Le seconde nozze, malgrado la S. P. 6. 40. 3, parrebbe che importassero sempre limitazioni di diritti per riguardo alla vedova come la perdita dell'usufrutto legatole dal marito [5. 10. 1; 6. 40. 1]. E il vedovo che si rimaritasse non peteva d'altronde lasciar alla seconda moglie più d'una quota figliale [5. 1. 1-2]. — A p. 49 n. 4: " Parrebbe che *reserare testamentum* tanto valesse quanto *testamentum scribere.* Cfr. S. P. 6. 22. 2; 6. 23. 18; 6. 32. 1-4; 7. 65. 6. — A p. 49 n. 12: Vedi anche 7. 64. 2. "Altrove vediamo figurare come termine minimo d'età per le donne maritate i diciassette anni [6. 26. 7]. Per la manumissione ne occorrevano venti [7. 2. 1; 7. 11. 4; 7. 16. 5]. — A p. 50 n. 15. " Parrebbe che l'inadempimento della condizione posta ad un atto concernente più persone dovesse nuocer solo a quelli da cui esso era dipeso [6. 46. 7]: i legati che pel non verificarsi della condizione diventavano inesigibili andavano a favor dell'erede [6. 32. 5]. — A p. 51 n. 11. " Se in 6. 23. 29 si alluda a un vero testamento olografo è dubbio. — A p. 52 n. 23. "La falcidia dovea esser detratta prima del soddisfacimento dei legati. — A p. 52 n. 23. " La S. P. 6. 37. 18 dice che l'esazione dovea esser fatta *non cum iniuria* e direttamente: ciò può esser posto forse in rapporto con la c. 5 h. t, dov'è detto che da parte dei legatarii *ad iudicium non est provocari.* — A p. 52 n. 19. " Il concetto del legato come una *iussio accipiendi* è in 6. 52. 4; 6. 53. 1; 6. 37. 12 e come una *iussio faciendi* è raffigurato in 6. 37. 12. Se un fondo era legato a più ne nasceva un rapporto di condominio [6. 52. 2]. — A p. 53 n. 3. " Vietata la disposizione testamentaria avente per oggetto la quota indivisa del socio (S. P. 6. 42. 15). — A p. 54 n. 9. " In S. P. 6. 9. 3 la prescrizione pare veramente vietata solo nei riguardi dell'*infans*, il quale, se pur avesse rifiutata l'eredità, potea ripeterla entro il quadrien-

nio dal raggiungimento dell'età maggiore [6.31.6]. La S. P. 6.11.1 non tronca il dubbio perchè vuol dir solo che l'impugnazione del testamento interrompeva la prescrizione a danno dell'erede „.—A p. 54 n. 1: " I coeredi erano solidali attivamente e passivamente [8.31.2].— A p. 54 n. 8: " Chi si fosse in buona fede portato da erede poteva riavere quel che avesse sborsato in tal veste [3. 31. 5] „. — A p. 54 n. 13: " Per l'unione dei possessi cfr. 7. 32. 1, 2 „. — A p. 55 n. 7: " L'imperscrittibilità delle cose furtive è affermata in 7. 26. 7 e quelle dei beni male acquisiti in 7. 26. 1, 4, 9 e 5. 73. 3, 4 „. — A p. 55 n. 17: " Pel concetto della pertinenza cfr. 6. 38. 2 „. — A p. 56 n. 8: " Le alienazioni doveano quindi esser fatte di comune accordo [2. 18. 19]; altrimenti non erano valide. La manumissione arbitraria del servo comune non dovea però nuocere alla costui libertà: i soci qui aveano solo il diritto alla rifusione del prezzo del servo „. — A p. 57 n. 12: " Il possessore di buona fede anche pel servo avea diritto alla rifusione delle spese [8. 51. 1]. — A p. 57 n. 5. " Sulle *res religiosa* cfr. S. P. 3. 43. 2, 4. 9. I *sepulchra* diventavano *res nullius* solo in mancanza d'eredi [3. 43. 13]: dal titolo di erede e non dalla qualità di parente nasceva il diritto ad usarne [3. 43. 8] „. — A p. 57 n. 16. " Il possessore non avea l'obbligo di provare il proprio diritto [4. 19. 2] „. — A p. 58 n. 6. " Così pure quando si fosse fatta una *inutilis remissio* 8. 25. 9 „. — A p. 60 n. 13. " Se il pagamento non era provato diventava necessario il soddisfacimento dell'obbligazione [8. 42, 23, 25; 8. 41. 3 „. A p. 61 n. 1. " Naturalmente la restituzione della carta dovea esser stata fatta liberamente [8. 42. 5] „. — A p. 61 n. 4. " Il creditore che offriva il pagamento al concreditore poziore si surrogava a lui [8. 17. 1; 8. 26. 4]: ma da 8. 41. 4 parrebbe che l' accettazione della sua offerta non fosse necessaria „. — A p. 61 n. 12. " Il debito per esser compensabile dovea esser liquido [4. 31. 9, 10], la compensazione opponibile al credito per legato [4. 31. 8], non lo era al credito per vendita [4. 31. 7]. — A p. 63 n. 4. " Per la vendita giudiziaria cfr. 7. 53. 1, 3; 8. 21. 1, 2; 8. 27. 14. Annullabilità della vendita frodolenta in 8. 27. 4 „. — A p. 63 n. 13. " La vendita del pegno da parte del debitore si validava in ogni caso se costui offriva il pagamento [8. 27. 9] o se l'alienazione fosse avvenuta a scienza del creditore [8. 27. 10] „. — A p. 63 n. 19. "Parrebbe da quest'ultimo capitolo che l'*occupatio publica* esonerasse dalla *fideiussio*. — A p. 64 n. 1. " L'erede rispondeva pei debiti del suo autore nascenti da fideiussione [8. 41. 5; 8. 44. 30]. La promessa in misura più larga dell'ammontare effettivo del debito non mutava l' obbligazione del debitore principale [8. 40. 42]. La fideiussione non nasceva di per sè dal mandato [8. 40. 7]. — A p. 64 n. 3. "Però nella S. P. 8. 40. 21 è detto che prima d' agire verso i fideiussori bisognava valersi della garenzia reale „. — A p. 64 n. 11. " Contestandosi l'ammontare del credito il creditore dovea provarlo [4. 17. 1; 4. 19. 1] „. — A p. 64 l. 16. " Per la *cessio bonorum* cfr. 7. 71. 1-7 „. — A p. 64 n. 10. " Dalla S. P. 8.39.3 parrebbe che la solidarietà venisse meno se di più condebitori uno solo avesse profittato delle somme mutuate: ma potrebbe esser caduta la negativa „.—A p. 65 l. 6 dopo " in nome di colui „ leggasi: " che figurava come acquirente nel documento e non in nome di colui „.— A p. 65 n. 4. " Dalla S. P. 3. 32. 8 parrebbe pure che dei beni comperati con denari del milite costui diventasse proprietario per metà: ma è sospettabile che una tal pratica realmente esistesse „. — A p. 65 n. 7 " La S. P. vieta in 8. 25. 22, 23 la vendita delle *actiones*. Relativamente illecita era il contratto di compravendita tra chi era *in exactione publica* e i suoi soggetti [4. 44. 18] „. — A p. 65 l. 22. In caso di vendita o donazione doppia prevaleva chi avesse avuto effettuata la *traditio* a favor suo [S. P. 3. 32. 15]. Sull'efficacia della *traditio* cfr. pure 3. 32. 26 e 4. 7. 2. Compratore costituito *procurator in rem suam a venditore* [4. 39. 2] „.— A p. 65 n. 29. " Altro patto in 4. 54. 3 (risoluzione della ven-

dita per tardato pagamento del prezzo): in casi normali il ritardo non importava che le usure moratorie „. — A p. 66 l. 11. “ La rescissione per lesione enorme è presentata nella S. P. come un' *actio de minori praetio* [4. 44. 2, 11, 12, 15, 16; 4. 45. 2; 4. 49. 2; 6. 8. 42, 29] intesa ad ottenere la *restitutio praetii* [4. 54. 6] o il supplemento del prezzo: non era quindi accordata ancora al compratore contro il venditore [4. 49. 9]. La lesione parrebbe dovesse essere almeno della metà del valore [4. 44. 4, 8] quantunque qualche dubbio nasca dal fatto che ripetutamente s'insiste sulla irretrattabilità di una *iusta venditio* [4. 44. 3, 6, 7; 4. 47. 2; 4. 51. 3]. La rescissione non era ammessa per compere fatte a pubblico incanto „. — A p. 66 n. 2. “ Il compratore *qui rem male emit* non era esonerato dall' obbligo della restituzione [6. 2. 2] se avesse ceduto la cosa a terzi [4. 44 10] „. — A p. 66 n. 8. “ Parrebbe però che il *recursus ad anctorem* non fosse ammesso da parte del venditore conoscente il vizio della vendita [8. 44. 2]. — A p. 66 n. 11. “ Diritto di agire per aver la cosa donata [8. 53. 1] o il duplo in caso di evizione [8. 44. 2] „. — “ A p. 66 n. 16. “ L'onere delle prestazione dell'evizione rispetto alla permuta è attestato della S. P. 8. 44. 3 „. — A p. 67 n. 21 “ tanto meno era lecito il donare [8. 53. 4] „. — A p. 67 n. 9. “ D'altronde il conduttore non era tenuto a coltivar la terra oltre il termine prefisso [4. 65. 11]. La vendita risolveva la locazione [4. 65. 2] „. — A p. 69 n. 2. “ Il mutuatario era proprietario delle *pecuniae* mutuate ond'egli agiva contro il ladro [6. 2. 22]: a lui andavano i frutti delle somme stesse [4. 2. 2]. Cfr. 4. 2. 7. Circa l'obbligo delle restituzione cfr. 4. 2. 13 e 4. 7. 6 „. — A p. 69 n. 7. “ Era ammessa anche contro la *transactio* [4. 30. 10, 12] „. — A p. 69 n. 9. “ Chi pregava altrui per un mutuo ne diventava garante [4. 2. 15] „. — A p. 79 n. 1. “ *Ad tempus* [4. 37. 4. 5] „. = A p. 71 n. 15. “ Non giovava che ai contraenti [4. 2. 1].

Con queste aggiunte crederei che nessun capitolo della S. P. sia sfuggito al mio esame. Con ciò non presumo d'aver tutto ben capito e ben esposto: l'assunto era, oltre che faticoso e fatigante, difficile e insidioso.

Ma l'opera mia paziente potrà servire d'indice e di guida al lavoro altrui: se non m'inganno essa dimostra per lo meno che c'è da lavorare utilmente.

IL VALORE DELLE COLLEZIONI GIURIDICHE BIZANTINE

PER

LO STUDIO CRITICO DEL "CORPUS IURIS CIVILIS"

COMUNICAZIONE FATTA ALL'ACCADEMIA

dal Segretario Generale

PROF. SALVATORE RICCOBONO

nella tornata del 16 Aprile 1905

IL VALORE DELLE COLLEZIONI GIURIDICHE BIZANTINE

PER

LO STUDIO CRITICO DEL "CORPUS IURIS CIVILIS„

L'opinione dominante insegna che gli scritti degl'interpreti greci sulla compilazione di Giustiniano hanno altissimo valore per restituire i testi perduti, per controllare o ristabilire, ove il bisogno lo richieda, la lezione dei mss. latini dei Digesti e del Codice [1], come, in altra direzione, ne apprezza convenientemente l'utilità per la conoscenza delle dottrine giustinianee [2]; ma nega invece a tutte quelle fonti qualsiasi autorità per le investigazioni sullo stato del diritto avanti Giustiniano.

Cotesti canoni di critica poggiano su un apprezzamento generale di tutta la produzione dei Greci, in quanto la questione preliminare, relativa al metodo ed all'origine dei singoli lavori bizantini sui libri di Giustiniano, è risoluta nel senso che essi derivino in complesso dalla compilazione ufficiale, senza altri sussidi di sorta.

Così pianamente e senza sforzo si è pervenuti ad affermare, che gl'interpetri del sec. VI misero nello studio della compilazione ogni diligenza, la quale mirabilmente accoppiarono *cum absoluta iuris antiquioris omniumque omnino quae extra corpus iuris posita essent ignoratione:* le parole sono

---

[1] Il contenuto dell'articolo di E. Heimbach, " Ueber den Nutzen der Basiliken und der sogen. alten Scholien für die Kritik des Digestentextes „ in Zeitschrift f. Rechtsg. II (1863) p. 319 e seg. si limita a porre in rilievo l'utilità dei Basilici per la correzione e la integrazione dei passi dei Digesti.

[2] Cf. Krüger, Geschichte etc. p. 364; Ferrini, Il Digesto p. 78, e specialmente C. Longo, Natura actionis nelle Fonti Bizantine in BIDR. 17, p. 34 e seg.

del Mommsen, ma il giudizio ha radici profonde e domina incontrastato nella nostra scienza [3].

E l'opinione dominante, bisogna riconoscerlo, si trova a suo agio, protetta da difese formidabili; da una parte stanno gli ordini severi dell'Imperatore, che, per la pace dell'umanità, vietò per tutti i secoli i comenti ai testi delle leggi, ai contemporanei in particolare, e l'uso delle raccolte e degli studi più antichi e la collazione con i mss. originali; d'altra parte sta la tradizione costante sull'efficacia reale di quei precetti, documentata dalle forme esteriori dei primi manuali greci, che figurano appunto come *versioni*, *indici* e *confronti* dei testi legali. Escluso quindi ogni sospetto d'infrazione agl'ordini imperiali, poteva anche scansarsi qualsiasi indagine in proposito e ogni discussione.

Ma gli studiosi di altri secoli come i moderni hanno visto benissimo che le versioni, gl'indici e le annotazioni dei Greci alle leggi del *Corpus iuris* si distaccano assai di frequente dal testo latino, in quanto in alcuni punti offrono elementi più copiosi, in altri contengono meno, ed in non pochi tratti, infine, divergono essenzialmente dai libri ufficiali.

Ragionevolmente, cotali divergenze suscitano difficoltà gravi. Possono elle accordarsi con la credenza di sopra mentovata, dell' origine pura di tutti i lavori bizantini del tempo di Giustiniano?

Così è posto il problema nei termini più semplici, e credo che il vero discernimento e la vera serietà scientifica consistano non già nel fuggire senz'altro ogni indagine e discussione, per un motivo formale, qual'è quello dei precetti di Giustiniano, ma invece nell'affrontare l' una e l'altra con prudente libertà, studiando attentamente caso per caso, per trarre dai fatti le conseguenze legittime.

Il contenuto di quelle fonti, come s'è detto, non consente pertanto alla opinione dominante una tranquillità beata; quelle divergenze sono moleste. E difatti i migliori critici, poste in rilievo le anomalie più appariscenti, hanno tentato darne una spiegazione, che fosse nello stesso tempo in armonia con i divieti del grande legislatore.

Si dice che i Greci contemporanei di Giustiniano dovevano avere

---

[3] Mommsen, praef. p. LX; Krüger, praef. p. XVIII; Bruns-Lenel, Holtzendorff's Enc. p. 160; Dirksen, Hinterlass. Schrift. II p. 145, che nondimeno, mentre afferma che la produzione bizantina è in complesso misera cosa, una stentata elaborazione dei libri di Giustiniano, ammette negli autori la conoscenza e l'uso delle raccolte pregiustinianee; Eckard, Hermen. iuris civilis, dissertatio VI § 268; VII, 292, il quale tuttavia riconosce (§ 300) che i Greci: *iurisprudentiam suorum temporum veteri iurisprudentiae passim miscuerint*. E. Heimbach nello articolo sopra cit. p. 340 ammette soltanto per Doroteo l'uso di vecchi esemplari.

fresca memoria dello stato del diritto anteriore, e, molti di essi, anche della forma degli scritti dei romani giuristi; si attribuiscono di conseguenza le notizie particolari che offrono nelle loro elaborazioni a semplici reminiscenze [4].

Ovvero si afferma, come ha fatto lo Zachariä, che alcuni degli interpetri del Codice, specialmente Taleleo, compirono le loro versioni e gl'indici sulla prima edizione del 529.

Ma più generalmente si insegna, infine, che tutte le anomalie o i nuovi tratti che si leggono in quei comenti, derivino dagli studi fatti dai Greci sulla compilazione nel corso del secolo VI risalendo fino a Teofilo; il frutto di cotali studi si sarebbe manifestato in aggiunte inserite nei testi e nella sapienza sparsa nelle annotazioni [5].

Queste spiegazioni, per quanto diverse, convergono ad un medesimo punto: nel dichiarare cioè le raccolte dei Greci prive di ogni valore per la cognizione del diritto antico. Il corollario è legittimo. Chi suppone che i Greci interpetri non avessero altro conosciuto che i libri di Giustiniano, deve necessariamente ritenere inservibili tutti i prodotti di quell'epoca ai fini di un'indagine critica diretta a porre in luce la struttura dei testi genuini dei giureconsulti classici e delle costituzioni imperiali, o ad investigare, viceversa, le modificazioni introdottevi da Giustiniano.

Or tale insegnamento non risponde alla realtà delle cose, ed è in sommo grado pregiudizievole. L'errore fu denunziato nel 1865 da un insigne maestro, l'Alibrandi, che in una lettura tenuta nell'*Accademia romana di Archeologia*, affermava, in base a copiosi elementi ricavati dai Basilici, " che i greci commentatori ebbero sussidî utilissimi che a noi in gran parte mancano „ [6]; ed il Ferrini, che, per questo riguardo, non si seppe discostare tante volte dalle orme dello Zachariä, e dagl'insegnamenti del Mommsen e del Krüger [7] dovette riconoscere senza esitanza che " l'autorità de' bizantini deriva dalle fonti, di cui poterono valersi: tali fonti non sono direttamente le opere classiche, bensì le loro elaborazioni antegiustinianee „ [8].

---

[4] A parte le contraddizioni dell' Eckard e del Dirksen di cui sopra nella nota 3, cfr. Zachariä ZSS vol. X p. 285; Ferrini in BIDR vol. 3 p. 63.

[5] Cfr. Mommsen, praef. p. LXXIII e segg.; Krüger, Gesch. p. 361; v. specialmente n. 12; Lenel, ZSS. vol. 2 p. 72 e segg.

[6] Opere p. 49 e seg.

[7] Cfr. per es. in B. IDR. vol. IV, p. 9.

[8] Per l' VIII centenario della Università di Bologna, p. 85; e già in forma più decisa nei *Proleg.* alla *graeca Paraphr.* p. XIV scriveva: *Is igitur fuit, ut patet, aetatis Iustiniani imperatoris mos, ut libri ex berutiensi schola profecti, cum fieri posset, ad nova studia aptarentur;* cf. il Digesto, p. 81, 130.

Ecco un apprezzamento adeguato, che l'esame di tutta la produzione giuridica del sec. VI può confermare e porre in una luce migliore. E se in questo luogo non è consentita una indagine larga a quello scopo, tuttavia ritengo possibile, in grazia specialmente agli studi anteriori, mettere in evidenza le linee direttive delle ricerche onde avviare il problema ad una soluzione deffinitiva.

I.

Per quanto riguarda le Istituzioni imperiali, gli studi del compianto Ferrini [9] misero in chiaro il metodo seguito da Teofilo nella formazione della cosidetta " parafrasi greca delle Istituzioni „. Il maestro costantinopolitano si rese agevole il cómpito, adattando al nuovo libro imperiale una antica versione greca, forse beritese, del testo gaiano. L'opera così condotta doveva necessariamente contenere molte sconcordanze col dettato latino e portare copiose tracce del vecchio esemplare in forma di notizie storiche, argomentazioni o interi tratti. E gli elementi disarmonizzanti con il titolo e la natura del lavoro sono così numerosi e appariscenti che, già avanti la scoperta del Gaio veronese, eruditi scrittori [10] avvertirono che la parafrasi in molti punti si adattava meglio all' epitome gaiano che al testo ufficiale. Per questa parte della compilazione quindi la prova è completa, nel senso contrario all'insegnamento che corre rispetto alla formazione ed al contenuto dei lavori greci.

II.

Versioni e paragrafe relative alle leggi del Codice furono sotto questo punto di vista studiate dallo Zachariä [11], il quale pervenne, quanto alla constatazione del fatto, al medesimo risultato.

L'interprete massimo del Codice specialmente, Taleleo, rende spesso nel *κατὰ πόδας*, o presuppone nelle annotazioni un testo che non coincide con quello ufficiale: ma contiene in certi punti elementi più copiosi, in altri

---

[9] Il quale riprodusse da ultimo il confronto dei testi in Byz. Zeitschrift, VI p. 457 e seg.; un nuovo elemento efficacissimo vi aggiunge il Bonfante (Studi in onore di V. Scialoja vol. 1 p. 547, 548) rispetto alla terminologia costantemente usata nella parafrasi: *adquisitio per universitatem*, resa più di frequente con la frase κτῆσις καθ' ὁμάδα, in contrapposto alla costruzione giustinianea: *successio per universitatem*.

[10] Mylius " historia Theoph. „ p. 25 (in Reitz vol. II p. 1052); Zuichemus " praefat. Theoph. „ § 32; Eckard, Dissert. VII, § 300.

[11] Cf. Zeitschrift SS. vol. 8 pag. 1 e seg.

offre meno, o presenta infine, in varii luoghi, divergenze nelle frasi o nel contenuto delle costituzioni. Qui intervengono i codici pregiustinianei, il Teodosiano particolarmente, a toglier di mezzo ogni dubbio; poichè, ove le costituzioni conservate dai codici più antichi consentono il confronto, si osserva che il testo tradotto o annotato da Taleleo collima appunto col dettato che si legge in quelle collezioni.

L' esistenza poi di versioni e studi compiuti sui codici più antichi in Oriente, attestata dagli scolii Sinaitici e dalle stesse citazioni dei contemporanei di Giustiniano [12], non può esser messa in dubbio; se ne deduce, quindi, naturalmente che il primo interprete del Codice dovette utilizzare, come appunto fece Teofilo, materiali pregiustinianei. Altre congetture, per spiegare tutte le disarmonie delle elaborazioni greche sul Codice, sono vane; nè riuscì, in particolare, lo Zachariä a rendere nemmeno probabile la sua asserzione, che cioè in tutti quei casi la versione, l'epitome o le note fatte sulle costituzioni si riferissero alla prima edizione del Codice di Giustiniano, poichè, conoscendo noi della raccolta del 529 un bel nulla, quella spiegazione poggia nel vuoto.

I confronti intanto fatti dallo Zachariä sono tutti a vantaggio della dimostrazione che qui si vuol dare [13]; noterò quindi pochi esempî che mi sembrano caratteristici.

a) La costituzione di Gordiano riportata nel C. III, 32, 5 ha nella chiusa un periodo, certamente aggiunto dai compilatori, del seguente tenore: *nisi necessarios sumptus fecerint: sin autem utiles, licentia eis permittitur sine laesione prioris status rei eos auferre.* Questo brano addiettizio manca nell'epitome del rescritto che leggiamo in Armenopulo:

II, 1, 35: Ὁ κακῇ πίστει ξένον οἶκον κρατῶν καὶ νεμηθεὶς ἀποδίδωσι τῷ κυρίῳ τούτου αὐτὸν μετὰ πάντων, ὧς εἰς βελτίωσιν τοῦ οἴκου ποιήσῃ, τὰς δέ ἐπ' αὐτῷ ἐξόδους οὐ λαμβάνει.

È quindi accertato che cotesto sunto fu tratto dall' esemplare genuino della costituzione. Ma lo stesso Armenopulo, nel medesimo titolo del ma-

---

[12] Cf. Sin. 1, 2, 5, 9, 52; B. 11, 2, 60 sch. 1. (Heimb. 1, p. 726): μάλιστα ἐν τῷ ποτε λεγομένῳ Ἑρμογενιανῷ κώδικι λεγούσας; B. 11, 2, 35 sch. 1. (Heimbach 1 p. 704): Teodoro: μάθε, κατὰ τοὺς παλαιοὺς νομικοὺς καὶ τὰς ἐν τῷ Ἑρμογενιανῷ καὶ Γρηγοριανῷ διατάξεις. Cf. Ferrini, *Proleg.* alla *Paraphr.* p. XIV; l'opinione del Mommsen (*Proleg. ad Theod.* p. XXXI) che ritiene il Teodosiano poco noto, o almeno poco usato, in Oriente prima di Giustiniano è più singolare che dimostrata.

[13] E già lo stesso Zachariä, ripetutamente accennò alla possibilità che i coevi di Giustiniano avessero adoperato versioni preesistenti dei codici antichi; cfr. Kritische Vierteljahresschrift vol. XVI p. 228 e seg.; Geschichte des Griech. röm. Rechtes p. 6 e altri scritti.

nuale, riferisce altro epitome del testo, e questa volta con l'interpolazione giustinianea :

II, 1, 6 : Ὁ τὸν ἀλλότριον οἶκον κακῇ (καλῇ Harm.) πίστει νεμηθεὶς ἀποδίδωσι μὲν αὐτὸν μετὰ τῶν στεγονομίων καὶ παντὸς ἑτέρου· τὰ δὲ δαπανήματα οὐ λαμβάνει, [εἰ μὴ ἄρα ἀναγκαῖά εἰσι· τὰ δὲ ἐπωφελῆ δύναται μὴ βλάπτων τὴν ἀρχαίαν ὄψιν ἀφελέσθαι].

Osservando i due sunti si vede che essi differiscono di poco nella forma e nella concisione del dettato, coincidono poi perfettamente nella chiusa, in quanto corre parallela nei due testi, nelle parole δὲ..... οὐ λαμβάνει; il δέ ha qui forza nettamente avversativa ed io ne deduco che i due sunti dovettero essere tratti dalla costituzione originale di Gordiano: entrambi chiudevano nel punto indicato, negando al possessore di mala fede qualsiasi compenso per spese fatte sulla cosa altrui. Ma l'interpolazione giustinianea dovette essere applicata da uno degli interpreti del codice a quell'estratto che passò poi nei Basilici [14] e quindi nella Sinopsi [15], dalla quale raccolta il testo venne nel Manuale di Armenopulo.

Altri esempî dello stesso genere ci occorreranno più oltre; per ora noti il lettore quale distacco si avverte pur nel testo greco tra il sunto più antico, breve e pregnante, e la versione quasi letterale, sciatta dell'aggiunta giustinianea.

b) Il patto in favore di un terzo fu reso efficace da Triboniano anche nella c. 8 Cod. 3, 42, nella quale la decisione originale fu modificata con l'aggiunta delle parole : *stricto iure..... utilis autem tibi propter aequitatis rationem dabitur depositi actio*. L'interpolazione è ammessa oggi senza contrasto [16] ; ed a confermarla può ben richiamarsi la versione greca del rescritto accolta nei Basilici [17], dove il periodo addiettizio manca.

La spiegazione preferita dall'Eisele, che i commissarî dei Basilici avessero ricondotto il testo alla forma primitiva, è destituita di fondamento. Infatti quella commissione coordinatrice non apportò modificazioni sostanziali alla raccolta giustinianea; e più direttamente poi, nella quistione che qui interessa, i Basilici riproducono costantemente il diritto giustinianeo [18]. Inoltre

---

[14] B. 15, 1, 85, Zachariä, Suppl. p. 36.

[15] Ediz. Zachariä Δ, 1, 5 p. 168.

[16] Cf. Eisele, Beiträge zur röm. Rechtsg. p. 79 e seg. ; Pacchioni, I contratti a favore di terzi p. 52.

[17] B. 15, 4, 28 (Heimbach II. p. 178).

[18] Cf. B. 25, 1, 13 (Heimb. III. p. 60) corrispondente a D. 13, 7, 13 pr.; per l'interpolazione giustinianea v. anche Fabro, Coniect. 19 c. 19. — B. 52, 1, 10 (Heimb. 5 p. 105) corrispondente a D. 44, 7, 11; per l'interpolazione v. anche Wlassak, Geschichte der Cognitur p. 33.

Taleleo ha cognizione piena di analoghe riforme introdotte da Giustiniano, ed a proposito della c. 7 C. 5, 14, avverte alle parole οὐτιλία δὲ ἁρμόζει che il rimedio è nuovo, accordato contro la regola generale e chiude la nota con la solita frase: ὡς ἰδικὸν καὶ ξένον σημειώσασθαι [19].

Il rescritto dioclezianeo quindi sopra citato, potè arrivare nella sua forma genuina fino ai Basilici perchè la versione greca proveniva dal codice Ermogeniano. I primi interpreti del codice giustinianeo utilizzarono normalmente le antiche collezioni, e in questo punto, come tante altre volte, non avvertirono che la decisione nella raccolta ufficiale era stata mutata in senso contrario. Ed è ancora significativo lo scolio 2 applicato al testo dei Basilici [20], alle parole οὐδεμίαν ἀγωγήν che è del seguente tenore: Διὰ τὸν κάνονα τὸν λέγοντα, δι' ἀλλοτρίου προςώπου ἀγωγή τινι οὐ προςπορίζεται.

Qui lo scoliaste richiama la regola del diritto classico nella sua forma più pura [21]. Ma la regola se poteva ben servire per illustrare la decisione di Diocleziano, non poteva mai più adattarsi al testo modificato di Giustiniano; ne segue che anche l'annotazione deve avere origine pregiustinianea: germogliata dal medesimo ceppo insieme alla versione del rescritto, ne seguì le vicende attraverso i vari manuali e collezioni.

c) Theod. III, 1, 4 (a. 383).	B. 19, 10, 84 (Zachariä p. 282).	Cod. Iust. IV, 44, 15.
Quisquis maior aetate atque administrandis familiarum suarum curis idoneus comprobatus praedia, etiam procul posita distraxerit, etiamsi praedii forte totius quolibet casu minime facta distractio est, repetitionis in reliquum, pretii nomine vilioris, copiam minime consequatur etc.	Εἴ τις ὡς μείζων τῶν κέ ἐνιαυτῶν καὶ ἐπιτηδείως διοικῆσαι τὴν ἰδίαν φαμιλίαν δοκιμασθεὶς κτήματα, εἰ καὶ πόρρω διακείμενα, πωλήσει, εὐτελεστέρου τιμήματος ὀνόματι ἀναλήψεως τοῦ πραθέντος πράγματος εὐπορίαν μηδαμῶς ἐπικτάσθω.	Quisquis maior aetate praedia etiam procul posita distraxerit, *paulo* vilioris pretii nomine repetitionis *rei venditae* copiam minime consequatur etc.

[19] Cod. 5, 14, 7 = B. 29, 1, 37 (Heimb. III, 483); Taleleo schol. 2.

[20] L. c. (Heimb. II, 179).

[21] Cf. Gaio II, 95..... vulgo dicitur, per extraneam personam nobis adquiri non posse; nè può ritenersi il nostro scolio derivato da Theoph. II, 9, 5 perchè qui la regola è tradotta diversamente: δι' ἐξωτικοῦ προσώπου μηδὲν προςπορίζεσθαι δύνασθαι. Cf. del resto Bonfante, Inst. p. 74 n. 1.

Riportati i testi paro a paro il commento può essere breve.

Il lettore osserva infatti con un semplice confronto che i compilatori estrassero dalla prima parte della legge di Valentiniano un sunto e modificarono inoltre alcune parole: essi sostituirono la frase in reliquum con le parole *rei venditae;* aggiunsero l' avverbio *paulo*, che richiama le nuove prescrizioni giustinianee circa la *laesio enormis*, regolata da Triboniano nello stesso titolo con le note modificazioni apportate ad un rescritto di Diocleziano [22]; ed infine invertirono l'ordine della frase: pretii nomine vilioris, per dar maggior risalto all'avv. *paulo.*

La versione greca, all'opposto, riproduce più integralmente il testo originale, e senza quei ritocchi formali fattivi dai compilatori; in essa manca inoltre l'accenno alla *laesio enormis*, che nella nuova redazione della legge, da parte di Triboniano, aveva importanza saliente riguardo alla stessa decisione. Non può essere quindi dubbio che il sunto greco, ricavato dal codice Teodosiano, sia stato poi nel sec. VI utilizzato per i nuovi manuali sul codice di Giustiniano [23].

La copia degli esempii di questo stampo che le fonti greche offrono, raccolti, come si disse, ed esaminati dallo Zachariä, autorizzano l'affermazione precisa che Taleleo, cioè l' autore che meglio conosciamo, seguì in tutta l'opera sua d'interprete del codice siffatto metodo. Nelle annotazioni poi egli usa ogni cura nel porre in evidenza le riforme introdotte da Triboniano nelle leggi del codice; e attesta così, nella maniera più esplicita e diretta, che egli teneva dinanzi agli occhi insieme al testo ufficiale le collezioni più antiche dei rescritti e delle leggi; e da queste collezioni egli aveva già ricavato, in buona parte, la materia prima per la formazione del κατὰ πόδας, completato immediatamente dopo la pubblicazione della raccolta ufficiale [24].

In quanto al confronto dei testi fatto da Taleleo nelle paragrafe riporto due soli esempii. Egli rende conto di una aggiunta inserita da Triboniano ad un rescritto di Diocleziano e Massimiano in Cod. 2, 12, 17; e scrive: τοῦτο τῆς ἐκκλήτου μὴ προςκείμενον τῇ παλαιᾷ διατάξει προςέθηκαν νῦν οἱ περιφανέστατοι κωδικευταί [25]. Viceversa, a proposito della c. 1 Cod. 2, 9 (10) rileva dal confronto le parole che furono omesse dai compilatori nel riferire dal Gregoriano il rescritto di Alessandro, e nota [26]: ταύτῃ διατάξει τὸ

---

[22] Cod. 4, 44, 2; confr. Gradenwitz, Bull. Ist. D. R. II p 14.

[23] Heimbach II. p 317 riporta in B. 19, 10, 77 il sommario del testo dal Tipucito.

[24] Cf B 8, 1, 28 sch alla c. 16 C 2, 7. Heimbach, vol. 1 p. 347; Krüger, Geschichte p. 364.

[25] B 8, 2, 91 sch. (Heimbach 1 p 411).

[26] B. 8, 1, 40, sch. (Heimb. 1 p. 355).

παλαιὸν προσέκειτο..... ἀλλὰ περιεῖλον νῦν τοῦτο τὸ ῥητὸν οὐ περιφανεῖς κωδικευταὶ, ὡς τῆς τρίτης διατάξεως τούτου τοῦ τίτλου σαφέστερον αὐτὸ λεγούσης [27].

III.

Le versioni greche dei passi dei Digesti, e le paragrafe relative, non furono finora esaminate da questo punto di vista; ma è noto altresì, per ripetute esperienze, che esse, di frequente, diversificano dal testo latino ufficiale per le medesime disuguaglianze notate nei lavori al Codice.

La constatazione questa volta è fatta dal Mommsen, il quale, ai fini dell'accertamento del testo latino ufficiale e senza approfondire oltre l'esame che riconosce estraneo al suo compito, scrive [28]: *sane qui temere admittit apud Graecos reperta quae non leguntur aliterve leguntur in libris latinis, etsi per se probabilia et fortasse optima, ne is videat, ne Graecorum commentis latina corrumpat magis quam corrigat;* e più oltre *satis enim constat tam Cyrillum quam Anonymum ante oculos habuisse praeter archetypum etiam versionem pleniorem et multa inde retinuisse, ut consensus interpretum licet raro fallat, tamen fallere possit;* ed a proposito della versione stefaniana soggiunge: *quae ex versione petita leguntur apud Stephanum num ipse Graece fecerit ex Latinis an traxerit ex versione antiquiore, quod magis crediderim, quaerent quorum interest* [29].

S'intende che per il Mommsen quelli esemplari più antichi da cui i contemporanei di Giustiniano avrebbero ricavati molti elementi, non potevano essere che i prodotti dei primissimi interpreti delle Pandette; e lo Zachariä, rigidamente fedele a quel cotale domma della derivazione, mediata o immediata, di tutte le fonti greche dalla collezione ufficiale, si appigliava a tre indizi, ben lievi in verità, per dichiarare effettivamente un rapporto di parentela tra l'opera di Stefano e l'Indice di Teofilo. Ma il preteso rapporto potè ben presto essere dimostrato privo d'ogni base da una accurata indagine del Ferrini, che mise in rilievo il carattere spiccatamente diverso, per struttura e indole, dell'Indice di Stefano [30]. Per Teofilo e Doroteo, già primissimi nella interpretazione del testo ufficiale, la questione non poteva ragionevolmente nemmeno porsi in quei termini; in quanto poi alle fonti usate da Cirillo e dall'Anonimo lo stesso Zachariä tornava dalle sue peregrinazioni attraverso le fonti contemporanee a mani

[27] Altri esempii v. in Alibrandi o. c. p. 53 e seg. Cfr. anche Krüger, Geschichte p. 363, 364.

[28] Praef. p. LXXV.

[29] L. c. p. LXXIII. n. 4.

[30] Bullettino I. D. R. III. p. 64 e seg.

vuote [31]. Non potrebbe essere cotesto un segno del falso cammino fatto da un così potente signore nei suoi regni? Io lo credo; e credo pure che tenendo lo stesso metro, come s'è proceduto nell'esame dei lavori relativi alle Istituzioni ed al Codice, si possa pervenire, anche rispetto ai manuali greci composti sui Digesti, a sciogliere il problema e con le risultanze medesime.

Ma qui l'ampiezza del materiale impone limiti rigorosi nelle investigazioni, le quali ad ottenere il massimo effetto debbono esser coordinate e dirette sui punti più salienti, saggiando per così dire la materia, e ponendo più che altro in evidenza il metodo delle indagini. E pertanto — non tenendo conto degli argomenti che potrebbero cavarsi dal vocabolario e dallo stile dei vari tratti greci, la cui valutazione sfugge alla mia competenza—giova distinguere in quattro categorie gl'indizi dai quali possiamo con buon fondamento argomentare l'uso di materiali pregiustinianei da parte degli interpreti bizantini dei Digesti.

Le categorie sono le seguenti:

1° Disuguaglianze tra i testi latini e greci per elementi nuovi e diversi riportati dai greci scrittori.

2° Passi che non hanno riscontro nelle fonti latine.

3° Frammenti greci immuni dalle interpolazioni tribonianee.

4° Passi greci che portano tracce visibili di aggiunte posteriori, inserite delle volte per mezzo di semplici note marginali.

Su questi gruppi intendo fermare la mia attenzione.

I. I greci comentatori riportano testi con elementi nuovi o diversi che non si leggono nel tratto corrispondente latino, o vi si riferiscono integrandone il contenuto.

Ciò avviene, come è noto, molto di frequente; questa categoria anzi comprende una gran copia di casi, in cui le disuguaglianze sono appariscenti e come tali segnalate in ogni tempo.

Doroteo indica più volte Servio come autore dei responsi riferiti da Alfeno nei *libri digest.;* segna il nome di Giuliano nelle trattazioni esposte da Africano; e quelle indicazioni, soppresse nei libri di Giustiniano, sono corrette. Tuttavia questo argomento da solo non avrebbe gran forza, perchè anche gli scrittori antichi, col solo sussidio dei materiali di confronto [32]

---

[31] Zeitschrift der SS. vol. X p. 271 e seg.

[32] Cfr. già Antonio Augustino, De nominibus etc.; così anche il Mommsen, Zeitschrift f. RG. vol. IX p. 90 e seg.; Praef. p. LX n. 4, che attribuisce tutte quelle nuove indicazioni e correzioni a studi diligenti compiuti dai bizantini sui Digesti nel corso del sec. VI.

che porgono i Digesti intuirono il giusto rapporto tra autori e discepoli in quei casi; ma esso acquista ogni vigore alla luce di nuove correzioni dei testi latini che si rinvengono presso i Greci.

Così Stefano riporta correttamente il fr. 22 D. 3, 2 a Marciano [33], laddove gli altri Greci e la Florentina lo attribuiscono a Marcello. Lo stesso interprete in B. 16, 8, 10, corrispondente a D. 7, 8, 10, 2 riferisce i nomi di due giuristi Proculus et Neratius [34] ed anche qui i libri latini presentano una variante erronea: *Priscus et Neratius*. La versione letterale del fr. 4 pr. D. 41, 10 di Pomponio XXXII ad Sabinum, riportata da Armenopulo [35], ha il nome di Neratius in luogo di quello di Trebatius che si legge nei libri latini.

Or la citazione del tratto greco risponde meglio alla dottrina esposta nel passo, ed acquista poi uno speciale valore ove si avverta che la versione greca riferita da Armenopulo è la più antica in confronto dei sunti greci noti relativi a quel passo; da essa anzi Doroteo ricavò la *summa* del fr. pomponiano che ci è conservata nel ms. parigino graec. 1351 fol. 23*b*; e questo fatto insieme ad altri indizi precisi, che ebbi occasione di porre in rilievo altrove [36], portano a conchiudere che la versione è indipendente dal testo ufficiale latino e che essa con tutta probabilità è pregiustinianea.

E che i nostri interpreti abbiano di fatto trovato nei lavori degli "eroi beritesi" un poderoso sussidio, anche per la interpretazione delle fonti giustinianee, si avverte di continuo nelle paragrafe ed in varie direzioni. Così Taleleo nell'annotare la c. 4 Cod. 11, 11 (12) combatte una dottrina e si richiama all'autorità di Patricio in questa forma: διελέγξω δὲ οὐκ ἐκ τῶν οἰκείων μου πόνων, ἀλλ' ἐκ τῶν τοῦ ἥρωος Πατρικίου [37]; che lo scoliaste avesse per le mani autori antichi si ricava dalla chiusa di questa stessa paragrafe, in cui da Eudossio trae una citazione dell'opera di Ulpiano *de officio proconsulis* che riporterò più oltre.

Stefano attesta in più luoghi di aver sott' occhio un vecchio autore, τὸν παλαιόν [38], e dello esemplare pregiustinianeo passarono nei suoi lavori

---

[33] Bas. 22, 5, 13 (Heimb. II p. 542). Cf. Lenel, Pal. 1, c. 679 n. 1; così anche il Mommsen, il quale, dal suo punto di vista, sente il bisogno di notare: *recte quidem, sed contra archetypum cum pars græcorum cum Florentino libro in falsa lectione consentiat;* praef. p. LX, n. 4.

[34] Suppl. Zachariä p. 116; sch. 11.

[35] III, 3, 92.

[36] Cfr. Studî Senesi, in onore di Luigi Moriani a. 1905, vol. I, p. 355 e seg.

[37] Bas. 21, 3, 4 (Heimb. II, p. 454).

[38] B. 21, 2, 6 (Heimbach 2, p. 438); altri esempi in Ferrini, Per l' VIII centenario della Univ. di Bologna p. 85 e seg.

elementi notevoli; tra questi merita speciale menzione il richiamo che in una annotazione egli fa del fr. 32 fr. D. 15, 1, con le parole: δύναται κατά τοῦ ἄλλου ῥεσκισσορίαν κινεῖν, ὡς ὁ οὐλπιανὸς ἐν τῷ λβ' διγ. φησὶ τοῦ παρόντος τί. [39]. Il brano di pergamena di Strasburgo, decifrato dal Lenel, ci ha conservato i residui del passo genuino ulpianeo, cui lo scoliaste si riferisce, e dal confronto emerge che Stefano, pur notando la collocazione che il testo aveva nella raccolta ufficiale, riportava le parole originali del passo, traendole evidentemente da una versione antegiustinianea [40]. Esempio lucidissimo cotesto per la dimostrazione che qui si vuol dare. Ed esso trova perfetto riscontro nella doppia citazione che si legge in B. 21, 3, 4, sch. 1 [41], dove lo scoliaste, Taleleo, così si esprime: ἀλλὰ τοῦτο μὲν τὸ ἀνάγνωσμα ἀπὸ τοῦ θ' βιβ. τῶν de officio proconsulis οὐ μόνον αὐτός, ἀλλὰ καὶ ὁ ἥρως Εὐδόξιος ἀνήγαγε· κεῖται δὲ βιβ, μή. τιτ. de poenis ἡ διγ. τοῦ τιτ.

Qui è evidente che l' interprete traeva il passo ulpianeo da Eudossio, il quale, riferendosi all' opera genuina del giureconsulto, doveva citarla in modo completo; Taleleo vi aggiunge la collocazione che il passo aveva nella raccolta ufficiale κεῖται δέ *cet.* E in fatto i Digesti contengono quello squarcio nel libro 48, 19, 8, 7 [42], ma lo riportano con tali rimaneggiamenti [43] che a stento vi si può riconoscere il contenuto originale riferito dai Greci.

II. Le versioni dei greci, o elementi essenziali in esse contenuti, non trovano in alcuni casi riscontro diretto nelle fonti latine.

a) L'esempio più celebre è fornito, anche per questa categoria, da Stefano e riguarda la formula prohibitoria, richiamata alla attenzione dei romanisti dallo Zachariä [44]. Come è noto, il nostro interprete in un'annotazione al fr. 5, § 1 D. 7, 6 riferisce l' *intentio* di una *formula prohibitoria* applicata all'usufrutto con le parole: εἰ φαίνεταί με δίκαιον ἔχειν τοῦ κωλύειν σὲ τοῦ *uti frui* [45].

---

[39] B. 18, 5, 11 sch. 75 (Zachariä, p. 215).

[40] Cf. Bullettino I. D. R. vol. 17, pag. 217 e segg.

[41] Heimbach, II, p. 454.

[42] Cf. Heimbach, Proleg. p. 11; Mortreuil, Histoire du droit bizantin, I, p. 265; Alibrandi o. c. p. 52.

[43] Ed invero, a parte la glossa notata dal Mommsen e dal Lenel, la chiusa del testo è quanto mai involuta e contraddittoria; essa è così concepita: *et magis est, ut transferatur aut perpetuetur. generaliter enim dicitur, quotiens decennium excessura est duplicatio, non esse tempore poenam artandam.*

[44] Zeitschrift f. GRW, vol. XII, p. 258 e seg.

[45] B. 16, 6, 5 sch. 6 (Zachariä p. 113).

Notizie e tracce della formula furono messe in rilievo e da altre fonti bizantine e dagli stessi frammenti del Digesto; ma la diffidenza verso i Greci, per ogni cognizione che non fosse ricavata direttamente dalla compilazione ufficiale, indusse dapprima anche il Lenel [46] a dichiarare la notizia destituita d'ogni base, e soltanto in seguito ad esame più maturo la formula prohibitoria potè ottenere la cittadinanza romana che gode ora *optimo iure* [47].

b) Taleleo in un'annotazione [48], riferito il contenuto del fr. 10 D. 3, 1, aggiunge il seguente tratto: ἐν αὐτῷ δέ τῷ τίτλῳ ἐν τῇ πρὸ ταύτης σεντεντίας καὶ τιμωρίαν ὁρίζει ὁ Παῦλος κατὰ τοῦ φισκοσυνηγόρου συνηγορήσαντος κατὰ τοῦ φίσκου.

Il passo, nota il Mommsen [49], non ha riscontro nelle fonti latine e tra gli stessi greci è riportato solo da Taleleo. Tuttavia il Mommsen, s'è persuaso che il brano ricordato da Taleleo sia stato tratto dallo stesso titolo dei Digesti [50], ove leggevasi avanti il fr. 10, e che dovette cadere dai mss. per omissione degli antichi amanuensi: *obstat quidem*, egli soggiunge, *quod tam Florentinus codex haec ignorat quam Graeci interpretes omnes: sed Thalelaeus nominatus inter antecessores eos, ad quos constitutionem Omnem Iustinianus dedit, fieri potest, ut locum antiquissimo tempore librariorum culpa in digestis omissum nihilo minus norit.*

Ecco un'altra supposizione che poggia nel vuoto, ma che nella mente del critico sommo s'incardinava su quella cotale *absoluta ignoratione* che i Greci avrebbero goduto di tutto ciò che si trovava fuori il *corpus iuris* [51].

c) Analoga lacuna è ammessa dal Mommsen nel fr. 55 D. 19, 2 [52], in quanto vi suppone perduto il paragrafo ultimo che nei B. XX, 1, forma

---

[46] Zeitschrift SS. II, p. 73 e seg.

[47] Cf. Ferrini, Per l'VIII centenario *cit.* p. 83 e seg. e autori ivi citati; Lenel, L'Edit. perp. vol. 1, p. 216, 217; Audibert, Studi in onore di Fadda vol. 5, p. 364 e seg. Per altri esempi comprovanti la conoscenza che i Greci contemporanei di Giustiniano avevano dell'antica procedura romana e dello Editto perpetuo cf. Zachariä, Zeitschrift f. G R W. vol. XIV p. 108 e seg.; Alibrandi, o. c. p. 59 e seg.; Ferrini, l. c. p. 87 e seg.

[48] B. 8, 1, 36, (Heimb. 1. p. 354).

[49] Praef. p. LXXXIII.

[50] Le parole ἐν αὐτῷ δέ τῷ τίτλῳ possono riferirsi ad altra fonte che ai Digesti, ove si ammetta che lo scoliaste abbia tratto il brano da una elaborazione giuridica pregiustinianea.

[51] Per Zachariä, Zeitschrift SS. vol. X p. 225, la cosa resta dubbia; in quanto poi all'argomento che il Mommsen intende ricavare dall'ordine dei fr. nel titolo dei Digesti citato, esso si distrugge con la semplice osservazione che il titolo nei fr. 8-11 contiene a modo di appendice la trattazione di casi particolari.

[52] (ad h. l.)

il cap. 55 [53]. Or è evidente che a confermare l'esistenza del passo nei Digesti non può esser considerato un argomento invincibile il fatto che se ne legge il compendio nel Tipucito, e nemmeno che al passo è nei Basilici applicato uno scolio [54]; il Mommsen infatti è costretto, tutto sommato, a dare maggior risalto ai dubbî, scrivendo: *habet quidem gravissimam dubitationem, quod duo interpretes, qui per hunc titulum in Basilicorum scholiis perpetuo fere referuntur, ad hunc locum non extant neque habemus ad eum nisi scholium incerti auctoris, fortasse Stephani; sed tamen magis placuit recipere.* E questi due esempi possono essere ritenuti sufficienti per quanto ha tratto alle pretese lacune dei Digesti [55].

d) In Armenopulo, nel contesto della teoria della specificazione, leggesi il brano che segue: II, 1, 23: Ἰστέον δέ ὅτι ἐπὶ τῶν τοιούτων εἰ μὲν καλῇ πίστει εἴς τι εἶδος ὕλη μετεσκευάσθη, δύναται ζητεῖν ὁ κατασκευάσας τὰς δαπάνας· εἰ δὲ κακῇ πίστει, ζητεῖν ταύτας οὐ δύναται.

Il passo non deriva dalla parafrasi teofilina, come erroneamente notava Heimbach, ma ha soltanto parziale riscontro con Gaio II, 76; e, per la collocazione, con l'epitome gaiano II, 1, 6; i quali riscontri ci obbligano a ricercarne la fonte nelle composizioni giuridiche fatte in Oriente avanti Giustiniano [56].

e) Altro frammento del νόμος γεωργικός riportato dal ms. ambrosiano Q. 50 è del tenore seguente:

§ 87 Ὁ ἐν ἀλλοτρίῳ ἐδάφει κτίζων ἢ σπείρων ἢ φυτεύων ἢ ἄλλο τι ἐργαζόμενος ἐκπιπτέτω τῆς δεσποτείας μηδὲ τὰ δαπανήματα λαμβάνων.

Nello squarcio gli elementi classici sono preponderanti, ed anche rispetto ad esso i punti di contatto sono di nuovo con Gaio II, 73-75; laddove il distacco dalle fonti giustinianee, per la dottrina che vi si espone, è notevolissimo [57].

III. Versioni, sunti e paragrafe di passi dei Digesti immuni dalle alterazioni giustinianee.

Gli esempî di questa categoria provano in modo diretto che i tratti

---

[53] Così anche E. Heimbach, Zeitschrift f. Rechtsg. II. p. 338, il quale ritiene però caduto il fr. collocato nel tit. cit. dei Dig. tra il 55 e il 56.

[54] Cf. Heimbach II, 364.

[55] Heimbach nello articolo sopra citato della Z. f. RG. II p. 337 e seg. riunisce i vari casi rispondenti al tipo che abbiamo descritto, argomentando in sostanza nel modo seguente: " i Greci conoscono tale brano, nei Digesti esso è ignorato, *also* dovette cadere per negligenza di amanuensi. „ Nè il lettore riterrà siffatta argomentazione eccessivamente ingenua, sol che richiami alla mente quel certo domma dell'*absoluta ignoratione.*

[56] Cfr. Bullettino IDR. vol 17 p. 155 e seg.

[57] Cf. Bullettino cit. p. 162 e seg.

greci, in quei punti, derivano da lavori più antichi, e rimasero del tutto liberi dall'influenza della compilazione per semplice svista degli interpreti del sec. VI.

Nelle versioni delle leggi del Codice i casi di questo tipo sono soverchianti, come s' è detto di sopra; rispetto ai frammenti dei Digesti invece si hanno poche esperienze, ma ciò per il fatto che indagini critiche in questa direzione mai furono intraprese.

a) Il sunto greco del fr. 52 § 2 D. 17, 2 [58] non contiene la frase *et culpam* che leggesi nei Digesti nel riferimento della dottrina di Celso. La norma pertanto generale della responsabilità dei socii anche per *culpa* è in dissonanza con l'esame di casi speciali fatti dal giureconsulto nel seguito del testo, e l'interpolazione giustinianea fu dimostrata dal Brassloff [59].

b) In D. 20, 1, 16, 4 si legge nel periodo finale la frase *nisi exstent et res non sufficit.* L'aggiunta ha non lieve importanza, in quanto dà come norma che il convenuto con l'*actio hypothecaria* può essere condannato, in casi particolari, a restituire anche i frutti percetti dalla cosa prima della *litis contestatio.* Siffatta conseguenza è affatto dismisurata, incomprensibile dal punto di vista del diritto classico; ma risponde con precisione, per il suo contenuto e per la forma, alle nuove direttive del diritto giustinianeo [60]: come mai adunque non si rinviene di essa alcuna traccia nella versione greca del testo che dànno i B. 25, 2, 16, 4? [61].

c) Da Doroteo proviene la versione quasi letterale del fr. 47 D. 19, 2 di Marcello, riprodotta in B. 20, 1, 46 [62].

Ma il testo latino, pel caso ivi fatto di una convenzione di correalità nella vendita o locazione, contiene una doppia decisione contradditoria. Infatti, nella prima decisione è detto che i coobligati debbono godere il *beneficium divisionis*; in proposito il testo si esprime così: *ita demum ad praestationem partis singuli sunt compellendi, si constabit esse omnes solvendo: quamquam fortasse iustius sit...* ma tosto si soggiunge che non deve privarsi il creditore della potestà di convenire a sua scelta uno dei coobligati, anche se tutti sono solvibili. Quest'ultima soluzione è detta più giusta, e noi sappiamo che per il diritto classico è la sola corretta, in quanto vi si riconosce l'effetto normale delle obbligazioni correali. Il *beneficium di-*

---

[58] B. 12, 1, 50 (Heimbach I p. 751).

[59] Wiener Studien, vol. 24 p. 577. Così in altri testi relativi alla società è interpolato il limite della *diligentia quam suis*, cf. Bonfante, Ist. p. 434.

[60] L'interpolazione fu indicata dal Goeppert, Organ. Erzeugnisse p. 395, dall'Eisele, Zeitschrift SS. vol. 18 p. 4 ed è segnata dal Lenel, Pal. c. 649 n. 1.

[61] Heimbach, III p. 70.

[62] Heimbach II, p. 360.

visionis invece dovette essere introdotto nel testo dai compilatori [63]; rendendolo con quell'aggiunta, ispirata alla solita mitezza, inesplicabile [64].

L'interprete greco intanto rende il passo genuino, con l'unica decisione corretta, affermante il diritto del creditore a perseguire a sua scelta uno qualsiasi dei coobligati:

Ἐὰν πολλοῖς μισθώσω ἢ πωλήσω σκοπῷ τοῦ ἕκαστον εἰς ὁλόκληρον ἐνέχεσθαι, ἐξουσίαν ἔχω χωρῆσαι καθ' οὗ βούλομαι, τὰς κατὰ τῶν ἄλλων ἀγωγὰς ἐκχωρῶν αὐτῷ [65].

d) L'interpretazione più larga del diritto d'uso, secondo cui il titolare ha facoltà di locare una parte della casa, purchè egli vi coabiti, di percepire dal fondo frutti, sia pure in modica misura, non che gli alimenti per i bisogni proprii e della sua famiglia, di avere poco di latte dal gregge, di ricavare mercede per le opere del servo o degli animali dei quali avesse l'uso, è opera di Giustiniano [66]. Tra i frammenti interpolati a tal uopo

[63] I caratteri formali della interpolazione non mancano; così l'uso del verbo *compellere*, la frase introduttiva *ita demum* che serve ai compilatori tante volte per saldare un'aggiunta nel mezzo di un periodo; il comparativo neutro *iustius*.

[64] La dimostrazione più completa è data dal Bortolucci in Bullettino IDR. vol. 17, p. 314 e seg. Confr. anche Fabro, Ration. ad h. l., il quale esagera attribuendo tutto il fr. a Triboniano; ma bene egli richiama la Nov. 99. che mette in piena luce la tendenza del diritto giustinianeo.

[65] Ma nello scolio 1, Cirillo dà la versione del testo giustinianeo.

[66] Cf. il mio scritto negli studi in onore di V. Scialoja I, pag. 581 e seg. La tesi da me sostenuta è stata nel frattempo messa in dubbio dal Perozzi [Inst. p. 503 n. 2; cf. anche Bonfante Inst. p. 299] il quale ritiene quella dimostrazione più abile che vera. Non è qui il luogo di chiarire l'equivoco in cui il Perozzi incorre nel manifestare i suoi dubbii; perchè da essi attingo il convincimento che noi, nel secolo XX e dopo tante elucubrazioni sull'uso e usufrutto, non abbiamo ancora un concetto, nemmeno approssimativo, del valore dei termini *uti* e *frui* presso i Romani. Così può spiegarsi il fatto che il Perozzi colloca tutti gli esempii che dànno le fonti in unica fila, ammettendo tutt'alpiù fra essi una progressione quantitativa: *recipere hospitem* e *pensionem accipere; uti stercore* e *lacte; uti pomis, floribus, aqua* etc. e *frugibus, frumento, oleo* etc., formano unica categoria; e soltanto così può arrivare il Perozzi a conchiudere: che già i giureconsulti del primo secolo concedevano all'usuario una certa partecipazione ai frutti, e che conseguentemente la interpretazione più larga del contenuto dell' uso non può essere giustinianea.

Or appunto in ciò consiste l'errore, nel ritenere che la coabitazione con la moglie e i servi, l'accogliere ospiti in casa, l'utilizzare il concime, il godere dell'acqua e dei fiori, il passeggiare o farsi trasportare in lettiga, l' uso di strame, sarmenti e frutta da tavola, e cose simili costituiscano utilità annoverate dai romani *in fructu*, siano cioè nel significato tecnico *fructus*. Il Perozzi dovrebbe anche oggi, con le nostre progredite condizioni economiche, trovarsi imbarazzato ad annoverare *in fructu* parecchie delle voci soprariferite !!

L'argomento merita quindi di essere meglio considerato nella direzione qui di volo toccata, e quanto prima vi ritornerò io stesso.

spicca nei Digesti il fr. 12 § 1 (7-8) che contiene i seguenti periodi: *sed Sabinus et Cassius et Labeo et Proculus hoc amplius etiam ex his quae in fundo nascuntur, quod ad victum sibi suisque sufficiat sumpturum et ex his quae Nerva negavit* e più oltre: *sed melius est accipere et in oppidum deferenda, neque enim grave onus est horum, si abundent in fundo.* Questo accordo solenne dei corifei delle due scuole, relativamente alle facoltà più larghe attribuite all'usuario, riesce inesplicabile; perchè già nel tratto che precede Sabino e Cassio, ed in correlazione anche Nerva, discutevano le singole voci di cui l'usuario potesse trar profitto; discussione del tutto vana, se veramente la formula più comprensiva ora trascritta: *ex his quae in fundo nascuntur*, fosse stata già approvata dagli stessi giureconsulti.

Ulpiano invero riferisce la trattazione di questo punto di diritto da parte dei giuristi del primo secolo nei termini seguenti:

Sabinus et Cassius et lignis ad usum cottidianum et horto et pomis et holeribus et floribus et aqua usurum, non usque ad compendium, sed ad usum, scilicet non usque ad abusum: idem Nerva, et adicit stramentis [et sarmentis] [67] *etiam usurum, sed neque foliis neque oleo neque frumento neque frugibus usurum.*

A chi legga questo brano non può sfuggire l'osservazione, che se Nerva stimò dovere aggiungere ancora due voci: *strame* e *sarmenti*, vuol dire che le medesime erano da Sabino e Cassio escluse o, perlomeno, omesse nella loro trattazione; quell'*adiectio* presuppone di nuovo e necessariamente che Nerva non conobbe la formula più comprensiva attribuita nel seguito del fr. a Sabino, Cassio, Labeone e Proculo. La struttura logica del passo è quindi condannata in maniera irreparabile.

E se si procede avanti nei confronti, in base agli esempî genuini che troviamo nel fr. 12 in esame, i risultati sono conformi e nella stessa misura invincibili.

Nelle Inst. II, 5, 1 si dice di chi ha l'uso: *nihil ulterius habere intellegitur, quam ut oleribus, pomis, floribus, foeno, stramentis, lignis ad usum cottidianum utatur.*

Il brano è ricavato da Gaio *rer. cott.* il quale riproduce la dottrina di Sabino, Cassio e Nerva, con gli stessi esempii, se ne togli il fieno, che si leggono nella parte genuina del passo dei Digesti.

---

[67] Ho voluto mantenere nel testo le parole *et sarmentis* che mancano in tutti i libri latini; ma Stefano nello Sch. 18 a questa legge (B. 16, 8, 12) le riporta: καὶ τοῖς φρυγάνοις, e ciò dimostra che effettivamente Nerva ne aveva fatta menzione. Ma non per questo si è autorizzati, come ha creduto il Mommsen, ad inserire la voce nel testo ufficiale di Giustiniano; il lettore troverà in seguito, nell'esame dello sch. cit., ragioni decisive per escluderle.

Or Gaio non avrebbe potuto ignorare la formula più larga attribuita ai più grandi giureconsulti del primo secolo, tra i quali figurano i suoi maestri ed i suoi autori: nè l' avrebbero in modo alcuno potuto ignorare gli esemplari dai quali traeva le dottrine, dovunque si vogliano ricercare, a qualsiasi tempo far risalire.

Teofilo non va preso in considerazione, per ora, perchè riproduce il passo delle Istituzioni; e così pure non si può tener conto di uno scolio applicato al cap. 46 dei Bas. 60, 12 [68]; perchè esso deriva come prova un segno rivelatore, cioè la voce χόρτον = foenum, da una *summa* assai stringata delle Istituzioni, di cui si hanno varie tracce nelle fonti greche. Ma un termine di confronto assai prezioso per la determinazione genuina del diritto di uso è fornito dallo scolio seguente: ἡ δὲ χρῆσις μόνη μερική ἐστιν, οἷον τὸ λαμβάνειν λάχανα, ἢ ὀπώρας ἢ φύλλα, ἢ ξηρὸν ξύλον, ἤ τι τοιοῦτον [69].

Questo testo non coincide, nè per la forma nè per gli esempî, con la *summa* delle Istituzioni di sopra ricordata, ed è pure indipendente da Teofilo; esso ha invece riscontri significanti con la trattazione ulpianea di questo punto di diritto nell'opera ad Sabinum. Soltanto Ulpiano nel fr. 10 § 4 D. 7, 8 adopera rispetto all'*usus* una frase che ci è conservata per metà, ma che differenziava, come sembra, il nostro diritto dall'usufrutto per la quantità ed insieme per la qualità del godimento. Scrive infatti Ulpiano: *minus utique esse quam fructum longeque [aliud?];* il μερική del passo greco potrebbe rispondere a quest'ultimo concetto. Nello stesso squarcio poi dell'opera di Ulpiano seguivano gli esempi riportati nel fr. 12 § 1 sopra trascritto; e come qui non è ricordata la voce *foenum* così essa manca nello scolio: laddove le Istituzioni imperiali, Teofilo, e l'altra *summa* del testo giustinianeo la comprendono [70].

Ancora, un altro scolio per dar ragione dell'indivisibilità dell'*usus* arreca due esempî ricavati dal fr. 12 § 1, e cioè dal tratto genuino; lo scoliaste osserva: οὐ γὰρ δύναταί τις μερικῶς ἱππάζεσθαι, ἢ περιπατεῖν [71].

Ma sopratutto poi è rimarchevole l'Indice di Stefano [72] nel punto corrispondente al fr. 12 § 1. La parte genuina del testo ulpianeo è resa alla lettera, con perfetta misura, con tutti i nomi dei giureconsulti che vi occorrono, ampliata di un esempio ῥόδοις τυχόν apposto alla parola *floribus*

---

[68] Sch. 4 (Heimb. vol. 5 p. 489).

[69] B. 16, 8, 2, sch. 1 (Heimbach 2., p. 201).

[70] Nello scolio fa difficoltà la voce φύλλα la quale è riferita male, come io credo, invece di φυλλάδας = stramenta.

[71] B. 16, 8 c. 19 sch. 1 (Heimb. 2 p. 204).

[72] B. 16, 8, 12. Sch. 18 (Zachariä p. 118).

e di una nota per dar ragione della voce *folia* di cui Nerva negava all'usuario il godimento: ταῦτα γὰρ εἰς ἀποτροφὴν βοῶν τε καὶ τῶν ἄλλων θρεμμάτων ποιεῖ. Invece i periodi giustinianei sono riferiti liberamente: or sono omessi i nomi dei giureconsulti: τινές μέντοι; or il testo latino è ampliato con ripetizioni inutili; ripetuti sono gli esempî di Nerva senza alcuna necessità; la proposizione latina: *ex his quae in fundo nascuntur*, è resa, per dare un esempio della versione faticata, nel modo seguente: ὅτι καὶ τοῖς τικτομένοις κατὰ τὸν ἀγρὸν.... καὶ μὴ μόνον τοῖς τικτομένοις κτλ. Come mai possono giustificarsi queste disuguaglianze nella versione di uno stesso tratto? Perchè mai Stefano, in presenza del testo legale giustinianeo, che accordava all'usuario anche la facoltà di servirsi delle foglie, avrebbe sentito il bisogno di dar ragione della esclusione sostenuta da Nerva, ricordando che esse sono adoperate per mangime del bestiame? Le difficoltà si appianano e la spiegazione corre svelta ove noi supponiamo che l'Indice di Stefano in quel punto risulti costituito da due strati diversi; uno pregiustinianeo, che si riferiva al testo genuino di Ulpiano, e conteneva in più le parole *et sarmentis*, omesse da Triboniano [73]; l'altro sovrapposto da Stefano, che confronta e interpreta la nuova redazione del passo nella raccolta ufficiale.

E l'esperienza nel senso ora indicato non è fatta da me la prima volta; chè lo Zachariä [74] aveva già osservato in altri scritti lo stesso fenomeno. Nell'esame dell'opera di Taleleo al Codice egli notò che la versione e l'indice delle costituzioni più antiche differiscono in ogni rapporto dalla versione delle leggi di Giustiniano; infatti le più recenti, come egli avvertiva, rendono liberamente il senso della legge, mentre le antiche rappresentano il testo latino alla lettera e con precisione. Nelle paragrafe riconobbe le stesse disuguaglianze e in misura più rimarchevole. Dunque, se, come s'è visto avanti, non può essere dubbio che Taleleo trasse dalle collettanee più antiche traduzioni e paragrafe che inseriva nelle sue elaborazioni al Codice, lo stesso sistema dovette pure essere seguito da Stefano per rendere in greco e illustrare le Pandette. Nè questo è tutto; chè i rimaneggiamenti di esemplari più antichi, operati dai coevi di Giustiniano, nemmeno sfuggirono all'analisi acutissima dello Zachariä, il quale a proposito dell'Indice di Isidoro al Codice vi riconobbe " tracce evidentissime di aggiunte di nuovi precetti nel testo di costituzioni più antiche, che fanno ritenere probabile il rifacimento di una redazione più antica „ [75].

---

[73] Cfr. nota 67.

[74] Zeitschrift SS. vol. 8, pag. 25, 39.

[75] L. c. p. 62. S' intende poi che lo Zachariä tira in campo quella solita infelice spiegazione, del rifacimento dei lavori compiuti sulla 1ª edizione del Codice.

Noi ci troviamo quindi di fronte ad un metodo di lavoro non particolare ad uno scrittore, ma comune ai primi interpreti della compilazione di Giustiniano: la dissimiglianza nel rappresentare i testi latini in una stessa opera, non dipende dal capriccio dello scrittore ma svela l'indole diversa e la ineguale capacità degli autori di due epoche distinte.

Per l'opera di Stefano poi in particolare, e per il punto disopra esaminato, bisogna richiamare alla memoria che i libri di Ulpiano ad Sabinum furono nelle scuole orientali studiati e comentati con predilezione: è quindi molto probabile che ne esistessero versioni letterali utilizzate poi con vantaggio nel secolo VI dai coevi di Giustiniano.

E se così è, non può arrecare meraviglia che le fonti greche abbiano sull'argomento dell'uso copiosi elementi classici, che escludono qualsiasi facoltà dell'usuario a trarre profitto dei *fructus* della cosa: chè anzi, se bene osserviamo, cotali sopravvivenze attestano, quanto fosse ancora larga presso i Greci del secolo VI la sconoscenza di quella trasformazione sostanziale, che il diritto d'uso aveva subìto nella compilazione di Giustiniano.

Ma se i redattori delle Istituzioni latine ignorano la riforma, se la ignora Teofilo e l'altro epitomatore greco, si ha motivo di ritenere che essa non fu nota alla scuola d'Oriente. Non è concepibile attribuire al solo Gaio l'attardarsi per sei secoli, fino nei libri di Giustiniano, e fuori di questi, d'una dottrina che si pretende già superata da Labeone e Sabino. Non è possibile che gli "eroi beritesi", nutriti alla scuola di Ulpiano, che certamente conoscevano il testo originale del fr. 12 § 1, proveniente dal commento ad Sabinum, non abbiano poi esercitata un'influenza decisiva nella tradizione giuridica orientale, conforme al testo classico.

4. Interpolazioni giustinianee trasportate nelle versioni o sunti greci.

Con l'esame di quest'ultima categoria la dimostrazione che qui si vuol dare deve attingere il colmo dell'evidenza. Poichè i coevi di Giustiniano, se è vero che ebbero per le mani le elaborazioni fatte dai loro predecessori sui libri dei giureconsulti, dovettero poi necessariamente sforzarsi, e nel comporre nuovi manuali e nella revisione di essi, a ridurre gli elementi vecchi in armonia con i testi ufficiali. Gl'interpreti quindi dovettero per conto loro ripetere sulle fonti greche, quanto già Triboniano con i suoi colleghi avevano in larga misura operato negli scritti latini: e cioè per via di aggiunte, di ampliamenti dei sunti più antichi o di innovazioni dei testi, tentarono ristabilire quella concordanza troppo spesso turbata da Triboniano.

Or relativamente ai passi greci, come già per i latini, varî segni possono soccorrere per mettere in luce siffatti rimaneggiamenti: qui sarà la strut-

tura ineguale del passo indizio sicuro; altrove sarà il contrasto tra due periodi consecutivi, vieppiù insopportabile in un sunto o in una annotazione; in un altro punto il brano addiettizio conserverà ancora l'impronta d'una nota marginale; ed infine altre anomalie o semplici inconcinnità possono avviarci a riconoscere nei passi greci varie stratificazioni.

Nelle pagine che precedono, furono già esaminati, per connessione di argomento, parecchi esempî che presentano l'una o l'altra delle caratteristiche enumerate; nel paragrafo presente quindi l'analisi, diretta di proposito a porre in evidenza i casi più salienti di quest'ordine, può essere più breve.

a) Riattaccando il discorso sull'argomento dell'uso, merita attenzione il cap. 12 § 2 B. 16, 8 [76] ricavato dall'Indice di Stefano, così concepito:

Ἐὰν ἀγέλης προβάτων χρῆσις μόνη ληγατευθῇ, κέχρηται τῇ κόπρῳ πρὸς τὸ κοπρίσαι· οὐ μὴν τῷ ἐρίῳ ἢ τῷ γάλακτι, [πλὴν μετρίως· τὰς γὰρ γνώμας τῶν τελευτώντων οὐ δεῖ στενῶς ἑρμηνεύειν].

L'esemplare latino forma nei Digesti il fr. 12 § 2, VII, 8, dove è riconoscibile l'aggiunta giustinianea del seguente tenore: *Hoc amplius etiam modico lacte usurum puto: neque enim tam stricte interpretandae sunt voluntates defunctorum* [77].

Nella versione greca intanto le parole πλὴν μετρίως si riferiscono a tutte le voci che precedono nel testo, e l'eccezione stabilita da Triboniano solo per il latte si estende, per una legatura mal fatta, anche alla lana ed agli agnelli. Ciò prova secondo me che il sunto greco, nella sua prima redazione, fu estratto dal passo originale di Ulpiano, cui fu adattato in seguito, mediante una glossa marginale, il periodo giustinianeo. E il legamento sversato, che nel nostro caso poi offende il contenuto del testo latino, contrasta vivamente con la *summa* che precede, misurata nelle parole e precisa.

b) Speciali divieti di matrimonio conosce il diritto romano, stabiliti per motivi di dignità e per rapporti di ufficio. Ai Senatori è inibito il matrimonio con liberte, donne di teatro o inonorate; tutori e curatori non possono contrarre nozze con la pupilla; magistrati delle provincie non possono sposare una donna nativa o domiciliata nel territorio amministrato. Ma il divieto per sè non colpisce gli sponsali. E la ragione sta in ciò, che la promessa di futuro matrimonio non costituisce un vincolo giuridico; ma ha, perlomeno nell'età della giurisprudenza classica, prevalentemente, importanza etico-sociale. Il diritto se ne occupa riguardo ad alcuni effetti particolari, in quanto la promessa già mira a preparare e porre in ordine il legame giuridico del matrimonio.

---

[76] Heimbach II p. 202; (Zachariä p. 118).

[77] Cf. il mio scritto citato sull'*usus* p. 597.

Il divieto quindi di contrarre nozze, se la causa ne è transitoria, non ha influenza sugli sponsali. Ciò è attestato per gl'impuberi, ed espressamente da Paolo per i magistrati delle provincie [78]. Che se l'impedimento al matrimonio è permanente, gli sponsali sono inutili, come affermò la giurisprudenza riferita da Ulpiano, rispetto ai divieti stabiliti per le persone dell'ordine senatorio [79].

Tracciata questa norma, la quistione della possibilità degli sponsali dei tutori, curatori o loro figli, con la pupilla è decisa. Tra tutte queste persone l'inibizione del matrimonio è temporanea, determinata non da motivi etici, sibbene dalla responsabilità che incombe al tutore per l'amministrazione dei beni della pupilla, e non induce la impossibilità degli sponsali.

La prova di quest'affermazione, per quanto attiene alla giurisprudenza classica, si ricava da quegli stessi testi che furono da Giustiniano modificati; ed infatti soltanto Giustiniano, procedendo in questa materia con maggiore miticolosità, estese il divieto anche alla promessa di futuro matrimonio.

Tra i passi interpolati a tale effetto [80] merita speciale considerazione un testo di Modestino che riferirò in confronto con la versione greca che ne dànno i Basilici.

D. 23,1,15. Tutor factam pupillam suam nec ipse uxorem ducere nec filio suo in matrimonio adiungere potest. *scias tamen quod de nuptiis tractamus, et ad sponsalia pertinere* [81].	B. 28, 1, 13. Ὁ γενόμενος ἐπίτροπος οὐ δύναται γαμεῖν τὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐπιτροπευθεῖσαν ὀρφανήν, οὔτε παιδὶ αὐτοῦ ζευγνύναι. [Τὸ αὐτὸ καὶ περὶ μνηστείας.]

---

78 D. 23, 2, 38 pr.... quamvis sponsare non prohibeatur; il seguito del testo *ita scilicet... acceperat* è interpolato.

79 D. 23, 1, 16: "Oratio imperatorum... de sponsalibus nihil locuta est; recte tamen dicitur, etiam sponsalia in his casibus ipso iure nullius esse momenti, ut suppleatur quod orationi deest. Il testo in verità è sospetto per la forma, la sanzione è troppo solenne ed è certamente bizantina: *ipso iure nullius esse momenti*, ed io ritenni, altra volta, tutto il brano interpolato; ma dichiaro ora, dopo più matura riflessione, che la sostanza del passo, perlomeno, è ineccepibile.

80 Il fr. principale in proposito è il 60 § 5 D. 23, 2, Paul. l. sing. ad Orationem divi Antonini et Commodi: Quamvis verbis orationis cautum sit, ne uxorem tutor pupillam suam ducat, *tamen intellegendum est ne desponderi quidem posse; nam cum qua nuptiae contrahi non possunt, haec plerumque (?) ne quidem desponderi potest. nam quae duci potest iure despondetur.* La forma di questo brano è indegna di Paolo, la motivazione è falsa (cf. Paolo D. 23, 2, 28 pr.) e va intorno al concetto saltellone; si può anche dubitare che il giureconsulto avesse appunto in questo luogo proposta la quistione. Cf. Studî in onore di Fadda, vol. 1, p. 306.

81 La interpolazione del brano riprodotto in corsivo fu da me dimostrata nel l. c., in base all'indizio della forma *scias tamen* adoperata di frequente dagli scoliasti greci = ἴσθι, mai dai romani giureconsulti.

La versione è tratta dall'Anonimo, probabilmente discepolo di Stefano, ed è notevolissima ai fini della presente dimostrazione; poichè, come il lettore vede, il testo genuino è tradotto alla lettera, riproduce i due verbi latini che esprimono il concetto di *sposare*, laddove il periodo addiettizio assume nel brano greco spiccato il carattere di una nota marginale, applicata all'ultima parola del testo, senza alcun verbo: *idem de sponsalibus.* Questa disuguaglianza del testo greco rispetto all' esemplare latino sarebbe altrimenti inesplicabile.

Ed altri esempi sono più rimarchevoli e, vorrei dire, infallibili.

c) Le più importanti riforme relative all'istituto della dote, annunziate da Giustiniano in una costituzione dell'anno 530 [82], furono riportate assiduamente nei frammenti dei Digesti.

Così, per le spese voluttuarie fatte dal marito sulla dote Giustiniano aveva disposto nel § 5 della c. citata: *quod si voluptuariae sunt, licet voluntate eius (sc. mulieris) expensae, deductio operis quod fecit, sine laesione tamen prioris speciei, marito relinquatur.*

Da questo esemplare fu formato per i Digesti un intiero frammento, giusto il sistema seguito da Triboniano, almeno nei primi 34 libri dell'opera, di riprodurre con larghezza le nuove prescrizioni del suo Signore, decorate con i nomi dei giureconsulti. Ebbe origine in tal maniera il fr. 9 D. 25-1, che figura estratto dal l. 36 di Ulpiano *ad Sab.* Ma, per somma ventura, quel che Ulpiano aveva scritto effettivamente in quel punto dell'opera, fu accolto pure nella collezione giustinianea, certamente per inavvertenza, e noi lo leggiamo nel principio del fr. 11 eod. nei termini seguenti: In voluptariis autem Aristo scribit nec si voluntate mulieris factae sunt exationem parere.

Il confronto di questi testi insegna, che per le spese voluttuarie la giurisprudenza romana non accordò al marito alcun compenso; insegna parimenti che lo *ius tollendi* — affatto sconosciuto ai classici, perchè in contraddizione con norme fondamentali dello *ius civile* [83] — fu creato da Giustiniano, che ne fece la prima e più cospicua applicazione nell'istituto della dote. Tutti i testi latini, esaminati a dovere, concordano mirabilmente a confermare cotesti risultati.

Vediamo ora se tali esperienze trovano riscontro nelle fonti greche.

---

[82] Const. un. 5. 13; confr. la più particolare dimostrazione di quanto segue nel testo in *Bullettino I. D. R.* vol IX p. 238 e seg., 281 e seg.; vol. 18 p. 213 e seg.

[83] Alcune decisioni dei Proculiani, che interpretavano la legge *de tigno iuncto* più liberamente (cf. Cuiacio, Observ. X, 4), offrirono ai compilatori l'occasione di creare il mostruoso istituto; cfr. Archivio Giuridico vol. 53 p. 521 e seg.; vol. 54 p. 265 e seg.; Bullettino IDR. vol. 9 p. 239 e seg. ed autori ivi citati.

α) *Schol. Sinaitica* 20: [τὰ] μέντοι voluptaria [ο]ὐδὲ ἀ[παιτεῖ οὐδὲ λο]γί-[ζ]εται, [εἰ μὴ ἄρα ἕλοιτο ἡ γυνὴ ἔχειν αὐτά. [εἰ] δὲ οὐ βούλεται ἔχειν αὐτὰ ἡ γυνή, δί[δοται τῷ] ἀνδρὶ παρρησία τοῦ ἀφελέσθαι αὐτὰ μὴ βλάπτοντι τὴν ἀρχαίαν ὄ[ψ]ιν].

β) *Schol. Anonymi* [84]: Ταῦτα δὲ τὰ βολουπτάρια, ἅτινα κατὰ γνώμην τῆς γυναικὸς δαπανήσει ὁ ἀνήρ, οὐ δύναται [ἄκουσαν αὐτὴν] ἀπαιτεῖν [ἐν ᾧ ἀνέχεται αὐτὴ περιαιρεῖν αὐτὰ βουλόμενον].

γ) Harmenopuli IV. 10.55 [85]: Κἂν γνώμῃ τῆς γυναικὸς γεγόνασι τὰ πρὸς τέρψιν δαπανήματα, οὐκ ἀπαιτοῦνται.

Meraviglioso fenomeno. se si dovesse prestar credito a quella „ *absoluta iuris antiquioris omniumque omnino quae extra corpus iuris posita essent ignoratione* „. La tradizione classica di questo punto di diritto è arrivata attraverso una serie di vicende, che noi non possiamo particolarmente indovinare, fino ad Armenopulo; il quale ci rappresenta, in due paragrafi consecutivi (55 e 56), la dottrina pura dei giureconsulti riguardo al compenso delle spese utili e voluttuarie.

Lo scolio dell'Anonimo si parte dal fr. 11 pr. di Ulpiano, che come fu detto è genuino; riproduce inopportunamente una frase classica, ἄκουσαν αὐτήν che noi leggiamo in un testo latino di Paolo [86]; e dopo tutto ciò chiude con 7 parole: ἐν ᾧ ἀνέχεται αὐτὴ περιαιρεῖν αὐτὰ βουλόμενον che toccano, alla svelta, l'aggrovigliato e prolisso fr. 9, onusto della grave riforma giustinianea.

Lo scolio Sinaitico presenta l'identica struttura; il fr. 11 di Ulpiano precede. rinforzato. nella veste greca. con due negazioni οὐδὲ — οὐδέ, che sono immediatamente annientate da un'aggiunta: εἰ μὴ ἄρα — ὄψιν, abbastanza pedestre nella forma. insopportabile per la complessione logica del passo.

Dopo tutti questi riscontri. voler negare che il fr. 9 dei Digesti fu formulato di pianta dai compilatori per far posto alle nuove disposizioni emanate nel 530 da Giustiniano; voler negare che nello scolio Sinaitico, come nella nota dell'Anonimo i periodi finali, applicati al contenuto del fr. 11 pr., siano semplicemente, nel primo un adattamento del fr. 9 alla versione già esistente del testo classico ulpianeo. nella seconda una glossa

---

[84] B. 28, 10, 11. Sch. 1; (Heimbach, 3 p. 298).

[85] Coincide con il c. 11 dei B. 28,10; Synopsis π, 39, 66; ma cf. *Bullettino* cit. vol. 18 p. 215.

[86] D. 50, 16, 79, 1: quorum nomine onerari mulierem ignorantem vel invitam non oportet. Ma il giureconsulto si riferiva qui alle *impensae utiles*, e soltanto per queste la *voluntas mulieris* era decisiva nel diritto classico. Ne segue, in maniera incontrovertibile, che le parole ἄκουσαν αὐτήν furono inserite nel testo dopo, insieme ed in correlazione al periodo finale, per rappresentare alla meglio la riforma di Giustiniano.

marginale inserita al medesimo scopo, è lo stesso che negare la luce del sole. Ma, mi si dirà, che osta, per lo meno, la credenza ferma della genuinità del documento Sinaitico, il quale, essendo un prodotto della scuola antegiustinianea, non può mai contenere i freschi rivoli della sapienza legislativa che erompono nel sec. VI. Or cotesta credenza, nella sua esclusività, non ha per fondamento che il vecchio motivo, quel cotale pregiudizio che ho voluto disfare in queste pagine. Se si ritiene invece, quel che è poi più ragionevole, che gl'interpreti della compilazione non ebbero l'audacia di affrontare *illotis manibus* i grossi volumi di Giustiniano; se si ritiene che essi non ebbero la semplicità supina di riporre tra i ferri vecchi, come ciarpame inutile, tutte le illustrazioni dei " maestri dell'universo " sulle fonti romane, allora anche il documento Sinaitico, che porta la tradizione della scuola orientale, si ravviva di nuova luce.

I fatti del resto non si discolorano nè s'arrestano di fronte a deduzioni metafisiche. Gli scolii Sinaitici hanno altre tracce di elementi giustinianei; il § 18, formula la distinzione tra le *impensae in rem* e quelle *in fructus* ed è ricavato dal fr. 3 § 1 D. 25, 1 che è fattura di Triboniano [87]; le parole della chiusa del § 2: καὶ μεχρὶ τοῦ διπλοῦ sono una semplice versione delle parole *usque ad duplum* che si leggono nella c. 5 Cod. V, 1; la quale, se nel Codice porta la data del 472 ed è attribuita all'imperatore Leone, in verità, per quanto si attiene alla mitigazione della pena al *duplum* e per le altre riforme più salienti, è una legge di Giustiniano messa insieme con pochi elementi Leoniani [88].

Tutto ciò prova semplicemente che i Bizantini non solo si avvalsero delle collezioni antegiustinianee per comporre i loro *Indici* o le *Paragrafe;* ma, in perfetto riscontro, dovettero tenere per le mani, assiduamente, gli studî dei maestri della scuola di Oriente sui libri de' classici, adoprandosi come meglio potevano per ridurli in concordanza con la compilazione ufficiale.

IV.

1. Il vecchio pregiudizio è sfatato. Gruppi di esempî, i più varî, ricavati da tutte le fonti, da Teofilo ad Armenopulo, mettono in luce il metodo adoperato dagli scrittori greci del sec. VI, nei primi studi sull'opera legislativa di Giustiniano. I quali, come abbiamo visto, non si limitarono a

---

[87] Cf. Bullettino cit. vol. IX p. 230 e seg.; Archivio Giuridico vol. 58 p. 78 e seg.

[88] Cf. Pel 50° anno d'insegnamento del prof. F. Pepere, 1900, pag. 139 e seg.; le osservazioni del Kalb, Iahresbericht über die Fortschr. der class. Altert. vol. 99 n. 183, e del Girard, Textes p. 578 su questo scritto dicono niente in contrario.

consultare nei punti difficili o per curiosità scientifica gl'insegnamenti dei maestri più antichi, ma ne utilizzarono con assiduità i lavori, traendone la versione dei passi e la sapienza delle loro paragrafe. E tutti cotesti materiali, estratti e collazionati furono poi, per quanto era possibile, combinati con i luoghi corrispondenti della compilazione, per via di ritocchi o di ampliamenti o di aggiunte marginali. La produzione giuridica dei coevi di Giustiniano si fondò quindi essenzialmente e largamente su quella letteratura sviluppata dai maestri greci sui libri dei giureconsulti romani.

Il sussidio che quei lavori offrivano era in verità di grande momento, perchè anche la semplice versione dei testi latini importa di continuo l'interpretazione in un senso o in un altro di termini giuridici, decisioni di giureconsulti o delle figure degli istituti.

Di conseguenza le tracce, appariscenti o più occulte, degli elementi pregiustinianei sono nelle collezioni bizantine piuttosto numerose. E se si tien conto della dispersione di tutta quella produzione, la quale, all'infuori della parafrasi delle Istituzioni, a noi pervenne in forma frammentaria, dopo un processo di selezione e di studi durato più di tre secoli, per opera di privati e di commissioni ufficiali, tendenti a porre in evidenza i precetti legislativi quali risultavano dalla compilazione di Giustiniano; se tutto ciò si consideri, le vestigia pregiustinianee, superstiti ancora in quelle raccolte più tarde, appariranno sotto ogni aspetto notevoli e soverchianti.

Gli è che l'adattamento del vecchio al nuovo dovette farsi grado a grado, più intimo nelle revisioni posteriori; perfetto non lo fu mai. I primi studi sui libri di Giustiniano dominarono tutte le cognizioni degli scrittori posteriori; e gli elementi da quelle sorgenti si trasfusero, in molti punti ancora integri, nelle nuove collezioni.

E di cotal metodo di studi e di lavori si ha pure la riprova. Gli scolii Sinaitici, residui lacunosi di un comentario insigne ai libri di Ulpiano ad Sabinum, formatosi nella scuola fiorente avanti Giustiniano, ricco di confronti con tutte le opere giuridiche del ciclo Severiano, cospicuo per formulazioni solide e fedeli, fu sicuramente utilizzato dopo il 534, in un momento anzi, come dobbiamo supporre, assai vicino a quella data, riveduto ed in alcuni punti messo in armonia con il nuovo testo ufficiale [89].

Gli elementi confermativi dunque della opinione qui sostenuta sono costanti, come debbono essere, in tutte le fonti; visibilissimi sopratutto per la disuguaglianza di contenuto e di forma dei prodotti delle due epoche. Si è osservato infatti che le aggiunte dei coevi di Giustiniano appaiono nella lingua madre più misere che nei testi latini. Il contrasto è sensibile.

---

[89] Cfr. Bullettino IDR. vol. IX p. 217 e seg.

La intelligenza e la rappresentazione greca del testo nei brani derivati dai maestri antichi è perfetta; in contrapposto le riforme introdotte da Giustiniano sono annunziate con fretta, fiaccamente, con contorcimenti del pensiero penosi.

Quel che il Fitting [90] osservò nel 1870 rispetto alla Glossa Torinese delle Istituzioni è meravigliosamente confermato da queste indagini più estese. Infatti nella produzione giuridica del periodo giustinianeo si distinguono agevolmente due strati; uno più profondo, formato di brani limpidi, solidi, perfettamente intonati ai modelli latini; l'altro sovrapposto dai coevi di Giustiniano, i quali, nel riprodurre le riforme introdotte dal loro Signore, si mostrano impacciati e goffi come principianti.

2. La sorprendente attività di Teofilo, Doroteo e Taleleo, i quali tutti in poco tempo, e quasi simultaneo alla compilazione, poterono apparecchiare manuali completi su singole parti dell'opera di Giustiniano, trova nel sistema dei loro lavori la spiegazione più naturale.

Il contenuto dell'opera di Giustiniano vi si prestava egregiamente. Questa, nel fondo, risultava di quelli stessi materiali notissimi alla scuola d'Oriente e ivi studiati con diligenza, cioè delle opere dei giuristi del ciclo Severiano. E di riscontro, il nuovo ordine di studi disposto da Giustiniano non rappresentava che un adattamento dell' antico, con leggieri spostamenti, alle nuove fonti [91]. I commenti più antichi quindi sulle opere dei giureconsulti nulla avevano perduto del loro valore intrinseco, nè per la scuola nè ai fini della pratica. Certo è che l'unico comentario a noi pervenuto, lacunoso ed esiguo, offre tuttavia in un punto una corrispondenza impressionante con i Digesti: si confrontino gli scolii Sinaitici 17-20 con i D. 25,1 [92]. Che quel documento della scuola del IV e V secolo si ritenga prettamente genuino o riveduto in prosieguo di tempo, importa poco; anzi esso deve riuscire più significativo a chi voglia mantenere ferma la credenza della sua genuinità; perchè attesta, in ogni caso, che gli studi pregiustinianei si adattavano meravigliosamente a guidare la nuova generazione d'interpreti e di docenti nella intelligenza e illustrazione dei libri ufficiali.

3. Le composizioni giuridiche dell' epoca avanti Giustiniano dovettero avere nel secolo VI grande diffusione, se gli elementi riboccano in tutte le raccolte, in Oriente come in Occidente. Giovanni Lido [93] fa menzione

---

[90] Ueber die sogenante Turiner Institutionen Glosse etc. p. 13 e seg.

[91] Const. Omnem § 1.

[92] Vedi lo specchio in Bullettino I. D. R. vol IX p. 288.

[93] *De mag.* 2,10.

di una legge di Arcadio esistente ἐν μὲν τῷ πάλαι Θεοδοσιανῷ, e sa dire che fu omessa ἐν τῷ νεαρῷ; se il Mommsen [94] inclina a diffidare di questa notizia, ciò dipende principalmente da quella sua particolare convinzione, che il Teodosiano nella parte orientale dell'Impero fosse stato, anche prima del 529, scarsamente adoperato.

Una citazione del l. III quaestionum di Papiniano nella sua forma genuina, potè pervenire, per il tramite di Giuliano di Ascalona, fino ad Armenopulo [95], ma il contenuto di essa s'era già dileguato, per far posto ai nuovi precetti dell'edilizia bizantina.

Nell'Occidente è la Glossa Torinese delle Istituzioni che riproduce gl'insegnamenti antegiustinianei, nella identica forma e forse dagli stessi modelli greci.

Nulla di singolare in tutto ciò. Lo stesso fenomeno si ripete in ogni tempo ed in ogni luogo, per la stessa natura della scienza del diritto, e più generalmente per la tenacia della tradizione di scuola, in tutti i rami del sapere.

In Roma sono le istituta di Gaio, che immettono già profonde radici nella letteratura del 1° secolo dell'Impero; e suntate, diluite o tradotte dominano la scuola, in Occidente come in Oriente, fino a Giustiniano.

Negli scritti giuridici del primo medioevo [96], in Occidente, la tradizione della scuola si mantiene per quanto affievolita, e per mille fili si riattacca all'antichità classica, per congiungersi poi ai Glossatori.

Passando a considerare le forme del diritto nell'età nostra, nè il codice napoleonico in Francia, nè la codificazione del 1865 in Italia, nè quella del 1900 in Germania poterono rompere i legami con la letteratura giuridica preesistente. In Italia, malgrado gli sforzi fatti dai commissarii del Codice civile per chiarire molti punti, ed evitare le controversie dibattutesi su varie formulazioni del codice napoleonico, tuttavia la dottrina e la giurisprudenza restarono per buon tratto attaccate ai commentatori francesi, e le difficoltà si riprodussero e le controversie continuarono negli stessi termini, inconturbate, come nella giurisprudenza e nella dottrina francese.

E sotto i nostri occhi il fenomeno si ripete in Germania dopo la codificazione del 1900: il più celebre manuale di diritto romano, quello del Windscheid, assunse, in seguito a quell'avvenimento, nuovo atteggiamento; e per via di appendici, opportunamente aggiunte, ha potuto tener conto delle nuove modellazioni dei precetti giuridici: i trattati autorevolissimi del

---

[94] *Prolegomena in Theod.*, p. XXXI.

[95] II, 4, 51; cfr. Studî in onore di Carlo Fadda, vol. I, p. 289 e seg.

[96] Cfr. Fitting, Iuristische Schriften des früheren Mittelalters, 1876, p. 38 e seg.

Dernburg sulle Pandette e sul Diritto Prussiano apprestarono allo stesso scrittore la base larga, per comporre, in breve tempo, un terzo trattato sul diritto civile dell'Impero.

Supporre che il corso fatale della storia si sia per un momento arrestato, per comando di un legislatore, è una ingenuità solenne, divenuta per difetto di esame un pregiudizio storico.

4. Dalla dimostrazione che precede seguono due corollari per l' apprezzamento più conveniente delle collezioni giuridiche bizantine:

a) esse possono prestare un sussidio non trascurabile per lo studio delle dottrine della giurisprudenza romana, o, delle volte, per stabilire la struttura genuina dei testi latini;

b) dove i frammenti latini riportati da Giustiniano non si accordano, per un verso o per un altro, con gli elementi greci, questi non possono ogni volta indurre a correzioni o integrazioni dei passi ufficiali; perchè il supposto che i tratti greci derivino in complesso dalla stessa raccolta di Giustiniano è erroneo [97].

[97] Cfr. anche Zachariä, Zeitschrift SS. vol. 8 p. 25.

CLASSE DI LETTERE ED ARTI

IL VIAGGIO DI GOETHE A PALERMO

nella primavera del 1787

LETTURA DEL PRESIDENTE

GIUSEPPE PITRÈ

nell'adunanza del 30 Luglio 1905.

IL VIAGGIO DI GOETHE A PALERMO

NELLA PRIMAVERA DEL 1787

I.

Il Viaggio di Goethe in Sicilia, terza parte del Viaggio in Italia (1), è descritto in lettere indirizzate alla Signora von Stein e ad altri, lettere le quali furono mandate a gruppi. Le difficoltà delle comunicazioni andavano di pari passo con la esorbitanza delle spese postali. Un foglio di pochi grammi dalla Germania in Sicilia costava la bella somma di 60 bajocchi, e doveva incontrare la fortunata occasione del corriere pel Continente.

Quelle lettere sono un diario, e vanno dagli ultimi di Marzo al 17 Aprile del 1787; ma, meno qualcuna (nominatamente quella sulla grotta di Santa Rosalia, la quale venne pubblicata nel *Merkur* di Wieland, ottobre 1788 e venne poi radicalmente modificata anche nella parte religiosa) non videro la luce prima del 1816: data da tenersi bene a mente, perchè a chi studia i viaggiatori in Sicilia deve recare una certa sorpresa che fatti e costumi rilevati da uno, e da quest'uno non comunicati per via di stampa, concordino pienamente con fatti e costumi rilevati e pubblicati da altri. Joseph Hager, per esempio, osservò nel 1795 e descrisse più tardi cose state osservate e descritte da Goethe; ma Hager non conobbe quel che Goethe aveva veduto e pensato; e Goethe, d'altro lato, dà ragione a credere di non aver letto i *Gemälde von Palermo* del dotto orientalista, perito della causa contro l'abate maltese Giuseppe Vella, falsificatore del

(1) *Italiänische Reise.* Stutgart u. Tübingen 1816. Zweiter Theil, 1817.
La edizione da me tenuta presente è stata questa: *Italienische Reise.* Leipzig, Philipp Reclam jun.

Codice di S. Martino. Il medesimo può dirsi di altri visitatori dell'Isola prima del 1816.

Goethe moveva da Napoli per Palermo il 29 Marzo del 1787; e, come usavano allora molti, veniva con un compagno. Era costui Cristoforo Enrico Kniep di Hildesheim, artista di molto valore (quasi coetaneo del nostro), il quale, rimasto privo in Roma del suo benefico protettore, il principe Kraschinsky, vescovo, era passato, in tristi condizioni economiche, in Napoli sotto la guida operosa del rinomato pittore Guglielmo Tischbein, che lo presentò e fece conoscere al poeta. Costui potè apprezzarne la non ordinaria abilità nel disegnare e, ad ogni passo per la Sicilia, compiacersi delle singolari scene che egli ritraeva. Parisot ebbe a dire più tardi: " La fedeltà minuziosa che Kniep metteva nel riprodurre i particolari d'una rupe, d'un arbusto, non soffocava in lui la spontaneità e la fantasia. Alla finitezza sapeva unire ardore e vita, e si sentiva in lui la ispirazione „ (1).

Che cosa sia avvenuto dei suoi cartoni dopo morto (Napoli, 9 Luglio 1825) io non saprei se non mi venisse in aiuto il bravo prof. E. Zaniboni, che da molti anni con intelligente amore si occupa delle opere di Goethe e che è per darci una versione con copiose note illustrative della *Italienische Reise*. Il frutto delle sue e delle altrui ricerche in proposito, si raccoglie nelle seguenti notizie:

" Il comm. Bourguignon, un francofortese residente a Napoli da una quarantina d'anni, Direttore della Casa Meuricoffre (i Meuricoffre furono i banchieri di Goethe a Napoli ed a Messina), modesto ma appassionato goethiano, era riuscito a raccogliere parecchi fra gli acquarelli e i disegni di Kniep, portati da costui di ritorno dal viaggio in Sicilia fino dal 1787 o eseguiti a Napoli in schizzi di viaggio. Io stesso ho avuto occasione di veder questi acquarelli (una ventina) e di ammirare sopra tutto un grosso album di disegni e schizzi e cartoni ecc. di quasi tutti i paesi siciliani visitati dal Goethe; e precisamente nel 1899, quando cioè ero nel principio delle mie ricerche. Morto (1903) il Bourguignon, mi recai, poco dopo, dal cav. Meuricoffre per aver notizie delle opere del Kniep. Ma dal cav. Meuricoffre seppi soltanto che tutta l'eredità Bourguignon era passata ad una figlia maritata in Francia. Dopo d'allora, non feci altre ricerche. È possibile che il cav. B. abbia mandato qualche disegno o copia di disegni del Kniep a Weimar, che sarebbe poi stato riprodotto nei vari volumi dei *Goethe-Jahrbücher,* o della *Goethe-Gesellschaft* „ (2).

Questo mi scriveva da Napoli il 15 Maggio Eugenio Zaniboni; e quattro

---

(1) V. Larousse, *Grand Dictionnaire universelle du XIX^me siècle*, t. IX, p. 1230. Paris, 1873.

(2) *Goethe-Jahrbuch*, XXVI, 225-258. Frankfurt a|M, Rütten und Loening 1950.

mesi dopo mi indicava un ampio studio di Alfredo Peltzer su Kniep, dal quale rilevava le notizie dei disegni presi da lui, Kniep, in Palermo. Due di essi a seppia, firmati: " C. H. Kniep del. et inv. Napoli 1805 ", ricordano le beate ore passate dal Poeta nella Villa Giulia. Provengono dalla Russia e si trovano nella Galleria nazionale di Berlino. Ben quarantasei, quasi tutti a lapis, probabilmente riuniti dallo stesso Goethe, si riscontrano in una cartella della Casa del medesimo Goethe in Weimar, ove pur dieci altri se ne ammirano quale con la firma del Kniep, quale col nome del luogo che rappresentano e quale con qualche nota di Goethe. Vi son marine palermitane, con la data del 1 e del 2 aprile 1787; v'è la rada di Palermo con pescatori che tendon le reti, con capanne di pescatori e con barche tirate in secco, " rada probabilmente ritratta dalla finestra dall'Albergo " secondo il Peltzer. V'è un quadro del golfo con la città ed il Pellegrino; il Pellegrino giganteggiante sulla fertile valle che si stende fino al mare (3 Aprile); ed ancora un tratto di esso Pellegrino, ed una " valle presso Palermo, celebre (son parole di Kniep) per una battaglia di Annibale "; ed in mezzo " non so quanti altri disegni di luoghi e monumenti dell'Isola fin qui non identificati, il palazzo del Sant'Uffizio " *(Gebäude der Inquisition)*, del quale però neanche una parola è nella *Reise*, forse, penso io, perchè il terribile tribunale era stato da cinque anni (12 Marzo 1782) abolito.

Attiguo a questo palazzo ve n' è nel medesimo disegno un altro, stile Rinascimento, privo di qualsiasi indicazione; ma che, diviso appena da una stretta viuzza *(vic. del S. Uffizio)*, deve corrispondere all' abitazione del Marchese di S. Onofrio di famiglia del Castillo (1), divenuta al principiare del sec. XIX locanda, ora *Hôtel de France*. Dovrebbe passarsi ancora un' altra viuzza *(Vic. Valguarnera)* per giungere al celebre palazzo della Regia Zecca, opera del 1700 (2).

In una recentissima pubblicazione del prof. G. von Graevenitz: *Goethe: unser Reisebegleiter in Italien* (3), accanto alla riproduzione d'un acquarello di Goethe, rappresentante un paesaggio siciliano, forse di una delle campagne del Val di Mazzara, acquarello che egli donò alla signora von Stein, è un bel disegno degli avanzi del tempio di Ercole in Girgenti: e pare faccia parte di altri disegni simili posseduti dal Graevenitz.

---

(1) PALERMO, *Guida istruttiva per poter conoscere con facilità* ecc. *tutte le magnificenze* ecc. *della città di Palermo*, giornata IIª, p. 24. In Palermo, 1816.

(2) Lo stesso, pp. 20-21.

(3) Berlin, 1904.

II.

Ma veniamo al viaggio: argomento principale di queste pagine.

Sul legno nel quale Goethe e Kniep presero imbarco era un'allegra compagnia teatrale, stata scritturata per Palermo. Goethe non ne dice più che tanto; ma io posso aggiungere che quella compagnia veniva pel teatro di S. Cecilia, che preparavasi a riaprire, pel domani di Pasqua (9 Aprile), i suoi battenti, rimasti chiusi durante la Quaresima.

Il Carnevale era passato un po' freddino e sarebbe stato anche glaciale senza i grandi carri trionfali dei nobili. Le solite opere in musica di cappa e spada ed i ridotti al S. Cecilia, le solite opere comiche al S. Caterina non erano riuscite a riscaldar l'ambiente; ed il popolo si era goduto soltanto le rappresentazioni drammatiche siciliane dette *vastasate* dentro le baracche teatrali, volgarmente chiamate *casotti*.

Goethe chiama corvetta quel legno; e probabilmente sarà stato il *Tartaro*, pacchetto (ingl. *packet-boat)* che faceva il corriere da Napoli a Palermo e viceversa, e che nelle due città accoglieva passeggieri del Continente per l'Isola e dell'Isola pel Continente, cioè per la Capitale del Regno e per la Capitale della Sicilia.

Era quella la prima volta che Goethe andava per mare, e soffrì non poco, ma con una certa filosofia, il mal di mare, durato, meno qualche intervallo, quasi tutti i quattro giorni di navigazione mentr'egli se ne stava immobile proseguendo un dramma *(Torquato Tasso)* da lui tempo prima incominciato, ed il cui ms. avea portato con sè.

Pare sbarcasse alla Cala ed entrasse per Porta Felice, donde sarebbe stato condotto ad una vicina locanda, la migliore che s'avesse allora a Palermo e forse in tutta l'Isola, tenuta da un vecchietto, abituato a ricevere il fiore dei forestieri d'ogni nazione che giungessero nella Capitale.

Perchè alla Cala e non al Molo?

Perchè i piccoli legni andavano al porto vecchio (Cala): ed i passeggieri, nessuno eccettuato, doveano recarsi alla Sanità, sotto il baluardo meridionale del Castello, dietro la chiesa di Piedigrotta, donde solo l'anno 1788 passò alla Garita, in seguito a consulto del Principe di Caramanico Vicerè e del Duca D. Ignazio Lucchesi Palli Pretore (1).

Questa indicazione dell' ufficio di Sanità non è, come vedremo, inutile. Dobbiamo all'inglese Brydone il poco che sappiamo dell'albergo di Goethe, e che non è guari io ebbi occasione di mettere in evidenza a proposito delle locande di Palermo nella seconda metà del settecento (2).

---

(1) Fu tenuto il 29 Dicembre del 1787.

(2) *La vita in Palermo cento e più anni fa*, v. I, c. IX Palermo, Reber, 1904.

Il vecchietto era marito d'una signora provenzale, specie di precursora della Veneranda dell'*Amor pacifico* del Giusti. Chiamavasi Montaigne, vulgo *Madama di Montagna,* e, come avverte il Villabianca, teneva la sua " nobile locanda nel Cassaro morto del braccio Kalsa „. Lì stette nei giorni che si fermò a Palermo l'ingegnere francese Sonnini, recandosi in Egitto (1); il quale si sbizzarrì nel leggerle nella comune loro lingua le argute e non benevoli pagine inglesi del Brydone (2), che lo avea preceduto di soli sette anni. Un secolo dopo, nel 1875, dettata da Isidoro La Lumia, una lapide veniva murata sulla porta di quella locanda, che sarebbe oggi la casa Castagnetta-Pollaci, di fronte al R. Archivio di Stato, già Casa dei Padri Teatini.

La lapide suona così:

GIOVANNI VOLFANGO GOETHE
DURANTE IL SUO SOGGIORNO A PALERMO
NEL 1787
DIMORÒ IN QUESTA CASA
ALLORA PUBBLICO ALBERGO

La indicazione che ne lasciò Goethe è questa: " Noi entrammo in città per la porta maravigliosa formata da due immensi pilastri, in alto non chiusi ad arco affinchè possa liberamente passarvi il carro colossale della famosa festa di S. Rosalia; e, girando a sinistra, appena entrati, trovammo una locanda. L'albergatore ci condusse in un'ampia stanza, dal cui balcone si vedeva il mare e la rada, il monte di S. Rosalia e la spiaggia, e dal quale potemmo pur vedere il nostro bastimento e aver un'idea del nostro primo punto d'osservazione (3).

Ma in questa indicazione, apparentemente chiara, quanta oscurità, e però, quante ragioni di discussione! Basta salir le scale, percorrere i piani, visitare i quartierini di quella casa per accorgersi che poco o punto concorda oggi e dovea concordare allora con quel che Goethe scrivea. La sola cameretta dalla cui finestra (e non già balcone) si vede un po' della Cala e molto del Pellegrino, è una stamberguccia all'ultimo piano, donde Goethe potè forse affacciarsi, ma solo per un momento di curiosità, e non certo per fermarvisi, e molto meno per dimorarvi: è un'augusta soffitta. Il resto delle camere del fabbricato non permette di vedere altro che la

---

(1) SONNINI, *Voyage dans la Haute et Basse Egypte*, ch. IV. À Paris, Buisson, An 7 de la République.

(2) BRYDONE, *A Tour through Sicily a. Malta*, letter XXI. London, MDCCLXXIII.

(3) Lettera del 2 Aprile 1787.

strada principale, cioè la via Toledo d' allora, Corso V. E. d' oggi, che Goethe designa quando *grosse Strasse*, quando *lange Strasse*, e meglio *Hauptstrasse*, senza identificarla col *Cassaro*, che egli nomina una volta soltanto, nelle pagine sulla famiglia di Cagliostro.

Nè c'è da supporre che la Casa dei Teatini fosse più bassa e permettesse perciò larga visuale, perchè essa all'esterno è nè più nè meno qual'era un bel secolo e più anni fa; e se quivi fosse stata la locanda, il Villabianca, con la sua abituale minutezza, l' avrebbe indicata: " affaccio la Casa de' Teatini ".

Nella lettera del 13 Aprile Goethe racconta: " Adesso, dopo desinato, alla finestra, sulla strada! Passa un malfattore al quale, come è uso ogni anno, nella ricorrenza delle feste pasquali è stata concessa la grazia. Una confraternita lo accompagna fino ai piedi del patibolo; quivi egli deve recitare una preghiera; indi viene ricondotto in carcere ". E prosegue mutando in tempo passato imperfetto il presente. " Il disgraziato era un bell'uomo del ceto medio, ben pettinato, con abito bianco, bianco cappello, tutto vestito di bianco. Il cappello ei lo teneva in mano; ed avrebbe potuto senz'altro fare la sua bella figura in un ballo se quel cappello fosse stato guernito di nastri variopinti ".

Tornerò più innanzi su questa scena. Qui intanto stupisco come Goethe abbia potuto vedere dall' albergo tutto quel che descrive. Dalla finestra (il 2 Aprile avea parlato di *balcone*) s'affaccia sulla strada, scorge il graziato, accuratamente lisciato, e segue i particolari della cerimonia: il giro della forca, il bacio delle travi ecc. ecc., cerimonia che si dovea svolgere non già nel Cassaro, ma nel piano della Marina.

Mi sia permesso di dubitare, non già dell' occhio linceo di Goethe, ma del luogo dal quale egli guardava. E allora c' è da sospettare che egli s'affacciasse dal lato meridionale dell'albergo, la cui vista è ora impedita dall'edificio della Zecca. Ma se è così, come c'entra la strada, che non può essere se non il Cassaro?

Anche ad un uomo di vista acutissima non è poi possibile discernere alla distanza di un quarto di chilometro, quanto ne intercorre dalla casa della lapide all'attuale palazzo delle Finanze, carcere del tempo, i particolari pei quali il fortunato delinquente dovea passare per esser graziato.

Dico fortunato, ma egli non si credette tale. Goethe non prese conto di costui, nè del suo nome, nè del suo delitto. Le mie ricerche d'archivio però mi han condotto al seguente risultato.

Egli era un certo Giuseppe Occo palermitano, giovane sui 27 anni, figlio di Michele, forense e forse nipote di quel Santi Occo che nel 1735 avea

celebrato in versi Carlo III (1). Era stato condannato a morte per avere commesso un omicidio in rissa. Quando il Vicerè, su proposta della Compagnia dei Bianchi (la confraternita alla quale G. allude) lo graziò, e si fecero i preparativi voluti dall' uso e dai Capitoli della Compagnia medesima, ci volle del bello e del buono per persuaderlo a quella formalità di espiazione. Il Villabianca, membro della confratria pietosa, con infinita sorpresa scriveva che " molto s'ebbe a sudare per ei contentarsi meglio di un tale affronto di forca finta che del pericolo di subirla forse da vero, con lasciarci la vita da afforcato "; e ne dava come spiegazione: che " l' onestà de' suoi natali lo faceva così pensare " (2).

Cade acconcio qui osservare un errore di data di Goethe. Egli stabilisce per Venerdì, 13, la processione (stavolta dopo la Settimana Santa) compiuta invece Mercoledì, 11 Aprile.

Tornando all'Albergo di madama Montaigne non possiamo sottrarci ad una delle due seguenti ipotesi: O che esso non fosse proprio là dove oggi si ritiene, o che sullo scorcio del secolo passasse molto più in su, verso occidente della via Tòledo. Abbiamo in proposito una testimonianza che sposta di molto la casa designata dalla lapide. Miss Cornelia Ellis Knight, damigella di compagnia della Principessa Carlotta di Walls, quella stessa Knight che dovea nei primi del secolo XIX tradurre in inglese alcuni idillî del Meli e al dolce poeta ispirare la graziosa ode che la celebrava come la decima musa (3), nella sua Autobiografia dettava notevoli pagine su Palermo. Raccontava che, partita da Napoli con la madre e con altri assai, giunse dopo faticosa traversata nella Capitale il 1° Gennaio 1799. " Sbarcate, diceva, andammo nell' unico albergo che s'avea allora a Palermo, quello appunto del quale parla Brydone nel suo Viaggio (lett. 21). Allogate nella sola stanza (se deve chiamarsi tale) possibile, osservammo il ritratto della padrona di casa nel costume da lui descritto nel Viaggio " (4) La madre della Knight avea contratta una grave polmonite, per la quale le due donne dovettero fermarsi alcuni giorni nell'albergo. " In faccia a questo era il carcere principale della città. Siccome

(1) S. Occo palermitano, *I Presagi avverati*, *Panegirico in lode della S. R. M. di Carlo, Infante di Spagna*. In Palermo, Epiro MDCCXXXV.

(2) *Diario Palermitano* inedito, tomo XV, a 1787, p. 38. Ms. della Biblioteca Comunale di Palermo, segn. Qq D 107.

(3) Meli, *Poesie siciliane*. Edizione II, l. II, odi XLI, p. 178: *A la celebri Sig.* (sic) *Cornelia Ellis Miss Knight, chi avia tradutti alcuni Idilj di l'Auturi nellu sò idioma Inglisi*. In Palermo, 1814. Per Interollo.

(4) Amena la descrizione del ritratto della padrona di casa, cioè della locandiera Montaigne, fatta da P. Brydone nella XXI delle sue Lettere!

la strada era stretta, noi potevamo sentire tutta la notte i gemiti ed i lamenti degli infelici. Un prigioniero però soleva stare dietro le grate della sua finestra con una chitarra, colla quale sonava molto bene „ (1).

Chi sta in Palermo e ne conosce luoghi e distanze, giudicherà se possa ammettersi l'albergo dov'è ora la lapide commemorativa. Miss Knight, venuta ad alloggiare a pochi passi dal carcere maggiore della città, cioè dall'antica Vicaria, udiva non pur lamentare i detenuti, ma anche sonare e cantare canzonette siciliane. Ciò vuol dire che l'albergo era vicinissimo alla Vicaria, dalla quale dividevalo una via stretta. Questa, checchè se ne pensi, non può essere il Cassaro; ma invece via di Porto Salvo, dove la casa oggi Gramignani raccoglie tutti i dati per potersi ritenere la locanda Montaigne. Goethe ci aiuta in questa identificazione. Egli vide dalla sua finestra (che poteva anche essere balcone) uscire il graziato. Ora i rei che si andavano o a graziare o a giustiziare sulla piazza Marina non uscivano dalla porta meridionale, che dà sul Cassaro, ma dalla orientale, che dà sulla via Porto Salvo, di fronte alla casa Gramignani, porta che, quantunque trasformata, esiste ancora (2). Goethe affacciandosi dalla finestra della locanda Montaigne vedeva il monte Pellegrino ed il legno sul quale era venuto, nè più nè meno che afferma la Knight, che pur vedeva il suo. Inoltre Goethe aggiungeva: “ Vorrei che questo foglio vi potesse far godere della incomparabile bellezza di questo golfo partendo da levante, dove sorge sul mare un promontorio piano, le cui aspre rupi, bene formate e rivestite di boschi, scendono fino ai sobborghi della città. Quivi sono le case dei pescatori, e segue la città medesima, ed alla estremità di questa, le case e la nostra locanda, che *hanno tutte la vista sul porto* fino alla porta per la quale siamo entrati „ (3).

Il promontorio piano *(flächeres Vorgebirg)* a levante è Capo Zafferano; le abitazioni o case dei pescatori *(Fischerwohnungen)*, son quelle della Tonnarazza a pochi passi dell' estremo limite della inferriata della Villa Giulia, dal lato orientale, e forse, con larga accezione di voce, della Kalsa.

---

(1) *Autobiography of Miss* CORNELIA KNIGHT ecc. *With extracts from her Journals* ecc. *In two volumes. Second Edition.* Vol. I, chap. 8. London, Allen, 1861. Devo la conoscenza di questo libro alla nobile Contessa Jeanna Chanaz di Saint Amour.

(2) “ Dalla porta di Oriente di questo edificio (*l'antica Vicaria*) vi è la porta grande segnata di numero 2; dalla quale si sale alla Cappella, dove si dispongono a ben morire per tre giorni i condannati a morte, e le chiavi si conservano dal Superiore de' Bianchi, come quelli che li provvedono di tutto il bisognevole, e gli assistono in detti tre giorni a ricevere con rassegnazione il meritato castigo „. G. PALERMO, *Guida Istruttiva*, giornata I e II, p. 124.

(3) Lettera del 3 Aprile.

Il porto è la Cala. Potrebbe osservarsi che dalla Cala non si vede nè la Tonnarazza, nè la Kalsa. E va bene; ma non è detto che la lettera descrivesse una scena tutta visibile dalla camera dell'albergo; ed è assolutamente impossibile che dalla casa della lapide si vedesse quella scena, opponendovisi il Palazzo Butera, che anche sulla fine del settecento, meno una piccola aggiunta posteriore al 1798, esisteva quale è oggi.

Il particolare dei due pilastri e della mancanza d' arco su di essi pel passaggio del carro di S. Rosalia (la famosa mole trionfale per le feste della santa Patrona di Palermo) (1) sta contro la mia rettifica, e pare fatta a posta per darmi torto.

Eppure non è così.

Goethe entrando da Porta Felice (se vi entrò davvero appena mise piede a Palermo) non si sarà sognato di chiedere perchè i pilastri non fossero coronati dall'arco, egli che non conosceva le altre porte. La notizia, caso mai, potè averla posteriormente; ed è strano, per non dire inconcepibile, che stanco d'un viaggio faticosissimo, avesse pensato a questa insignificante minuzia; la quale tutt'al più potè egli sentire dopo l' arrivo. Dico minuzia, perchè, topograficamente parlando, essa non importa nulla, in quanto era comune ad altre porte della città proprio al tempo della visita goethiana. Se senz' arco era Porta Felice, senz' arco erano pure le rifatte porte di Vicari (S. Antonino) e Macqueda, e la nuova Porta Carolina, oggi Reale.

Ben altra spiegazione della forma architettonica di quella porta era stata data invece al Conte de Borch: ed io la riferirei se non ci vedessi un arguta piacevolezza, buona ad esilarare il lettore amante di scandali (2).

Ora supponiamo invece che Goethe fosse entrato, come è molto probabile, da Porta delle Legna o del Carbone; quel che egli afferma: " girando a sinistra, appena entrati, trovammo una locanda ", risponderebbe perfettamente alla casa Gramignani, la quale, ripeto, deve o può essere stata l'albergo tenuto dalla signora Montaigne.

La ubicazione stabilita dal Villabianca: " Madama di Montagna. Locanda nel Cassaro morto, del braccio Kalsa ", non impone; perchè nel settecento la circoscrizione parrocchiale della Kalsa, dal lato settentrionale estendevasi a tutto il fabbricato che partiva dall'Ospedale degli Incurabili.

---

(1) Chi voglia conoscere quel che fu scritto dagli stranieri prima e dopo Goethe intorno a queste famose feste, potrà vedere il volume: *Le feste di S. Rosalia in Palermo e dell'Assunta in Messina. Versioni dal francese, dall'inglese, dal tedesco con note di* MARIA PITRÈ. *Con 22 illustrazioni.* Palermo, A. Reber, 1900

(2) M. JEAN DE BORCH, *Lettres sur le Sicile et sur l'île de Malta*, t. II, lett. XV, 15 février, 1777. Turin, Reycends, 1782.

ora Ospizio dei trovatelli, fin poco oltre la imboccatura della via Porto Salvo.

Questa digressione parrà inutile; ma per la migliore locanda che ospitò i più insigni visitatori dell'Isola ed i più gran signori che venivano nella Capitale non è indegna della ricerca degli eruditi. Sappiamo così poco su quest'argomento !...

Se poi siffatta ricerca sarà presa a cuore da qualcuno, costui si risparmii quella degli archivi della parrocchia nella quale dovette essere denunziata la morte della Montaigne, dato che costei abitasse nella casa delle lapide goethiana. S. Niccolò la Kalsa, gioiello della architettura dei primi tempi aragonesi se non di tempi anteriori, sorgeva nella piazzetta che è ora di S. Spirito, decorata della fontana del cavallo marino presso Porta Felice. Il tremuoto del 1823 la danneggiò gravemente; alte influenze contemporanee la fecero demolire. I registri di S. Niccolò passarono nella vicina chiesa della Catena. Ora dal 1770 (ed è già troppo, perchè nel 1776 il Sonnini trovò la Montaigne sana e chiacchierina, al 1814, la nota albergatrice non comparisce una volta; sicchè essa non dovette morire nella circoscrizione parrocchiale, ove, secondo s'è affermato, avrebbe tenuta la sua locanda. Forse converrà guardare i registri della parrocchia di S. Giacomo la Marina (della quale dirò più innanzi) accolti nella chiesa di S. Cita, parrocchia che principia dalla via di Porto Salvo, ed intercorre all'antico carcere ed alle case che lo fronteggiano. Se il " Registro dei morti " di quella comprende anche il nome della Montaigne, allora un po' di fede alle mie osservazioni potrà aggiustarsi.

Lascio la digressione, e ripiglio il Diario di Goethe.

III.

Quali idee sulla Sicilia avesse Goethe venendo tra noi è facile immaginare scorrendo le sue entusiastiche pagine. Egli giungeva preparato, oltre che con istudî all'uopo, con la lettura dei viaggiatori che lo aveano preceduto. Lasciamo stare " le capannucce col tetto di paglia " che pare un momento aver egli potuto fantasticare (1): questo però è certo: che la Sicilia gli aprì orizzonti non prima sognati. Ben conosceva quel che ne era stato detto; ma la realtà fu superiore all' aspettativa. Brydone e l' antagonista di lui de Borch gli aveano rivelato grandi e belle cose, ma più che il *Tour through Sicily and Malta* dell' uno e le *Lettres sur la Sicile et sur l'île de Malta* dell'altro, egli predilesse la *Reise durch Sicilien und Gross-*

(1) Lettera del 3 Aprile.

Griechenland del Barone von Riedesel, il quale vent' anni innanzi avea percorsa l'Isola, ed era morto due anni prima (1785) della venuta di lui. Goethe lo chiamava suo Mentore, ed il libricino di lui portava al petto come un breviario o come un talismano (1).

Nel vedere questo cielo ridente e questa terra baciata dal sole, l'anima sua si sublimò. " Io, diceva, non saprei trovar parole che bastino a descrivere e riprodurre la limpidezza vaporosa dell'atmosfera di queste spiagge quando arrivammo a Palermo nel pomeriggio d' una bellissima giornata: tanta era la purezza dei contorni, la morbidezza del tutto, la varietà delle tinte, la perfetta armonia fra cielo, terra e mare. Chi lo ha visto una volta, non potrà più dimenticarsene. Solo ora posso dire di comprendere e d'essere in grado di apprezzare l' aspetto magico di queste contrade e di poterne portare con me il ricordo nel settentrione „.

Così comincia l' inno a questo cielo, a questo golfo e al Monte Pellegrino, " il più bel promontorio del mondo „ (2).

Da dieci anni s' era dato mano alla Villa Giulia, ed egli ne fece il suo godimento intellettuale. Là comprese Omero e lo lesse in un testo *(Homeri Opera)* premurosamente procuratosi presso un libraio. Lieto dell'accoglienza preparatagli dalla natura, " con gelsi rivestiti di fronde recenti, con oleandri sempre verdi e con siepi d'agrumi „, egli si deliziò ancora più nelle aiuole di ranuncoli e di anemoni.

Gli oleandri, infatti, erano così copiosi che, non essendosi ancora pensato a chiudere con cancellate tutto il giardino, formavano quattro lunghe e folte siepi di circuito e di chiusura. Solo dopo il 1800 cedettero esse al ferro; ma non perciò cessarono dal profumare coi loro innumerevoli fiori rosacei i bianchi viali e le verdi, perennemente verdi aiuole.

Il 7 Aprile scrivea: " Oggi ho passato ore piacevolissime e tranquillissime nel giardino pubblico, che è proprio aderente alla rada: „ rilievo, questo, del tutto storico, giacchè il mare era più vicino alla Villa Giulia. " Il luogo è maraviglioso. Non ostante che di forme regolari, ha aspetto magico; e quantunque piantato da poco, vi trasporta ai tempi antichi... È un vero incanto per l'occhio.

" Osservai rami di forma curiosa in piante che non conosco, e che sono tuttora spoglie di fronde, perchè probabilmente originarie di regioni più calde. Sedendo sopra un banco, in un punto elevato, si gode l'aspetto di tutta quella vegetazione nuova e curiosa, e lo sguardo va a cadere su di un'ampia vasca, dove si agitano, si muovono pesci dalle squame d' oro e

---

(1) Lettera da Girgenti, 26 Aprile.

(2) Lettera del 3 Aprile.

d'argento, ora nascondendosi sotto le canne ricoperte di muschio, ora venendo su a frotte, quando loro si caccia una bricciola di pane „. Era la vasca centrale del giardino, liberalmente fatta costruire da Monsignor Gioeni (1). " Non si può dire abbastanza quale aspetto maraviglioso dia quell' atmosfera vaporosa agli oggetti più lontani, bastimenti, promontorî, dei quali possono comprendersi, misurarsi le distanze. Una passeggiata in quelle alture deve riuscire piacevolissima „.

E conchiudea: " L' impressione di quel giardino fu in me profonda. Le onde cupe del mare a settentrione, il loro frangersi sulle spiagge dei varî seni, l' odore delle acque salse, tutto mi richiamava alla memoria l' isola dei beati Feaci „.

" Sotto la minaccia di dover abbandonar fra breve questo paradiso „, [e paradiso lo disse anche il tedesco Justus Tommasini (2)], il 16 di quel mese vagheggiava ancora la speranza di potervi trovare un sollievo nel leggere l'*Odissea* e nello ideare il piano della sua *Nausicaa;* e con molta sua soddisfazione ne meditava la tela e non sapeva tenersi dallo svolgerne alcune scene, le quali più gli sorridevano; e ritornava il dì seguente col fermo proposito di proseguire ad occuparsi di quelli ch' egli chiamava " sogni poetici „ (3).

A questa Nausicaa egli ripensava tre settimane dopo (4) stando seduto a piè d'un arancio presso l'azzurro mare sotto Taormina (Giardini): e si affrettava a comporne la tela come il miglior commentario dell' *Odissea.* Si ricordò allora della Villa Giulia e delle sue passeggiate " fra le siepi e gli oleandri, sotto i pergolati di aranci e di limoni, fra tutte quelle piante e quei fiori *a lui* ignoti fino allora e risentiva la influenza di tutti quegli elementi nuovi „.

E come non commuoversi alla vista di alberi che all'aria aperta crescevano prosperosi e gagliardi mentr'egli era abituato a vederli in Germania rachitici e nanerottoli dentro stufe e dietro cristalli? (5).

Una gazzetta palermitana, pochi mesi dopo la partenza di Goethe, il 9 Settembre, scriveva: " La Villa Giulia, opera pubblica di magnificenza e di delizie, la quale riconosce i suoi principj in questo piano di S. Erasmo alla Marina dal genio creatore del sig. Marchese di Recalmici mentr' era

---

(1) Teixejra, *Origine e disposizione dell' Ecc.mo Senato*, v. I, cap. XIV, § 211-212, Ms. dell'Archivio Comunale di Palermo.

(2) *Briefe aus Sizilien*, p. 54-55. Berlin, Nicolai, 1825.

(3) Nell'Archivio goethiano di Weimar si conservano ora i foglietti sui quali il Poeta abbozzò nella Villa Giulia la sua *Nausicaa.*

(4) Lettera dell'8 Maggio.

(5) Lettera del 17 Aprile.

Pretore di questa Capitale, e l' acquisto di due orchestre di musica per tutta la state dalla splendidezza del sig. Principe di Paternò, siccome deve altresì i suoi felici progressi all'indefessa cura e vigilanza del signor cavaliere G. B. Asmundo Paternò, attual Presidente della G. C., va ora acquistando nuove bellezze „ (1).

IV.

Profondo naturalista ed osservatore sagace, Goethe trovava nel nostro suolo argomento di indagini e di ricerche. Nel letto del fiume Oreto, con grave scandalo del cicerone che gli parlava di antichi combattimenti svoltisi in quei dintorni, mettevasi a raccattare sassolini d' ogni genere: persuaso che " per formarsi prontamente un'idea della natura d'una contrada montuosa non vi sia metodo più sicuro di quello di osservare i sassi e le pietre che si rinvengono nei corsi d' acqua, i quali scendono dalle alture; e che anche in questa occasione si cerchi rappresentarsi per mezzo di quelle reliquie l'età classica del nostro globo „ (2).

Lo scienziato disdegnava il fastidioso chiacchierone, uno delle migliaia di chiacchieroni onde pullulano città e terre con solitarî edificî e monumenti del passato. E metteva insieme una quarantina di campioni: diaspri, pietre cornee, schisti argillosi varî di forme e di colori, e brecce collegate con calce, formate di diaspri o di pietre calcari. Ai Colli ed a Bagheria trovava pietra rocciosa calcare e vedeva cave per materiale di costruzione; nelle vicinanze del Pellegrino (senza dubbio ai *Fossi*, estendentisi fin sotto la collina Belmonte, all'Acquasanta), cave di pietra bianca profonda cinquanta piedi; e lì sotto, coralli, avanzi di animali e conchiglie petrificate; e negli strati superiori, argille rossastre scarse o mancanti di conchiglie; nel Pellegrino, rocce calcari di antica formazione, porose, a screpolature, apparentemente irregolari, ma in realtà ordinatamente stratificate; e le rocce, percosse, davano come un suono metallico. Risposta a chi vagella alle ombre di un Monte Pellegrino imboschito nel settecento, è questa: che il monte era nudo, senza piante nè cespugli, e soltanto i tratti piani erano rivestiti parte di erbe, parte di muschio (3).

In quel di Monreale, scendendo da S. Martino, la strada è fra monti di roccia calcare, la quale cotta dà calce bianchissima. " Per alimentare le fornaci, osserva Goethe, si valgano d'un'erba incolta, alta e dura, già

---

(1) *Raccolta di Notizie*, a. 1787.

(2) Lettera del 4 Aprile.

(3) Lettere del 4 e del 6 Aprile.

seccata e legata in fascine „. Quest'erba è il saracchio, vulgo *ddisa (arundo ampelodesmos* di Linneo), che anche ora, mescolato a virgulti ed a legne, si usa nelle fornaci dove si cuoce calcina od altro.

" Fin alle maggiori alture si vede a fior di terra argilla rossa, che forma il terriccio; argilla tanto più rossa quanto più in alto si sale, dove la vegetazione scarseggia. Osservai in lontananza una caverna rossa quasi cinabro. Il monastero poi sorge in mezzo ai monti calcari, ricchi di sorgenti, con terreni ben coltivati „ (1).

È noto che il Conte de Borch fece nel 1777 un lungo viaggio in Sicilia e, com'era allora costume di alcuni, anche in Malta (2). Durante quel viaggio, che poi descrisse in due accurati volumi con l'intendimento di correggere certe affermazioni di Brydone, si dedicò a studî speciali sulle pietre dell'Isola e ne compose opere allora molto accreditate (3).

Ad esse fece capo Goethe venendo tra noi, e pur non tacendone i difetti, ebbe a confessare avervi ricorso per ben prepararsi sotto questo aspetto. Intanto con uno di quei volumi egli potè fare non poche, utili constatazioni mineralogiche, che formarono una delle migliori pagine della *Reise* e l'attuale " Collezione goethiana dei minerali di Sicilia „ in Weimar.

Dal regno minerale egli passa al vegetale, che nella Villa Giulia di Palermo assurge a vaghe visioni di fantasia, e in Caltanissetta si mescola e confonde con quello (4). La scienza diventa poesia: gli alberi, le piante, le foglie, i fiori parlano non pur dell'oggi, ma anche dell'ieri e delle età più remote: e quando nell'ultimo giorno di sua dimora in Palermo Goethe torna a quella Villa, lo assale un gran dubbio, forte problema di fitobiologia. " Le molte piante che io sono abituato a vedere solo in casse di legno ed in vasi, e la massima parte dell'anno dietro finestre di cristallo, qui stanno all'aria aperta, e frattanto sviluppandosi si prestano meglio al nostro esame. Alla vista di tante figure nuove o rinnovate (di piante) si riaffaccia alla mia mente l'antico mio capriccio, cioè se io non possa sotto questa schiera scoprire la pianta originale *(Urpflanze)*? Siffatta pianta deve pure esservi; se no, come potrei io conoscere che questa o quell'altra figura sia una pianta se esse tutte non fossero da riportare ad un medesimo tipo? Mi adoperai a indagare in che si differissero le

(1) Lettera del 10 Aprile.

(2) Confronta i Viaggi di Brydone, de la Platière, Houel ecc.

(3) *Lithographie sicilienne* ecc. Naples, 1777. — *Lithologie sicilienne* ecc. Rome, 1778.— *Minéralogie sicilienne docimastique et métallurgique* ecc., Turin, 1780.

(4) Lettera del 28 aprile.

une dalle altre; la forma che tra loro più si scosterà nella forma; e trovai sempre più analogie che differenze „ (1).

Astratto in siffatte considerazioni, egli vede scomparso il giardino incantato di Alcinoo, e trasformato in orto comune.

Questo pensiero non abbandonò più nè allora nè poi il sommo morfologo delle piante. Il 17 Maggio, appena tornato a Napoli, egli così ne scriveva ad Herder (altri invece di Herder mette di mezzo la Carlotta von Stein): " Ti significo confidenzialmente che io sono sul punto di scoprire il mistero del nascere e dell'organarsi delle piante. Il mio tipo della pianta primitiva sarà la cosa più singolare del mondo, e la natura medesima me lo indicherà. Con tale modello e con tale chiave si potrà creare un'infinità di nuove piante, le quali, se non esisteranno realmente, potrebbero esistere, e che lungi dell'essere riflesso o parto d'un'immaginazione artistica o poetica, avranno un'intima e vera esistenza, direi anche necessaria; e tal legge creatrice potrà applicarsi a tutto ciò che gode di una vita qualsiasi „.

Tre anni dopo (1790) egli arditamente lanciava in mezzo agli scienziati d'Europa, i quali l'accòglievano tra sorpresi ed increduli, la sua teoria, cominciata a intravedere in Italia, compiuta in Sicilia, sopra la *Metamorfosi delle piante*, e con essa, vedi coincidenza d' opere intellettuali! quel *Torquato Tasso*, che, iniziato in Weimar, venne mentalmente continuato nella traversata da Napoli a Palermo e portato molto innanzi nell' Isola. Così la Sicilia ha il vanto di avere ispirato non solo una parte del dramma ov'è adombrata una circostanza della vita esteriore del Goethe, ma anche la scoperta morfologica e, come vedremo, una commedia e versi bellissimi.

V.

Pochi e sommarî i rilievi che Goethe viene facendo dentro e fuori la città. I cavalli sono adoperati assai meno che i muli, ai quali si somministra orzo, paglia tagliata e trifoglio; e in primavera orzo verde come rinfrescativo. Poche le pecore, di razze originarie della Barberia. Graziose le scope, formate di rami di palma, le quali con qualche modificazione potrebbero rendere miglior servizio: di palma dice, ma doveva dire, invece, di gerfoglio *(chamoerops humilis)* (2).

---

(1) Poco prima e poco dopo la morte di Goethe anche in Italia furono celebrate le teorie sulla *Urpflanze* e le osservazioni scientifiche di lui notate in Palermo. Entusiastici, fra gli altri, sono due scritti inseriti nella *Biblioteca Italiana* di Milano: 1. *Goethe scienziato* di B.; 2. *Le teoriche più recenti dei botanici del Nord in fatto di fisica vegetabile esposte compendiosamente in una serie di discorsi* da Vincenzo Cesati, vol. 63, pagine 247-251, anno 1831, e vol. 84, p. 92 e seguenti a. 1836 (Vedi specialmente la p. 96).

(2) Lettere del 4 e del 5 Aprile.

Stupendi i le[illegible]ni; tenere soprattutto le insalate e dolci come il latte, donde il nome di lattuga dato loro dagli antichi. Buoni egualmente l'olio ed il vino, e potrebbero esserlo di più se meglio ne fosse curata la fabbricazione. Di gusto delicato i pesci; buone le carni, benchè scarse. Egli ne ebbe ottime di animali giovani (1).

A proposito di pratiche agrarie, poche son quelle che enumera in Alcamo; molte invece quelle delle campagne di Girgenti (2).

Le costruzioni architettoniche della città gli ricordano le costruzioni di Napoli. Goethe non trova spirito artistico che indirizzi ed informi le opere. " Gli edificî sorgono a caso ed a capriccio, ed è a meravigliare come possa esser nata in Palermo una fontana come quella che vi si ammira, se non si pensasse che la Sicilia è ricca di marmi e possiede uno scultore capace di riprodurre figure e teste di animali stupendamente disegnate e lavorate ". Forse, con ciò, vuole alludere ad Antonino Gagini: e descrive quella fontana senza conoscerne gli autori, i quali non sono siciliani. Nessuno disse a Goethe che la Fonte Pretoria venne architettata ed eseguita in Firenze prima del 1552 da Francesco Camilliani e Angelo Vagherino, scultori fiorentini, con l'assistenza di Frate Angelo da Montorsoli; che l'opera era stata ordinata da Don Pietro di Toledo per una villa in Firenze, e che il figliuolo di lui, a corto di quattrini, la vendette al Senato di Palermo (3).

È bensì vero che a quella fontana, copiosa di acque, allora ritenute superiori ad altre della città, andavano ad attingere i buoni Palermitani; ed i diaristi del tempo notavano come un fatto ordinario che i servitori delle famiglie aristocratiche vi si recassero con lucide mezzine di rame nell'ora consueta del desinare dei loro padroni.

Insistendo sulla capricciosa esuberanza degli ornati, Goethe lamenta che le chiese ne abbiano in tanta profusione (4) da superare quelli della chiesa dei Gesuiti (alludendo probabilmente a Casa Professa), senza un disegno prestabilito, senza ordine e senza gusto. E non tien conto della chiesa di S. Giuseppe, tipica per siffatti ornati; e non cerca del tempo in che esse ebbero origine e dello stile al quale vennero informate da artisti che spesso rappresentavano quanto di più ingegnoso potesse dare la invenzione, di più corretto il disegno, di più fine l'indirizzo del secolo. Tutto è

---

(1) Lettera del 13 Aprile.

(2) Lettere del 19 e 26 Aprile.

(3) Lo Presti, *Nuova ed esatta descrizione del celeberrimo fonte esistente nella piazza del Palazzo Senatorio.* In Palermo, Epiro, 1737. — Palermo, *Guida istruttiva*, 2ª edizione, pp. 261-67.

(4) Dalla profusione di ornamenti nelle chiese fa cenno Bartoli, *Briefe*, lett. XXXII, p. 536.

relativo: ed è bene spiegabile che ad un genio come quello di Goethe, nato e cresciuto in un ambiente anche dal punto di vista religioso, così diverso dal nostro, certe rappresentazioni e forme paressero esagerate.

Egli è quindi coerente a sè stesso quando salito sul Pellegrino resta vivamente ammirato della semplicità della grotta di S. Rosalia. “ Tutto il cristianesimo, che da diciotto secoli ha fondato il suo possesso, il suo sfoggio, le sue splendide feste sulla povertà dei suoi primitivi fondatori e dei suoi zelanti confessori, non offre un santuario che sia ornato così innocentemente e con tanto sentimento come questo „ (1).

Varî scrittori italiani e stranieri (lasciamo i siciliani) han parlato di questo santuario, ma nessuno — se io non m' inganno — l'ha fatto col sincero e squisito sentimento di Goethe. Accennato alla bellezza mirabile del Monte ed alla fedele riproduzione che ne era stata fatta nel *Voyage pittoresque de la Sicile* (titolo incompleto del *Voyage pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile*) dell'ab. Richard de Saint Non (2), e descritto minutamente il luogo, si ferma da ultimo all' altare del lato sinistro, nel quale era ed è il simulacro della Verginella di Palermo,. “ Guardai, dice, attraverso una graticella d' ottone un lavoro a fogliame, e vidi lampade accese innanzi l'altare; m'inginocchiai vicino e guardai tra i vani di quella. C'era internamente un'altra graticella di più sottili fili d' ottone, cosicchè attraverso le maglie di essa io potevo discernere bene. E scorsi alla luce serena di alcune lampade una bella figura di donna, giacente come in estasi, gli occhi semichiusi, il capo alquanto piegato dal lato della mano destra, le dita adorne di molte anella. Io non mi stancavo di contemplare quella immagine, splendente a me in tutta la sua vaghezza. La sua veste era di lamina dorata, che imitava benissimo una ricca stoffa tessuta in oro. La testa e le mani erano di marmo bianco, non oserei dire di stile eletto, ma pur lavorate con tanta naturalezza e gradevolezza che si sarebbe creduto quella figura alitare e muoversi. Le stava allato un angioletto che con un ramo di giglio in mano pareva volesse farle fresco e luce „ (3).

Questa poetica descrizione è divenuta classica per ogni buon viaggiatore tedesco che salga sul Pellegrino e visiti la grotta. Egli vuol vedere uno per uno i particolari della lettera della *Italienische Reise*.

Sei anni dopo di Goethe, il 13 Settembre del 1793, un nobile lombardo, il Conte Castone della Torre di Rezzonico, visitando la medesima immagine, senza nulla sapere del giudizio di Goethe, scriveva: “ Sotto l'altare giace la statua della Santa, e nessuna fin'ora m'è accaduto di vederne più

(1) Lettera del 6 Aprile.

(2) Paris, 1782-86, vol. 5.

(3) Lettera del 6 Aprile.

formosa e tenera, e meglio atteggiata. Il volto è di bellissima forma, e col braccio sotto la testa regge la santa una foltissima chioma: e nella destra sostiene un crocefisso che amorosamente contempla nell' atto di socchiudere le vaghe pupille nel sonno d'una placida morte. Una ricca veste di tocca d'oro, aspra di molte gemme, la ricopre: adorna più lampade intorno e una doppia cancellata la difende da' profani, che appena possono rimirarla fra que' molteplici trafori. L'arte ha qui saputo far uso maestrevole del poter suo nello scolpire e nel collocare in misterioso luogo il ben operato simulacro ed anzi contribuisce a nodrire la divozione „ (1).

Siffatta descrizione avvalora e documenta quella di Goethe. Chi conosce il dotto patrizio comasco, e la sua incontentabilità nelle opere d' arte, dovrà per necessaria conseguenza ammettere che la S. Rosalia del Monte Pellegrino, non ostante che fattura del seicento, abbia pregi singolari. Raffigura la Santa presso a render la vita e col capo rivolto verso la città. Ne fu autore Gregorio Tedeschi fiorentino. La veste d'oro, costata duemila scudi, fu dono del pio Carlo III quando egli venne ad incoronarsi in Palermo (1735). Le anella sono antiche offerte di divoti. La corona di rose d'oro, frutto di limosine sì di divoti e sì della Deputazione della Grotta, è del valore di mille scudi, e fu posata sul capo della statua il 20 Aprile 1727 (2). Una minuta analisi condurrebbe alla documentazione storica di questo brano di gentile poesia, dove è anche da rilevare lo incontro di Goethe con un sacerdote della *comunia*, uno dei dodici canonici recentemente istituiti dall'Arcivescovo di Palermo mons. Sanseverino.

Chi oggi si rechi in pellegrinaggio al benedetto luogo e volga l'occhio a sinistra del vestibolo tra la porta esterna e la leggendaria grotta, troverà la modesta iscrizione seguente da me dettata:

IN QUESTO SPECO
SACRO ALLA VERGINE PATRONA DI PALERMO
IL DÌ VI APRILE MDCCLXXXVII
VOLFANGO GOETHE
SI FERMAVA A CONTEMPLARE
LA SEMPLICITÀ PRIMITIVA
DEL SANTUARIO
E LE FORME ELETTE
DEL
VENERATO SIMULACRO.

---

(1) *Opere*, t. V., p. 103. Como 1817. — MARIA PITRÈ, *Le Feste di S. Rosalia in Palermo e della Assunta in Messina*, *Versioni* ecc., pp. 15-16.

(2) VILLABIANCA, *Palermo d'oggigiorno*, in *Biblioteca* del Di Marzo, v. X, p. 435. — PALERMO, *Guida istruttiva per Palermo e suoi dintorni*, 2ª ediz., p. 737.—EM. SALEMI BATTAGLIA, *S. Rosalia e Palermo*, 2ª ediz., p. 162. Palermo, 1889.

VI.

Alternando il giro della città con le gite nei dintorni, Goethe visita quello che più lo attira senza un ordine prestabilito che lo inceppi come una guida Bædeker dei giorni nostri. In città si ferma qualche volta presso un merciaiuolo del Cassaro, probabilmente tra i Quattro Canti e S. Matteo. Con quell'uomo simpatico egli s'intrattiene volentieri nella bottega di lui. Il Cassaro era allora lastricato diversamente d'adesso, in forma di sezione concava; talchè o per le piogge che scendevano dall'alto, o per le immondizie che il tempo asciutto ed il vento vi trasportava, facile cosa era il raccogliervisi mota d'inverno, polvere d'estate. È antico il costume di mettere in mucchi presso i marciapiedi il fango o la spazzatura in attesa di un carretto che venga a portar via tutto: il che è sempre un lavoro tardivamente fatto. Così era nel quattrocento, così nel settecento.

Nel quattrocento, per non andare indietro più lontano, si prescriveva che non si dovessero abbandonare così ammucchiate le immondizie; ma erano bandi di Palermo, e si sa che rimanevano lettera morta. Nel settecento infatti, chiacchierando col suo nuovo conoscente, Goethe se la pigliava coi Palermitani, “ che lasciavano ammucchiare, diceva, innanzi le botteghe tante immondizie (1), che poi il vento ritornava alle botteghe medesime „; ed il merciaiuolo, malizioso, gli faceva osservare che “ coloro ai quali spettava di provvedere alla pulizia aveano grande influenza, e non si riusciva ad obbligarli a fare il loro dovere. Se si sgombrasse, aggiungeva, tutta quella lordura, verrebbe in luce lo stato miserando del sottostante selciato, e si scoprirebbero le malversazioni della loro disonesta amministrazione „. Oh! come il mondo è sempre lo stesso!

Concludeva poi scherzando: “ Le male lingue dicono essere la Nobiltà quella che favorisce questo stato di cose, affinchè le carrozze, andando di sera alla passeggiata, possano proceder senza scosse, sopra un pavimento meno duro „.

Ma quel merciaiuolo se non sapeva che già fin dai primi del quattrocento esistevano disposizioni per la pulitura delle vie, se ignorava che nel 1600 il Comune ne avea dato in appalto lo spazzamento ed annaffiamento giornaliero (2); poteva almeno dire a Goethe, cosa della quale egli era te-

(1) È curioso che l'usanza lamentata da Goethe fosse un'antica disposizione del Senato consacrata nei contratti di appalto della spazzatura. Si prescrivea che le immondezze spazzate venissero raccolte a mucchi, con l'intendimento che poi dovessero portarsi via. Vedi il *Contratto* citato nella nota 2 di questa pagina.

(2) R. Starrabba, *Contratto d'appalto* ecc. in *Archivio stor. sic.*, nuova serie, a. II, fasc. II, pp. 204-9. Palermo, 1877.

stimonio, che otto anni innanzi (7 Ag. 1779) si era ordinato lo spazzamento del Cassaro e della Strada Nuova in una maniera più rispondente allo scopo. Poteva fargli osservare che certi carrettieri aveano impegnata con gli ortolani la spazzatura; anzi, come ho rilevato in altro mio studio (1), per antico ordine del Senato, le bestie da soma che entravano in città cariche di ortaggi non potevano uscirne senza la spazzatura delle case, tanto nociva alla pubblica salute quanto utile all'agricoltura (2); e che i padroni delle botteghe pagavano un bajocco (cent. 4) l'uno, per due lavori di questo genere la settimana, fatti da 20 forzati. Poteva anche soggiungere, ed egli doveva saperlo di preferenza, che per quanto il Senato facesse e nel Cassaro e nel piano della Martorana lastricando, ripulendo, non riusciva mai a sbarazzarsi della grossa impraticabile mota che le piogge continue vi producevano, comune ad altri punti della città, ed alla Marina particolarmente (3).

Gli effetti del livello stradale si fanno pel Goethe più rilevanti quando egli vede nel bel mezzo del Cassaro, in inappuntabile costume aristocratico del tempo, il Principe di Palagonia andar questuando per i poveri schiavi siciliani in Barberia. D. Ferdinando Francesco Gravina Alliata (VII di quel titolo) procedeva dignitoso ed imperturbabile in parrucca arricciata e incipriata, spada al fianco, calze di seta e scarpine con fibbie, guarnite di diamanti. Era piovuto a dirotto, ed egli non si dava pensiero del fango che tutto lo inzaccherava (4).

A proposito di piogge possiamo, con testimonî oculari, sapere come esse fossero andate. Uno, il Villabianca, nota pioggerelle frequenti (5); Goethe, piogge ad intervalli con lampi e tuoni il 13, e un vero diluvio nella notte dal 14 al 15. O il diluvio non ci fu, o se ci fu, il Goethe, giovane a 39 anni, può averlo veduto; Villabianca a 67 non ne avrà veduto nulla, o non ne avrà riportata impressione. La neve caduta copiosissima il 13 Gennaio, riapparsa dal 23 al 25 Febbraio, non si ripetè nei giorni di fermata di Goethe in Palermo; e quando il 2 Maggio riapparve, egli era forse a Catania e non ne ebbe sentore.

La descrizione di quell'acquazzone dà un'idea di quel che fosse allora la città quando un vero torrente scendeva impetuoso pel Corso a mare. Chi dovea attraversare da un lato all'altro la strada, poteva farlo solo su ponti

---

(1) *La vita in Palermo cento e più anni fa*, v. I, cap. III.

(2) *Capitoli del Senato*, t. II, f. 406. Ms. dell' Archivio Comunale. — TEXEJRA, op. cit., cap. XIII, § 191.

(3) VILLABIANCA, *Diario* in *Bibl.* del Di Marzo, v. XXVI, p. 372; v. XXVII, p. 436.

(4) Lettera del 12 Aprile.

(5) VILLABIANCA, *Diario* in *Bibl.*, tomo cit., a. 1787, pp. 3-5.

primitivi in legno, o rassegnarsi a diventar carico abbastanza ridicolo di uno dei tanti facchini che in quella occasione facevano da marangoni. Bisogna ricordarsi che a cagione di questo torrente e di questi ponti posticci, dovuti alla previdenza del Senato ed all'opera materiale del famoso mastro Agostino Tumminello, fu in tutta serietà scritto, non ricordo da quale viaggiatore, che Palermo era una grande città, divisa da un fiume e unita da ponti: notizia divenuta anche argutamente tradizionale.

" Il torrente che scendeva sulla via fra i marciapiedi, da entrambi i lati, avea liberato il suolo dal fango più leggiero, trascinando parte a mare, parte nelle chiaviche non otturate, qua e là le materie più pesanti, e aprendo nel basolato una specie di meandro tortuoso, libero dalle immondezze. Era il Sabato della Domenica in Albis e dovea aver luogo la processione. Centinaia di operai, con pali, forche, scope, compievano l'opera incominciata dall'acqua, raccogliendo di lato tutte quelle immondezze, cercando di allargare e dare miglior forma a quella strada improvvisata. Così quando la processione uscì, la via, per quanto tortuosa, era già abbastanza pulita perchè tra quella palùde la lunga fila del clero, dei nobili in scarpine e calze, dietro il Vicerè potessero percorrerla senza infangarsi. Parevami vedere il popolo d'Israele, in mezzo a fanghi e paludi guidato per la via asciutta dall'angelo; e questa impressione era nobilitata dalla vista di tante persone elette, le quali pompeggiavano sì, ma con attitudine di compunzione, cantando tra quei mucchi di fango laudi e preghiere ".

Questo vide e pensò Goethe il 15 Aprile. Ma per quanto io abbia indagato, non son riuscito a trovare una processione di quella fatta proprio in quel giorno. Nessun diarista ne fa parola; e nel *Ceremoniale* del De Franchis (1788), banditore e cerimoniere del Senato di Palermo, non ve n'è traccia. E sì che il Senato dovea prendervi parte se ve la prendeva il Vicerè! A farlo apposta, nessuna funzione solenne celebravasi in quel giorno; e solo il domani, senza intervento del Vicerè, il Senato andava alla Cattedrale per la Messa cantata e per la processione interna, la quale indicava il principio delle pubbliche novenarie preghiere dell'anno per Ferdinando III Borbone e per la reale famiglia, e conduceva in giro per la chiesa la immagine della Madonna (1).

Prima assai dei Borboni, l'11 Aprile del 1706, v' era stata una processione per la Domenica in Albis, disposta dall'Autorità ecclesiastica; e v'ebbero frati, clero e Capitolo della Cattedrale cantanti litanie, l'Arcivescovo, il Vicerè col Sacro Consiglio ed il Senato; ma fu spettacolo straordinario

(1) De Franchis, *Ceremoniale*, pp. 206-15. Ms. H, C. 25 dell'Archivio Comunale.—Palermo, *Guida istruttiva* ecc., p. 28.

e particolare per impetrare da Dio il buon esito delle armi di Filippo V, che comandava in persona il suo esercito contro quello di Austria.

Se le notizie di quel Venerdì santo non fossero esplicite, io sarei tentato a riportare a quel giorno la funzione religiosa annunziata pel Sabato successivo: e allora c'entrerebbe il Vicerè con tutti i componenti le nobili confraternite della Pace, della Carità e de' Bianchi, e non dovrebbe parlarsi, come diceva il mercantuolo a Goethe, di Divinissimo, ma della Madonna della Solidad (1).

Tant'è: questo porse occasione al nostro viaggiatore di visitare appunto la Cattedrale e di „contemplarne le rarità„. Ma ben poco deve aver veduto, essendo essa in via di quel restauro che si tradusse in vera e propria ricostruzione, di triste memoria per la storia dell'arte.

Poco dopo si recò in „una casa moresca tuttora ben conservata, non molto grande, ma con ampie e belle stanze di armoniche proporzioni„: e dovea certo essere il castello della Zisa, opera dei tempi dei due Guglielmi, che dispensa da qualunque illustrazione. Visitò altresì „un luogo sgraditissimo, con resti di antiche statue„, che non ebbe il coraggio di fermarsi ad osservare: il quale accenno, invero troppo vago, fa pensare al Museo Salnitriano nell'ex-Collegio dei Gesuiti, cioè nell'Accademia degli Studî (Università) (2). V'era Direttore il Bibliotecario D. Giuseppe Sterzinger, teatino bavarese (3). Il Sonnini, che avea veduto prima di Goethe quel Museo, dicevalo: „una raccolta confusa di oggetti poco interessanti„ (4). Simili a questo, peraltro, doveano essere altre collezioni private, eccezione fatta a quella del Principe di Torremuzza: onde Bartels potè notare come e musei e pinacoteche non attirassero l'attenzione dei visitatori provenienti da Roma, molto più che erano senza ordine e senz'arte (5).

---

(1) De Franchis, op. cit., pp. 186-89.

(2) Era nell'antico salone e in altri luoghi attigui all'attuale Biblioteca Nazionale. Fu fondato (1730) dal gesuita P. Ignazio Salnitro e tenuto, dopo la morte di lui (1738), dai suoi successori pp. Melchiorre Spedalieri, Giovanni Amato, Antonio Lupi, Vespasiano Trigona, i quali concorsero ad ampliarlo ed accrescerlo.

I ritratti del Salnitro, del Lupi e del Trigona sono oggi al Museo Nazionale; quello della Sterzinger alla Biblioteca Nazionale. Vedi aggiunte manoscritte e inedite di Francesco Serio Mongitore alla *Bibliotheca sicula* del Mongitore nella Biblioteca Comunale di Palermo, ai segni Qq E 153-57.— Scinà, *Prospetto della Storia letteraria di Sicilia nel sec. XVIII*.—Sampolo, *La R. Accademia degli studi di Palermo*, cap. VII. Palermo, 1888.

(3) *Stato della Deputazione de' Regj Studj* ecc. Palermo, 1787.

(4) Sonnini, op. cit., p. 46.

(5) Bartels, *Briefe über Kalabrien und Sicilien*. Dritter Band, p. 604. Göttingen, bei T. Chr. Dietrich 1792.

VII.

Le visite archeologiche e monumentali non sono a dir vero la parte migliore e caratteristica del Viaggio, almeno in Palermo. Converrebbe seguire lo scienziato fuori per sentire i suoi pensieri e giudizî. Segesta è il tempio in faccia al quale egli impressionato si ferma, contempla ed istruisce. Pure anche in Palermo bisogna seguirlo un momento, giacchè i suoi giudizî rafforzano quelli di altri personaggi contemporanei.

Goethe in tre giorni consecutivi (1) si recò al Monastero di S. Martino, al Palazzo Reale ed al Palazzo Torremuzza.

Diverse, secondo i luoghi, le impressioni. A S. Martino i monaci gli mostrarono oggetti pregevoli di antichità. Ed esso vantavasi d'una preziosa Biblioteca e d' un non men prezioso medaglione faciente parte del museo incominciato da Antonino de Requesens ed ingrandito dall' Abate Salvatore M. Di Blasi (2). Piacquegli specialmente una medaglia con la figura di una divinità giovane, e ne avrebbe presa la impronta se ne avesse avuto pronto il mezzo. Il monastero si presentava in tutta la sua opulenza; ma i monaci ne lamentavano il decadimento. Erano vecchi e giovani, cadetti dal primo all'ultimo, delle principali famiglie aristocratiche; gli uni, *laudatores temporis acti*, dovevano le cento volte aver levato a cielo il tempo dell' auge della fortuna, e rimpianto le antiche sfondolate ricchezze, ora ridotte dall'avidità del Governo, dalla fiscalità delle leggi e dalle riforme dianzi iniziate dal Vicerè Caracciolo; gli altri, i giovani, godendo delle splendidezze presenti, doveano sentirsi eccitare al ricordo d'un passato circonfuso di glorie artistiche e di godimenti... culinarî.

E dire che le entrate annuali di S. Martino soverchiavano la bella cifra di 40000 scudi! (3).

Il rimpianto però era ben fondato. D. Onorato Salerno, palermitano, Abate nel 1709 e poi nel 1725, fu un abilissimo amministratore che accrebbe grandemente le entrate del monastero. Un recente storico del quale, cassinese anche lui, racconta che riordinò migliorandoli gli affitti de' feudi o tenute, promosse "la cultura delle terre non affittate; introdusse delle piantagioni lucrose, fra le quali quella del sommacco, poco sviluppata allora

(1) Lettere del 10, 11 e 12 Aprile.

(2) In quel tempo pubblicava l'ab. D. Salv. M. Di Blasi: *Breve ragguaglio del Museo del monastero di S. Martino dalle Scale dei Padri Benedettini di Palermo dato in una lettera al sig. Gaetano Filangeri; in Raccolta di opuscoli di autori siciliani*. v. XX, pp. 45-82. Palermo, 1774.

(3) Palermo, op. cit., p. 777.

4

nell'isola nostra »: sì che « mai la finanza del monastero fu più prospera che sotto il suo governo. Da questo comincia l'epoca del massimo splendore e della grandezza temporale di S. Martino. Ottenne dalla G. Corte di Palermo la facoltà di tenere 14 uomini armati a servizio e tutela del monastero. Il numero di costoro ascese a 24 e così si mantenne sino alla metà del sec. XIX » (1).

Il rimpianto del passato non toglieva il piacere del presente e la signorile ospitalità dei Benedettini verso quanti capitassero lassù, nella loro monastica reggia. Un proverbio comunissimo allora, storico oggi, decantava: *Lettu di Duminicani, Lussu di Biniditlini, Tavula di Cappuccini.*

Non per nulla Goethe, raccomandato dal Vicerè, venne con Kniep ricevuto con particolari distinzioni. Menato in un salotto, dal balcone del quale si godeva una vista stupenda, trovò apparecchiata la tavola per sè e pel compagno, ed ebbe servito un ottimo desinare. Alle frutta andò a trovarlo l'Abate col Decano; e, dopo una nuova occhiata alle collezioni, accompagnato fino alla carrozza dai giovani, lasciò il monastero, soddisfatto delle accoglienze ricevute.

Il silenzio sul nome dell'Abate stuzzica anche qui la cuoriosità dello studioso. Certo non importa nulla se egli si chiamasse D. Tizio o D. Sempronio; ma non rincresce il sapere che egli era appunto il Rev.mo D. Filippo Benedetto De Cordova, centesimo Abate, che nel 1772-76 e nel 1785-88 fu supremo moderatore dell'Ordine dei Cassinesi, ove affluivano le entrate dei feudi vicini e lontani del monastero e donde partivano i monaci ed emanavano le disposizioni che regolavano la vita religiosa ed amministrativa di Borgetto, Cinisi, Chifana e di S. Carlo alla Fieravecchia e dallo Spirito Santo, gangia in Palermo. I monacelli così gentili verso il Goethe poco appresso doveano colmar di gentilezze il suo connazionale Professore Giovanni Enrico Bartels, tornato tutt'altro che edificato delle confidenze di uno, e delle dimostrazioni grafiche di un altro monaco (2).

Ed il Decano chi era?

Era D. Gioacchino Monroy, che la cronaca del tempo e la vita del Meli ci fa incontrare dal principio del settimo decennio alla fine del secolo ora nelle feste letterarie o poetiche del monastero, ora nelle opere benefiche a favore della famiglia del valente medico D. Stefano Pizzoli (3).

(1) Gr. Frangipani, *Storia*, cap. XIII, cit. nella nota 3ª di questa pagina.

(2) Bartels, op. cit., v. II, p. 657.

(3) Vedi *Nuove Effemeridi Siciliane*, serie III, voll. IX e XI. Lettere di G. Meli. Sul monastero di S. Martino vedi le erudite pagine del Palermo, *Guida Istruttiva*, 2ª ediz. cit., pag. 776 e segg., e il recente volume di Gregorio Frangipani, *Storia del Monastero di S. Martino presso Palermo* (Assisi, Tip. Metastasio, 1905).

Nel R. Palazzo trovò gran disordine per le decorazioni architettoniche che vi si venivano eseguendo.

Il Vicerè Principe di Caramanico avea ordinato radicali riforme in quasi tutti gli appartamenti, compreso quello che fu poi abitato dalla Regina Carolina e lo era stato dal suocero di lei Carlo III; e proprio quando Goethe vi si recò, la galleria si dipingeva a fresco, e sulla volta un quadrone rappresentante la Maestà Regia, protettrice delle Scienze e delle Arti. Quella galleria, per varî fatti storici, prese più tardi ed ha anche adesso il titolo di Sala di Ercole, poichè nel 1799, poco dopo giunta la Corte di Napoli a Palermo, Ferdinando III Borbone la volle dal pittore Giuseppe Velasquez ridipinta facendovi sostituire sulla volta l' apoteosi e nelle pareti le forze del mistico semideo.

In mezzo a tanto disordine ed allo affaccendarsi dei servitori, Goethe potè imperfettamente vedere qualcuna delle statue, le quali, scese dai piedistalli e coperte di tele, mal si prestavano allo esame dei visitatori. Lì, a sinistra della galleria, erano attaccati alle parete i due famosi arieti di bronzo, maravigliosa opera greca, che Giorgio Maniace, Prefetto di Costantino Manomaco, Imperatore di Costantinopoli e re di Sicilia, avea fatto collocare alla porta della fortezza che serba ancora il nome di lui in Siracusa. Dopo svariate vicende ebbero, da ultimo, definitivo posto nella galleria medesima (1). Goethe avea gran desiderio di vedere questi arieti, e confessò che, visti anche in quelle sfavorevoli condizioni, valevano a soddisfare grandemente il senso artistico. " Son due figure potenti nella famiglia mitologica, degne di portare Friso ed Elle. La lana non è punto corta e crespa, ma lunga e liscia, che ricade pel corpo; ed il tutto, eseguito con grande verità ed eleganza, appartiene fuor di dubbio ai tempi migliori dell'arte greca " (2).

Oggi dei due monumenti ne rimane un solo, e maltrattato. Nella rivoluzione del 1848 alcuni forsennati ne fecero tanto scempio, che uno venne fuso e l'altro malconcio; v'è chi dice che un colpo di cannone ridusse in frantumi quello che ora più non esiste.

Oh se potesse parlare, quante delle sue vicende racconterebbe questo ariete!

Per esempio, dopo quattro secoli di dimora in Siracusa, nel 1448 passò in dono a Giovanni Ventimiglia, che sventò una congiura e distrusse i congiurati: e ne fu donatore il Vicerè Lopes Ximenes de Urrea, al quale non parve vero di essersi liberato di quei nemici. Il Ventimiglia lo

---

(1) PALERMO, *Guida Istruttiva* ecc., 2ª ediz., pp. 392-93.

(2) Lettera dell'11 Aprile.

portò nella sua terra di Castelbuono, ed il figlio Antonio ne ornò il sepolcro del padre, cui venne presto tolto per passarsi al Vicerè Gaspare de Spes, nel palazzo Chiaramonte, allora residenza regia o viceregia. — Oh perchè tanta offesa alla memoria di un morto?—Perchè Enrico Ventimiglia, nipote di Giovanni, venne accusato di fellonia, e spogliato dei suoi beni. Un Vicerè avea premiato con gli arieti un barone fedele, un Vicerè puniva il nipote infedele!

Dal Palazzo Chiaramonte l' opera passò coi Vicerè nell'abitazione del Castellamare; poi (1556) nel Palazzo Reale con D. Giovanni de Vega in una sala che venne detta *de los carneros*. La servilità dei governanti mandò nel 1735 a Carlo III; l' equanimità di questo principe fece tornare alla Reggia in Palermo i due capolavori che la fantasia dei Siciliani giunse a sognare modellati da Archimede (1).

E quali li restituì il benemerito figlio di Filippo V e di Elisabetta Farnese, tali li vide nella Reggia Goethe.

Mentr'egli vi si trovava, vide Goethe la stanza detta di Ruggiero e la Cappella palatina?

Nessuna parola di lui in proposito: e probabilmente non vide nè l'una nè l'altra; od anche vistele non ne prese nota.

Dio glielo perdoni!...

Alle poetiche reminiscenze anche fridericiane dell' una, ed all' armonica fusione degli elementi arabi e normanni dell'altra egli non poteva restare impassibile. Goethe invece si lasciò condurre alle catacombe fuori città, " le quali architettonicamente disposte non son cave abbandonate di pietra e ridotte a sepolture „. Solo da due anni disterrate nell' orto del Barone Quaranta, quasi di fronte a porta d'Ossuna, esse erano nuovo acquisto pel patrimonio archeologico del paese. Il Principe di Torremuzza, che ebbe a sovraintendere agli scavi e ne scrisse (2), le giudicò sepolcreti dei tempi fenicî. Chi ha visto quelle di Roma e di Siracusa può formarsene una idea; ma delle une e delle altre son meno estese. " Vi si scorgono volte aperte nelle pareti verticali di un tufo abbastanza compatto; dove si praticarono nicchie per le sepolture, tutte nel vivo; senz'opera alcuna di muratura. Le nicchie più in alto son più ristrette, e negli spazî sopra i pilastri si scavarono le tombe per i fanciulli „ (3).

---

(1) Vedi tra le *Notizie varie di Palermo* della Biblioteca Comunale di Palermo (ms. Qq C 3, foglio 136 bis) la notizia minuta che ne lasciò il Mongitore, e che pur venne pubblicata dal Di Marzo, in *Bibl.*, v. IV, pp. 323-26.

(2) *Relazione delle Catacombe di Palermo*, nel vol. II della *Antologia romana*.

(3) Cfr. Hager, *Gemälde von Palermo*, pp. 175 e segg.

Tant'è: un giudizio sicuro su di questi ipogei non può ancora avventurarsi, discutibile essendo tutto ciò che se n'è detto.

VIII.

Il nome del dotto patrizio palermitano non poteva sfuggire a Goethe. Fin dal 1767 egli avea dato fuori il primo saggio di antiche medaglie da lui possedute (1), saggio che divenne nel 1781 la classica collezione di *nummi* corredata di ben 107 tavole illustrative (2). Un catalogo completo ne diede più tardi l'Ab. benedettino D. Salvatore M. Di Blasi (3).

Quanti, possedendo anche una mediocre cultura, mettevano piede nella Capitale, si recavano al Palazzo Torremuzza, presso il piano di Santa Teresa alla Kalsa (4), dov'era raccolto il più ricco ed il meglio ordinato medagliere dell' Isola. Gabriele Lancellotto Castello era per Palermo quello che per Catania Paternò Castello Principe di Biscari: uno dei più dotti del tempo. La sua fama di antiquario in generale e di numismatico in particolare correva non solo per la Penisola, ma anche per la Francia, la Germania, l'Inghilterra e la Russia. La sua signorilità era ragione di onorevoli ricordi in quanti stranieri fossero stati ricevuti da lui, e le sue opere attestano quanto meritata fosse la celebrità che lo accompagnava (5).

Da lui pertanto andò Goethe e non per una delle consuete visite di etichetta, riducentisi a soddisfare la propria o l'altrui vanità, ma per vedere il medagliere. Vi andò di mala voglia, ma ne tornò soddisfatto d' esservi andato. " Io non m'intendo gran fatto, diceva, di questo ramo, ed un viaggiatore, mosso puramente dalla curiosità, non può se non riuscire molesto ad un raccoglitore colto ed appassionato... Io imparai se non altro come

(1) *Siciliae veterum populorum et urbium, regum quoque et tyrannorum numismata quae extant in eius* (Castello di Torremuzza) *cimelio*. Panormi, 1767.

(2) *Siciliae populorum et urbium regum quoque et tyrannorum veteres nummi saracenorum epocham antecedentes*. Panormi, Typis regiis, 1781.

(3) " Nè colto forestiere in Sicilia perveniva che direttamente a lui non andasse, come ad uomo di chiarissimo nome, e tra' più dotti della sua patria reputato „. F. Carelli, *Elogio* cit. nella nota 5, pp. 53-54.

In proposito vedi Swinburne, *Travels in the two Sicilies in the years 1777, 1778, 1779 and 1780*, v. II, p. 197. London, 1785.—Bartels, *Briefe*, XXXV, ed altri.

(4) Salv. M. Di Blasi, *Catalogus veterum et recentiorum nummorum qui in Gabr. Lancellotti Castelli gazophylacio servantur*. Panormi, a. 1793.

(5) Della vita e delle opere del Torremuzza (1727-1797) scrisse specialmente Carelli, *Elogio di Gabriello Lancellotto Castello, Principe di Torremuzza*. Palermo, M. DCC. XCIV. — Scinà, *Prospetto*, t. III., c. III. — Ortolani, *Biografia degli uomini illustri della Sicilia*, vol. I. Napoli, 1817. Si ha inoltre un' Autobiografia: *Memorie della sua vita letteraria*, *scritte da lui stesso con annotazioni di* Gio. D'Angelo. Palermo, 1804.

il mondo antico fosse popolato di città, fra le quali, anche le più piccole, lasciarono ricordo delle varie epoche di loro esistenza se non in una serie di opere d'arte, in monete preziose. Da quelle vetrine spira un' aura primaverile di fiori e di frutti dell'arte, la quale richiama al pensiero un'epoca splendida per sempre scomparsa. La magnificenza delle antiche città siciliane ora del tutto risorge all' aspetto di quei dischi incisi di metallo, in tutta la sua freschezza primitiva „ (1).

L'osservazione è semplice, ma quanto acuta! (2).

La gita dianzi descritta del 12 Aprile al Palazzo Reale non era stata la prima.

Già il giorno di Pasqua di Resurrezione (8 Apr.), Goethe, invitato dal Vicerè, ne avea fatta un' altra. La festa religiosa si era chiassosamente aperta col solito sparo di mortaretti e suono di campane fuori; con i rituali canti e messe solenni dentro le chiese. Dallo scrittore apprendiamo un'usanza poco gradevole per chi ne era vittima: l'augurio della buona Pasqua, il famoso *mille di questi giorni* ai signori dell' Albergo da parte dei servitori del Vicerè. Che l'usanza fosse viva, si raccoglie da documenti del tempo. La seguivano i varî ceti dal nobile al plebeo; potevano ben seguirla i servitori. Agli augurî di questi doveva rispondersi con mance, le quali entravano nello stato discusso di non poche famiglie magnatizie, poichè si ripetevano anche per S. Martino e per Natale o Capo d'anno. Nelle spese di molte pubbliche amministrazioni e di sodalizî ve n'eran sempre per le tre ricorrenze: spese peraltro non del tutto inutili quando si pensi che giovavano a facilitare il disbrigo di affari, l'approvazione di pratiche, altrimenti lasciate lungamente a dormire se appunto quei servitori

---

(1) Lettera del 12 Aprile.

(2) Lo Scinà nel 1827 così scriveva: “Le forme delle nostre antiche monete sono così pure ed eleganti che gli occhi nel guardarle ti allettano, il bello nell'animo dolcemente ti effigiano e, ricordandoti la nostra antica gentilezza, vanto pigli e piacere di calcar questa classica terra... Senza prendere in considerazione che ci ajutano alla cronologia, alla geografia e in generale alla storia, quali memorie si pregiano della siciliana grandezza, e quali monumenti delle arti belle, e come tali, anche quei che di sì fatti studii non prendon pensiero, movono a riverenza ed onore! La Real Corte che di medaglioni arricchiva i pubblici musei, e i nobili personaggi e i corpi religiosi che le loro case ne ornavano, vaghezza ne moveano, e sostenean la pubblica stima verso la numismatica; e il Principe di Torremuzza, quel ch'è più, le dava coll'autorità della persona e colle ornate fatiche credito, nome e dignità. Però il pregio della numismatica, ancorchè l'antiquaria non più come prima si gustasse tra noi, mai non venne a mancare; e tutta la Sicilia fece plauso e liete accoglienze di onore a Torremuzza, allorchè egli mise fuori nel 1781 a regie spese la bella e grande raccolta di quelle monete di Sicilia, che l'epoca precedeva de' Saraceni „. *Prospetto*, t. III, c. III.

non ne sollecitassero il corso fino alla firma delle autorità competenti. Era una cuccagna, che, trascurata anche per dimenticanza, poteva generare atti di soperchieria da parte dei trascurati; e non è molto io ebbi a rilevare i tristi effetti di una dimenticanza di queste per un sodalizio letterario. Imperocchè, non avendo il Segretario dell'Accademia del Buon Gusto data al maestro di casa del Pretore la solita mancia, gli accademici, che solevano tenere la loro seduta nel Palazzo del comune, il dì 11 Settembre del 1797, furono ricevuti così male che, privi di sedie e di lumi, se ne dovettero tornare mortificati alle case loro (1).

I servitori o gli staffieri del Vicerè andarono pertanto alla locanda di Mad. Montaigne ad augurare ai forestieri quivi albergati le buone feste. Le mance non si fecero aspettare: e quelle di Goethe furono maggiori delle altre, perchè gli augurî a lui ed a Kniep vennero accompagnati da un invito a pranzo del Capo del Governo, il Principe di Caramanico.

L'invito fu tenuto. All'ora designata (che allora non andava oltre l'una pomeridiana), i due amici si trovarono al Palazzo; ed ecco avanzarsi il Vicerè col suo seguitò, e primo e con particolar distinzione salutare Goethe. Il Caramanico era persona coltissima, non seconda a nessuno in nobiltà d'animo e gentilezza contegnosa e squisita di maniere. Come cultore di studî e protettore di studiosi e di artisti, egli doveva conoscere Goethe e le innocenti ragioni del suo viaggio; sicchè suo primo pensiero fu quello di avvertirlo avere impartiti ordini che gli si facesse veder tutto e gli fosse fornito ogni espediente all'uopo. Goethe non si presentava in veste politica pericolosa o sospetta, e la sua *Italienische Reise* lo attesta. Non è improbabile che raccomandazioni dirette o indirette dell' Ambasciatore inglese in Napoli, Hamilton, amico dell'Autore del *Werther*, avessero preceduto costui nella Corte vicereale. L'unica cosa che avrebbe potuto tenere in un certo ritegno il Vicerè era la qualità del viaggiatore, membro di una società segreta d'allora, quella de' frammassoni; ma con molta probabilità il buon Principe non ne sapeva nulla e, a quel che è dato supporre, lo seppero solo all'ultimo momento, in Messina un ufficiale e poche altre persone ch'ebbero occasione di conoscerlo come loro fratello (2).

Non una parola del pranzo; ma non è difficile presumerlo.

Ricordo di aver letto in un viaggio del tempo il magnifico servizio da tavola di lui, e posso affermarlo superbo, specialmente per le antiche argenterie ond'era ricco. Anche Brydone si occupa della tavola del Vicerè Marchese Fogliani nel 1770 (3). Del numero delle portate è superfluo par-

---

(1) *La vita in Palermo cento e più anni fa*, v. II, pp. 398-99.

(2) Lettera del 13 Maggio.

(3) Brydone, op. cit., lett. XXIII.

lare conoscendosi oramai che esse si succedevano, in ragione della etichetta e degli ospiti, sino all'infinito. In un convito di Girgenti, lo stesso Brydone s'era visti presentare quasi cento piatti; e in un pranzo tenuto nel refettorio di S. Domenico per la elezione del nuovo Provinciale P. Pannuzzo (15 Maggio 1796), si ebbero 24 piatti e sessantaquattro intramessi e tornagusti oltre il pospasto ed i sorbetti (1).

Un'ultima visita fu per le vicinanze di Palermo.

La stranissima villa Palagonia chiamò sempre curiosi siciliani e forestieri nella terra di Bagheria, allora sobborgo di Palermo e dipendente dal Senato di questa.

Quanto di esorbitante dal naturale, anzi quanto di non naturale possa concepire un cervello anomalo, si collocò nel recinto e nella parte interna di essa, la quale avrebbe potuto essere delizia e fu ed è invece nausea a quanti vi si recano. Uomini con teste di donne, donne con teste di uomini, cavalli con zampe di cani e rostri di uccelli rapaci, bestie tricipiti camuffate alla moda di Parigi, bipedi senza piedi, esseri con la bocca nella fronte e nasi all'ombelico, soldati, pulcinelli, turchi, spagnuoli e mostri delle più stravaganti forme; e con essi nani, gobbi, sbilenchi, sciancati, figuracce orride per composizioni non mai sognate, per atteggiamenti sinistramente contorti, per ininfrenabili corruzioni di gusto: tutto vi venne impostato.

E v'ha dell'altro, rilevato da Goethe.

Oltre che i cornicioni delle casette circondanti il palazzo sono tanto in un senso quanto in un altro oblique, " confondendo ogni idea dello scolo delle acque, della linea perpendicolare, base della solidità e della euritmia..... quei cornicioni sono ornati d'idre, di teste di draghi, di piccoli busti, di figure di scimmie che suonano strumenti musicali e di altre stramberie " con figure di divinità, tra le quali quella di un Atlante che invece di globo sorregge un barile.

Goethe ne uscì disgustato: ed il disgusto, che fu anche sdegno ed orrore, sfogò in quella delle sue lettere che porta la data del 9 Aprile. Tre giorni dopo, di sera, stando innanzi alla bottega del merciaiuolo, ebbe occasione di conoscer l'autore e continuatore di tante strampalataggini. Lo vide, come si è detto, nel Cassaro questuare per gli schiavi siciliani in Barberia: e tutto scandalizzato, non si trattenne dall'esclamare: " Avrebbe dovuto a questo nobile scopo impiegare il danaro maledettamente sprecato

---

(1) Brydone, op. cit., lett. XX e XXXIII. — D'Angelo, *Giornale* inedito, nella Biblioteca Comunale di Palermo, p. 105. — Pitrè, *La vita in Palermo, cento e più anni fa*, v. I., cap. XXII, pp. 361-363.

nella sua villa; e nessun principe si sarebbe potuto vantare di opera più meritoria! „.

L'architetto e pittore del Re di Francia, Jean Houel, l'avea (1776) somigliata " al soggiorno d'un negromante „.

Meritava il Principe di Palagonia lo sfogo di Goethe?

In parte sì.

Il Principe che passava non era in tutto l'autore ma l'erede della villa, o, come sempre volgarmente si è chiamata, *casina di Palagonia.* L'autore primo era stato un zio suo, D. Francesco Ferdinando Gravina, cavaliere del Toson d'oro: il quale per suo godimento aveane affidata la costruzione (1715) al frate domenicano P. Tomaso di Napoli, uno dei più rinomati architetti del tempo; a cui era succeduto l' architetto Agatino Daidone. Alla morte di D. Francesco, il fratello Salvatore, primo di questo nome, ne avea largamente modificata, anzi rinnovata la decorazione interna forse lasciando intatte le prime mostruosità, che da ultimo sarebbero state accresciute dall'attuale Principe D. Francesco Ferdinando juniore Gravina Alliata, padre di Salvatore 2° Gravina Cottone (1).

Tre solenni iscrizioni su tre porte dell' edifizio ricordano i due tempi e i due autori della villa: tutte e tre fatte murare dal riformatore.

La prima, al pari della terza, verseggiata, dice:

CANGIÒ L'ANTICA INTERIOR STRUTTURA
AL GUSTO DI MODERNA ARCHITETTURA.

La seconda:

SALVATORE GRAVINA, PRIMO DI QUESTO
NOME, PRINCIPE DI PALAGONIA, FRATELLO
DEL FU FRANCESCO FERDINANDO, FONDATORE
DI QUESTI SINGOLI ORNAMENTI.

La terza:

SPÉCCHIATI IN QUEI CRISTALLI, E NELL'ISTESSA
MAGNIFICENZA SINGOLAR CONTEMPLA
DI FRALEZZA MORTAL L'IMAGO ESPRESSA (2).

Dove, a bene intendere l' affare dei cristalli, convien sapere che una delle grandi pazzie della ornamentazione interna era quella di enormi specchi che coprivano pavimenti, pareti e volte di certe stanze, specchi fatti a posta per moltiplicare ritte, capovolte, di lato, di fronte, di dietro le visitatrici ed ospiti (povere signore quando vi mettevano piede!) e a Goethe era

(1) VILLABIANCA, *Palermo d'oggigiorno* cit., in *Bibl.* del Di Marzo, v. XVI, p. 165.

(2) *La Sicile Illustrée*, 2e année, n. IV. Avril 1905, p. 14. — PITRÈ, *La vita in Palermo, cento e più anni fa*, v. I, cap. XXVI.

parsa la più folle cosa. Donne incinte si erano sconciate: e le non incinte, svenute (1). Il cav. de Mayer si teneva soddisfatto che il palazzo Valguarnera valesse a cancellare in lui quelle ripugnanti immagini (2).

IX.

La prima ricerca in Sicilia su Giuseppe Balsamo, sedicente Conte Cagliostro, fu fatta da Goethe. Dico la prima, e forse dovrei dire l'unica. Le notizie messe insieme dal Marchese di Villabianca e quelle della *Conversazione istruttiva*, periodico palermitano del tempo (3), sono posteriori alla venuta di Goethe e di seconda o terza mano; e ci vuol poco a vedere che provengono dal noto *Compendio della vita e delle gesta di G. Balsamo denominato il Conte Cagliostro, che si è estratto dal processo contro di lui formato in Roma l'anno 1790* (4). Quel che ne dice Hager nei suoi *Gemälde von Palermo* non è nè nuovo nè originale (5) come non nuovo nè originale è il poema *La Cagliostreide* dell'ab. Francesco Carì, che si conserva tuttora inedito nella Biblioteca Comunale di Palermo (6). A Goethe si devono particolari non prima conosciuti sulla origine del famigerato impostore, tanto celebre fuori quanto oscura in Palermo era la famiglia di lui. La lettera del 17 Aprile, la più lunga di tutto il Viaggio in Sicilia, racconta cose che nel 1787 doveano essere, anzi erano del tutto ignote al gran pubblico. Peccato che non vennero in luce subito dopo sapute da Goethe, chè in tempo opportuno, quando cioè egli le ebbe, sarebbero riuscite utili alla ricostruzione della biografia dell'emulo di Casanova.

Premetto che Goethe, in Palermo, raccolto in se stesso, non disposto, a cercar persone del paese, difficilmente vi sarebbe riuscito se una occasione fortunata non gliene avesse fornito il destro.

Uno del foro palermitano era stato incaricato dal Governo francese di cercare intorno alla nascita di un birbone matricolato di Palermo, il quale in Francia ne avea fatte di tutti i colori e si era trovato implicato in una grossa truffa. Il losco baratto della collana di Maria Antonietta, di che i giornali d'allora andaron pieni, era a tutti noto: baratto finito con

(1) Sonnini, op. cit., t. I, cap. IV, p. 48.

(2) De M., op. cit, lett. XV, p. 162. Cfr. anche Bartels, *Briefe*, n. XXXV; Rezzonico, *Viaggio*, in *Opere*, t. V, p. 44; 19 Agosto 1793.

(3) Palermo, 1792, pp. 5 e 6.

(4) In Roma, MDCCXCI, ed in Palermo, MDCCXCI. Nella Stamperia di D. Rosario Abbate.

(5) Hager, op. cit., pp. 145-49.

(6) Ms. 4 Qq B 15.

la rovina e l'esilio di quel Cardinal Armand Gaston de Rohan, vescovo di Strasburgo, che discendeva dai celebri signori dalla divisa:

Roy ne puis,
Duc ne daigne,
Rohan je suis;

e col marchio e la pubblica frusta a sangue della Contessa La Motte, discendente da sangue reale, rinchiusa da ultimo tra le male femmine alla Salpetrière (1).

Or questo legale, occupato delle necessarie ricerche, era riuscito a mettere insieme notizie del tutto nuove; ma non così segretamente che qualche cosa non se ne risapesse da amici e conoscenti di lui. Infatti, stando a desinare a tavola tonda nell'albergo, uno dei commensali, siciliano, se ne mostrò informato, sicchè Goethe potè recarsi da quel legale, avere e mettere a profitto il memoriale da lui composto sul Balsamo, identificato allora col Cagliostro, e poi per due volte conversare con la madre e la sorella di costui. Nella prima di queste visite fu accompagnato da un commesso del forense, certo Giovanni; nella seconda andò solo, e n' ebbe una lettera della madre, Felice Balsamo , in data del 17 Aprile. Quella lettera era senza dubbio uscita dalla penna di uno dei soliti scrivani di mestiere i quali da poche settimane avean preso posto a piedi della nuova officina postale (oggi Posta Vecchia, sede municipale della Polizia Urbana), dietro il Palazzo Pretorio. Tradotta com'essa è in tedesco, meriterebbe essere ricondotta alla sua forma originale; e non sarebbe malagevole, data la persistenza delle formule tradizionali di composizioni simili. Se non che, studio di brevità costringe a tralasciarla insieme con l'altra che l'a. 1788 la famiglia Balsamo mandò a Goethe, e così tutta la parte relativa al gran ciarlatano.

Pure non tacerò che i particolari raccolti da Goethe in Palermo e gli altri che prima e dopo il viaggio potè egli sentire, non rimasero infecondi nella sua mente. Sotto la figura del *Conte di Rostro* egli li ritrasse nei cinque atti della commedia *Grosscophta*, la quale per quanto inferiore al valore ed alla forma del focoso pittore di *Goetz von Berlichingen*, attesta che le imprese di Cagliostro non si cancellarono dalla memoria di Goethe. Quella commedia venne in luce l'anno 1790, tre anni dopo il viaggio, e l'anno appunto in cui l' audace, già caduto nelle reti del S. Uffizio in Roma, veniva sottoposto a rigoroso processo.

---

(1) Franz Funk-Brentano, *L'affaire du collier d'aprés des nouveaux documents recueillis en partie par* A. Regis. Cinquième édition. Paris, Hachette, 1903.

Chi può essere stato in Palermo il forense incaricato dal Governo di Francia di indagare intorno alle origini di Cagliostro?

Questo dubbio s'è dovuto le cento volte affacciare alla mente di ogni leggitore delle pagine siciliane della *Reise* e deve molto attivamente avere occupato gli studiosi dell'opera.

Io stesso nella prima edizione del presente saggio cercai, se pur vi riuscii, di nascondere sotto il silenzio la infruttuosità delle mie ricerche d'archivio sul proposito; le quali solo al domani della pubblicazione potei veder coronate da buon successo.

Tout court, quel forense non può essere stato se non il Barone Antonio Bivona.

Quindici mesi dopo la visita di Goethe, egli, questo signore, sospettato, anzi addirittura ritenuto autore d'un gravissimo opuscolo in cattivo francese contro il famigerato abate Giuseppe Vella e perciò indirettamente contro il protettore di lui monsignor Airoldi, Giudice della Monarchia in Sicilia, scriveva una lunghissima lettera per respingere la calunniosa accusa e mettere le cose a posto (1).

Quell'opuscolo, in forma di lettera al de Guignes, stampato in Malta (30 Marzo 1788), portava il finto nome di de Veillant; ma in verità era di Rosario Gregorio; ed impugnava il Codice arabo di S. Martino e metteva alla gogna il sedicente traduttore (Vella), cui coraggiosamente bollava col titolo di *Cagliostro maltese* (2).

La lettera del Bivona, stata scoperta un secolo dopo nel manoscritto 9020 del fondo vaticano in Roma, è un'amara, anzi un'acerba critica del pseudonimo ed insieme un'auto-difesa chiara, stringente, vigorosa.

Seguendola a passo a passo noi impariamo a conoscere davvicino l'autore e le singolari doti per le quali egli potè ricevere frequenti, delicatissimi incarichi dal Governo francese e cattivarsi la fiducia dei rappresentanti di esso.

" Io, egli diceva facendo un rapido e severo esame grammaticale dell'opuscolo di de Veillant, fui allevato in una colonia francese; giovinetto servii tre anni in un Reggimento fiammingo; ho tradotto alcune opere del signor de Voltaire; sotto il governo del signor maresciallo de Castries ho mandato alla Corte di Versailles diverse memorie da me scritte in francese, e come avvocato di questa nazione in Sicilia coltivo con moltissimi francesi un carteggio non interrotto ".

---

(1) Vedi *Archivio storico siciliano*, N. S., a. XVI, fasc. I-II, pp. 217-27. Palermo, 1891.

(2) Scinà, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel sec. XVIII*, t. III, c. IV. Palermo, 1827.

Ragguardevoli le sue amicizie in Napoli: il Barone di Talleyrand, Ambasciatore di Francia, il signor de Sacault (o Cacault) segretario d'ambasciata, il D.r de Léon, il letterato francese Cueilles, il Console generale interno signor de Perier " ed altri soggetti rispettabili ".

Da notare altre informazioni dell'esser suo: ventiquattr' anni passati fra studio ed esercizio della professione legale ", e la esplicita benevolenza dell'Airoldi, tradotta in frequenti desinari e in comunione di vita.

Con questi precedenti qualunque riserbo cede alla luce dei fatti.

Quando la rassegna dei più o meno abili, più o men noti forensi del tempo (1787) non indica un uomo, un solo uomo che raccolga le qualità di conoscitore esperto del francese, in relazione continua, operosa con le autorità francesi, il quale ne ricevesse incumbenze e le compiesse con loro piena soddisfazione ragguagliandone in memorie e rapporti al Governo di Francia sia direttamente, sia indirettamente per mezzo del Consolato in Palermo, o per mezzo dell'Ambasciata in Napoli, si ha diritto di ritenere che il forense di Goethe nella inchiesta cagliostriana in Palermo non fosse altro se non l'avvocato Barone Antonio Bivona.

Potrebbe nondimeno chiedersi come mai la Polizia d'allora, così oculata nel sorvegliare ogni classe di cittadini, permettesse tanta intimità tra un siciliano e i sudditi d'un governo straniero. Ma io rispondo che l'ordinamento del tempo, che era vecchio di più secoli, traeva largo profitto al commercio insulare dalle nazioni lombarda, francese, veneziana, la prosperità delle quali era di grande vantaggio al paese. Il Bivona poteva ben dire: " Io fo l'avvocato; e nessuno può impedirmi di assistere i miei clienti chiunque essi siano ". Il Governo dell'Isola, peraltro, nel tempo che il Bivona prestava l'opera sua ai Francesi, non avea ragione di ostacolarlo. L'accigliato e bizzarro Vicerè Marchese Caracciolo (1781-84), educato alla scuola degli Enciclopedisti, idolatrava la Francia, dov'era stato Ambasciatore del Re di Napoli. Il mite Presidente del Regno (1784-86) arcivescovo Sanseverino, appunto perchè Presidente, cioè funzionante da Vicerè, non la prendeva tanto pel sottile; meno ancora il precario Presidente (1786) Gioacchino Fons de Viela, Generale delle armi in Sicilia. Il buon D. Francesco d' Aquino Principe di Caramanico, nella prima metà del suo vice-regno (1786-94), non ebbe argomento di preoccuparsi dei Francesi: tanto che il Bivona potea nell'ottantotto all'alta autorità dell' Arcivescovo Airoldi scrivere quella lettera. Solo dopo l'ottantanove dovette egli aprire gli occhi sulla loro condotta e sorvegliarli; donde i rigori non pur suoi ma anche dei suoi successori spinti dipoi fino alla espulsione in massa dei Francesi dalla Sicilia. Quando questo avvenne e lo spettro del giacobinismo rincorreva il pauroso successore di lui, mons. Filippo Lopez

y Royo, l'avvocato della nazione francese, il corrispondente fiduciario del governo di Versailles potè aver perduto i suoi clienti fedeli e con essi la fonte principale dei suoi guadagni; ma allora non deve più parlarsi della visita di Goethe nella vecchia Capitale dell'Isola.

Ed ora che ho potuto alla meglio seguire il geniale scrittore di Francoforte in questa Capitale, mi sia permessa qualche osservazione fornita dalla critica della *Reise* e dai ricordi che dell'Isola ci lasciò, o si presume abbia lasciati il Cantore di *Faust.*

X.

Nota dominante nel Viaggio goethiano in Sicilia è la indeterminatezza di luoghi e di persone: nota che si accentua nella visita a Palermo. Lo spirito potente del Poeta, innamorato della natura, non s' indugiò abbastanza in ciò che natura non fosse; e quando vi s'indugiò, lo fece più con l'intuito del genio che con la documentazione dell'erudito. Uomini, strade, monumenti, edificî da lui veduti, sono per lo più accennati, e rivelano sovente una certa vaghezza di indicazioni che potrebbe prendersi e forse è noncuranza, ma è pure espressione d'un'indole ben diversa dalle altre. Sovente, dico, e non sempre, perchè qualche volta egli mostra una singolare premura per persone e per cose.

Come già nel corso di questa esposizione si è potuto vedere, certe persone ch'era indispensabile per noi, utile per lui conoscere rimangono all'ombra. Un fitto velo copre in Palermo il titolo della locanda Montaigne e con essa la Montaigne medesima. Il Vicerè che fece per lui quel che potè, passa innominato; e, col Vicerè, quel forense che con fiducia senza pari e disinteresse unico mise a disposizione di Goethe il frutto delle sue faticose ricerche sul Balsamo. A Girgenti, non trovando una stanza per dormire, viene graziosamente ospitato da una famiglia la quale gli cede una grandissima camera con alcova (1). Questa famiglia, che intende in così bella maniera la ospitalità siciliana, incontra la sorte comune del silenzio. A Messina un Console nol lascia un istante: lo accompagna, lo guida, lo consiglia, lo assiste (2): e passa nell'obblio. Per non dire altro, il Governatore di quella città, che lo avrebbe voluto a pranzo nei giorni di sua fermata colà e l'ebbe solo una volta non sapremmo chi fosse se non ci aiutasse la storia locale; ed il molto che Goethe ne disse diede origine a leggende e ad errori topografici e genealogici, solo testè sfatati,

---

(1) Lettera del 20 Aprile.

(2) Lettera dell'11-13 Maggio.

ma non ricondotti alla realtà dal compianto Augusto Schneegans, già Console Germanico in Messina.

Il Governatore della piazza era il Maresciallo di campo Michele Odea, il quale, giunto in Messina nei primi dell'Agosto 1783, (anno memorabile pel terremoto che la devastò) vi stette fino a pochi giorni dopo la partenza di Goethe. Un dispaccio del 4 Aprile 1787 lo sostituiva al governo politico e militare della città col Generale Giovanni Danero, uomo di alta levatura (1): e non è improbabile che l'indole bisbetica e sospettosa dell'Odea si trovasse grandemente eccitata proprio in quei giorni appunto per la notizia dell'imminente ritiro (2).

Uno dei favoriti di Goethe è D. Michele Vella antiquario, che in Girgenti lo accompagna ed illumina nella visita dei templi, e che egli con degnazione inusitata chiama suo cicerone, sua guida e una volta, con parola carezzevole, " il mio vecchietto „ (3). Il Vella era difatti un abile conoscitore e curatore delle antichità agrigentine e, per questa ragione, in corrispondenza ufficiale con mons. Alfonso Airoldi. Due sue lettere del 17 e del 31 Ottobre 1772 relative a quelle antichità sono conservate nella Biblioteca Comunale di Palermo (4).

Come poi pel lettore siciliano della *Reise* molte persone e cose rimangono tuttora nel buio, così per l'Autore molte altre non furono cercate, nè osservate. Per quelle può dirsi il già detto: avervi, cioè, concorso l'indole di Goethe; per queste, invece, la superiorità ch'egli sentiva (e ne avea ben donde) e che rendevalo schifo della compagnia o della conversazione di uomini coi quali non avea consuetudine o comunanza d'idee. In Palermo, centro di cultura, egli naturalista insigne, avrebbe potuto intrattenersi con frate Bernardino da Ucria, della cui scienza facevasi bello il professore ufficiale di botanica Giuseppe Tineo. Notomista esperto, che avea affermato: la legge dell' unità presiedere alla struttura dei corpi viventi, ed avealo dimostrato con l'esistenza d'un osso intermascellare nell'uomo come negli animali (5), non cercò nemmeno di Stefano Di Pasquale, cui, reduce da Parigi, avrebbe potuto vedere nell' " Accademia degli studî „, come

---

(1) *Annali dalla Città di Messina, Vol. V. Continuazione all'opera di C. D. Gallo per* G. Oliva, Vol. I, pp. 157, 169, 171. Messina, Filomena, 1892.

(2) Si notino le date: 4 Aprile, nomina del Generale Danero; arrivo di Goethe a Messina, 11 Maggio.

(3) Lettera del 27 Aprile.

(4) Airoldi, *Raccolta di scritture e documenti che riguardano le antichità e Belle Arti in Sicilia*, Ms. 4, Qq, D, 42.

(5) W. Goethe, *Studi scientifici sulle origini, affinità e trasformazione degli esseri. Traduzione e Prefazione* di Giuseppe e Giovanni Monti. Torino, Bocca, 1903.

allora si chiamava l'Università, dov'era anche Sterzinger, ed il Museo; e, genio della poesia, avrebbe potuto chiedere, come scrittori sommi, principi e re facevano giungendo nella Capitale e come pur fecero il Münter e il Conte Rezzonico, il Barone di Refues, G. B. Casti e lo stesso Ammiraglio Nelson mettendovi piede, del primo poeta vivente dell' Isola, Giovanni Meli.

Di nessuno egli chiese, a nessuno fece capo; così nessuno seppe di lui, nessuno ne serbò ricordo; nessuno, ripeto, neanche il Marchese di Villabianca, che cercava conoscer tutto e di tutto prendeva nota. E chi sa! forse pochi, pochissimi lo avrebbero riconosciuto, perchè lo stesso *Werther*, pubblicato nel 1774, era presso che ignoto in Sicilia.

Ma siccome la trascuranza delle persone ch' egli incontrò è veramente notevole, io vorrei arrischiare una ipotesi, sulla quale invoco il giudizio del lettore.

Io non so neppur concepire l'idea, e, concepitala, carezzarla, che Goethe, dopo avvicinato uno e ricevutene cortesie, che costituiscono circostanze interessanti, talora precipue, d'una fermata in un paese, non ne avesse preso nota. Le cosa è tanto ovvia che il contrario sarebbe una eccezione estremamente rara.

Ora ecco che c'è da supporre.

All'ultimo momento della composizione della *Italienische Reise*, l'Autore, rivedendo i suoi vecchi appunti, avrà pensato che dopo tanto tempo ben pochi si sarebbero ricordati più delle persone, e però a pochi, e forse a nessuno, specialmente in Germania, sarebbe importato il conoscerle.

Quante novità infatti dopo quelle che egli avea vedute e udite! Eran passati quasi trent'anni: una nuova generazione era venuta su. Più d'uno dei pochissimi personaggi da lui conosciuti nell' Isola era morto, cominciando dal Vicerè Caramanico, che giaceva, e purtroppo giace ancora, sotto un angolo del pavimento della chiesa dei Cappuccini, negletto, dimenticato dai parenti, dal Governo, dai suoi stessi beneficati.

Il silenzio su nomi di strade e di luoghi della città, ha una spiegazione plausibile, che lo scusa se non lo giustifica.

Nel 1787 non esistevano in Palermo lapidi con titoli di vie. Mentre di lapidi se ne profondeva, come un po' dappertutto, per ogni nuova opera pubblica, grande e non grande che essa fosse, non una se ne apponeva per indicare come si appellasse una strada, una piazza, un cortile. Solo nel 1802 si vide murare la prima nel Cassaro e, vedi combinazione! proprio presso la casa che oggi si dice albergo di Goethe. Un testimonio oculare di allora, Gaetano Alessi, parroco di S. Ippolito, scriveva: " A 3 Febbrajo 1802, mercoledì mattina, giorno di S. Biagio, si appose alla can-

toniera della parrocchia di S. Nicolò La Kalsa una lapide marmorea colla iscrizione che dice: *Via Toledo.* Indi in ogni casa si sono cominciati ad apporre li mattoni stagnati colla iscrizione delli numeri „ (1). La parrocchia non esiste più dal tremuoto del 1823, ma la lapide esisteva fino alla rivoluzione del 1860 e noi l'abbiamo ancora presente.

Di alcune inesattezze del viaggio in Palermo ho toccato qua e là nel corso di queste pagine; ma altre ancora potrei rilevarne all'inoltrarsi dell'Autore nell'Isola, le quali danno a sospettare aver Goethe con vaghe reminiscenze supplito al difetto, irrimediabile per lui lontano e niente disposto a chiederne, di notizie precise.

Il sospetto non è privo di fondamento.

Ho già detto che la *Italienische Reise* non uscì prima del 1816. Come parte della ben nota autobiografia *Dichtung und Wahrheit* (2), essa fu scritta nel 1814; ma venne fuori trent'anni dopo il viaggio. Ora le lettere originali, quelle cioè che l'A. scrisse, non meno che i diarî sui quali fondò la sua relazione posteriore e che sono stati scoperti nella casa di Goethe a Weimar, e già pubblicati, dimostrano che anche in questa parte della sua biografia, egli volle non di rado intessere la fantasia alla realtà per produrre una verità ideale conforme al suo intimo essere.

“ Ed è verosimile, osserva lo Schneegans, che tutto il viaggio in Sicilia (uno dei più splendidi saggi della prosa di Goethe) ricevesse il suo perfezionamento più dalla fantasia del poeta che dalla esattezza del narratore „ (3). La confusione che Goethe faceva in Messina tra il Capo della Polizia o della sanità ed il Governatore generale, capo politico della città, rappresentante del Vicerè, è prova irrefragabile di questa affermazione; onde la strana leggenda del palazzo dei Principi di Brunaccini, il quale forse è da identificare con la “ Locanda del principe Boraccino „ , dove abitò Bartels (4).

---

(1) G. Alessi, *Prontuario di alcune notarelle, ammassate brevemente alla rinfusa concernenti alcuni fatti ed occorsi nella nostra Capitale*, n. 148, p. 25. Ms. Qq, 15, 17 della Biblioteca Comunale di Palermo.

Medesimamente Vincenzo di Torremuzza, *Giornale Istorico* ecc., p. 283, Ms. Qq, H, 179 di essa Biblioteca:

“ Febbraio 1802. Numerazione delle case della città con numero impresso in mattone bianco sulla porta, e nome della strada in marmo ai due capi di essa „.

(2) Goethe, *Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit.* Tübingen. 1811-22.

(3) A. Schneegans, *Sicilien*, I. Kap. Leipzig, Brockhaus 1887 e 1905. Vedi la versione ital. del Bulle. Firenze, Barbera, 1890.

(4) Bartels, op. cit., II, 75.

In proposito ho scritto *Una parola sul soggiorno di W. Goethe in Messina.* Messina, Tip. D'Amico, 1907.

Altra prova di ciò che il Poeta potè vedere o sentire allora e di ciò che si legge nella *Reise* ce la offrono le pagine di essa che vanno sotto la data del 17 Aprile, e che, come s'è visto, descrivono la ricerca della famiglia Cagliostro.

Quelle pagine, se ne togli qualche periodo, vennero senza dubbio composte di sana pianta molto dopo il viaggio. Il lettore le guardi un po' attentamente, e vedrà che la forma grammaticale è di tempo passato remoto mentre altre pagine spesso procedono col passato prossimo o con l'imperfetto.

Vi hanno particolari non ancora accaduti quando Goethe era in Palermo: ed è evidente che certe notizie del 1787 furono da lui integrate con altre di fatti svoltisi o conosciuti dopo.

Là dove si annunzia che il memoriale dell' avvocato o legale palermitano sopra la vita e le geste di Cagliostro e sulla famiglia di esso " conteneva più o meno circostanze le quali (come risultava da un estratto da *lui* fattone a suo tempo) vennero fuori dagli atti del processo in Roma ", si ha il più valido argomento per ritenere che gli appunti messi insieme da quell' avvocato subirono interpolazioni che alterarono la relazione originale della inchiesta ed aggiunsero qualche cosa al *Compendio* della vita del Balsamo, estratta nel 1791 dal processo del 1790.

A noi manca la base di questa affermazione, cioè il memoriale che Goethe ebbe e studiò; ma anche conoscéndolo noi potremmo forse ritenere in modo assoluto che le notizie della lettera del 17 Aprile partecipano del memoriale e del *Compendio* in quanto che Goethe avrebbe preso da quello i preziosi appunti dell'albero genealogico e qualche circostanza speciale della vita del Balsamo; e da questo, cioè dal *Compendio*, la somma delle malvage imprese del noto impostore. Le fonti principali son quelle due. La parte originale della narrazione goethiana è la personale: la visita alla madre ed alla sorella di Balsamo; le quali dal vicolo che ora si chiama *Conte Cagliostro* nell'Albergaria tra la piazzetta Ballarò ed i Benfratelli, eransi per istrettezze ridotte nella " casa che sta — son parole di Goethe — nell'angolo d'una stradicciuola a poca distanza della via principale denominata *Cassero* ". Chi voglia sapere di quella stradicciuola, cerchi della *Via terra delle mosche*.

E qui parmi doveroso rilevare un'opera buona dell'Uomo.

Quando egli lasciò le due povere donne, vedove entrambe, senza mezzi di sussistenza, con la prospettiva di sei bocche che consumavano senza produrre, cioè: Felice Balsamo, madre di Giuseppe, inteso Conte Cagliostro, Marana Capitummino, sorella, tre figliuoli di lei, e una loro parente malata, che stremava la scarsa loro minestra, rimase spiacente di non aver

potuto dar loro nulla. Tornato in Germania, partecipò ai suoi amici la cosa, e lesse la lettera che la madre avea scritta al figliuolo, e che, come è facile comprendere, egli non poteva spedire. I suoi amici, commossi del caso pietoso, contribuirono una somma per sollevare le sventurate. Goethe la fece giungere per mezzo del mercante inglese in Palermo Jacob Joff: e madre e sorella la credettero provvidenza dell'amato congiunto. L'atto benefico rispose pienamente allo scopo, e mille benedizioni partirono per l'ignaro Giuseppe, in una lettera del 25 Dicembre 1788.

Così l'immortale Poeta veniva in aiuto di due povere famiglie nascondendo alla sinistra quel che la sua mano destra aveva fatto.

Sottilizzando, potrebbe poi domandarsi: Portò egli personalmente, il signore inglese, quel denaro ai Balsamo? Probabilmente no. Di Joff non si ha traccia nelle carte del tempo; e, con la diffidenza siciliana, e maggiormente con quella della famiglia Balsamo, non è senza riserva da ammettere che egli, straniero, si presentasse in persona. Goethe stesso, accingendosi alla ricerca dei Balsamo, desideroso di far la loro conoscenza, si era sentito dire non esser la cosa tanto facile, giacchè essi facevano vita molto ritirata, non abituati a veder forestieri: e col carattere naturalmente sospettoso del popolo siciliano, difficilmente si sarebbero prestati a ricevere un forestiero (1).

Sappiamo peraltro che i Balsamo erano pii, devoti e pieni di educazione. A me sembra probabile, invece, che un parroco della città, che a quei tempi, come tutti i parroci della Sicilia, godeva la massima fiducia, fosse stato cercato per la delicata incombenza. Autorità incontestata, il parroco era tutto per la sua parrocchia. Egli conosceva un per uno i suoi parrocchiani, ne sapeva a menadito le abitazioni, ne benediceva anno per anno le case; li comunicava per la Pasqua, prendeva nota dei loro nomi, compilava il censimento delle loro famiglie. Convien vedere in proposito i preziosi documenti che si hanno.

Nel quartiere della Loggia (Castellammare d'oggi) ove stavano i Balsamo si contavano tre parrocchie: quella di Santa Margherita, quella di S. Antonio e l'altra di S. Giacomo la Marina. In quest' ultima era compresa la " via Terra delle mosche „; e n' era parroco il buon sacerdote Giovanni Pizzi (2). Ebbene, dev'essere stato il Pizzi colui che ricevette da Joff e passò alla madre di Cagliostro il denaro mandato da Goethe. Può anche aver accompagnato e presentato a lei il Joff medesimo.

Sarei lieto se altri mi dimostrasse mal fondata questa supposizione.

---

(1) Lettera del 17 Aprile.

(2) *Atti del Senato di Palermo* dal 1780 al 1801. Ms. A, 9, dell'Archivio Comunale di Palermo, p. 262.

XI.

Non ostante i difetti, la *Reise* vuol esser tenuta in molto conto per i dolci ricordi della Sicilia. Il bello ed il buono che l'Autore rilevò nell'Isola echeggiò nel cuore dei lettori del libro e, parte favorevolmente li predispose, parte li affezionò ai luoghi ivi descritti. Io credo che in Germania abbiano giovato alla simpatica riputazione del nostro paese più le vivide, entusiastiche pagine di Goethe che non dozzine di libri di viaggiatori antichi e di *touristes* recenti. Di questi ultimi io non so quanti percorrendole abbiano messo gli occhi sopra la *Reise durch Sicilien* del Barone von Riedesel, la *Reise in Deutschland.... und Sicilien* di Stolberg, la *Reise von Warschau nach der Hauptstadt von Sicilien* e i *Gemälde von Palermo* del prof. Hager e le *Reisen in verschiedenen Provinzen... Neapel und Sicilien* di Salis von Marschlins. So questo però: che la *Italienische Reise* di Goethe fu letta, studiata, commentata, anche imparata a memoria nei brani più poetici. Gli è che le osservazioni dei grandi s' impongono e si fanno strada.

L'ammirazione per questa terra luminosa, ove Goethe si beò alle carezze delle aure dolcissime, al tepore della più mite primavera, al verde vellutato degli alberi, al vivificante sorriso della natura tutta, venne da lui formulata in una sentenza che passò in epigrafe in più di un libro sulla Sicilia: " Italien ohne Sicilien macht gar kein Bild in der Seele: hier liegt der Schüssel zu Allem (l'Italia senza la Sicilia non lascia una impressione durevole nell'anima: qui sta la chiave di tutto) (1).

Ma ben più alto deve apparire questo concetto a chi nella deliziosa canzone di Mignon veda l'apoteosi dell'Isola radiante di sole, baciata dal mar di cobalto, profumata di zagare.

Nessun tedesco che parli della Sicilia, nessun italiano che goda di vederla lodata ignora quella canzone, che forse primo Hager prese per ingemmarne il frontespizio dei suoi *Gemälde* (2) ed il Levi prese a titolo d'un suo libro sull'Isola bella (3):

> Kennst du das Land, wo die Citronen blühn,
> Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn,
> Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
> Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
> Kennst du es wohl? (4).

---

(1) Lettera del 13 Aprile 1787.

(2) Hager, *Gemälde von Palermo*, frontespizio.

(3) Primo, *Non conosci il bel suol*, Palermo, Sett.-Nov. MDCCCLXXXV. Stab. tip. del *Tempo*, MDCCCLXXXVI.

(4) Goethe, *Gedichte*. Erster Theil, p. 76. Leipzig, Reclam.

(Conosci tu il paese dove fiorisce il limone e in mezzo al cupo fogliame splendono gli aranci d'oro, — dove lieve un zefiretto spira dal cielo azzurrino, — ed il mirto sta silenzioso, ed alto si leva l' alloro? — Lo conosci tu bene?).

Fu detto avere il Goethe composto questi versi sul piazzale della chiesa di S. Gregorio in Messina; e già prima del 1840 la Contessa Ida Hahn-Hahn ne accoglieva in un suo libro la notizia (1). Ma non può riscontrarsi notizia meno conforme al vero, ed anche al verosimile.

Potrei discutere la topicità e la tradizione; giacchè la terrazza di S. Gregorio altre idee può far nascere, altre immagini ispirare fuori che quelle dei versi medesimi: salvo che non voglia affermarsi che alla fantasia del Poeta si rappresentassero vive le immagini di cose altrove vedute o udite. Ma io non le discuto neppure, ricordandomi delle dolci visioni alle quali il giardino di Palermo riportava il Poeta, che sempre più si sentiva accendere per la composizione della *Nausicaa*. Abbiamo in proposito un documento di capitale importanza: uno dei frammenti della *Nausicaa* stessa:

Dort dringen neben Früchten wieder Blüten,
Und Frucht auf Früchte wechseln durch das Jahr.
Die Pomeranze, die Zitrone steht
Im dunkeln Laube.... (2).

(Lì tra i frutti spuntano nuovi fiori; — e per tutto l' anno il frutto si alterna col frutto; — l' arancio, il limone si alza — di mezzo al cupo fogliame).

La impressione della Villa Giulia è mirabilmente ritratta in questa strofe.

Quando nella *Neue Zeitung* di Berlino (3) lo Schneegans pubblicava la prima redazione del suo *Goethe in Messina*, futuro capitolo del libro *Sicilien*, non tardò guari a comparire nel medesimo giornale una nota sulla anteriorità della canzone alla venuta di Goethe in Sicilia, anteriorità ribadita pochi dì appresso da August Fresenius con un articolo intitolato: *Mignons Lied und Goethes Aufenthalf in Messina* (4). Per coloro che sono molto addentro nella letteratura goethiana, la cosa è oramai indiscutibile: ed è stata sfatata la leggenda che applica alla Sicilia la soave poesia della melinconica Mignon dettata da Goethe per una contrada dell' alta Italia prima che egli l'avesse veduta, e quando la sognava quale la cantò poi.

Pure io osservo a me stesso: Se la canzone è anteriore al viaggio (e

---

(1) IDA HAHN-HAHN, *Jenseits der Berge*, p. 194. Leipzig, Brockhaus, 1840. Una seconda edizione porta la data del 1845.

(2) G. VON GRAEVENITZ, *Goethe unser Reisebegleiter in Italien*, p. 77. Berlin, 1804.

(3) N. 63, Februar 1886.

(4) *Neue Zeitung*, Berlin, 4 Marz 1886.

col *Wilhelm Meister* alla mano se ne può fissare la data), essa non venne in luce prima del 1795; ed il solo fatto che il Poeta se ne ricordò nella Villa Giulia e se ne servì per uno dei frammenti (il *Dort dringen* ecc.) della *Nausicaa,* rivela senz'altro che una stretta relazione spirituale esista tra il Poeta in Germania ed il Poeta in Sicilia. La contemplazione del paradisiaco spettacolo della estremità meridionale della Marina di Palermo, o della Conca d'oro, o di altri luoghi dell' Isola, non può astrarsi dal *Kennst du das Land.*

Queste dolci memorie non si obliterarono mai in lui, e dovettero sorridere in fantasiose reminiscenze della terra che nel Poeta rimase come una di quelle visioni che accompagnano per tutta la vita.

Mi fermo sopra un punto dei *Faust,* e non ne cerco altri; i quali, a dir vero, non potrebbero offrire maggiore evidenza di richiami alla visita della primavera siciliana del 1787; non ne cerco altri, ripeto, neanche nella analogia che Domenico Gnoli ed altri han trovata fra la descrizione goethiana della Villa Palagonia e la " Cucina delle streghe „ del *Faust.*

Nella tregenda, che dal tedesco *Walpurgisnacht* si è tradotta: "la notte di Santa Valpurga „, il Dott. Faust danza con una bella giovane, e danzando le dice:

Einst hatt ich einen schönen Traum:
Da-sah ich einen Apfelbaum,
Zwei schöne Apfel glänzten dran,
Sie reizten mich, ich stieg hinan.

A cui la bella risponde:

Das Aepfelchen begehrt ihr sehr,
Und schon vom Paradiese her.
Von Freuden fühl ich mich bewegt,
Dass auch mein Garten solche trägt (1).

(— Una volta io feci un bel sogno: — Io vidi un melo; — in esso due belle mele splendevano — che mi attirarono; ed io vi salii.

— Il piccolo melo voi lo desiderate molto — fin dai tempi del paradiso. — Io sono grandemente lieta—che anche il mio giardino abbia mele come quelle).

Ora è stata ragione di discussione se codeste voluttuose strofette non siano un'eco apparentemente lontana di qualche canto udito da Goethe in Sicilia. Apparentemente, dico, perchè se le prime scene del *Faust* apparvero nel 1790, la prima parte di esso venne in luce l'anno 1806.

Brevi ma opportune osservazioni sono state fatte (2) e più larghe son

(1) Goethe, *Faust. Eine Tragödie.* Erster Theil: *Walpurgisnacht.*

(2) *Cronache delle Civiltà Elleno-latina,* a. II, n. 15-16, pp. 226-27. Roma, nov. 1903 (art. di C. W. Guastalla).

lieto di farne anch'io sulla somiglianza d'immagini tanto nei versi sopra riferiti, del *Faust* medesimo, quanto in una canzonetta siciliana, dalla quale Goethe avrebbe tratta la ispirazione. Nei *Canti popolari* da me cominciati a raccogliere prima del 1865 (1) si legge un'*aria* con queste due vaghe strofette:

Chi sonnu graziusissimu
Mi passa pi li manu!......
'Nta stu bellu jardinu
Cci su' due belli puma:
Io li vuleva cògghiri:
Nun vosi la furtuna! (2).

(Che grazioso sonno mi capita!... In questo bel giardino, sono due belle mele; io volevo [desideravo] coglierle; ma la fortuna non volle [non mi fu concesso]).

L'ardita, sensuale allegoria goethiana si traduce in somiglianza che impressiona, tanto nella prima strofa tedesca quanto nelle due strofe siciliane; ed a chi abbia una certa dimestichezza con la poesia popolare in genere può far pensare ad un motivo comune presso varî popoli. Ma quando questo motivo suona tradizionale e salta fuori con sì gagliarda evidenza in Sicilia, dove il Poeta si fermò estasiato, non è irragionevole il sospetto che appunto in Sicilia possa egli averlo sentito portandone l'eco passionale in Germania. Che se la risposta della bella giovane *(die Schöne)* un cotal poco ne differisce, la differenza rivela la castigatezza del canto siciliano e la trasparente lascivia della canzonetta tedesca.

Si è cercato dove e come Goethe potesse aver sentito quei versi in Sicilia; e non si è pensato ai vetturini che accompagnavano lui e l' amico Kniep. A certo punto del suo diario (3) egli cita ad esempio di temperanza siciliana un garzone di stalla ai servigi d' un vetturino, — uno dei tanti vetturini che viveano di quel mestiere, fedeli a tutta prova. Vetturino e garzone pare dovessero servire i viaggiatori fino a Sciacca o a Girgenti, ma entrambi li lasciarono a Messina, prima che costoro s' imbarcassero pel Continente. In Alcamo Goethe lodava la disinvoltura del garzone e si piaceva che disimpegnasse a maraviglia " le parti di garzone di stalla, di cicerone, di dispensiere e di cuoco: tutto sapendo fare „ (4).

A Messina l'industre mulattiere andava a strappare al padrone o al te-

(1) Vedi *La Sicilia, Rivista periodica di Scienze, Lettere e Politica*, a. I, pp. 44-45. Palermo, MDCCCLXV.

(2) Pitrè, *Canti popolari siciliani*, v. II, n. 899. Palermo, 1871.

(3) Lettera del 17 Aprile.

(4) Lettera del 19 Aprile.

nitore della locanda, che s'era messo a letto, i materassi occorrenti allo stanco Poeta, il quale al domani si congedava da lui dandogli pei premurosi servigi ricevuti una buona mancia (1).

Il mestiere, la monotonia dell' andare per luoghi cento volte percorsi, l'indole di questa gente a tutto disposta fuori che al silenzio, specialmente dopo guadagnatasi la fiducia dei viandanti; inoltre la curiosità di costoro intesa a cogliere a volo parole e gesti delle persone del paese, deve a poco a poco avere snodato lo scilinguagnolo del cavallaro o vetturale che fosse. Risposte a domande, chiarimenti non chiesti, gratuite spiegazioni di luoghi e di cose, ciceronate rusticane, motteggi, ariette canterellate a mezza voce, motivi di melodie, devono essersi alternati e succeduti nella bocca dell'esperto guidatore, divenuto a giusta ragione simpatico ai due tedeschi. Il fatto non è inverosimile, nè nuovo, nè tampoco strano quando si rifletta che a ciascuno di noi è tante e tante volte capitato. Quante cose non abbiamo noi udite ed imparate da codesta povera gente, nella quale insieme con la *naïveté* sovente s'incontrano tesori di pratica esperienza, brillanti in aneddoti e in canzoni, in costumanze e in proverbî! *Cui va pri lu munnu 'mpara assai*, sentenzia il popolo siciliano; e *Cui camina*, dicevami, ora è un buon terzo di secolo, di là da S. Giuseppe Jato, un mulattiere, *guarisci*, *patisci e specula;* (2) e davvero che giammai apologista di viaggi condensò in più breve, filosofico dettato la verità: che “ chi viaggia, gode (*guarisci)*, soffre e specula „, cioè osserva, fissa l'intelletto nella contemplazione delle cose, istituisce paragoni e forma giudizî su quel che ha veduto e vede.

Ma Goethe, potrebbe osservarsi, non capiva il siciliano.

Ma Goethe, rispondo io, capiva e parlava l'italiano; e sarebbe un'offesa al suo sovrano ingegno il negargli l'intelligenza d'una canzone. Nè giova richiamarsi alla confessione di lui a proposito del dialetto parlato dalla madre di Cagliostro (3); perchè altro è il parlare più o meno scomposto d'una vecchierella, che conversa nella stretta parlata dell'Albergaria, altro la forma solenne, cadenzata, scandita d'un canto in bocca ad un vetturale, abituato ad accompagnare forestieri e studiantesi di farsi da loro intendere.

Poi come conciliare la modesta confessione di Goethe, a proposito della visita ai Balsamo, di non comprendere il dialetto della madre con quello che della medesima visita dice egli stesso? E Goethe dice: “ Intanto che io parlavo con gli altri [della famiglia Balsamo], notai la vecchia domandare alla figlia se io fossi della loro religione; e potei notare come questa

---

(1) Lettera del 10 Maggio.

(2) Pitrè, *Proverbi siciliani*, vol. III, p. 115. Palermo, 1880.

(3) Lettera dei 17-19 Aprile.

accuratamente schivasse di darle una risposta, mentre le faceva comprendere — per quanto mi fosse dato capire — essere stato troppo buono il forestiere perchè su questo punto si dovesse fare una domanda „.

E pensare che la vecchierella parlava alla figlia sottovoce!

Dato, nondimeno, e non concesso che Goethe non comprendesse i canti che sentiva, come poteva egli intendere i popolani coi quali parlava? Non aveva egli persone che glieli potessero spiegare? Non c'erano in Palermo, la Montaigne e qualcuno dell'albergo, il mercantuolo, la guida? in Girgenti l' antiquario D. Michele Vella, e quei gentili che l' ospitarono? in Caltanissetta, i cittadini che, secondo costumavano allora e costumano anche adesso, sedevano a conversazione nella casa comune sulla piazza del mercato e che graziosamente lo vollero con essi? E se non è così, io non so come abbia potuto tradurre i dolcissimi versi del Meli:

Ucchiuzzi níuri,
Si talïati,
Faciti càdiri
Casi e citati.
Jeu, muru debuli
Di petri e taju,
Cunsidiratilu
Si allura caju! (1)

tradurre, ripeto, in quel *sicilianisches Lied*, che piace tanto:

Ihr schwarzen Aeugelein!
Wenn ihr nur winket,
Es fallen Häuser ein,
Es fallen Städte;
Und diese Leimenwand
Vor meinem Herzen.
Bedenk' doch nur einmal
Die sollt' nicht fallen! (2)

È vero che non ne citò la fonte; ma il Meli, ch'era di buon cuore, non si sarà offeso della omissione del suo nome, e forse avrà appreso con piacere che comparisse come canzonetta del popolo la sua ode ormai proverbiale. In grazia della difficoltà del testo, avrà anche chiusi gli occhi sulla immagine espressa da Goethe nel quinto e nel sesto verso:

Und diese Leimenwand
Vor meinem Herzen,

(1) Meli, *Poesie siciliane. Edizione riveduta dall' Autore* ecc. V. I. p. 154. In Palermo, MDCCLXXXVII. Nella edizione II, t. II, ode V. p. 24.

(2) Goethe's, *Gedichte.* Diamant-Ausgabe ecc. Achte Auflage, p. 87. Berlin, G. Grote, 1886.

la quale non risponde a quella dell'originale:

> Ieu, muru debuli,
> Di petri e taju.

(Io, muro debole, [composto] di pietre e mota).

E conchiudo.

Questa sommaria esposizione delle lettere palermitane del massimo scrittore della Germania, s'informa al desiderio, naturale in chicchessia, di veder lumeggiati particolari rimasti fin qui oscuri o poco noti.

Forse siffatto desiderio non sarà sentito dagli eruditi nella letteratura goethiana, paghi degli studî stati fatti sull'argomento. A me però se non dà conforto la coscienza, sorride almeno la illusione di avere sul Palermo di Goethe detto qualche cosa nuova, rettificato qualche notizia inesatta, completato qualche vago accenno, indovinato siti, identificati edificî, riconosciuto persone, ma soprattutto rischiarato meglio l'ambiente nel quale lo spregiudicato viaggiatore dovette trovarsi.

Questa illusione è di un uomo che visse gli anni più attivi della sua vita modesta nell'amore operoso della sua terra natale, ma che volgendo ora l'attenzione alla parte siciliana della *Italienische Reise* non ha voluto guardare a nessuno degli scritti, grandi o piccoli, lunghi o brevi, italiani o stranieri, pubblicati da quasi mezzo secolo in qua. Così ne è venuto uno studio severamente oggettivo, libero da preoccupazioni e da preconcetti.

Se egli ha detto cose nuove, tanto di guadagnato; se ha ripetuto cose vecchie, peggio per lui, che ha avuto la ingenuità di credere potersi illustrare pagine di un viaggio come quello di Goethe in Palermo con documenti d'archivio, con testimonianze di diaristi del tempo e con ricordi di viaggiatori dell'ultimo ventennio del secolo XVIII.

PER IL CENTENARIO

DI

FRANCESCO PETRARCA

Lettura fatta dal Socio

Prof. UGO ANTONIO AMICO

nell'adunanza solenne del 29 Maggio 1904

PER IL CENTENARIO

DI

FRANCESCO PETRARCA

..... cecinit digna Petrarca Deis.
LAZ. BONAMICI, *Carm.*

Notava il mio sempre desiderato amico Adolfo Bartoli che lo scriver oggi di messer Francesco Petrarca è reso difficile assai, non solo dalle molte opere di lui, ma ancora dalle moltissime, e forse troppe, che intorno a lui furon vergate, e delle quali si potrebbe comporre una biblioteca di migliaia di volumi. Fra le troppe, o Signori, mettete fin da ora queste mie incondite parole, con le quali, fidente della cortese grazia vostra, v'intratterò il meno che io possa.

Ed omettendo quel che mi porterebbe ad empire pagine soverchie, mi è d'uopo accennare di fuga quanto dissi altra volta, cioè che l'amor verso Laura, per farsi degno agli occhi di donna sì bella, gli accese amore alla gloria ; a raggiunger la quale diessi allo studio del latino, donde gli venne amore all'Italia, ed alla regina del mondo — Roma.

L'anima dunque del divino poeta, (come ebbe a chiamarlo il rigidissimo Tommaseo) può in due aspirazioni ammirarsi : Laura e Roma ; sintesi maravigliosa, che lo fece parere, e fu davvero, miracolo di virtù e di sapienza a quella generazione.

In mezzo alla quale vivendo, scrisse in una delle sue Lettere Varie, che « nel cuore dell'uomo, maraviglia a dirsi, avvi un non so che di

« mistero, che sveglia l'amore e sollecita l' amante. Senza cagione non « vi ha chi ami; se bene ad altri, che ad amare sia meno inchinevole, « la causa stessa a tanto amore apparisca forse diseguale » (Var. 64). Verità quest'ultima, che egli ripetè nei versi :

....E quel che in me non era
Mi pareva un miracolo in altrui. *(Nel dolce tempo).*

Or poi che le cose venienti da natura sono le più schiette, e la schiettezza pura è bellezza, ad essa questa nativa sensitività vola con ardore di desiderio, come a suo candido bene; la quale penetrando entro i sacri aditi della coscienza, la fa giubilante nell'ordine interno; e, da vivida luce irradiata, riveste la fiorente bellezza d' una serenità di cielo, tra i fulgori della quale trasumanata grandeggia e di sempre nuove grazie accresce la sua beltà divina. Nè questo è innaturale, perchè bellezza è certa perfezione, che contemplata in pace dall'intelletto porta ammirazione; e chi nega questo amore spirituale nega ogni amore umano, il cui obbietto è bellezza e bene, che, secondo Plotino, sono vittoria della forma, o, come la chiama il Rosmini, della prima virtù attiva, sulla materia inerte.

E questa mirabile bellezza apparve agli occhi del poeta, e gl'investì l'anima di violenza amorosa il dì sesto di aprile del '327 nella chiesa di Santa Chiara in Avignone.

Da « Amor che solo i cor leggiadri invesca » ebbe un impeto di cuore per tanta venustà eccellente, un senso vivissimo di maraviglia e di affetto, che, ispirandogli fin d'allora soavità di versi, così continuò fino agli anni più tardi, di che si compiacque tanto, che scrisse :

Quel foco ch'io pensai che fosse spento
Dal freddo tempo, e da l'età men fresca
Fiamma e martir ne l'anima rinfresca.

perchè Laura fu per lui l'incarnazione del bello ; ed in essa il poeta adorò sempre la divinità dell'amore, giacchè

Nïente in lei terreno era o mortale. *(Vidi fra mille).*

Da quel dì benedetto il giovane amante divenne ben altro da quel di pria e lo ripete egli più volte nel *Secretum* al 3° dialogo, che io più brevemente dirò con le parole del 13° paragrafo della Vita Nuova : « Buona è la signoria di amore, perocchè trae lo intendimento del suo « fedele da tutte le vili cose ».

È saputo che la bellezza muove il sentimento, che da questo sorge e si crea l'imagine candida, vivace, corruscante, perchè nata da ciò

che più agita la mente e il cuore dell'uomo. Or questa imagine non è che il piacere del godimento, fatto più soave dal dolore, e dalla mite speranza di conservarlo accresciuto. Questa memoria del bene e del male passato, e questa speranza del bene avvenire, dà luogo alla poesia, che è visione imaginosa dell'anima; la quale dalle reali apprensioni si solleva alla possibile idealità, senza di che l'arte rimane ingoffita dall'arido vero. Chi mai alla vista di un'opera d'arte, chi mai ha creduto che la bellezza tutta stesse riposta nell' armonia delle linee, nel degradar dei colori, nel paesaggio, che, come sfondo, si perde lontano, lontano; nelle figure ben disposte e varie di movenza e di forme? Però questa visione esteriore risveglia nel riguardante una vigile dolcezza, che intendere non può chi non la prova, quella dolcezza, che muove, è verissimo, dalle tinte, dalle linee, dal paesaggio, ma che è superiore a questi aspetti sensibili, e infiamma sempre più di desiderio; perchè di sotto, dirò quasi, la trasparenza dei colori, raggia una luce divina, l'intelligibilità del concetto, entro agli splendori della quale l'anima nostra queta il suo volo, s'appunta, e sovraneggia il finito, lietissima inebriarsi nel Bello infinito, che è luce celestial piena d' amore. Che cosa era in sua vita Madonna Laura? Una donna mortale, bellissima nelle sue fattezze, più nella pudica soavità dell'anima, tralucente dai rai degli occhi belli. E qual maraviglia, al primo vederla, non venne al poeta, che l'esca amorosa al petto avea? al mirabile portento esclama:

Costei per fermo nacque in paradiso!

Nè mentiva a sè stesso, se nello inceder della persona gli appariva, e manifestavasi più vereconda d'una Dea, se nel moto degli occhi era un dolce lume, che dischiude la via che al ciel conduce.

Non istarò a raccogliere dalle Rime del solenne d'amor mastro profondo versi ed emistichj a rifarvi Laura, quale egli a noi amorosi l'affigura nei suoi canti: ma chiamo in ajuto alla mia insufficienza l'arte potentissima d'un valoroso poeta, che, nel silenzio romito di sua stanza, vede comparirsi innanzi le donne amate dai quattro poeti, tra le quali è Laura di Valchiusa:

Lungo sospir della più dolce musa.
  A dir qual'era il suo valor, vien manco
Ogni umano parlar. Nel suo mortale
Di vero angiol sembianza ella tenea;
Tal che in mirarla ognun mirava al bianco
Òmero, attento a riguardar se l'ale
Mettean la punta. E ognor ch'ella movea

Il bel fianco, parea
Spiccar suo volo al regno onde discese.
Colpa dunque non fu se, come santa
Cosa adorolla, e in tanta
Fiamma d'amore il suo fedel s'accese:
Colpa era non amarla, ed in sì vago
Volto sprezzar del suo Fattor l'imago.

Ed ei l'amò sempre; e perchè nell' anima presa da amore virtuoso l'imagine dell'obbietto amato è ognora presente, ancor che lontano si stia, onde verissimo quel di Virgilio absens absentem auditque videtque, a mostrarvi la continuità della sua adorazione, omettendo quel che c'è nelle Familiari, sceglierò da una bellissima Epistola metrica, indirizzata dai silenzj di Valchiusa, a Giacomo Colonna, così lodata da Sant' Agostino nel 3° dialogo del *Secretum*, sceglierò, io dicevo, taluni luoghi trasferiti in versi italiani:

....celato
Tra questi colli al fin pianger mi è dolce,
E memorar la corsa età nel pianto.
Ma che? Qui pur colei mi vien compagna,
Qui pur suo dritto mi addimanda, e agli occhi,
Se io veglio, mi si affaccia, e i lievi sonni
Con paurose imagini conturba.
Spesse fïate ancora, oh maraviglia!
Entra la chiusa stanza in su la mezza
Notte, e mi sta davanti ombra leggiera,
E mi desto, e mi piovono dagli occhi
Le prorompenti lacrime, in piè balzo
Esterrefatto: ed al venir dell'alba
Io dal sospetto penetral m'involo:
E le balze dei monti, e le foreste
Cerco ansïoso e qua e là m'aggiro,
E dietro, e intorno volgo gli occhi, incerto
Se ella, che venne a turbar la quïete
Del sonno, al passo mi facesse inciampo.
A stento il crederai. Io pur la vidi,
Io pur la vidi nell'elci del bosco,
O sorger dalla queta onda del rivo:
Or tra le nubi e il liquid'aere apparve
Radïosa di luce agli occhi miei;
Or dal sen dei macigni io la rividi
Bella e spirante comparirmi innanzi,
Ond'io pien di spavento arresto il passo!
Queste d'amor son l'arti, e nulla speme
Ho di riposo in questo eremo asilo.

Concitato lo spirito in tal guisa, egli, che tanta poesia alimentava

nell'anima, non ristavasi dal significare in versi quello amore per la sua Donna, la cui imagine gli era sempre compagna.

E di poesia e di amore un'eco dolce, se non vivamente affettuoso, gli veniva agli orecchi, chè per tutta la Provenza

> Era un inno di amore e cortesia:
> E i fioriti giardini e l'aure e l'onde
> Iteravan dei canti ogni armonia.

Ma dei trovatori egli conserva la parte più pura, che è nell' ardore dell'anime loro. Però da quei canti, da quei tumulti di affetti, dagli affanni, dalle speranze, dai queruli dolori, nessuna memoria è rimasta d'una sola delle giovani castellane, celebrate con melodie di voci e di liuti. Sarà il Petrarca più possente di loro; il nome di Laura travalicherà regioni e frontiere; e tutta la famiglia umana la benedirà, come colei che ispirò i più bei carmi dell'affetto universale. Messer Francesco veramente mostrò quai tesori accoglie il cuore dell' uomo; e liberandosi dalla trascendenza della mistica idealità, la quale fa Dante unico ancora in quest'ordine di lirica, egli c'innamora col suo purissimo canto, perchè il suo fu amore, proprio amore, tutto amore, come la luce, proprio luce, non ha mistura d'ombra.

E questa varietà d'arte è anche un portato della vita progrediente delle nazioni. Il poeta, al pari di ogni artista, nell'opera sua si manifesta come individuo, ed è quasi il centro della società umana in mezzo alla quale ei vive, e della quale sente l'azione nella dottrina ricevuta, nei costumi, nella religione, in una parola nella civiltà; ma in tutto questo egli accenna la ragion progressiva, cioè che l' umanità non si arresta nel suo cammino; e, se immutabile è la bellezza, supremo termine dell'arte, questa si modifica, piglia nuove apparenze, sviluppa nuovi germi, che daranno novelli aspetti all'arte medesima con la generazione successiva, che la sempre giovane natura prepara a se stessa, della guisa che dal Guinicelli e da Cino venne il Petrarca col suo maraviglioso idillio d'amore. E idillio è veramente! O ch'egli vagheggi i dolci colli, ove nacque Laura; o miri l'acque lucide e fresche del fiume; o pensi in qual parte del cielo era l'esempio della beltà di Laura; ella, benchè incerto lasci l'innamorato cantore, è sempre agli occhi di lui uno spirito celeste, il fior dell'altre belle, quella che sola agli occhi suoi par donna. E termine a' quadretti che ci dipinge con arte singolarissima, un cielo limpidamente azzurro, e poi, per accennar tutte le note idilliache con un verso artificioso del poeta:

> Fior. frondi. erbe. ombre. antri. onde. aure soavi.

Nelle canzoni, nei sonetti egli ritrae della sua vita un'ora, un istante fuggitivo; ed ei ne arresta la fuga, lo ferma e ce lo ripete in un ritmo immortale di poesia, comune ai platonici, i quali careggiano con impazienza di affetto quel che cupidamente han raccolto nel cuore, e vivono di speranze, che a breve andare saranno memorie; onde il nostro esclama : « Amor col rimembrar sol mi mantiene ». Sovente nella ombrosa solitudine di Valchiusa, quando il cor trangosciato cercava un'ora di oblio o almanco di riposo, quel luogo solingo, quegli antri, e le balze del monte Ventoso pendenti a rovina, e la fragorosa scaturigine della Sorga, tutto lo allontanava dal mondo; però d'un tratto quasi fosse in estatica visione rapito, rivede la sua Laura « L'adora e inchina come cosa santa » e dalla circostante natura gli viene, come per incanto, un eco di celestiali accordanze da gentili spiritelli di amore, che gli ripetono :

L'acque parlan d'amore, e l'ora e i rami,
E gli augelletti e i pesci e i fiori e l'erbe
Tutti insieme pregando ch'io sempre ami.

Al tornar della mente rièccolo poeta, che canta con palpito di speranza e di pena; e la sua voce malinconica, come profumo evaporante dalle rive fiorite del Sorga, si espande per l'Italia festante, per tutta la Francia, valica i Pirenei; e la Spagna e la Lusitania plaudiscono al nuovo canto, come venisse modulato da un genio invisibile, soffermato sui cerchi della terra silenziosa, cantante quelle elegie soavissime ; e questo insieme, mite ed affettuoso, questa temperanza d'imagini, significata da un linguaggio comune al cielo ed alla terra, ha dell'uomo la passione e il dolore, ha dei cieli la speranza e la serenità.

Questo, che è poema dell'anima amante si chiude con un inno alla Vergine. La storia d'amore cominciata nella chiesa di Santa Chiara, si compie nella chiesa invisibile : il consorzio delle anime, non consentito in questa rea valle di pianto, si eterna « Nel ciel dell'umiltà dov'è Maria ».

Queste cose tra me e me ripensando mi han fatto maravigliare alla grande sicurezza, con cui taluni critici han creduto che il Petrarca non avesse in pregio le sue Rime, solo perchè in due lettere a Pandolfo Malatesta, che sono la nona delle Varie, e la decima della Senili, simigliantissime in più luoghi, solo perchè, io dicevo, in esse lettere, e singolarmente in quella delle Senili, scrive : « Se rozzo è lo stile , e tu accagionane l'età mia, perocchè la più parte di quelle io dettai negli anni miei giovanili. Che se magre ti sembrano queste mie scuse, pensa che sei tu che quelle mie bazzecole hai volute. A malincuore te lo confesso, or che son fatto vecchio, io veggo divulgarsi queste mie inezie

composte nella mia giovinezza, le quali, non agli altri, vorrei fossero ignote ancora a me; perchè se lo stile non disdice all'ingegno di quella età, troppo per lo subbietto si disconvengono all' età senile. Ma come impedirlo? Girano già da gran tempo per le mani di tutti; e sono lette assai più volentieri delle cose, che scrissi più tardi maturo degli anni e del senno ». E qui Messer Francesco conviene con Dante, che scrive nel Convivio: « Certi costumi sono idonei e laudabili a una etade, che sono sconci e biasimevoli ad altra ». E che il Petrarca così giudicasse di se stesso, ce ne vien prova dalla data delle lettere, ai 4 di gennaro 1372; quando a lui infermiccio a 68 anni, al freddo, che apporta l' età, si aggiungeva quello della stagione, che gli aggranchiva le dita (*algentibus digitis*). Ma chi vorrà credergli? Non io di sicuro, il quale non son riuscito a capacitarmi ch'egli, avvinto di amore ardentissimo per Laura, non ispendesse nei suoi versi quella cura e quella diligente sollecitudine per cui dirò « forma qui s'accorda veracemente all' intenzion dell'arte » e che fece esclamare quell' austero intelletto dell' Alfieri: « Per cui Laura ebbe in terra onor celesti ». E dirò di più che il poeta, sollevando in onore la bellezza e le virtù di Laura per eternarla negli avvenire, sollevava ancor sè per vivere nella continuità dei secoli ancora con la gloria di sommo lirico, oltre a quella di insigne e magnanimo cittadino.

Che il poeta aspettasse immortalità di fama anche dalle Rime, ad esser breve vi addurrò taluni luoghi dei molti che potrei; e rifacendomi dall'epistola metrica, poco innanzi accennata, ivi io leggo:

> Tempo già volse, per virtù, per sangue
> Nobilissima, illustre una donzella
> Con i miei carmi a onor tanto levai
> Che lontana ne va la nominanza.

Della imperfezione dell'arte sua negli anni primi, ce ne dice il poeta medesimo:

> Ed ebbi ardir, cantando, di dolermi
> D'amor, di lei, che sì dura m'apparse;
> Ma l'ingegno e le rime erano scarse
> In quell'etade ai pensier nuovi infermi. *(Mentre che 'l cor ecc.*

E nella prima epistola metrica a Marco Barbato di Sulmona, mandandogli le Rime, lo prega di tenerle nascoste, perchè quantunque lavoro giovanile, piacciono a tutti gli amanti, cui par leggere i casi proprj leggendo gli altrui, e per ogni città sono udite con plauso popolare. E tu, cui sempre, non men dei gravi, piacquer miei tenui studj, abbili in gran conto benchè *nugae*, e finchè io non ti dia cose maggiori

> Hunc tibi devoveo studii juvenilis honorem.

Nel notissimo sonetto: Se Virgilio ed Omero, con quel che sèguita, il poeta ci dice la beltà di Laura degna d'esser cantata da questi due sommi; ma il fato volle che come di Scipione Ennio, così di lei cantasse un rude poeta.

Però udite la chiusa:

> Ennio di quel cantò ruvido carme,
> Di quest'altr'io; ed oh! pur non molesto
> Gli sia il mio ingegno, e il mio lodar non sprezze.

E nei giorni del disinganno riconfortavasi scrivendo:

> Forse avverrà che il bel nome gentile
> Consacrerò con questa stanca penna.

e notiamo che il *consacrerò* è qui forma latina, che vale rendere sacro ed immortale.

Notevolissima pare a me la chiusa del sonetto: « Lasso ch'io ardo » nella quale l'amoroso cantore scrive:

> I vostri onori in mie rime diffusi
> Ne porian infiammar forse ancor mille,
> Ch'i' veggia nei pensier, dolce mio foco,
> Fredda una lingua, e due begli occhi chiusi
> Rimaner dopo noi pien di faville.

E mi piace soggiungere per l'ultimo terzetto le parole d'un amoroso interpetre:

Io preveggo, o Laura, mio dolce foco d'amore, che la mia lingua, quando sarà fredda, e i vostri occhi belli, quando saran chiusi, riterranno ancora dopo noi moltissime faville; che è quanto dire, secondo il Leopardi, voi per virtù delle mie rime, vivrete nella memoria degli uomini ancor dopo morte.

A volte ricorre ancora alla mitologia, e ricorda l'aquila rapitrice di Ganimede,

> E fu l'uccel, che più per l'aer poggia
> Alzando lei, che nei miei detti onoro. (*Nel dolce tempo).*

Ma lasciando il *pincerna Jovis*, è bene notare che se il nome della donna amata volava d'una in altra terra; se anche morta avrebbe avuto gloria dai venturi; se tutto questo avveniva per lo splendore dei versi del poeta, l'arte, da cui tanto bene impromettevasi, non potea esser piccina, ma larga, geniale; e doveva tenersene, se scrive:

> .....e solo del suo nome
> Vo empiendo l'aere, che sì dolce suona. *(Ahi bella libertà)*

Nè egli tace il fervore dell'animo, che lo sospinge; e leggesi:

> Quella che al mondo sì famosa e chiara
> Fê la sua gran virtute e 'l furor mio. (*Soleano i miei*)

E Laura si compiace del bene, venuto dal suo amore al poeta:

> Salito in qualche fama
> Solo per me, che il suo intelletto alzai,
> Ove alzato per sè non fora mai. *(Quell'antico)*

Ed altrove, nel secondo capitolo del Trionfo della Morte:

> ....e piacemi il bel nome
> Che lungi e presso col tuo dir m'acquisti;

e ne aveva ben donde, poichè il poeta le aveva detto:

> E se mie rime alcuna cosa ponno
> Consacrata fra i nobili intelletti
> Fia del tuo nome qui memoria eterna.

A non riuscir di troppo nojoso con queste pur necessarie citazioni, ometto altri luoghi; non sì però che di pochi altri mi taccia, che a me pajono opportunissimi. In uno di essi il poeta, esclama:

> E benedette sien tutte le carte
> Ov'io fama le acquisto; e 'l pensier mio
> Che è sol di lei, sì ch'altra non vi ha parte. (*Benedetto sia*)

E nella canzone bellissima « Perchè la vita è breve » scrisse:

> L'amoroso pensiero
> Che alberga dentro, in voi mi si discopre,
> Tal che mi trae del cor ogni altra gioja:
> Onde parole et opre
> Escon di me sì fatte allor, ch'i' spero
> Farmi immortal, perchè la carne moja.

Mi sia consentito che un altro sonetto vi ricordi, nel quale il poeta invita le sue Rime: « Ite, rime dolenti, al freddo sasso », uno tra quelli che più dirittamente pigliano la via del cuore, perchè preghino Laura di chiamarlo a sè. Alla seconda quartina continua:

> Ditele ch'io son già di viver lasso,
> Del navigar per queste orribil onde;
> Ma, ricogliendo le già sparte fronde,
> Dietro le vo pur così passo passo,
> Sol di lei ragionando viva e morta
> Anzi pur viva, ed or fatta immortale,
> A ciò che il mondo la conosca et ame.

E il mondo conobbe Laura e l'amò, perchè il poeta effuse tutta la sentimentalità dell'anima sua nei versi, che sono lacrime e preghiere, son canti di pace, che si compiono con tenerezza di pianto; sono ispirazioni amorose, come tintinno d'arpe solitarie; e fece di Laura poten-

zialità di tipo di candida bellezza e vereconda, e del poeta dal cuore affettuoso il cantore d'una visione mirabile, in cui cielo ed anima si toccano, e sentesi profondamente l'armonia della bellezza nella creatura di Dio, e della bellezza nell'opera dell'uomo.

Noi di Sicilia abbiamo il vanto d'aver dato al Petrarca uno dei più cari amici, Tommaso Caloria da Messina, che gli fu compagno nello Studio di Bologna, la morte del quale pianse nelle Familiari, e poi con versi latini; e di lui scrisse con amor diligente il prof. Letterio Lizio Bruno, nè so di altri che abbia fatto meglio. E la corona d'alloro, meritata da messer Francesco, accese di desiderio per eguale onorificenza il messinese Jacopo Pizzinghe, al quale scrivendo, così il Boccaccio ben augura !!.. « Ora con migliori auspicj abbastanza prevedo che tu, dall'altro corno d'Italia sorgendo, come un tempo Teocrito Siracusa, così tu farai illustre Messina; provati con ogni vigore alla salita, già già sei vicino alla vetta, assai valoroso nel canto, e cose migliori promettendo. Per la qual cosa, affinchè per quello, onde cominciai, così progredisca la mia speranza, e si accresca il mio gaudio, per il decoro dell'insigne tuo nome, ti prego, o coltissimo uomo, che nulla fatica risparmi a raggiunger la gloria. Con animo virile perdura nell'impresa: aperta, apparecchiata e lastricata ti si offre la via ». (Bocc.: epist. *Jacobo Pizzinghe*). Ed eccoci un terzo messinese, fiorito circa il 1610, Mario Bonafede, che tutte volse in latino le Rime, come riferisce Pier Angelo Spera nel Lib. 4° *De Nobilitate professorum grammaticae*, « amores Laurae latino carmine donavit », — La palermitana Pellegra Bongiovanni, valente nella pittura, e nella musica, la facilità dell' ingegno poetico manifestò singolarmente nelle « Risposte a nome di Madonna Laura alle Rime di Messer Francesco Petrarca in vita della medesima, composte da Pellegra Bongiovanni Romana, Roma 1762 ». Perchè siasi appellata Romana non so, forse perchè moglie dell'avv. Giacomo Rossetti, e per la lunga dimora fatta nell'eterna città, dove morì. Chi guarda alla difficoltà dell'impresa, se pur loderà l' ardimento, non accoglierà con buon viso quel lavoro, reso ancora più difficile dalla perfetta rispondenza del metro, e dal chiudersi ogni verso con la parola medesima, che chiude quel del Petrarca. Forse è soverchia la lode che ne fa il Borghi, scrivendo:

Quella è Pellegra, che parlò d' amore
In meste rime degli amori al padre,
E parve Laura, e pur ne finse il core.

Io conobbi nella mia giovinezza un vecchiotto di casata Salvo, che le Rime del Petrarca rivolse in degnissima poesia latina, che tale giu-

dicolla Giuseppe De Spuches principe di Galati di sempre acerba e gloriosa memoria. Nel 1870 il prof. Giuseppe Bozzo pubblicava le Rime col suo commento, e con quattro discorsi; lavoro lodato dal Carducci. Ed ora è sotto ai torchi una nuova edizione delle Rime, condotta sugli autografi della vaticana, che con gusto squisito e perizia singolare ne prepara il cav. Giuseppe Salvo Cozzo, meritissimo Bibliotecario della nostra Nazionale.

Ogni periodo della progrediente civiltà umana ha le sue forme; e quelle del tempo del Petrarca son chiuse. Ma è di quei tempi e di ogni tempo l'arte ammiranda di concepire, sentire, significar vivo ed eletto; e quest'arte, dirò col Tommaseo, va imparata e studiata, se pure in questo sgorgo di fogna pestilente, in tanto frastornio di lodi alle più melmose ranocchie, non debba esser vero:

Exoritur nova lux, veteres migrate coloni.

Se l'amore per Laura concitò il giovane poeta a raggiunger la gloria, questa, nuovo amore e potentissimo, invogliandogli anima ed ingegno agli scrittori latini, gli fece apparir Roma quale Dante nel secondo della Monarchia la disse « nata fatta a imperare su tutto il mondo ». Ad appagare il desiderio lungo, tenacemente assiduo di visitarla, lascia, sullo scorcio del '36, il romitaggio di Valchiusa, ed a quella città s'avvia, che fu appellata da Ateneo « compendio di tutto il mondo ». Ma gliene ritarda il cammino la mente, che è piena, e il core, che sussulta, alla memoria della prisca grandezza.

Sul venire dell'anno successivo entra innanzi le antiche mura ed in compagnia dei Colonna, e di Paolo Annibaldi si aggira non dentro la città soltanto, ma pei dintorni ancora, e spesso spesso arrestasi, vinto da un senso di maraviglia e di affetto, a quanto gli si apre alla veduta, che a meditare ed a parlare lo eccitava. Qui la reggia di Evandro, la casa di Carmenta, la spelonca di Caco, la lupa nutrice. Qua i giochi circensi, il ratto delle Sabine, la palude Caprea, nei pressi della quale Romolo disparve. Ecco là i convegni di Numa e di Egeria; e l'arena degli Orazj e dei Curiazj. Ecco la via Sacra; e i colli Celio, Quirinale, Viminale, Esquilino: più in fuori il Campo Marzio. Qui Lucrezia liberamente si uccise; di qua fuggiva l'adultero; qui alla pudicizia offesa Bruto apparecchiò la vendetta. Ma perchè devo io ischeletrire la stupenda lettera, che è la seconda del libro sesto delle Familiari, che è viva nella memoria degli amorosi del Petrarca, se tanta via ancora mi resta, e non vorrei improvvidamente stancare la vostra gentile pazienza?

Leggo nel *Sublime* di Longino al capitolo 13, (e mi sia tollerata questa vecchia reminiscenza platonica in grazia di esser sempre nuova, freschissima) « Le anime grandi di quei pochi, cui la natura creò poeti, sono come sollevate dallo spirito degli antichi a quel modo che narrasi dalla Pitia. Quando siede sul tripode si apre una fenditura sul suolo, spirante un alito, che dicon divino, per cui la profetante tutta piena e commossa da quella virtù, versa dal petto gli oracoli. Così dalla profonda sapienza degli antichi, quasi da un cupo luogo s'inalzano spiriti, i quali muovono e levano le anime dei vati, e seco le rapiscono alla cima della bellezza ». Or che questo alito divino dovè agitare l'anima del nostro poeta, nessun vi ha che ne dubiti.

Nella lettera ai posteri ei dice : « Piacquemi sopra ogni altro lo studio dell'antichità : da poi che la presente età nostra ebbi io sempre in fastidio per tal modo, che, se non fosse l'amore dei miei più cari, in tutt'altro tempo da questo esser nato io vorrei, del quale cerco a tutt'uomo di farmi dimentico, e vivo con l'animo in mezzo agli antichi ».

In tanto sublime spettacolo di eroi, di simulacri, di tempj, che gli si agitavano nel pensiero, un senso di vergogna dovè aspreggiargli la dolcezza delle glorie latine, quando scorse quelle venerande reliquie sozze di sangue sparso per odj sempre ribollenti, concitati gli animi dalla peste, più mortifera delle altre, dell'ire cittadinesche. E forse allora, pulsandogli il core un vivo desiderio di bene, gli sovvenne con sospiro di animosa esultanza la figura di Scipione Africano, come di colui, che aveva saputo, in tanta desolazione della patria, travagliata da Annibale, ritornarla, dopo Zama, vincitrice da ogni funesta prepotenza di barbari, e signora dei popoli; quel glorioso Scipione, com'egli ricorda nella lettera ai posteri, « il cui nome, maravigliando il rammento, fin dalla fanciullezza mi ebbe preso di amor singolare ». Che maraviglia se l'animo fervido del giovinetto Francesco ne innamorasse, quando tanto lo venerava il suo maestro Convenevole da Prato; ed ancor prima di costui, Dante, che nel Convivio, al capitolo quinto del quarto trattato, scrive : « E non pose Iddio le mani, quando, per la guerra di Annibale, li Romani vollero abbandonare la terra, se quello benedetto Scipione giovane non avesse impresa l'andata in Affrica per la sua (di Roma) salvezza ?» E a questa impresa provvidenziale accenna nel sesto e nel ventisettesimo del *Paradiso*, e nel trentunesimo dell' *Inferno*, e nel secondo del *De Monarchia.* E qual guerriero più di lui audacemente ardito, che

.....simile a baleno
Fiaccò de la vittrice Affrica il seno ?

Amico di Ennio lo volle effigiato nei monumenti della gente Cornelia. Combatte e vince Antioco, che rimase pieno di ammirazione, quando riebbe libero e con doni il figliolo, già prigione dei cavalieri romani. A Literno accorre numerosissima gente a visitarlo, bacia la destra all'esule eroe, e depone sulla soglia della casa ricchezza di offerte, quali ai Numi si consacravano. A retribuirne i meriti i Romani gareggiano nell'onorarlo; onde la statua di lui sorse nel Comizio, nel Foro, nel Sacrario di Giove Ottimo Massimo; ed un'altra con ornamenti di trionfo nei Lettisternj Capitolini. Nulla accettò per legge di popolo, nè per ordini del Senato; e tanto adoprossi nel rifiuto quant'erasi per opere degne meritato gli onori. Assai gli fu cara e santa la doppia corona, che ottenne, giovane a diciassette anni, quando alla funesta battaglia presso il Ticino salvò da morte secura il padre sanguinante di ferite. Qual maraviglia se al poeta, voglioso di tentare un canto epico, la figura d'un eroe, venuto a tanta altezza di virtù, balenasse con guizzo di luce sì raggiante da invogliarlo a metter mano all'opera?

« Sulle prime ore di un venerdì santo, scrive egli ai posteri, a me errante a sollazzo per i colli, ond'è ricinta Valchiusa, sorse in mente di dettare un poema intorno al primo Scipione Africano; e trasportato da interno impeto misi subito mano al lavoro, che poi, distratto da mille cure, lasciai interrotto, e che dal subbietto *Africa* intitolai. La quale non so per qual sua o mia ventura, prima che alcuno la conoscesse, destò di sè tanto amoroso desiderio ». E subito tutti ne cominciarono a cantar le lodi, sì che Zanobi de Strada, inteso com'era a simile argomento, smise ogni cura, plaudendo al nascituro dal solenne ingegno di tale, che sapea dell'arte e dell'Italia amorosissimo.

Si dubita oggi se l'amore a Roma ed all'Italia sia stato in messer Francesco un sentimento od un fantasma. Io penso, e me ne rafferma sempre più lo studio delle sue opere latine, che l'amore « al nostro capo, Roma » sia stato così immutabile come quello per Laura. Leggete la prima del decimo delle Lettere Familiari a Carlo IV imperatore: è la lettera, che parla al monarca: « Di noi tu dunque, e, se sia lecito il dirlo, di te medesimo sei fatto immemore, e dell'Italia tua ogni pensiero hai tu deposto? E mentre dal cielo a noi mandato ti crediamo, e della nostra libertà sperammo avere ottenuto un pronto difensore, tu il tempo in lunghissime deliberazioni consumi? Non sai tu dunque come un breve momento basti a decidere di cose grandissime? e come, soventi volte, un giorno solo compia le imprese per molti secoli apparecchiate? E fra tante cure sante e nobilissime, che ti gravano, nessuna è al certo più importante, e più grave che ricomporre l'Italia in pace...

Cerchiamo nei nostri annali un esempio, se pur lo vuoi, e valga a te per tutti Arrigo Settimo di gloriosa memoria, avolo tuo serenissimo, il quale, se bastata gli fosse la vita a porre in opera i santi disegni della sublime sua mente, dispersi i nemici, avrebbe lasciato al mondo mutata la faccia, liberi e gloriosi gl'Italiani, e, regina di tutti, Roma ». E non sarebbe male leggere un'altra lettera al medesimo Carlo nel ventesimo terzo delle *Familiari;* e, fra quelle al Tribuno, l'oratoria, che è splendida glorificazione di Roma e dell'Italia. Ma non so passarmi, nè lo devo, d'accennare alla fervida epistola prima del ventesimo terzo delle *Familiari.*

Quando la *Grande compagnia nemica di Dio, di pietà, di misericordia,* e le bande successive contristavano di empie scelerità e di violenti rapine la povera Italia, l'indomito poeta, disconsolato a tale jattura, scriveva ad un ignoto : « Parlo perchè parlare mi è forza; perchè l'amore mi sprona, e l'affannoso petto per modo mi accende, che il tacere mi è del tutto impossibile. Io parlo, nè so a chi parli. O della libertà e della pudicizia vindice egregio, che dal soglio precipitasti gli autori del vergognoso servaggio, e con la spada ultrice costringesti a inabbissar nell'inferno gl'infami maestri delle turpitudini, oh ! vivo tu fossi, magnanimo Bruto, sì che a te la parola potessi io rivolgere ! O glorioso Cammillo, che dal sangue nostro sozza e spumante la oltramontana rabbia tra le fumanti ceneri della patria estinguesti, oh ! vivo tu fossi, sì che a te le parole potessi io rivolgere ! O massimo degli eroi, che discacciato a viva forza Annibale dall'Italia, cui diciassette anni tenuto avea sotto il giogo, e dentro i confini della sua patria respintolo, con invitto valore secondato dalla fortuna mirabilmente lo debellasti, oh ! fossi tu vivo, perchè a te la parola potess'io rivolgere ». E continuando ad invocare gli altri eroi di Roma, soggiunge : « Di che mi lagno, di che tanto gemendo piango e sospiro ? Ahi che un vil pugno di ladri da sozzi covi sbucato e raccolto, l'Italia, già regina del mondo, percorre e passeggia, e a sè provincia e suggetta vuole e pretende colei, che fu di tutte provincie donna e signora. Chi sarà che ci salvi dalla vergogna, poichè dal servaggio è vano lo sperare che alcun ci salvi. Chi potrà farci o sordi o ciechi ai mali nostri, poichè camparci da quelli alcuno non può ? Deh ! questo almeno ci sia dato, che la coscienza di tal onta, e la veduta delle luride piaghe nostre tolta ci sia ». Ma che starò io a fastidirvi di vantaggio ? Dirò, non per odio di altrui nè per disprezzo, che gli adusati a leggere, od a sentire concioni comiziali roboanti e canore, piglian questi santissimi affetti come esercitazione retorica, non qual'è nel fatto, slancio caldissimo d'anima cittadina. Tanto

si fa male a giudicar gli uomini grandi, senza farci contemporanei di loro e nel bene e nel male. Forse il Petrarca non ebbe nel riordinamento civile dell'Italia saldezza di proposito, come l' incrollabile Alighieri, ma che questo desiderasse in qualche deliquio platonico non è quel che viene dalle opere di lui; il quale, riconoscentissimo ai suoi amici, scriveva: « Non vi ha famiglia che io ami più dei Colonna; ma Roma, ma la Repubblica, ma l'Italia mi sono ancora più cari ». Desiderava la salvezza della terra nostra, e la vedeva possibile per virtù italiana,

....e fia il combatter corto
Chè l'antico valore
Negl'italici cor non è ancor morto.

Venisse questa salute da un Cesare o da un Tribuno non gli fa. Gli tardano la speranza di giorni sì desiderati le cruenti e insane discordie civili, ond'egli sempre fedele alla patria, va gridando: Pace, pace, pace.

E non è tutta l'*Africa* un canto d' amore gagliardo, generosissimo, glorificante l'Italia, inneggiante la Magna Roma? Non si sprigiona da essa il fuoco dell'anima del poeta, che arse mai in petto di cittadino onesto e tenero delle più nobili virtù, senza la vita delle quali si disonesta qualsiasi sentimento? Ma, parmi di sentire, essa non ha, nell'andare dell'azione, la compostezza virgiliana, e manca fra le parti quel non so che d'armonico, per cui certe digressioni, o episodj che si dicano, appajono assai slegati. Per la seconda colpa ogni uomo prudente si persuaderà che ove il poeta avesse avuto agio di tempo e serena tranquillità d'animo, ovvero sicurezza che l'opera sua era degnissima dei tempi, questa menda, se pur c'è, sarebbe scomparsa, perchè egli non aveva bisogno delle nostre avvertenze a riguardar meglio il suo lavoro. Come siam facili noi pigmei a crederci più alti del gigante, sol perchè ci solleviamo sulle spalle di lui! Alla prima poi risponderà il Petrarca medesimo con le parole scritte in una epistola al Boccaccio: « Vuolsi sapere quale io mi sia? Tale son'io che mi studio batter la strada, tenuta dai padri nostri, ma non servilmente mettere il piede sull'orme loro. E se talvolta mi giova servirmi dei loro scritti, non per rubarli, ma per farne a tempo opportuno uso precario; più assai mi è grato, ov'io possa, servirmi dei miei. Tale son'io che della imitazione mi piaccio, non della copia, anzi nello imitare fuggo il soverchio, e cerco che si paia non cieco o losco, ma veggente pur esso, l'ingegno dell'imitatore. Tale son'io che meglio vorrei non aver guida di sorta, di quello che dover sempre mettere il passo ove lo mise il Duca mio. Duca io non voglio che mi tragga alla catena, ma sol che vada innanzi, sì ch'io lo segua; nè so acconciarmi in grazia di lui a perder

gli occhi, la libertà, il giudizio; nè mai sarà che alcuno mi vieti movere il passo dove mi aggrada; fuggir quel che mi spiace, provarmi a cose non tentate finora, avviarmi, se mi talenta, per sentiero più agevole o più breve, affrettarmi, posare, divertir dalla via, volgermi indietro ». Guai a lui, guai a tutti, grandi o piccini, se s'avesse a tener dietro il consiglio degli improvvidi consulenti: quanto meglio seguir ciò che il cor vuole, come disse un siciliano antico:

« Cantet amet quod quisque, levant et carmina curas ».

L'*Africa* è l'inno a Roma, la quale non poteva avere, secondo il nostro, perennità di gloria senz'essere regina d'Italia; nè questa splendore e vita senz'essa. Mi sia conceduto leggervi la protasi, che è tutta bellezza d'ispirazione e, nell'incesso, epica maestà.

E a me l'eroe per opre inclito, e in guerra
Tremendo, o Musa, ora ricorda, al quale,
Franta dall'armi italïane, un tempo
Diede eterno l'insigne Africa il nome.
Libar questa sant'acqua a me fia dato
Da l'esausto Elicona. alme sorelle,
Cura mia dolce, perocchè mirande
Cose a voi canto. Già d'amica villa
E prati e fonti, e di campagne aperte
Muti silenzj e fiumi e collinette
Mi concesse fortuna: al vate i carmi
Voi concedete, voi spirito agli estri.

Lasciando ripetervi l'altra invocazione a Gesù Cristo, e le ragioni della seconda guerra punica, imagina il poeta che, al farsi dell'alba, Scipione vede apparirsi in sogno un'ombra illustre, che è il padre suo

....ostendens caro proecordia nato
Et latus, et multa transfixum cuspide pectus,

che addita al figliolo Cartagine, ultima meta al suo valora. A stimolarlo di più gli narra (e la narrazione piglia i primi due libri, che sono due sogni) i fatti e le gesta gloriose dei Romani. Dicono ch'ei si tenne al sogno di Scipione di Marco Tullio, o a quel di Boezio nel *De Consolatione philosophiae*. Sia pure; ma son due libri belli, fervidi, agitati da un vivo calore poetico, che, specialmente in taluni quadretti o macchiette, come direbbe un pittore, danno figure di singolare bellezza. Del resto chi nel prezioso libro di Pio Ràina ha studiato le fonti dell'*Orlando* di L. Ariosto; o le lunghe annotazioni e i discorsi, che il genovese Giulio Guastavini appose alla Gerusalemme del Tasso, et similia, vedrà come sia verissima la sentenza di Ugo Foscolo, il quale scriveva: non è il nuovo che ha a cercarsi in arte, ma l'aspetto nuovo, o la novità con

cui un'imagine si rappresenta. Basta fare una capatina in qualche pinacoteca a veder la varietà immensa nelle molteplici Sacre Famiglie; basta richiamare al pensiero che numero di Sofonisbe, di Meropi ecc., ci han dato i tragici, senza che l'un l'altro rubi, ma che solo nello argomento si somigliano.

Non mi soffermo all'altra accusa degli episodj, perchè è chiaro più della luce meridiana che tutti i poemi del mondo risultano da un conserto di azioni accessorie alla principale: che maraviglia se il Petrarca volle giovarsene? Ma non si sarà mai critico fine, acuto, originale se non si cerca modo, o via di scalcinare lo zoccolo o piedistallo che si voglia dire sopra al quale si aderge

> Vincitor di Cartago
> Di Scipione la superba imago.

Qui non son buono ridirvi qual senso di pena all'anima ebbi io, leggendo un giudizio, che scese a noi da oltralpe, e che sarà stato accolto come oracolo, venuto fuori dagli aditi augusti della sapienza! Ma spesso avviene che « Tal biasma altrui che sè stesso condanna »! Giorgio Voigt nell'opera dottissima « Il Risorgimento dell'antichità classica » scrivendo del poema petrarchesco, così sentenzia: « che cosa è mai la sua *Africa*, della quale egli si prometteva tante cose, e della quale parla sì spesso nei suoi libri e nelle sue Lettere? Non è proprio il caso del *ridiculus mus?* Certo è che essa anzichè giovare, nuoce alla di lui fama ». (vol. 1°, pag. 381). Nuoce alla fama di chi giudica senza aver alito o spirito di arte; ma non al Petrarca ed al suo canto! Nel quale, per continuare il primo detto, è mirabile l'incontro di Lelio con Siface, quando il Romano voleva trarre alla sua l'animo venale del re di Cirta; la di cui reggia è descritta con vera grandezza; ed è assai bello, al termine d'un desinare, il canto di un giovane sulle fortune della Libia dalle mitiche tradizioni di Atlante sino ai giorni in cui era vivo Annibale. Stupendo pare a me il racconto che fa Lelio dei fasti gloriosi di Roma; sempre quella Roma della quale i nobili fatti rammemorando, ridesta a pace le anime discordi perchè raggiungano il nobile fine della canzone all'Italia:

> Vostre veglie divise
> Guastan del mondo la più bella parte.

E non mi arresterò al felicissimo episodio del re Siface prigione dei Romani, che è d'una verità nuda, sincera. E me ne passerò presto della Sofonisba, altra infelice regina Africana che muore invitta a non accrescere la prossima gloria del trionfante Scipione; e non mi fermerò

nemmanco alle smanie di Massinissa Qui suppergiù tutti convengono, ch'essendo il poeta nella sua beva, cantò passionatamente di amore; e dipinse con mirabil magistero la morte della povera reina. Manco male che degnano il poeta di tanta virtù poetica. Nè mancano gli Elisi, i quali, giurano alcuni, son quelli di Virgilio maniati: e pure han tanto di proprio che solo, a mente fredda, pensandoci su, ci rammentiamo del Mantovano. Al Zumbini par troppa l'ira di Annibale nel lasciare l'Italia, quasi che il Sidonio guerriero non presentisse perdute tutte le sue vittorie, appena dalla penisola fossesi trasferito a Cartagine. Stupendissimo l'episodio di Magone, con cui si chiude il sesto libro, unico frammento di 34 versi, conosciuto, vivente il poeta; e del quale i fiorentini e i beneficati dall'insigne scrittore, more solito, fecero tanto strazio, da meritare una solenne difesa che il Petrarca dettò in una delle Senili, diretta al Boccaccio. Per quel che guarda poi la squisitezza dell'anima del fratello di Annibale, e del dispregio delle cose terrene, qual maraviglia? Donde Eraclito ed Egesia appresero che nel mondo maggior copia c'è di male, e poca e rara assai quella del bene? L'anima benigna e pia del vate aretino tutta traboccò nei dolcissimi versi, messi in bocca al moriente Cartaginese, e la poesia è d'una insuperabile bellezza. La battaglia di Zama, dicono, è cavata da Livio; e chi può negarlo? Certo in un poema storico, lì appunto dov'entra la storia, non si può rifiutare quel che da essa ci viene; e se qualche forma liviana si suggellò nella mente del poeta così vivamente da farla rivivere nei versi, è poi tal colpa da far gridare al plagio, quando altri pensa, e pare a me con tutta ragione, ch'ei seppe ben congiungere il vero artistico al verismo storico?

Chi legge l'ottavo libro chiuderà spesso il volume e gli occhi, per rifare con la fantasia la maestà delle cose cantate dal poeta. Asdrubale, mandato da Scipione a Roma per far dal Senato approvare la pace, guidato da un cittadino visita la superba città vincitrice; e quantunque la materia sia la stessa della 2ª delle *Familiari* al Lib. 6°, che arte é quella del poeta, che impeto di affetto e di gioia ad ogni monumento della prisca e nuova grandezza! E pare il poeta abbia voluto accrescerne le bellezze per far più pietoso il contrasto con i miseri cartaginesi, gementi entro orride prigioni, sotto il pesantissimo carico delle catene!! Ha splendidi luoghi anche il 9° ch'è l'ultimo libro: l'entrata di Scipione nella nave del ritorno ha un luogo che non so temperarmi dal non riferirlo

> .....non rauca procellis
> Aequora fervebant, ventisque silentibus, undas
> Victorem sensisse putes.

Lungo il cammino Ennio predice all'eroe, come nel corso dei secoli un giovane toscano canterà questa solenne impresa in un poema che avrà per titolo *Africa*, e che varrà al poeta l'onore della laurea in Campidoglio. Il trionfo di Scipione e di Ennio pon fine al canto. Altro che il topolino nato da una montagna!

Del resto il mio giudizio non ha valore alcuno di fronte alla storica sapienza d'un sì dotto scrittore. É bene che io confessi che

Per avverso latrar non io mi muto

e me ne sto con l'autorità di tale che nota: « Prepongo a Silio, a Lucano, a Stazio il Petrarca in quanto alla disposizione della favola; ed all'ordine, che egli tenne nell'Africa, lasciando agli altri il giudizio della lingua e dell'elocuzione: ma negli affetti amorosi è maraviglioso ». Illustre professore Voigt, dalla cattedra di Lipsia, o nei regni eterni, inchinatevi umilmente; chi scrisse questa nobile sentenza è Torquato Tasso, cui nomini nullum par elogium!

L'*Africa* fu per molti socoli negletta, come negletto il pensiero d'Italia. Risorse con l'entusiasmo nazionale, vigoreggia al trionfo dell'Italia nostra nella sua unità; scemano i detrattori, ed ogni giorno crescono gli ammiratori pur ammettendo vi sieno imperfezioni.

Ma il trionfo dell'ammirazione fu solenne agli 8 di aprile del 1341. Il dì primo settembre dell'anno innanzi eran pervenute al Petrarca due lettere, che lo chiamavano alla laurea poetica a Parigi ed a Roma; e questa, a consiglio del cardinale Colonna, fu degnamente prescelta. Incerto di sè, o meglio del suo merito, sull' uscire di febbraio, vola a Napoli. Roberto di Angiò per tre giorni lo esamina; e, dichiarandolo degnissimo dell'onorificenza, lo regala d'una clamide. La sera del 6 di aprile è a Roma, invanamente cercando del Barili, segretario dell'Angioino, che di corsa era rientrato a Napoli, fuggendo le astuzie dei briganti; ed il giorno 8, che fu domenica di Pasqua, è pronta la festa.

Non mi perderò in descrizioni; tolgo ogni nota dalla prima epistola metrica al medesimo Barili, che così suona: « Di subito alla chiamata i potenti di Roma si adunano. Il Campidoglio echeggia di romore festevole; e veggio o parmi che la mole antica esulti di lietezza. Squillan le trombe; il popolo, desideroso di vedere, gareggia nell' accalcarsi. Io stesso, io stesso vidi più di un ciglio degli amici accorsi tremolante di lacrime di tenerezza. Ascendo il sommo; taccion le squille, e il mormorio si tace: e la corona, che fu ai miei invidi segnale di colpevole invidia, posò sulla mia fronte reclina, e con l'anima tumultuante prego e piango ».

Al cantore soave dell'onesta bellezza, al cittadino amorosissimo d'ogni glorioso bene d'Italia, richiamandola dal sonno neghittoso alla splendida vita dell'antico viaggio, s'ispirino gli animi nostri; questo è il debito nostro verso di lui. « Viva egli nel cielo, e, finchè noi viviamo, viva nella memoria nostra: ma dopo noi, viva nella memoria dei posteri; i quali, se lo conosceranno, dovranno averlo caro; nè l'amore in questo m'inganna ». (SENIL: Lib. 3, Lett. 1ª).

LA CONTRADIZIONE AMOROSA

IN

F. PETRARCA

LAVORO

Del Prof. LIBORIO AZZOLINA

Presentato dal Socio Prof. Alfonso Sansone

nella tornata del 19 Novembre 1905

LE FONTI

1. *Le rime* di F. Petrarca, ed. G. Mestica, Firenze, 1896.
2. *Le rime* di F. Petrarca, commendate da G. Carducci e S. Ferrari, Firenze, 1899.
3. F. Petrarca, *Lettere delle cose famigliari,* volg. da G. Fracassetti, Fifenze, 1863.
4. F. Petrarca, *Lettere senili,* volg. da G. Fracassetti, Firenze, 1892.
5. *L'autobiografia*, il *Secreto* e *Dell'ignoranza sua e d'altrui* di messer F. Petrarca, a cura di A. Solerti, Firenze, 1904.
6. G. A. Cesareo, *Su le " Poesie volgari „ del Petrarca,* Rocca S. Casciano, 1898.
7. F. De Sanctis, *Saggio critico sul Petrarca,* Napoli, 1892.
8. F. De Sanctis, *Storia d. lett. ital.*, Napoli, 1879, vol. I.
9. L. Azzolina, *Il " dolce stil nuovo „*, Palermo, 1903.
10. B. Zumbini, *Studi sul Petrarca,* Firenze, 1895.
11. C. Segrè, *Studi petrarcheschi*, Firenze, 1903.
12. *La vita italiana nel trecento,* Milano, 1897.
13. G. Carducci, *Il Petrarca alpinista,* in *Opere*, X, 151 sgg, Bologna, 1893.
14. I. Burckhardt, *La civiltà del sec. del Rinascimento in Italia,* trad. da D. Valbusa, Firenze, 1876.
15. De Nolhac, *Petrarque et l'humanisme,* Paris, 1892.
16. G. Voigt, *Il risorgimento dell' antichità classica*, tradotto da D. Valbusa, Firenze, 1888, vol. I, 25-158.
17. L. Geiger, *Rinascimento e Umanismo in Italia e in Germania,* trad. da D. Valbusa, Milano, pp. 31-60.
18. A. Bartoli, *I primi due secoli d. lett. ital.*, Milano, pp. 433-554.
19. A. Gaspary, *Storia d. lett. ital.,* trad. da N. Zingarelli, Torino, 1887, vol. I, pp. 347-413.
20. G. Volpi, *Il trecento,* in *Storia d. lett. ital.,* Milano, pp. 23-83.

LA CONTRADIZIONE AMOROSA

IN

F. PETRARCA

Se dai trovadori provenzali a Dante è chiaro ed innegabile, nella lirica amorosa, un processo essenzialmente evolutivo; invece, da Dante al Petrarca si sente come un'impreveduta rivoluzione.

Uguale in tutti lo scopo ultimo: il perfezionamento morale; uguali gli elementi precipui: la donna, l'amore, l'anima del poeta; uguale il contrasto tra l'ideale e il reale, tra la mente e il cuore, tra la ragione e il senso e, quindi, la intonazione di dolore prevalente; uguali tanti altri particolari, che hanno dato modo di ravvicinare ai versi scritti per Laura ora quelli ispirati da Beatrice o da Selvaggia, ora quelli informati alla rigidezza della Castellana d'oltr'Alpe o di Madonna.

Ma in Petrarca è un modo di considerare e di sentire tutto codesto diametralmente opposto a quello degli altri: conseguenza della sua diversa educazione intellettiva, del suo particolare temperamento, di quel determinato ambiente morale, che agì su di lui. L'amore e la donna nei *Rerum vulgarium fragmenta* hanno tanta parte al conseguimento della vera perfezione dell'anima amante, quanta nella lirica d'arte precedente, specie nello *stil nuovo;* sennonchè, là entrambi rispecchiano ben altro giudizio, ben altro sentimento, ben altro principio estetico, essendo affatto mutati i criteri e le norme morali del filosofo, diverse le potenze affettive dell'uomo, nuovo il fine artistico del poeta.

Ciò è quanto ho in animo di esaminare il meglio possibile, e so, fin troppo, che al mio lavoro deriverà, assai spesso, conforto e lume da precedenti trattazioni su alcuni punti dell'argomento, che la critica ha già scrupolosamente giudicate e favorevolmente accolte.

I.

L'amore, al quale i poeti stilnovisti attribuirono virtù sovrannaturali, anzi divine, chi legga il son. *Voi ch'ascoltate* del Petrarca, par già lontano di secoli. Non è più una spirazione di Dio e, quindi, un mezzo di rigenerazione cristiana, ma un *vaneggiar;* non procura più gentilezza, ma *vergogna;* non è faro luminoso dell'intera vita, ma finisce presto in un *pentersi* compunto. La sua *sofferenza*, ch'era d'aiuto al *servante*, è già *van dolore*, e son *vane speranze* quelle stesse con cui prima sollevava dalle volgarità della terra l'anima innamorata. Prima i suoi piaceri erano scala al cielo, ora son *breve sogno;* il sentimento di esso negli uomini costituiva un bene e, invece, non merita *perdono* ma, in certo qual modo, *pietà;* l'esaltarlo senza tregua era una missione, ed è un rendersi *favola al popol tutto.*

E il son. *Voi ch'ascoltate* trova nelle rime seguenti largo riscontro e determinazioni integranti. Nella canz. *Io vo pensando* Amore è quello

> Che la strada d'onore
> Mai non lassa seguir, chi troppo il crede,

mentre il Cavalcanti l'aveva segnalato a Dante giovane quale

> . . . . segnor valente
> che segnoreggia il mondo de l'onore [1].

Nel son. *Voglia mi sprona* Amore è la *cieca e disleale scorta* per cui

> Regnano i sensi, e la ragione è morta,

quando nello *stil nuovo* Amore operò anche al trionfo della ragione sul senso [2]. Nel son. *Come va il mondo*, il *ceco Amor*, fattasi compagna la *sorda mente* del poeta, fa *andar per viva forza* quest'ultimo ov'è *morte* morale, morte completa dell'anima, e per Dante Amore era *unimento spirituale* dell'anima a Dio [3]. Nei *Trionfi*, poi, Amore è, senz'altro,

> . . . . un garzon crudo
> Con arco in mano e con saette a' fianchi,...
> Fatto signore e Dio da gente vana,

è *mostro*, che *sopra la mente rugge*, e *ogni ragion indi discaccia*, che si circonda di *errori*, di *false opinioni*, di *lubrico sperar*, che procura

> Chiaro disnor e gloria oscura e nigra,...
> Sollecito furor e ragion pigra,

---

[1] Son. *Vedesti, al mio parere*, ed. Ercole.

[2] Cfr. Azzolina, *Il dolce stil nuovo*, pp. 172-80.

[3] *Conv.*; III, cap. II.

onde

> Poco ama sè chi 'n tal gioco s'arrischia.

Eppure, qua e là, non mancano nei *Fragmenta* le lodi di Amore. Di fatto, ora è dichiarato che l'*amoroso pensiero... al sommo Ben... invia;* [1] ora dell'anima di un amico tornato a vita amorosa è detto *ch'al dritto camin l'à Dio rivolta;* [2] ora nel mover degli

> Occhi leggiadri, *dove Amor fa nido*,

è visto *un dolce lume Che... mostra la via, ch'al ciel conduce.* [3] Poi lo stesso Amore si vanta d'aver procurato al Poeta

> Quanto à del pellegrino e del gentile,

d'avergli indicato la via di *levarsi a l'alta Cagion prima*, d'averlo *salito in qualche fama,* alzandogli l'*intelletto*

> Ov'alzato per sè non fòra mai,

d'aver nobilitato così il *dire* di lui che

> . . . . de' suoi detti conserve
> Si fanno con diletto in alcun loco. [4]

E il Poeta non ischiva di rivolgersi ad Amore perchè porga *mano al-l'affannato ingegno,*

> . . . . . ed a lo stile stanco e frale,
> Per dir di quella ch'è fatta immortale
> E cittadina del celeste regno! [5]

Come raccapezzarsi? Ma se badiamo alla lineazione ideale delle " Poesie volgari ", quale la determinò incomparabilmente il Cesareo [6] precisandone netto il carattere morale nelle tre parti principali, si può di leggieri trovar il bandolo della matassa. Di fatto, la spiccata ed esplicita esaltazione della virtù amorosa, che fa lo stesso Poeta, dando così tutta l'apparenza di contradirsi, è nella prima parte ove ancora l'animo è " volto qua e là dal soffio delle passioni ", ove l'uomo appunto " brancolando *nella selva del-*

---

[1] Son. *Quando fra l'altre donne.*

[2] Son. *Amor piangeva.*

[3] Canzz. *Perchè la vita è breve* e *Gentil mia donna, i' veggio.*

[4] Canz. *Quell'antiquo mio dolce empio signore.*

[5] Son. *Deh porgi mano.*

[6] V. *Su le " Poesie volgari "...*, pp. 261 sgg. e G. Groeber, *Von Petrarca's Laura* in *Miscellanea di studi critici edita in onore di A. Graf*, pp. 75-6.

l'errore, ricerca se stesso „. [1] E il vanto della propria potenza messo in bocca d' Amore e l' invocazione a quest'ultimo perchè agevoli l'ingegno e lo stile del Poeta, hanno luogo nella seconda parte, ove " la commedia dell'anima è presso al suo scioglimento „, ma non è del tutto compiuta, ove l' uomo " si trova fuori d' ogni passione „, è vero, ma non è ancora " superiore a ogni passione „ come sarà poi nei Trionfi. [2]

L'ondeggiare tra pensieri opposti, il rimanere spesso sospeso tra un giudizio e l'altro, che gli agitavano, discordi ed esclusivi tra loro, la mente, era, lo san tutti, proprio del Petrarca, che non mutò mai. In lui l'alto concetto d' Amore derivato già dai Provenzali e dai precedenti poeti toscani in genere, aveva urtato, a un certo punto, contro l' abominazione dello stesso Amore rilevata in S. Agostino e, dopo una lotta ostinata, aveva ceduto. Il *Secretum* è là a dar larga attestazione di quel primo urto e di quella prima lotta tra le due teorie contrarie e del trionfo dell'una sull'altra. Ma come il Poeta continuò a tener dietro alle mille lusinghe della gloria, anche dopo che da S. Agostino s'era fatto quasi imporre: " Tu hai adunque ad osservare questa legge, ama la virtù e dispregia la gloria. E nientedimeno in questo mezzo, come si legge di Mario Catone, quanto meno la domanderai, più conseguirai quella „, [3] e come non riuscì mai a liberarsi dalla " tristizia dell'animo, la quale, come una pestilentissima ombra, occide li semi della virtù e tutti li frutti dello ingegno „, [4] pur tentando tutti i rimedi suggeriti dallo stesso vescovo d'Ippona: così non seppe sacrificar completamente certi lati buoni d'Amore ad una condanna recisa di esso ed esitò a lungo tra il prò e il contro. Il che dà spiegazione della canz. *Quell'antiquo*, posta la penultima dei *Fragmenta*, nella quale Amore, citato al tribunale della Ragione, si discolpa con forza e con efficacia delle accuse del Poeta, e la Ragione al Poeta e ad Amore, che attendono la *sentenzia*, dice *sorridendo:*

> Piacemi aver vostre questioni udite,
> *Ma più tempo bisogna a tanta lite.*

E il tempo opportuno giunse e la sentenza esplicita, severa fu data — l'abbiam visto — nei *Trionfi*. Qui ogni ondeggiamento cede ad un giudizio

---

[1] V. Cesareo, *Su le " Poesie volgari „*..., p. 244.

[2] Ivi, pp., 268-69. G. Appel ha ripreso recentemente in *Rivista d'Italia*, a. VII, fasc. VII, pp. 54-67) la questione già sostenuta da G. Melodia (in *Studio su i Trionfi del Petrarca*, Palermo, 1898, pp. 71-80) su le relazioni che i *Trionfi* abbiano col *Canzoniere*. In proposito v. L. Azzolina, *I Trionfi del Petrarca*, in *Giorn. dant.*, a. XIII (1905), q. II.

[3] Il *Secreto*... ed. cit., dial. III, p. 168.

[4] Ivi, dial. II, p. 110.

freddo e immutabile; il pensiero, che ha analizzato, distinto ed affermato tra un'alternativa penosa di dubbi e di convincimenti, alfine appar libero e sicuro ; il nuovo concetto d'Amore , abbozzato nel sonetto-proemio *Voi ch'ascoltate ,* ma qua integrato e là , invece, quasi contradetto nelle altre poesie, trova le sue linee precise, il suo giusto tono, la sua definitiva determinazione.

Sennonchè , nei *Fragmenta ,* oltre al concetto , c'è anche il sentimento d'Amore.

Nello *stil nuovo,* preso nella sua vera essenza, Amore non afferra e penetra, agita, infiamma la parte affettiva dell'anima, sì da renderla tutt'uno con sè e farla vivere della sua vita , gioire delle sue gioie , soffrire delle sue pene. Esso si accorda con la ragione e dà le ali all' intelletto; la sua prima origine è fuori dell'uomo e la sua vera stanza è nella mente; è idea, non è sentimento : idea , che punisce e corregge i traviamenti del cuore, che combatte e ammorza e deprime i sensi , che illumina e dirige le facoltà intellettive, che aliena l'uomo dal vizio per accenderlo della virtù e lo strappa alla terra per rivolgerlo al cielo e lo distacca dal mondo per metterlo nella grazia di Dio , che uccide il male e fa trionfare il bene, che compone il disordine morale e civile in un ordine perfetto e salutare [1].

Ma nei *Fragmenta* il sentimento amoroso è tutto l'amore, e ciò che più sopra è stato chiamato concetto d'Amore non è se non il giudizio di quel sentimento medesimo , formulato al lume d'un dato principio morale. Il Poeta, con espressione breve insieme e densa, lo definisce un *dolce affanno* [2] e ne dà, come ognun vede, il tono unico e pieno, senza però dimenticare, o far dimenticare, che quella piena unità risulta dalla compenetrazione di due note, per natura, discordi e stridenti e, invece, compagne inseparabili per destino. Poi, volendo distinguere nettamente, lo dice ora *foco, fiamma,* e *martir,* [3] un

> . . . . . sospirare e lacrimar mai sempre,
> Pascendosi di duol, d'ira e d'affanno,

un *arder da lunge ed agghiacciar da presso* ; [4] ora *un languir dolce, un desiar cortese ,* [5] un abbagliamento così soave che fa incuranti di qualsi-

[1] Cfr. Azzolina, *Il dolce stil nuovo.*

[2] Son. *Benedetto sia 'l giorno.*

[3] Son. *Quel foco ch'i' pensai.*

[4] Son. *S'una fede amorosa.*

[5] *Ivi.*

voglia danno ;[1] quindi , tornando a riunire le due qualità in antitesi, lo apostrofa :

> O viva morte o dilettoso male.

dopo essersi domandato :

> S'amor non è, che dunque è quel ch'io sento?
> Ma s'egli è amor, per Dio, che cosa e quale?
> Se bona, ond'è l'effetto aspro mortale?
> Se ria, ond'è sì dolce ogni tormento?[2]

Intanto, nel *Secretum*, egli s'è fatto osservare da S. Agostino: " Nessuna cosa è che tanto partorisca la oblivione, il dispregio di Dio, quanto quest'amore delle cose temporali, e precisamente questo, il quale per un certo suo proprio nome è detto amore ";... e dopo: " Queste e simili miserie sono nell'amore;.... quella miseria è sopra le altre precipua, la quale parturisce di Dio e parimente di sè medesimo oblivione. Perchè non so in che modo l'animo piegato da' pesi di tanti mali, ondeggiando pervenga a questo unico e purissimo fonte di vero bene "[3].

Sicchè, per il Petrarca Amore è soprattutto sentimento forte, invadente, tremendo; è violenta passione, la quale, mentre tormenta il cuore e strugge il corpo, nello stesso tempo trascina l'anima e l' allontana dalla sua vera felicità, ch'è riposta in Dio. L'uomo lo prova e lo soffre, il moralista lo analizza e lo giudica; ed uomo insieme e moralista si trovano, così, in un mondo assolutamente nuovo rispetto a tutti i predecessori nel genere.

II.

Nello *stil nuovo* Dio è il primo amore, l'*eterno amore*, opera di amore la sua creazione, amori le sue creature: gli angeli e, quindi, amore la donna-angelo e amore la virtù operatrice di lei, la sua spirazione; poi, amore quello delle creature al creatore e, quindi, amore quello del poeta alla donna-angelo e, per lei, a Dio. Tutto è emanazione graduale di Dio e tutto è scala diritta a lui.

Ma nei *Fragmenta* codesto ordine di cose cessa, e mentre Amore allontana dal cielo, invece, appunto al cielo guida la ispiratrice di quello, Laura. Onde, la contradizione par chiara ed innegabile. Soltanto, il Poeta non la vide mai.

---

[1] Son. *Come tal ora.*

[2] Son. *S'amor non è.*

[3] Dial. III, ed. cit., pp. 131 e 135.

Egli esalta in tutti i suoi particolari la bellezza della sua donna e dice e ripete in tutti i toni che il suo cuore, la sua mente, tutta l'anima sua è presa di tal bellezza e la fa sua luce, suo mondo, sua vita. Ella supera Venere e Marte, scolora il Sole, vince *con Giove... ogni altra stella;* [1] ritratta in carte, fa subito pensare a un'opera

. . . . di quelle che nel cielo
Si ponno imaginar, non qui tra noi,
Ove le membra fanno a l'alma velo; [2]

ammirata in tutta la sua gloria, maggiore di quella del sole

Quando 'l ciel fosse più de nebbia scarco,

e di quella del *celeste arco* quando si vede *dopo pioggia*

Per l'aere in color tanti variarsi,

accende tosto la fiamma amorosa, che prende, avvolge, consuma:

I' vidi Amor ch'e begli occhi volgea
Soave sì, ch'ogni altra vista oscura
Da indi in qua m'incominciò apparere.
Sennuccio, il vidi, e l'arco che tendea;
Tal che mia vita poi non fu secura,
Ed è sì vaga ancor del rivedere. [3]

Poi, negli occhi, mirando fiso, s'impara

Come s'acquista onor, come dio s'ama,...
. . . . e qual è giusta via
Di gir al ciel. [4]

Soltanto, non è tutto. Ecco che il Poeta, pieno d'un pensiero che lo disvia dagli altri, lo fa solitario e di quando in quando lo invola a se stesso, ha l'oscura coscienza di dover fuggire la sua amata mentre la cerca, e se la vede passare, la trova *dolce* e *ria*, se vuole giudicarla, la chiama

Questa bella d'Amor nemica e mia. [5]

Quindi, pensa, riflette sugli sdegni insistenti di lei e v'intravede un ammonimento, che rivela netto a sè e al proprio cuore, senza perdersi nei soliti lamenti o raffreddarsi in vane considerazioni:

Sforzati al cielo, o mio stanco coraggio,
Per la nebbia entro de' suoi dolci sdegni
Seguendo i passi onesti e 'l divo raggio. [6]

---

[1] Son. *Quest'anima gentil.*

[2] Son. *Per mirar Policleto.*

[3] Son. *Nè così bello 'l sol.*

[4] Son. *Qual donna attende.*

[5] Son. *Pien d'un vago penser.*

[6] Son. *Anima, che diverse cose tante.*

In seguito, coglie un dialogo tra una donna attempata e Laura sull'onestà femminile: quella antepone, per pregio, la vita alla

> Vera onestà, che 'n bella donna sia.

l'altra volge l'ordine, sentenzia, in tesi generale, che

> . . . . . e' non fur . . . . .
> Senza onestà mai cose belle o care,

conclude che

> . . . qual si lascia di suo onor privare,
> Nè donna è più, nè viva;

e il Poeta rincalza l'opinione di Laura e magnifica lei:

> Vengan quanti filosofi fur mai
> A dir di ciò: tutte lor vie fien basse;
> E quest'una vedremo alzarsi a volo. [1]

Dopo, è tutto un inno al modo di vedere di Laura, a cui *di nulla cale, se non d'onor;* che non teme visco o lacci o reti d'amore; che disprezza perle, robini ed oro, *quasi vil soma;* che tiene a noia

> L'alta beltà, ch'al mondo non à pare,
> . . . . se non quanto il bel tesoro
> Di castità par ch'ella adorni e fregi. [2]

Oramai, i rapidi ma frequenti baleni, che attraversano la coscienza del Poeta, rompono bruscamente le tenebre, che l'avvolgono ancora, e la verità, già nascosta e nè manco presentita, fa di quanto in quanto capolino, scuote i primi inganni, getta il seme del dubbio. La bellezza corporea, che sempre affascina e infiamma ed incatena, già cede il primo posto alla castità, anzi, intanto essa ha valore in quanto è ornamento dell'altra; gli sdegni, che ancora sconvolgono e tormentano, hanno ora un senso riposto, distraggono dalle mondanità, mirano a qualcosa di più alto: l'amore trova una nemica in colei che l'ispira, spunta in lei i suoi dardi, sfrutta con lei le sue arti. Come governarsi?

Nelle sue confessioni al vescovo d'Ippona il Poeta, conducendosi ancora incerto tra' veri beni e i falsi, aveva ragionato prò e contro l'azione esercitata da Laura su di lui e infine, per via di sottili considerazioni e nel fervore dei pensieri celesti dominanti, aveva con Terenzio esclamato:

> . . . . O indignum facinus! nunc ego et
> Illanc scelestam et miserum me esse sentio!
> *Eun.*, sc. I.

Poichè Laura, più che altro, rivolgeva tutte le facoltà di lui alla sola

[1] Son. *Cara la vita.*
[2] Son. *Arbor vittoriosa.*

sua persona e i desideri di lui " dal Creatore alla creatura „ così che " considerato che ogni cosa creata si debba amare per amore del Creatore „, egli, " pel contrario, preso dalle lascivie d'una creatura, non *amava* il Creatore per quel modo e via che si conviene „ e si meravigliava " dell'artefice, come non avesse creato cosa più formosa, e niente di meno la forma corporea è l'ultima fra tutte quante le altre bellezze „ [1].

Ora, dopo cinque anni, nella canz. *Io vo pensando*, lo stato d'animo non muta e nemmeno mutano i giudizi sfavorevoli; soltanto, ricompaiono sotto il velo d'una melanconia molle e spontanea, che da un lato ne attenua le tinte e, dall'altro, lascia quasi indovinare la lotta intima e disperata, che li suscita. Qui è un pensiero che dice alla mente:

> Già sai tu ben quanta dolcezza pòrse
> Agli occhi tuoi la vista di colei,
> *La qual anco vorrei*
> *Ch'a nascer fosse per più nostra pace;*

là, è un *altro voler* che invade il campo e fa sì che il Poeta, come presago del vero, sino allora sconosciuto, dichiari a sè che

> ....mortal cosa amar con tanta fede,
> Quanto a Dio sol per debito convênsi,
> Più si disdice a chi più pregio brama;

infine, è lo sgomento del Poeta medesimo, il quale comprende che ha smarrito la giusta via, sente che è troppo lontano dal cielo mentre tenacemente, e senza più volerlo, è legato alla terra, osserva che invecchia e che la morte l'incalza, cerca invano del viver suo nuovo consiglio e constata che, mentre vede il meglio, s'appiglia al peggio.

Ma un passo più avanti è fatto. Agli occhi del Poeta Laura non è più una bellezza unica, sovrana, infinita, in cui non sa che primeggi, o il pregio del corpo o la virtù dell'anima; da cui scocca il dardo amoroso, che accende i sensi e offusca la ragione, e per cui, nello stesso tempo, si conoscono le vie del cielo. La necessità di distinguere cosa da cosa già si presente; i dubbi vanno risolvendosi; le contradizioni accennano a scomparire. L'amore ch'arde nelle vene del Poeta, è nato dalla bellezza corporea di Laura, la quale è l'ultima delle bellezze, è cosa mortale e cede, di gran lunga, al paragone con la castità per cui solo la donna è *vera donna* [2]. Laura casta, onesta non seconda codesto amore, che è un errore, un vaneggiar, un'estrema insania, ed è causa di morte morale certa e irreparabile; ma lo combatte s n dalle origini, lo disdegna con crudezza implacabile. Il Poeta ama e soffre e si lamenta; ma, a un certo punto, dubita

---

[1] Dial. III, ed. cit., p. 126.

[2] Son. *Arbor vittoriosa.*

dell' essenza del suo amore, giustifica le sue sofferenze, muta il tono e l'indirizzo ai suoi lamenti.

Frattanto, nell'incalzarsi di pensieri e di sentimenti così diversi, Laura muore. In primo, ne seguono lacrime e disperazioni, rimpianti e invocazioni alla morte; poi, è un rinnovare alla memoria, con dolorosa insistenza, tutto un passato, e un magnificarlo, desiderandolo invano; quindi, subentrano la riflessione, l'esame d'ogni particolare, il giudizio sereno; infine, la verità si mostra nella sua piena luce e conclude e determina sicura. Il Poeta si conferma nell'opinione, prima appena abbozzata, che negli sdegni di Laura pel suo amore era la salute di lui:

> Or comincio a svegliarmi, e veggio ch'ella
> Per lo migliore al mio desir contese,
> E quelle voglie giovenili accese
> Temprò con una vista dolce e fella.
> Lei ne ringrazio e 'l suo alto consiglio,
> Che col bel viso e co' soavi sdegni
> Fecemi, ardendo, pensar mia salute.
> Oh leggiadre arti e lor effetti degni! [1]

E si compiace di quello stesso, per cui prima aveva levato la voce querula e benedice a Laura e all'opera santa di lei:

> Come va 'l mondo! or mi diletta e piace
> Quel che più mi dispiacque; or veggio e sento
> Che per aver salute ebbi tormento,
> E breve guerra per eterna pace.....
> Oh quant'era il peggior farmi contento
> Quella ch'or siede in cielo e 'n terra giace!
> Benedetta colei ch'a miglior riva
> Volse il mio corso, e l'empia voglia ardente,
> Lusingando, affrenò, perch'io non pera! [1]

Poscia, nettamente, distingue in Laura la bellezza dall' onestà e in effetto ritiene quella la sola ispiratrice delle amorose punte e questa, invece, l'unica guida al cielo:

> Due gran nemiche inseme eran aggiunte,
> Bellezza ed Onestà, con pace tanta,
> Che mai rebellion l'anima santa
> Non sentì, poi ch'a star seco fur giunte;
> Ed or per morte son sparse disgiunte:
> *L'una è nel ciel*, che se ne gloria e vanta;
> *L'altra sotterra*, ch'e begli occhi amanta,
> *Onde uscir già tant'amorose punte.* [2]

---

[1] Son. *L'alma mia fiamma.*

[1] Son. *Come va 'l mondo!*

[2] Son. *Due gran nemiche.*

E mentre all'una attribuisce anche la beatitudine eterna di Laura:

Ella 'l se ne portò sotterra e 'n cielo,
Ove or triunfa ornata de l'alloro,
Che meritò la sua invitta onestate; [1]

nello stesso tempo, giudica recisamente caduca e fragile l'altra:

Questo nostro *caduco e fragil bene,*
Ch'è vento ed ombra ed à nome beltate,
Non fu già mai, se non in questa etate,
Tutto in un corpo: e ciò fu per mie pene; [2]

e si pente d'averla tanto amata:

I' vo piangendo i miei passati tempi,
I quai posi in amar cosa mortale,
Senza levarmi a volo, abbiend'io l'ale
Per dar forse di me non bassi esempi. [3]

Sopraggiunge il tempo dei *Trionfi*, in cui il Poeta, come scampato da una tempesta che ha minacciato di sommergerlo, guarda dalla riva le onde ancora sconvolte, con occhio fermo, sovrastante, e con la mente chiara, investigatrice. E come Amore gli è apparso nella sua vera qualità: artefice d'inganni e di dolori, cagione di traviamenti e di perdizioni per l'uomo, che tenta al sommo Bene; così Laura la vede nella sua piena gloria e nel trionfo delle sue infinite virtù, tutte di cielo:

. . . . eran con lei tutte le sue
Chiare Virtuti (oh gloriosa schiera!);
E teneansi per mano a due a due.
Onestate e Vergogna a la front'era,
Nobile par' de le Virtù divine,
Che fan costei sopra le donne altera;
Senno e Modestia a l'altre due confine;
Abito con Diletto in mezzo 'l core;
Perseveranza e Gloria in su la fine;
Bell'Accoglienza, Accorgimento fôre;
Cortesia intorno intorno a Puritate;
Timor d'infamia e sol Desio d'onore;
Pensier canuti in giovenil etate,
E (la concordia ch'è si rara al mondo)
V'era con Castità somma Beltate.

E la vede armata, più pertinace che in vita, contro Amore, il quale

---

[1] Son. *Passato è 'l tempo.*
[2] Son. *Questo nostro caduco.*
[3] Son. *I' vo piangendo.*

ancora non ha smesso il proposito di tentarla e di assalirla per farla della sua schiera. Già l'uno, *con tutti i suoi argomenti,* muove terribile, lo strale nella destra, nell'altra l'arco e la corda all'orecchia:

> Non corse mai sì levemente al varco
> Di fuggitiva cerva un leopardo
> Libero in selva o di catene scarco,
> Che non fosse stato ivi lento e tardo;

e l'altra è

> . . . . più presta assai che fiamma o venti,

pronta a schivare il colpo. I presenti,

> Ciascun per sè si ritraeva in alto
> Per veder meglio, e l'orror de l'impresa
> I cori e gli occhi avea fatti di smalto;

il Poeta, che assiste trepidante, sta

> . . . . . con gli occhi attento e fiso
> Sperando la vittoria ond'esser sôle;
> E per non esser più da lei diviso.

Il colpo d'Amore parte, ma va a vuoto, chè si estinguono in *fredda onestate*

> I dorati suoi strali accesi in fiamme
> D'amorosa beltate e 'n piacer tinti;

Laura, con catena di diamante e di topazio, lega l' avversario e ne fa quello strazio, che basta a mille vendette; il Poeta ne è *contento e sazio.* Ma come, in parte, lo smentiscono le parole poco prima rivolte ad Amore, avanti che la lotta fosse decisa! Con un sospiro, mal represso, dell'animo gli ha detto intimamente, ma non così che non si leggessero

> Ne gli occhi e ne la fronte le parole:
> . . . . . " Signor mio, se tu vinci,
> Legami con costei, s'io ne son degno,
> Nè temer che già mai mi scioglia quinci „ [1].

È inutile. La mente del moralista si sforza a dar corpo al suo concetto prestabilito e riesce, di fatto, allo scopo, mostrando, nel complesso, che Amore è passione, suscitata dalla parte più caduca della donna, la bellezza corporea, e nemica al bene dell' uomo, il quale dalle miserie del mondo voglia elevarsi alla pace e alla gioia del cielo; passione che la

---

[1] *Trionfo della Pudicizia.*

donna medesima, però, può aiutare a vincere, se in essa al di sopra dei pregi del corpo sta l' *onestà*, che sola spunta i dardi amorosi, distacca dalle apparenze di diletti terreni e rivolge l'anima a Dio, fonte unica di bene vero, eterno. Ma il cuore dell'uomo sempre cede alle passioni e ama la bellezza sensibile; non sordo affatto agli ammonimenti della ragione, nondimeno esclama ancora una volta con Terenzio:

> Et tedet et amore ardeo, et prudens sciens
> Vivo, vidensque pereo nec quid agam scio; [1]

compreso d' ammirazione delle virtù celesti di Laura, gode però che in essa, anche tra' beati, splende

> . . . . con Castità *somma Beltate.*

E quando, levatosi col pensiero al *terzo cerchio*, la rivede *più bella e meno altera*, compassionevole con lui e di lui desiderosa, lieta del bene sommo, di cui è fatta partecipe e che mente umana non riesce a concepire, gode al sentirla, fra l'altro, sospirare le sue belle membra, forse più che al vederla in tanta gloria:

> Te solo aspetto e, quel che tanto amasti
> E là giuso è rimaso, il mio bel velo. [2]

E per la morte di lei crede d' aver perduto ogni dolcezza della sua vita e il mondo ciò che di più bello avesse e di cui potesse gloriarsi:

> Poscia ch'ogni mia gioia,
> Per lo suo dipartire, in pianto è volta,
> Ogni dolcezza de mia vita è tolta.....
> Ahi orbo mondo ingrato!
> Gran cagion ài di dover pianger meco;
> Chè quel bel, ch'era in te, perduto ài seco.
> Caduta è la tua gloria, e tu nol vedi. [3]

Poichè indarno chiede

> . . . . a Morte incontr'a Morte aita,

egli s'acqueta nel suo dolore, soltanto per la speranza che le sue rime dolenti possano eternare sulla terra la memoria di lei:

> E, se mie rime alcuna cosa pônno,
> Consecrata fra i nobili intelletti,
> Fia del tuo nome qui memoria eterna. [4]

---

[1] *Il Secreto*, ed. cit., dial. III, p. 136.

[2] Son. *Levommi il mio penser.*

[3] Canz. *Che debb'io far?*

[4] Son. *L'aura e l'odore.*

Stanco di vivere ed anelante a lei nel cielo, vuol, fino all'ultimo istante, ragionare della sua bellezza, perchè sia conosciuta pienamente al mondo e degnamente amata:

> Ite, rime dolenti, al duro sasso
> Che 'l mio caro tesoro in terra asconde:...
> Ditele ch'i' son già di viver lasso,
> Del navigar per queste orribili onde;
> Ma, ricogliendo le sue sparte fronde,
> Dietro le vo pur così passo passo,
> Sol di lei ragionando viva e morta;
> *Anzi pur viva* ed or fatta immortale,
> *A ciò che 'l mondo la conosca ed ame* [1].

Diremo questa una delle tante incertezze e contradizioni del Poeta. Ma forse non ha anch'essa le sue cause e le sue giustificazioni?

III.

Venuto su non propriamente bello, " ma tale che sul fior degli anni poteva piacere; di bel colore tra il bianco e il bruno, d'occhi vivaci e di vista che si serbò per lungo tempo acutissima " [2], il Petrarca nel 1325 portava nella splendida e licenziosa Avignone la sua smania smodata di godere per sè e di piacere agli altri, nonchè la sua passione dello studio, che la modesta scuola di Convenevole da Prato aveva fatto manifestare in Carpentras e aveva alimentato, in Bologna, il contrasto intimo ed angoscioso in lui tra il fascino della grand'arte dei Romani e il disgusto delle barbare formole dei giureconsulti. Entrava tosto nello stato ecclesiastico, ma soltanto per provvedere ai bisogni della vita: le mondanità e l'antichità classica non lo lasciavano distrarsi. E si dava cura di mutar vesti sovente e di profumare la guarnacca, d'arricciare i capelli e di calzare elegante; cercava ansioso le conversazioni, i conviti, le belle donne e le loro grazie e l'ammirazione della folla al suo passaggio, in quell'epoca ancora votata al disprezzo del mondo ed alla mortificazione della carne.

D'altro canto, con Vergilio e con Cicerone appagava il sentimento della bellezza della forma, che nel Medioevo era andato interamente perduto e che in lui, invece, s'era manifestato potente sin dall'adolescenza, quando aveva mostrato gran diletto della maestà e del ritmo delle parole latine; si esaltava della piena conoscenza del mondo antico, sino allora o abor-

---

[1] Son. *Ite, rime dolenti.*

[2] *F. Petrarca ai Posteri* in *Lettere d. cose fam.*, ed. cit., vol. I, pp. 201-2.

rito o franteso per le mire della chiesa signoreggiante a conciliare le autorità discordi su cui si fondava, a ridurre semplici anelli del suo sistema così gli scrittori profani come i sacri; si gloriava di rivelarsi poeta e di apprendere l'arte oratoria, opponendo, a quanti ripetevano non aver la poesia altro ufficio se non quello di spacciare menzogne, che per essa si salva qualsiasi nome dall'oblio, si acquista il privilegio dell' immortalità, ed ai contemporanei, educati fra le pastoie della Scolastica e ligi ai dettami inesorabili della logica, provando, con l' esempio, la superiorità del parlare come detta l'intimo sentimento.

Nel 1327 conosceva Laura e, invaghitosene, nel nuovo amore metteva tutta la fiamma del suo sangue ardente, la febbre del desiderio vivo ma inappagato, l'entusiasmo della mente accesa dalla sensualità della lirica provenzale.

Accompagnando il Colonna a Lombez nel 1330 e, tre anni dopo, visitando la Francia settentrionale e le Fiandre, all' anatema troppo assoluto gettato sulla natura dal cattolicesimo medievale, al gusto dell' abietto e dell'ignobile, all' apoteosi del dolore e del patimento di tutto un popolo malato e consunto da continui rapimenti in contemplazioni celesti, contrapponeva, a poco a poco, un concetto più umano della vita, un senso vero della realtà delle cose, un diletto sommo delle varie bellezze fisiche, un sentimento della natura, che, per lui, rinnovava e rendea mirabili le relazioni fra lo spirito e il mondo esteriore.

Egli poteva già dirsi un vero anacronismo nell'età sua, un'anticipazione completa e inaspettata d'un mondo a venire; quando, nel 1335, in compagnia del fratello Gherardo, compì la vagheggiata ascensione sul monte Ventoux.

Improvvisamente, in lui, al nuovo si sovrappose il vecchio coi suoi geli e i suoi terrori, col suo antagonismo tra materia e spirito, col suo annegamento del finito nell'infinito e dell'uomo in Dio. Quindi, a Cicerone e a Vergilio fu opposto S. Agostino, fatto subito l'unico idolo, l'unico eroe; al culto dell'eloquenza fu sostituita l' aspirazione alla salute dell' anima, allo studio della poesia quello della scienza divina. E l'amore cocente della gloria e della donna intiepidì nell'ansia opprimente d'una triste espiazione; e impressa a neri tratti nell' anima pesò, ognora e dovunque, l' imagine della morte.

Parea l'annientamento d'un'esistenza sino allora così rigogliosa e bella; pareva il tramonto improvviso e doloroso d'una grande coscienza, la quale, dopo aver lanciato nella tetraggine d'un cielo caliginoso un fascio di luce foriero del sereno, azzurro e fulgido, lasciava al suo scomparire più fitte, dietro a sè, le tenebre e l'aria più uggiosa.

Ma l'antico fuoco non si spense sotto la cenere che il passato, reagente, vi accumulava sopra per distruggerlo, e vivide scintille, mandate fuori ad ora ad ora, testimoniavano la sua persistenza. Il Petrarca, che se ne avvide, ne fu accorato e, come da un amuleto, non si staccava mai dal suo S. Agostino, e la notte recitava salmi penitenziali, si batteva il petto, piangeva raccomandando fervorosamente l'anima a Dio. Soltanto, sentì presto in sè prendere proporzioni smisurate la lotta tra il vecchio e il nuovo e, ch'era peggio, a lui mancava la potenza di dare all' uno la palma su l'altro. Dante, natura equilibrata di sensitivo-attivo, avrebbe subito deciso e seguito, senza tentennare, la via scelta. Al Petrarca faceva ostacolo il suo temperamento di sensitivo-contemplativo-emozionale, e l'intima lotta, non saputa dominare, trascinò lui per un avvicendarsi ininterrotto di luce e di tenebre, d'esaltazioni e di terrori, di gioie e di pene, dove lo spirito, anelante invano alla pace, trovò le torture dell'*acedia:* segreta e perenne melanconia, dovuta a qualcosa d'insodisfatto, che sentiva in sè e non gli dava mai requie.

Nessun fatto della vita seguì, che non riflettesse codesto particolare stato d'animo, come nessuna concezione della mente, che non ne fosse compenetrata. Venne il tempo dell'ordinamento dei *Fragmenta* e le cose non erano mutate: quelli ebbero quindi il carattere, il tono, il colorito che dovevano avere. L'ambiente ne determinò l'intendimento morale: la duplice educazione intellettiva vi aggiunse uno scopo artistico, ne collocò l'azione in un paesaggio campestre prima e poi nel cielo, e ne rese sovente opposti i pensieri, i sentimenti, i giudizi: il temperamento proprio ne cagionò le incertezze, i tentennamenti, la melanconia soave. E l'amore e la donna rispecchiarono alternativamente il giovine elegante di Avignone assetato di piaceri terreni, avvezzo alla sensuale espressione artistica d'oltr'Alpe e il fedele seguace del vescovo d' Ippona, nemico delle passioni; l'uomo nuovo avido di gloria nel mondo, affascinato da ogni bellezza sensibile, entusiasta degl'incanti della natura e l'uomo vecchio rivolto al cielo, innamorato delle virtù dell'anima, anelante all'annegamento completo nella gloria divina: il poeta orgoglioso di procacciar plauso a sè e agli altri, studioso di dar maggiore efficacia e attrattiva ai propri pensieri mediante il prestigio della forma, vago della vita, dell'aria armoniosa, profumata, delle piagge fiorite, ridenti e il moralista indifferente di ammirazioni passeggere, ingarbugliato in un arruffio di astrazioni, di allegorie, di simboli, preoccupato sempre di espiazioni terribili, di morti paurose.

La meravigliosa armonia, ideata dalla filosofia tomista, tra terra e cielo, tra la creatura e il creatore, tra il sensibile e l' intelligibile era oramai

rotta. Il Petrarca non conobbe S. Tommaso, anzi lo evitò; e con la guida degli scrittori religiosi più antichi, e specie di S. Agostino, ritornò all'orrore del mondo e all'estasi per l'invisibile, al disprezzo della carne e all'esaltazione dello spirito. Sennonchè, il mondo e la carne, che lo avevano attirato e conquistato nell'età delle impressioni più potenti e degli affetti più tenaci, non perdettero per intero agli occhi suoi il fascino primitivo, ed egli, privo di forte volontà e incapace di risoluzioni recise, rimase, come lo Stilita, sospeso tra il cielo e la terra.

Poichè, la religione del Petrarca non uscì mai dal campo delle idee, mai fu un sentimento vero e profondo. Avverso al sistema filosofico, per cui Dante, pur non perdendo nulla della sua individualità e della sua fisionomia speciale, trovò le vie del paradiso e giunse alla misteriosa visione della trinità, il Petrarca si accostò piuttosto alla corrente mistica dell'epoca e la ritrasse in sè. Ma come scolorita, mutata! Per averne un'idea, basta considerar lui quando il Giubileo del 1350 lo chiamò a Roma per far penitenza. Le turbe dei romei, tutte compunte e disciplinandosi, andavano salmodiando per le vie e parlando di prodigi e di reliquie, ed egli, nella sua stanza, al tavolino solitario, evocava gli eroi dell'antichità e a Varrone, quasi rapito dalle sue memorie, scriveva, palpitando: “A venerarti, ed amarti, la tua virtù singolare, la tua dottrina e del tuo nome la chiarissima fama mi astringono „ [1]. Era il conforto, che l'animo, pieno della passata gloria latina, trovava in mezzo alle manifestazioni varie e deliranti della fanatica devozione d'una folla, a cui un pensiero ascetico l'aveva unito più col corpo che con lo spirito.

La sua vera fede non era per il cristianesimo, che nondimeno difendeva contro gli Averroisti, ma per quanto egli aveva derivato dai suoi primi studi e dalla vita giovanile. L'ascensione sul Ventoux apportò una rivoluzione nelle sue idee, ma poco o punto influì sui suoi sentimenti. E come i sentimenti e le vergogne non riuscirono mai a mutare in lui l'uomo fatto alle gioie, pur brevi e caduche, del mondo, non impedendo che cercasse sempre la protezione dei grandi per assicurarsi i comodi del buon vivere, che tante volte tornasse ai rumorosi allettamenti della società quante volte aveva deliberato di evitarli, che invano facesse resistenza agl' inviti insistenti della carne e agli occhi innamorati, i quali—secondo una sua espressione—non cessarono di essere i condottieri della sua rovina, che giudicasse ambiguo se la morte sia un bene o un male, che mai si sentisse spinto a sacrifizi di sorta per conquistare il bene eterno, che la mattina, dimentico dei terrori notturni, desse il saluto festante al sole e alla natura; così

[1] *Lett. d. cose fam.* XXIV, 6.

lo scopo morale, voluto raggiungere, poco agì sul suo modo di rappresentare e l'amore e Laura.

La mente fredda e giudicante incatenò nel tempio della Pudicizia il *comune nemico* Amore e soddisfatta inneggiò al trionfo dell'onestà di Laura, ma il concetto non soffocò il sentimento e nulla la ragione tolse ai fremiti del cuore. Ciò che attraversa, dal principio alla fine, i *Fragmenta,* e li colorisce, li riscalda, li anima, è sempre il sentimento amoroso, che disprezza la ragione:

> Chè 'l fren de la ragione Amor non prezza, [1]

esulta dell'impotenza della ragione stessa contro gli occhi invaghiti:

> Gli occhi invaghiro allor si de' lor guai
> Che 'l fren de la ragione ivi non vale, [2]

gode del predominio dei sensi sull'estinta ragione:

> Regnano i sensi, e la ragione è morta; [3]

che freme sotto l'ansia del Poeta di liberarsi dal foco delle passioni, e nelle invocazioni di lui a Dio perchè lo illumini della sua luce, lo conforti della sua grazia, lo esalti nella sua pace, e nelle fervorose preghiere a Laura beata che lo chiami a sè, nella sua gloria celeste:

> Oh felice quel dì, che, del terreno
> Carcere uscendo, lasci rotta e sparta
> Questa mia grave e frale e mortal gonna;
> E da sì folte tenebre mi parta,
> Volando tanto su nel bel sereno,
> Ch'i' veggia il mio Signore e la mia Donna!; [4]

che trema nei lamenti lacrimosi per le durezze di lei e nella speranza di vederla un giorno buona ed arrendevole:

> Vivo sol di speranza,.....
> Non è sì duro cor, che, lagrimando,
> Pregando, amando, talor non si smova,
> Nè sì freddo voler, che non si scalde; [5]

che tripudia della felicità di potere contemplar lei in questo mondo:

> Sì come eterna vita è veder Dio,
> Nè più si brama, nè bramar più lice,
> Così me, Donna, il voi veder felice
> Fa in questo breve e fraile viver mio; [6]

---

[1] Son. *Come talora al caldo tempo.*
[2] Son. *Ahi, bella libertà.*
[3] Son. *Voglia mi sprona.*
[4] Son. *E' mi par d'or in ora.*
[5] Son. *Aspro core e salvaggio.*
[6] Son. *Sì come eterna.*

che geme in un dolore senza nome per l'immatura dipartita di lei, per l'improvviso scomparire della sua bellezza infinita:

> Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo,
> Oimè il leggiadro portamento altero!
> Oimè il parlar, ch'ogni aspro ingegno e fero
> Facevi umile ed ogni uom vil gagliardo!
> Ed oimè il dolce riso, onde uscio il dardo,
> Di che morte, altro bene omai non spero! [1]

e che si sublima nel sospiro bramoso rivolto alla terra, la quale copre il corpo di lei; a quella terra felice:

> E tu, che copri e guardi ed ài or teco,
> Felice terra, quel bel viso umano,
> Me dove lasci, sconsolato e cieco,
> Poscia che 'l dolce ed amoroso e piano
> Lume degli occhi miei non è più meco? [2]

D'altro canto, il moralista sciolse il suo voto rappresentando la *gloriosa schiera* delle virtù, che a Laura facean corona in cielo e magnificando quest'ultima come *bella vincitrice* di Amore, tra il plauso di quelli

> Ch'avean fatto ad Amor chiaro disdetto; [3]

ma la vera Laura, che irradia della sua luce tutte le rime, apparirà sempre colei che, con le *belle membra,* accese e fe' divampare il fuoco d'amore, ora ammirata

> . . . . quand'ella parla o ride,
> Che sol se stessa e null'altra somiglia,

e

> . . . . quando tra l'erba
> Quasi un fior siede! o ver quand'ella preme
> Col suo candido seno un verde cespo,

nonchè per quel suo

> . . . . bel seren de le tranquille ciglia; [4]

ora contemplata mentre ha *i capei d'oro a l'aura sparsi* e avvolti da questa in *mille dolci nodi,* mentre ha suffuso il volto di *pietosi colori* e incede con un andar che non è

> . . . . cosa mortale,
> Ma d'angelica forma; [5]

---

[1] Son. *Oimè il bel viso.*

[2] Son. *Poi che la vista angelica.*

[3] Son. *Trionfo della Pudicizia.*

[4] Son. *Amor ed io.*

[5] Son. *Erano i capei d'oro.*

ora esaltata su tutte le più belle donne d'ogni età e ritenuta come *gloria grande* di natura; [1] e sempre amata e desiderata dal Poeta, pianta dopo morte e domandata ai luoghi diversi che la conobbero, sognata nelle notti dolorose, invidiata al freddo sasso che la coprì, cercata fin lassù, nel cielo, che ne accolse lo spirito con l'apparenza, però, della passata sua beltà corporea.

Lo *stil nuovo* conobbe pure le gioie e le pene d'amore e sotto le forme dell'angelo sentì spesso la donna; ma rivolse tutto allo scopo voluto e tutto interpretò alla stessa stregua. Per esso Amore e la donna tormentavano il poeta perchè potesse per la via del dolore giungere al sommo bene: e tormentavano la parte sensitiva di lui, che conduceva al peccato e quindi alla morte morale, per agevolare e far trionfare la parte intellettiva, la sola adatta ad apprezzar la virtù e a procacciare la vera felicità. Così doveva essere e così avveniva. Poichè lo *stil nuovo*, collocato il suo punto d'osservazione nella mente, vide tutto traverso a quella sua determinata teoria filosofica, su tutto proiettò quelle sue idee dominanti e fisse. Quindi anche il cuore umano riguardò dal di fuori e giudicò le tempeste di lui dalla rocca serena della ragione, come dalle sfere dell'ideale considerò la bassa e palpitante realtà, come dalle beatitudini del cielo valutò le miserie della terra.

Ma il Petrarca sentì tutto se stesso sempre nel suo cuore, e di là riguardò il mondo circostante, di là rivolse l'attenzione verso l'alto. Ne seguì che, pur peregrinando assai volentieri nei campi luminosi dell'idea e dando alla ragione, all'astrattezza sistematica e ai concetti morali la loro parte nella sua vita e nelle sue opere, nondimeno egli si trovò più in centro nei regni del sentimento, e del mondo e delle cose soprattutto rilevò e considerò altamente il lato umano. Fece lo stesso per il suo amore e per Laura, i quali, per ciò, lasciando tra le celesti Intelligenze del Medioevo moralizzante e dottrinale, già chiuso dalla *Comedia*, più che ogni altra, Beatrice e la sua divina spirazione amorosa, colorarono entrambi il crepuscolo d'un'epoca nuova, di cui il loro Poeta era il primo uomo.

Ed ora, come procedettero nei *Fragmenta* l'uomo insieme e l'artista?

IV.

Da alcuni passi delle opere del Petrarca s'è arguito ch'egli avesse della poesia lo stesso concetto del Medioevo; la ritenesse, cioè, anche lui, come Dante, una veste della verità. [2] Ma sappiamo ch'egli medesimo a Giovanni

---

[1] Son. *In tale stella.*

[2] Cfr. Voigt, *Il risorgimento....*, pp. 34-6.

Colonna di San Vito scrisse: " E molto io parlo, e scrivo molto, non tanto per giovare a questa età di disperata miseria, quanto a sfogare la bile e a disacerbare scrivendo l'animo mio „; [1] e che nella *Prefazione* alle *famigliari* confessò che per lui era tutt'uno scrivere e vivere. Egli visse soprattutto una vita di sensazioni e di sentimenti, ed esprimendo questi nella loro pienezza e sincerità, come poteva contemporaneamente nei suoi scritti collocar sempre una verità astratta, ideale? E c'è di più.

Dante vide in Dio la suprema verità e in Dio la suprema bellezza; per lui *vero* e *bello* avevano la stessa fonte e quindi la stessa essenza: il bello era l'apparenza del vero. Questo era proprio della parte intellettiva dell'anima umana, era nelle idee, le quali, perciò, risultavano le sole suscettive di bellezza. E la poesia, banditrice del vero, derivava da quest'ultimo il suo valore estetico, perchè dato appunto dal fondo morale, dalla *proporzione*, dall'*ordine*, dall'*armonia*, dalla *claritas* e dalla *integritas* o *magnitudo*, presi tutti insieme, di esso [2].

Il Petrarca, invece, il quale non vide nell'universo codesto ordine prefetto d'una filosofia che non conobbe, e netta segnò una linea divisoria tra il mondo affettivo e quello ideale, collocò anche lui il vero nella mente, ma non tutto il vero; non escluse la bellezza dell'intelligibile, ma ammirò e amò più quella, che i suoi sensi percepivano. Di fatto, furono ugualmente verità reali per lui i piaceri mondani, l'entusiasmo per l'antichità classica, la sete di gloria tra gli uomini, la passione per Laura, l'amore della natura, la paura della morte, la melanconia lacerante dell'anima. E a lui parvero specialmente belli la vita tra il plauso dei contemporanei e l'ammirazione dei posteri, gli spettacoli del mondo esteriore, la corrispondenza e compenetrazione dello spirito con le cose, la solitudine delle piagge fiorite, i capelli e il viso e gli occhi e il corpo di Laura. Sentitelo:

> Tutte le cose, di che 'l mondo è adorno,
> Uscir buone de man del Mastro eterno;
> Ma *me, che così a dentro non discerno,*
> *Abbaglia il bel, che mi si mostra intorno.* [3]

Dov'è qui l'ansia medievale di penetrar a ogni costo nell'intimo delle cose per scoprirne la verità nascosta e godere soltanto della scoperta? L'apparenza sensibile basta, e se è veramente bella, l'occhio se ne diletta e vi riposa, lo spirito vi si appaga.

---

[1] *Lettere d. cose fam.*, VI, 4.

[2] V. Azzolina, *Op. cit.*, 195 segg.

[3] Canz. *Lasso me.*

In arte, poi, giudicò somma e principale bellezza quella della forma, la sola capace di soddisfare il suo senso dell'armonia e del ritmo, di riprodurre lo splendore e la dignità dell' eloquenza ammirati in Cicerone, la melodia e la dolcezza sentite in Vergilio, di rispecchiare la forbitezza e l'eleganza del viver suo. Accortosi del pregio, in cui eran tenute le sue rime volgari, dubitò dell'eccellenza del loro stile e avrebbe voluto limarle assai più; ma non potendolo, perchè tardi, manifestò sinceramente il suo cordoglio:

S'io avessi pensato che sì care
Fossin le voci de' sospir miei in rima,
Fatte l'avrei dal sospirar mio prima
In numero più spesse, *in stil più rare.*
Morta colei che mi facea parlare,
E che si stava de' pensier mie' in cima,
Non posso (e non ò più sì dolce lima)
Rime aspre e fosche far soavi e chiare. [1]

O dunque? Ammettiamo pure che anche per quanto riguardi il concetto della poesia il Petrarca tentennasse tra il vecchio e il nuovo, ma è innegabile che in tutto codesto, testè rilevato, c'è tanto da far pensare *a priori* che il problema estetico dei *Fragmenta*, se non diametralmente opposto, si presenta però molto diverso da quello dello *stil nuovo.* Poichè, si hanno forti elementi per ritenere che non sempre nell'intenzione del Poeta una stessa espressione dovesse rendere l'idea pura e la forma, il simboleggiato e il simboleggiante, come per gli stilnovisti, i quali, però, per forma intesero la *fictio rettorica,* la *veste,* il *segno.*

Nei *Fragmenta* il concetto, l'allegoria, il simbolo non potevano mancare, essendo imposti dall'epoca e dall'ambiente, e non mancano. Ma come nell'amore del Poeta il mondo delle idee influì soltanto sul severo giudizio di esso, che poco o punto interessa, così nei *Fragmenta* il valore astratto, ideale è secondario e i più non vi badano. L' idea pura non vi appare nello sforzo incessante di penetrare in ogni parola, in ogni verso, in ogni componimento poetico, perchè il lettore la noti, l'apprezzi e la ritenga bene, come in ispecie nella *Vita nova.* Essa rimane piuttosto nella mente del Poeta e attende all'unico ufficio di presiedere all' ordinamento definitivo dell'opera e di condurlo con quel dato fine morale. Quando essa cerca un'espressione sua propria, non trova la vivezza dell'immagine o la fiamma del sentimento, come spesso in Dante e nei suoi compagni d'arte. Perchè, mentre da questi ultimi è sovente considerata non in sè ma nei suoi effetti, col Petrarca non va al di là della sua essenza e del suo luogo

---

[1] Son. *S'io avessi pensato.*

d'origine; e la sua espressione, quindi, che negli uni ritrae, inconsapevolmente, la sincerità e l'efficacia delle impressioni suscitate, nell' altro, invece, rispecchia sè sola fedelmente e freddamente. Pertanto, l'amore e la donna ideali, nello *stil nuovo* ispirano ammirazione, meraviglia, adorazione. gioia serena e contemplativa, tristezza, dolore, e si muovono, palpitano. vivono in queste emozioni diverse, e si rivestono, così, di poesia vera, e danno il tono, le determinazioni, il carattere alla scuola; nei *Fragmenta* restano astrazioni, s'internano nell'analisi, s'inviluppano di sentenze, si raffreddano con declamazioni, costituiscono il lato difettoso, secondario e generalmente trascurato.

Soltanto, se non commuovono il poeta, interessano anch'essi l'artista e il magistero della forma li adorna sempre, e talvolta così altamente da abbagliare, ingannare e far dire poesia spontanea ciò ch'è rettorica pura.

Certo, nessuno li ammira nei versi, portati alla massima chiarezza ed eleganza, dei *Trionfi,* ove l'uno e l'altra non sono che nomi, contemplati dalla ragione e dalla riflessione filosofica, guardati nel passato e colti fuori dell'azione, mutati da sentimento in idea, da individuo in genere; ove il loro trionfo è nello stesso tempo la loro dissoluzione, la loro morte. E nessuno riconosce Laura, tra l' altro, nel son. *Due gran nemiche*, in cui ella si sdoppia, s'innalza nella luce e sprofonda nelle tenebre, splende nella gloria eterna e s'oscura nel ricordo delle *amorose punte* suscitate; non è tutta astrazione nè tutta realtà, non ispira il solo bene o il solo male, non guida recisamente al cielo nè lascia affatto sulla terra. Sono tutti concetti, generalità, antitesi che non sfuggono, perchè troppo trasparenti sotto il velo della tecnica perfetta.

Ma non è così in altre rime, come, p. es., nel son. *Passa la nave mia,* che a molti assai facilmente par d'essere un' espressione d' arte sincera e potente. Tutti convengono ad ammettere che intendimento del Poeta fu di paragonarvi a una nave in mare tempestoso l' animo suo in balia dei tormenti d'Amore e degli sdegni di Laura. E la struttura del verso, la dignità della frase, la precisione della parola, il chiaroscuro delle tinte, dei toni, del movimento fanno credere ben riuscito il paragone e giudicar sorprendente l' effetto. È, però, una pretta illusione dovuta all'abilità somma dello scrittore. Di fatto, a chi noti bene, il sonetto accarezza l'orecchio. abbaglia la fantasia e soddisfa il gusto estetico, ma lascia freddo il cuore e non suscita emozioni di sorta. Perchè? perchè dovrebbe essere espressione di sentimenti forti e contrari, ma il sentimento manca affatto; dovrebbe rappresentare in azione l'amore tormentoso e la donna oltremodo schiva, ma l'uno è generalizzato in *nimico* circondato di sospiri, di speranze, di desideri, di lacrime e di errori, l'altra è rimpicciolita e immobi-

lizzata in due *dolci segni*, che si celano: dovrebbe mettere a nudo l'animo del Poeta e ritrarne lo scompiglio, le pene, le lotte del senso contro la ragione, e lo sconforto disperato, ma la visione della nave prevale ed occupa il campo. Infine, tutto anche qui è guardato dal di fuori e idealizzato: tutto rivela che il cuore è freddo e che la mente subisce il fascino d'una bella immagine, a cui l'artista si studia di dar forma e ci riesce, mentre il poeta tace.

Sennonchè, tutto codesto riguarda la parte limitata che il moralista ha nei *Fragmenta;* ma l'uomo, che vi predomina, va più in là e con l'artista trova anche il poeta. L'amore e la donna reali vengono ad avere un'espressione nuova e più efficace: quella tale, però, che poteva e doveva dare il particolare temperamento dell'autore.

Come tutti i sensitivi - contemplativi - emozionali, il Petrarca subitamente passava, o soltanto tendeva, all'azione sotto l'impeto d'un'impressione, d'un sentimento, ma di lì a poco si raffreddava e impigriva nell'analisi e nella contemplazione di quell'impressione e di quel sentimento medesimi. Così procedette in tutti i casi della sua vita complessa e varia; così fece nel suo amore per Laura. Ella lo accendeva con le sue beltà, lo inebbriava col suo fascino, lo sconvolgeva coi suoi ritegni: ma egli poi e beltà e fascino e ritegni di lei faceva argomento di studio e vi s'indugiava estatico. Parimenti, il sentimento amoroso gli procurava ora gioie sovrumane e ora dolori profondi, ora dolci inganni e speranze soavi, ora delusioni amare e penosi sconforti; ed ecco, a un certo punto, egli mettersi come dirimpetto alle sue stesse emozioni per distinguerle bene e minutamente esaminarle e spiegarsele appieno.

L'espressione artistica non poteva non rispecchiare codesto processo, e lo rispecchiò, infatti, fedelmente. Ebbe quindi due toni, o meglio, due aspetti dello stesso tono: l'uno, più raro e più poetico, colorito nel momento breve e fugace dell'emozione viva: l'altro, assai più vario e ricco ma non tanto poetico quanto artistico, dato dal momento contemplativo sopravvenuto. Ne sono una riprova piena moltissime rime, e le migliori, specialmente quelle riferentisi a uno stesso avvenimento o a un'impressione stessa, che il Poeta raggruppò non senza una determinata intenzione. Io ne contemplerò un solo esempio e varrà per tutti.

Laura piangeva e il Poeta innamorato, che la vide e la udì, n'ebbe

pietà e dolore insieme e vaghezza e commozione immensa. In quel punto espresse così le sue impressioni:

> Non fur ma' Giove e Cesare sì mossi
> A fulminar colui, questo a ferire,
> Che pietà non avesse spente l'ire,
> E lor de l'usate arme ambeduo scossi.
> Piangea Madonna, e 'l mio signor ch'i' fossi
> Volse a vederla e suoi lamenti a udire,
> Per colmarmi di doglia e di desire
> E ricercarmi le midolle e l'ossa.

Il senso di pietà, di cui nei primi quattro versi non si sa ancora l'origine, ma che è tale da spegnere l'ira di Giove fulminante e di Cesare devastatore, dà subito l'impressione d'una potenza non comune, sconfinata, la quale in tanto afferra e stupisce, in quanto sta, immobilizzandoli, al di sopra delle divine saette e d'una spada indomabile. Il pensiero già ricorre a qualcosa d'inconcepibile, quand'ecco le singhiozzanti parole: *Piangea Madonna*, che illuminano e chiariscono, ma senza attenuare l'effetto primitivo, anzi accrescendolo. Già si sa d'essere davanti a una creatura terrena, ma il suo pianto, che ispira infinita pietà e sulla terra e nel cielo, appar un che di divino, non mai conosciuto. È un'esagerazione? Ma così parve al Poeta e così par a chi legge; la poesia vera non attinge alle fonti della critica, e tanto è più grande quanto più è ingenua. Il pianto di Laura, nella pietà che universalmente suscita, si sente così come in quel particolare dolore del Poeta compenetrato d'una dolcezza che lo fa quasi desiderabile, come nel turbamento nuovo che al Poeta medesimo agita midolla ed ossa. E non s'arresta qui. Poichè, rimasto scolpito nel cuore, esso non perde nulla e muta soltanto negli effetti: è sempre il dolce pianto, che ora, però, fa piangere spesso e a lungo e gravemente sospirare:

> Quel dolce pianto mi dipinse Amore,
> Anzi scolpìo, e que' detti soavi
> Mi scrisse entro un diamante in mezzo 'l core;
> Ove con salde ed ingegnose chiavi
> Ancor torna sovente a trarne fòre
> Lagrime rare e sospir lunghi e gravi.

Corrispondenza più completa tra impressione ed espressione non potrebbe ricercarsi; chi legge rifà in sè, integralmente, il particolare stato sentimentale dell'autore; ciò ch'è solo dell'opera d'arte sincera e spontanea.

Ma sopraggiunge il momento della contemplazione, che sposta cose e sentimenti, li colloca nel campo dell'analisi, li singolarizza, li scolorisce.

La conseguente e naturale immediatezza tra il lagrimare e il lamentarsi di Laura e la pietà di chi la vede e ascolta, si dissolve in particolari disgregati e gelidi: il pregio degli occhi piangenti e delle parole lamentevoli, la rispondenza della pietà ispirata col senno e col valore di Laura, con l'amore e col dolore del Poeta:

> E vidi lagrimar que' duo bei lumi,
> Ch'àn fatto mille volte invidia al sole,
> Ed udì, sospirando, dir parole,
> Che farian gire i monti e stare i fiumi.
> Amor, senno, valor, pietate e doglia
> Facean piangendo un più dolce concento
> D'ogni altro, che nel mondo udir si soglia.

Solo la dolcezza del pianto ne acquista per la immobilità della natura circostante, che n'è incantata:

> Ed era il cielo a l'armonia sì intento,
> Che non se vedea 'n ramo mover foglia:
> Tanta dolcezza avea pien l'aere e 'l vento!

Poi, l' effetto mirabile, che faceva quel pianto scolpito nel cuore del Poeta, impallidisce e quasi si perde nell'insufficienza dell'ingegno e dello stile a ritrarlo:

> Quel sempre acerbo ed onorato giorno
> Mandò sì al cor l'imagine sua viva,
> Che 'ngegno o stil non fia mai che 'l descriva;
> Ma sempre a lui con la memoria torna;

e le lacrime e il lamenti di Laura non valgono ad altro che a muover dubbi sulla vera natura di lei:

> L'atto d'ogni gentil pietate adorno
> E 'l dolce amaro lamentar, ch'i'udiva,
> Facean dubbiar se mortal donna o diva
> Fosse, che 'l ciel rasserenava intorno,

e lacrime e lamenti, come gli occhi e le labbra da cui si partono, passano a rivestirsi di rettorico abbigliamento:

> Perle e rose vermiglie, ove l'accolto
> Dolor formava ardenti voci e belle;
> Fiamma i sospir, le lagrime cristallo.

Infine, anche il primitivo desiderio di veder sempre Laura piangente, pur

soffrendone: desiderio vago ma tanto significativo ed efficace, si nasconde dietro uno nuovo ma sforzato:

> Ove ch'i' pòsi gli occhi lassi o giri
> Per quetar la vaghezza, che gli spinge,
> Trovo chi bella donna ivi depinge
> Per far sempre mai verdi i miei desiri;

e la pietà del pianto si restringe ai soli cuori gentili:

> Con leggiadro dolor par ch'ella spiri
> Alta pietà, che gentil core stringe;

e la dolcezza di esso e dei lamenti passa interamente nel mondo dei fatti logici e si neutralizza nella misurata concissione d'un giudizio:

> Amor e 'l ver fur meco a dir che quelle,
> Ch'i' vidi, eran bellezze al mondo sole,
> Mai non vedute più sotto le stelle.
> Nè sì pietose e sì dolci parole
> S'udiron mai, nè lagrime sì belle
> Di sì belli occhi uscir mai vide 'l sole. [1]

È un proceder lento ma continuo dal sentimento al concetto, dall'osservazione immediata all'apprezzamento riflesso; ciò che costituisce la caratteristica dell'arte petrarchesca e ne spiega i pregi e i difetti. Ed è così in tutto: anche nella ricostruzione del paesaggio che fa da sfondo alla rappresentazione dell'amore e della donna, anche nella espressione della malinconia indomabile, che di quella rappresentazione è nota dominante.

Lo *stil nuovo* coglie talvolta quelle tinte della natura, le quali possano lumeggiare la bellezza meravigliosa della donna, e tocca assai spesso la mestizia indefinita d'un amore ideale, che non può mai realizzarsi. Ma nei *Fragmenta* il paesaggio campestre è il mondo ove Laura si muove in vita e dopo morte, ove l'amore del Poeta si svolge, si alimenta, permane; e la melanconia è tutta l'essenza di codesto amore reale e potente, ma inappagato ed angoscioso. Sicchè, specialmente quando l'uno e l'altra trovano l'espressione sincera che li ritrae nella loro pienezza e verità, come nelle canzz. *Chiare, fresche e dolci acque* e *Di pensier in pensier, di monte in monte,* concorrono con le altre determinazioni, già notate, a dare e all'amore e alla donna, in arte, un carattere di novità repentina e impreveduta.

È appunto la rivoluzione, a cui accennavo nel principio della trattazione e che mi proponevo di dimostrare.

---

[1] V. i sonn. CXXII-CXXV., ed. Mestica.

Laura non è ancora la donna che, mentre ispira amore, ama anch'essa e soffre. come più tardi faranno Erminia. Armida. Silvia. Ermengarda: ma non è più la donna - angelo. che ella dimentica nella vaporosità mistica d'un simbolismo campato fuori della vita. per rispecchiare tutta la sua bellezza corporea nella natura. che se ne riveste. nel mondo. che se ne gloria. nel Poeta. che se ne accende e la esalta e la immortala col verso. L'amore del Petrarca non sfugge interamente al misticismo moralizzante del tempo. ma è già tutto l' opposto dell'amore di Dante e degli altri della sua scuola, come quello che non ha più la sua sede nella mente, ma nel cuore, non è più idea. ma sentimento. non è essenzialmente astratto. ma soprattutto umano.

L'espressione artistica e di codesto amore e di Laura, più specialmente ispirata alla verità dell'osservazione e alla vivezza dell' emozione, e plasmata nell'assiduo aspirare a una tecnica perfetta. a una bellezza di forma sovr'ogni altro apprezzata, è già fuori dall' estetica tomista, alla quale Dante s'attenne. e fa già pensare all'Ambrogini e all' Ariosto. E il tono di mestizia che in codesta espressione predomina, non richiama affatto gli stilnovisti. punti e accorati, di quando in quando, dal presentir vano ogni sforzo rivolto a dar concretezza alle astrazioni vagheggiate, dal rimaner delusi nella ricerca dell'idea pura in seno alla realtà palpitante. ma rivolge il pensiero al Tasso, al Leopardi e a quanti, nelle età seguenti. sentirono l'immensa sproporzione tra quello che si vuole e quello che si può. si logorarono negli spasimi della loro impotenza. soggiacquero alle torture da sè procuratesi. E il sentimento della natura, che qua e là colorisce variamente quell'espressione medesima. separa e distingue. in modo netto e indiscusso. dallo *stil nuovo* i *Fragmenta*. i quali. perciò. preludono alla schiera infinita di poeti ed artisti di tutte le nazioni, che si fingeranno con la natura una sincera comunione di sentimenti e di vita. o l'ameranno nella solitudine con intero abbandono. o le tributeranno un affetto ora impetuoso e ora tenero, ora tragico e ora ditirambico.

Insomma, la contradizione amorosa in Petrarca potrà riconoscersi o no. ovvero ammettersi in tutto o in parte, secondo che si giudichi da un punto di vista più o meno diverso da quello del Poeta, o conforme. Mà è chiaro che la maniera particolare di lui di trattare e la donna e l' amore, getta imprevedutamente le basi del Rinascimento il quale al comune sonnambulismo ascetico e al freddo simbolismo dottrinale del Medioevo sostituirà il culto delle bellezze sensibili nella vita e in arte l'eccellenza della forma per sè presa e ammirata; e irradia ancora più in là la sua luce, nei secoli posteriori. i quali. senza trascurare il mondo esterno. volgeranno però l'attenzione piuttosto all'intimo dell'anima. per iscrutarne le pieghe. analizzarne i movimenti diversi e rivelarne gl' infiniti misteri.

COMMEMORAZIONE

DI

LUIGI SAMPOLO

letta nell'adunanza del 18 Febbraio 1906

DAL SEGRETARIO GENERALE

PROF. SALVATORE RICCOBONO

CON NOTE

DI

GAETANO SCANDURRA SAMPOLO

COMMEMORAZIONE

DI

LUIGI SAMPOLO

La commemorazione in questa Reale Accademia ad onore di Luigi Sampolo, mancato ai viventi il 24 febbraio dell' anno scorso, si celebra solo oggi; ma essa ritrova gli animi ancora commossi; e come il giorno di quel tristissimo evento l'Accademia, l'Ateneo, il Circolo Giuridico — i massimi istituti scientifici di Palermo—videro un consenso così pieno levarsi d'ogni parte intorno al loro lutto, e largo e schietto compianto suscitarsi fra tutti gli ordini di cittadini, così la manifestazione odierna non è soltanto accademica ma è cittadina, perchè Egli lasciò profonde tracce della sua attività prodigiosa in tutti i rami della vita pubblica.

Il 26 febbraio dell'anno scorso, una giornata triste, senza sole, il corteo funebre che attraversava lento la via Maqueda, era seguito da una eletta schiera di cittadini, da cento e cento alunni di istituti di beneficenza, da tutto un popolo (1).

Sin da quel momento si potè valutare il prestigio che l'uomo che scompariva aveva acquistato, nella sua città natale, con l'esempio di un tenace lavoro, con la luce di una vita intemerata.

Peregrine virtù di cuore, candore d'animo congiunte con le doti più cospicue della mente facevano di Luigi Sampolo una personalità eletta pur tra le migliori della vita comune, una personalità tutta vibrante di idealità e di purezza.

Nessuno può averlo conosciuto senza rimanere, dinanzi ad un così raro esempio di facoltà squisite, compreso di ammirazione e riverenza. Chi gli

abbia parlato ben difficilmente può dimenticarlo. Chi ebbe secolui familiarità, ne porterà in cuore lutto perenne.

Questo illustre magistrato accademico volle a me conferire l'alto onore di ricordare Luigi Sampolo dinanzi a così nobile consesso (2).

Ed io rispondo all' invito con animo grato; poichè questo tributo di onore a L. Sampolo, per quanto a me, non è solo rivolto al predecessore nell'ufficio di Segretario Generale di questa R. Accademia, sì ancora al Maestro venerato.

Nel compiere il doveroso ufficio, io vi porrò quindi, se non altro, l'affetto di un discepolo sempre devoto, che ebbe intima, continua conoscenza del maestro, che ricambiò ognora con animo grato e riverente la benevolenza resasi negli ultimi anni amichevole.

Ma di L. Sampolo, appena mancato ai vivi, dissero degnamente, con parola affettuosa e sincera, in forma nobilissima, la Signorina Annetta Cerri nell'Educatorio Whitaker, l'avv. Stefano Giardina nella sede del Circolo Giuridico; l'avv. Gioacchino La Vecchia, nella Rivista del Circolo (3).

Il mio dire può quindi restringersi in termini più brevi e proprî per questo Consesso, illustrando più da vicino l' opera di Lui nel magistero della cattedra e come scrittore nell'arringo delle scienze giuridiche.

Egli ebbe nella sua famiglia la prima ispirazione all'amore degli studî, in particolare delle lettere, chè il padre, Francesco di Paola, ebbe cultura classica e visse tra gli studî severi ed ameni (4), il fratello maggiore Pietro fu professore di Codice e Pandette nella nostra Università (5).

Appena novenne perdette il padre, fu accolto nel seminario arcivescovile ove ebbe maestri insigni in Filosofia e nelle lettere, quali: Benedetto d'Acquisto, Nicolò Di Carlo, Giuseppe Castiglione, Gregorio Ugdulena.

Compiuti gli studî classici, s'iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza, quivi pure segnalandosi con molto onore.

Conseguì la laurea il 10 luglio 1845, appena ventenne; e già nell'anno successivo si cimentava al concorso per il premio istituito da Monsignor Di Giovanni con esperimenti in lettere greche, latine e storia (6). Non ne riportò la palma; ma ne ebbe onore ed il vanto singolare di essersi misurato con Maurizio Polizzi (7), vera gloria della scuola monrealese, conoscitore profondo delle lettere latine-greche, e gran signore dell' idioma gentile.

Io m'inchino riverente dinanzi alla memoria di quest' altro Maestro, i cui meriti insigni rimasero nascosti quasi da un fitto velo di modestia.

Si era già iniziato, e sempre con encomio, all'esercizio dell' avvocatura (8), ed il 28 gennajo 1850, con magnifico ardimento, difese il giovane pensatore Nicolò Garzilli, nuovo martire della libertà, della religione, della patria (9).

E poco dopo, seguendo la sua vocazione imperiosa, lo vediamo rivolgersi allo insegnamento. Infatti, noto per la eletta coltura, sebbene sprovvisto di titoli accademici, ebbe nel 1853 la supplenza nella cattedra di Codice e Pandette, di cui il fratello Pietro era titolare.

Il 26 maggio 1857 fu autorizzato a dare lezioni private di Diritto Civile e penale. E ben presto, il 3 novembre 1860, sale la cattedra come straordinario di Codice Civile col confronto delle leggi romane. E nella stessa qualità gli vien conferita, l'11 ottobre 1861, la cattedra di Diritto Romano.

L'anno appresso, con Decreto del 5 dicembre 1862, è di nuovo trasferito al Diritto Civile; la quale cattedra il 17 aprile 1863 ebbe come ordinario, in seguito a concorso, (10) e tenne poi fino alla morte.

Ma nel frattempo fu chiamato ad altri insegnamenti, che tenne come incaricato o supplente. Così dal 1860 al 1867 supplì il Musmeci per il Diritto Commerciale.

Dal 1879 al 1881 insegnò Pandette come incaricato; nel 1885 la Storia del Diritto italiano; e di nuovo il Diritto Commerciale per due anni, nel 1887 e 1888.

Il corso di esegesi sul *corpus iuris civilis* impartì come insegnamento libero sin dall'anno 1880 e 1881, e poi come corso complementare, retribuito dal Consorzio Universitario, dal 1889 fino agli ultimi giorni di sua vita.

In tutti cotesti insegnamenti Egli portò le doti della sua mente versatile; li disimpegnò tutti con quella coscenziosità singolare, quasi rara, che era a Lui propria.

Ma per la cattedra di Diritto Civile e di Esegesi sulle fonti romane, che Egli tenne come più particolarmente proprie, noi avremo a considerarlo di proposito.

Così Egli trascorse tutta la vita nella sua diletta città natale. Qui ebbe educazione, qui conseguì gli onori accademici, qui vide succedersi elette schiere di giovani, che poi nella palestra del foro o negli altri uffici hanno tenuta alta la bandiera della scienza.

Ognuno di noi seppe del Sampolo quale uomo privato: della sua attività prodigiosa, varia e intensa, indice di una vita esuberante, che lo induce ad agire, a scrivere, a lavorare.

Per lui il riposo non era l'ozio, ma cangiare di occupazione.

Spirito semplice, modesto, la sua parola è calma, il suo giudizio temprato sempre da una grande bontà, da un' elevata aspirazione di pace e serenità per tutte le cose, per tutti gli uomini.

Pace e serenità che si riverberano nella signorilità dei modi, nella conversazione bonaria, animata spesso da una festività eletta per cultura varia, per conoscenza di tempi, di vicende, di persone dell'ambiente palermitano: alla quale associava sempre una ingenua curiosità e amichevole interessamento.

Era credente, di una fede illuminata, profonda, sinceramente religiosa.

Il precetto fondamentale della dottrina di Gesù: l'amore dei deboli, la protezione dei caduti, il conforto delle umane sciagure: in una parola la carità, era per lui la grande forza viva rigeneratrice del mondo, il faro della nostra civiltà, che sola rende l'esistenza sublime.

Fu quindi sempre largo di aiuti a tutti che richiedessero l'opera sua, o consiglio alla sua esperienza, al suo sapere.

Dei giovani studiosi in particolare fu la guida amorevole, il mecenate. Di sensi liberali, temperamento entusiasta, quando tutto intorno era azione intensa di vita, in un momento in cui tutti i cuori pulsavano del medesimo ardentissimo palpito, nel 1848, lo troviamo milite della legione siciliana guidata da Giuseppe La Masa contro gli Austriaci.

E nel declivio dell'età, nel 1903, presidente del V. Congresso Giuridico-Forense (11), lo rivedemmo acceso di nuova fede, di nuovi entusiasmi, gareggiare con i giovani nell'ascendere il colle di Solunto, con negli occhi cerulei un inno di gloria (12).

Difatti quella solenne festa della scienza fu tutta opera sua.

Di lui può dirsi che possedette una di quelle anime sempre pronte a vibrare in tutte le stagioni della vita: dalla prima infanzia attraverso la giovinezza, la maturità fino alla vecchiaia. Egli non conobbe dolorosa e stanca vecchiaia.

Nella tarda età conservò freschezza di pensiero, energia di mente e pronta iniziativa: il portamento prestante, pieno il volto di coscienza dignitosa.

Amò la patria, e cogli interessi generali del paese ebbe poi in particolar modo a cuore quelli dell'isola nostra, della sua diletta Palermo.

Sua nobile ambizione fu sempre di tener alto il nome della Sicilia, di Palermo. Di tutto ebbe vivo assiduo interessamento. Con legittimo orgoglio ricordava le nostre più belle tradizioni, le glorie antiche e recenti della nostra storia; gl'illustri figli che a questa terra diedero onore e fama.

E l'uomo ha nei fasti di Palermo e della scienza una pagina d'oro; che nessuno mai potrà cancellare.

L'istituzione del Circolo Giuridico, che ha sede nella nostra Università, fu tutta opera sua; opera di fede, di quella fede che in determinati ambienti appare una forza divina (13).

Le spoglie mortali cadono, passano; l'istituzione sta ed è immortale.

Il nome di Luigi Sampolo è indissolubilmente legato al Circolo Giuridico (14). Della nostra Accademia fu pure in sommo grado benemerito.

Segretario Generale fin dal 1884, vi trasfuse mirabilmente il suo spirito, tutte le sue doti, adoperandosi con amore per la floridezza dell'Istituto.

Ne sono documento prezioso le relazioni annuali (15) e le letture (16) e gli studii sull'origine, le vicende, il risorgimento di essa (17).

Fu egli insomma uno di quegli uomini onesti, operosi che pregiano un'età; puro riflesso della vita del mondo antico, fatta di fede, di idealità, di lavoro.

Una morte serena chiuse quella nobile esistenza.

Come insegnante il Sampolo ebbe le doti del cattedratico in grado singolare.

Animava il suo corso con parola sobria ma efficace e colorita, infondendovi calore ed entusiasmo.

Nell'insegnamento del Diritto Civile portò chiarezza, precisione, concatenazione lucida di ragionamento, eleganza di forma, esponendo la materia con semplicità; che è parsa perfino eccessiva a chi reputa non inutile stimolo allo studio un po' di oscurità.

Nei tempi migliori l'aula VI, la più vasta della nostra Università, non poteva contenere gli studenti che s'affollavano alle sue lezioni.

Nel suo lungo magistero espose tutte le parti del Codice Civile, ma preferì la trattazione del Diritto di famiglia, successione, proprietà.

Educato e cresciuto nella vecchia tradizione fu ben lungi dallo aver disdegno delle cose e dei metodi nuovi.

Ma Egli rimase rappresentante della vecchia scuola, la quale per la scienza del Diritto Civile aderiva ai Francesi.

I Codici dei singoli Stati dell'Italia divisa, prima, quello del 1865, poi, dopo l'unificazione furono fatti ad imitazione francese.

Il Diritto romano o meglio il Diritto comune ricevette una formulazione legislativa dalla scienza francese.

Non vi fu mai tempo a meditare sul diritto, quando questa nostra Italia

si moveva e agitava per l'unificazione; e quando, rinata, tutti i problemi pel riordinamento della nuova famiglia si presentavano con carattere di urgenza.

Insieme al Codice i commenti della dottrina francese, fra i quali alcuni certamente insigni, invasero la penisola.

Ma il sistema della scuola francese fu meramente pratico.

L'insufficienza di quei commenti come trattazione scientifica del diritto è evidente. Essi distendono attraverso gli articoli del codice le fila di una minuta analisi, sparsa in poderosi volumi, sicchè lungo la via non s'incontrano che gli articoli del codice.

Vi manca quella veduta complessiva, quella sintesi coordinatrice che ponga in rilievo, connetta e assommi i principî regolatori degli istituti, formandone un organismo perfetto, un sistema in ogni sua parte armonizzante.

La scuola più recente Italiana ha superato con la modernità dei metodi e con i nuovi indirizzi quello stadio; ravvivata, come già altrove, dalla scuola storica, fecondata dalla corrente di vita che viene dagli studii sulle scienze morali, politiche e sociali. Essa ha dato già ottimi frutti e più ne promette per l'avvenire.

D'altro lato la lotta, fra le diverse idee e tendenze che si disputano il terreno, ferve viva fra coloro che vogliono tutto riformare ab imis fundamentis ribbattezzando il diritto civile al fonte dell'evoluzione con vedute nuove, con spirito moderno.

La missione delle scienze giuridiche, si dice, non è di costringere le nuove creazioni sociali nei vecchi quadri dei sistemi giuridici, infrangendone violentemente il loro carattere e la loro essenza; ma di penetrare le nuove creazioni col nuovo spirito e di compenetrarsi del loro spirito.

Queste dispute nulla hanno a vedere con la nostra quistione, perchè quello di cui si sente forte bisogno è una trattazione scientifica di tutto il nostro diritto civile.

L'indagine poi se questo organismo del diritto vigente risponda ai bisogni, alla coscienza moderna, è ben altra quantunque non meno importante quistione.

A noi interessa notare, di fronte a questo risveglio che si è mostrato nella scienza Italiana degli ultimi tempi, il fatto che ancora non abbiamo una trattazione sistematica del diritto civile, compiuta con intendimento e metodo scientifico.

Alcuni tentativi di pregio non vanno oltre le dottrine generali e singole parti del sistema.

Il Sampolo non restò estraneo a questo movimento febbrile della gio-

vine scienza civilistica. Egli conobbe i pregiati lavori ispirati al nuovo indirizzo; molti tra i valorosi autori lo ebbero giudice nei concorsi universitarii, nè disdegnò i nuovi orizzonti.

Nel discorso di chiusura del Congresso giuridico ripeteva " che l'ideale di una scienza del diritto deve rispondere efficace ai moderni nascenti bisogni che si levano imperiosi dai campi e dalle officine „.

* * *

Egli diede alla luce pregiate monografie e commenti ad articoli del codice (18).

Fra questi lavori meritano speciale menzione le prolusioni ai corsi di diritto civile e di diritto romano : *Sul progresso del diritto civile* (1860) ; *Sul matrimonio civile* (1865); *Sull'unità del diritto in Italia* (1867).

Inoltre le monografie : *Statuto personale rispetto agli stranieri secondo le leggi civili del regno delle due Sicilie* (1870) ; *Sull' interpretazione dell'art. 67 del codice civile* (1875); *Sulla capacità degli ammoniti* (1877); *Sull'affinità; le api in rapporto al diritto.*

* * *

Per circa 20 anni tenne il corso complementare di Esegesi sul *Corpus iuris civilis*. Egli considerò quindi quella cattedra come propria. Si rilevò già che Egli esordì nell'insegnamento in Pandette e comentò il fr. 5 Dig. de aqua cott. et aestiva, rimettendo in onore l'interpretazione datane dal Cuiacio.

Conobbe il diritto romano come un tesoro di regole tradizionali, di principî astratti quali una secolare elaborazione delle fonti romane avea posto alla luce.

La scienza più recente, precisa, formidabile nella vertigine luminosa di ipotesi felici, delle volte ardite, di ricerche pazienti, fu estranea al suo ordine di studii e di conoscenze. Ma tutto questo apparato di critica non è per quel corso indispensabile.

Il *Corpus juris* è come il mare, che ha vortici profondi e perigliosi, ma ha pure superficie calme e azzurre; ciascuno vi può attingere secondo le proprie forze e attitudini tutto il meglio.

Ed il suo insegnamento riuscì profittevole ai giovani ; perchè stimò ognora di dover tenere rivolta la mira alla intelligenza del testo, sforzandosi di ottenere una traduzione esatta pel concetto, quanto possibilmente letterale e consona al genio della nostra lingua.

Anche qui portava tutta la sua coscenziosità d'insegnante nella preparazione che io potei negli ultimi anni constatare ed ammirare ; confronti della glossa. delle migliori edizioni, principalmente della momseniana; studio dei commentatori in primo luogo del Glück, e poi delle illustrazioni a singoli titoli del Digesto del Roby, del Muirhead, ricche di copiose notizie filologiche e storiche.

E con vero eroismo , nel declivio dell'età , affrontò le astruserie della lingua tedesca per il vivo desiderio di tener alto il suo insegnamento.

Ora io credo di essere nel vero rilevando , che per la gran massa dei giovani e per una prima e proficua conoscenza delle fonti , l'obbiettivo precipuo era così raggiunto.

E questo giudizio dovrebbe avere tanto più valore in quanto chi lo pronunzia conosce i tormenti della critica , li manifesta spesso nella scuola, e sa pure per esperienza che la massa dei giovani vi resta indifferente, delle volte atterrita, per usare una frase robusta di Giustiniano.

Noi dimentichiamo spesso che i nostri giovani vengono a scuola pronti d'ingegno, ma non forniti di bastevole cultura classica per indagini sottili o difficili.

Dimentichiamo che l'Università è essenzialmente una scuola, ove bisogna cominciare dall' impartire ai giovani i primi elementi di discipline gravissime.

Un nome glorioso nella scienza italiana, C. Ferrini (19), l'amato Collega che nel fiore degli anni immerse nel lutto la scienza, scriveva : " l'esperienza mi ha dimostrato che nell'insegnamento devesi tendere alla massima semplicità di esposizione e che la continua menzione... di controversie minute ed erudite, genera spesso confusione ed impedisce la chiara comprensione delle cose fondamentali. Per cui , concludeva , il mio insegnamento si è sempre venuto rendendo più chiaro e modesto „.

Ecco perchè l'insegnamento semplice , castigato di Luigi Sampolo riusciva di giovamento.

I giuristi romani sono per la scienza del diritto ciò che per la poesia sono i poemi di Omero, per l'arte le statue divine, i monumenti maestosi della Grecia. Contemplando le opere dei grandi maestri, diceva il Savigny, noi afferriamo il segreto della loro superiorità, esercitiamo le facoltà che l'arte o la scienza richiedono, ed apprendiamo a ben dirigere i nostri sforzi.

Quindi in presenza del *Corpus iuris* noi ricaviamo nella scuola tutto il profitto , se maestro e discepoli restiamo ad ascoltare quasi le parole dei grandi maestri del diritto che ci obbligano a lavorare e pensare con loro.

E questo faceva il Sampolo con profitto dei giovani. Ripeterlo giova, perchè quel corso fu avversato in seno alla Giunta del consorzio univer-

sitario che lo retribuiva, per ostilità alla materia, e anche all'insegnante perchè non era romanista di professione.

Il fatto sarebbe meraviglioso se non fossimo abituati già da tempo a siffatte ostilità. D'ordinario chi ha proposito di muovere un attacco si procura esatta conoscenza delle forze del nemico, per mirare ai punti deboli, prenderli di fronte e schiacciarli.

Tutto al contrario rispetto al diritto romano. In ogni tempo gli attacchi son venuti da persone che conoscevano appena la leggenda dei decemviri e qualche episodio clamoroso di Roma repubblicana o di Roma imperiale.

Il diritto romano appare quindi una cosa arcaica, da relegarsi nei musei, con grande onore.

E nella Giunta del consorzio si vagheggiò l'idea che con quel fondo si retribuisse l'insegnamento di una disciplina moderna, viva. E si pensò alla sociologia.

Strana coincidenza. La scienza indicata, con parola nuova, intende allo studio dei fatti sociali. Ma non si è osservato che appunto per questo riguardo il *corpus juris* è un monumento di primo ordine.

Esso difatti aveva fornito alla scuola il più meraviglioso strumento di logica deduttiva, perchè offre i fatti più svariati, con una selezione già compiuta di tutti i fenomeni sociali, bisogni materiali, idee, tendenze che formano la vita; esso quindi può iniziarci ai procedimenti del metodo sperimentale meglio che non potrebbero farlo tutti gl'insegnamenti della pratica moderna o di scienze ancora pargoleggianti.

Esso ci fa conoscere ciò che è caratteristico del fenomeno giuridico, ciò che è sopravvissuto, le ragioni che determinarono il trionfo di una data idea, di una decisione.

E queste ragioni, se bene vi guardiamo addentro, corrispondono quasi sempre ad una manifestazione più netta della giustizia del mondo.

Gli è che i giuriconsulti romani, vissuti nei primi tre secoli dell'impero, si trovarono nella condizione privilegiata d' avere come campo d'osservazione la vita febbrile di una grande metropoli, che era il centro del commercio di tutto il mondo, e presentava quindi un'immensa varietà di rapporti, di atteggiamenti del pensiero, di bisogni materiali.

In deffinitivo quello che diciamo diritto romano non è il diritto di un sol popolo; ma porta in sè compenetrato tutto il patrimonio delle più fiorenti civiltà del mondo antico. E questi varî elementi furono per circa un millennio in continua elaborazione, determinando un progresso incessante del fenomeno giuridico; che si formò così sempre a contatto con la vita, in maniera del tutto naturalistica.

Se tutto ciò si consideri, l'affermazione innanzi fatta è spiegata.

Il *corpus juris*, altro a parte, resta un'opera cospicua anche dal punto di vista sociologico; come già accanto alla Bibbia è stato il libro più influente e venerato del mondo.

Mi si dirà forse che la sociologia non mira soltanto all'indagine del fenomeno giuridico, e che ha più vasti orizzonti.

Ma la risposta è facile in doppio senso:

1° Un corso di una facoltà di giurisprudenza deve aver riguardo in primo luogo all'elemento giuridico ed economico per trovarsi in armonia nell'organismo delle varie discipline.

2° Che tra i fenomeni sociali senza dubbio il giuridico è il più saliente, quello che ben presto si presenta nelle società primitive disciplinato, e rende allo storico la sintesi di tutte le forze sociali:

> una feroce
> Forza il mondo possiede e fa nomarsi
> Dritto

Se quindi la sociologia, rivolta allo studio dei fatti sociali, non può restringersi al fenomeno giuridico, questo deve sempre costituirne l'obbietto più cospicuo.

Mi sono indugiato sull'argomento forse oltre il dovere; ma non ne chiedo venia ai cortesi uditori, perchè a me incombeva l'obbligo di sfatare una leggenda; a me che frequentai con assiduità e con amore il corso di Esegesi del Sampolo.

Del resto si poteva parlarne con calma oggi, chè il Consorzio ha istituito il suo corso di sociologia, e l'Esegesi sulle fonti rimane, su proposta della facoltà, inclusa nel numero degli insegnamenti a carico dello Stato.

* * *

L'attività di Luigi Sampolo come scrittore fu meno intensa.

Questo giudizio da me pronunziato su la bara del maestro ha bisogno di spiegazione. Certamente i suoi lavori sono svariatissimi ed innumerevoli, riuniti formerebbero una bella serie di volumi.

Io intendevo quindi riferirmi alla produzione più strettamente scientifica della materia professata.

I suoi migliori scritti, e di gran lunga i più numerosi, sono storico-letterarii (20). Nè noi ci dorremo di questo, perchè gli uomini sono per le attitudini del pensiero e del sentimento assai più diversi e disuguali che non per i caratteri fisici.

Luigi Sampolo ebbe temperamento d'azione e senso d'arte.

Come uomo d'azione riesce a superare ogni difficoltà con la tenacia del volere, con il lavoro costante.

Ma le molteplici sue occupazioni mai lo distolsero dallo studio, dai libri, dal comporre.

Principalmente gli studî letterarî ebbero per il suo spirito una grande attrattiva, formavano il suo più gradito diletto. Chi lo conobbe sa che Egli provava un vero godimento nei suoi lavori, che leggeva con visibile gioia agli intimi amici.

La sua prosa eccelle nella forma narrativa, snella, vivace, cospicua nel disegnare ritratti e nel rappresentare con garbo avvenimenti.

Della sua cultura letteraria, del gusto educato ai migliori esempi sono documento la più parte dei suoi scritti; necrologie, discorsi, lavori di soggetto storico.

Nel ricordare uomini illustri diede nobile esempio di sentimenti elevati, di memore affetto e devozione, perchè ciò fece, per lo più, per impulso dell'animo che per dovere di ufficio. In quelle ricordanze trasfondeva nel modo più perspicuo un senso squisito delle cose, una nota delicatamente poetica, che vibrava per ogni sentimento pietoso, per ogni forma di lavoro, di attività, di grandezza; per ogni atto di sacrificio, per tutte le arcane armonie della natura, per ogni cosa, in breve, che commuove lo spirito, suscita entusiasmi, nobili esempi o allieta la vita; e commemorò tutti i grandi, i migliori: Emerico Amari, Giuseppe Ugdulena, Nicolò Musmeci, Luigi Mercantini, Vincenzo Di Marco, Gaetano Deltignoso, Raffaello Busacca, Antonino Turretta e poi il Pacifici Mazzoni, il Pisanelli ed altri, " perchè possano i giovani, Egli diceva, ritemprarsi guardando ed ammi-" rando le virtù d'insigni trapassati, perocchè la virtù ha il suo fascino, " che eccita i volenterosi a farsene seguaci ".

Celebrò le memorie patrie, e coglieva opportuna ogni occasione per ricordare i periodi luminosi della storia dell'isola nostra, che fu modello di sapienza civile e politica; per magnificare i monumenti superbi di tutte le civiltà, che s'ergono solenni o stanno, immani giganti, prostrati sui monti, nel piano o nelle valli, dove tutto intorno brilla e sorride; e quei ricordi rievocava religiosamente, con intensità di affetto illuminato dal prestigio dell'arte.

***

Questa la nobile figura, o illustri colleghi, che la mia parola disadorna ma affettuosa ha tentato ravvivare alla vostra mente.

E tale uomo meritava fosse qui ricordato ed onorato: perchè nella furia con cui si combatte oggidì la battaglia della vita, esistenze così operose e tranquille divengono più che mai rare: ma esse spandono una luce candida sulla terra, operando il bene in misura maggiore di tante vite rumorose e vanesie.

Da Lui, che visse operoso, si parte un monito paterno alla gioventù, che è pregio ripetere con le sue parole: un ammonimento “ad operare con valore, con costanza e con la forza antica„.

NOTE

(1) Salutarono la bara con affettuosi discorsi il Rettore dell'Università professore cav. L. Manfredi, il dott. comm. G. Pitrè presidente della R. Accademia di scienze, lettere e belle arti, il prof. cav. S. Riccobono per la Facoltà giuridica, l'avv. cav. F. Enea per il Consiglio della Pia Opera degli Asili rurali ed urbani e dell'Educatorio Whitaker, l'avv. comm. G. Accardi vicepresidente del Circolo Giuridico ed il laureando sig. Rosario Crea a nome degli studenti universitarii. Il nipote cav. uff. F. E. Scandurra ringraziò a nome della famiglia. V. sui funerali: *Giornale di Sicilia* 26-27 febbraio 1905, n. 58; *L'Ora* 27 febbraio 1905, n. 58.

(2) L'Accademia nell'adunanza del 19 marzo 1905 dopo affettuose ed elevate parole del presidente Pitrè deliberò di fare la solenne commemorazione, di prendere il lutto per sei mesi e di inviare le condoglianze alla vedova. V. processo verbale: *Bollettino R. Accademia* 1903-906, pag. 24.

(3) L'Elogio scritto dall'avv. cav. G. La Vecchia, la Commemorazione letta dall'avv. Stefano Giardina nella solenne adunanza del Circolo Giuridico ai 26 di marzo 1905, quella detta dalla signorina Annetta Cerri nell'Educatorio Whitaker ai 4 di aprile del 1905 insieme ai discorsi pronunziati allo sciogliersi del corteo furono pubblicati nella rivista *Il Circolo Giuridico* (XXXVI 1905, 1, 43) ed estratti, a cura dei nipoti Scandurra, insieme col ritratto a fototipia (Roma, Stab. Danesi) per i tipi dello stab. Virzì, 1905.

(4) Di Francesco Sampolo (n. in Palermo 20 febbraio 1774, † ivi 16 agosto 1834) fu fatta all'Accademia la solenne commemorazione nell'adunanza del 30 novembre 1834 con un discorso del ch. letterato Agostino Gallo e con un sonetto di Giuseppe Lanza Principe di Trabia che ne era il presidente. V. il giornale *La Cerere* 5 dicembre 1834, n. 268.

Il ritratto di Francesco Sampolo, opera di Giuseppe Patania, fu dal figlio, insieme coi manoscritti, legato alla Biblioteca Comunale, «ove è la preziosa raccolta dei ritratti degli uomini illustri siciliani».

La «preziosa raccolta» fu iniziata da Agostino Gallo «con intenzione di farne morendo generoso dono a questa Biblioteca Comunale» e gli eredi di lui soddisfacendo al suo voto con atto 28 marzo 1874, rogato da notar Leonardi da Palermo, fecero deposito perpetuo dei 152 ritratti da lui raccolti. V. *Bullettino della Biblioteca Comunale di Palermo* n. 3. settembre 1873 - maggio 1874.

Una iscrizione dettata del prof. V. Di Giovanni, che fu presidente dell'Accademia dal maggio 1891 al dicembre 1902, essendo stato poi nominato Presidente onorario, fu murata nella scala della Biblioteca a ricordare il generoso dono.

La raccolta va ogni giorno accrescendosi a cura della Biblioteca o per doni di privati.

Del padre il Sampolo nel 1868 pubblicò il sonetto *Pi la morti di Giuvanni Meli* in occasione del mezzobusto eretto nella Villa Giulia all'illustre poeta, facendolo precedere da queste parole: «Ricorrendo la solenne dedicazione di un busto a Giovanni Meli queste lodi al poeta palermitano pubblicava Luigi Sampolo, XXIII giugno MDCCCLXVIII».

Il sonetto fu pubblicato ne *Lo Scinà*, giornale letterario per la Sicilia, anno I, 1868, 12 e fu tradotto in francese da Antonio Lo Monaco. V. *Per l'inaugurazione del busto di Giovanni Meli*, discorso e poesie letti il 23 giugno 1868. Palermo, Gaipa, 1868, p. 29.

Col detto sonetto chiuse l'illustrazione di *Una lettera inedita di Giovanni Meli* che fu letta all'Accademia nell'adunanza dei 17 aprile 1904.

Una notizia di Lui diede nell'appendice al lavoro *Su la origine, le vicende e il rinnovamento dell'Accademia di scienze, lettere e belle arti* e nell'altro sull'*Accademia Siciliana*.

Pubblicò poi il carme latino per la morte di Giuseppe Piazzi e nuove notizie diede nell'illustrare *Un Canto* [di Francesco Sampolo] *in dialetto siciliano per le nozze di Carlo Felice di Savoia con M. Cristina Borbone.*

(5) Di Pietro Sampolo (n. in Palermo 10 febbraio 1807, † ivi 17 maggio 1861) tessè l'elogio funebre Carmelo Pardi. V. PARDI: *Scritti varii*. Palermo, tip. del *Giornale di Sicilia*, 1874, vol. I, 299.

(6) Il concorso ebbe luogo il 21 aprile 1846.

Mons. Paolo di Giovanni, Abate di S. Anastasia, per atti 5 dicembre 1825 e 13 agosto 1826, rogati Lo Bianco Zito, istituì un premio di L. 5100 da assegnarsi in rate uguali per 8 anni ad un giovane dai 16 ai 24 anni, che avesse superato un concorso di lingua latina (traduzione in italiano di autore classico latino ed in latino di un tratto di autore classico greco), storia sacra e storia di Sicilia sino a Carlo III.

Il premio veniva conferito dalla Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Palermo, amministratrice del legato.

Di seguito al decreto dittatoriale 9 giugno 1860, che assegnava i legati di incerto genere all'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche, la fondazione Di Giovanni fu travolta ed il Sampolo, lamentandolo nella *Commemorazione di Giuseppe Ugdulena*, auguravasi che « fossero rivendicate le rendite destinate a promuovere nella gioventù l'amore agli studii classici ed alla storia patria ».

Il voto di Lui fu adempiuto col R. Decreto 12 febbraio 1885 che affidò l'amministrazione del legato all'Università ed oggi la Facoltà di filosofia e lettere, sotto la presidenza del Rettore, conferisce il premio. « Così, esclamò, gli studi classici torneranno ad avere un validissimo eccitamento » V. *La R. Accademia degli studi*, pag. 131.

Il primo concorso dopo il 1861 ebbe luogo il 6 giugno 1887. V. *Le due pensioni di studio fondate dall'Abate Paolo Di Giovanni*. Breve storia e documenti, Palermo, Amenta, 1887.

(7) Maurizio Polizzi (n. in Monreale 3 marzo 1827, † ivi 12 maggio 1904) fu canonico della Collegiata, Vicario generale dell'Archidiocesi e Cameriere segreto del Papa Leone XIII.

Insegnante di lettere italiane, latine e greche nelle scuole dei PP. Benedettini e nelle scuole arcivescovili di Monreale, poi prefetto degli studi nel Convitto arcivescovile dei chierici rossi, fondatore del convitto Guglielmo (1876) tenne alte le tradizioni della scuola monrealese e venne in fama come letterato e latinista. Fu nominato socio dell'Accademia l'11 aprile 1875. V. DAIDONE can. prof. GIROLAMO : *In memoria di Mons. Maurizio Polizzi*. Elogio funebre detto nella insigne Chiesa Collegiata di Monreale il giorno 17 maggio 1904, Palermo, Tip. Sciarrino, 1905.

Prese parte al concorso Giuseppe Montalbano (n. in Piana dei Greci 24 dicembre 1824, † in Palermo 28 aprile 1903) Canonico della Collegiata di Monreale, professore di lettere italiane e latine nel Seminario dei Chierici di Palermo, poi in quello di Cefalù, insegnante di morale nella Scuola normale femminile di Palermo, e poi nella Scuola superiore Giuseppina Turrisi Colonna. Venne in fama come latinista e grecista e fu socio di quest'Accademia dal 25 marzo 1862. Il Montalbano tradusse alcune poesie del Sampolo.

(8) Fu allo studio di Francesco di Paola Scoppa e di Antonio Agnetta.

Di Antonio Agnetta, v. l'*Elogio funebre* letto da FILIPPO EVOLA nei solenni funerali celebrati a cura del Foro il 7 settembre 1860, nella chiesa di S. Matteo. Palermo, Lao, 1860.

Di Francesco di Paola Scoppa il Sampolo tessè brevi cenni in occasione del ritratto di lui donato dai nipoti al Circolo Giuridico nella *Relazione sull'andamento del Circolo Giuridico nell'anno 1901*, *Circolo Giuridico*, 1902, pag. 9.

(9) Nicolò Garzilli (n. in Napoli 4 novembre 1830) dopo la restaurazione del 1849 meditò una novella riscossa ed insorse il 27 gennaio 1850 nella piazza della Fieravecchia con Rosario Ajello, Giuseppe Caldara, Paolo De Luca, Giuseppe Garofalo, Vincenzo Mondini. Sottoposti a giudizio furono moschettati nella stessa piazza della Fieravecchia il domani 28.

Il Sampolo narra la « formalità» della difesa nell'Appendice IV del discorso *Il 12 gennaio 1848* e poi nell'illustrare il ricordo del Garzilli posto nell'arcata centrale del portico posteriore dell' Università. V. *Iscrizioni e ricordi dei più illustri professori dell' Università di Palermo*, p. 99.

(10) Pel concorso alla cattedra di diritto civile il Sampolo scrisse la monografia: *Sulla nullità delle alienazioni di immobili fatte dagli eredi apparenti.*

Nella lezione orale trattò il tema: *Se gli stranieri residenti nel Regno possano esercitare i diritti politici e civili e sotto quali condizioni.*

Prima di dedicarsi del tutto all'insegnamento era stato magistrato; giudice supplente del circondario (mandamento) Tribunali di Palermo per decreto del 18 giugno 1860, fu il 3 agosto 1860 giudice (pretore) del circondario Ortobotanico di Palermo ed il 21 aprile 1862 sostituto avvocato dei poveri, poco dopo optò per la cattedra.

(11) Il V. Congresso giuridico nazionale forense fu inaugurato il 20 aprile 1903 e chiuso il 27 di quel mese. V. *Per l'inaugurazione del V Congresso nazionale giuridico-forense e per la sua chiusura.* Discorsi di Luigi Sampolo Presidente del Comitato esecutivo. Palermo, Stab. tip. Virzì, 1903. (Estratto dal *Circolo Giuridico*, parte 1ª, XXXIV, 1903) pag. 121.

I due discorsi sono inseriti negli *Atti* [del] *V Congresso nazionale giuridico forense*, Palermo, tip. F. Barravecchia e figlio, 1904.

(12) Sulla gita a Solunto (23 aprile 1903) v. *Atti* del *V Congresso*, Appendice: *I festeggiamenti. Giornale di Sicilia* 23-24 aprile 1903, n. 114; *L'Ora* 24-25 aprile 1903, 2ª ediz., n. 114.

(13) Il Circolo Giuridico sorse sullo scorcio del 1867 nella mente di alcuni studenti dell'Università per fare esercitazioni di dritto e per la cura che ne assunse subito il Sampolo che gli diede l'autorità del nome ed una direzione sicura divenne un istituto scientifico di pubblica utilità che unisce in bell'armonia avvocati, magistrati, professori e studenti, ai quali appresta una ricca biblioteca che fa onore a Palermo ed all'Università ove ha sede ed a cui è indissolubilmente legato il nome del fondatore.

In aprile del 1870 « per far noto al pubblico ed al mondo scientifico l'esistenza della Società » iniziò la pubblicazione di una Rivista di legislazione e giurisprudenza cui diede il nome di essa. nel 1876 fu istituita la sezione dei soci studenti.

Fu eretto in ente morale con R. Decreto 16 maggio 1889.

Al Circolo Giuridico il Sampolo volse il pensiero nel suo testamento, legandogli i suoi libri, eccetto quelli che la Società possedesse.

Discorsi e relazioni sul Circolo Giuridico.

Degli studi che si possono coltivare nel Circolo Giuridico. Discorso letto il 10 novembre 1868, inedito.

Il Circolo Giuridico di Palermo [Notizia]. *Circolo Giuridico* III, 1872, 1, 3.

Discorso [*Intorno allo stato ed all'andamento della Società*] letto nella tornata del 26 dicembre 1873. *Circolo Giuridico* 1874, 1, 7.

Pel decimo anniversario della fondazione del Circolo Giuridico. Discorso letto [il]

28 aprile 1879, seguito dalla Bibliografia dei primi otto volumi del giornale *Il Circolo Giuridico*, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1879. [Estratto dalla rivista *Il Circolo Giuridico*, X 1879, I, 73].

La bibliografia è inserita a pag. 17.

Relazione della Commissione nominata dal Circolo Giuridico sul VII concorso del giornale « Il Notariato Italiano ». Tema: Può il notaio ricevere in deposito il testamento olografo che il testatore gli avrebbe affidato chiuso, non però con le formalità prescritte per la consegna dei testamenti segreti, ma con quelle stabilite pel deposito di ogni altro documento? *Notariato Italiano* VII, 1883, 212.

Il Notariato Italiano, pregevolissimo giornale che si pubblica dal ch.mo notaro cav. Pietro Moscatello, indice concorsi a premii ed il giudizio ne è deferito al Circolo Giuridico.

A chi legge [Prefazione alla seconda serie]. *Circolo Giuridico* XI, 1880, 1, 3.

Notizia intorno al Circolo Giuridico di Palermo, Palermo, tipografia dello *Statuto*, 1884. Fu scritta in occasione dell'Esposizione Nazionale di Torino.

Segue Bibliografia dei primi 14 volumi del *Circolo Giuridico*, pag. 14.

Elenco degli istituti e dei giornali con cui il Circolo Giuridico è in relazione, pag. 24.

In occasione del XXV anniversario dell'istituzione, ad eccitamento del Sampolo, fu redatta dal dott. Luigi Siciliano Villanueva, oggi professore di storia del diritto italiano nell'Università di Sassari, la bibliografia delle vere e proprie monografie inserite nei primi 23 volumi del *Circolo Giuridico;* « a dimostrare, diceva nel *Discorso per l' andamento del Circolo Giuridico nell'anno 1893* (pag. 4), quanta sia stata l' operosità dei soci, e quanto il contributo del Circolo Giuridico, nel grande rinnovamento degli studi giuridici in Italia ».

Lavori pubblicati nei primi 23 volumi del *Circolo Giuridico* (Contributo alle scienze giuridiche, politiche e sociali, *Circolo Giuridico* XXIV, 1893, 1, 113 e 157).

Per la inaugurazione della nuova sede del Circolo Giuridico, Discorso letto il 7 febbraro 1886. Palermo, Stab. tip. Virzì, 1886. Estratto dalla rivista *Il Circolo Giuridico*, anno XVII, fasc. III, [1886, 1, 37].

Parole di ringraziamento pel collocamento del suo ritratto nella sala del Circolo Giuridico dette nell'adunanza del 24 giugno 1886.

Allegato *D* al processo verbale dell'adunanza, *Circolo Giuridico* XVII, 1886, 1, 195.

Il collocamento del ritratto fu deliberato dal Consiglio direttivo, a proposta del vicepresidente avv. comm. Luigi Testa nell'adunanza del 31 maggio 1886. V. Allegato *A* al detto processo verbale.

L'assemblea ne prese atto con compiacimento nella detta adunanza del 24 giugno, ed in occasione della lettura di quel processo verbale, nell'adunanza del 1° agosto 1886, l'avv. comm. Leonardo Ruggieri, cui si associò il consigliere comm. Emanuele Basile, oggi Presidente di sezione della Corte di Cassazione

di Roma, propose un ordine del giorno che fu votato per acclamazione, col quale l'assemblea deliberò un voto di esplicita lode all' iniziativa del Consiglio direttivo e fece suoi i motivi di essa a conferma della propria gratitudine verso il suo Presidente. V. il processo verbale: *Circolo Giuridico*, XVII, 1886, 1, 197.

Relazione sulla proposta di erezione del Circolo Giuridico ad ente morale, letta nell'adunanza dell'11 settembre 1887.

Allegato *A* al processo verbale dell'adunanza, *Circolo Giuridico*, XVIII, 1887, 1, 308.

Per la erezione ad ente morale del Circolo Giuridico di Palermo. Parole lette il dì 30 giugno 1889 nella sala del Circolo Giuridico. Palermo, Stab. tipografico Virzì, 1889. [Estratto dal *Circolo Giuridico*, XX, 1889, 1, 161].

La visita dell'onorevole Guardasigilli Zanardelli al Circolo Giuridico il 16 ottobre 1889. Palermo, Stab. tip. Virzì, 1889.

Onoranze all'on. Guardasigilli Zanardelli nel Circolo Giuridico, pag. 3.

Parole del prof. Luigi Sampolo, pag. 5.

Parole dell'on. Guardasigilli Zanardelli, pag. 15.

Il *Circolo Giuridico* [Prefazione alla] Terza serie, *Circolo Giuridico*, XXI, 1890, 1, 5.

Discorso di ringraziamento per la nomina a Presidente a vita. Letto nell' adunanza del 21 settembre 1890.

Allegato *A* al processo verbale dell'adunanza, *Circolo Giuridico*, XXII, 1891, 1, 18.

La nomina a Presidente a vita proposta dall'avv. comm. Gaetano Spina nell'adunanza del Circolo Giuridico del 4 agosto 1889. (v. processo verbale *Circolo Giuridico*, XX, 1889, 2, 281) fatta propria dalla commissione per la riforma dello Statuto, (relatore l'avv. cav. Giuseppe Falcone) fu approvata ad acclamazione a proposta dell'avv. comm. Alfonso Siragusa, nell'adunanza del 3 agosto 1890. (V. processo verbale, *Circolo Giuridico*, XXI, 1890, 1, 294), divenne l'art. 63 dello Statuto approvato con R. D. 7 dicembre 1890.

Tra le altre onoranze disposte dal Consiglio direttivo del Circolo Giuridico il domani della morte fu la erezione di un mezzo busto in marmo. Il dott. Enrico Santangelo propose che sia fatto a contribuzione fra i soci sia per non aggravare il Circolo di spese che per rendere maggiore omaggio all'uomo che si vuole onorare e l'assemblea approvò nell'adunanza del 14 maggio 1905. V. il processo verbale dell'adunanza, *Circolo Giuridico*, XXXVI, 1905, 1, 315.

Per la inaugurazione dei nuovi scaffali della Biblioteca del Circolo Giuridico (21 dicembre 1890). Discorso, *Circolo Giuridico*, XXII, 1891, 1, 3.

Relazione intorno ai corsi di esegesi ed alle esercitazioni pratiche fatte nell'anno 1886 [nel] *Circolo Giuridico* (sezione degli studenti). Palermo, Stab. tip. Virzì, 1886. [Letta nell'adunanza del 1° agosto 1886.] Estratto dalla rivista *Il Circolo Giuridico*, ann. XVII, fasc. VIII, [1886 1, 181].

Seconda relazione intorno ai corsi di esegesi ed alle esercitazioni pratiche fatte

nell'anno 1887 [nel] *Circolo Giuridico* (sezione degli studenti). Palermo, Stab. tip. Virzì, 1887. [Letta nell'adunanza del 29 maggio 1887]. Estratto dalla rivista *Il Circolo Giuridico*, ann. XVIII, fasc. VI, [1887, 1, 115].

Terza relazione intorno ai corsi di esegesi ed alle esercitazioni pratiche fatte nel Circolo Giuridico nell'anno 1887-88, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1887. [Letta nell'adunanza dell'11 novembre 1888.] Estratto dalla rivista *Il Circolo Giuridico*, anno XIX, [1888, 1, 327].

Segue: *Programma dei corsi esegetici e delle esercitazioni pratiche che si daranno nell'anno 1888-89.*

Intorno ai corsi di esegesi delle fonti del diritto ed alle esercitazioni pratiche fatte nel Circolo Giuridico nell'anno 1888-89. Quarta relazione, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1890. [Letta nell'adunanza del 1° settembre 1889. Estratto dalla rivista *Il Circolo Giuridico*, anno XXI, 1890, 1, 81].

Relazione intorno al concorso del Circolo Giuridico pel biennio 1885-86. — Tema: Del giurì in materia civile, correzionale e commerciale, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1889. Estratto dalla rivista *Il Circolo Giuridico*, XVIII, 1887, 1, 245.

Il tema fu messo nuovamente a concorso tra gli stessi concorrenti.

[Seconda] *Relazione intorno al concorso del Circolo Giuridico pel biennio 1885-1886*, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1889. (Estratto dalla rivista *Il Circolo Giuridico*, vol. XX), [1889, 1, 214].

Relazione del Presidente sull'andamento del Circolo Giuridico nell'anno 1891, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1892. (Letta nell' adunanza del 7 febbraro 1892. Estratto dalla rivista *Il Circolo Giuridico*, vol. XXIII), [1892, 1, 53].

Col nuovo Statuto approvato con R. D. 7 dicembre 1890, il Presidente è tenuto a fare nell'ultima adunanza di ogni anno la relazione sull'andamento della Società.

Relazione sull'andamento del Circolo Giuridico nell'anno 1892, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1893. (Letta nell' adunanza del 29 dicembre 1892. Estratto del *Circolo Giuridico*, vol. XXIV, parte 1ª), [1893, 1, 26].

Per l'andamento del Circolo Giuridico nell'anno 1893, XXV anniversario della sua fondazione. Discorso [del] Presidente, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1894. [Letta nell'adunanza del 24 dicembre 1893.] (Estratto dal *Circolo Giuridico*, vol. XXV, parte I, 1894), [25].

Sull'andamento del Circolo Giuridico nell' anno 1894, XXVI della sua fondazione. Relazione [del] Presidente, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1895. (Letta nell'adunanza del 23 dicembre 1894. Estratto dal *Circolo Giuridico*, vol. XXVI, parte 1ª, 1895), [3].

Sull'andamento del Circolo Giuridico nell'anno 1895. Relazione annuale [del] Presidente, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1896. (Letta nell'adunanza del 22 dicembre 1895. Estratto dal *Circolo Giuridico*, parte 1ª, vol. XXVII, 1896), [3].

Sull'andamento del Circolo Giuridico nell'anno 1896. Relazione annuale [del] Presidente, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1897. (Letta nell'adunanza del 22 dicembre 1896. Estratto dal *Circolo Giuridico*, vol. XXVIII, parte 1ª, 1897), [3].

Segue: Allegato *A*, [*Statistica dei frequentatori della Biblioteca da ottobre 1895*]. La statistica fu aggiunta poi ad ogni relazione, manca solo nell'ultima relazione pel 1904.

Sull'andamento del Circolo Giuridico nell'anno 1897. Relazione annuale [del] Presidente, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1898. (Letta nell' adunanza del 27 dicembre 1897. Estratto dal *Circolo Giuridico*, vol. XXIX, parte 1ª, 1898), [3].

Sull'andamento del Circolo Giuridico nell'anno 1898 ed esposizione del bilancio 1899. Relazione annuale [del] Presidente, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1899. (Letta nell'adunanza del 29 dicembre 1898. Estratto dal *Circolo Giuridico*, vol. XXX, parte 1ª, 1899), [3].

Sull'andamento del Circolo Giuridico nell'anno 1899. Relazione [del] Presidente, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1900. (Letta nell' adunanza del 7 gennaio 1900. Estratto dal *Circolo Giuridico,* vol. XXXI, parte 1ª, 1900), [3].

Sull'andamento del Circolo Giuridico nell'anno 1900. Relazione annuale [del] Presidente, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1901. (Letta nell'adunanza del 23 dicembre 1900. Estratto dal *Circolo Giuridico*, XXXII 1901), [1, 3].

Sull'andamento del Circolo Giuridico nell'anno 1901. Relazione annuale [del] Presidente, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1902. (Letta nell'adunanza del 26 dicembre, 1901. Estratto dal *Circolo Giuridico*, vol. XXXIII, parte 1ª, 1902), [7].

Sull'andamento del Circolo Giuridico nell'anno 1902. Relazione annuale [del] Presidente, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1903. (Letta nell'adunanza del 28 dicembre 1902. Estratto dal *Circolo Giuridico,* vol. XXXIV, parte 1ª, 1903), [3].

Sull'andamento del Circolo Giuridico nell'anno 1903. Relazione annuale [del] Presidente, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1904. (Letta nell'adunanza del 27 dicembre 1903. Estratto dal *Circolo Giuridico*, vol. XXXV, 1904), [1, 3].

Sull'andamento del Circolo Giuridico nell' anno 1904. Relazione [del] Presidente. Palermo, Stab. tip. Virzì, 1905. (Letta nell'adunanza del 30 dicembre 1904. Estratto dal *Circolo Giuridico*, vol. XXXVI, 1905), [3].

Questa fu l'ultima letta al Circolo Giuridico, ma il Sampolo non arrivò a correggere le prove di stampa.

Della rivista *Il Circolo Giuridico*, si pubblicarono sotto la direzione del Sampolo, XXXV volumi dal 1870 al 1904. Ogni 10 volumi formano una serie.

Il Sampolo, oltre gli articoli e le recensioni portanti la firma o la sigla S, vi scrisse numerose note bibliografiche, necrologie e la Cronaca giuridica.

(14) Per unanime voto dell'assemblea del 30 dicembre 1906, del quale si attende la sanzione sovrana, la Società assumerà il nome di « Circolo Giuridico Luigi Sampolo ».

(15) *Relazione accademica per gli anni 1889, 1890, 1891, 1892*, recitata alla R. Accademia di scienze, lettere e belle arti nell'adunanza dei 19 febbraio 1893. Palermo, Tip. F. Barravecchia e figlio, 1895. [Estratto dal vol. III della Terza Serie degli Atti della R. Accademia].

Relazioni accademiche per gli anni 1893, 1894, 1895, recitate alla R. Accademia

di scienze, lettere e belle arti. Palermo, Tip. F. Barravecchia e figlio, 1897. Estratto dal vol. IV della Terza Serie degli Atti della R. Accademia.

La prima fu letta il 15 aprile 1894, la seconda il 17 aprile 1895, la terza il 15 marzo 1896 e furono insieme pubblicate in estratto.

Relazioni accademiche per gli anni 1896, 1897 recitate alla R. Accademia di scienze, lettere e belle arti. Palermo, Tip. F. Barravecchia e figlio 1898. Estratto dal vol. V della Terza serie degli Atti della R. Accademia.

La prima fu letta il 21 febbraio 1897, la seconda il 19 giugno 1898 e furono insieme pubblicate in estratto.

Relazione accademica per l'anno 1898 letta [il 25 luglio 1899] alla R. Accademia di scienze, lettere e belle arti. Palermo, Tip. F. Barravecchia e figlio, 1900. Estratto dal vol. V della Terza Serie degli Atti della R. Accademia.

Relazione accademica per l'anno 1899, letta [il 18 marzo 1900] alla R. Accademia di scienze lettere e belle arti, inedita.

Relazione accademica per l'anno 1900, letta [il 17 novembre 1901] alla R. Accademia di scienze, lettere e belle arti. Palermo, Tip. F. Barravecchia e figlio, 1902. Estratto dagli Atti dell'Accademia, Terza Serie, vol. VI.

Relazione accademica per l'anno 1902, letta [il 14 febbraio 1903] alla R. Accademia di scienze, lettere e belle arti. Palermo, Tip. F. Barravecchia e figlio, 1903. Estratto dagli Atti dell'Accademia, Vol. VII, Terza Serie.

Riguarda anche l'anno 1901.

Relazione accademica per gli anni 1903-4 letta [il 20 novembre 1904] alla R. Accademia di scienze, lettere e belle arti. Palermo, Tip. F. Barravecchia e figlio, 1906. Estratto dagli Atti della R. Accademia di scienze, lettere ed arti, Serie Terza, vol. VIII.

Fu stampata dopo la morte.

(16) *Il IV Centenario della scoverta d'America*, discorso [letto] per il IV Centenario della scoverta d'America, [nella] Solenne adunanza della R. Accademia di scienze, lettere e belle arti (30 ottobre 1892). Palermo, Tip. F. Barravecchia e figlio, 1893. Estratto dal vol. II della Terza Serie degli Atti della R. Accademia.

Sulla vita e sulle opere di Antonio Veneziano (lettura). Pel III Centenario di Antonio Veneziano, 22 agosto 1893.

Dei centenari celebrati dalla R. Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti e di Torquato Tasso [lettura]. Per il III Centenario della morte di Torquato Tasso [nell']adunanza del 19 maggio 1895, tenuta dalla R. Accademia di scienze, lettere e belle arti. Palermo, Tip. F. Barravecchia e figlio, 1895. [Estratto dal vol. IV della Terza Serie degli Atti dell'Accademia].

Appendice: *Sonetto del signor Torquato Tasso all'ill.mo signor Don Giovanni III conte di Ventimiglia marchese di Geraci.*

Lesse nell'Accademia il 20 novembre 1882 l'*Elogio di Vincenzo Di Marco*, il 30 dicembre 1883 ed il 24 agosto 1884 il lavoro: *I primi 25 anni dell'Università*, il 19 marzo 1893 la *Commemorazione di Raffaello Busacca*, il 21 no-

vembre 1897 la *Commemorazione di Vincenzo Errante*, il 16 giugno 1901 il *Ricordo di Vincenzo Crisafulli* che lo avea preceduto nell' Ufficio di Segretario Generale.

L'ultima lettura fu quella dei 17 di aprile del 1904 presentando una *Lettera inedita di Giovanni Meli.*

(16) *Su la origine, le vicende e il rinnovamento dell'Accademia di scienze, lettere e belle arti.* Palermo, Tip. F. Barravecchia e figlio, 1891. [Estratto del vol. I della Terza Serie degli Atti dell'Accademia].

Contiene un appendice con documenti.

Letta pel 1° centenario del trasferimento dell' Accademia dal palazzo del principe Filangeri di S. Flavia in quello del Municipio, celebratosi il 5 luglio 1891.

Studi giuridici.

(18) *Prolusione al corso di diritto civile.* [*Sul progresso del diritto civile*], letta nel 1860 da Luigi Sampolo già professore straordinario di diritto civile ed ora di diritto romano nella R. Università di Palermo, Stamperia e legatoria Clamis e Roberti, 1862.

Prolusione al corso di diritto romano. [*Sull' importanza del diritto romano*], letta in novembre 1861 da Luigi Sampolo professore straordinario di diritto romano nella R. Università di Palermo, Palermo, Clamis e Roberti, 1862.

Sulla nullità delle alienazioni di immobili fatte dagli eredi apparenti. Disertazione per il concorso alla cattedra di diritto civile col confronto delle leggi romane nell'Università di Palermo, Tip. Morvillo, 1862.

Il matrimonio civile. Prolusione al corso di diritto civile, letta il 7 dicembre 1865 nella R. Università di Palermo. Palermo, Stamp. Perino, 1866. [Estratto dalla *Rivista Nazionale di scienze, arti e lettere*, anno I, 1866, 5].

Dell'Unità del diritto in Italia. Discorso inaugurale agli studi letto il 13 gennaro 1867 nella R. Università di Palermo. Palermo Tip. Morvillo, 1867.

Dei lavori preparatorii del codice civile e particolarmente di quelli della Commissione legislativa di Palermo, *Circolo Giuridico*, I, 1870, 1, 17.

Premise un breve cenno sui lavori e si proponeva di pubblicare nel *Circolo Giuridico* tutti i verbali della Commissione di Palermo, allora posseduti dal senatore Pietro Castiglia Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo che ne avea fatto parte e poi da lui depositati nella Biblioteca Comunale. Ne smise il pensiero perchè la mole di essi avrebbe occupato molti volumi del *Circolo Giuridico* e non avrebbe potuto darsi posto ad altri scritti: furono pubblicati soltanto i verbali delle adunanze del 17 maggio 1863 *Sul titolo preliminare del progetto Miglietti* e del 31 maggio 1863 sul titolo I cap. I *Dei modi di acquistare e di perdere la cittadinanza*, ed il Sampolo vi fece annotazioni e raffronti.

Nel detto articolo si augurava « che l' esempio spingesse altri a lavori di tal fatta » ma nessuno vi si accinse.

I lavori preparatorii furono pubblicati dal Ministero di Grazia e Giustizia

ed i verbali della Commissione di Palermo costituiscono l'VIII volume della Raccolta *Lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, parte IV, Roma, Stamperia Ripamonti, 1889, che venne però infarcito di grossolani errori, lamentati dal Sampolo in una recensione, *Circolo Giuridico* XXI, 1900, I, 283, nella quale dà notizie degli illustri giureconsulti che componevano la Commissione.

Della Commissione di Palermo il Sampolo era stato nominato segretario, ma ricusò l'ufficio. Furono segretarii G. B. Pagano allora sostituto Procuratore del Re in Palermo, oggi, Primo Presidente illustre della Corte di Cassazione di Roma e socio onorario dell'Accademia e gli avv. Simone Cuccia poi professore di Storia del diritto nell'Università e deputato al Parlamento morto il 9 febbrajo 1894 e Francesco Fortunato morto presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati il 4 ottobre 1902.

Lo statuto personale rispetto agli stranieri secondo le leggi civili del Regno delle Due Sicilie. Lettera al chiarissimo sig. cav. Giuseppe Saredo — [Estratto dal *Circolo Giuridico*, I, 1870, 1, 159].

Lo statuto personale rispetto agli stranieri secondo le leggi civili del Regno delle Due Sicilie. Seconda lettera al chiarissimo sig. cav. Giuseppe Saredo. — *Circolo Giuridico*, II, 1871, 1, 5.

Scritta in seguito alla risposta del Saredo, *Circolo Giuridico*, 1870, 1, 193.

Sulla interpretazione dell' art. 67 del codice civile italiano, Studio, Palermo tipografia del *Giornale di Sicilia*, 1875. [Lettura fatta al *Circolo Giuridico* il 6 dicembre 1874]. Estratto dal *Circolo Giuridico* volume V. [1875, 1, 257].

La Corte di Cassazione di Palermo e il Demanio, Palermo, tipografia del *Giornale di Sicilia*, 1874. (Estratto dal *Circolo Giuridico* volume V,) [1874, 1, 227].

Date due successive donazioni, delle quali l'ultima sola trascritta, il primo donatario ha diritto di essere rivaluto dal donante dei danni interessi? Lettura fatta al Circolo Giuridico nell'adunanza del 5 giugno 1877 (inedita).

Sull'ammonizione e specialmente sulla capacità degli ammoniti. Considerazioni. Palermo, Stab. tip. Virzì, 1878.— [Estratto dal *Circolo Giuridico*, VIII. 1877, 1, 267].

A proposito della sentenza della Corte di appello di Palermo 24 agosto 1877 che dichiarò gli ammoniti nè elettori nè eligibili.

Un errore giudiziario. Commento dell'art. 688 cod. di proc. penale, Palermo Stab. tip. Virzì, 1880. [Letto nell'adunanza del 21 dicembre 1879]. (Estratto dal *Circolo Giuridico* di Palermo, anno XI, 1880), [1, 21].

Affinità nel *Digesto Italiano.* Enciclopedia metodica di legislazione, dottrina e giurisprudenza, vol. II, parte 1ª, pag. 345-51, 1884.

Cenni intorno all'Ordinamento giudiziario nell'impero germanico riscontrato con quello d'Italia: (Code d'organisation general allemand. 27 janvier 1877. I. Introduction par L. Dubarle. II. Traduction et notes par L. Dubarle. Paris, 1885) *Circolo Giuridico*, 1885, 1, 235.

Il frammento 3°, T. XX, L. XLIII del Digesto (De aqua quotidiana et aestiva). Saggio esegetico con raffronti col codice civile. Palermo. Stab. tip. Virzì, 1887. [Estratto dal *Circolo Giuridico*, XVIII, 1887, 1, 73].

Della capacità del fallito dopo la chiusura delle operazioni per mancanza di attivo. Brevi osservazioni sopra una sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, [7 febbraio 1888, c. Giudice-Di Blasi], *Circolo Giuridico*, XIX, 1888, 1, 89. Riprodotto nel *Monitore delle Leggi* di Genova, IV, 1888, 169.

La donna maritata parte civile nei giudizi penali, *Circolo Giuridico*, XXII, 1891, [1, 50].

L'apicoltura e il diritto civile, *Circolo Giuridico*, 1895, 1, 249.

Pubblicati i soli cap. I *Della natura delle api* e II *Le api materia a varii rapporti di diritto.*

Una lettura *Sulle api* avea fatto il Sampolo al Circolo Giuridico il 9 dicembre 1883; poi varii capitoli col titolo: *Le api considerate nei rapporti di diritto* sino al cap. V. « *Del danno recato dalle api* » avea pubblicato nel giornale *La Sicilia Agricola*, anno 1885, 443, 583, 747, 927; anno 1886, 63, 83, 683, 703; anno 1887, 3. Il lavoro rifatto ed ampliato pubblicò nel *Circolo Giuridico* e si proponeva di compierlo.

Il codice civile ed il suo giubileo secolare. Discorso letto al Circolo Giuridico l'11 dicembre 1904 (inedito).

Note di giurisprudenza.

[*Sull'art. 2187 delle leggi civili del 1819. Se l'art. 2187 nel ridurre a 30 anni il periodo della più lunga prescrizione, interrotta sotto l'impero di leggi anteriori ha compreso nei 30 anni il tempo trascorso sin dall'inizio della prescrizione medesima*]. Nota alla sentenza della Corte di appello di Palermo, 16 aprile 1883, c. Pandolfina-Gattinara, *Circolo Giuridico*, XIV, 1883, 2, 113.

[*Sulla perenzione del precetto e dell' istanza di espropriazione*]. Nota alla sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 12 dicembre 1882, c. Siragusa-Bagnasco, *Circolo Giuridico*, XIV, 1883, 2, 361.

[*Degli effetti di un ordine in derrate nel quale la denominazione « cambiale » mancasse nel contesto e fosse solo nella epigrafe*]. Nota alla sentenza della Corte di appello di Palermo, 25 aprile 1885, c. Dainotto-Barrile, *Circolo Giuridico*, XVII, 1886, 2, 66.

[*Sull'art. 543 del codice civile*]. Nota alla sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 15 aprile 1886, c. Cappellani-Multisanti, *Circolo Giuridico*, XVII, 1886, 2, 244.

[*Il vizio del consenso per violenza fatta dal padre alla figlia*]. Nota alla sentenza della Corte di appello di Palermo, 10 settembre 1886, c. Cipollina-Genuardi—Banca Nazionale, *Circolo Giuridico*, XVII, 1886, 2, 317.

[*Da chi sono dovute le spese dell'offerta reale, non preceduta da quella amichevole, prima rifiutata e poi accettata dal creditore*]. Nota alla sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 20 febbraio 1890, c. Gargano-Bonaccorso, *Circolo Giuridico*, XXI, 1890, 2, 242.

[*Se l'autorizzazione ai corpi morali serva per integrare la loro capacità giuridica ad acquistare o solo per la presa di possesso*]. Nota alla sentenza della Corte di Cassazione di Roma 8 luglio 1890, c. Finanze-Mosella, *Circolo Giuridico*, XXII, 1891, 2, 74.

[*La conferibilità dell'usufrutto*]. Nota alla sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 29 maggio 1900, c. Cusenza-Majorana, *Circolo Giuridico*, XXXI, 1900, 2, 298.

[*Sulla personalità giuridica delle Università Siciliane*]. Nota alla sentenza del Tribunale di Palermo, 16 febbrajo 1903, c. Università e Comuni di Palermo, Catania e Messina.—Ministeri delle Finanze e del Tesoro, *Circolo Giuridico*, XXXIV, 1903, 2, 67.

Traduzioni.

MARCADÈ V. *Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e della giurisprudenza e seguita da un riassunto alla fine di ciascun titolo.* Versione italiana sulla 5ª ed ultima edizione di Parigi, accresciuta dall'A. di molte quistioni e di leggi e decisioni recenti, col confronto degli articoli del Codice per lo Regno delle Due Sicilie e con tutte le disposizioni governative emanate sin' oggi sotto ciascun titolo. [Dal libro 3° *Delle successioni*], Palermo, Stab. Tip. dei Fratelli Pedone Lauriel, 1857-65, vol. II-IV, [il II e il III in due parti, il IV in tre parti].

HÉLIE FAUSTIN. *Trattato della istruzione criminale o Teoria del codice di istruzione criminale.* Traduzione italiana e annotazioni. Palermo e Napoli, Pedone Lauriel 1863-67, vol. I-IV.

DUNNING MACLEOD E[NRICO]. *Sulla moderna scienza dell'Economica.* (Conferenza letta il 16 marzo 1881 all'Istituto dei banchieri di Londra. (Estratto dal *Circolo Giuridico*, [XI, 1881, 217].

Periodici.

Giurisprudenza teorico-pratica comparata della Corte Suprema di Palermo e della Gran Corte civile e criminale di Palermo, Palermo, 1852.

Collaboratori : Salvatore Salafia avvocato, Luigi Sampolo avvocato, Gaetano Scandurra avvocato, Placido Civiletti, Salvatore Crisafulli, Pietro Galifi, alunni di giurisprudenza [uditori giudiziarii].

Se ne pubblicarono soltanto sette fascicoli contenenti le decisioni fino a giugno 1822.

Nel 1857 il Sampolo, Placido Civiletti e Gaetano Scandurra si erano riproposti la continuazione del giornale, ma questa non ebbe luogo.

Salvatore Salafia si spense immaturamente nel 1854.

A Gaetano Scandurra, morto Presidente di Corte d'Appello a riposo il 6 dicembre 1898, il Sampolo consacrò affettuose parole nella *Relazione sull' andamento del Circolo nel 1898* (V. le parole pronunziate dal cons. Giuseppe Eugenio FURITANO per salutarne la salma, *Circolo Giuridico*, 1899, 1, 32.

Salvatore Crisafulli, morto Consigliere della Corte di appello di Palermo il 16 novembre 1892, fu socio di questa Accademia, ed il Sampolo ne scrisse un breve cenno necrologico, *Bollettino Accademia*, 1892, 55.

Placido Civiletti e Pietro Galifi sono Primi Presidenti di Corte d'appello a riposo.

(19) Contardo Ferrini fu socio onorario di quest'Accademia, eletto nel gen-

naio 1900 ed il Sampolo lo ricordò con affetto nella *Relazione Accademica* per l' anno 1900. Ne commemorò la morte nella *Relazione Accademica* per l'anno 1902.

(20) **Studi sulle vicende dell'Università.**

L' Università di Palermo e il suo passato. Discorso inaugurale per la riapertura degli studi nell' anno scolastico 1878-79 nella R. Università di Palermo letto [il 17 novembre 1878]. Palermo, Stab. Tip. Lao. 1878.

Rassegna degli ultimi 100 anni dell'Università. Segue un' Appendice con documenti ed iscrizioni.

I primi 25 anni della R. Università degli studi di Palermo. Letture fatte nelle tornate di dicembre 1883 [30] e agosto 1884 [24] alla R. Accademia di scienze. lettere ed arti. Palermo. Tip. del *Giornale di Sicilia.* [Estratto dal vol. IX della Nuova [2ª] Serie degli Atti dell' Accademia].

Riguarda le prime leggi del 1772, la biblioteca, il museo, la stamperia, la fondazione Gioeni. la cattedra di diritto canonico e quella di diritto pubblico. Segue un'Appendice con documenti.

La R. Accademia degli studi di Palermo. Narrazione storica. Palermo, Tipografia dello *Statuto,* 1888.

Dagli inizii al 1805 quando ebbe dignità e nome di Università.

Segue una copiosa appendice con XXX documenti, la Bibliografia delle opere riguardanti l'Accademia, quella dei professori, le leggi riguardanti l'Accademia e prospetti statistici.

Contributo alla storia della R. Università di Palermo. Palermo Tipografia *Lo Statuto*, 1895. [Lettura fatta alla Società Siciliana di Storia Patria il 12 maggio 1894]. (Estratto dall' *Archivio Storico Siciliano* N. S.. anno XIX, fascicolo III-IV), 1895 [329].

Si intrattiene delle cattedre di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale, di medicina forense. di diritto nautico e commerciale istituite nel 1841.

Il Sampolo uno dei fondatori della Società di Storia patria, ne fu più volte Consigliere.

Iscrizioni e ricordi dei più illustri professori della R. Università di Palermo. Omaggio al V Congresso nazionale giuridico-forense 20 aprile 1903. Palermo. Tip. F. Andò, 1903.

Sono raccolte le iscrizioni riguardanti i più illustri professori dell'Università che si leggono nel portico e nelle aule e le altre che si leggevano prima del 1860 nel portico anteriore e che egli si augurò vi fossero nuovamente murate. Sono aggiunti i profili biografici dei professori e di Nicolò Garzilli.

Monsignor Giuseppe Gioeni e la cattedra di filosofia morale nell'Università di Palermo. Messina. Tip. D'Angelo. 1904 (Estratto dal volume in onore del professore Vincenzo Lilla pel suo XL anno d'insegnamento).

Seguono in appendice tre documenti.

Studi sugli Istituti di beneficenza e previdenza.

La Casa di lavoro e l'Istituto delle Artigianelle di Palermo. Cenni. Milano, Tip. editrice Lombarda già D. Salvi e C., 1874. Estratto dal giornale *Rivista della beneficenza pubblica*, (fascicolo di gennaio) [16].

Nel 1869 fu membro del Comitato eletto dal Prefetto (Medici) per la unificazione dell'Istituto delle Artigianelle con la Casa di lavoro.

L'Orfanotrofio Ardizzone in Palermo. Milano, Tip. editrice Lombarda già D. Salvi e C., 1874. Estratto dal giornale *Rivista della beneficenza pubblica*, (fasc. di marzo) [264).

Nel 1867, essendo assessore municipale, era stato incaricato dal Sindaco (Balsano) di visitare l'Istituto e riferire sullo stato di esso.

Sugli istituti di emenda della città di Palermo dal secolo XVI al XIX, Studi. Palermo Tip. Bernardo Virzì di Francesco, 1874.

Seguono in appendice IX documenti. (Estratto dall'*Archivio storico siciliano*), [II, 289].

La Casa d'Istruzione ed Emenda con un Cenno sugli antichi e recenti istituti congeneri. Palermo, Tip. dello *Statuto*, 1884.

Segue l'Elenco dei deputati della detta Casa dal 1749 al 1884.

La Casa d'Istruzione e d'Emenda di Palermo con un Cenno sugli antichi e recenti rifugi per le ravvedute, 2ª edizione riveduta. Palermo, Tipografia dello *Statuto*, 1892.

Appendice: Elenco dei deputati della detta Casa dal 1749 al 1890. Lapidi commemorative; iscrizioni ed epigrafi. Notizie statistiche.

La Casa d'Istruzione ed Emenda negli anni 1898-1902. Relazione [del] Presidente della Deputazione. Palermo, Tip. F. Barravecchia e figlio, 1902.

Fu deputato della Casa dal 1867 al 1872 e poi dal 1877 in avanti. Nel 1898 assunse la Presidenza che gli fu dopo conferita dal Consiglio Comunale nel 1899: in questa Relazione rende conto dell'opera sua di Presidente.

Alla Casa d'Istruzione ed Emenda, che insieme al Circolo Giuridico fu oggetto delle sue più indefesse cure, volse il pensiero nel suo testamento: legandole la Cappella ed i quadri sacri, una Madonna antica ad olio ed un quadro rappresentante la Madonna di Raffaello della Reggia di Napoli.

Per la premiazione nella Casa d'Istruzione ed Emenda ricadendo il XXV anniversario dell'entrata in essa delle suore del Buon Pastore. Parole. Palermo, Tipografia F. Barravecchia e figlio, 1903.

Per opera di Lui l'Istituto fu affidato alle suore della Congregazione del Buon Pastore di Angers, ed il XXV anniversario del loro ingresso nella Casa volle festeggiare con un discorso letto il 20 agosto 1903.

Per l'inaugurazione dell'Asilo rurale Margherita in S. Giovanni dei Leprosi, 13 giugno 1869. Palermo, Gaudiano, 1869. *Corriere Siciliano*, 16 giugno 1869, N. 169.

L'Opera degli asili rurali fu fondata nel 1868 da Francesco Enrico Scandurra. Il Sampolo fu sin dalla fondazione Presidente del Comitato, che con lo statuto dell'11 giugno 1896 assunse il nome di Consiglio di Amministrazione.

Per l'inaugurazione dell'Asilo rurale J. F. Favier in Mezzomonreale, *XVIII ottobre MDCCCLXXIV*. Parole. Palermo, Tip. del *Giornale di Sicilia*. 1874. Segue in appendice la Relazione dell'Assessore di I. P. (Deltignoso) sulle sezioni di asilo.

Questi due discorsi furono poi pubblicati insieme senza appendice:

Per la inaugurazione degli Asili rurali di S. Giovanni dei Leprosi e di Mezzomonreale. Parole. Palermo, Tip. del *Giornale di Sicilia*, 1874.

Per la inaugurazione dell'Asilo Garibaldi [18 settembre 1881] Parole. Palermo. Ufficio dell'*Archivio di Pedagogia* e della Biblioteca pedagogica, 1881. [Estratto dall'*Archivio di Pedagogia e scienze affini*, 1881, 179].

La Cassa di Risparmio V. E. di Palermo. Origine, progresso, stato presente. Notizie e documenti. Palermo, Tip. dello *Statuto*, 1891.

Nominato membro del Consiglio di amministrazione il 10 novembre 1864 in sostituzione del deputato avv. Francesco Crispi Genova durò nell'uffcio sino al 1892.

La memoria, della quale fu incaricato, fu scritta in occasione dell'Esposizione Nazionale di Palermo del 1891.

Studi e discorsi letterari e storici.

Una scena del bombardamento di Palermo.]La morte di Maria Sampolo e di Giuseppino Scandurra Sampolo]. (Estratto dal *Giornale officiale di Sicilia* n. 39), [26 luglio 1860].

Sulla vita e sulle opere di Rosina Muzio Salvo.

Genero di Rosina Muzio Salvo curò l'edizione postuma delle sue opere in 2 volumi:

I. *Racconti di Rosina Muzio Salvo* con alcuni scritti morali preceduti da un discorso sulla vita dell'autrice. Palermo, Tip. del *Giornale di Sicilia*, 1869.

II. *Versi*, Palermo, Tip. del *Giornale di Sicilia*, 1870.

Palermo e Bologna dal secolo XVI al XVII Lettera di Domenico Schiavo ripubblicata ed annotata. Palermo, Stab. Tip. Virzì, 1888.

Questa lettera di Domenico Schiavo, insigne letterato del secolo XVII (1719-1773) che fu direttore dell'Accademia del Buon Gusto nel 1753 e nel 1758, inserita nelle *Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia* (I, parte IV. Palermo, Bentivenga, 1748) fu ripubblicata ed annotata in occasione dell'VIII centenario dell'Università di Bologna, « perchè ci fa conoscere alcuni dei siciliani che andarono a studiare in essa ed alcuni degli isolani che con l'insegnamento in quell'Ateneo e con la predicazione in quella città si chiarirono uomini dotti e eloquenti ».

In appendice il Sampolo da notizia di M. Antonio Vogli (1736-1821) bolognese che insegnò filosofia morale nell'Accademia degli studi di Palermo, di Ugo Bassi (1800-1849) bolognese che predicando in Palermo la quaresima del 1837 vi destò tante simpatie, di Carlo Gemelli (1811-1886) messinese che fu vicebibliotecario della Biblioteca di Bologna.

Questa lettera fa parte del volume: *Alla Università di Bologna. Ricadendo*

l'8 centenario della sua fondazione. Omaggio del Circolo Giuridico di Palermo. Palermo, Stab. Tip. Virzì, 1888, pag. 119–138.

Il 12 gennaro 1848. Discorso recitato la sera del 12 gennaro 1890 al banchetto dei Veterani del 1848–49. Palermo, Stab. Tip. Virzì, 1890.

Segue un'Appendice con documenti.

Per la inaugurazione del busto di Giuseppe de Spuches principe di Galati alla Villa Giulia il 21 giugno 1891. *Bollettino Accademia* 1891, 66; *In memoria di Giuseppe de Spuches principe di Galati.* Supplemento straordinario al *Corriere di Sicilia.* Palermo, giugno 1891.

Per la premiazione della Scuola Superiore femminile Giuseppina Turrisi Colonna nell'aprile del 1895. (Discorso letto il giorno 21 di aprile 1895) Palermo, Stabilimento Tip. Virzì, 1895.

Il Sampolo fu per parecchi anni membro del Consiglio di vigilanza della Scuola.

Per la inaugurazione del mezzobusto a Giuseppina Melazzo nei Gramignani nella Villa Giulia (13 ottobre 1895). Supplemento straordinario alla *Sicilia Musicale.*

Accademia Siciliana. Nuove ricerche. [1790-1818]. (Lettura fatta alla Società di Storia Patria il 14 gennaro 1895), Tip. *Lo Statuto*, 1896. (Estratto dall'*Archivio Storico Siciliano*, N. S., anno XX, fasc. III-IV), 1895, [317]. Con appendice.

Cenno su Luigi Terranova.

Premesso alle *Notizie sopra Iccari e Carini* di Luigi Terranova (n. 15 giugno 1817 † 30 giugno 1876) coi programmi editi nel 1854 che erano rimaste inedite, pubblicate a sua cura nell'*Archivio Storico Siciliano* ed annotate.

Si pubblicarono sino al V. capitolo, pagine 112: vol. XVIII, 1893, 1, XIX, 1894, 65, e XXI, 1896, 97 (numerazione separata).

Per la inaugurazione del busto di Giacomo Leopardi alla Villa Giulia il 4 aprile 1899. [Discorso] (con la fotografia del busto). Palermo, Stab. Tipografico Virzì, 1899.

Era Presidente del Comitato che promosse l'erezione del monumento.

Carini ebbe mai vescovado? La Sicilia Sacra, I, 1899, 481.

Riporta il tratto del Terranova che afferma essere stata Carini sede di vescovado e la nota da lui apposta.

Giuseppe Piazzi ed alcuni versi latini di Francesco di Paola Sampolo. Palermo, Stab. Tip. Virzì, 1901.

Precedono notizie di Giuseppe Piazzi e di Francesco Sampolo. Seguono: *Iosepho Platio astronomo celebratissimo Exametri Francisci de Paula Sampolo* e la Traduzione italiana del prof. Ugo Antonio Amico.

Un canto in dialetto siciliano per le nozze di Carlo Felice di Savoia con Maria Cristina Borbone. Palermo, Stab. Tip. Lo Casto, 1902. Estratto dall'*Antologia Siciliana*, fasc. VII-VIII [621].

Illustra il canto scritto da Francesco Sampolo; seguono il canto ed alcuni documenti che si riferiscono alle nozze.

A Vincenzo Lilla pel XL anniversario del suo insegnamento 15 ottobre 1903. Palermo, Tip. F. Barravecchia e figlio, 1903.

Lettera inedita di Giovanni Meli. Palermo, Tip. F. Barravecchia e figlio, 1904. [Lettura fatta all'Accademia ai 17 aprile 1904]. (Estratto dagli Atti della R. Accademia di Scienze, lettere e belle arti, serie 3ª, vol. VII).

Traduzioni.

TRIVULZIO DE' BELGIOJOSO CRISTINA. *La rivoluzione e la repubblica di Venezia.* Traduzione dal francese. Palermo, Clamis e Roberti 1849.

La mimica siciliana (Brano di un lavoro: *Sul linguaggio dei segni tra gli Indiani dell'America del Nord* di GARRICK MALLERY pubblicato nel Primo rapporto annuale dell'Ufficio etnografico dal Segretario dell'Istituto Smitsoniano (First annual Report of the Bureau of Ethnology to the Segretary of the Smithsonian Institution 1879-80). *Archivio per le tradizioni popolari* III. 1884. 445.

Ne fece una comunicazione all'Accademia nell'adunanza del 25 novembre 1883. *Bollettino Accademia*, 1884, 7.

Periodici.

La Favilla. Palermo 1856-59.

« I giovani che intrapresero la *Favilla* furono i signori Achille Basile, Luigi de Brun. Carmelo Pardi. Camillo Randazzo, Luigi Sampolo, Giuseppe Sensales ai quali si aggiunse Rosina Muzio Salvo.

« Vi collaborarono anche Calcedonio Inghilleri, Angelo Porcari, Francesco Minà-Palumbo. Gaetano Daita, Isidoro La Lumia. Ugo Antonio Amico, Gioacchino Di Marzo. Onofrio Di Benedetto. Antonino Salinas, Benedetto Intrigila, Giovambattista Filippo Basile ». Nota n. 12 apposta allo *Elogio di Carmelo Pardi.*

Il 1° numero fu pubblicato il 1° Settembre 1856, il giornale visse sino al 1859.

Nel 1863 Carmelo Pardi e Francesco Salesio Scavo pubblicarono la seconda serie de *La Favilla* ed il Sampolo vi scrisse parecchie recensioni.

Poesie.

Alle culte e gentili giovanette Luigia ed Eleonora Codemo. Treviso 1° giugno 1848.

Il Sampolo era in Treviso con la Legione Siciliana guidata da Giuseppe La Masa e alla firma è apposto « Milite della Legione Siciliana ».

Al prof. can. Giuseppe Montalbano. In morte del fratello Vito: Un conforto. V. In morte del Pretore avv. Vito Montalbano. Poesie di varî autori. Palermo, Natale. 1873, pag. 33.

Il 19 luglio 1812 o l'abolizione della feudalità. Dipinto di Francesco Padovani. settembre 1874.

Segue la traduzione latina del can. Giuseppe Montalbano.

Un saluto ad Acireale. Sonetto. 1874 (Palermo. Tip. dello *Statuto*). [1874].

Contiene il detto sonetto e la traduzione latina del can. Giuseppe Montalbano, due sonetti di Lionardo Vigo: « A L. Sampolo » ed uno di Ernesto Corti « Al cav. Lionardo Vigo ed al cav. prof. Luigi Sampolo ».

Fu ristampato nello stesso anno 1874 dallo Stab. Tip. Virzì.

A S. M. Margherita di Savoia Regina d'Italia che nel gennaio 1881 degnavasi visitare l'Educatorio Whitaker e l'Asilo rurale Principe Scordia. Versi messi in musica dal marchese Antonio de Gregorio.

L'Educatorio per le istitutrici della infanzia e della puerizia fu fondato nel 1876 da Francesco Enrico Scandurra, col 1° gennaro 1881, in omaggio al suo maggiore benefattore Giuseppe Whitaker, assunse il nome di Educatorio Whitaker.

All'illustre signor Giuseppe Whitaker pel suo giorno onomastico (19 marzo 1882). Le alunne dell'Educatorio Whitaker.

Iscrizioni.

Per Carmelo Pardi in *Elogio di Carmelo Pardi*, pag. 26.

Per la solenne commemorazione di Giuseppe Whitaker [nell'] Educatorio Whitaker. Iscrizione. XVII novembre MDCCCLXXXIV.

Per Gaetano Deltignoso in Falcone avv. Giuseppe. *Elogio di Gaetano Deltignoso.* [letto al Circolo Giuridico il 14 novembre 1886], Palermo, Tip. dello *Statuto*, 1887.

L'iscrizione è a pag. 47.

L'apertura del Liceo nel Regio Conservatorio di Musica in Palermo. Palermo, Stab. Tip. Virzì, 1890.

L'iscrizione è a pag. 5.

Commemorazioni.

Commemorazione di Emerico Amari, letta il 29 novembre 1870 nell'Università di Palermo. Palermo, Tip. del *Giornale di Sicilia*, 1871. [Estratto dal *Circolo Giuridico*, 1870, 1, 133].

Ricordanza di N[icolò] Musmeci e L[uigi] Mercantini, letta il 15 dicembre 1872 nella grande aula della R. Università di Palermo. Palermo, Tip. Morvillo, 1873.

La commemorazione riguardante il Musmeci fu inserita nel *Circolo Giuridico* III, 1872, I, 231.

In morte del prof. Paolo Morello. Parole lette nel chiostro di S. Antonino il 12 luglio 1873. Palermo. Tip. del *Giornale di Sicilia*, 1873.

Segue Elenco delle opere del prof. Paolo Morello, pag. 17.

Lesse allo sciogliersi del corteo funebre queste parole, poi nel 1888 fece un discorso per l'inaugurazione del monumento nel cimitero di Santa Maria di Gesù.

Giuseppe Pisanelli. Commemorazione letta [al Circolo Giuridico il 4 maggio 1879] nella grande sala dell'Università ricorrendo l'undecimo anniversario della fondazione del Circolo Giuridico. Palermo Stab. Tip. Virzì, 1881. Estratta dal *Circolo Giuridico* di Palermo, [XI, 1880, I., 197 e 257].

Di Giuseppe Ugdulena e di Emidio Pacifici Mazzoni. Commemorazione letta [nell'anno scolastico 1880-81 pel riaprimento del corso di diritto civile] nella R. Università di Palermo. In Palermo coi tipi di P. Montaina e C. 1881. (Estratto dalle *Nuove Effemeridi Siciliane*, vol. X), [Serie III, 241].

Comm. avv. Vincenzo Di Marco (Palermo, Virzì 1881).

Poche parole pel comm. avv. Vincenzo Di Marco. Palermo. Stab. tip. Virzì. 1881, 2ª edizione. Inserite nel *Circolo Giuridico*, XII, 1881, I. 58.

Elogio di Vincenzo Di Marco, letto nella solenne tornata dei 20 novembre 1881 all'Accademia di scienze, lettere ed arti. Palermo tip. del *Giornale di Sicilia*, 1882, (con ritratto). Estratto dal vol. VIII della Nuova [2ª] Serie degli Atti dell'Accademia.

Precede il processo verbale dell'adunanza p. 3.

Commemorazione di Isidoro La Lumia, letta alla Società Siciliana di Economia politica nell'adunanza del 5 ottobre 1879. *Giornale ed Atti della Società Siciliana di Economia politica* 1879, IV, 120.

Commemorazione di Gaetano Deltignoso, letta [il 24 aprile 1887] alla Società Siciliana di Economia politica. Palermo. tip. Militare. 1887. Estratta da *Giornale ed Atti della Società Siciliana di Economia politica*). [Nuova Serie, vol. II, anno XIII, 1887, 11].

Per la inaugurazione del monumento a Paolo Morello. Discorso letto il 10 luglio 1888 nel Cimitero di S. Maria di Gesù. Palermo, Stab. tip. Virzì, 1889. (con la fotoincisione del monumento).

Elogio di Carmelo Pardi, letto il 27 luglio 1890 nella sala della R. Scuola normale maschile G. A. De Cosmi. Palermo. Stab. tip. Virzì. 1890.

Della vita e delle opere di Raffaello Busacca. Palermo, tip. F. Barravecchia e figlio, 1895. [Estratto dal vol. III della 3ª Serie degli Atti della R. Accademia].

Lesse alla R. Accademia il 19 marzo 1903 l'elogio di Busacca, il lavoro pubblicato è assai più ampio e più particolareggiato.

Di Antonino Turretta e dei suoi tempi. In occasione del ritratto di lui donato al Circolo Giuridico. Discorso letto il 28 luglio 1896. Palermo. Stab. tipografico Virzì. 1896. (Estratto dal *Circolo Giuridico* vol. XXVII. parte I. 1896) [296].

Commemorazione di Vincenzo Errante. Palermo tip. F. Barravecchia e figlio. [Letta alla R. Accademia il 21 novembre 1897]. Estratto dal vol. VI della 3ª Serie degli Atti della R. Accademia.

Ricordo dello Abate Vincenzo Crisafulli, letto nella tornata [della R. Accademia di Scienze lettere e belle arti] del 16 giugno 1901. Palermo tip. F. Barravecchia e figlio, 1901. [Estratto dal vol. VI della 3ª Serie degli Atti della R. Accademia].

Necrologie.

Giovannina Sampolo in *Lacrime e fiori sull'urna di Giovannina Sampolo Manzella.* Palermo. Clamis e Roberti 1852.

Necrologia di Salvatore Madonia. Palermo. tip. del giornale *Il Tempo*, 1881. È inserita nel *Circolo Giuridico* 1881. I. 190.

Cenno necrologico dell'avv. Giovanni Ferlazzo. Palermo. Stab. tip. Virzì. 1885.

Estratto dalla Rivista Il *Circolo Giuridico,* anno XVI. fasc. XII [1885. I. 300].

Luigi Testa vicepresidente del Circolo Giuridico (Letta al Circolo Giuridico il 5 febbraio 1899). Estratto dal *Circolo Giuridico* parte I. vol. XXX. 1899, [71].

Salvatore Sangiorgi Di Maria. Parole lette al Circolo Giuridico nella tornata del 6 maggio [1900]. Palermo, Stab. tip. Virzì, 1900 (Estratto dal *Circolo Giuridico* vol. XXXI, parte I), 1900, [147].

Elogio di Giuseppe Eugenio Faritano vicepresidente del Circolo Giuridico [Letto al Circolo Giuridico il 16 giugno 1902] Palermo, Stab. tip. Virzì, 1902. (Estratto dal *Circolo Giuridico*, vol. XXIII, parte I, 1902, [309].

Profili e cenni biografici.

Giuristi ed Economisti.

Filippo Orlando, Consigliere della Cassazione di Palermo, *Circolo Giuridico*, III, 1872, I, 175.

Bartolomeo d'Ondes Rau, *Circolo Giuridico*, IX, 1878, I, 183.

Salvatore Iannelli, *Circolo Giuridico*, X, 1879, I, 158.

Diego Orlando, *Circolo Giuridico*, X, 1879, I, 217.

Michelangelo Raibaudi, *Circolo Giuridico*, X, 1879, I, 219.

Pietro Castiglia, Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo, *Circolo Giuridico*, XI, 1880, I, 38.

Nicolò Uzzo, *Circolo Giuridico*, XI, 1880, I, 64.

Luigi Mazza, *Circolo Giuridico*, XI, 1880, I, 94.

Gaetano Parisi, Presidente di Sezione alla Corte di Cassazione di Palermo, *Circolo Giuridico*, XI, 1880, I, 95.

Antonio Fulci. (Parole lette il 16 gennaro 1883 nella scuola di diritto civile), *Circolo Giuridico*, XIV, 1883, I, 3.

Agostino Invidiato, *Bollettino Accademia*, 1884,39.

Giovanni Demolombe, *Circolo Giuridico*, XVIII, 1887, I, 64.

Francesco Laurent, *Circolo Giuridico*, XVIII, 1887, I, 69.

Paolo Maltese, *Circolo Giuridico*, XX, 1889, I, 157.

Giovanni Bruno, *Bollettino Accademia*, 1891, 79.

Francesco Nobile, *Bollettino Accademia*, 1891, X, 52.

Ignazio Abrignani, *Circolo Giuridico*, XXII, 1891, I, 30.

Agostino Todaro, *Bollettino Accademia*, 1892, 28.

Salvatore Crisafulli, *Bollettino Accademia*, 1892, 55.

Francesco Saluto, *Circolo Giuridico*, XXIII, 1892, I, 32.

Leone Larombière, *Circolo Giuridico*, XXVI, 1893, I, 184.

Nicola De Crescenzio, *Circolo Giuridico*, XXVI, 1895, I, 78.

Francesco Saverio Caiazzo, *Circolo Giuridico*, XXV, 1894, I, 119.

Antonio Pertile, *Circolo Giuridico*, XXVI, 1895, I, 79.

Ludovico Fulci, *Circolo Giuridico*, XXVII, 1896, I, 73.

Giovanni Costantini, *Circolo Giuridico*, XXVII, 1896, I, 77.

Francesco Auriti, Parole lette nell'adunanza del Circolo Giuridico del 26 aprile 1896, *Circolo Giuridico*, XXVII, 1896, I, 131.

Giuseppe di Menza, Parole lette nell'adunanza del Circolo Giuridico del 26 aprile 1896, *Circolo Giuridico*, XXVII, 1896, I, 133.

Gaetano Feri, *Circolo Giuridico*, XXVIII, 1897, I, 78.

Filippo Serafini, Parole dette agli studenti di diritto civile addì 18 maggio 1897, *Circolo Giuridico*, XXVIII, 1897, I, 147.

Luigi Goldschmidt, *Circolo Giuridico*, XXVIII, 1897, I, 235.

Giuseppe Ceneri, *Circolo Giuridico*, XXIX, 1898, I, 166.

Domenico Viti, *Circolo Giuridico*, XXIX, 1898, I, 168.

Carlo Dionisotti, *Circolo Giuridico*, XXX, 1899, I, 99.

Vito La Mantia, *Circolo Giuridico*, XXXV, 1904, I, 164.

Letterati, storici e scienziati.

Vincenzo Tineo, *La Favilla*, 1856, 18.

Giuseppe de Spuches, principe di Galati. Parole pronunziate [a nome dell'Accademia], innanzi al feretro il 14 novembre 1884. *Lo Statuto*, 15 novembre 1884, n. 315; *Bollettino Accademia*, 1884, 44.

Simone Corleo, *Bollettino Accademia*, 1890, 16.

Seguono le Parole pronunziate (a nome dell'Accademia) innanzi il corteo che accompagnava la salma del prof. Corleo al cimitero di S. Orsola (2 marzo 1890) *Giornale di Sicilia*, 3-4 marzo 1890, n. 62; *Bollettino Accademia*, 1890, 19; *La filosofia*, anno II, fasc. I, luglio-agosto 1891, pag. 47; *In memoria del prof. Simone Corleo*, Palermo, Amenta 1891, pag. 47.

Nicolò Cervello, *Bollettino Accademia*, 1890, 24.

G. B. Filippo Basile, *Bollettino Accademia*, 1891, 112.

Francesco Perez, *Bollettino Accademia*, 1892, 21.

Giuseppe Albeggiani, *Bollettino Accademia*, 1892, 53.

Giovanni Fraccia, *Bollettino Accademia*, 1893, 27.

Salvatore Cusa. Parole lette [a nome dell'Accademia] nella piazza del Politeama [innanzi al feretro] addì 1° dicembre 1893, *Bollettino Accademia*, 1893, 29.

Innanzi al feretro del prof. Saverio Cavallari. [Parole pronunziate a nome dell'Accademia il 30 agosto 1896], *Bollettino Accademia*, 1896, 41.

Nei funeri del sac. prof. Giuseppe Orlando. [Parole pronunziate a nome dell' Accademia dinanzi al feretro il 27 marzo 1896]. *La Sicilia Cattolica* 28-29 marzo 1896 n. 72; *Bollettino Accademia*, 1896, 43.

Tutti i profili e cenni biografici pubblicati nel *Bollettino dell' Accademia*, sono seguiti dalla Bibliografia delle opere degli estinti.

RIASSUNTO

DELLE

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

ESEGUITE

Nel R. Osservatorio di Palermo (Valverde)

NEGLI ANNI 1904-5-6-7

MESI	BAROMETRO					Termometro centigrado					VENTO			
	Massimo	Data del massimo	Medio	Minimo	Data del minimo	Massimo	Data del massimo	Medio	Minimo	Data del minimo	Predominante	Forza media	Forza massima	Direzione
	mm.		mm.	mm.								km.	km.	
Gennaio	765,70	29	756,20	743,60	4	18,4	15	11,04	2.5	20	SW	5,4	31	SS
Febbraio.	65,76	13	52,69	42,10	29	23,0	4	13,59	3,8	21	SSW	13,7	60	SS
Marzo	60,10	10	53,08	42,20	1	23,4	26	14,09	3,0	3	WNW	8,3	56	SS
Aprile	64,00	3	54,32	41,60	26	29,2	14	17,13	5,3	4	ENE	7,8	43	SS
Maggio	62.90	17	57,69	52.10	23	31,6	23	20,03	8,4	4	ENE	6.4	30	SS
Giugno	60,80	17	56.25	50,80	9	33,6	29	24,44	14.5	1	ENE	5,4	26	NN
Luglio	60,60	31	55,94	51,30	1	37,6	26	26,97	16.4	6	ENE	6,7	24	N
Agosto.	61,23	8	56,97	50,10	25	34,6	12	26,94	15,4	28	ENE	6,6	29	S
Settembre.	60,30	13	55,73	46,40	21	33,6	1	22,81	14.0	30	ENE	6,2	42	SS
Ottobre	63,70	20	55,44	47,00	27	27,0	7	18,91	8,6	12	SW	6,0	28	WS
Novembre.	63,40	20	56,91	45,00	24	25,6	7	13,74	4,4	19	SW	7,8	38	[illegible]
Dicembre	68.80	22	57,14	44,20	31	20,2	8	11.98	2.2	29	SW	7.0	51	SS
Medie, estremi e totali annui . .	768.80	—	755.70	741,60	—	37,6	—	18.47	2.2	—	ENE	7.3	60	SS

Massimo . . .	annuale del barometro	768,80	Escursione barometrica annua = mm. 27,20
Medio.		755,70	
Minimo. . . .		741,60	

Altitudine della Stazione m. 72,2
Latitudine . . . . . = 38°.6′.

…IVOLE	PIOGGIA		GIORNI CON			
Serenità media	GIORNI PIOVOSI	Quantità in millimetri	VENTO FORTE	TUONI	NEVE	GRANDINE
31,1	1.3.4.5.6. 7. 8. 17. 18. 19. 21. 22. 25. 27.28.31	113,15	14.15	2.24.25	—	18
37,0	1.2.5. 6.7. 8. 9. 15. 16. 19. 20. 23.24. 25.28	66,35	1.3.4.5.9.10.11.12. 14.15.16.17.18. 24.25	6.16	—	—
40,3	1.4.14.18.20.21.27.28.29.31	83,20	1.14.25.26.30.31	4.17.18	—	31
45,7	1.5.18.23.27.29	17,33	1.5.19.26	—	—	18
70,0	9.	1,50	5	—	—	—
61,0	4.10.12.13.14.15	21,52	—	10	—	—
79,4	1.2.7.8.16.30	17,75	7	1.8	—	30
83,3	24.25	14,10	23.25.26	25	—	—
53,2	4.5.8.9.16.21.22.26.27.29.30	55,50	1.23	3.4.5.9	—	—
37,0	1.2.3.5.9.10.15. 16. 17. 18.24.25.27. 28.29.31	110,85	9.24	2.5	—	—
36,9	1.3.7.8.9.14.16.17. 18.19.24.25. 26. 27.28.29.30	120,63	15.23.25.26.27	25.26	25	25.26
36,6	2.3.4.11.12.13.14.15.16.17.27.28.31	80,90	8.10.11.13	—	—	—
51,0	—	—	—	—	—	—

Massimo . . .	annuale del termometro	37, 6	Escursione termometrica annua = 35°,4.
Medio.		18,47	
Minimo. . . .		2, 2	

Massima forza del vento = Km. 60 alle ore 19 del giorno 4 febbraio

MESI	BAROMETRO					Termometro centigrado					VENTO			
	Massimo	Data del massimo	Medio	Minimo	Data del minimo	Massimo	Data del massimo	Medio	Minimo	Data del minimo.	Predominante	Forza media	Forza massima	Direzione
	mm.		mm.	mm.								km.		
Gennaio	769,40	23	758,56	742,00	1	15,6	22	9,01	0,3	15	NNE-SW	9,8	35	SS
Febbraio.	69,60	4-5	58,46	48,00	21	18,1	21	9,67	— 0,5	15	SSW	10,7	56	SS
Marzo	62,40	30	55,10	46,70	3	22,6	13	13,77	3,0	6	E-SSW	7,5	36	SS
Aprile	61,40	1	53,01	41,90	17	27,9	10	16,63	6,7	1	ENE	9,3	35	WS
Maggio	61,80	1	54,97	45,40	23	29,6	5	19,01	7,7	1	ENE	7,9	32	SS
Giugno	58,90	26	55,54	48,00	13	35,9	29	22,64	11,7	3	ENE	6,0	22	NN
Luglio.	59,40	2-3	57,73	51,30	15	36,0	1	26,93	16,7	29	ENE	6,1	21	NN
Agosto.	59,20	9	56,21	48,80	29	38,1	29	26,76	16,7	24	ENE	6,4	27	N
Settembre.	59,80	11	56,10	51,62	24	36,3	25	25,17	13,0	23	ENE	5,7	36	SS
Ottobre	62,30	27-28	54,71	48,30	17	29,1	26	18,43	9,2	23	SSW	10,4	40	SS
Novembre.	62,30	26-27	55,56	40,65	13-14	28,4	4	17,15	5,2	27	SSW	12,0	76	SS
Dicembre	68,20	21	59,55	51,80	29-30	18,1	8	12,25	4,3	27	W	3,9	27	WN
Medie, estremi e totali annui . .	769,60	—	756,29	740,65	—	38,1	—	18,12	— 0,5	—	ENE	8,0	56	SS

Massimo . . .	annuale del barometro	769,60	Escursione barometrica annua = mm. 28,95
Medio.		756,29	
Minimo. . . .		740,65	

Altitudine della Stazione m. 72,2
Latitudine. . . . . . = 38°.6′.

UVOLE		PIOGGIA		GIORNI CON			
	Serenità media	GIORNI PIOVOSI	Quantità in millimetri	VENTO FORTE	TUONI	NEVE	GRANDINE
9	42,1	1.2.4.5.6.7.10.11.15.16.18.19.20. 27.28.29	70,30	6.7.8.17.28	27	1.2.4.15.20	27
9	38,1	9.10.11.12.13.14.15.16.17.20.21. 22.24.25.26.28	97,30	3.14.15.20.21.22.25.28	21.23.24.25.26	13.14.15.16.26	—
3	51,7	1.3.4.5.8.9.23.24.25.26	35,50	1.17	9	—	9
8	49,2	5.17.18.19.22.23	42,45	6.15.17.22	—	—	—
7	47,3	9.10.11.13.15.27.28.29	54,45	5.8.12.13.28	27	—	—
6	65,4	8.13.14.25	39,30	11	—	—	—
3	80,2	15.25.26.27	10,85	—	15.25.26	—	—
4	85,6	19	1,35	6	—	—	—
5	67,4	2.20.21.27	14,70	—	2.20.21.27	—	—
1	37,9	2.3.4.9.10.11.12.13.14.16.17.21. 25.26.27.29.30	149,20	2.3.5.9.21.24.25.26.27	9.30	—	9
5	40,5	2.6.11.12.13.14.15.16.23.24.25.30	65,70	5.6.12.13.14.15.19.22.23.25	2	—	—
0	36,0	1.2.3.5.6.7.9.11.12.13.14.15.16.17. 18.23.24.25.26.27.28.29.30. 31	227,85	29.30	6.10	—	—
5	53,5	—	—	—	—	—	—

Massimo . . .	annuale del termometro	38, 1
Medio.		18,12
Minimo. . . .		— 0, 5

Escursione termometrica annua = 38°,6.

Massima forza del vento = Km. 56 alle ore 18 del giorno 21 febbraio

MESI	BAROMETRO					Termometro centigrado					VENTO			
	Massimo	Data del massimo	Medio	Minimo	Data del minimo	Massimo	Data del massimo	Medio	Minimo	Data del minimo	Predominante	Forza media	Forza massima	Direzione
	mm.		mm.	mm.								km.	km.	
Gennaio	767,10	5	758,48	740,10	22	19,9	11	11,19	1,8	26	SSW	6,0	33	WS
Febbraio.	61.90	26	51.28	33.40	7	22.1	28	10.81	1.0	12	SSW	10,1	55	SS
Marzo	71.50	6	56.32	41,80	23	28.6	22	13.20	2.0	8	NW	7.0	48	SS
Aprile	65,50	4	57,01	41,50	18	27,9	18	15,24	2,2	1	ENE	6,4	52	S
Maggio	61.15	29	57.68	43.30	16	29.6	31	18.00	7.0	4	ENE	6.7	29	SS
Giugno	60,50	27-28	55,10	47,00	14	30,8	2	22,38	11,2	11	ENE	5,5	30	NW
Luglio.	59,90	4-17	56,00	50,70	29	37,4	5	25,79	15,0	17	ENE	5,9	28	SS
Agosto.	61.20	31	56.57	52.00	11	39.1	10	26.46	14.7	22	ENE	6.1	33	SS
Settembre.	63,50	27	57,53	50,90	11	33,8	11	23,13	9,5	29	ENE	5,5	35	SS
Ottobre	62.30	21	56.81	44.60	15	25.5	14.20	19.46	9.5	24	ENE-SW	4,3	36	SS
Novembre.	66.30	24	58.10	45.60	1	28.1	7	16.61	6.0	27	ENE	6.3	54	SS
Dicembre	61,50	13-23	52,42	42,69	10	20,9	8	11,06	1,5	20.23	SSW	9,9	43	SS
Medie, estremi e totali annui . .	771,50	—	756,11	733,40	—	39,1	—	17,78	1,0	—	ENE SSW	6,6	55	SS

Massimo . . .	annuale del barometro	771,50	Escursione barometrica annua = mm. 38,10
Medio.		756,11	
Minimo. . . .		733,40	

Altitudine della Stazione m. 72,2
Latitudine. . . . . = 38°.6'.

…UOLE		PIOGGIA		GIORNI CON			
	Serenità media	GIORNI PIOVOSI	Quantità in millimetri	VENTO FORTE	TUONI	NEVE	GRANDINE
4	24,6	2.3.4.5.8.9.16.17.18.20.21.22.23.30.31	127,04	7.9	22	—	—
1	28,9	1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.12.13.14.15.16.17.21.22.23.24.25	183,80	1.6.10.12.	1.10.12	10	1.10
4	50,6	1.12.24.25.27.28.29.30.31	43,05	10.12.22.26	—	—	—
2	44,8	1.5.6.7.9.25.27.28	23,55	18.25.27	—	—	—
9	48,1	2.9.10.11.15.16.17.20.22	30,32	—	22	—	—
7	59,3	13.14.15	10,05	15	20	—	—
)	73,1	13	0,25	14.15	—	—	—
)	81,0	29	13,95	10.20	29	—	—
)	59,0	26.27.30	18,80	11.12	—	—	—
5	44,5	1.7.12.13.15.16.17.19.29.30.31	56,09	15.16.31	7.11.12.14.15.16	—	—
2	45,8	1.2.12.13.14.15.18.20.21.29	78,60	3.19.29	19.20	—	19
)	31,0	2.3.4.5.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.24.25.26.27.29.30.31	208,00	5.6.9.10.13.14.15.27.28.30	5.11.15.16.30	11.15.16.30	11.15 16.17
3	49,2	—	793,50	—	—	—	—

Massimo . . .	annuale del termometro	39, 1	Escursione termometrica annua = 38°,1.
Medio.		17,78	
Minimo. . . .		1, 0	

Massima forza del vento = Km. 55 alle ore 15 del giorno 6 febbraio

MESI	BAROMETRO					Termometro centigrado					VENTO			
	Massimo	Data del massimo	Medio	Minimo	Data del minimo	Massimo	Data del massimo	Medio	Minimo	Data del minimo	Predominante	Forza media	Forza massima	Direzione
	mm.		mm.	mm.								km.	km.	
Gennaio	770,60	25	759,79	745,80	31	18,1	2	9,46	0,0	9	SSW	4,4	45	SS
Febbraio	62,40	28	51,78	38,50	8	16,4	24	9,70	0,0	2-4	SSW	5,2	35	SS
Marzo	63,80	22	57,99	45,50	12	18,4	20	10,62	— 0,4	16	ENE	4,8	35	WN
Aprile	61,30	30	50,93	38,30	18	28,4	27	14,47	5,0	10	WNW	9,3	33	WS
Maggio	61,90	3-4	56,78	48,00	18	27,8	17	18,90	6,0	1	ENE	3,8	23	SW
Giugno	60,20	22	55,86	49,80	2	30,6	13	21,92	10,6	1	E	5,2	28	SW
Luglio	61,20	10	56,23	51,50	2	32,8	22	24,92	13,5	8-12	E	4,5	24	NW
Agosto	61,00	7	57,19	52,50	16	34,4	13-16	26,52	15,9	25	ENE	4,7	28	NN
Settembre	61,70	8	57,54	52,50	29	34,0	3	23,70	14,3	25	ENE	3,4	34	SS
Ottobre	63,20	11	56,24	46,30	25	30,8	16	21,23	9,4	29	S	4,5	53	S
Novembre	63,40	29	57,22	43,90	3	31,8	12	16,93	5,8	20	NW	5,0	34	S
Dicembre	70,50	18	58,20	46,60	29	20,6	11	13,33	1,0	18	S	6,5	34	S
Medie, estremi e totali annui	770,60	—	756,32	738,30	—	34,4	—	17,64	— 0,4	—	ENE	5,1	53	S

Massimo	annuale del barometro	770,60	Escursione barometrica annua = mm. 32,30
Medio		756,32	
Minimo		738,30	

OSSERVATORIO DI VALVERDE IN PALERMO DURANTE L'ANNO 1907

Altitudine della Stazione m. 72,2
Latitudine. . . . . . = 38°.6′.

uvole		PIOGGIA		GIORNI CON			
	Serenità media	GIORNI PIOVOSI	Quantità in millimetri	VENTO FORTE	TUONI	NEVE	GRANDINE
,3	32,7	1.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.18.20. 22.23.27.28.30.31	133,95	25.26	8	6.7.8.24.31	8
,9	29,1	1.3.4.5.7.8.9.10.11.12.14.15.16.17. 21.22.25.26	135,58	8.13.21.22.25	4	1.4.7.26	4.5.22. 26
,4	44,6	6.8.9.10.12.13.14.15.16. 24. 25. 27. 28.29.30	74,65	11.21.22	13.15	13.29	13
,5	39,5	2.3.4.5.6.13.14.15. 16.17.18. 19.20. 29	160,55	2.4.5.7.10.11.15.16.19.27	13.18.19	—	—
,3	51,7	2.3.6.18.19.29.31	15,85	—	—	—	—
,3	69,7	14.15.16	20,60	—	15.16	—	—
,0	81,0	—	—	—	—	—	—
,9	89,1	—	—	17.22	—	—	—
,5	48,5	11.16.17.18.19.21.22.23	66,70	—	11.18.20.22.23	—	—
,3	41,7	5.6.7.14.18.19.25.26.27.28	57,25	17.25.30	6.28	—	—
,6	34,4	3.4.5.7.8.10.15. 17.18.19. 20.21.22. 23.25.26	58,35	3.9.10.12	3	—	—
,2	43,8	2.3.4.5.7.8.13.14.15.16.27.28.29	69,35	3.4.7.15.29	4.8	—	4
,5	50,5	—	792,83	—	—	—	—

Massimo . . . } annuale del termometro { 34, 4
Medio. . . . . } annuale del termometro { 17,64 — Escursione termometrica annua = 34°,8.
Minimo. . . . } annuale del termometro { — 0, 4

Massima forza del vento = Km. 53 alle ore 5 del giorno 25 ottobre

ATTI

DELLA

REALE ACCADEMIA

DI

SCIENZE, LETTERE E BELLE ARTI

DI PALERMO

TERZA SERIE

(Anni 1904-5-6-7)

Volume VIII.

PALERMO
Stabil. Tip.-Lit. dell'Impresa Generale d'Affiss. e Pubblicità
GIÀ F. BARRAVECCHIA E F.°

1908

ATTI DELL'ACCADEMIA

DI

Scienze, Lettere ed Arti

DI PALERMO

che fu già Accademia del BUON GUSTO

PRIMA SERIE

Saggi di dissertazione dell'Accademia palermitana del **Buon Gusto** anno 1755.
Saggi di dissertazione dell'Accademia palermitana del **Buon Gusto** *dopo la sua reintegrazione l'anno 1791* . . . . anno 1800

NUOVA SERIE

Atti dell'Accademia di Scienze e Lettere di Palermo

Vol. I 1845
Vol. II. 1855
Vol. III 1859
Vol. IV 1874
Vol. V. 1875
Vol. VI 1878-79
Vol. VII 1882
Vol. VIII. 1884
Vol. IX 1885-86
Vol. X 1887-88

TERZA SERIE

Atti della R. Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti

Vol. I. 1891
Vol. II 1892
Vol. III 1894
Vol. IV 1896
Vol. V 1899
Vol. VI 1900-901
Vol. VII 1902-903
Vol. VIII 1904-907